



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN
STORIA E TEORIA DEL DIRITTO

CICLO XXXI

LE IMPLICAZIONI GIURIDICHE DEL “PROGRESSO TECNICO”.
Categorie, questioni, strumenti nel dibattito tra Otto e Novecento

RELATORE
Chiar.mo Prof. Meccarelli Massimo

DOTTORANDO
Dott. ssa Martello Francesca

ANNO 2018

Indice

Introduzione.....	1
1. “Fenomeno”, “novità”, “invenzione”: le concettualizzazioni dell’innovazione tecnica e gli strumenti della comunicazione scientifica.....	6
1.1. Il “progresso” ed il “progresso tecnico”: concetto, lessico, proposte definitorie.....	6
1.2. Due peculiari strumenti per il dibattito intorno al rapporto tra diritto e “ <i>progresso tecnico</i> ”	17
1.2.1. I periodici non giuridici.....	17
1.2.2. Le monografie giuridiche incentrate sulle singole innovazioni tecniche.....	22
2. I problemi di qualificazione giuridica e di ripensamento di categorie concettuali. Alcuni esempi.....	28
2.1. Il dibattito sulla natura giuridica dell’elettricità: voci della dottrina e della giurisprudenza.....	28
2.2. Il problema della qualificazione delle macchine industriali: la <i>fictio iuris</i> dell’”immobilizzazione”	47
2.3. “ <i>Che valgono porte e muri contro i raggi Röntgen?</i> ”: le rappresentazioni fotografiche nel diritto d’autore.....	53
2.4. Verso nuovi limiti al diritto di proprietà: dalle sole limitazioni legislative alla <i>queastio facti</i>	64
2.5. La “ <i>fobia automobilistica</i> ” e il ripensamento sull’istituto della responsabilità penale e civile.....	75
3. Il progresso tecnico come matrice di un nuovo diritto: dalle forzature interpretative alla emersione di nuove branche giuridiche.....	89
3.1. Il diritto nel progresso e il progresso del diritto: il problema delle lacune e gli sviluppi giuridici.....	89
3.2. Strategie argomentative della dottrina e della giurisprudenza: <i>analogia legis</i> nell’innovazione tecnica.....	102
3.2.1. Uno sguardo sul caso della navigazione aerea.....	107
3.2.2. Il telegrafo come telefono, i tramways come le ferrovie.....	110

3.2.3. La disciplina degli acquedotti per le condutture elettriche.....	114
3.3. L'analogia iuris: una "via spianata" per il legislatore. Verso autonome branche giuridiche.....	119
4. Il rilievo dello sviluppo tecnico nella dimensione urbana: l'emersione del diritto municipale.....	127
4.1. Reti ed infrastrutture nella dimensione urbana: il fenomeno dei "monopoli comunali".....	128
4.2. La "capacità regolamentare" dei Comuni come strumento di normazione.....	139
4.3. Il rilievo delle innovazioni tecniche nello sviluppo del sistema tributario locale.....	146
5. Il dibattito italiano nel quadro delle tendenze europee: l'attenzione della dottrina spagnola.....	160
5.1. Uno sguardo al dibattito in Francia e in Germania: la peculiarità del caso spagnolo.....	160
5.2. Il disincanto verso il "progreso" nel dibattito giuridico in Spagna.....	165
5.3. L'interesse per gli approcci e le soluzioni giuridiche in Italia e i loro adattamenti al contesto spagnolo.....	176
6. Allegati relativi alle pubblicazioni spagnole che traducono o citano i contributi italiani in tema di progresso tecnico.....	191
Allegato 1: Elenco delle traduzioni spagnole alle monografie e agli articoli italiani.....	191
Allegato 2: Contributi firmati dai giuristi italiani e pubblicati in riviste spagnole.....	192
Allegato 3: Monografie ed articoli citati nelle riviste giuridiche spagnole.....	193
Allegato 4: Recensioni alle pubblicazioni italiane.....	197
7. Bibliografia.....	199

Introduzione

All'incirca a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, e in particolare dall'ultimo ventennio¹, l'idea di un diritto italiano, racchiuso unicamente in una fonte legislativa, si veniva incrinando², tanto che alcune voci iniziarono a parlare esplicitamente di una “*nuova fase del diritto civile*”³. Come la storiografia giuridica ha da tempo rilevato, dietro l'impulso del progresso tecnico, l'industrializzazione contribuì a numerosi cambiamenti: di tipo economico in senso capitalistico⁴, di tipo sociale favorendo pluralismo⁵ e conflitto⁶, determinando evidenti ricadute di tipo giuridico. Il presente lavoro intende concentrare l'attenzione su un profilo particolare di questo ampio fenomeno di cambiamento, studiando le connessioni tra “*diritto*” e “*progresso tecnico*”⁷.

¹ Tra gli altri: P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico (1860-1950)*, Milano, Giuffrè Editore, 2000, p.13; Ibidem, *La cultura del civilista italiano. Un profilo storico*, Milano, Giuffrè Editore, 2002, p.25.

²P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, cit.; M. FIORAVANTI, *La scienza del diritto pubblico: dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2001; G. ALPA, *La cultura delle regole, Storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari, Laterza, 2002; F. MAZZARELLA, *Un diritto per l'Europa industriale. Cultura giuridica ed economica dalla rivoluzione francese I secondo dopoguerra*, Milano, Giuffrè, 2016; Ibidem, *Nel segno dei tempi: marchi persone e cose dalla corporazione medievale all'impresa globale; inerente all'ambito giuslavoristico*, Milano, Giuffrè, 2005; G. CAZZETTA, *Codice civile ed identità giuridica nazionale: percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Torino, Giappichelli, 2011; A. MONTI, *Angelo Sraffa. Un "antiteorico" del diritto*, Milano, Egea, 2011; E. FUSAR POLI, *Centro dinamico di forze. I giuristi e l'innovazione scientifico-tecnologica fra liberismo e autarchia*, Milano, Giuffrè, 2012; F. MAZZARELLA, *Una crisi annunciata. Aporie e incrinature dello Stato liberale di diritto*, in «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico», Vol. XLI, 2012, p. 329-398; S. SOLIMANO, *Tendenze della civilistica postunitaria*, in «Il Contributo italiano alla storia del Pensiero-Diritto», 2012, <http://www.treccani.it/enciclopedia/tendenze-della-civilistica-postunitaria_%28II-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto%29/>, settembre 2018; A. SCIUMÉ, *Principi generali del diritto nell'ordine giuridico contemporaneo (1837-1942)*, Torino, Giappichelli, 2013; Ibidem, E. FUSAR POLI, «*Afferrare l'Inafferrabile*». *I giuristi e il diritto della nuova economia industriale fra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè editore, 2013; F. MAZZARELLA, *Dialoghi a distanza in tema di socialità e storicità del diritto. Italia, Francia e Germania tra fine Ottocento e primo Novecento*, in «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», Vol. XLIV, 2015, pp.381-424.

³Si pensi ad esempio a E. CIMBALI, *La nuova fase del diritto civile nei rapporti economici e sociali con proposte di riforma della legislazione civile vigente*, ora in *Opere complete*, Vol. I, Torino, Utet, 1895. Cfr. P. GROSSI, *La Scienza giuridica italiana*, cit. p.14.

⁴ F. MAZZARELLA, *Una crisi annunciata*, cit., p.348.

⁵Ivi p.349.

⁶M. MECCARELLI, *Paradigmi dell'eccezione nella parabola della modernità penale. Una prospettiva storico-giuridica*, in «Quaderni storici», Fasc. 2, agosto 2009, pp.502-503.

⁷L'espressione “*progresso tecnico*” è di F. CARNELUTTI, *Studi sulle energie come oggetto di rapporti giuridici*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. I, 1913, p. 369.

Preliminarmente, occorre individuare con la maggior precisione possibile, il significato dei due termini del raffronto. Da una parte, l'accezione "*diritto*" si presenta volutamente generica, poiché funzionale a ricomprendere tutte le forme di esplicazione del mondo giuridico. Non è un'espressione avulsa dal contesto storico di cui si tratta, in quanto si ritrova spesso utilizzata nei titoli delle pubblicazioni otto-novecentesche ad ampia prospettiva giuridica, proprio per indicare con un solo termine "*tutte le leggi, la giurisprudenza e la dottrina che costituiscono il nostro diritto*"⁸. Dall'altra il "*progresso tecnico*" richiede un'analisi più approfondita del pensiero giuridico, per comprendere se gli operatori del diritto del tempo, avevano contezza di una categoria concettuale afferente al progresso, in particolar modo legato allo sviluppo delle innovazioni tecniche e, in caso di risposta affermativa, quali termini, definizioni e, finanche, opinioni gli riservarono.

Lungo il percorso che si vuol sviluppare ci si soffermerà ad analizzare la relazione tra i due summenzionati fenomeni da alcuni diversi angoli prospettici, in modo tale da comprendere in che modo lo sviluppo della tecnica in questa fase storica, influì sui contenuti, ma anche sulla concezione stessa del diritto, nelle diverse branche giuridiche. I dibattiti tra giuristi, le sentenze più rilevanti, i discorsi parlamentari, le prolusioni accademiche, nonché le pubblicazioni giuridiche di taglio informativo rivolte ad un pubblico di tecnici, forniranno ed indicheranno la misura ed i limiti di questa incidenza sul panorama giuridico.

Diviene utile delimitare il campo agli strumenti comunicativi dai quali si è voluto attingere per sviluppare la riflessione su questo rapporto. Oltre ai già noti mezzi di diffusione delle idee giuridiche, quali i periodici giuridici, corredati di articoli dottrinali, di sentenze e note a sentenza, nonché alle monografie, se ne aggiungeranno altri due, peculiari del dibattito sulle novità tecniche: le riviste non giuridiche, che talvolta hanno ospitato rilevanti scritti dottrinali, e una particolare tipologia di monografia, non più compilativa, che raccorda in un unico spazio letterario tutti i problemi giuridici afferenti ad una singola innovazione, secando trasversalmente le varie branche giuridiche.

Così tracciati i confini della trattazione, una prima dimensione prospettica dalla quale guardare alla relazione tra diritto e progresso tecnico rivela un coacervo di

⁸ L. MORIONDO (a cura di), *La società editrice ai benevoli associati*, in «Digesto Italiano. Enciclopedia del diritto», Vol. I, Parte I, 1884, pp. I-II.

pronunce giurisprudenziali e di dialoghi dottrinali, ognuno dedicato alla possibile soluzione di una delle numerose questioni giuridiche originate dall'incidenza dei nuovi strumenti tecnici su alcuni istituti giuridici. Dinanzi a ciò, si è rivelato indispensabile effettuare una selezione delle questioni giuridiche più significative ed interessanti: si sono prescelte quelle che hanno creato una maggiore rete di comunicazione tra i giuristi, come la problematica relativa alla natura giuridica dell'energia elettrica e delle macchine industriali; quelle da cui sono scaturite diverse teorie, proprio per dare contezza della criticità di certi argomenti come nel dibattito sull'estensione del diritto d'autore alle fotografie ed infine, quelle che hanno contribuito a mettere in crisi istituti giuridici apparentemente solidi, come la proprietà e la responsabilità civile.

Discostandosi dai singoli istituti giuridici per concentrarsi sull'ordinamento giuridico nel suo complesso, emergerà una seconda prospettiva: come rilevato da diversi studi dottrinali del tempo⁹, le lacune dell'ordinamento giuridico che il progresso tecnico aveva contribuito a far emergere, divennero il punto di partenza per un percorso di progressione dello stesso diritto. Inizialmente l'analogia legis apparve uno strumento sufficientemente idoneo a colmare tali lacune e permettere, così, l'adattamento del diritto alla nuova realtà industriale, urbanistica e commerciale. Pertanto, si sfruttò il preesistente diritto positivo relativo alla navigazione, al telegrafo e agli acquedotti per estenderne le disposizioni fino a colmare la disciplina degli aeromobili, delle comunicazioni telefoniche e delle condutture elettriche. Tuttavia, si vedrà, come non sempre lo strumento dell'analogia legis riuscì idoneo a dare un'adeguata regolamentazione ad ambiti completamente nuovi, assolutamente peculiari per gli istituti giuridici già noti.

L'individuazione dei principi generali applicabili alle nuove materie, indicata dall'art. 3 delle preleggi al Codice Civile come soluzione sussidiaria all'analogia legis, più che una soluzione, venne considerata come una "*via spianata*"¹⁰ per il legislatore al quale si chiedevano a gran voce degli interventi legislativi speciali. In alcuni ambiti, come quello delle comunicazioni telefoniche, dei trasporti su terra e dell'aeronautica, la stratificazione normativa fu tale da indurre taluno a prospettare la nascita di nuove ed

⁹ Tra cui: D. DONATI, *Il problema delle lacune giuridiche*, Milano, Società Editrice Libreria, 1910; S. ROMANO, *Osservazioni sulla completezza dell'ordinamento giuridico*, Modena, Pubblicazioni della facoltà di giurisprudenza della R. Università di Modena, 1925. Per altri si rimanda al capitolo III.

¹⁰ G. CAPITANI, *Analogia*, in «Digesto Italiano», Vol. III, Parte I, p.193.

autonome branche giuridiche: “*diritto aereo*”¹¹, “*diritto aeronautico*”¹² o “*diritto dell’aria*”¹³; “*diritto delle comunicazioni*”¹⁴, comprensivo del “*diritto telegrafico*” e del “*diritto telefonico*”¹⁵ ed infine, il “*diritto dei trasporti*”¹⁶.

La collocazione della relazione tra il diritto ed il progresso tecnico nella dimensione urbana, permetterà di delineare una terza prospettiva di osservazione del tema. Infatti, le trasformazioni¹⁷ che le città sperimentarono a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, soprattutto in termini di bisogni ed infrastrutture, molti dei quali legati all’installazione di impianti a rete, le rendono un laboratorio privilegiato per saggiare le influenze del progresso tecnico sul “*diritto municipale*”¹⁸. Quest’ultimo consisteva in un autonomo ramo giuridico comprensivo di tutto il “*diritto promanante dal Comune*”¹⁹, la cui riscoperta trovava in parte ragione e fondamento proprio nel progresso tecnico. In effetti, il diritto municipale comprendeva la disciplina sui monopoli pubblici, molti dei quali erano tali proprio per le peculiari caratteristiche degli impianti di illuminazione e delle tramvie; i regolamenti comunali, quali strumenti principali per dettare la disciplina della fruizione dei veicoli a trazione meccanica e delle servitù elettriche; nonché la disciplina tributaria locale inerente alle innovazioni tecniche più diffuse o più foriere di benefici per la collettività. L’ambito dei tributi locali è particolarmente interessante in ragione delle nuove figure giuridiche nel campo del diritto tributario locale come i “*profitti*” o “*tariffe*” e i “*contributi di miglioria*”,

¹¹ E. CATELLANI, *Il diritto aereo*, Torino, F.lli Bocca, 1911.

¹² P. COGLIOLO, *Principi generali del diritto aeronautico con speciale riguardo alla legge italiana*, Modena, Pubblicazioni della facoltà di giurisprudenza della R. Università di Modena, 1927.

¹³ V. SCIALOJA, *Dello spazio aereo e dei rapporti giuridici sorgenti dalle nuove conquiste della navigazione aerea*, in «Atti della Società Italiana per il Progresso delle Scienze», VI Riunione, 1912.

¹⁴ T. C. GIANNINI, *Prefazione*, cit., p. VIII; *Passaggio dei fili telefonici*, in «Rivista tecnica dell’elettricità pubblicazione settimanale illustrata», 1915, p.176.

¹⁵ T. C. GIANNINI, *Prefazione*, cit., p. VIII.

¹⁶ P. GIAMPIETRO, *Studi e questioni di diritto postale*, Torino, Unione tipografico torinese, 1918, p. 99.

¹⁷ Per la storiografia giuridica, tra altri: G. CIANFEROTTI, *Storia della letteratura amministrativistica italiana. I. Dall’unità alla fine dell’Ottocento. Autonomia locali amministrazione e costituzione*, Milano, Giuffrè, 1998; L. MANNORI, B. SORDI, *Storia del diritto amministrativo*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2001; F. LUCARINI, *Scienze comunali e pratiche di governo in Italia (1890-1915)*, Milano, Giuffrè, 2003; Per la storiografia non giuridica: E. MUMFORD, *La città nella storia*, New York, Harcourt Brace and World, 1961 ; P. SICA, *Storia dell’urbanistica. L’Ottocento*, Vol. I, Roma, Laterza, 1992; P. DOGLIANI e O. GASPARI, *L’Europa dei comuni dalla fine dell’Ottocento al secondo dopoguerra*, Roma, Donzelli, 2003; D. CALABI, *Storia della città. L’età moderna*, Venezia, Marsilio Editore, 2012; E. SOLZANO, *Fondamenti di urbanistica*, Roma, Editori Laterza, 2016.

¹⁸ Per una definizione del “*diritto municipale*” I. SANTAGELO SPOTO, *Municipale (diritto)*, in «Digesto italiano. Enciclopedia del diritto», Vol. XV, Parte II, 1912, pp. 1031-1032.

¹⁹ Ivi, p. 1031.

giustificati rispettivamente dalla gestione degli impianti tecnici a rete e dalla realizzazione delle relative infrastrutture utili a tutta la collettività.

Infine, un'ulteriore prospettiva consisterà nel mettere in luce il tema trattato in chiave comparatistica. Dopo un rapido sguardo alle altre realtà Europee come la Francia e la Germania, l'analisi della diffusione delle soluzioni giuridiche italiane si concentrerà sul panorama giuridico spagnolo. Sul rapporto tra il diritto ed il progresso tecnico, la Spagna assunse una posizione differenziata rispetto agli altri Paesi poiché, come si approfondirà, durante la fase del suo sviluppo industriale potette confrontarsi con un dibattito che in Italia era già maturo.

A questo punto si comprende come la trattazione vorrà essere funzionale a ricostruire, da diverse angolazioni, le implicazioni che il progresso tecnico ebbe sul diritto, sia in relazione ai singoli istituti giuridici di cui si compone, sia sul diritto inteso come sapere, riservando, poi, una speciale attenzione alla dimensione urbana ed allargando, infine, la prospettiva geografica all'Europa, per seguire l'introduzione e l'adattamento dei modelli italiani in Spagna, a conclusione di un itinerario volto a dimostrare come e quanto lo sviluppo della tecnica influì nel panorama giuridico italiano e non solo.

Capitolo I

“Fenomeno”, “novità”, “invenzione”: la concettualizzazione dell'innovazione tecnica e gli strumenti della comunicazione scientifica

1.1. Il “progresso” ed il “progresso tecnico”: concetto, lessico, proposte definitorie

Il concetto di “progresso” ha radici lontane che affondano in riflessioni storiche e filosofiche atte ad elaborare ricostruzioni del significato esatto da attribuirgli. Tra queste¹, la concezione comtiana dell'evoluzione e del progresso², liberata dai suoi esiti problematici e contaminata dal pensiero di altri scrittori positivisti, è considerata, da una storiografia³, come una delle più conformi alla generale “*fede media dell'intellettualità europea e delle classi dirigenti*” nella inesorabile perfettibilità delle attività umane, caratterizzante il finire dell'Ottocento. Questo “*habitus mentale*”⁴ o, come da altri

¹ Per le diverse elaborazioni sul concetto di “progresso” cfr. S. TESTONI, *Progresso*, in N. BOBBIO, N. MATTEUCCI (a cura di), *Dizionario di politica*, Torino, 1976, pp.794-799; G. SASSO, *Progresso*, in «Enciclopedia del Novecento», Vol.V, Roma, 1980, pp.632-638; G. SASSO, *Tramonto di un mito. L'idea di “progresso” tra Ottocento e Novecento*, Bologna, Il Mulino, 1984; E. PAPA (a cura di), *Il positivismo e la cultura italiana*, Milano, Franco Angeli, 1985, pp.227-240. La concezione di quest'ultimo è utilizzata da Giuseppe Speciale per distinguere tra una concezione illuministica, ove il progresso non è un carattere necessario della storia umana ma dipende dalla capacità dell'uomo, ed una storica secondo cui il progresso è carattere necessario ed assoluto della evoluzione umana. G. SPECIALE, *Antologia Giuridica. Laboratori e rifondazioni di fine Ottocento*, Milano, Giuffrè Editore, 2001, pp. 1-9. Per le fonti cfr. V. MICELI, *Il concetto sociologico del progresso*, Roma, presso la Rivista Italiana di Sociologia, 1911.

² Ne dà un'accurata ricostruzione Gennaro Sasso: Comte pur ammirando il “*tableau historique des progrès de l'esprit humain*” tracciato da Condorcet nel suo “*Esquisse*”, fu decisamente critico verso gli aspetti sognanti caratteristici dell'idea di ineluttabile perfettibilità dell'uomo. Nella prospettiva concreta del suo “*Cours de philosophie positive*”, la sua idea della storia e del progresso appare segnata da una certa inconciliabilità tra l'inesorabilità dello sviluppo progressivo dell'umanità e la sua dipendenza da condizioni e da limiti intrinseci alla concreta realtà dell'accadere storico. Tuttavia nel penetrare nelle coscienze della borghesia europea questi aspetti problematici vennero affinati e temperati ingenerando un affidamento quasi fideistico nello sviluppo umano. G. SASSO, *Tramonto di un mito. L'idea di “progresso”*, cit., pp.193-198. Ma cfr. anche E. PAPA (a cura di) *Il positivismo e la cultura*, cit. pp.63-110.

³ “*Liberata dalle sue complicazioni interne e dai suoi esiti problematici, così filosofici e scientifici come generalmente etici, politici e sociali; sintetizzata o se si preferisce, contaminata con i pensieri degli altri scrittori positivisti, la concezione comtiana dell'evoluzione e del progresso diventò la fede media dell'intellettualità europea e delle classi dirigenti. Fra il declinante secolo XIX e gli inizi del XX, andò a costituire qualcosa come una seconda coscienza dell'uomo europeo che le già ricordate previsioni apocalittiche non riuscirono a mettere in crisi prima che risuonasse il colpo di cannone che dette inizio al primo conflitto mondiale*”. G. SASSO, *Progresso*, in «Enciclopedia del Novecento», Vol.V, Roma, 1980, p.636. Sul pensiero di Comte: P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, Vol. 2: L'età delle rivoluzioni*, Roma-Bari, Laterza, 2000, pp.347-361; G. DEZEUSE, *Il positivismo di Auguste Comte e il diritto*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», Vol. 1, 2005, pp.85-108.

⁴ G. SPECIALE, *Antologia Giuridica*, cit. p.2.

definito, questa “*seconda coscienza dell’uomo europeo*”⁵, sicura dell’esistenza di una legge secondo cui “*il fondo di ogni progresso è la stessa evoluzione che va dal semplice al complesso*”⁶, emerse frequentemente nel pensiero di alcuni giuristi.

Travalicando i confini del puro diritto, alcuni giuristi di spicco, come Miceli⁷, Chironi⁸ e Cogliolo⁹, si soffermarono sull’analisi filosofica e sociologica del concetto di “progresso” dimostrandosi ben consapevoli di un generale percorso umano da “uno

⁵ G. SASSO, *Progresso*, cit., p. 636.

⁶ Ibidem.

⁷ Vincenzo Miceli (1858-1932) fu professore di diritto costituzionale presso l’Università di Perugia, ordinario di filosofia del diritto prima a Palermo poi a Pisa. Viene annoverato tra quei giuristi italiani che ammisero la possibilità di allargare le fonti oltre alla legge dirigendosi, però, “*verso una concezione positivista dei principi generali*”. Cfr. G.P. TRIFONE, *Rappresentanza ‘armonica’ e crisi del ‘mandato politico’ in Vincenzo Miceli*, in «Giornale di storia costituzionale», Vol. II, 16, 2008, pp. 129-153; M. STRONATI, *Il governo della ‘grazia’. Giustizia sovrana ed ordine giuridico nell’esperienza italiana (1848-1913)*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 270-271; M. MECCARELLI, *Diritto giurisprudenziale e autonomia del diritto nelle strategie discorsive della scienze giuridica tra Otto e Novecento*, in «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», Vol. 40, Tomo II, 2011, pp.731-732.

⁸ Gian Pietro Chironi (1855-1918), per alcuni costituiti il “*profilo ideale del giurista nazionale*” in quanto professore, avvocato e politico. Professore di diritto Civile presso l’Università di Siena dal 1881 e poi dal 1885 a Torino, divenne deputato per la sola XVIII legislatura e poi senatore dal 1908. Benché annoverato tra coloro che “*con fervore parteciparono all’abbandono della gretta casistica e all’affermazione di un sistema attento ai problemi agitati la massa sociale nei bisogni nuovi*”, apparteneva alla generazione di giuristi nutriti da miti e valori risorgimentali. Difatti, il tratto caratteristico delle opere del giurista sardo è proprio quello di essere dotate di diverse polarità. Nel ricostruire il tema della responsabilità non ha alcun dubbio nel difendere la purezza della ricostruzione sistematica, rifiutando qualsiasi eccezione al diritto comune. Nella seconda edizione de “*La Colpa contrattuale*” le sue determinazioni appaiono più sfumate in quanto si cruccia sulla compatibilità tra il giuridico e le trasformazioni sociali: se da una parte avversa i “*puristi del diritto privato*” dall’altra contrasta ogni ipotesi di interpretazione sociale. Così in un suo aspro commento alla sentenza della Corte d’Appello di Milano. Come si evince dai propri scritti anche Chironi venne condizionato, seppur con moderazione, dalle aperture all’evoluzionismo positivista e alla sociologia. Il suo era però, come fa notare Cazzetta, un “*evoluzionismo adeguato ai tempi lenti di trasformazione del giuridico, tutto incentrato sul diritto romano e sulla permanenza dei suoi caratteri fondamentali come nucleo vitale*”. Per una storiografia su Chironi Cfr: P. GROSSI, “*La scienza del diritto privato*”. *Una rivista-progetto nella Firenze di fine secolo 1893-1896*, Milano, Giuffrè Editore, 1988; Ibidem, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano, Giuffrè, 2000; G. ALPA, *La cultura delle regole, Storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp.81-83; G. CAZZETTA, *Chironi Gian Pietro*, in I. BIROCCHI, E.CORTESE, A.MATTONE, M. N. MILETTI (a cura di), *Dizionario Biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Vol. I, pp.529-531; G. CAZZETTA, *Codice civile ed identità giuridica nazionale: percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Torino, Giappichelli, 2011; Ibidem, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2007.

⁹ Ciò a riprova dell’operosità e del carattere eclettico di Cogliolo i cui lavori spaziarono “*nei campi più disparati dello scibile giuridico*” P. GROSSI, *Un altro modo di possedere. L’emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano, Giuffrè, 1977, p.251. Per questo la sua collocazione nel panorama giuridico a cavaliere tra Otto e Novecento risulta difficoltoso. Per una bibliografia su Cogliolo cfr: G. ALPA, *La cultura delle regole*, cit., pp.174-178; P. GROSSI, “*La scienza del diritto privato*”, cit.; R. BRACCIA, *Alla ricerca di uno Ius Commune italiano ed europeo: Pietro Cogliolo (1859-1940) tra codici e diritto romano*, in R. BRACCIA, R. FERRANTE, M. FORTUNATI, R. SAVELLI, L. SINISI, *Itinerari in comune. Ricerche di storia del diritto per Vito Piergiovanni*, Genova, Giuffrè Editore, 2011, pp.1-62.

stato di cose che è più lontano da un dato ideale [...] ad uno che vi si avvicina"¹⁰. Cogliolo, definito "*particolarmente sensibile alle novità*"¹¹, toccò frequentemente il tema, sia del progresso giuridico¹², di cui si tratterà in seguito¹³, sia del progresso inteso in chiave filosofica¹⁴. Nel suo pensiero, il "*sole del progresso*"¹⁵ costituiva un inevitabile movimento, un "*variare ed evolversi*"¹⁶ secondo alcune leggi logiche che, per non scadere nella mera fede, dovevano essere ricercate dalla filosofia e dalla scienza. Accennando in tono ipotetico alle costati evolutive naturalistiche, il giurista rivelò il suo allontanamento dall'iniziale "*accesso darwinismo*"¹⁷, sfociato, come osservato da Alpa¹⁸, nella mera opinione che tutti i fenomeni, diritto compreso, si dovessero perfezionare insieme con le nuove esigenze sociali. Tra questi non esitò a menzionare anche lo sviluppo "*nelle applicazioni fisiche ed industriali*"¹⁹ ove il progredire si faceva più appariscente perché scandito da "*grandi scoperte*"²⁰. Da un articolo di Miceli²¹ emerge una ricostruzione prettamente sociologica di cosa sia il "progresso". Il giurista, lo rappresentò come un concetto teleologico, che non aveva ragion di essere se non posto in relazione con un "*ordine di fini*", ovvero con una dimensione ideale -relativa ma assolutizzata dalla coscienza umana- in rapporto alla quale poteva dirsi che una società era più o meno sviluppata rispetto ad un'altra. Ciò che qui più rileva del ragionamento del giurista è la consapevolezza di uno "*sviluppo delle scienze, delle arti, delle industrie, dei mezzi di comunicazione*" concepito, allo stesso tempo, come frutto di un "*progresso intellettuale*" e come promotore di un "*progresso economico*". Infine Chironi, che già aveva utilizzato il concetto dell'"*evoluzione*" per

¹⁰ V. MICELI, *Il concetto sociologico del progresso*, estratto da «Rivista italiana di sociologia», Anno XV, Fascicolo V, settembre-ottobre 1911, p.3.

¹¹ R. BONINI, *Disegno storico del diritto privato italiano (dal codice civile del 1865 al codice civile del 1942)*, Bologna, Patron Editore, 1990, p.41.

¹² P. COGLIOLO, *Il progresso del diritto privato nell'ultimo cinquantennio*, in «Scritti vari di diritto privato», Vol. I, Torino, Unione tipografica torinese, 1917, pp.10-14.

¹³ Cfr Cap. III.

¹⁴ P. COGLIOLO, *Filosofia del diritto privato*, Firenze, Barbera Editore, 1891, pp.142-144. Per un'analisi approfondita di questa opera cfr G. ALPA, *La cultura delle regole*, cit., pp. 174-178.

¹⁵ P. COGLIOLO, *Il progresso del diritto privato*, cit., p.13.

¹⁶ P. COGLIOLO, *Filosofia del diritto*, cit., pp.142-143.

¹⁷ Questa espressione mutua quella utilizzata da P. GROSSI, "*La scienza del diritto privato*", cit., p.42 e ricalca la posizione di Cogliolo in P. COGLIOLO, *La teoria dell'evoluzione nel diritto privato. Prelezione al corso di diritto romano*, Camerino, Tipografia Savini, 1882.

¹⁸ G. ALPA, *La cultura delle regole*, cit., p.177.

¹⁹ P. COGLIOLO, *Il progresso del diritto privato nell'ultimo cinquantennio*, cit., p.10.

²⁰ Ibidem.

²¹ V. MICELI, *Il concetto sociologico del progresso*, cit., pp.3-11.

proporre un nuovo metodo giuridico²², ebbe a concentrarsi specificatamente sul tema del progresso nel 1882, in occasione della commemorazione di Darwin presso l'Università di Siena. L'obbiettivo del suo discorso, oltre a quello di ricordare il naturalista, era soprattutto quello di saggiare l'applicabilità delle leggi evolutive anche al diritto, partendo da una definizione di progresso che non poteva non interessare anche la sfera giuridica. Il "*movimento incessante che trasforma, e trasformando tutto migliora [...], tutto avvolge, tutto compenetra*"²³, costituiva, nel suo pensiero, una legge naturale ed universale, adattabile alla zoologia, alla botanica, come pure al diritto. Infatti, qualche anno più tardi, per presentare il suo corso di diritto civile presso l'Università di Torino²⁴, mosse il programma di insegnamento proprio dal "*concetto che è base dell'evoluzione inorganica, organica e sociale della transizione dall'uno al molteplice*", ovvero, dal progresso in senso sociologico.

Altri rilevanti contributi arrivano, altresì, da Del Vecchio²⁵, che assimilò²⁶, il progresso giuridico a quello della natura umana in quanto come "*ogni sviluppo empirico*"²⁷ entrambi si sviluppano solo per gradi; o ancora dal "*preorlandiano*"²⁸

²² Con l'espressione "*evoluzione della legislazione civile*" Chironi, ha osservato Cazzetta, si propose di accomunare i diversi aspetti quali le esigenze di consolidamento scientifico del diritto nazionale e la necessità di dominare le trasformazioni sociali. G. CAZZETTA, *Chironi, Gian Pietro*, in «Il Contributo italiano alla storia del Pensiero- Diritto», 2, <http://www.treccani.it/enciclopedia/gian-pietro-chironi_%28II-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto%29/>, maggio 2018.

²³ G.P. CHIRONI, *Il darwinismo nel diritto. Discorso pronunciato per la commemorazione di C. Darwin tenuta nella R. Università di Siena il 2 maggio 1882*, Siena, Tip. Sordo-Muti di L. Lazzeri, 1882.

²⁴ G.P. CHIRONI, *Prolusione al Corso di diritto civile nella Regia Università di Torino*, 25 novembre 1885, in «Sociologia e diritto civile», Torino, Fratelli Bocca, 1886.

²⁵ Giorgio Del Vecchio (1878-1970), iniziò la carriera accademica come professore di filosofia del diritto presso l'Università di Ferrara per proseguirla poi in altri atenei quali quello di Bologna e Roma. La sua carriera così come la sua notevole produzione letteraria fu improntata all'interesse verso gli ordinamenti giuridici stranieri, tant'è che molte sue opere furono tradotte anche in altre lingue. E'interessante la sua definizione di "*diritto*" la quale rimase immutata in tutte le sue opere: "*il diritto è la coordinazione obiettiva delle azioni possibili tra più soggetti, secondo un principio etico che le determina, escludendone l'impedimento*". V. FROSINI, *Del Vecchio Giorgio*, in «Dizionario Biografico degli Italiani», Vol. 38, 1990, <[http://www.treccani.it/enciclopedia/giorgio-del-vecchio_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/giorgio-del-vecchio_(Dizionario-Biografico)/)>, giugno 2018.

²⁶ G. DEL VECCHIO, *Il progresso giuridico*, estratto dalla «Rivista italiana di sociologia», Anno XV, Fascicolo V, settembre-ottobre 1911, pp. 3-6.

²⁷ Ivi, p. 3.

²⁸ G. CIANFEROTTI, *Il pensiero di V.E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento*, Milano, Giuffrè, 1980; G. REBUFFA, *La formazione del diritto amministrativo in Italia. Profili di amministrativi preorlandiani*, Bologna, Il Mulino, 1981; M. FIORAVANTI, *La scienza del diritto pubblico: dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2001; Per un elenco esaustivo sulla storiografia inerente alla giuspubblicistica italiana cfr. altresì E. FUSAR POLI, «*La causa della conservazione del bello*». *Modelli teorici e statuti giuridici per il patrimonio storico-artistico italiano nel secondo Ottocento*, Brescia, Giuffrè Editore, 2006, pp. 141-144, in particolare nota 119.

Palma²⁹ che, con l'intenzione di disassociarlo dal così chiamato "*spirito rivoluzionario*"³⁰, rifletté sul termine "*progresso*" definendolo "*una delle parole più popolari e più simpatiche*"³¹.

Da detti contributi appare quantomeno verosimile che, nel pensiero di gran parte dei giuristi vi fosse la contezza di quell'evoltersi sociale, di quell'ineluttabile e costante spostamento verso una condizione migliore, generalmente definito "*progresso*". Questo fenomeno fu particolarmente evidente nell'ambito tecnico, ingegneristico e chimico. È vero che nel divenire storico, l'ingegno umano non subì mai vere e proprie battute d'arresto, ma la storiografia ha più volte rilevato la singolarità dello sviluppo tecnico verificatosi a cavallo tra il XIX e il XX secolo, tant'è che ha elaborato il concetto delle "*innovazioni a grappolo*"³² cioè, raggruppate in un periodo storico limitato. In particolare, gli ultimi decenni dell'Ottocento furono caratterizzati da un lato dal miglioramento e dall'ulteriore diffusione del patrimonio ingegneristico ereditato dalla generazione precedente e, dall'altro, dall'introduzione di nuove tecniche e di nuovi processi industriali che posero le basi per il rilancio produttivo dei primi anni del Novecento³³.

²⁹ Luigi Palma (1837-1899) fu protagonista della stagione costituzionalistica preorlandiana, concentrata a svelare il nesso tra nazione, costituzione e sovranità. Giurista di origini calabresi, si laureò presso l'Ateneo napoletano nel 1858. Divenne professore incaricato di diritto costituzionale presso l'Università di Roma e vinse il concorso per professore straordinario nel 1874, ottenendo l'ordinariato nel 1878. Degno di nota è il suo ruolo come insegnante di materie pubblicistiche del principe ereditario Vittorio Emanuele tra il 1884 e il 1886. Dai suoi primi scritti risalenti agli anni Sessanta dell'Ottocento contraddistinti da un costituzionalismo flebile confuso "*in un groviglio disciplinare*" di filosofia, storia e geografia; passò, nell'ultimo venticinquennio del XX secolo, a valorizzare fortemente le prerogative regie come limite al potere partitico, dimostrandosi ben consapevole della progressiva "*rivoluzione parlamentare*" e del "*nuovo popolo in formazione*" che stava contraddistinguendo quegli anni. Per la storiografia a lui dedicata: P. GROSSI, *L'insegnamento della storia del diritto medievale e moderno. Strumenti, destinatari, prospettive. Firenze 6-7 novembre 1992*, Milano, Giuffrè editore, 1993, pp. 214-215; L. BORSI, *Storia nazione costituzione. Palma e i "Preorlandiani"*, Milano, Giuffrè, 2007; K. LAVAGNA, *La trasformazione istituzionale nell'Italia liberale: il contributo di Luigi Palma*, Roma, Aracne, 2011; F. LANCHESTER, *Palma Luigi*, in «Dizionario Biografico degli italiani», Vol. 80, 2014, <http://www.treccani.it/enciclopedia/luigi-palma_%28Dizionario-Biografico%29/>, giugno 2018.

³⁰ L. PALMA, *Il progresso e lo spirito rivoluzionario*, in «Rassegna di scienze sociali e politiche», Vol. I, 1885, pp.136-140. L'articolo appare una critica al nome di un partito politico nel quale erano associati i termini "*progresso*" e "*spirito rivoluzionario*". Palma, nel sottolineare che il progresso presuppone sempre l'ordine, volle evidenziare l'incongruenza di tale scelta.

³¹ Ibidem.

³² S. CIRIACONO, *La rivoluzione industriale. Dalla proto industrializzazione alla produzione flessibile*, Milano, Bruno Mondadori, 2000, p.64.

³³ Vedi in particolare A. BARACCA, S. RUFFO, A. RUSSO, *Scienza e industria 1848-1915*, Roma-Bari, Edizioni Laterza, 1979, pp.8-10. Per la storiografia non giuridica sulla rivoluzione industriale Cfr: V. CASTRONOVO, *La rivoluzione industriale*, Milano, Sansoni, 1996; J. MOKYR, *Leggere la rivoluzione industriale: un bilancio storiografico*, Bologna, Il Mulino, 2002.

A tal proposito, occorre domandarsi se gli esponenti della scienza giuridica arrivarono ad applicare consapevolmente la cognizione di progresso anche all'ambito della tecnica e dell'industria, così da accorgersi di quel “*processo di creazione ed acquisizione di nuove conoscenze e capacità*”³⁴. Per rispondere al quesito, una delle migliori prospettive dalla quale guardare è rappresentata dalla terminologia utilizzata dai giuristi per distaccare il pensiero dalla singola innovazione e riferirsi, in un'ottica più generale, allo sviluppo sempre maggiore della strumentazione tecnica. Infatti, nel trattare dell'incidenza delle varie invenzioni sul diritto, gli autori spesso iniziavano i propri scritti riferendosi a ciò che, di volta in volta nominavano “*progresso delle scienze fisiche*”³⁵, “*nuovi ritrovati della scienza*”³⁶, “*grandi scoperte scientifiche*”³⁷, “*innovazioni introdotte nella vita dai progressi delle scienze*”³⁸, “*progresso tecnico*”³⁹, “*progressi della tecnica*”⁴⁰ o ancora “*moderne manifestazioni speciali dell'ingegno umano*”⁴¹ e infine “*tecnica moderna*”⁴². Nel definire il progresso in rapporto alle nuove apparecchiature tecniche si segnala, altresì, una curiosa espressione riferita alle macchine industriali -in particolare alla cucitrice- riconosciute come “*un énorme progrès sur l'ongle du pouce*”⁴³.

Ciò che più rileva è che l'impiego, benché approssimativo e generico, di queste espressioni, sembra volto ad un sforzo di analisi su quella che ancora non può definirsi una vera e propria categoria concettuale. Diverse sono le caratteristiche o almeno le osservazioni che i giuristi si azzardarono ad applicare al concetto di “*progresso*”

³⁴ S. CIRIACONO, *La rivoluzione industriale*, cit., p. 14.

³⁵ F.C. GABBA, *Il telefono e la giurisprudenza*, in «Il Monitore dei Tribunali», 1882, pp. 969-975.

³⁶ E. OLLANDINI, *Truffa e frode nell'energia elettrica*, in «Il diritto commerciale: rivista periodica e critica di giurisprudenza e legislazione», Vol. unico, 1911, pp. 127-138; ma anche M. RICCA-BARBERIS, *Il diritto alla propria figura*, in «Rivista del diritto commerciale, industriale e marittimo», Vol. I, 1903, pp. 192-201.

³⁷ G. SABINI, *Cronache di Giurisprudenza*, in «Rassegna pugliese di scienze, lettere ed arti», Vol. XXV, n.11, Anno XXVII, p. 380.

³⁸ F.C. GABBA, *Il telefono e la giurisprudenza*, in «Il Monitore dei Tribunali», 1882, p.970.

³⁹ F. CARNELUTTI, *Studi sulle energie come oggetto di rapporti giuridici*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. I, 1913, p. 369.

⁴⁰ E. CATELLANI, *Il diritto aereo*, Torino, 1911, Fratelli Bocca Editori, p.21.

⁴¹ T. BRUNO, *Diritti d'autore*, in «Digesto Italiano», Vol. IX, Parte II, 1898-1901, p.629.

⁴² F. MEILI, *I problemi giuridici dell'aviazione*, in «Rivista delle comunicazioni», 1910, p.118.

⁴³ Questa espressione viene inserita da Santangelo Spoto in un contesto che, più che una definizione, la fa apparire una sineddoche, volta a sottolineare l'importanza anche del più piccolo nuovo strumento industriale : “*Tutto ciò che al di là dei denti e delle unghie serve a lavorare per l'operaio, è una macchina: e, in questo senso diceva Cobden, “une aiguille est une machine, un dé à condre est une grande machine: c'est un énorme progrès sur l'ongle du pouce”*” I. SANTANGELO SPOTO, *Macchine*, in «Il Digesto italiano», Vol. XV, Parte I, 1902, pp. 1.

tecnico”, tentando di oggettivizzarlo. Così Gabba⁴⁴ il quale tentò di porre in relazione il “*progresso delle scienze fisiche*” con quello delle scienze morali, notando che se le seconde studiavano le cause e le leggi dell’agire dell’uomo, non potevano che dipendere dalle “*condizioni fisiche della umana esistenza*”, mutate dal progresso delle scienze e delle industrie. Anche Ricca-Barberis accennò genericamente ai “*nuovi ritrovati della scienza*”⁴⁵ come ambito nel quale ricomprendere la fotografia e tutte quelle altre invenzioni (si pensi anche al cinema o ai raggi Röntgen) che avevano acuito “*la sensibilità della persona di fronte a ciò che riguarda la rappresentazione dei suoi sembianti*”, prospettando alla dottrina la possibilità di riconoscere un diritto dell’individuo alla propria immagine. Il riconoscimento di una questione più vasta che andava oltre i confini della mera qualificazione del contratto di distribuzione di energia elettrica, è ben evidente in un saggio di Carnelutti⁴⁶. Egli aveva intuito che il “*fenomeno elettrico*”⁴⁷ rappresentava solo una tra le tante applicazioni pratiche delle scienze e che, “*v’è da star certi*”, l’importanza delle situazioni giuridiche sul “*concetto dell’energia crescerà assai*”. Carnelutti non nascose il suo timore per il “*problema gravissimo*”⁴⁸ e la sua esitazione ad affrontarlo a causa dell’“*alacrità del progresso tecnico*”⁴⁹ i cui risultati dovevano, secondo il suo dire, essere seguiti e non precorsi dal diritto.

Alla titubanza di Carnelutti si oppose il sentimento di meraviglia, di altri, tra cui Camerano per il quale la “*scienza tutta [aveva] ora appreso i voli di folgore e le audacie di una balda giovine*”⁵⁰. Entusiasta, ma molto lucida, la riflessione di Ollandini⁵¹ che, nel chiedersi se, ai fini penalistici, l’elettricità dovesse considerarsi una “*cosa*”, rappresentò le “*nuove scoperte, nuove invenzioni*”⁵² come i “*passi*

⁴⁴ F.C. GABBA, *Il telefono e la giurisprudenza*, cit., pp.969-975.

⁴⁵ M. RICCA-BARBERIS, *Il diritto alla propria figura*, cit., pp. 192-201.

⁴⁶ “*Il problema esce ormai dai confini dell’energia elettrica per interessare un campo più vasto: il fenomeno elettrico ne rappresenta solo una delle applicazioni più importanti e perciò, direi, lo ha messo in valore. Vi è se non erro tutta una serie di casi diversi, in cui si verifica lo stesso fenomeno del godimento di una energia scompagnato da ogni altra forma di godimento della cosa o di potere su di essa: ed è probabilmente con il progresso tecnico, destinata a crescere ogni giorno di numero e di rilievo*”. F. CARNELUTTI, *Studi sulle energie come oggetto di rapporti giuridici*, cit., p.369.

⁴⁷ Ibidem.

⁴⁸ “*Per questo ritengo veramente il problema gravissimo e confesso di aver esitato a lungo prima di risolverlo*”. Ivi, p.370.

⁴⁹ Ivi, p.6.

⁵⁰ C. CAMERANO, *Dottrina, critica e legislazione. Se la legge sui diritti d'autore possa applicarsi alla fotografia*, in «Il consulente commerciale e tributario», Anno XIX, n.10, p.145.

⁵¹ E. OLLANDINI, *Truffa e frode nell’energia elettrica*, cit., pp. 127-138.

⁵² Ivi, p.133.

*giganteschi*⁵³ dell'umanità verso il progresso, tanto eclatanti da “*strappare un lembo al manto della divinità per farne una veste umana*”⁵⁴. Ben consapevole delle “*mille applicazioni*” dei “*nuovi ritrovati della scienza*”⁵⁵, egli concluse la propria nota invitando la dottrina a trattare il più esaurientemente possibile i nuovi rapporti giuridici generati dalle innovazioni tecniche, così che siano “*completamente dissipati i dubbi e le incertezze per le corrispondenti applicazioni delle leggi che ci governano*”⁵⁶. Una simile mentalità pratico-giuridico emerse anche in Catellani⁵⁷ che, senza dilungarsi sui progressi della tecnica, si focalizzò sull’*“incessante sviluppo di nuove utilità generali e di nuovi interessi dei terzi”*⁵⁸ a causa dei quali si era ridotta, per via delle disposizioni speciali, l’orbita dell’istituto proprietario. D’altronde il diritto aveva “*il dovere e la missione di seguire i movimenti di questo progresso*”⁵⁹.

Sulla natura e sui risvolti della stretta interrelazione tra il diritto ed la tecnica ci si soffermerà in un capitolo successivo⁶⁰, limitando, per ora, la trattazione alla eventuale sussistenza, nel pensiero degli operatori giuridici, di un seppur embrionale, concetto di “progresso tecnico”. A questi fini, appare utilissimo il tentativo di Meili di definire l’espressione “*tecnica moderna*” come “*una delle applicazioni dell’ingegno umano che più interessano la nostra curiosità e il nostro spirito*”⁶¹. Applicata ai mezzi di trasporto, l’ambito di cui più si occupò il giurista svizzero, questa venne declinata come “*tecnica delle comunicazioni*”, poiché in grado di ridurre le distanze avvicinando “*regioni della terra ma ben anche al cielo*”. Le riflessioni di alcuni giuristi, su riportate, inducono a ritenere che, al di là delle numerose discussioni giuridiche, costoro avessero una certa contezza, per dirla con le parole di Zocco-Rosa⁶², di un “*gran fiume*”, di un continuo progredire della scienza e dell’industria come di un oggetto autonomo di cui parlare e

⁵³ Ibidem.

⁵⁴ Ibidem.

⁵⁵ Ibidem.

⁵⁶ Ivi, p.138.

⁵⁷ E. CATELLANI, *Il diritto aereo*, cit., p.21.

⁵⁸ Ibidem.

⁵⁹ P. COGLIOLO, *I principi fondamentali del diritto aeronautico*, in «Scritti vari di diritto privato», Vol. II, Torino, 1917, Unione tipografico-editrice torinese, pp.10-14.

⁶⁰ Cfr. Cap. III.

⁶¹ F. MEILI, *I problemi giuridici dell’aviazione*, cit. p.118.

⁶² A. ZOCCO-ROSA, *Il primo Congresso giuridico internazionale per il regolamento della locomozione aerea. Rassegna sintetica*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», Vol. XLIX, Fascicolo II-III, p.298.

sul quale ragionare, seppur ancora non ben chiaro nella sua definizione e nei suoi confini.

Da ciò sorge un ulteriore utile tema di riflessione, che in parte si intreccia con il precedente: le esternazioni di giudizi sullo sviluppo della strumentazione. Queste rappresentano, infatti, dei preziosi indici per comprendere in che termini, se positivi e vantaggiosi o negativi e problematici, gli operatori giuridici considerassero il fenomeno del progresso tecnico. Gli autori di articoli e monografie si spesero spesso in opinioni e valutazioni che, anche a seconda della specifica invenzione, andarono dalla più accesa esaltazione, all'ingiustificato timore. Da un lato, uno smodato e, talvolta esagerato, entusiasmo che trova un perfetto rappresentante in Camerano⁶³. Come accennato in precedenza, nel suo scritto egli alluse alla fotografia come ad un vento che era improvvisamente penetrato in ogni luogo *“non conoscendo ostacoli, non arrestandosi dinnanzi a barriere”*⁶⁴, tanto da raggiungere conquiste degne delle *“proporzioni e della rapidità napoleonica”*⁶⁵. Anche Olandini, meravigliato dinnanzi alla continua perfettibilità umana, profetizzò che l'uomo, *“dopo aver tolto dalle mani di Giove i fulmini tonanti”*, sarebbe arrivato a *“violargli il domicilio nella volta dei cieli”*⁶⁶. In effetti, con tale affermazione, non andò troppo lontano dalla verità, considerando che i fermenti più accesi per i traguardi raggiunti dall'ingegno e, conseguentemente, le riflessioni più profonde sui *“fenomeni tecnici”*, emersero proprio dalle trattazioni giuridiche relative agli aeromobili: Sabini, dalle pagine di *“Rassegna Pugliese”*, parlò delle *“grandi scoperte scientifiche”* paragonabili a *“gesta mitologiche”* che, appena divennero suscettibili di applicazione pratica, lasciarono l'ambito della poesia e della letteratura⁶⁷, per richiamare la scienza del diritto. L'associazione della locomozione aerea alla sfera mitologica non è affatto rara, come dimostrano i rimandi a Giasone e agli Argonauti⁶⁸, nonché l'esordio della rassegna sul Primo congresso internazionale relativo alle innovazioni aeree ove si parla della realizzazione del *“favoloso volo di*

⁶³ C. CAMERANO, *Dottrina, critica e legislazione*, cit., p.145.

⁶⁴ “[...] *l'invasione della fotografia, che, come l'aria, penetra in ogni luogo. Essa vi penetra all'improvviso, non conoscendo ostacoli, non arrestandosi dinanzi a barriere. Neppure le porte più ermeticamente chiuse la fermano nel suo cammino*”. Ibidem.

⁶⁵ “[...] *in pochi anni le conquiste della fotografia si moltiplicarono ; le frontiere dei suoi domini si allargarono; il suo impero si è esteso con proporzioni e con rapidità napoleonica*”. Ibidem.

⁶⁶ Ivi, p.133.

⁶⁷ Sabini si riferisce in particolare alla conferenza di Gabriele D'Annunzio, ripetuta in diverse città italiane ed intitolata al *“dominio del cielo”*. G. SABINI, *Cronache di giurisprudenza*, cit., p. 380.

⁶⁸ Ibidem.

*Icaro*⁶⁹. Sempre in riferimento all'aviazione, Meili, espresse⁷⁰, sebbene più moderatamente, la sua ammirazione per queste “creazioni della tecnica”, attese “con ansia”⁷¹, spingendosi finanche ad affermare che “se certe invenzioni fossero apparse alcuni secoli innanzi, la storia universale avrebbe preso un altro aspetto”⁷².

Molto più pacate e riflessive, le considerazioni sul telegrafo di Bosellini⁷³, condivise e pubblicate da Serafini in un'apposita appendice⁷⁴ della propria monografia. Dopo una lunga digressione sulla natura dell'uomo e sul suo bisogno di comunicare, Bosellini arrivò alla conclusione che il telegrafo costituiva uno dei mezzi più brillanti per superare i due maggiori ostacoli alle necessità di comunicazione umane, ovvero il tempo e lo spazio. Positive anche le opinioni, espresse nelle enciclopedie, di Sabato e di Foligno, rispettivamente sul telegrafo⁷⁵ e sul telefono⁷⁶. Detti apparecchi, a loro dire, soddisfecero, finalmente in maniera piena, la necessità umana “di poter trasmettere rapidamente i propri pensieri a grandi distanze”⁷⁷, costituendo un “passo verso una maggiore civiltà”⁷⁸. Anche la voce enciclopedica dedicata ai “Veicoli a trazione meccanica”⁷⁹, seguì il medesimo ordine di pensiero, sottolineando che grazie all'autovettura l'uomo poteva “con velocità fulminea giungere da un posto ad un altro [...] migliorando traffici, relazioni, commerci”.

Sorprendono, invece, certe opinioni negative fondate sul timore dell'ignoto o su dati statistici, bollettini o studi più o meno precisi circa la pericolosità di questa o quell'invenzione⁸⁰. Difatti, nei bollettini dedicati al diritto del lavoro e alla medicina

⁶⁹ A. ZOCCO-ROSA, *Il primo Congresso giuridico internazionale*, cit., p.292.

⁷⁰ F. MEILI, *I problemi giuridici dell'aviazione*, in «Rivista delle comunicazioni», 1910, p.109.

⁷¹ Ibidem.

⁷² Ibidem.

⁷³ Bosellini si considera il primo a porre in Italia la questione della relazione tra giurisprudenza civile e commerciale e il telegrafo. G. CAZZETTA, *Nell'età delle macchine. Artefici, operai, telegrafisti*, cit.

⁷⁴ L. BOSELLINI, *Appendice II. Sulla natura filosofica dei telegrafi. Lettera di Lodovico Bosellini all'autore*, in F. SERAFINI, *Il telegrafo in relazione alla giurisprudenza civile e commerciale*, Pavia, Tipografia dei Fratelli Fusi, 1862, pp.204-227.

⁷⁵ R. SABATO, *Telegrafo*, in «Digesto Italiano», Vol. XXIII, Parte I, pp.634-702.

⁷⁶ A. FOLIGNO, *Telefono*, in «Digesto Italiano», Vol. XXIII, Parte I, pp. 589-634. Sul telegrafo e sul telefono esprime un parere molto simile anche G. CAFFARATTI, *Della perfezione dei contratti tra persone lontane*, in «Il diritto commerciale: rivista periodica e critica di giurisprudenza e legislazione», Vol. I, 1912, p. 174.

⁷⁷ R. SABATO, *Telegrafo*, cit., p.635.

⁷⁸ A. FOLIGNO, *Telefono*, cit., p.589.

⁷⁹ Q. MIRTI DELLA VALLE, *Veicoli a trazione*, «Digesto Italiano», 1914, Vol. 24, 1914, p.273.

⁸⁰ Per una ricostruzione dei “toni cupi e critici” con i quali veniva talvolta descritta la rivoluzione industriale, specialmente dal punto di vista del nuovo protagonista sociale (l’“operaio”) cfr. G. CAZZETTA, *Nell'età delle macchine. Artefici, operai, telegrafisti: diritto codificato e incertezze classificatorie dei giuristi*, in «Lavoro e Diritto», Vol .3, 2018, in corso di stampa.

legale, non è raro imbattersi in alcune valutazioni negative, connesse alle malattie professionali che potevano manifestarsi in seguito all'uso prolungato di apparecchi telefonici ed elettrici⁸¹. Sia che cagionassero la paralisi o la così detta “*nevrosi delle telefoniste*”, se ne auspicava un uso ridotto⁸² ovvero accompagnato da adeguati mezzi di protezione come lo scarico a terra e l'isolamento⁸³. I dati⁸⁴ scoraggianti relativi ai frequenti scoppi delle caldaie e delle macchine industriali in Italia tra il 1886 ed il 1889, venivano imputati non soltanto alla mancanza di una legislazione protettiva idonea ma anche al “*cattivo stato di costruzione e di manutenzione delle caldaie*”⁸⁵, quindi ad una deficienza tecnica delle macchine stesse, che risultavano ancora prive di qualsivoglia dispositivo di sicurezza. Emblematico, poi, il caso delle autovetture⁸⁶: rappresentate dalle statistiche come un mezzo “*dieci volte più pericoloso di ogni altro veicolo*”⁸⁷, vennero ritenute da una dottrina promossa dal giurista francese Wahl⁸⁸, idonee a limitare grandemente la libera circolazione dei pedoni⁸⁹. Sulla così definita “*fobia automobilistica*”⁹⁰ si tornerà in seguito⁹¹, in quanto il livello di timore verso tale innovazione fu determinate nel dibattito dottrinale ed anche parlamentare, atto ad ipotizzare una teoria della responsabilità civile propria della circolazione delle autovetture.

⁸¹ Anonimo, *Disturbi nervosi funzionali nelle telefoniste*, in «Bollettino dell'ufficio del lavoro», Vol. II, 1904, pp. 977-979; Anonimo, *La nevrosi delle telefoniste*, in «Bollettino dell'ufficio del lavoro», Vol. 20, 1913, pp. 440-443; Anonimo, *Congresso internazionale sulle malattie del lavoro*, in «Bollettino dell'ufficio del lavoro», Vol. 6, 1906, pp. 480-481.

⁸² Se ne auspicava un uso ridotto, tra l'altro, spingendo le telefoniste a sposarsi dopo una certa età. Anonimo, *La nevrosi delle telefoniste*, cit., p. 440.

⁸³ Anonimo, *Congresso internazionale sulle malattie del lavoro*, cit.

⁸⁴ S. LOLLINI, *Macchina a vapore*, in «Il Digesto italiano», Vol. XV, Parte I, 1927, p.32.

⁸⁵ Ivi, pp.31-33.

⁸⁶ Della “*fobia automobilistica*” si tratterà più approfonditamente nel capitolo II in quanto fu una condizione determinante per la disciplina delle automobili.

⁸⁷ M. D'AMELIO, *Il disegno di legge sulla circolazione degli automobili e la responsabilità civile dei danni*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. I, 1911, p.664.

⁸⁸ A. WAHL, *La responsabilité civile relative aux accidents d'automobiles*, in «Revue trimestrelle de droit civil», Fasc. I, 1908, pp.1-9. Su A. Wahl cfr. M. SABBIONETI, *Le metamorfosi dell'illecito civile: interpretazione e creazione del diritto nella giurisprudenza della Cour de Cassation tra Ottocento e Novecento*, in «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», Vol. 40, pp.456-457.

⁸⁹ *La circulation des automobiles constitue un danger nouveau, que les routes n'ont pas été faites pour cette circulation, que les piétons et les voitures avainet jusqu'à présent l'usage exclusif de la voirie, il est juste que ceux qui revendiquent cet usage pour des véhicules nouveaux et particulièrement dangereux, soient tenus de réparer le dommage résultant des faits contre les quels personne n'avait jusqu'alors à se prémunir* “. A. WAHL, *La responsabilité civile relative aux accidents d'automobiles*, in «Revue trimestrelle de droit civil», Fasc. I, 1908, p.1.

⁹⁰ M. D'AMELIO, *Il disegno di legge sulla circolazione*, cit., p.661.

⁹¹ Cfr. Cap. III.

La presenza di questi estremi d'opinione, ovvero, da una parte un esagerato entusiasmo, dall'altra una certa ostilità tradizionalista, in parte dipesi dalla tipologia di invenzione considerata, trova piena conferma in una frase di Meili: “[...] *dovunque, i palloni, gli aereoplani e i dirigibili sono stati accolti sempre festosamente, anzi con entusiasmo, mentre la comparsa delle strade ferrate, dei telegrafi, dei telefoni e degli automobili fu in altri tempi accolta ostilmente*”⁹².

1.2. Peculiari strumenti del dibattito intorno al rapporto tra diritto e “progresso tecnico”

1.2.1 I periodici non giuridici per comunicare con i professionisti del settore scientifico-tecnico

La diffusa sensibilità verso le potenzialità di un diritto, non più coincidente con i codici, ma suscettibile, attraverso percorsi metodologici ma anche di legislazione speciale, di raccordarsi ai numerosi cambiamenti sociali, unita alla progressiva unificazione delle regioni del Regno d'Italia, contribuirono alla fioritura della letteratura giuridica e di alcuni mezzi di comunicazione della stessa⁹³. La storiografia⁹⁴ ha spesso analizzato il tema, soffermandosi specificamente sul nuovo modo di intendere il periodico giuridico: non più una mera raccolta dei più recenti atti legislativi e delle

⁹² F. MEILI, *I problemi giuridici dell'aviazione*, cit., p.118.

⁹³ C. MANSUINO (a cura di), *Periodici Giuridici italiani (1850-1900) Repertorio*, Milano, Giuffrè, 1994, *Prefazione*, pp. VII-VIII. Cfr. L. LACCHÉ, M. STRONATI (a cura di), *Una “tribuna per le scienze criminali. La cultura delle Riviste nel dibattito penalistico tra Otto e Novecento*, Macerata, Eum edizioni, 2012; Per la Spagna C. PETIT, *La prensa en la Universidad : Rafael de Ureña y Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales (1918-1936)*, en «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», Vol 24, 1995, pp.199-302; Ibidem, *Revistas Españolas y legislación extranjera el hueco del derecho comparado*, en «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico», 2006, pp.255-338.

⁹⁴ Cfr. P. GROSSI (a cura di), *La “cultura” delle riviste giuridiche italiane. Atti del primo incontro di studio. Firenze, 15-16 aprile 1983*, Milano, Giuffrè Editore, 1983; P. GROSSI, “*La scienza del diritto privato*”, cit.; C. MANSUINO (a cura di), *Periodici Giuridici italiani (1850-1900) Repertorio*, cit.; G. SPECIALE, *Antologia Giuridica. Laboratori e rifondazioni di fine Ottocento*, Milano, Giuffrè Editore, 2001; DE SALVO P., *La cultura delle riviste giuridiche siciliane dell'Ottocento*, Milano, Giuffrè, 2002; F. MAZZARELLA, *Nel segno dei tempi*, cit.; Ibidem, *Un diritto per l'Europa industriale*, cit.; A. MONTI, *Angelo Sraffa. Un “antiteorico” del diritto*, cit.; E. FUSAR POLI, *Centro dinamico di forze. I giuristi e l'innovazione scientifico-tecnologica fra liberismo e autarchia*, cit.; L. LACCHÉ, M. STRONATI (a cura di), *Una “tribuna per le scienze criminali.*, cit.; A. SCIUMÉ, *Principi generali del diritto*, cit.

ultime pronunce, ma strumenti arricchiti da studi dottrinali⁹⁵, aperti a rapporti interdisciplinari con la filosofia, la storia e la politica⁹⁶.

Che fossero frutto di grandi o piccole iniziative, legate ad una dimensione provinciale o nazionale, le varie testate giuridiche⁹⁷, sia singolarmente che in rapporto l'una all'altra, rappresentarono una sede privilegiata del dibattito giuridico tra dottrine, e tra dottrina e giurisprudenza. In effetti, all'interno dei periodici troviamo diverse tipologie di scritti, dall'articolo, alla nota a sentenza fino alle recensioni di pubblicazioni manualistiche o monografiche: ciò rende le riviste una specie di crocevia delle diverse forme di comunicazioni giuridica che vi si ritrovano talvolta recensite, citate in nota o criticate aspramente in un articolo⁹⁸.

Accanto a questi strumenti di comunicazione giuridica, se ne aggiunsero altri due, le cui caratteristiche distintive li rendevano proprio adatti, rispettivamente, a soddisfare l'esigenza di diffondere le soluzioni giuridiche riferite al progresso tecnico tra gli inesperti del diritto e a tentare di raccogliere tutte le questioni giuridiche toccate dalla stessa innovazione tecnica in un'unica pubblicazione: ci si riferisce ai periodici scientifico-ingegneristici e alle monografie giuridiche incentrate su un'unica innovazione.

Il primo di questi può definirsi una sorta di tendenza del diritto ad inserirsi tra le pagine di riviste non giuridiche, rivolte ai fruitori dei nuovi apparecchi. Si tratta di periodici, professionali o amatoriali, le cui finalità, tutt'altro che giuridiche, erano rivolte ad aggiornare i tecnici sul progresso della scienza elettrica, piuttosto che

⁹⁵C. MANSUINO (a cura di), *Periodici Giuridici italiani (1850-1900) Repertorio*, Milano, Giuffrè editore, 1994, *Prefazione*, pp. VII-VIII.

⁹⁶P. GROSSI "*La scienza del diritto privato*", cit. p. 5.

⁹⁷ Esiste una vasta storiografia dedicata specificamente ora all'una ora all'altra rivista giuridica. Per "*La scienza del diritto privato*" cfr P. GROSSI "*La scienza del diritto privato*", cit.; per "*Il diritto commerciale: rivista periodica e critica di giurisprudenza e legislazione*" G. ALPA, *La cultura delle regole*, cit., pp.174-178 e R. BRACCIA, *Alla ricerca di uno Ius Commune italiano ed europeo: Pietro Cogliolo (1859-1940) tra codici e diritto romano*, cit.; per "*Antologia giuridica*", P. DE SALVO, *La cultura delle riviste giuridiche siciliane dell'Ottocento*, Milano, Giuffrè Editore, 2002, G. SPECIALE, *Antologia Giuridica*, cit.; su "*Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*", B. LIBONATI, *La Rivista del diritto commerciale (1903-1922)*, in «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», Vol. XVI, 1987, pp.343-348, A. MONTI, *Angelo Sraffa. Un «antiteorico» del diritto*, cit.; F. MAZZARELLA, *Un diritto per l'Europa industriale*, cit., pp.207-216; Per una ricognizione dei fogli giuridici italiani tra il 1850 e il 1900 C. MANSUINO (a cura di), *Periodici Giuridici italiani (1850-1900)*, cit.

⁹⁸ La dimensione e le modalità di dibattito relative alla relazione tra diritto e progresso tecnico saranno oggetto del Capitolo II.

telefonica o telegrafica⁹⁹; a valorizzare la portata artistica o ad incoraggiare l'esercizio dilettantistico dell'arte fotografica¹⁰⁰ o cinematografica¹⁰¹; o ancora a dare conto delle problematiche e delle novità, relative alle varie forme di trasporto¹⁰² e di comunicazione¹⁰³ sia dal punto di vista ingegneristico che gestionale.

Eppure, qualche volta, ospitarono interessanti sintesi della dottrina e della giurisprudenza sui rapporti giuridici generati dalla nuova strumentazione, anche dedicandogli intere rubriche. Negli indici analitici di periodici come la "*Rivista dei trasporti*", "*Rivista delle comunicazioni*" o "*L'elettricista rivista mensile di elettrotecnica*", accanto alle sezioni dedicate alle ferrovie di recente costruzione, piuttosto che ai brevetti, vi sono rubriche intitolate rispettivamente "*Giurisprudenza*", "*Note di giurisprudenza*" e "*Note legali*". Ivi venivano riportate le pronunce più interessanti e generalmente più autorevoli, inerenti alle questioni giuridiche sollevate dallo sviluppo tecnico. Molto frequente anche la regolare rassegna delle più rilevanti novità legislative, a volte accompagnate da articoli di commento, come avvenne nella "*Rivista delle comunicazioni*" che, dal 1911 iniziò ad arricchire le "*Cronache del movimento legislativo*" con note ed osservazioni firmate da pratici del diritto. Anche dalle pagine delle riviste tecniche sprovviste di una apposita sezione giuridica, occasionalmente, emersero sintetici quadri sullo "stato dell'arte giuridica" in relazione a questo o a quello strumento¹⁰⁴ che andarono a mescolarsi tra la recensione di un nuovo romanzo¹⁰⁵ e l'illustrazione di una camera oscura o di un circuito elettrico.

⁹⁹ La direzione, *Al lettore*, in «L'elettricista rivista mensile di elettrotecnica», Anno I, N. 1, 1877, pp.1-2 o ancora «Rivista tecnica dell'elettricità pubblicazione settimanale illustrata».

¹⁰⁰ Il comitato direttivo, *Ai lettori*, in «Rivista scientifico-Artistica di Fotografia. Bollettino Mensile del Circolo Fotografico Lombardo», Vol. I, Fasc. I, pp.1-4. Un intento simile anche in «Il Bollettino dell'Associazione amatori di fotografia in Roma e i dilettanti fotografi di Napoli».

¹⁰¹ "Apollon: rassegna di arte cinematografica", pubblicato dal 1916 con l'intenzione di "*combattere la buona battaglia per la serietà e la dignità artistica del Cinematografo*", ritenuto ancora troppo schiavo e dipendente dal teatro. A. ROSSO, *La crociata per l'arte nel cinematografo*, in «Apollon: rassegna di arte cinematografica», gennaio 1916, pp.11-12.

¹⁰² Ne sono un esempio la «Rivista dei trasporti. Organo ufficiale della Federazione trasporti e della federale Unione italiana delle ferrovie d'interesse locale e di tramvie. Associazione nazionale tramviaria, Associazione trasporti automeccanici», pubblicata dal 1909 al 1925 a Milano, inizialmente sotto la direzione del Presidente della Federazione dei Trasporti e dell'Unione delle Ferrovie Ing. A. Campiglio, nonché del Presidente dell'Associazione tramviaria Ing. A. Bertini, infine passata sotto la direzione dell'Ing. R. Luzzatti; e la «Rivista dei trasporti aerei, marittimi ed automobilistici », pubblicata a Roma dal 1917 al 1918 sotto la direzione di P. Lanza Di Scalea.

¹⁰³ Ne è un esempio la «Rivista delle comunicazioni. Pubblicazione del Ministero delle poste e dei telegrafi», pubblicata dal 1908.

¹⁰⁴ Ne sono un esempio palese: G. SABINI, *Cronache di Giurisprudenza*, in «Rassegna pugliese di scienze, lettere ed arti», Vol. XXV, n.11, Anno XXVII, pp. 380-386; A. FERRARI e M. ZAMBELLINI, *Principi e limiti della protezione legale dovuta ai prodotti fotografici*, in «Rivista scientifico-Artistica di

Non è difficile comprendere il motivo di tali infiltrazioni: la diffusione nella vita quotidiana dei fenomeni tecnici aveva portato i fruitori a chiedersi se “*colui che a prezzo di studio, di sacrificio [...] ha raccolto in una collezione di fotografie perfette i tesori delle gallerie vaticane*”¹⁰⁶, non potesse aspirare alla protezione della legge; o quale fosse il dispositivo dell’ultima sentenza in materia di passaggio di fili elettrici sulla proprietà privata¹⁰⁷ o ancora quali sarebbero state le conseguenze per i cineasti, se in Italia fosse stata introdotta una legge aspra come quella della Pennsylvania¹⁰⁸ ed anche se l’ordinamento internazionale avesse intenzione di regolare la materia dell’aviazione prima dei “*molti ed infiniti danni*”¹⁰⁹ che i dirigibili avrebbero potuto arrecare.

Dinnanzi a queste numerose tracce di diritto inserite in contesti extra-giuridici, viene spontaneo chiedersi se si sia verificato anche il fenomeno contrario, ovvero se dalle riviste giuridiche emergano contributi provenienti da altre scienze. La risposta può dirsi positiva, se si tengono in considerazione i non rari rimandi agli studi scientifici o artistici presenti negli articoli di diritto.

Ciò trova ragione non tanto nella mera volontà di presentare uno studio bibliograficamente completo, ma nella convinzione, comune a molti giuristi, che la natura giuridica dell’oggetto su cui si ragionava, dipendesse strettamente dalla sua natura fattuale. Come spiegato da Anfossi “*più maturi giudizi sui fenomeni delle scienze fisiche e chimiche [portavano] i giuristi a formulare diversamente la soluzione giuridica adattabile alle fattispecie aventi addentellati con codeste scienze*”¹¹⁰. Erano di questo avviso i giuristi Ferrari e Zambellini che, seguendo l’esempio del giurista francese

Fotografia. Bollettino Mensile del Circolo Fotografico Lombardo», Fasc. II, Anno I, Agosto 1892, pp.57-61.

<http://emeroteca.braidense.it/eva/scheda_testata.php?IDTestata=88&CodScheda=182&Alph=R&OB=titolo&OM=&SearchString=EVA&SearchField=progetto&PageRec=50&PageSel=1&PB=1>, febbraio 2018; A. M., *Note legali, Passaggio di fili telefonici sopra le proprietà private*, in «L’elettricista rivista mensile di elettrotecnica», 1915, pp.95-96.

¹⁰⁵ Ne è un esempio palese: G. SABINI, *Cronache di Giurisprudenza*, in «Rassegna pugliese di scienze, lettere ed arti», Vol. XXV, n.11, Anno XXVII, p.384.

¹⁰⁶ A. FERRARI e M. ZAMBELLINI, *Principi e limiti della protezione legale dovuta ai prodotti fotografici*, cit., p. 57.

¹⁰⁷ A. M., *Note legali, Passaggio di fili telefonici sopra le proprietà private*, in «L’elettricista rivista mensile di elettrotecnica», 1915, pp.95-96.

¹⁰⁸ Anonimo, *Proposta per più estesa legislazione*, in «Apollon: rassegna di arte cinematografica», aprile, 1919, pp.12-13.

¹⁰⁹ F. MEILI, *I problemi giuridici dell’aviazione*, in «Rivista delle comunicazioni», 1910, p.118.

¹¹⁰ E. ANFOSSI, *Il contratto di somministrazione di energia elettrica secondo la vigente legislazione e giurisprudenza*, in «Monitore dei Tribunali», 1915, p. 121.

Calmels¹¹¹, chiamarono in causa il “*Dictionnaire de l’Accademie*” e la voce enciclopedica “*Arte*” redatta da Rigutini¹¹², per avere una precisa definizione del concetto di arte e, così, verificare se e quali opere fotografiche potessero esservi ricomprese.

La tendenza a guardare ad ambiti extra-giuridici emerse anche negli scritti inerenti all’elettricità ove l’unico punto di discussione stava nella misura con cui far ricorso alle trattazioni scientifiche. Difatti, se da una parte Cattaneo¹¹³ e Armissoglio¹¹⁴, ancorarono le proprie riflessioni giuridiche ad una precisa definizione fisica di elettricità tratta dal manuale “*Nozioni elementari di elettronica*”¹¹⁵, dall’altra stavano Carnelutti¹¹⁶ e Bonfante¹¹⁷ che, per prevenire il rischio di travalicare i confini di competenza che gli erano proprie, sostennero che “*per risolvere un problema giuridico basta la fisica di un ignorante*”¹¹⁸. A ciò si aggiungano le citazioni di studi scientifici, economici e sociali, nonché statistici, riportati nelle voci delle enciclopedie giuridiche¹¹⁹, ma anche in alcune monografie¹²⁰, atte o ad illustrare le caratteristiche dell’oggetto da analizzare o a dare conto del divenire evolutivo dell’invenzione, così da preparare la scienza giuridica a possibili nuove questioni.

Questo flusso di informazioni biunivoco tra disciplina giuridica ed altri saperi, comprova l’apertura di un dialogo interdisciplinare reciproco tra il mondo giuridico e il

¹¹¹ E. CALMELS, *De la propriété et de la contrefaçon, des œuvres de l’intelligence*, Paris, Cosse éditeur Plae Dauphine, 1856, p.62.

¹¹² La nota bibliografica si riferisce solo a RIGURTINI, *Arte*, in «Vocabolario della lingua italiana».

¹¹³ P. CATTANEO, *Sul contratto di distribuzione dell’energia elettrica*, in «Archivio Giuridico Filippo Serafini», Vol. LXIV, 1900, pp. 95-96.

¹¹⁴ F. ARMISSOGLIO, *Quale sia la figura giuridica del contratto di somministrazione dell’energia elettrica*, in «Legge», anno XXXIX, Vol. II, n. 11.

¹¹⁵ F. ARMISSOGLIO, *Quale sia la figura giuridica del contratto di somministrazione dell’energia elettrica*, cit. p. 234 e P. CATTANEO, *Sul contratto di distribuzione dell’energia elettrica*, cit., pp. 95-96 riportarono la definizione scientifica di elettricità contenuta in L. PASQUALINI, *Nozioni elementari di elettronica*, Genova, 1897, p. 19.

¹¹⁶ F. CARNELUTTI, *Studi sulle energie come oggetto di rapporti giuridici*, in «Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. I, 1913, pp. 354-382.

¹¹⁷ P. BONFANTE, *Natura del contratto di somministrazione dell’elettricità*, in “Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. II, 1904, pp. 497-502.

¹¹⁸ F. CARNELUTTI, *Studi sulle energie come oggetto di rapporti giuridici*, cit., p. 355.

¹¹⁹ A titolo esemplificativo: FONTANIVE, *Macchine*, in «Enciclopedia Giuridica italiana», Vol. IX, Parte 2°, pp.392-399; R. CRESPOLANI, *Fotografia*, in «Enciclopedia Giuridica italiana», Vol. VI, Parte III, pp. 449-487; Q. MIRTI DELLA VALLE, *Veicoli a trazione*, «Il Digesto Italiano», Vol. 24, 1914, p.276-282.

¹²⁰ G. CAVALIERI, G. PERSICO, *Il telefono nelle leggi nella dottrina e nella giurisprudenza*, Roma, G. Scotti, 1908, pp. 1-3 che citano tra gli altri V. PICCOLI, *Il telefono*, Milano, Hoepli, 1904 e l’Ing. G. MOTTA, *Il telefono*, Milano, Hoepli, 1904.

mondo della tecnica¹²¹: al primo mancava il sostrato di conoscenze tecnico-scientifiche necessario -per taluno addirittura indispensabile- per comprendere la natura dei “nuovi fenomeni”, così da sussumerli nella fattispecie giuridica più corretta. Il secondo, invece, utilizzando con sempre maggiore frequenza, le novità tecniche, si confrontò con una carenza di regolamentazione e di tutela tali da richiedere l’intervento degli operatori del diritto.

1.2.2. La monografia incentrata sulla singola innovazione tecnica

C’è un secondo peculiare strumento a cui i giuristi fecero ricorso per esternare i propri contributi giuridici nell’ambito del progresso tecnico. Durante il XIX secolo, con l’incremento della legislazione speciale, emerse l’esigenza di raccogliere tutto il materiale normativo afferente ad un determinato ambito, che poteva riguardare la sanità¹²², il servizio postale¹²³ ovvero la polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza¹²⁴, ma anche il settore ingegneristico¹²⁵, all’interno di un’unica pubblicazione, solitamente denominata “*Raccolta*” o “*Codice*” o “*Prontuario*”. Si trattava di uno strumento comunicativo di pronta consultazione, destinato anche ai professionisti non giuridici, composto dalla collezione di leggi, regolamenti, persino circolari ministeriali, accomunati dallo stesso oggetto di disciplina e solitamente riordinati secondo criteri cronologici ovvero gerarchici. Tale strumento appariva però privo di ampliamenti dottrinali o anche solo di commenti, fatte salve, talvolta delle mere note, volte a segnalare eventuali collegamenti tra una disposizione ed un'altra.

¹²¹ Cfr. M. VEC, *Standardization Takes Command-Recht und Normierung in der Indusytriellen Revolution*, in M. KLOEPFER (herausgegeben von), *Technikentwicklung und Tachnikrechtsentwicklung. Unter besonderer Berücksichtigung des Kommunikationsrechts*, Berlin, Duncker und Humblot, 2000, pp. 45- 55.

¹²² A titolo esemplificativo: *Prontuario dello Ufficiale sanitario in Italia: raccolta di leggi dei regolamenti e delle circolari di sanità pubblica*, Torino, Roma, Roux, 1892; *Codice sanitario italiano terza serie*: Unica raccolta completa di leggi, regolamenti , circolari , decreti , istituzioni , disposizioni e norme, Roma, Capaccini, 1892; *Codice sanitario italiano: unica raccolta completa di leggi, regolamenti, circolari, decreti , istituzioni, disposizioni e norme riguardanti la sanità pubblica*, Roma , Capaccini, 1861.

¹²³ *Raccolta di leggi decreti ed atti ufficiali riguardanti il servizio delle Poste e l’organamento del personale*, Napoli, stab. Tip. G. Nobile, 1861.

¹²⁴ *Manuale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ossia raccolta completa delle leggi, decreti, regolamenti, istruzioni e circolari, comprese quelle riguardanti la citazione diretta*, Torino, presso Enrico Dalmazzo, 1861; *La sicurezza pubblica: raccolta delle leggi e dei regolamenti ora vigenti su tale materia con schiarimenti e note*, Milano, Pagnoni Editore, 1866.

¹²⁵C. BALDI, *Le leggi sull’elettricità: testo, commenti ed illustrazioni: trasmissione dell’elettricità*, Torino, Flli. Bocca, 1908.

Ciò spiega le parole di approvazione che caratterizzarono le recensioni a quei particolari tipi di monografia, che aggiunsero alle raccolte di testi legislativi relativi ad un unico oggetto – nel nostro caso una specifica innovazione tecnica-, anche delle originali riflessioni dottrinali, volte a ricostruire la sistematica normativa e a proporre delle soluzioni giuridiche ai principali profili di criticità, sollevati dalle nuove strumentazioni. Si comprendono così le parole che il recensore riservò alla importante monografia di Filippo Serafini sul telegrafo, definendola come “*un prontuario, ottimo tra gli ottimi*”¹²⁶, proprio perché corredato di osservazioni ed appendici, tali da renderlo strumento utilissimo anche e soprattutto per i giuristi.

Allo stesso modo Cattaneo, esprime il suo elogio ad Umberto Pipia per aver, con il suo manuale, finalmente realizzato un lavoro “*di cui si sentiva una vera necessità*”¹²⁷, a causa delle “*leggi e regolamenti emanati saltuariamente*” che avevano bisogno di essere, oltre che raccolte, anche “*coordinate e sistemate in un unico corpo*”. Così, il recensore de “*Note giuridiche*” di Battista Benvenuti, che si firma solo G.M., contesta l’intitolazione che l’autore recensito ha dato al proprio lavoro: “*sono semplici “note”, dice l’autore, ma veramente è una monografia compiuta sui tramways, ed è l’unica, almeno riportandoci al tempo in cui fu pubblicata, poiché dallo stesso argomento giuridico [...] si erano occupati sotto l’aspetto giuridico soltanto il Ferraris, l’Errera e l’Aliberti, limitandosi a trattare qualche speciale questione con articoli inseriti in periodici giuridici*”¹²⁸. In realtà l’autore della recensione omise di citare le “*Le Tranvie. Note di Giurisprudenza*” dell’Avv. Francesco Tedesco¹²⁹, pubblicate cinque anni prima della monografia di Battista Benvenuti. Questo contributo, nonostante lo sforzo dell’autore, di corredarlo con commenti ed osservazioni proprie, non assurgeva ancora al modello di una vera e propria monografia stante il suo carattere prevalentemente compilativo. La natura di questa opera è del resto spiegata dallo stesso Tedesco nella prefazione. Infatti, in mancanza di una legge specificatamente dedicata

¹²⁶ Anonimo, *Recensione a Filippo Prof. Serafini. Il telegrafo in relazione alla giurisprudenza civile e commerciale*, in «Cassazione Unica», 1896, pp.911-913.

¹²⁷ Cattaneo afferma: “*Il Prof. Pipia ha fatto un lavoro certamente utile e che per essere il primo in materia ha dovuto presentare speciali difficoltà*”. P. CATTANEO, *Recensione a U. PIPIA, L’elettricità nel diritto*, in «Archivio giuridico Filippo Serafini», Vol. LXV, 1900, pp. 570- 575.

¹²⁸ G.M., *Recensione a I Tramways-Note giuridiche di Giovan Battista Benvenuti*, Firenze, Pellas, 1884, in «Rassegna di scienze sociali e politiche», Vol. 2, pp. 476-477.

¹²⁹ F. TEDESCO, *Le tranvie. Note di giurisprudenza. Coordinate e spiegate principalmente con atti parlamentari e governativi per cura del Cav. Avv. Francesco Tedesco*, Firenze, Stamperia Editrice Ademollo, 1883.

alle tramvie, il Governo si era ispirato a “*principi che traevano lor forza dalla esperienza*” per stabilire alcune “*norme direttive in proposito*”. L’inevitabile lacunosità e asistematicità di queste norme necessitava dell’opera integrativa ed esplicativa dei “*pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato*” che non era servita solo a interpretare e commentare la legge ma “*supplire e talora è la legge stessa*”. Con il suo contributo, Tedesco si proponeva dunque di “*raccogliere i vari elementi della giurisprudenza amministrativa e giudiziaria che si è formata intorno alle tramvie e ordinarli con metodo*” collegandoli alla normativa del settore.

Proprio per questo suo carattere prevalentemente compilativo, la pubblicazione di Tedesco non può annoverarsi nella nuova tipologia di monografie di cui si discorre: non erano più solamente incentrate su uno o più istituti giuridici, né mere raccolte normative confezionate per le pratiche esigenze dei professionisti non giuridici, ma vere e proprie opere dottrinali dedicate alla specifica innovazione tecnica e a tutte le problematiche giuridiche a queste ricollegabili.

La consapevolezza, per non dire l’intento, degli autori di star proponendo una nuova tipologia di opera mista, emerge anche dalle loro stesse dichiarazioni introduttive. Ad esempio Serafini, nel suo “*Il telefono in relazione alla giurisprudenza civile e commerciale*”, puntualizza che “*il diritto positivo*” non è altro che “*una manifestazione immediata ed istintiva della coscienza universale degli uomini e del genio individuale del legislatore*”. Pertanto “*esternandosi nel fatto e presa forza dall’esperienza*” deve necessariamente essere sottoposta all’analisi dei giureconsulti “*che la natura non porge ma la sintesi concepisce e ne fanno a mano a mano che se ne presenti il bisogno le opportune applicazioni per poi dargli unità scientifica*”¹³⁰. Il chiaro intento di Serafini è quello di sminuire la presunta “*onnipotenza dei legislatori*”, arrivando a far trasparire “*da ogni pagina la convinzione di una sorta di illegittimità dell’intervento del legislatore nel diritto civile [...] legato alle prassi e alla concretezza dei bisogni*”¹³¹.

Giannini parlò addirittura di un “*lodevole risveglio che si nota in Italia nello studio delle discipline giuridiche che governano la posta, il telegrafo ed il telefono*”. Fino a quel momento infatti, i giureconsulti si erano limitati ad enumerare “*le varie*

¹³⁰ F. SERAFINI, *Il telegrafo in relazione alla giurisprudenza civile e commerciale*, Pavia, Tipografia Fusi, 1862, pp.18-19.

¹³¹ G. CAZZETTA, *Nell’età delle macchine. Artefici, operai, telegrafisti*, cit.

regole scaturite dalla pratica, dall'interesse fiscale e da contingenze momentanee”, senza elaborare *“una disciplina armonica e completa della materia”*. Con la loro pubblicazione, continua Giannini, Cavalieri e Persico, regalarono alla scienza giuridica italiana *“il primo Manuale completo sul telefono nelle leggi, nella dottrina e nella giurisprudenza”* ove *“sono accennate ed illustrate , se non tutte , certo almeno le più importanti fra le controversie cui dà luogo l'esercizio e la costruzione del telefono”*. In effetti fino a quel momento, in Italia aveva visto la luce solo *“Il telefono e la legge”*, che, più che una monografia, consisteva nella raccolta delle letture tenute dell'avvocato Cesare Norsa dinanzi all'Istituto lombardo Accademia di Scienze e Lettere¹³². La pubblicazione autonoma di queste letture ci dà un chiaro segno del bisogno che si aveva di apporti dottrinali perché, come riferito dallo stesso Norsa *“la porta della casa del giureconsulto non è mai tranquilla. Non lo è del pari di quella del legislatore”*. Ugualmente Catellani, nella sua introduzione commenta in termini dubitativi il titolo che ha prescelto. Se infatti non si volesse riconoscere l'esistenza della nuova branca giuridica del diritto aereo, comunque il titolo sarebbe idoneo a intitolare la sua opera poiché comprendeva tanto le norme e i rapporti relativi alla locomozione aerea, presentano un *“fattore di novità esistenti nei rapporti che si tratta di disciplinare”* il quale richiede il lavoro dottrinale per *“lo sviluppo dei rapporti e la formulazione ed applicazione delle norme che devono disciplinarli”*¹³³. Sul tema dei trasporti, anche Battista Benvenuti dedica un cenno alla necessità di uno studio completo sui Tramways citando Vidari: *“l'introduzione delle tramways in Europa ha indotto alla necessità di sottoporre il novo fenomeno a nuove categorie giuridiche. L'esistenza invero di questo fenomeno convince nella sua importanza nel sistema delle civili istituzioni reclamava la considerazione speciale e la prudenza ingerente del legislatore”*. Il che, portò Battista Benvenuti ad elaborare le sue “note”, al fine di fornire, insieme con l'indicazione della normativa speciale fino a quel momento elaborata in materia, anche e soprattutto un *“lavoro preliminare per affrettare la compilazione di una legge ad hoc sui tramways”*.

Ad ulteriore conferma della novità rappresentata da questo nuovo strumento, è sufficiente scorrere l'indice di monografie come *“Il telefono nelle leggi, nella dottrina e*

¹³² C. NORSA, *Giurisprudenza, Il telefono e la legge. Sunto dell'avv. C. Norsa*, in «Rendiconti», 1883, Serie 2, Vol. 16, fascicoli 6-7, pp. 377-378.

¹³³ E. CATELLANI, *Il diritto aereo*, cit., pp. 3-4.

nella giurisprudenza”¹³⁴, “*Il telegrafo in relazione alla giurisprudenza civile e commerciale*”¹³⁵, “*Il diritto aereo*”¹³⁶, “*L’elettricità nel diritto*”¹³⁷, “*I tramways. Note giuridiche*”¹³⁸, per accorgersi che costituivano delle vere e proprie trattazioni giuridiche che spaziavano da una branca del diritto all’altra, in cui la collezione dei testi legislativi sembrava ricoprire il ruolo di mera appendice integrativa.

Ecco, dunque, che, nella stesso spazio letterario venivano inserite, articolate in capitoli, questioni di diritto civile, penale, internazionale, processuale, bellico, e, in relazione ad ogni branca, paragrafi diversi si occupavano dei vari istituti giuridici di volta in volta coinvolti¹³⁹.

L’organizzazione di tali monografie, solitamente, si divide in una prima parte dedicata alla descrizione fattuale dell’innovazione e del suo sviluppo storico, fin dal primo utilizzo, a cui seguono elenchi delle legislazioni italiane e straniere; una parte centrale articolata in interi capitoli o paragrafi dedicati ad argomenti dottrinali afferenti, come già anticipato, agli ambiti più vari e, infine, una raccolta della giurisprudenza più recente sulle varie questioni¹⁴⁰. Da notare che questo modello di monografia si era diffuso anche nei Paesi esteri, ove si pubblicarono opere quali “*El problema ferroviario*”¹⁴¹, “*Legislación eléctrica*”¹⁴², “*Das Gesetz über das Telegraphenwesen des Deutschen Reiches*”¹⁴³, “*Das Luftschiff im internen Recht und Völkerrecht*”¹⁴⁴, ma anche

¹³⁴ G.CAVALIERI e G PERSICO, *Il telefono nelle leggi, nella dottrina e nella giurisprudenza*, cit.

¹³⁵ F. SERAFINI, *Il telegrafo in relazione alla giurisprudenza civile e commerciale*, cit.

¹³⁶ E. CATELLANI, *Il diritto aereo*, cit.

¹³⁷ U. PIPIA, *L’elettricità nel diritto*, Milano, Ulrico Hoepli, 1900.

¹³⁸ G.B. BENVENUTI, *I tramways. Note giuridiche*, Firenze, Tip. Pellas, 1884.

¹³⁹ A titolo esemplificativo il capo III de “*Il telefono nelle leggi, nella dottrina e nella giurisprudenza*”, rubricato “*Il telefono in relazione al codice civile*” si divide in paragrafi intitolati “Regole per la servitù” e “Responsabilità per danni recati senza dolo”. G.CAVALIERI e G PERSICO, *Il telefono nelle leggi, nella dottrina e nella giurisprudenza*, cit., p.413. Cfr. anche C. NORSA, *Il telefono e la legge*, Milano, Roux, 1882.

¹⁴⁰ Seguono questo schema: G. CAVALIERI e G PERSICO, *Il telefono nelle leggi*, cit. che si divide in “Parte I . Il telefono nella legislazione”; “Parte II. Leggi vigenti in Italia sui telefoni”; “Parte III. Controversie inerenti all’applicazione delle leggi telefoniche”; “Parte Quarta. Bibliografia, giurisprudenza”. Ma anche F. SERAFINI, *Il telegrafo in relazione alla giurisprudenza civile e* “Capo I. Fonti del diritto”, “Capo II. Notizie bibliografiche”, “Capo III. Natura giuridica dei telegrafi”, “Capo IV. Corrispondenze telegrafiche ed utilità giuridica dei telegrafi”, “Capo V. Tempo e luogo della perfezione dei contratti”, “Capo VI. Indole giuridica del telegramma e suo valore probatorio”, “Capo VII. Natura del contratto concluso tra il mittente e l’amministrazione”, “Capo VIII. Alterazione dei dispacci”.

¹⁴¹ E. ORTUÑO, *El problema ferroviario. Algunas consideraciones acerca del nuevo régimen para la explotación de los ferrocarriles*, Madrid, Septiembre MCMXX.

¹⁴² C.M. GARCIA RODRIGO, *Legislación eléctrica. Recopilación de todas las disposiciones legales dictadas sobre la materia*, 1927, Gongora.

¹⁴³ L. von BAR, *Das Gesetz über das Telegraphenwesen des Deutschen Reiches*, Berlin, Internationale Verlags-Anstalt, 1892.

la traduzione italiana della monografia di Serafini “*Le Télégraphe dans ses relations avec la jurisprudence civile et commerciale*”¹⁴⁵.

Dal punto di vista funzionale, questa nuova tipologia monografica sembra aver contribuito in maniera rilevante allo sviluppo del diritto. Accanto ad un intento “*essenzialmente pratico*”¹⁴⁶, quasi compilatorio, il suo scopo stava nel “*coordinare ed illustrare in un unico corpo*”¹⁴⁷ tutta la legislazione saltuaria, frammentaria e lacunosa relativa ai nuovi apparecchi, in modo da far emergere “*la veduta generale del legislatore ed il criterio della giurisprudenza*”. Non solo, ma il nuovo mezzo di comunicazione forniva anche l’occasione sia per colmare i numerosi vuoti di tutela con soluzioni dottrinali originali o con l’enunciazione di principi generali, sia per “*delineare tutti i problemi che, in rapporto al diritto privato o pubblico si verranno agitando per le ultime poderose conquiste*”¹⁴⁸. Ciò nella auspicata prospettiva di stimolare il legislatore o di fornirgli una preziosa guida per eventuali e futuri interventi .

In relazione al tema oggetto della trattazione, si può concludere che questo mezzo di comunicazione giuridica, dando l’opportunità di trattare contestualmente e trasversalmente argomenti profondamente differenti tra di loro, si era rivelato particolarmente utile ed adatto proprio per l’ambito del progresso tecnico, in quanto dava modo ai giuristi di confrontarsi in maniera unitaria e sistematica con tutte le numerose questioni che ciascuna innovazione aveva fatto emergere nei più disparati
ambito del diritto.

¹⁴⁴ F. MEILI, *Das Luftschiff im internen Recht und Völkerrecht*, Zürich, Verlag: Art.Institut Orell Füssli, 1908, p.17.

¹⁴⁵ LAVAILLE DE LAMEILLÉRE, *Le Télégraphe dans ses relations avec la jurisprudence civile et commerciale*, Paris, Durand, 1863.

¹⁴⁶ Ivi, p.571.

¹⁴⁷ P. CATTANEO, *Recensione a U. PIPIA, L’elettricità nel diritto*, in «Archivio giuridico Filippo Serafini», Vol. LXV, 1900, pp. 570- 575.

¹⁴⁸ G. BRUNETTI, *Recensione a F. MEILI, Das Luftschiff im internen Recht und Völkerrecht*, in «Rivista di diritto commerciale, industriale e marittimo», Vol. I, 1909, p.463.

Capitolo II

I problemi di qualificazione giuridica e di ripensamento di categorie concettuali. Alcuni esempi

2.1 Il dibattito sulla natura giuridica dell'elettricità: voci della dottrina e della giurisprudenza

A partire dalla seconda metà dell'Ottocento, i nuovi assetti sociali, economici ed industriali rivelarono tutta l'incompatibilità di un ordinamento giuridico fino ad allora caratterizzato dalle “*certezze della tradizione napoleonica*”¹ e strettamente imbrigliato nella forma codice. La lacunosità del diritto positivo rispetto alla nuova realtà², indussero alcuni giuristi a ripensare al proprio ruolo e alla fruttuosità delle proprie capacità, dando vita ad una corrente conosciuta dalla storiografia come “*civilistica neoterica*”³. Non si trattava di una vera e propria scuola⁴, ma di alcune voci che, su temi e con toni differenti, allontanandosi dal metodo esegetico, mostrarono una comune tendenza a demitizzare i canoni tradizionali e a volgere lo sguardo alla realtà fattuale. Mutuando la metodologia delle scienze naturalistiche, in virtù dei movimenti connessi al darwinismo e all'evoluzionismo, alcuni operatori del diritto iniziarono ad osservare la dimensione fattuale dalla quale ricavare un diritto libero da imbrigliature codiciste e atto ad affrontare i mutamenti della realtà⁵. In definitiva, si proposero di ricostruire un diritto che corrispondesse alla vita, in grado di “*abbracciare e fondere insieme con mirabile armonia tutti i rapporti molteplici della vita medesima*”⁶; un diritto da concepire “*non come una serie di disposizioni uscite dalla mente di un legislatore, ma come la vita*

¹F. MAZZARELLA, *Dialoghi a distanza*, cit., p.382.

²P. GROSSI, *La cultura del civilista italiano*, cit., pp.25-34.

³P. GROSSI, *La scienza del diritto privato. Una rivista-progetto nella Firenze di fine secolo 1893-1896*, Milano, Giuffrè Editore, 1988, pp.15-16; P. GROSSI, *La cultura del civilista italiano*, cit.

⁴Ivi, p.28.

⁵P. GROSSI, “*La scienza del diritto privato*”, cit., pp.15-30; F. MAZZARELLA, *Fatto e diritto. Tradizione e progetto. «Territori di confine»*, in «Annali del seminario giuridico dell'Università degli Studi di Palermo», Vol. LIV (2010-2011), pp.183-187 e pp.192-196.

⁶E. CIMBALI, *La nuova fase del diritto civile*, cit., p.25.

*sociale stessa guardata dal lato giuridico*⁷, utilizzando un metodo in cui “*gli elementi delle teorie non sono più delle concezioni, ma dei gruppi di fatti, di osservazioni e di esperienze*”⁸.

A tal proposito appare esemplare il dibattito che intercorse tra accademici, avvocati e giudici sul “*nuovo fenomeno*”⁹ dell'energia elettrica, fortemente problematico dal punto di vista giuridico in relazione ad una sua possibile qualificazione come “*cosa giuridica*” ed ai conseguenti nuovi rapporti di diritto che ne derivarono.

Nelle enciclopedie giuridiche di fine Ottocento si legge una certa sicurezza nel definire “*cosa*” come “*tutto ciò che entra nella sfera delle esteriorità materiali e si estrinseca al di fuori dell'attività interna dell'uomo*”¹⁰. Tale concetto, ricondotto al precetto gaiano “*res corporales hae sunt quae sui natura tangi possunt*” da giurisprudenza¹¹ e dottrina¹², fu messo in discussione dall'esigenza di dare un inquadramento giuridico al fenomeno elettrico¹³. Ciò, innanzitutto, in ambito penale ove dalla sua qualificazione quale cosa mobile dipendeva la possibilità di individuare nella sua sottrazione i reati di furto, furto d'uso, truffa, danneggiamento, o piuttosto solamente un quasi delitto rilevante solo sul piano civilistico.

Come illustrato dalla dottrina italiana, molto attenta alle vicende estere, sul finire dell'Ottocento la questione, già emersa dinnanzi ai tribunali penali inglesi, era stata

⁷V. SIMONCELLI, *Le presenti difficoltà della scienza del diritto civile. Discorso letto il giorno 17 novembre 1889 per l'inaugurazione degli studi nella Università di Camerino dal Dott. Vincenzo Simoncelli*, Camerino, Tipografia Savini, 1890, p.424.

⁸G. SALVIOLI, *Il metodo storico nello studio del diritto civile italiano: prolusione letta il 20 dicembre 1884 da Giuseppe Salvioli*, Palermo, Virzi, 1885, p.1.

⁹P. COGLIOLO, *Sunto della relazione letta sopra «Il progresso del diritto privato nell'ultimo cinquantennio» al Congresso per il progresso delle scienze*, in «Il diritto commerciale: rivista periodica e critica di giurisprudenza e legislazione», Vol. unico, 1911, pp.329-331.

¹⁰A. SACCHI, *Cosa*, in «Il Digesto italiano», Vol. VII, 1899, p.215.

¹¹*Reichsgericht*, 20 ottobre 1896, in «Rivista Penale», Vol. XLV, pp.565-567.

¹²FREUNDENTHAL, *Der Diebstahl an Elektrizität*, in «Zeitschrift für die gesammte Strafrechtswissenschaft», Vol.XVII, 1896, pp.488-492; FREUNDENTHAL, *Ist die Entwendung von Elektrizität strafbar?*, ivi, pp.881-886; LOEBEL, *Elektrizität im Civil und Strafrecht*, in «Deutsche Juristen Zeitung», n. 2, Vol. II, 15 gennaio 1897, pp.36-37. Citati in A. SACCHI, *Cosa*, cit., p.215.

¹³La categoria delle “*res incorporales*” così come intesa in chiave romanistica dai giuristi ottocenteschi che citano Gaio (e pertanto pare si riferiscano proprio alla categoria gaiana), non va confusa con un altro concetto, quello di beni immateriali. Mentre con *res corporales* si intende ciò che è “*senza corpo*” e dunque impossibile da toccare, comprendendo per alcuni i diritti e gli elementi del patrimonio, arrivando anche a coprire i diritti soggettivi, con beni immateriali comprende invece fenomeni quali l'opera d'ingegno, la produzione intellettuale, la ditta, le invenzioni, le quali non trovavano posto nella definizione gaiana. Difatti la categoria moderna di beni immateriali costituisce una specie nuova del genere “*beni*”, già compresi negli oggetti di diritto. G. TURELLI, *'Res Incorporales' e beni immateriali, categorie affini, ma non congruenti*, in A. SCIUME' e E. FUSAR POLI (a cura di), “*Afferare l'inafferrabile*”. *I giuristi e il diritto della nuova economia industriale fra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè Editore, 2013, pp.71-88.

risolta dall'*Electrical Lighting Act* del 1882¹⁴ il quale, sostenne Levi, aveva troncato ogni discussione, riconoscendo l'elettricità come cosa mobile suscettibile di *contrectatio*, nonostante la sua incorporeità¹⁵.

Anche la Germania catturò l'interesse degli studiosi italiani poiché nel 1897 la Suprema Magistratura si espresse pervenendo ad una conclusione opposta rispetto a quella della giurisprudenza anglosassone: la "Rivista Penale di dottrina legislazione e giurisprudenza" diede conto della decisione con cui il *Reichsgericht*¹⁶ esclude che la sottrazione di elettricità potesse essere considerata come furto. In Italia la problematica non aveva ancora raggiunto la giurisprudenza di legittimità, pur essendo comunque stata affrontata dal Tribunale di Napoli con una sentenza del 25 marzo 1897¹⁷.

In attesa delle prime pronunce di Cassazione, la giurisprudenza di merito estera richiamò l'attenzione della dottrina italiana più attenta, stimolando un ampio dibattito. Può essere interessante soffermarsi su una fase aperta dalla prolusione¹⁸ al corso libero di diritto e procedura penale di Alfredo Frassati¹⁹.

Sul presupposto della significativa somiglianza tra i diritti delle due nazioni, il giurista presentò il suo intervento come un dialogo con la dottrina di derivazione

¹⁴L'art 23 dell'*Electrical Lighting Act* recitava "Chi illegalmente o con intenzione di frodare, sottrarre, disperdere, devia, abusa od usa dell'elettricità, è colpevole di furto semplice e come tale deve essere punito".

¹⁵A. LEVI, *Il furto di energia elettrica*, in «Giurisprudenza Penale. Collezione di decisioni e massime in materia penale», Torino, 20 agosto 1898, n. 33.

¹⁶*Reichsgericht*, 15 marzo 1897, in «Rivista Penale di dottrina legislazione e giurisprudenza», Vol. XLV, 1897, pp. 565- 567.

¹⁷Detta sentenza fu poi appellata dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli la quale decise con provvedimento del 2 settembre 1897 che "nella specie si riscontrano tutti gli estremi richiesti dall'art. 402 del c.p., imperocché, avuto riguardo allo sviluppo e progresso dell'umana attività, non può esitarsi un momento a riconoscere ed affermare che la corrente elettrica, prodotta da appositi apparecchi, sia come l'acqua ed il gaz una cosa mobile capace di essere sottratta a fine di lucri facendola passare nel proprio patrimonio, senza il consenso di colui al quale essa appartiene.". Corte d' Appello di Napoli, 2 settembre 1897, in «Riforma giuridica di Messina», Fasc. VI, col. 176.

¹⁸A. FRASSATI, *L'energia elettrica ed il furto, prolusione al corso di diritto e procedura penale letta alla Regia Università di Torino il 10 dicembre 1897*, in «Supplemento Rivista di diritto penale», Vol. VI, pp.34-40.

¹⁹Alfredo Frassati (1868-1961) fu giurista, giornalista e uomo politico. Oltre che libero docente di diritto e procedura penale presso l'Università di Torino, egli fu direttore del quotidiano "La Stampa-Gazzetta Piemontese" di Torino tramite il quale difese la linea politica giolittiana, ad eccezione dei temi di politica estera ai quali iniziò ad interessarsi solo a partire dal 1899. Nel 1920 divenne ambasciatore italiano a Berlino, dando le dimissioni da tale carica in seguito alla Marcia su Roma. Senatore del Regno dal 1913 lo divenne poi di diritto nel primo Senato della Repubblica. S. CASMIRRI, *Frassati Alfredo*, in Dizionario Biografico degli italiani, Vol. 50, 1998, <[30](http://www.treccani.it/enciclopedia/alfredo-frassati_(Dizionario-Biografico)/>, marzo 2018.</p></div><div data-bbox=)

tedesca²⁰, già pronunciata sulla questione. Dopo aver brevemente presentato le principali teorie teutoniche indicando le argomentazioni su cui poggiavano²¹, le confutò trovando conforto sia nei principi generali del diritto²² che nella dottrina e giurisprudenza italiane²³. Al fine di dirimere la questione Frassati, trascurando a differenza di molti altri la concezione romana fondata sulla tangibilità, propose di definire “cosa” qualunque entità del mondo fisico che si poteva separare dal mondo esterno, anche attraverso un senso diverso dal tatto²⁴. È evidente dunque la strategia argomentativa utilizzata dal giurista: giungere, attraverso le conoscenze scientifiche, a sostenere che il diritto positivo italiano è sufficientemente elastico per ricomprendere l'ipotesi di furto d'energia elettrica senza bisogno di alcun intervento legislativo.

²⁰ L'attenzione di Frassati per il mondo tedesco si spiega alla luce dei frequenti periodi di studi trascorsi in Germania. Fin dal novembre 1888, non ancora laureato si recò a Heidelberg ove frequentò per sei mesi un corso di diritto penale iniziando dei primi lavori di ricerca in lingua tedesca sulla nuova scuola di diritto penale in Germania e su Lombroso. Ancora dopo laureato tornò in Germania nel novembre del 1892 dove seguì alcuni corsi di perfezionamento di diritto penale presso l'Università di Berlino. Questo soggiorno gli valse la nomina a corrispondente estero in Germania della “Gazzetta piemontese” per la quale si interessò fortemente della questione antisemita. Ibidem.

²¹ Le quattro tesi elaborate dalla dottrina tedesca attorno al caso giuridico dell'elettricità ed analizzate da Frassati sono: 1) Non vi può essere furto di elettricità; 2) La sottrazione di elettricità è una frode, eccettuati casi di specialità; 3) Nelle disposizioni sul danneggiamento e in quelle sulla frode si deve ricercare la tutela della elettricità; 4) La sottrazione dell'elettricità è un *furtum usus*, che non si può incriminare; 5) La sottrazione dolosa di elettricità è furto. Infatti, Frassati sosteneva che, se da una parte poteva negarsi la possibilità del furto di energia elettrica per l'inesistenza dell'oggetto che si ridotto a mero etere, per l'insussistenza di una vera e propria condotta di apprensione ed infine per il divieto di analogia che vincola il giudice penale; d'altra parte era indubbia l'antigiuridicità della sottrazione di elettricità altrui. Il problema si ridusse quindi all'esigenza di individuare la corretta qualificazione penale del fatto destreggiandosi tra i reati di frode, in caso di condotta ingannevole; danneggiamento e *furtum usus* spostando, in questi ultimi casi l'attenzione sugli impianti più che sull'energia.

²² A. SCIUMÉ, *Principi generali del diritto nell'ordine giuridico contemporaneo (1837-1942)*, Torino, Giappichelli, 2013. Cfr. anche sul tema del diritto del lavoro G. CAZZETTA, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2007. Inoltre cfr. Cap. 3.

²³ Alla luce di ciò l'autore giunse ad un bivio: o l'elettricità non poteva essere oggetto di furto e allora vi era una lacuna nel diritto penale, o al contrario, la condotta di sottrazione poteva essere sussunta all'art. 402 del codice penale. Per individuare la corretta soluzione tra queste il Frassati analizzò gli elementi del reato di furto: se nessun problema sorgeva dalla necessaria mancanza del consenso del proprietario e dalla finalità di profitto, più problematici erano gli elementi dell'impossessamento e, soprattutto, della cosa mobile altrui. Il primo è, sostiene l'autore, concetto applicabile anche al caso dell'energia elettrica poiché, mutuando dalle teorie del Carrara e dalla giurisprudenza in tema di gas, tale concetto non coincide più, come era nel diritto romano, con la “contrettazione” ma, secondo l'accezione moderna, comprende qualsiasi mezzo “purchè lo si usi per cui la cosa medesima passi indebitamente dal possesso legittimo a quello illegittimo”. A. FRASSATI, *L'energia elettrica ed il furto*, cit., p.266.

²⁴ Su questa base egli scrisse che “anche la natura fisica dell'elettricità non contrasta con alcuno degli elementi che sono necessari a formare il concetto della cosa mobile ai sensi del codice penale” A. FRASSATI, *L'energia elettrica ed il furto*, cit., p.269. Frassati precisa che tale definizione di “cosa” aveva già soppiantato quella gajana durante i dibattiti concernenti il furto del gas e che dunque non vi è alcuna novità nell'escludere la netta coincidenza tra reità e tangibilità.

Tale opinione, non rimase indiscussa e al dibattito si aggiunse la voce critica di un altro giurista, Abramo Levi²⁵. Costui riassunse la tesi di Frassati impennandosi su quei concetti, quali quello di “cosa” e “mobilità” su cui specificamente cadde il suo dissenso. La sua analisi²⁶, si focalizzava sull'art. 3 del codice civile del 1865 secondo il quale i beni erano da considerarsi mobili, o per loro natura, in quanto occupanti uno spazio, o per legge. L'elettricità, dunque, non aveva corporeità né la legge, in particolare modo quella sulla trasmissione a distanza delle correnti elettriche del 7 giugno 1894, gliela attribuiva. Tuttavia, data la riprovevolezza del sottrarre un qualcosa che era comunque frutto di lavoro umano, Levi sosteneva che, evitando di forzare le categorie come fatto da Frassati, sarebbe stato più corretto richiedere al legislatore una normativa *ad hoc* su questi fenomeni, in quanto tutt'altro che trascurabili²⁷.

Dopo gli interventi della dottrina, non si attese molto per una risposta anche da parte della Suprema Magistratura italiana. La sentenza della Cassazione di Roma del 31 luglio 1898²⁸ fu uno dei primi provvedimenti a fare chiarezza in materia penale, disattendendo tutte quelle pronunce di merito che, come la stessa sentenza impugnata, dichiaravano l'inesistenza del reato sul presupposto dell'intangibilità del fluido elettrico. La Corte di Cassazione, dando esempio di un'interpretazione evolutiva della legge ancorata allo scopo per connettere principio di legalità e bisogni sociali²⁹, lesse la questione basandosi sull' “*essenza del furto*” finalizzata a proteggere tutto ciò che è suscettibile di proprietà, benché incorporale. Da qui la teoria, confortata anche dalla

²⁵Abramo Levi esercitò come avvocato a Torino. Si ricorda per aver fondato nel 1899 l'«Archivio di diritto industriale», periodico attento ai problemi legali derivanti dalle violazioni alle privative industriali, alle contraffazioni e in generale ai reati attinenti al commercio e all'industria, uno dei tanti segni di una generale tendenza alla specializzazione dell'avvocatura e alla diffusione di riviste sempre più specialistiche. F. TACCHI, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, Bologna, Il Mulino, 2002, p.157.

²⁶A. LEVI, *Il furto di energia elettrica*, in «Giurisprudenza Penale. Collezione di decisioni e massime in materia penale», Torino, 20 agosto 1898, p.33.

²⁷Levi parla infatti di “*fenomeni che hanno tratto al diritto industriale-penale, onde si ravvisi con polemiche e discussioni proficue il campo di studii, d'ordinario negletto, quantunque offra orizzonti così belli e variati; e si provveda ad una efficace ed esplicita tutela se la legge si presenta all'uopo*”. Ibidem.

²⁸La fattispecie sottoposta alla Corte di Cassazione riguardava tale Orsetti Benedetto il quale, attaccando un filo metallico a quello che in un negozio vicino alla sua abitazione conduceva luce elettrica, ne deviò la corrente sottraendo così una parte di detta energia e traendone profitto in danno della società fornitrice della luce. Cassazione Penale 31 luglio 1898 in «Giurisprudenza Penale. Collezione di decisioni e massime in materia penale», Torino, 20 agosto 1898, n. 33.

²⁹M. MECCARELLI, *Diritto giurisprudenziale ed autonomia del diritto nelle strategie discorsive della scienza giuridica tra Otto e Novecento*, in «Quaderni fiorentini per una storia del pensiero giuridico moderno», Vol. XL, 2011, pp.723-724.

relazione del Senato al progetto del codice penale³⁰, secondo cui nel concetto di “cose mobili” dovevano rientrare in maniera tassativa e diretta anche quegli oggetti imponderabili che “*trovano la loro sussistenza nel campo del diritto*”³¹.

Il dibattito sorto in ambito penalistico, svoltosi tra le pagine dei periodici giuridici³², costituì un'apertura preziosa per il successivo e più acceso dialogo che sorse in materia di diritto civile. Difatti, solo a partire dai primi del Novecento, il dilemma relativo alla natura dell'energia elettrica passò sul piano civilistico. Si trattava di una questione tutt'altro che astratta in quanto da ciò discendevano una serie di ripercussioni in tema di qualificazione del contratto di distribuzione dell'elettricità, di servitù, di servizio pubblico. Ne conseguì una rete di dialogo tra vari giuristi, più o meno noti che, criticandosi, confutandosi o mutuandosi reciprocamente attraverso diverse riviste specialistiche, orchestrarono un dibattito molto vivo e proficuo, ma anche talmente vario da non poter addivenire ad una soluzione definitiva.

La monografia “*L'elettricità nel diritto*”³³ fu tra le prime pubblicazioni italiane in materia, se non “*la prima del genere in Italia*”³⁴. Con tale opera Umberto Pipia³⁵, si propose l'intento di fornire uno strumento essenzialmente pratico, consistente in una raccolta sistematica di leggi, regolamenti e giurisprudenza. In realtà l'autore si spinse

³⁰La sentenza riporta un passo della relazione fatta al Senato sull'art. 381 del progetto di codice penale, uniforme al dettato dell'art. 402 del codice penale Zanardelli: “*Si vorrebbe con una aggiunta prevedere il furto..... di fluidi come il gaz, la luce elettrica ed altre forze imponderabili. Ma questa proposta è inutile quanto alla sottrazione dei detti fluidi, essendo evidente in essi la qualità di cose mobili*”. Cassazione Penale 31 luglio 1898 in «Giurisprudenza Penale. Collezione di decisioni e massime in materia penale», Torino, 20 agosto 1898, n. 33.

³¹Cassazione Penale 31 luglio 1898 in «Giurisprudenza Penale. Collezione di decisioni e massime in materia penale», Torino, 20 agosto 1898, n. 33.

³²L. LACCHÉ, M. STRONATI, *La “cultura” delle riviste e le scienze criminali. Introduzione*, in L. LACCHÉ, M. STRONATI (a cura di), *Una “tribuna per le scienze criminali. La cultura delle Riviste nel dibattito penalistico tra Otto e Novecento*, Macerata, Eum edizioni, 2012, pp.7-19.

³³U. PIPIA, *L'elettricità nel diritto*, Milano, Hoepli, 1900.

³⁴“*Ma dopo tutto si deve riconoscere che il lavoro del Pipia è il primo del genere in Italia e soddisfa un vero bisogno ; le leggi ed i regolamenti sono coordinate alla giurisprudenza, né mancano i confronti con quanto si fece nelle altre nazioni*”, così scrisse Cattaneo nel recensire l'opera di Umberto Pipia. P. CATTANEO, *Recensione a Pipia Prof. Umberto, L'elettricità nel Diritto*, in «Archivio Giuridico Filippo Serafini», Vol. LXV, 1900, pp.570-573.

³⁵Umberto Pipia conseguì la libera docenza in diritto commerciale marittimo dal 1894 fino al 1905 presso la Regia Università degli Studi di Genova. Tra le sue opere la storiografia segnala la voce enciclopedica “Diritto marittimo” in «Il Digesto Italiano», IX, Torino, 1898-1901, pp.1141-1155 e “Trattato delle assicurazioni terrestri”, Roma, 1905, Società Editrice Laziale. R. BRACCIA, *Un avvocato nelle istituzioni: Stefano Castagnola giurista e politico dell'Italia liberale*, Milano, Giuffrè, 2008, p.172; M. FORTUNATI, *Paolo Boselli e «Le droit maritime en Italie»*, in M. ORTOLANI, O. VERNIER, M. BOTTIN (par des), *Commerce et communications maritimes et terrestres dans les États de Savoie. Actes du colloque international d'Imperia 9-10 janvier 2009*, p.239 <http://www.storiadeldiritto.org/uploads/5/9/4/8/5948821/fortunati_pridaes.pdf>.

anche ad ipotizzare in via dottrinale soluzioni a questioni non risolte, analizzandone le conseguenze giuridiche, finanche ad invocare un preciso intervento legislativo in materia³⁶. Più nel dettaglio, egli affermava che se la scienza aveva qualificato l'elettricità come mero frutto di “*rotismi di trasmissioni*”, allora le si doveva necessariamente negare la qualità di “cosa”, ovvero di “*porzione attuale del mondo esteriore*”³⁷. L'energia elettrica dunque non doveva considerarsi un essere, bensì un dinamismo o meglio uno stato³⁸.

Le prime voci in risposta a tali teorizzazioni provennero dagli operatori del diritto, ed in particolare dagli avvocati, una categoria molto presente nei dibattiti giuridici³⁹ ma non sempre affidabile poiché “[gli avvocati] *non sono ricercatori di verità ma di difese* [pertanto] *il loro contributo è sospetto*”⁴⁰.

Dalle pagine dell'«Archivio Giuridico Filippo Serafini», Paolo Cattaneo, avvocato di Como, recensì⁴¹ l'opera di Umberto Pipia, rilevandone i pregi di utilità, completezza ed innovatività, senza tuttavia risparmiarsi in critiche sia alla modalità con cui erano state trattate alcune tematiche sia al loro contenuto. Il recensore, infatti, ritenne che il collega avesse sfruttato le nozioni scientifiche troppo e male, traendone una definizione (quella di “*stato*”) poco funzionale a risolvere concreti problemi giuridici. D'altra parte, dalla recensione emerge anche un certo apprezzamento dell'opera soprattutto per la lungimiranza nell'individuare nelle discussioni giuridiche l'avvento di un “*elemento sociale*” che, combinandosi con lo “*strictum ius*”, avrebbe potuto permettere al diritto di seguire il progresso umano⁴².

³⁶In particolare Pipia terminò la propria trattazione “*invocando riforme legislative sulla elettricità e precipuamente l'istituzione di un Consiglio Superiore permanente dell'elettricità a somiglianza del “Comité d' électricité” nonché una legge unica ed organica in materia.* U. PIPIA, *L'elettricità nel diritto*, cit., p. 347; P. CATTANEO, *Recensione a Pipia Prof. Umberto, L'elettricità nel Diritto*, in «Archivio Giuridico Filippo Serafini», Vol. LXV, 1900, p.572.

³⁷U. PIPIA, *Ancora sul contratto di somministrazione dell'energia elettrica*, in «Giurisprudenza Italiana», 1900, parte IV, p.352.

³⁸Da ciò Pipia trasse ulteriori conclusioni qualificando i contratti tra l'imprenditore dell'illuminazione e gli enti pubblici nonché i rapporti giuridici tra quest'ultimi ed i privati rispettivamente in contratti di “*appalto*” e di “*somministrazione innominata che partecipa di locazione di cosa e d'opera e di compravendita*”. Ibidem.

³⁹S. BORSACCHI, G.S. PENE VIDARI, *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, Bologna, Il Mulino, 2011, pp.9-12.

⁴⁰V. SIMONCELLI, *Le presenti difficoltà della scienza del diritto Civile*, in D. SIMONELLI (a cura di), *Scritti Giuridici*, Roma, Soc. Ed del «Foro Italiano», 1938, pp.418-420.

⁴¹P. CATTANEO, *Recensione a Pipia Prof. Umberto*, cit., pp.570-573.

⁴²“*Per questo elemento sociale [...] a questo elemento devesi, ora dare amplissimo valore, ad esso informarsi le leggi e le regole di diritto, se non vuoi che il diritto stia fermo mentre l'umanità cammina*”, Ivi, p.571.

Contro le teorie di Pipia intervenne altresì, dalle pagine di «La Legge», l'avvocato torinese, Francesco Armissoglio⁴³, il quale ben rilevò la contraddizione del suo ragionamento, proponendo un nuovo modo di intendere la *res* come oggetto contrattuale. Per il giurista, Pipia era difatti caduto nello stesso errore che voleva combattere, ovvero quello di concepire la corrente come una “cosa” in senso giuridico: anche “*lo stato suppone l'essere di cui è una modalità*”. Piuttosto Armissoglio⁴⁴ esclude che l'elettricità potesse essere considerata una *res*, ammettendo la conseguente impossibilità di addivenire ad una soluzione unitaria per tutte le questioni dipendenti dalla natura della fonte d'energia. Perciò egli spostò l'analisi da un piano generale ad uno particolare concentrandosi specificatamente sul contratto di distribuzione dell'energia elettrica. Con questo accordo si veniva infatti a configurare un contratto di locazione avente ad oggetto non l'elettricità, bensì “*il punto (i vari punti) del circuito su cui gli apparecchi sono fissi o dal concedente o dal cessionario*”⁴⁵, come tali dotati di materialità. Una tale conclusione, se da un lato aveva il merito di far cadere tutte le difficoltà emerse con il nuovo fenomeno, escludendo la sua stessa esistenza giuridica, dall'altro, come rilevato da alcune voci critiche, non rispondeva alla realtà fattuale, generando dubbi e perplessità⁴⁶.

Alla luce di quanto si qui illustrato appare che il primo approccio alla questione sia stato dominato da una certa “*repugnanza nutrita dalla tradizione*”⁴⁷ ad ammettere una nuova concezione di *res*. Tuttavia non mancarono, anche in questi primi anni del Novecento, interventi di vedute più ampie, scevre da preconcetti tradizionali.

Esemplare è Cattaneo⁴⁸ che intervenne nuovamente nella discussione, questa volta tramite un articolo. Egli ribadì la mancanza di chiarezza di Pipia e criticò fortemente il semplicismo di Armissoglio, tacciandolo di non studiare i rapporti giuridici secondo verità ma di “*plasmarli in modo da renderne più facile la*

⁴³Francesco Armissoglio avvocato cassazionista di Torino, diresse dal 1906 insieme con l'attorney Vittorio Zucchetti l'annuario «Guida forense italiana», redatto in lingua italiana, inglese francese e tedesca. F. TACCHI, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, Bologna, Il Mulino, 2002, p.158, nota 66.

⁴⁴F. ARMISSOGLIO, *Quale sia la figura giuridica del contratto di somministrazione dell'energia elettrica*, in «La Legge», anno XXXIX, Vol. II, n. 11.

⁴⁵Ibidem.

⁴⁶Voci critiche sugli scritti di Armissoglio provennero da Cattaneo, Bonfante, Colabattista e Carnelutti.

⁴⁷F. CARNELUTTI, *Studi sulle energie come oggetto di rapporti giuridici*, in «Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. I, 1913, pp.354-382.

⁴⁸P. CATTANEO, *Sul contratto di distribuzione dell'energia elettrica*, in «Archivio Giuridico Filippo Serafini», Vol. LXIV, 1900, pp.94-99.

*comprensione e le conseguenze*⁴⁹. In particolare, il giurista comasco sosteneva che la corrente ed il circuito costituiscono due entità distinte da non confondere⁵⁰, in quanto le parti, nel contrattare, non si riferiscono agli apparecchi fissati sul circuito ma alla “forza” che questi producono e distribuiscono. Nonostante le dette critiche, l'autore rilevò il comune pregio dei due colleghi: entrambi, adottando un metodo positivista, si erano adoperati a risolvere la questione prendendo le mosse dal contesto extra-giuridico delle scienze fisiche e biologiche⁵¹, focalizzandosi sul *quid* degli atti giuridici relativi all'energia⁵².

In dissenso con Cattaneo e Armissoglio, il giurista Lodovico Barassi⁵³, riassunse il panorama giurisprudenziale e dottrinale dal «Monitore dei Tribunali»⁵⁴. Egli scelse di non soffermarsi sulla natura del fenomeno elettrico, da alcuni ritenuta fondante, in quanto riteneva che essa rilevasse, al più, solo a fini penalistici e che fosse, in ogni caso, di pronta risoluzione per la scienza giuridica moderna⁵⁵. Su tale presupposto, da

⁴⁹Ivi, p.97.

⁵⁰Se infatti la corrente è lo “scopo” effettivo cui mirano i contraenti, il circuito è, per usare le parole del Cattaneo, “la strada [...] che la mano dell'uomo indica a quella forza della natura. Il circuito sta all'energia come il letto di un fiume di un canale alle acque. Ivi, p.98.

⁵¹Infatti anche Cattaneo riteneva che, così come le scienze dell'economia e le scienze statistiche, anche le scienze giuridiche dovevano apprendere e vagliare gli elementi di fatto senza alcun preconcetto, *rebus sic stantibus*. In questo modo l'osservatore-giurista avrebbe potuto distinguere i beni che, al tempo dell'osservazione, non potevano essere per loro natura commerciabili: ne è un esempio, a detta dell'autore l'aria, che, se non è idonea a divenire oggetto contrattuale, ben potrebbe, “con l'emergere di nuovi mezzi, essere compresa, pesata e conseguentemente oggettivata a disposizione dell'uomo”. Ivi, p.100.

⁵²Utilizzando le parole, molto dirette di Cattaneo “Conchiudo dunque: l'energia elettrica è cosa commerciabile suscettibile perciò ad essere oggetto di contratto perchè sopra di essa l'accordo di due o più persone può costituire, regolare o sciogliere un vincolo giuridico”. Ibidem.

⁵³Su Lodovico Barassi (1873-1961): dopo un triennio di perfezionamento presso l'Università di Berlino, ottenne nel 1899 la libera docenza. Nel 1900 Barassi venne dunque nominato docente di diritto civile presso l'Università di Perugia, dalla quale si trasferì presso le Università di Genova, Pavia e Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Egli è ritenuto il “fondatore” del diritto del lavoro in quanto, allontanandosi dall'esegesi seguita all'inizio della propria carriera, elaborò la prima dottrina giuslavorista attenta alla protezione sociale del lavoratore subordinato. Tra le sue opere si ricordano “Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano”, Milano, 1901. Dalla sua produzione scientifica emerge un civilista completo che ha guardato al diritto del lavoro come ad una derivazione moderna del diritto civile, non è un caso che fu maestro di Mario Rotondi, giurista dedito ad un'altra propagazione del diritto civile: il diritto industriale. U. ROMAGNOLI, *Il lavoro in Italia. Un giurista racconta*, Bologna, Il Mulino, 1995; P. PASSANITI, *Storia del diritto del lavoro. Il contratto di lavoro nell'Italia liberale*, Milano, Giuffrè Editore, 2006; G. CAZZETTA, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali*, cit.; P. GROSSI, *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, Milano, Giuffrè, 2008; P. PASSANITI, *Lodovico Barassi*, in «Il Contributo italiano alla storia del Pensiero-Diritto», 2012, <http://www.treccani.it/enciclopedia/lodovico-barassi_%28Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero-Diritto%29/>, marzo 2018.

⁵⁴L. BARASSI, *Ancora sulla natura del contratto di distribuzione dell'energia elettrica*, in «Monitore dei tribunali», Anno 41°, Serie II, Vol. III, pp. 321-322.

⁵⁵Barassi in particolare scrive: “Infatti nella odierna fase evoluta della scienza giuridica si considera cosa (in senso giuridico) anche il bene immateriale. Non è qui necessario di dimostrare come a ciò si sia giunti, come questo concetto sia in armonia colla coscienza comune che considera bene e cioè cosa atta a

una parte, descrisse le teorie dell'Armissoglio come “*illazioni soverchie*” e come “*questione allo stadio primitivo in cui [...] l'analisi del fenomeno giuridico si limita alla superficie delle cose*” mentre, dall'altra, contestò a Pipia di voler riconoscere nel contratto di distribuzione dell'elettricità, una figura negoziale priva di oggetto giuridico.

Più positiva l'opinione sugli scritti di Cattaneo che il giurista collocò idealmente ad un “*secondo stadio della trattazione dell'argomento*”, benché ritenuti non ancora del tutto soddisfacenti. Difatti, nell'arrivare a riconoscere nel contratto di distribuzione una locazione di cose, il collega aveva seguito un ragionamento giuridico che non teneva conto della sinallagmaticità negoziale, ponendo attenzione al solo godimento dell'energia elettrica e non alla attività dinamica di produzione.

Al Barassi apparve più corretto qualificare l'accordo come “*contratto sui generis*” in cui l'obbligo del produttore-distributore consisteva in una commistione tra prestazioni di *dare* e di *facere*, dalla proporzione delle quali dipendeva la qualifica contrattuale. Quest'ultima soluzione apparve preferibile al Barassi perché infondo “*non è altro che un contratto mercè il quale il primo si assume di prestare un determinato servizio al secondo. Che a ciò occorrono fili o apparecchi [...] tutto ciò non costituisce se non il complesso dei mezzi richiesti per il conseguimento dei risultati, dell'opus.*”⁵⁶

Dalle pagine della «Giurisprudenza italiana» ritornò la voce di Pipia⁵⁷ per difendere le proprie conclusioni, stavolta ben consapevole delle critiche mossegli dall'Armissoglio, dal Cattaneo e dal Barassi nonché della forte instabilità della giurisprudenza italiana sulla materia. Come fulcro per la propria arringa, egli scelse la qualificazione del contratto di distribuzione di energia elettrica il quale, essendo il risolto pratico preminente della questione sulla natura dell'elettricità, rappresentava il perfetto banco di prova per verificare la bontà delle proprie teorie.

Dalle parole utilizzate nel preambolo in riferimento all'Armissoglio e al Cattaneo, appare che Umberto Pipia contestò l'approccio adottato dai colleghi sostenendo che “*il diritto si svolge continuamente sui fatti umani e sui fenomeni sociali e che è, per lo meno, cosa vana voler considerare nuovissimi rapporti giuridici, riflettenti nuovi trovati delle scienze fisico-chimiche, alla stregua dei criteri con cui*

soddisfare i bisogni sociali, umani, non solo le cose materiali, ma anche le cose immateriali.” L. BARASSI, *Ancora sulla natura del contratto di distribuzione dell'energia elettrica*, in «Monitore dei tribunali», Anno 41°, Serie II, Vol. III, pp.321-322.

⁵⁶Ivi, p.314.

⁵⁷U. PIPIA, *Ancora sul contratto di somministrazione*, cit., pp.351 – 362.

*Paolo ed Ulpiano... consideravano i comuni rapporti della vita civile e giuridica d'allora*⁵⁸”. Da qui il giurista fece emergere un primo punto di contrasto sul piano metodologico con i giuristi menzionati: quest'ultimi avevano elaborato le loro idee sfruttando e forzando categorie, evitando di compiere un'analisi più concreta. Il giurista si concentrò poi sull'intervento di Barassi appuntandogli l'erronea interpretazione data al suo “*L'elettricità nel diritto*”⁵⁹.

Dopo aver difeso la propria posizione, Pipia passò a rilevare le contraddizioni in cui era incorso il Barassi, tacciandolo di aver posto più attenzione alla conclusione a cui voleva pervenire (ovvero la qualificazione di elettricità come “cosa”) piuttosto che alla correttezza del ragionamento giuridico presentato. Difatti il collega aveva gravemente confuso i concetti di “corrente” e di “energia elettrica”⁶⁰, applicando a quest'ultima criteri propri solo della prima. Avendo ben chiaro la distinzione, Barassi avrebbe rilevato la fallacia del proprio ragionamento nel pretendere che l'elettricità avesse in sé, come tutte le cose che possono definirsi tali, la “*sorgente di vitalità*”.

Per controbattere le teorie dell'Armissoglio, invece, Pipia⁶¹ si spostò sul piano del contratto di somministrazione dell'energia elettrica⁶², l'unico analizzato dal collega. Nonostante infatti fosse d'accordo nell'escludere l'energia elettrica dalle categorie delle cose, reputò la teoria dell'Armissoglio (ovvero riconoscere quale oggetto del contratto non l'elettricità, bensì gli apparecchi che la producono) “*un sistema veramente*

⁵⁸Ivi, p.351.

⁵⁹Pipia in particolare smentì di aver ammesso l'esistenza di contratti che non hanno un oggetto giuridicamente rilevante, precisando che un conto è il concetto di “cosa giuridica” inteso come elemento di diritto (tra cui sono compresi anche i diritti soggettivi o le idee), altro invece è riferirsi allo stesso termine nel senso più rigoroso del vocabolo, inteso cioè come porzione dotata di materialità.

⁶⁰Per comprendere appieno la posizione del Pipia occorre precisare che con il termine “corrente” egli si riferisce a ciò che trae origine dall'azione chimica o magnetica seguendo il circuito elettrico per ritornare poi al magnete che l'ha generata, senza però, in questo suo cammino, causare alcuno dei fenomeni che interessano sul piano giuridico quali la trazione, l'illuminazione, il lavoro meccanico. Questi fenomeni, ad opinione dell'autore, dipendono invece dall'elettricità che si forma solo nel caso in cui si pone una resistenza nel circuito. Dunque l'energia elettrica è priva in sé di una sorgente di vitalità la quale può invece essere rinvenuta solo nella “corrente”.

⁶¹U. PIPIA, *Ancora sul contratto di somministrazione*, cit., p.352.

⁶²Finora nel riferirsi al contratto con cui il produttore dell'elettricità si obbliga a far godere ad un terzo una quantità di corrente così che egli possa sfruttarne l'energia elettrica, i giuristi hanno utilizzato la generica e non giuridica espressione di “*contratto di distribuzione dell'energia elettrica*”. Ciò al fine di non sbilanciarsi anticipatamente sulla qualificazione giuridica di tale fattispecie negoziale. Pipia invece afferma esplicitamente di voler utilizzare il termine strettamente giuridico di “*contratto di somministrazione*”, per evitare confusione e per non incoraggiare soluzioni di *tertium genus*. Ibidem.

primitivo, come quello che si preoccupa dell'apparente esteriorità del rapporto, senza indagare la vera ed intima sostanza”⁶³.

Criticò poi anche l'analisi di Cattaneo, contestandogli innanzitutto che la propria concezione dell'elettricità nella dimensione dinamica non era isolata, come il collega aveva scritto nella recensione, ma trovava conferma nell'orientamento adottato dal *Reichsgericht* (sentenza del 20 ottobre 1896) e negli scritti del giurista tedesco Ledig⁶⁴.

Secondo Pipia, la concezione di Cattaneo, benché più fondata rispetto a quella di Armissoglio, errava in due dei presupposti di fatto per la ricostruzione giuridica del rapporto di somministrazione: negare il consumarsi dell'energia elettrica, rilevando così una delle condizioni essenziali dello schema contrattuale locativo e, come già appuntato da Barassi, considerare il rapporto giuridico di scambio “energia contro prezzo” solo dal punto di vista dell'utente, senza considerare che l'obbligo del produttore consisteva più in un *facere* che in un *dare*⁶⁵.

L'articolo del Pipia non era soltanto un manifesto in propria difesa, ma si occupava anche di valorizzare le teorie che, benché differenti dalle proprie, poggiavano sulle stesse premesse. In particolare il giurista elogiò il pensiero di Barassi dal quale tuttavia il suo pensiero divergeva in punto di qualificazione del contratto⁶⁶.

Il dibattito, partito da una prima originale monografia di Pipia che aveva richiamato più voci dissenzienti ed impazienti di illustrare le proprie opinioni quali quella del Cattaneo e dell'Armissoglio, e poi arricchitosi con tentativi più o meno accentuati di abbandonare il sicuro terreno della tradizione con personaggi autorevoli

⁶³ Pipia utilizzò le medesime argomentazioni del Cattaneo per sostenere che gli apparecchi e i circuiti da cui passa l'elettricità sono mere strade o canali, che permettono al vero oggetto del contratto, l'elettricità, di generarsi e di spostarsi: “*analizzare i fatti per comprendere il diritto, significa accorgersi, nel caso in analisi, che il contratto non è mera locazione di cose poiché, altrimenti, si altererebbe il vero elemento oggettivo del rapporto, confondendo l'effetto voluto dai contraenti con i mezzi per ottenerlo*”. Ibidem.

⁶⁴ G. LEDIG, *Was ist bei Sogenannten Diebstahl von Elektrizität Gegenstand der wegnahme und Aneignungsabsicht?*, in «Der Gerichtssaal», B 54, Heft 1-2, pp.144-150, <http://dlib-zs.mpiet.mpg.de/mj/kleioc/0010/exec/bigpage/%222173686_5400%2b1897_0152%22>.

⁶⁵ Sostenendo ciò Pipia non solo confermò la sua ipotesi sulla qualificazione del contratto come di somministrazione, ma rese anche irrilevante la discussione sulla natura giuridica dell'elettricità: se oggetto della prestazione era un'opera e non una *datio*, non si ponevano problemi sull'esistenza dell'oggetto.

⁶⁶ Infatti mentre Barassi pur di rientrare all'interno di uno schema contrattuale noto (la locazione d'opera), semplificò il rapporto negoziale della distribuzione di energia trascurando l'aspetto del “*dare*”, Pipia preferì pervenire ad una nuova costruzione giuridica che comprendesse anche il “*facere*”: una “*somministrazione innominata che partecipa di locazione di cosa e d'opera e di compra-vendita*”. U. PIPIA, *Ancora sul contratto di somministrazione*, cit., p.353.

del calibro di Barassi, non si chiuse con il confronto tra costoro, ma proseguì reclutando nuovi personaggi⁶⁷.

Ciò soprattutto perché la stessa giurisprudenza non riuscì a trovare una soluzione definitiva al problema. Con una nota alla sentenza della Cassazione romana pronunciata il 26 marzo 1904⁶⁸, Bonfante⁶⁹ si adoperò per sintetizzare le due posizioni che, in quegli anni, erano state selezionate come “prevalenti”: quella della locazione d'opera, sostenuta dal Barassi e fatta propria dalla giurisprudenza prevalente e quella della compravendita che, solo a partire dal 1903, aveva cominciato a riscuotere un certo successo in dottrina⁷⁰ e nella giurisprudenza⁷¹. Efficacemente il giurista descrisse il dibattito⁷² sulle figure contrattuali come un “*ondeggiamento della giurisprudenza più sagace e del movimento legislativo più accorto*”⁷³.

Sul presupposto di una legge che “*non è più soggetta al capriccio di quel che sia la formazione del linguaggio*”⁷⁴ ma è specchio delle nuove funzioni sociali⁷⁵, Bonfante si schierò verso la teoria del contratto di locazione d'opera poiché, al di là di tutte le elucubrazioni, gli artt. 1636, 1637 e 1638 del codice civile inerenti a tale istituto, non potevano non comprendere, almeno in via analogica, il caso così frequente della

⁶⁷E. ANFOSSI, *Il contratto di somministrazione dell'energia elettrica*, in «Monitore dei tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del contenzioso amministrativo», 1916, pp.121-123; C. PAGANI, *Condutture elettriche concorrenti*, in «Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. II, 1911, pp.254-257.

⁶⁸P. BONFANTE, *Natura del contratto di somministrazione dell'elettricità*, in «Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. II, 1904, pp.497-501.

⁶⁹Pietro Bonfante (1864-1932) fu docente di materie romanistiche presso le Università di Camerino, Macerata, Messina, Parma (ove insegnò anche filosofia del diritto) e Torino. Nel 1904 venne chiamato a sostituire Ferrini presso la cattedra di diritto e di storia del diritto romano divenendo poi nel 1907 titolare degli stessi insegnamenti nell'ateneo romano. Nel dibattito culturale dei primi del Novecento fu promotore della metodologia storica volta ad individuare “*il movimento degli istituti giuridici [come] adattamento della struttura a nuove funzioni*”. A. M. GHISALBERTI, M. PAVAN, (a cura di), *Dizionario biografico degli italiani*, Vol. 12, 1971, <[⁷⁰S. COLABATTISTA, *Natura del contratto di distribuzione dell'energia elettrica*, in «Giurisprudenza italiana», Vol. I, Sez. IV, pp.109-115. E. PILON, *Le problèm juridique de l'électricité*, in «Revue trimestrielle de droit civil», 1904, pp.5-19.](http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-bonfante_(Dizionario-Biografico)/>.</p></div><div data-bbox=)

⁷¹La prima delle quali, a parere di Silvio Colabattista su una sentenza emessa dal tribunale di Torino il 17 luglio 1899. La sentenza, ci dice Colabattista, non pare essere stata pubblicata su nessun periodico e avrebbe visto contendersi la finanza e la società anonima Siemens e Halscke. S. COLABATTISTA, *Natura del contratto di distribuzione*, cit., p.109.

⁷²Pietro Bonfante riporta che il discrimine tra le due tipologie contrattuali venne individuato ora nell'intenzione dei contraenti, ora nella teorizzazione di un “*negozio misto*”, ora distinguendo tra le varie imprese fornitrici o, ancora, concependo il singolo contratto come la successione di due schemi contrattuali, dalla locazione d'opera alla vendita una volta compiuta la prestazione di *facere*.

⁷³P. BONFANTE, *Natura del contratto di somministrazione*, cit., pp.497-501.

⁷⁴P. BONFANTE, *Filosofia del diritto e scienza del diritto*, Pavia, 1924, Fusi, pp.65-66.

⁷⁵F. TESSITORE, *Contributi alla storia e alla teoria dello storicismo*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2000, pp.187-188.

locazione d'opera con somministrazione di materia da parte del locatore. Altrimenti, si sarebbe dovuto riconoscere un contratto di vendita di cosa futura tramite il quale costringere gli eredi del produttore di elettricità al compimento di un *facere* tendenzialmente infungibile⁷⁶.

La giurisprudenza, dal canto suo, non rimase inerme recettrice della dottrina. Anzi, fu la prima a confrontarsi con le problematiche sottese alla natura dell'energia elettrica, rispettando la propria funzione di organo applicativo della legge nella sua dimensione dinamica di diritto giurisprudenziale⁷⁷. In questo caso però non si trattava solo di esercitare una funzione ermeneutica entro i limiti di una prospettiva legalista, ma piuttosto di individuare tra i vari istituti approntati dal sistema codicistico quello che meglio rabberciava le lacune giuridiche. Per questo al pari se non più della dottrina, la giurisprudenza faticò per accordarsi su una soluzione univoca.

Esemplare è lo svolgimento di uno dei primi casi emersi nella letteratura giurisprudenziale sul tema del contratto di distribuzione dell'elettricità a fini prettamente fiscali⁷⁸: il tribunale di Genova, con sentenza del 31 dicembre 1897⁷⁹, vi riconobbe una locazione di impianto sul presupposto che *“quel poco d'opera dell'uomo che possa occorrere giornalmente per regolare la forza motrice, non è che un accessorio che segue il principale”* annesso all'obbligo del locatore di garantire il pacifico godimento della cosa locata. La Corte d'appello di Genova⁸⁰, innanzi alla quale fu impugnata la sentenza, riformò la decisione adducendo che si trattava di locazione di forza motrice, sull'assunto che questa poteva considerarsi una “cosa”, trasmissibile al pari dell'acqua. A sua volta tale pronuncia, impugnata dinnanzi alla Cassazione di Roma, fu da questa rinviata⁸¹ alla Corte d'Appello di Casale⁸² la quale, in definitiva, sposò la teoria della locazione del motore. Per giungere a ciò, i giudici ricorsero allo strumento peritale al

⁷⁶L'esempio che Bonfante mutua da Pilon riguarda l'ordine di fabbricazione di un'automobile che, applicando le disposizioni sulla vendita, in caso di morte del produttore-alienante dovrà essere necessariamente fabbricata dal figlio, magari avvocato. La citazione di Bonfante si riferisce solo a :”PILON 1 c. p.29”. P. BONFANTE, *Filosofia del diritto e scienza del diritto*, cit.

⁷⁷M. MECCARELLI, *Paradigmi dell'eccezione nella parabola della modernità penale. Una prospettiva storico-giuridica*, cit., pp.502-503.

⁷⁸ Si trattava di qualificare un negozio con cui una società produttrice (società acquedotto De Ferrari Galliera) aveva ceduto ad un'altra utente (Società agricola ligure) energia elettrica per azionare un motore per l'eventuale applicazione della tassa di registro.

⁷⁹Sentenza del Tribunale di Genova 31 dicembre 1897, in «Temi genovese», 1898, p.317.

⁸⁰Sentenza della Corte d'Appello di Genova 28 dicembre 1898, in «Temi genovese», 1899, n. 22.

⁸¹Sentenza della Cassazione di Roma 6 dicembre 1900, in «Giurisprudenza di Torino», 1901, p.501.

⁸²Sentenza della Corte d'Appello di Casale del 23 aprile 1901, in «Giurisprudenza di Torino», 1901, p.559.

fine di verificare scientificamente se l'elettricità potesse prodursi autonomamente e dunque indipendentemente del lavoro dell'uomo. La decisione fu poi definitivamente confermata dalle Sezioni Unite il 14 gennaio 1902⁸³.

Ulteriore riprova della confusione giurisprudenziale in materia si riconosce nell'allarme generato sia in dottrina che in giurisprudenza⁸⁴ dalle due contrastanti sentenze della Cassazione romana pubblicate a pochi giorni di distanza, rispettivamente il 16 e il 22 agosto 1899, indecise su quale natura attribuire all'elettricità e, di conseguenza, su quale qualifica attribuire al contratto nel quale era dedotta. La prima decise infatti che *“il contratto di somministrazione di elettricità costituisce un contratto d'appalto -locazione d'opere- e non di cose ; quindi va soggetto alla tassa di registro di cui all'art 49 e non già all'art. 41 della tariffa annessa alla legge sulla tassa di registro”*⁸⁵, argomentando che il contratto in oggetto *“implica un produrre, un fare, non un far godere”*⁸⁶. La seconda, invece, paragonando la fonte d'energia all'acqua e dunque oggettivandola, vi riconobbe una locazione di cose ammettendo l'azione di spoglio del *“consumatore o locatario”* contro il *“fornitore”* che gli avesse sospeso la corrente per mancato pagamento del canone⁸⁷.

Secondo le parole di Colabattista⁸⁸, sostenitore della tesi della compravendita, la natura del contratto venne *“definitivamente decisa nell'arresto della Suprema Corte di Roma”* del 24 marzo 1904⁸⁹. Nel provvedimento, redatto da Mortara⁹⁰, si precisava che,

⁸³Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di Roma, 14 gennaio 1902, in «Giurisprudenza italiana», 1902, Par I, Sez. I, p.341.

⁸⁴P. CATTANEO, *Sul contratto di distribuzione dell'energia elettrica*, in «Archivio Giuridico Filippo Serafini», Vol. LXIV, 1900, p.94.

⁸⁵Sentenza della Cassazione di Roma del 16 agosto 1899, in «Giurisprudenza italiana», par. I, Sez I, pag 841.

⁸⁶S. COLABATTISTA, *Natura del contratto di distribuzione*, cit., pp.109-115.

⁸⁷Sentenza della Cassazione di Roma del 22 agosto 1899, in «Giurisprudenza italiana», Vol. LI, parte I, p.918.

⁸⁸S. COLABATTISTA, *Natura del contratto di distribuzione*, cit., pp. 109-115.

⁸⁹Sentenza della Corte di Cassazione di Roma del 24 marzo 1904, in «Giurisprudenza italiana», Vol. I, Sez I, p.601.

⁹⁰Mortara Lodovico (1855-1936). Dopo la laurea iniziò ad esercitare la professione di avvocato dando alle stampe i suoi primi studi in procedura civile. Nel 1882 ottenne la libera docenza in diritto processuale civile e ordinamento giudiziario presso l'Università di Bologna. Nominato ordinario presso l'Università di Pisa nel 1888, gli fu conferito anche l'insegnamento prima di diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione e poi di diritto costituzionale. Trasferitosi a Napoli, nel 1901 fondò l'Università popolare di Napoli di cui assunse la Presidenza. M ai più larghi successi furono raggiunti nell'esercizio della carriera di magistrato durante la quale ricoprì diversi ruoli di prestigio fino a divenire nel 1923 primo presidente della Cassazione di Roma. Dopo aver ricoperto alcune cariche politiche, in attuazione del R.D. 1028/1923 Mortara venne collocato in pensione in quanto personaggio autorevole ma scomodo al regime. Interessante ricordare che dal 1892 e fino alla morte continuò a dirigere il periodico *“Giurisprudenza Italiana”*. I suoi contributi come magistrato spinsero la vecchia giurisprudenza ad

le applicazioni dell'energia elettrica a scopi industriali avevano permesso di considerarla come un prodotto industriale. Inoltre tale qualifica le era stata esplicitamente attribuita dallo stesso legislatore: la legge 7 giugno 1894 che stabiliva a favore dei produttori della fonte energetica agevolazioni di trasporto già proprie delle merci; la legge 8 agosto 1895 allegato F, che parificava l'elettricità al gas illuminante, nonché il regolamento attuativo di quest'ultima (approvato con regio decreto 29 settembre 1895) che sottoponeva il contratto e la verifica del consumo di energia elettrica a discipline tributarie analoghe a quelle che colpivano gli altri beni di consumo⁹¹.

Guardando alla giurisprudenza posteriore al 1904, si osserva sicuramente una diminuzione delle sentenze pubblicate in materia, quale chiaro segno della riduzione dell'interesse, quanto meno delle riviste giurisprudenziali, per l'argomento. Talvolta sono pubblicati testi integrali di pronunce che, trattando incidentalmente la questione perché inerenti alle servitù di linee elettriche⁹², all'assoggettamento ai tributi includenti anche l'elettricità⁹³ o ai servizi pubblici di illuminazione⁹⁴, denominavano il contratto ora con il termine "somministrazione" ora "compravendita" oppure "concessione", quando era parte del rapporto un soggetto pubblico. Nonostante ciò si rilevano alcune rare sentenze specifiche sull'argomento anche se più rare e, per lo più, concentrate in

evolversi nei temi di più preminente attualità quali il diritto alle donne di iscriversi alle liste elettorali, le sentenze della Cassazione sulla legittimità dei decreti di legge nonché in materia di qualificazione dell'energia elettrica come res. Si vedano tra altri: F. CIPRIANI, *Le "poche cose" e la lunga vita di Lodovico Mortara*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 1990, 19, pp.85-105; Ibidem, *Scritti in onore dei patres*, Milano, Giuffrè Editore, 2006; Ibidem, N. CARRATA, *Bibliografia di Lodovico Mortara*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 1990, 19, pp.121-143; P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico, 1860-1950*, Milano, Giuffrè Editore, 2000; L. LACCHÉ, «Personalmente contrario giuridicamente favorevole». *La "sentenza Mortara" e il voto politico delle donne* (25 luglio 1906), in N. SBANO (a cura di), «Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocata italiana», Bologna, Il Mulino, 2004, pp.99-151; M. MECCARELLI, *Mortara, Lodovico*, in «Il Contributo italiano alla storia del pensiero –Diritto», 2012, <http://www.treccani.it/enciclopedia/lodovico-mortara_%28Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto%29/>; A. MENICONI, *Storia della magistratura italiana*, Bologna, Il Mulino, 2012, stampa 2013; N. PICARDI, *Mortara Lodovico*, in *Dizionario Biografico degli italiani*, Vol. 77, 2012, <[http://www.treccani.it/enciclopedia/lodovico-mortara_\(Dizionario-Biografico\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/lodovico-mortara_(Dizionario-Biografico))>, marzo 2018; M. BONI, *Il figlio del rabbino. Lodovico Mortara, storia di un ebreo ai vertici del Regno d'Italia*, Roma, Viella, 2018.

⁹¹ Colabattista, dopo aver riportato un passo della sentenza prosegue "E qui dovrei fare punto, essendo esaurito l'argomento da questa sentenza che compendia in sé la migliore giurisprudenza: ed è al contempo opera di dottrina corrispondente all'aspettazione derivante dal nome del suo chiarissimo estensore (n.d.r. Mortara)". S. COLABATTISTA, *Natura del contratto di distribuzione*, cit., p. 99.

⁹² Corte d'Appello di Brescia 18 ottobre 1909, in «Monitore dei tribunali», 1909, p.31.

⁹³ Cassazione di Roma 31 dicembre 1906, in «Monitore dei tribunali», 1907, pp. 504-508; Cassazione di Roma 28 gennaio 1908, in «Monitore dei tribunali», 1907, pp.685-691; Cassazione di Roma 5 febbraio 1910, in «Monitore dei tribunali», 1909, pp.685-689.

⁹⁴ Cassazione di Roma 14 gennaio 1908, in «Monitore dei tribunali», 1908, p.341.

massime che confermano ora il carattere del contratto di compravendita⁹⁵ ora quello di appalto (*locatio operis*)⁹⁶.

Intorno agli anni Dieci, anche la dottrina propose ancora qualche intervento in merito: si può far menzione della monografia di Foà⁹⁷, presentata nella rubrica bibliografica de «Archivio Giuridico Filippo Serafini»; della pubblicazione di De Mita⁹⁸, recensita sul «Monitore dei tribunali» da Gian Battista Boeri⁹⁹ ed infine dell'articolo di Anfossi¹⁰⁰ il quale appare, più che altro, una collezione ordinata di giurisprudenza. A chiosare il dibattito intervenne nel 1913 Carnelutti¹⁰¹, il quale con lucida visione¹⁰² e metodo “*fino alla pedanteria*”¹⁰³, demolì le pregresse concezioni salvandone, però, alcuni elementi, a sua opinione corretti, così da poter illustrare il proprio pensiero.

Utilizzando un'immagine molto efficace, il noto giurista rappresentò la dottrina come un pendolo che, nel tentativo di evitare mutamenti, aveva continuato ad oscillare

⁹⁵Corte d'appello di Brescia 20 febbraio 1905, in «Monitore dei tribunali», 1905, pp. 836-841; *Massime sull'elettricità* in «Monitore dei Tribunali», 1916, p.640.

⁹⁶Corte di Cassazione di Roma 7 agosto 1905, in «Monitore dei tribunali», 1905, pp. 866 -874.

⁹⁷C. FOÀ, *La natura giuridica dell'energia elettrica e il relativo contratto di somministrazione*, Torino, tip.F. Gilli, 1904.

⁹⁸O. DE MITA, *La trasmissione a distanza delle correnti elettriche*, Milano, Società Editrice Libreria, 1909.

⁹⁹G. B. BOERI, *Recensione a O. De Mita. La trasmissione a distanza delle correnti elettriche*, in «Monitore dei tribunali», 1910, p.879.

¹⁰⁰E. ANFOSSI, *Il contratto di somministrazione di energia elettrica secondo la vigente legislazione e giurisprudenza*, in «Monitore dei Tribunali», 1915, p.121.

¹⁰¹Francesco Carnelutti (1879-1965) iniziò come incaricato di diritto industriale presso l'Università Bocconi di Milano, ottenendo poi nel 1912 la cattedra di Diritto commerciale presso la facoltà di giurisprudenza di Catania. Rentrò a Padova nel 1915 dove diresse la cattedra di procedura civile rimanendovi fino al 1936, anno del suo trasferimento a Milano dove insegnò prima Procedura Civile e poi Diritto penale. Dopo l'8 settembre 1943 si rifugiò in Svizzera ove insegnò diritto e procedura penale concludendo la propria presso la facoltà di Giurisprudenza di Roma dove insegnò procedura penale. Dalla sua carriera si evince la vastità dei suoi interessi e l'impossibilità di qualificarlo come processualcivilista piuttosto che processualpenalista. Interessante l'amicizia che lo legava a Angelo Sraffa, comprovata dai numerosi interventi di Carnelutti nella “ Rivista di diritto commerciale e generale delle obbligazione”. Spiccano le linee di lungimirante modernità nelle sue opere quali “ Studi sulle energie come oggetto di rapporti giuridici” 1913, “ Infortuni sul lavoro”, 1913-14, “ Studi di diritto commerciale” 1917. Le sue opere si distinguono per coraggio analitico e forza ricostruttiva, nell'ottica di una scienza giuridica che deve aprirsi alle trasformazioni sociali e ai problemi giuridici del lavoro non potendo reputare la legislazione sociale come “ una specie di terra infeconda la quale non meriti il lavoro dei maestri”. G. TARELLO, *Profili di giuristi italiani contemporanei: Francesco Carnelutti e il progetto del 1926*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», IV, Bologna, 1974, pp.497-524; P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, cit.; A. MONTI, *Angelo Sraffa. Un “antiteorico” del diritto*, Milano, Egea, 2011; M. ORLANDI, *Carnelutti Francesco*, in I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M. N. MILETTI (a cura di), *Dizionario Biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Vol. I, pp.455-459.

¹⁰²F. CARNELUTTI, *Studi sulle energie come oggetto di rapporti giuridici*, in «Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. I, 1913, pp.354-389.

¹⁰³Dalle parole del Carnelutti “*Bisogna stare attaccati al metodo fino alla pedanteria*” di osservazione, scomposizione e infine ricomposizione della realtà stessa. Ibidem.

intorno alla questione senza mai centrarla. La sua analisi si muoveva su due piani d'indagine. Il primo volto a chiarire in cosa consistesse la singola prestazione di energia elettrica; mentre il secondo, conseguentemente collegato, concerneva la qualificazione del negozio avente ad oggetto la stessa prestazione continuata nel tempo. La prima indagine si risolveva chiarendo cosa si dovesse giuridicamente intendere per "elettricità". Da una parte la repulsione a riconoscerla come cosa, dall'altra la tendenza ad identificare un *teritium genus* di oggetto contrattuale, avevano indotto la dottrina ad elaborare diverse tesi (locazione del motore, della forza motrice, del circuito elettrico) che Carnelutti decise di non contestare, ritenendole ormai sufficientemente confutate grazie all'intervento di Bonfante e di Colabattista.

Piuttosto il giurista udinese si soffermò a rilevare gli errori di metodo e le fallacie in cui incorsero i colleghi. Primi tra tutti, coloro (tra i quali egli cita l'Armissoglio come caso estremo) che si erano sforzati di qualificare tale oggetto sulla base delle leggi scientifiche, arrivando ad escludere la reità dell'elettricità sulla mancanza di chiare definizioni fisiche. Per Carnelutti, il giurista non necessitava di sapere quale fosse la natura scientifica del suo oggetto di studio, piuttosto quale fosse il suo ruolo nelle relazioni sociali. D'altronde, sorvolando sul vecchio principio del "*tangi posse*", ai fini giuridici, poteva attribuirsi reità a tutto ciò che era suscettibile in un modo o nell'altro di essere apprezzato in qualsiasi modo.

Anche Barassi deluse il noto giurista: costui, a suo parere, pur avendo impostato premesse corrette, si era focalizzato esclusivamente sull'oggetto della prestazione del contratto ritenuto prevalentemente a carattere lavorativo. Motivando in questo modo, Barassi, appuntò Carnelutti, aveva finito col negare le basi del suo stesso ragionamento, confondendo lavoro umano e risultato.

A parere del giurista udinese, anche Cattaneo cadde in errore nel teorizzare il contratto di utilizzazione quale locazione di corrente elettrica. Osservò, difatti, che a nulla valeva utilizzare il nuovo concetto della "*cerchia di possesso*" poiché, utilizzando una frase di Paolo replica "*alioquin etiam si quis silvam emerit, videri eum omnes feras possidere, quod flasum est*".

Carnelutti procedette dunque per esclusione e, tra le varie teorie elaborate in merito all'energia elettrica, arrivò alla conclusione che il contratto dovesse qualificarsi come vendita, nel caso di produzione di energia al fine di rivendita alla generalità di

clienti e come locazione d'opera allorchè invece la produzione fosse stata destinata ad un determinato utente. In definitiva Carnelutti elaborò una sua concezione, facendo proprie da una parte la qualificazione come vendita e dall'altra quella della locazione d'opera di Colabattista, ammettendo una loro convivenza.

Ma a questo punto ritornò nel ragionamento il dilemma di partenza, rivelandosi al giurista come il “*cuore la questione*”: se cioè l'energia potesse esser considerata cosa giuridica. Rimanendo coerente al proprio disprezzo verso le forzature ancorate alla tradizione, il Carnelutti ammise chiaramente che due sono le possibilità di spiegare il fenomeno, ed entrambi comportano la riscrittura di dogmi finora intoccati. Difatti o si ricostruiva la categoria di “cosa giuridica” includendovi anche l'energia o, escludendo che questa potesse costituire un oggetto, si doveva elaborare una nuova figura contrattuale il cui obbiettivo era non già il godimento della cosa, bensì delle energie della cosa. In quest'ultimo caso si sarebbe elaborato, al fianco del contratto di lavoro subordinato, un “*contratto di energia reale*”. Dunque, Carnelutti si chiese se “*rispetto alle esigenze la disciplina del fenomeno nuovo deve orientarsi verso la creazione di un nuovo rapporto giuridico o di una nuova classe di cose?*”¹⁰⁴. La soluzione carneluttiana fu quella di allargare la categoria delle cose giuridiche, seguendo la strada che già s'era intrapresa. Infatti così come non poteva più sostenersi la concezione romanistica della coincidenza tra *res corporalis* e *res quae tangi posse*, annettendo così nella sfera delle cose giuridiche anche il gas; così anche la materialità poteva cessare di essere *condicio sine qua non* della reità. Sebbene egli precisò che trattavasi di un concetto solamente

¹⁰⁴Invero, nell'articolo si osserva che non è aberrante concepire l'energia elettrica come qualcosa a sé stante, considerando la possibilità che questa venga isolata per il tramite degli accumulatori. Dunque, l'elettricità, ben potrebbe essere concepita quale oggetto di un rapporto giuridico indipendentemente dal suo godimento. L'ipotesi di concepirla come tale è dunque intuitivamente ammissibile, anche se la si saggia alla luce dei due reagenti: il delitto e il contratto. Inoltre, anche se manca un'esplicita legislazione in tal senso, Carnelutti osserva che già la legge 8 agosto 1895 n. 486, istituendo la tassa sul consumo del gas luce e dell'energia elettrica a scopo di illuminazione, indirettamente considera quest'ultima quale oggetto di consumo, equiparandola al gas. “*Per conoscere quale sia l'obbietto del diritto bisogna considerare questo in due momenti essenziali: il momento della sua violazione e il momento della sua trasmissione. Il diritto in quiete sfugge all'analisi: conviene, perchè questa diventi possibile, sottoporlo all'azione di un reagente. Qui vi sono due reagenti importantissimi: il delitto e il contratto*”. In ragione del primo, Carnelutti analizza il panorama penale, non solo italiano, osservando che la reazione dell'ordinamento è quella di considerare l'oggetto di discussione come fosse un corpo, implicitamente ipotizzando la sua suscettibilità ad essere fatto oggetto di proprietà e di appropriazione. L'orientamento è dunque deciso verso il furto. Per quanto concerne invece il contratto, in mancanza di una legislazione esplicita, non rimane al giurista che effettuare un'interpretazione della fattispecie negoziale. In questo contesto la volontà dei contraenti, indipendentemente dalla terminologia utilizzata, sembra riferirsi non già alla corrente, bensì proprio all'elettricità. In F. CARNELUTTI, *Studi sulle energie come oggetto di rapporti giuridici*, in «Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. I, 1913, pp.377-380.

sperimentale così che “lo svolgimento di quel concetto deve seguire, non precorrere i risultati del progresso tecnico”, la logica carneluttiana venne poi accolta sia dal codice civile (art. 814) che penale (624 comma 2) ove le energie vennero ritenute cose mobili¹⁰⁵.

Questo excursus costituisce solo uno dei molteplici esempi delle reazioni che la scienza giuridica, comprensiva di dottrina e giurisprudenza ebbe dinnanzi alle novità tecniche portate dalla Seconda rivoluzione industriale in Italia. L'intero svolgersi del dibattito infatti potrebbe idealmente rientrare in uno schema che da un'iniziale titubanza, se non vero e proprio timore del nuovo, finisce con l'obbligare dapprima i giuristi neoterici e poi la giurisprudenza più innovativa ad elaborare soluzioni nuove fuori dai confini codicistici. Soluzioni molteplici, impossibili da comporre, che mal si accordano con la realtà dei fatti e che dunque spinsero infine ad interventi legislativi *ad hoc*¹⁰⁶.

2.2 Il problema della qualificazione delle macchine industriali: la *fictio iuris* dell'immobilizzazione

Profondi contrasti sorsero anche¹⁰⁷ in relazione ai criteri giuridici che distinguevano i beni mobili da quelli immobili per destinazione o incorporazione, in relazione alla diffusione di quelle che le enciclopedie giuridiche¹⁰⁸ denominavano semplicemente “*macchine*”. Al contrario della loro definizione meccanica ed economica¹⁰⁹, quella giuridica si prestava a numerose interpretazioni da cui, anche in questo caso, dipendevano diverse implicazioni giuridiche.

Dagli scritti in merito emerge l'improrogabile esigenza di qualificare correttamente il macchinario industriale soprattutto in ragione dei rapporti giuridici, fino

¹⁰⁵M. ORLANDI, *Carnelutti Francesco*, in I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M. N. MILETTI (a cura di), *Dizionario Biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Vol. I, p.459.

¹⁰⁶Cfr. Cap. III.

¹⁰⁷Sulle criticità relative alla qualificazione giuridica da attribuirsi ad l'altro prodotto della “età meccanica” vedi G. CAZZETTA, *Nell'età delle macchine. Artefici, operai, telegrafisti*, cit.,

¹⁰⁸I. SANTANGELO SPOTO, *Macchine*, in «Il Digesto italiano», Vol. XV, Parte I, 1927, pp.1-31.

¹⁰⁹Da un punto di vista meccanico le macchine sono definite come “*congegni destinati a trasmettere nel modo più conveniente l'azione dei differenti motori, con lo scopo di comunicare, dirigere, accrescere, diminuire, regolare, ed in generale modificare il moto prodotto dall'azione della forza e di facilitarne l'applicazione*”. Economicamente invece si parla di “*tutti i congegni dei quali l'uomo si serve per utilizzare le forze della natura, nella produzione della ricchezza*”. I. SANTANGELO SPOTO, *Macchine*, in «Il Digesto italiano», Vol. XV, Parte I, 1927, pp.1-31.

ad allora sconosciuti, che nacquero da questo “*nuovo fenomeno*”¹¹⁰. Ci si riferisce al diritto dell'inventore o del perfezionatore sul macchinario¹¹¹; al diritto di difenderne il possesso e l'uso spettante all'industriale; alla protezione da accordarsi all'operaio che lo utilizza; all'interesse sociale affinché tali impianti siano sottoposti a costante controllo ed infine all'interesse impositivo dell'ente pubblico, per lo più statale¹¹². L'interdipendenza della riflessione sulla natura giuridica della macchina con rapporti subiettivi inerenti al mondo industriale spiega perché tra le pubblicazioni relative al tema spiccano gli scritti di alcune voci rappresentative (Ippolito Santangelo Spoto, Ercole Vidari¹¹³, Cesare Vivante¹¹⁴) del socialismo giuridico¹¹⁵. Questa tendenza consisteva in “*mosaico mal connesso*”¹¹⁶ di giuristi provenienti da varie matrici culturali, sensibili alla dimensione sociale e meritevoli di aver, seppur modestamente, scalfito il monolitico patrimonio giuridico borghese, specialmente dedicandosi ai temi del giuslavorismo¹¹⁷.

¹¹⁰ Difatti, nel preambolo della nota enciclopedica dedicata alle macchine si avverte che la trattazione di tali rapporti impone, in via logicamente preliminare, una considerazione del macchinario in termini obbiettivi e solo successivamente subiettivi: “*nei riguardi del diritto privato le macchine vanno considerate obbiettivamente e subiettivamente: e difatti obbiettivamente importa conoscere se siano mobili o immobili e se e quando, agli effetti dei privilegi e delle ipoteche in specie, possano o debbano considerarsi immobili; solo poi subiettivamente bisogna conoscere i rapporti giuridici che creano di fronte all'inventore, all'industriale, al terzo e ai creditori del fallito.*” I. SANTANGELO SPOTO, *Macchine*, cit., pp.1-31.

¹¹¹ E. FUSAR POLI, *Centro dinamico di forze. I giuristi e l'innovazione scientifico-tecnologica fra liberismo e autarchia*, Milano, Giuffrè, 2012.

¹¹² Da notare che tra le conseguenze dell'immobilizzazione per destinazione o incorporazione dipende la possibilità di costituirvi dei diritti reali, sicché per far durare l'immobilizzazione le macchine non possono essere distaccate dal fondo, sempre che la diversa intenzione delle parti non si manifesti o appaia. Altro problema è l'ipoteca. In generale tanto in caso di vendita volontaria che forzata gli immobili per destinazione si considerano accessori del fondo e si trasferiranno anche essi all'acquirente. Tuttavia qui un contrasto tra giurisprudenza e dottrina c'è. Per il Bianchi c'è un “diritto di sequela” anche se la macchina diviene mobile, per Fontanive invece occorre valutare caso a caso se ci sia stata frode, non essendo nella natura dell'ipoteca cristallizzare l'immobilizzazione della macchina. Entrambe le ipotesi sono dallo Spoto rifiutate: quella del Bianchi perché teorizza una possibile ipoteca su cose mobili, quella del Fontanive perché si tratta di un'ipoteca condizionata. A. FONTANIVE, *Macchine*, in «Enciclopedia Giuridica italiana», Vol. IX, parte 2°, pp.392-399. I. SANTANGELO SPOTO, *Macchine*, cit., p.21.

¹¹³ E. VIDARI, *Il privilegio concesso al venditore sul prezzo di macchine d'importante valore*, in «Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. II, 1910, pp.376-382. Su Vidari cfr. E. FUGAZZA, *Tra liberismo e solidarismo: il lungo percorso scientifico di Ercole Vidari*, Padova, CEDAM, 2018.

¹¹⁴ C. VIVANTE, *L'imposta fabbricati e gli opifici generatori di energia elettrica*, in «Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. II, 1908, pp.107-111.

¹¹⁵ P. GROSSI, *Elementi per una bibliografia del socialismo giuridico italiano*, Milano, Giuffrè, 1976, pp.160-162.

¹¹⁶ P. GROSSI, *Pagina introduttiva*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», Vol. 3 / 4 (1974-75), pp.1-2.

¹¹⁷ *Ibidem*.

La voce enciclopedica¹¹⁸ a firma di Ippolito Santangelo Spoto¹¹⁹, ricostruisce analiticamente il dibattito sulla definizione giuridica delle macchine partendo dagli articoli 413 e 414 del codice civile del 1865. Tali disposizioni ammettevano la immobilizzazione per destinazione di beni mobili attraverso una finzione giuridica, subordinandola però a delle condizioni, a detta di Santangelo Spoto, non troppo chiare. La sempre più frequente diffusione delle macchine industriali e le conseguenze che ne derivarono, sollevarono la necessità di sopperire a tali dubbi intervenendo sulla corretta portata della legge¹²⁰. I principali dubbi in proposito si assettavano sulla tipologia del bene mobile da destinare all'immobilità, sulla tipologia dell'industria nonché sulla convergenza nello stesso soggetto di proprietario del fondo e del macchinario.

Santangelo Spoto, con la stessa attenzione ai temi economici manifestata dalle pagine del periodico «Antologia Giuridica»¹²¹, illustrò il confronto sorto tra Duranton¹²² e Borsari¹²³, incentrato sulla tipologia del macchinario quale criterio discrezionale. Riferendosi in particolare all'«*outillage*» di una stamperia, il francese Duranton negò la natura di immobile per destinazione sul presupposto che tali strumenti non potevano mai trovarsi in rapporto di necessità con l'immobile. Al contrario Borsari¹²⁴ riconobbe nell'*outillage*, annesso al torchio, dei beni indubbiamente immobili per destinazione, in specifica correlazione alla tipografia, da lui intesa come la «fabbrica» a cui accenna l'art 413 al capoverso 11.

¹¹⁸I. SANTANGELO SPOTO, *Macchine*, cit., pp.11-12.

¹¹⁹Ippolito Santangelo Spoto, avvocato, attivo collaboratore dell'«Antologia Giuridica» e socio ordinario del «Circolo giuridico», divenne professore di alcuni istituti tecnici per poi ottenere la libera docenza di diritto amministrativo a Pisa nel 1903. Dalle recensioni e dagli articoli a sua firma si percepisce una vivace curiosità per tutti i campi del diritto, soprattutto quelli in cui maturano nuovi indirizzi metodologici come l'antropologia criminale e la psichiatria. G. SPECIALE, *Antologia Giuridica. Laboratori e rifondazioni di fine Ottocento*, Milano, 2001, Giuffrè, pp.98-105.

¹²⁰ Infatti, il giurista afferma che «se le macchine debbano considerarsi mobili o immobili è una questione che va risolta coi principi di diritto civile. Guardate nella natura loro, le macchine [...] ai termini dell'art 417 sono mobili. Non è dubbio però che, ai termini dell'art. 413 capov. 11, per destinazione del proprietario, possano essere immobilizzate. Il dubbio sorge quando, ai fini di evitare il pregiudizio che seguirebbe [...], si discute sugli elementi condizionali che devono accompagnare la immobilizzazione, perchè fosse giuridicamente efficace; si discute sulla convenienza di squalificare le macchine dalla qualità naturale di «mobili» e di qualificarle per finzione giuridica «immobili»». I. SANTANGELO SPOTO, *Macchine*, cit., pp.11-12.

¹²¹G. SPECIALE, *Antologia Giuridica*, cit., pp.43-44.

¹²²A. DURANTON, *Corso di diritto civile*, 1841-1847, Domenico Capasso libraio, Vol. I, IV, n. 65.

¹²³L. BORSARI, *Commento al codice civile italiano*, Vol. II, § 799, pp.61-62.

¹²⁴ Luigi Borsari fu avvocato, professore, uomo politico e magistrato, uno dei maggiori rappresentanti della paleocivilistica italiana. Tra le sue opere si ricorda soprattutto il «Commentario al Codice civile Italiano» (1871-1881). <http://www.treccani.it/enciclopedia/luigi-borsari_%28II-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto%29/> gennaio 2018.

Nonostante la giudichi una “*discussione teorica molto importante*”¹²⁵, Santangelo Spoto criticò fortemente entrambe le opinioni in quanto il punto della questione veniva dai colleghi incentrato sulla tipologia del macchinario e non, come egli riteneva più corretto, sulla qualità di colui che compie la destinazione unitaria di fondo e macchinario o, in alternativa, su di un necessario “*rapporto di efficienza funzionale*”¹²⁶ tra macchine e fondo. A conforto della propria opinione richiamò, oltre alla lettera della legge, le voci di altri giuristi, anche stranieri¹²⁷, e della giurisprudenza di legittimità.

Anche da questa diversa prospettiva non appare che vi sia accordo tra dottrina e giurisprudenza. Secondo Santangelo Spoto alcuni giuristi, soprattutto esponenti della dottrina francese¹²⁸, restando eccessivamente ancorati al disposto di legge, si erano limitati a quanto da essa testualmente prescritto: ai fini dell'immobilizzazione occorreva che le cose fossero poste nell'immobile dal proprietario del fondo, senz'altra condizione¹²⁹. Tra costoro unica voce fuori campo fu quella del Vignali¹³⁰ il quale ampliò la prospettiva sostenendo che ai termini dell'art 413 del codice potevano immobilizzare, oltre al proprietario, anche l'enfiteuta in quanto aveva tutti i diritti e tutte le facoltà del proprietario, il tutore che del proprietario del fondo, il marito amministratore e mandatario della moglie nonché il proprietario di buona fede, senza però precisare nulla circa la proprietà delle macchine.

Quest'ultimo elemento costituisce per alcuni giuristi (Santangelo Spoto, Bianchi, Ricci) una rilevante condizione che non può essere tralasciata bensì ulteriormente specificata, nonostante il silenzio del legislatore.

¹²⁵I. SANTANGELO SPOTO, *Macchine*, cit., p.2.

¹²⁶*Ibidem*.

¹²⁷HENNEQUIN, *Traité de législation et de la jurisprudence*, I, 4, pag 38 e 39; DEMALOMBE, *Traité de droit civil*, I, IX, pag 283, C. AUBRY, C.RAU, *Trattato di diritto civile*, I, 11 § 464 n. 57, LAURENT, *Trattato di diritto civile*, I, V, n. 465 ed infine F.S. BIANCHI, *Corso del codice civile*, Vol. IX, p.4 n. 23, p.208.

¹²⁸“*La dottrina francese è concorde nel riconoscere che, perchè l'immobilizzazione avvenga, le macchine devono essere poste nell'edificio del proprietario dell'immobile, e non dal conduttore o da qualsiasi altro possessore precario, ma nulla dice se le macchine debbano essere di proprietà del proprietario dell'edificio*”. I. SANTANGELO SPOTO, *Macchine*, cit., pp.1-31.

¹²⁹Cassazione di Firenze, 27 marzo 1884, in «Giurisprudenza italiana», Vol. I, sez 4, 1884, p.359; Cassazione di Napoli 23 dicembre 1896, in «Rivista universale di giurisprudenza», Vol. IX, Sez I, p.497.

¹³⁰G. VIGNALI, *Commentario del codice civile italiano*, Napoli, Federico Corrado, 1899, Vol. II, lib. 11, tit. I, § 10, p.16.

Il primo ad affrontare la questione è Ricci¹³¹ nel suo “*Corso di diritto civile*”¹³². Egli affermava che condizione per l’immobilizzazione era che il proprietario del fondo fosse anche proprietario delle macchine senza tuttavia preoccuparsi della “*stabile destinazione specifica comune all’edificio e al macchinario*” “di cui invece si preoccupava Bianchi¹³³. Quest’ultimo, citando Ricci e Borsari nel “*Corso del Codice Civile*”¹³⁴, sostenne infatti che “*tra il fondo e le macchine debba esservi un rapporto di efficienza utile e reciproco [...] la destinazione formante base secondo l’art 413 cc della immobilizzazione si riferisce necessariamente non solo allo immobile ma anche ai mobili che vi siano posti per il servizio di essa e che affinché i mobili cangino giuridicamente la natura loro, è indispensabile che sia costituito un rapporto intimo di destinazione, comune tra quelli e questo e che infine la costituzione di tale rapporto non sia concepibile quando non trova il suo elemento formale nella volontà di chi, essendo proprietario dell’immobile, possa insieme, iure domini, disporre degli oggetti mobili che destina al servizio*”¹³⁵.

In questi termini Bianchi spiegò dunque più chiaramente il termine “*necessità*” contenuto nell’art 413, prendendo le distanze dalla criticata giurisprudenza di merito di Bologna¹³⁶ secondo la quale tutti gli utensili o gli strumenti che atti a migliorare, a facilitare o ad aumentare la produzione si dovevano porre sotto la protezione di questo articolo, con il rischio, annotò Bianchi, di trasformare le fabbriche in “*luoghi d’asilo per i mobili dei debitori di mala fede*”¹³⁷. In ragione di una

¹³¹ Francesco Ricci (1832-1902), avvocato e giurista maceratese compilò un “Corso teorico di diritto civile” che, malgrado il titolo non aveva intendimenti scientifici, tuttavia, come si rileva anche dall’articolo di Santangelo Spoto fu molto utilizzato tra i pratici, <<http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-ricci/>>, marzo 2018.

¹³²F. RICCI, *Corso teorico-pratico di diritto civile*, Torino, Unione tipografico torinese, 1916, Vol. II, n.20, pp.30-38.

¹³³ Francesco Saverio Bianchi (1827-) Professore ordinario di diritto civile e poi preside della facoltà giuridica di Parma, ricoprì anche numerose cariche pubbliche. Le sue prime opere appaiono fortemente dedicate all’intento didattico come attestano i suoi corsi e le sue lezioni, fin dal 1869 tuttavia con il “Corso elementare di codice civile” iniziò ad esplorare orizzonti più larghi in cui la ricostruzione istituzionale ed esegetica si fusero insieme nel commento analitico al codice del 1865. G. MOSCA, *Bianchi Francesco Saverio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Vol.10, 1968, <http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-saverio-bianchi_%28Dizionario-Biografico%29/>, marzo 2018. Cfr. anche S. SOLIMANO, *Tra esegesi e sistema? Cultura giuridica e metodo scientifico di Francesco Saverio Bianchi (1872-1908)*, in «Jus. Rivista di scienze giuridiche», Vol. LVII, 2010, pp. 203-248.

¹³⁴F. S. BIANCHI, *Corso del Codice Civile Italiano*, Torino, Unione tipografico torinese, 1890, Vol. IX, p.I., n.23.

¹³⁵Ibidem.

¹³⁶Corte d’appello di Bologna, 2 settembre, 1882, in «Giurisprudenza italiana», Vol. II, 1882, p.581.

¹³⁷I. SANTANGELO SPOTO, *Macchine*, cit., pp.1-31.

valutazione caso per caso, risultano dunque “necessari” solo quegli strumenti la cui utilità sia connessa all'industria, con la conseguenza, per il Bianchi ma anche per Santangelo Spoto che ne mutua la tesi, che l'elencazione di cui alla norma predetta sia da estendersi oltre la sua portata letterale.

Questa tesi fu altresì confermata dalle Corti di Cassazione di Torino¹³⁸, di Roma¹³⁹ nonché dalla Corte di Bologna¹⁴⁰. La sentenza di quest'ultima venne riportata quasi integralmente da Spoto a titolo esemplificativo: la Corte ritenne che l'intento del legislatore sotteso all'articolo 413 cc fosse quello di proteggere e favorire le industrie funzionali alla vita economica dello Stato, mettendo a riparo i beni mobili dalle fin troppo facili esecuzioni mobiliari. Da ciò i giudici ne dedussero che il requisito della necessità non si riferiva al tipo di utensile in ragione della sua conservazione e manutenzione ma piuttosto alla funzione del singolo opificio. Per la giurisprudenza, dunque, se i termini “*fucine*” e “*fabbriche*” dovevano allargarsi fino a ricomprendere macchine ed industrie era questione da valutarsi tenendo in considerazione lo spirito della legge.

Pur di annettere le macchine tra i beni immobilizzabili, i giuristi richiamarono nelle loro tesi¹⁴¹ anche l'articolo seguente del codice, il 414, sulla portata del quale, spiegò Santangelo Spoto, non vi era contrasto tra dottrina e giurisprudenza.

L'unica ombra di contrasto riguardava il momento dell'incorporazione. Difatti per l'immobilizzazione, mentre la dottrina pretendeva che l'unione tra fondo e bene mobile fosse già avvenuta, per la giurisprudenza¹⁴² ciò non serviva bastando, all'uopo, la volontà dell'unico proprietario. Spoto ritenne che quest'ultima ipotesi fosse la più corretta altrimenti, argomentò, “*il carbone, fondamentale all'industria, non diverrebbe immobile fino alla sua consumazione*”¹⁴³.

Quindi, concluse il giurista, l'immobilizzazione per destinazione di cui all'art. 413 e per incorporazione di cui alla disposizione seguente non dovevano mai

¹³⁸Cassazione di Torino, 4 febbraio 1880, in «Giurisprudenza italiana», Vol. XXXII, I, 4, p.749.

¹³⁹Cassazione di Roma, 20 giugno, 1890, in “Giurisprudenza italiana», Vol. XLII, Vol. II, p.653.

¹⁴⁰Corte d'appello di Bologna, 2 settembre, 1882, in «Giurisprudenza italiana», Vol. II, 1882, p.581.

¹⁴¹I. SANTANGELO SPOTO, *Macchine*, cit., pp.1-31. C.S. ZACHARIAE, *Cours de droit civil français*, Paris, Marchal, Billard & co, 1869; F. S. BIANCHI, *Corso del Codice Civile Italiano*, cit., p.I., n.23, p.227; F. RICCI, *Corso di diritto civile*, cit., Vol. II, n.20, p.33-38.

¹⁴²Esemplare Cassazione di Roma 16 giugno 1876 in «Corte Suprema», 1876, p.113.

¹⁴³I. SANTANGELO SPOTO, *Macchine*, cit., p.20.

considerarsi separatamente perchè talvolta avevano un'azione simultanea: o l'una o l'altra atte a rendere immobile i macchinari.

2.3 “*Che valgono porte e muri contro i raggi Röntgen?*”¹⁴⁴: le rappresentazioni fotografiche nel diritto d'autore

L'istituto giuridico del diritto d'autore, sebbene affondi le sue radici già nel XVII secolo¹⁴⁵, fu più volte oggetto di discussioni durante il XIX secolo. In Italia, il progetto di legge per la proprietà letteraria ed artistica, era stato inserito insieme a quelli per i codici unitari e per alcune legislazioni di particolare urgenza, nel fascio di leggi sull'unificazione legislativa approvato il 2 aprile 1865¹⁴⁶. Le numerose critiche che lo coinvolsero, anche in riferimento allo stesso ambito applicativo, che è ciò che qui interessa, indussero il Governo a nominare, il 7 aprile del 1865, una Commissione¹⁴⁷ presieduta da Manzoni, volta a discutere con urgenza della materia. Tra l'altro, la Commissione discusse sulla sostituzione del termine “*proprietà letteraria e artistica*” con “*diritto d'autore*” e sulla definizione “*dell'oggetto del diritto soprattutto per le opere musicali*”¹⁴⁸, distanziandosi da quanto prescritto dall'art. 437 del codice civile¹⁴⁹.

¹⁴⁴C. CAMERANO, *Dottrina, critica e legislazione. Se la legge sui diritti d'autore possa applicarsi alla fotografia*, in «Il consulente commerciale e tributario», Anno XIX, n.10, pp.145.

¹⁴⁵L. MOSCATI, *Il Code Civil e il destino della proprietà intellettuale in Europa*, in «Rivista di diritto civile», n. 4 Luglio-Agosto 2008, p.429.

¹⁴⁶ Il progetto di una legge per la proprietà letteraria ed artistica, era stato inserito insieme a quelli per i Codici unitari e di alcune leggi di particolare urgenza nel fascio di leggi sull'unificazione legislativa approvato il 2 aprile 1865. Tuttavia fu oggetto frequente di critiche soprattutto da parte di intellettuali come Manzoni e Casere Cantù, in relazione alla durata dei diritti patrimoniali che non coprivano l'intera vita dell'autore. La necessità di rivedere il progetto indusse il Governo alla nomina della Commissione presieduta da Manzoni, di cui fece parte Antonio Scialoja.

¹⁴⁷ Alla Commissione presieduta da Manzoni parteciparono anche Antonio Scialoja e Boncompagni. Ivi, p. 96, nota 30.

¹⁴⁸ Ivi, p.96.

¹⁴⁹ L' art. 437 del Codice civile recitava: “*Le produzioni dell'ingegno umano appartengono ai loro autori secondo le norme stabilite da leggi speciali*”. Già a differenza dell' art. 440 del Codice Albertino, l' art. 437 pur inserendo la disposizione sulle “*opere d'ingegno*” all'interno della “*proprietà*” evitò di impiegare il termine nel dettato degli articoli medesimi “*per non chiamare senza assoluta necessità nelle aule parlamentari la questione che ferve tra gli scienziati, se codesto diritto sia una vera proprietà o un altro diritto sui generis*”. E. FUSAR POLI, *Centro dinamico di Forze*, cit., pp. 45-46, nota 18.

Tuttavia, neanche l'approvazione della legge del 25 giugno 1865, elaborata sulla base di un'attenta analisi dei singoli diritti preunitari ed europei, della Convenzione austro-sarda e dei vari trattati stipulati fino ad allora, riuscì a sopire il dibattito in quanto "lasciava aperti alcuni varchi interpretativi"¹⁵⁰. Ne sono esempio il quesito del Ministro Majorana sul diritto d'autore sopra le opere teatrali, la natura dei "diritti connessi" e ancora il caso Verga-Mascagni sulla cui analisi si sofferma Moscati¹⁵¹.

Durante gli ultimi tre decenni dell'Ottocento a tali lacune se ne aggiunse un'altra, che esula dagli attriti, insistenti sul diritto d'autore, prodotti dei rapporti tra autori e mercato, tra intellettuali e potere¹⁵², per andare invece a generare un dibattito di dimensione europea fondato sulla incompatibilità tra legge e reale, e destinato a protrarsi, in Italia, fino alla promulgazione della legge 22 aprile 1941 n. 633 che estese la protezione del diritto d'autore anche alla riproduzione fotografica.

Il fatto che "per il rapido ed immenso progresso delle riproduzioni fotomeccaniche, si sia arrivati attualmente a dar pubblicazioni illustrate semplicemente meravigliose"¹⁵³, sollevò negli operatori del diritto "una delle questioni più vive e più discusse, più eleganti e più moderne"¹⁵⁴ sulla possibilità di tutelare legalmente le opere fotografiche.

Il dubbio, si rileva¹⁵⁵, non era meramente teorico in quanto trovava le proprie ragioni non solo nella possibile applicazione della legge 19 settembre 1882 (che aveva riunito in sé quella del 1865 e quella del 10 agosto 1875 relativa alle opere drammatiche, apportando modifiche di poco rilievo¹⁵⁶), ma anche nelle importanti ripercussioni che produsse in relazione alla riproduzione o traduzione fotografica,

¹⁵⁰Ivi p.431.

¹⁵¹L. MOSCATI, *I giuristi e la tutela degli autori nell'Italia Unita: tra storia e diritto*, in A. SCIUMÉ, E. FUSAR POLI, (a cura di), *Afferrare l'inafferrabile*, cit., pp.94-103.

¹⁵²Ivi, p.105.

¹⁵³R. CRESPOLANI, *Fotografia*, in «Enciclopedia Giuridica italiana», Vol. VI, Parte III, p.449.

¹⁵⁴L. FERRARA, *Caso tipico in materia di proprietà fotografica*, in «Il Filangieri: rivista periodica mensile di scienze giuridiche e politico-amministrative», Luglio 1901, p.481.

¹⁵⁵Ibidem. Ma anche Amar "...è evidente l'importanza di tale questione; imperocché dalla sua risoluzione dipende il vedere se un prodotto della fotografia dia origine a diritti d'autore, o se debba invece considerarsi quale una pura e semplice riproduzione meccanica, ed infine se possa classificarsi fra quelle opere d'ingegno che il nostro legislatore ha chiamato traduzioni" M. AMAR, *Dei diritti degli autori di opere d'ingegno: studi teorico-pratici sulla legislazione italiana in rapporto colle leggi delle altre nazioni, coi trattati internazionali e colle decisioni dei magistrati italiani e stranieri*, Torino, Flli. Bocca, 1874, p.201.

¹⁵⁶L. MOSCATI, *I giuristi e la tutela degli autori nell'Italia Unita*, cit., in A. SCIUMÉ' e E. FUSAR POLI, *Afferrare l'inafferrabile*, cit., p.97 nota 36.

nonché alle problematiche connesse con gli istituti della concorrenza sleale e dell'usurpazione di cui all'art.296 del codice penale.

Le prime avvisaglie del dibattito si rinvergono nella giurisprudenza, in particolare straniera, della seconda metà dell'Ottocento: tra le altre si commentò approfonditamente la sentenza del 28 novembre 1862 della *Cour de Cassation*¹⁵⁷ che, ponendo fine al contrasto tra la *Cour de Paris* e il *Tribunal correctionnel de la Seine*, decise che i prodotti della fotografia dovevano essere tutelati dalla legge 19 luglio 1793 poiché “*qu'en effet, ces dessins [...] peuvent, dans une certaine mesure, et dans un certain degré, être le produit de la pensée, de l'esprit, du goût, et de l'intelligence de l'opérateur*”¹⁵⁸

Da queste prime pronunce, il problema dilagò: le sentenze in merito diventarono sempre più frequenti raggiungendo i più alti gradi di giudizio, mentre la componente legislativa si dimostrò consapevole della questione durante i lavori di una seconda Commissione chiamata a proporre modifiche per la legge sui diritti d'autore¹⁵⁹. L'operato della Commissione sollecitò il biasimo, tra gli altri, di Amar¹⁶⁰, considerato un

¹⁵⁷La sentenza pose fine alla controversia originata dai fotografi Mayer e Pierson, i quali avevano ritratto il conte di Cavour nel 1858, contro un certo Bethéder il quale aveva ritoccato e poi venduto la stessa fotografia. Mayer e Pierson ricorsero al Tribunale correzionale della Senna per contraffazione della loro opera, esercitando l'azione giudiziale anche nei confronti di Schwalbé, negoziante, e Thiébault, fotografo. Il Tribunale dichiarò che i prodotti della fotografia non erano artistici e che quindi la riproduzione degli oggetti ottenuti con l'apparecchio fotografico non potevano dar luogo ad alcun azione di contraffazione. Mayer e Pierson ricorsero in appello e la Corte di Parigi con sentenza del 10 aprile 1862 dichiarò che i prodotti della fotografia potevano avere caratteri veramente artistici e quindi compresi nella tutela della legge 1793. R. DRAGO, *Annotazioni alla legge 25 giugno 1865 che garantisce i diritti spettanti agli autori sulle opere del loro ingegno*, Genova, Genova coi tipi della gazzetta dei tribunali, 1865, pp.131-132. M. AMAR, *Dei diritti degli autori di opere d'ingegno: studi teorico-pratici sulla legislazione italiana in rapporto colle leggi delle altre nazioni, coi trattati internazionali e colle decisioni dei magistrati italiani e stranieri*, Torino, Flli. Bocca, 1874, pp.201-202.

¹⁵⁸Ivi p.129.

¹⁵⁹Il 15 gennaio 1870, il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio Castagnola istituì una Commissione, della quale fecero parte l'avvocato Raffaele Drago, Scialoja Enrico e Paolo Ferrari, volta a studiare e a proporre modifiche per la legge sui diritti d'autore.

¹⁶⁰Amar Moisé (1844-1914) fu fra i primi in Italia ad avvertire i riflessi dello sviluppo industriale nel campo giuridico e pertanto si dedicò al nuovo ambito del diritto industriale di cui introdusse in modo stabile l'insegnamento in Italia a partire dal 1877 presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Torino. Il giurista ottenne la libera docenza di diritto industriale nel 1877 e fu nominato professore nel 1902. Oltre all'attività di docente fu anche un brillante avvocato dedicandosi specificamente proprio al diritto d'autore, anche nella causa Verga-Mascagni. Fu chiamato a far parte di commissioni legislative per l'elaborazione di progetti di nuove leggi sulla proprietà intellettuale. Nel 1906 era stato eletto consigliere comunale di Torino e aveva partecipato attivamente alle sedute. L'interesse per il diritto francese gli valse il titolo ufficiale della Istituzione Pubblica di Francia. R. ABBONDANZA, *Amar Moisé*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, Vol. 2, 1960, <[55](http://www.treccani.it/enciclopedia/Moisé-amar_(Dizionario-Biografico)/>, marzo 2018; V. FRANCESCHELLI, P. ALDROVANDI, <i>Brevetti, marchio ditta, insegna</i>, Vol. 1, Torino, UTET, 2003, p. XXVII; G. CAZZETTA, <i>Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento</i>, Milano, Giuffrè, 2007, p. 84, p. 115, p.134.</p></div><div data-bbox=)

po' il padre del diritto industriale, secondo il quale “*affrontata una questione, bisogna risolverla, ed è certo buon ufficio di un legislatore, allorchè si accinge a riformare una legge, di sciogliere tutti quei dubbi che siansi manifestati*”, cosa che le sibilline parole della relazione di Enrico Scialoja¹⁶¹ e la contraddittoria dissertazione del Ministro Castagnola¹⁶² sulla natura dell'opera fotografica non fecero. Nondimeno, pare che lo stesso giurista non riesca a dare soluzione più efficace che quella di ammettere che in un “*sistema giusto ed equo*” non si può far altro che concedere la qualità di artisti ai fotografi¹⁶³.

Con il volgere del nuovo secolo la produzione in materia di tutela delle opere fotografiche divenne copiosa tanto da spingere i giuristi ad affiancare, accanto alle proprie argomentazioni, utili contributi di sintesi delle diverse teorie¹⁶⁴.

Prendendo spunto dall'oculata osservazione¹⁶⁵ di Ferrara¹⁶⁶, il quadro dottrinale può essere ricostruito in ragione delle due diverse linee interpretative seguite. Si

¹⁶¹ In riferimento alla relazione Scialoja, Amar affermava “ *Non si avrebbe altra spiegazione del suo concetto [della natura della fotografia] all'infuori di quelle parole della relazione Scialoja, le quali paragonerebbero le copie fotografiche alle traduzioni, il che farebbe supporre che per se stessa la fotografia fosse un'arte ed i suoi prodotti fossero ritenuti degni della tutela accordata alle opere d'ingegno*”. Parte del discorso di Scialoja in merito è riportato dall'Amar. M. AMAR, *Dei diritti degli autori di opere d'ingegno*, cit., p.207.

¹⁶² Amar riporta parte della relazione del Ministro Castagnola chiedendosi “ *se la progettata modificazione corrisponda alle premesse contenute nella relazione [di Castagnola], che precede il progetto di legge, di cui ho avuto cura di riferire i brani principali*”. Si risponde affermando che “ *mi pare che la risposta non possa a meno di essere negativa. Difatti il Ministro riconosce che vi sono casi in cui si devono tutelare i fotografi [...]. Ma se così è, in qual modo avrebbe provveduto a tali casi coll proposta modificazione?*”. M. AMAR, *Dei diritti degli autori di opere d'ingegno*, cit., pp.213-214.

¹⁶³ “ *Se un altro mezzo si potesse escogitare per dare ai prodotti fotografici una tutela, io per primo vi farei adesione, ma intanto egli è solo col riconoscerli quali opere d'arte, che si può giungere a stabilire un sistema giusto ed equo per provvedere alla tutela degli autori le cui opere fotografate ed ai fotografi per le opere da loro originalmente fatte[...] Quando poi il fotografo prende a soggetto una persona od una cosa, e così nel suo genere fa un lavoro originale, egli può considerarsi non più quale un traduttore, ma quale un vero autore; per conseguenza al pari di ogni autore ha diritto d'impedire che altri riproduca il suo lavoro*”. M. AMAR, *Dei diritti degli autori di opere d'ingegno*, cit., p.218.

¹⁶⁴ L. FERRARA, *Un caso tipico in materia di proprietà fotografica*, in «Il Filangieri: rivista periodica mensile di scienze giuridiche e politico-amministrative», Luglio 1901, p.481; R. DRAGO, *Annotazioni alla legge 25 giugno 1865*, cit., pp.131-132.

¹⁶⁵ “ *Spesso però, pur trattandosi di una indagine di diritto positivo, si suol porre male la questione. Non si ricerca se la fotografia sia o no protetta dalla legge...Si domanda invece se la fotografia sia un'arte o un'industria...controversia che richiede larghe conoscenze di arte, di fotografia e sopra tutto di estetica*”. L. FERRARA, *Un caso tipico in materia di proprietà fotografica*, cit., p.481.

¹⁶⁶ Luigi Ferrara (1875-1950). Dopo un periodo di studio all'estero conseguì la libera docenza in Procedura Civile. Nel 1907 divenne titolare di Cattedra presso l'Istituto di scienze economiche e commerciali di Roma. Dopo un periodo di attività accademica a Napoli, venne chiamato ad insegnare Istituzioni di Diritto privato presso la facoltà di Economia e commercio, ove ricoprì la carica di preside. Fu Membro del Consiglio superiore dell'Istruzione agraria, industriale e commerciale. Tra le sue opere interessano “*Luci ed ombre sul diritto nuovo*”, Milano 1942 e “*Moderni problemi di diritto*”, Milano, 1938, opere con le quali ha dato un notevole contributo alle tematiche del plagio e del diritto d'autore in materia

riconoscono innanzitutto coloro che, orientati verso il positivismo filosofico o comunque allontanatisi dal legalismo, spostarono l'attenzione sui rapporti tra la fotografia e l'arte, invadendo campi sconosciuti ai giuristi, quali quelli dell'estetica e del bello. D'altro canto, altri, fedeli al proprio ruolo di interpreti giuridici, insistettero nell'intendere correttamente la portata della legge per verificare se e in che misura potesse comprendere anche la rappresentazione fotografica. A seconda dell'una o dell'altra tendenza le posizioni della dottrina, rinfrancate ora dall'una ora dall'altra sentenza, si sintetizzano in tre nette posizioni riconosciute e classificate già nel 1901 da Ferrara¹⁶⁷ e poi ribadite dagli avvocati Camerano e Crespolini¹⁶⁸.

La corrente denominata dal Ferrara “*Sistema dell'esclusione*”¹⁶⁹, nome attecchito anche in altri scritti¹⁷⁰, escludeva che la fotografia potesse trovare protezione come opera d'ingegno e/o¹⁷¹ opera d'arte. In Italia si diffuse prevalentemente negli ultimi decenni dell'Ottocento, per lo più tra i giuristi pratici, ovvero giurisprudenza¹⁷² e avvocatura¹⁷³. Come precisò Crespolini¹⁷⁴, i sostenitori di tale teoria, eccessivamente

cinematografica. M. ZARRO, *Luigi Ferrara*, in I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M. N. MILETTI (a cura di), *Dizionario Biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Vol. I, p.842.

¹⁶⁷ L. FERRARA, *Un caso tipico in materia di proprietà fotografica*, cit., p.481.

¹⁶⁸ Crespolini Riccardo viene nominato in questo scritto in quanto autore della voce enciclopedica “*Fotografia*”. Fu un avvocato modenese, viene citato in F. TACCHI, *Gli avvocati dall'Unità alla Repubblica*, cit., come autore del “Codice delle professioni di avvocato e procuratore”, Roma, Morpurgo, 1931.

¹⁶⁹ *Ivi*, p.482.

¹⁷⁰ R. CRESPOLANI, *Fotografia*, in «Enciclopedia Giuridica italiana», Vol. VI, Parte III pp.445-463.

¹⁷¹ La confusione tra i due termini (opera d'ingegno e opera artistica) è molto frequente soprattutto tra i giuristi che scrissero sull'argomento prima del 1900. A testimonianza di detta confusione in materia di opera fotografica si può menzionare il contributo dell'avvocato Raffaele Drago ne “*Annotazioni alla legge 25 giugno 1865*” in cui precisa che la legge italiana a differenza di quella francese non contempla le “opere di belle arti” ma solamente le “opere dell'ingegno”. Pertanto in riferimento alla fotografia a nulla vale chiedersi se sia o meno arte, quanto piuttosto se sia o meno opera d'ingegno, giuridicamente definita (questa sì) come “*il prodotto intellettuale già eseguito, estrinsecazione materiale del pensiero ottenuta mediante il lavoro dell'ingegno e l'esecuzione diretta della mente*”. R. DRAGO, *Annotazioni alla legge 25 giugno 1865*, cit., p.127.

¹⁷² Tribunale di Napoli 18 gennaio 1901, in C. CAMERANO, *Dottrina, critica e legislazione*, cit., p.146. Tribunale di Roma 3 novembre 1902 (ditta Cocanari contro ditta Modiano), in «Tribuna giudiziaria», 1903, p.83. Ferrara inoltre parla di “*appena cinque o sei sentenze francesi anteriori al 1865 e cinque o sei sentenze italiane, di cui due anteriori al 1865 e le altre anteriori al 1875*”. L. FERRARA, *Un caso tipico in materia di proprietà fotografica*, cit., p.482.

¹⁷³ A. FERRARI, M. ZAMBELLINI, *Principi e limiti della protezione legale dovuta ai prodotti fotografici*, in «Rivista scientifico-Artistica di Fotografia. Bollettino Mensile del Circolo Fotografico Lombardo», Fasc. II, Anno I, Agosto 1892, p.57-61, <http://emeroteca.braidense.it/eva/scheda_testata.php?IDTestata=88&CodScheda=182&Alph=R&OB=titolo&OM=&SearchString=EVA&SearchField=progetto&PageRec=50&PageSel=1&PB=1>, febbraio 2018.

¹⁷⁴ “*Si dice dai sostenitori di codesta seconda teoria che, perché la legge tace, deve intenderne lo spirito*”. R. CRESPOLANI, *Fotografia*, cit., p.454.

legati al dettato legislativo, fondavano le proprie ragioni sul silenzio delle disposizioni e sull'impossibilità di far rientrare le rappresentazioni fotografiche nella dizione "opera d'ingegno" intesa in generale come "creazione dell'intelletto". Costoro, guardando con occhio clinico a tutte le fasi di produzione della fotografia, finirono per concludere che nessuna di queste aveva alcunché di artistico od ingegnoso¹⁷⁵.

Tra gli esponenti dal mondo dell'avvocatura è interessante soffermarsi sullo studio di Ferrari¹⁷⁶ e Zambellini, significativamente pubblicato nella «Rivista scientifico artistica di fotografia» con l'avvertenza della redazione che "le idee degli egregi autori [...] potranno non essere condivise da una parte dei nostri lettori"¹⁷⁷. Infatti i due avvocati negavano che le opere fotografiche potessero essere assimilate alle "opere d'arte" sul presupposto che, essendo opere prevalentemente meccaniche e chimiche, costituivano mere "ri-produzioni" e non produzioni (nel senso di "creazioni") del bello, come tali tutelate dalla legge. Ciò, a loro opinione, non toglieva che potessero comunque essere oggetto di una protezione *ad hoc*, così come si propose in Germania¹⁷⁸; per questo aggiunsero al loro articolo un'ipotesi di disegno di legge in materia¹⁷⁹. Forti della propria teoria alla luce della dottrina¹⁸⁰ e dell'avvocatura¹⁸¹

¹⁷⁵Rendono bene l'idea i termini secondo cui "l'opera del fotografo, seguendo questo ordine di idee, deve quindi ritenersi puramente manuale. L'intelligenza qui non è mai in attività: intellettualmente il fotografo non interviene nella produzione dell'opera; questa i compie per virtù dell'apparecchio senza dipendere dalla mente del fotografo". R. CRESPOLANI, *Fotografia*, cit., p.454.

¹⁷⁶L'avvocato Augusto Ferrari si dedicò moltissimo al tema della fotografia: in occasione del Primo Congresso Nazionale di fotografia da tenersi tra il 6 al 9 ottobre 1898 il Ferrari espose una relazione sul problema della tutela legale della fotografia. Più importante, fece parte insieme con il Senatore Luigi Roux e il Prof. Amar Moisé di una sottocommissione affinché concretasse in uno schema di articoli di legge le riforme intorno alle quali si erano raccolti i consensi della Commissione nominata, sul finire del 1901 dal Ministro d'agricoltura, industria e commercio, on. Baccelli. Come Avvocato rappresentò in alcune controversie la Società italiana degli Autori. Anonimo, *Per la tutela dei diritti d'autore*, in «Giornale della Libreria», Vol. 20, 1907, p.28. E. PUORRTO, *Fotografia tra arte e storia: il Bulletin della Società Fotografica Italiana. (1889-1914)*, Napoli, Alfredo Guida Editore, 1996, p.77.

¹⁷⁷Ivi, p.57, nota 1.

¹⁷⁸Si tratta delle due leggi del 9 e 10 gennaio 1876 presentate al Reichstag, la prima concernente il diritto d'autore sulle opere figurative, la seconda invece propriamente dedicata al diritto d'autore sulle opere fotografiche. Il relatore spiegando il perché di due leggi distinte affermò che "non si può classificare la fotografia fra le opere delle arti belle perché il prodotto fotografico non deve l'esistenza al suo esecutore[...]. Il fotografo, qualunque sia la sua capacità nell'accomodare l'oggetto, nella scelta del punto di vista, nel calcolare e nel valersi della luce, non produce col suo lavoro, che la possibilità dell'esecuzione del ritratto". A. FERRARI, M. ZAMBELLINI, *Principi e limiti della protezione legale*, cit.,

p.97, <http://emeroteca.braidense.it/eva/scheda_testata.php?IDTestata=88&CodScheda=182&Alph=R&OB=titolo&OM=&SearchString=EVA&SearchField=progetto&PageRec=50&PageSel=1&PB=1>, febbraio 2018.

¹⁷⁹Gli autori pubblicarono tale bozza di disegno di legge in un'altra rivista specialistica. L'Art. 1 prescriveva: "I prodotti della fotografia sono beni mobili appartenenti al privato di colui che n'è di diritto

francese, nonché della legislazione tedesca e delle determinazioni raggiunte dalla Commissione del 1870¹⁸², Ferrari e Zambellini criticarono le idee contrarie di Drago, Rosmini¹⁸³ ed Amar¹⁸⁴ le quali “dinotano come essi si decidano ad accordare ai prodotti fotografici la qualifica di opere d'arte non per principio assoluto e preciso[...]bensì come correttivo alla deficienza della legge”¹⁸⁵. La censura cadde soprattutto su questi ultimi due, titubanti nella loro scelta di estendere la protezione intellettuale sul solo presupposto di una, non meglio definita, “equità”¹⁸⁶.

Ben presto questa prima teoria divenne, per usare le parole di Ferrara “un ricordo storico”, tanto che i giuristi posteriori al 1900 difficilmente riuscirono a richiamarne dei sostenitori¹⁸⁷.

il produttore” in «Il Bollettino dell'Associazione amatori di fotografia in Roma e i dilettanti fotografi di Napoli», Vol. III, 1891, pp.3-4.

¹⁸⁰E. CALMELS, *De la propriété et de la contrefaçon*, p.651; HÉROLD, *Annales de la propriété litter., artist., indust.*, 1862, p.423; MORILLOT, *Protection accordée aux œuvres d'art*, p.157.

¹⁸¹Il 26 dicembre 1863, all'indomani della pronuncia della Corte di Cassazione del 1862, gli avvocati francesi si riunirono in una conferenza durante la quale fu deciso che le fotografie non erano opere artistiche e che i loro autori non potevano godere della protezione fornita dalla legge 1793. C. BOUCHEZ, *Conférence des Avocats*, en «Revue pratique de Droit français», tom. XVII, p.44, <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5488614r/f45.image.r=photographe>>, febbraio 2018.

¹⁸²Tra le determinazioni adottate dalla Commissione si legge la seguente:” *E' sembrato che la fotografia non costituisca un'arte nel vero senso della parola. Nell'arte elemento essenziale è la creazione; ora il fotografo nulla crea, nulla egli cava dalla sua fantasia o dalla sua anima; egli si avvale semplicemente di processi chimici e meccanici per ritrarre servilmente quello che non potrà trasformare o idealizzare*”. A. FERRARI, M. ZAMBELLINI, *Principi e limiti della protezione legale*, cit., Fasc. V, Anno I, novembre 1892, p.161.

¹⁸³E. ROSMINI, *Legislazione e Giurisprudenza sui diritti d'autore: trattato dei rapporti fra autori ed editori, impresari, direttori teatrali e col pubblico contenente leggi, regolamenti, decreti, note ministeriali, pareri del Consiglio di Stato, decisioni dei tribunali, delle Corti d'Appello e Cassazione italiane e straniere coi trattati internazionali*, Milano, Hoepli, 1890, pp.190-203.

¹⁸⁴M. AMAR, *Dei diritti degli autori di opere d'ingegno*, cit.

¹⁸⁵Ibidem.

¹⁸⁶Amar e, più tardi, Rosmini che ne condivise pienamente le argomentazioni, costituiscono una categoria a parte. Costoro, se da un lato apparivano titubanti nell'accordare siffatta protezione alle immagine fotografiche stante il silenzio della legge, dall'altra comprendevano pienamente l'iniquità e l'ingiustizia di ciò. Pertanto, non potendo” *escogitare altro mezzo per dare ai prodotti fotografici una tutela*”, si convinsero di non avere altra via che riconoscere la loro qualità di opere d'arte. Conclusione biasimevole per i più in quanto sprovvista di qualsiasi fondamento scientifico o giuridico e pregiudizievole del ruolo proprio del solo legislatore. A. FERRARI, M. ZAMBELLINI, *Principi e limiti della protezione legale*, cit., Fasc. V, Anno I, Novembre 1892, p.159; E. ROSMINI, *Legislazione e giurisprudenza sui diritti d'autore*, cit.; M. AMAR, *Dei diritti degli autori di opere d'ingegno*, cit.

¹⁸⁷Riccardo Crespolani scrive:” *Fra quante sono a mia cognizione, una sola sentenza -del tribunale di Roma, in data 3 novembre 1902, causa Cocanari contro ditta Molino- negò ai prodotti fotografici la tutela della legge*”. R. CRESPOLANI, *Fotografia*, in «Enciclopedia Giuridica italiana», Vol. VI, Parte III, p.456. Anche Ferrara:” *A questo sistema [dell'esclusione] si ricollegano appena cinque o sei sentenze francesi anteriori al 1865 e cinque o sei sentenze italiane, di cui due anteriori al 1865 e le altre anteriori al 1876*”. L. FERRARA, *Un caso tipico in materia di proprietà fotografica*, cit., p.482.

Il vero contrasto sorse tra il così detto “*Sistema dell'assimilazione*” o “*Teoria assoluta*” e la “*Teoria intermedia*”¹⁸⁸, le quali riflettevano in realtà la tensione tra, rispettivamente, la dottrina e la giurisprudenza.

Il sistema dell'assimilazione, già adottato espressamente da alcune legislazioni¹⁸⁹, attribuiva sempre e comunque all'immagine fotografica la qualità di opera d'ingegno. Già nel 1865 Raffaele Drago¹⁹⁰, argomentò che le numerose conoscenze di fisica, chimica ed estetica richieste ad un buon fotografo, oltre che la differenza tra immagini prodotte da diversi operatori, dovevano far protendere per il carattere indiscutibilmente intellettuale del prodotto fotografico.

La versione assoluta vantava, tra i suoi sostenitori, anche un intero periodico. Si tratta de «*I diritti d'autore: bollettino degli atti e notizie della società italiana degli autori*», tacciato da alcuni¹⁹¹ di interpretazioni forzate così che fossero sempre favorevoli alle proprie convinzioni¹⁹². Tra gli altri, si riconobbe nel Ferrara “*il maggior sostenitore [della assimilazione] avendone egli scritto ripetutamente*”¹⁹³. Costui, distanziandosi dalle argomentazioni di Drago e di Camerano, insistette sull'esigenza che l'interprete rimanesse strettamente ancorato al piano dogmatico, così da evitare aggiunte illecite o esclusioni arbitrarie che esulavano dal ruolo del giurista. Se, dunque, la legge sul diritto d'autore tutelava le opere “*appartenenti ad un dato genere di produzione intellettuale*”¹⁹⁴ con qualunque processo ottenute, allora tra esse poteva annoverarsi anche la fotografia in quanto “*disegno*” non differente, ad esempio, dalle litografie.

¹⁸⁸Ibidem.

¹⁸⁹Si tratta delle leggi sui diritti d'autore inglese (Legge 29 luglio 1862, art.4), canadese (Legge 26 ottobre 1874, art.9), Stati Uniti d'America, Messico (Codice civile Messicano ediz 1884, art. 1234), Russia (Legge del 1875, ediz. Del 1886, art. 31), Principato di Monaco e Regno di Hawai (Legge 23 giugno 1888, art. 5). L. FERRARA, *Memorie Originali. Le Riserve dei Diritti D'Autore sulle fotografie*, in «*I Filangieri: rivista periodica mensile di scienze giuridiche e politico-amministrative*», Agosto 1902, pp.561-580.

¹⁹⁰F. MAZZANTI PEPE, *Il personale burocratico e il funzionamento della pubblica amministrazione, Raffaele Drago segretario del comune di Genova (1879-1907)*, Genova, Recco, 1984.

¹⁹¹R. CRESPOLANI, *Fotografia*, cit., p.454.

¹⁹²Ne è esempio, secondo Crespolini, la lettura che il periodico dà ad una nota inviata dal Ministro alla Camera di commercio di Firenze nell'aprile 1886 considerata dalla rivista come la prova che il legislatore abbia inteso estendere la protezione del diritto d'autore anche alle fotografie. In effetti il Ministro scrive tra l'altro “*non si può negare nella maggioranza dei casi il grado e le qualità di lavori artistici alle riproduzioni fotografiche*”. Ne è ulteriore esempio anche il commento anonimo (ma attribuito dal Crespolini al Foà) alla Sentenza del Tribunale Svizzero 28 giugno 1901 riportata ne «*Monitore dei tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del contenzioso amministrativo*», 1903, p.338. nel quale si dice, riferendosi alla decisione della Corte elvetica di attribuire tutela dopo una valutazione caso per caso, “*c'è da arrossire solo a formulare tali massime*”.

¹⁹³R. CRESPOLANI, *Fotografia*, cit., p.452.

¹⁹⁴Ivi p.487.

Infatti, precisa, “l'azione della macchina non basta a produrre l'opera, ma richiede necessariamente l'intervento dell'attività intellettuale del fotografo” che spazia in attività quali “l'osservazione, immaginazione, concezione e decisione [che] sono tutti elementi intellettuali”¹⁹⁵.

La voce di Ferrara emerge soprattutto in opposizione alla giurisprudenza maggioritaria che, sposando la “teoria intermedia” faceva dipendere l'applicazione del diritto d'autore dall'effettivo carattere artistico di ciascuna rappresentazione fotografica, da valutarsi caso per caso sulla base di criteri di volta in volta diversi. Alla luce di ciò si ritrovano sentenze che valutarono il carattere artistico di un'immagine ora per via del soggetto prescelto¹⁹⁶, ora per il tempo di esposizione¹⁹⁷, ora per il connotato di novità¹⁹⁸ o, ancor più grave, in ragione di un criterio puramente estetico¹⁹⁹.

I rischi generati dall'adozione in sede di giudizio di questo ibridismo di posizioni opposte, sono ben evidenziati dallo scritto di Camerano²⁰⁰ e, soprattutto, da Ferrara²⁰¹. Difatti, non solo vi era una completa incertezza su quale criterio utilizzare per distinguere una fotografia artistica, ma tali parametri, per lo più prettamente estetici, erano appannaggio dei giudici di merito, trasformando “il tribunale in accademia, la

¹⁹⁵Ibidem.

¹⁹⁶“Le fotografie di speciali soggetti scelti dal fotografo, disposti da lui in un dato modo, atteggiamento, foggia di vestire, di guisa da dar loro un carattere tipico, rientrano fra le opere d'arte contemplate dalla legge 19 settembre 1882” Corte d'appello di Torino 31 dicembre 1897, in «Giurisprudenza italiana», 1898, parte I, p.198. “I ritratti fotografici costituiscono opera dell'ingegno agli effetti della protezione accordata dalla legge, quando non siano semplicemente la riproduzione degli oggetti per mezzo del processo fotografico, ma rappresentino pure il concorso di un'opera dell'ingegno....consistente nell'aver saputo ben valutare la scelta e la disposizione degli oggetti e delle persone” Cassazione penale 20 maggio 1905, in «Monitore dei Tribunali», 1905, p.206-207.

¹⁹⁷“La fotografia di cui disputasi, essendo una delle così dette istantanee, non può costituire certo un'opera dell'ingegno perchè nelle istantanee tutta l'opera del fotografo si limita a saper cogliere il momento opportuno” Tribunale di Napoli 12 luglio 1901, citata e commentata da C. CAMERANO, *Dottrina, critica e legislazione*, cit., p.146.

¹⁹⁸“E'opera dell'ingegno qualunque produzione la quale possa dirsi risultato di un lavoro intellettuale ancorché modesto. Nella specie è tale anche una cartolina illustrata con la quale chi la ideò è [...] volle presentare un essere simbolico con carattere di novità”. Cassazione penale 8 novembre 1904, in «Monitore dei Tribunali», 1904, p.458.

¹⁹⁹“La distinzione tra fotografie intese come opere d'arte o traduzione e fotografie invece da considerarsi come semplici riproduzioni meccaniche e chimica, occorre distinguere da fotografia a fotografia compiendo un esame nel merito che non compete alla Cassazione. Infatti il giudice del merito dovrà in tali casi valutare gli atti istruttori seguendo un sistema intermedio tra i due opposti sistemi esclusivi ed assoluti” Corte di Cassazione di Roma 12 marzo 1891, in «Foro italiano», 1891, Vol. II, p.198, richiamata in Corte di Cassazione di Roma 16 gennaio 1892, in «Giurisprudenza italiana», 1892, Vol. II, p.153. “Le vedute fotografiche costituiscono opere dell'ingegno allorché siano il risultato non tanto del processo meccanico quanto piuttosto dell'opera personale del suo autore nella concezione artistica, nella scelta del punto di vista, della luce ecc.” Corte di Bordeaux 2 aprile 1908, in «Monitore dei Tribunali», 1908, p.177.

²⁰⁰C. CAMERANO, *Dottrina, critica e legislazione*, cit., p.146.

²⁰¹L. FERRARA, *Un caso tipico in materia di proprietà fotografica*, cit., pp.481-494.

*giustizia in estetica individuale, il magistrato in critico d'arte*²⁰². L'esito sarebbe stato il medesimo anche qualora, come confutato da alcuni²⁰³, il giudice si fosse servito di periti: costoro sarebbero potuti sfociare nell'iniquità solo per proprie rivalità professionali. Inoltre tale sistema “*falserebbe completamente il concetto di legge*”²⁰⁴ poiché la protezione legale sarebbe dipesa dall'incerto merito dell'opera e non già dal diritto.

Tutto ciò rendeva la teorica intermedia “*assolutamente inammissibile, evidentemente contraria alla parola e allo spirito della legge, fonte di arbitrio e di pericolo*” e Ferrara lo dimostrò sul piano pratico confrontando due sentenze che sulla identica fotografia²⁰⁵, contraffatta sia in territorio veneziano che napoletano, accolsero due soluzioni assolutamente opposte e contraddittorie.

L'efficacia delle argomentazioni ferrariane, valse a sopire un po' il dibattito quantomeno dottrinale in quanto dopo il 1902 fu rara la pubblicazione sia di articoli che di sentenze inerenti alla fotografia. Ciò però non è sinonimo di un passivo accoglimento dell'impostazione assoluta. Lo stesso Crespolani convinto propugnatore della versione intermedia, divaga dalla funzione propria della voce enciclopedica per sostenere che la fotografia non può essere paragonata ad un disegno e che, comunque, la tutela legale presuppone che l'apporto intellettuale sia almeno *magna pars*²⁰⁶. A maggior riprova della bontà della propria confutazione, il Crespolani adduce, poi, il caso della “*foto annerita*”, ovvero l'ipotesi in cui un fotografo, errando, invece di riprodurre la figura umana riproduce uno squarcio di cielo nerissimo. Convenendo con Ferrara, egli

²⁰²Ibidem.

²⁰³R. CRESPOLANI, *Fotografia*, cit., p.452.

²⁰⁴L. FERRARA, *Un caso tipico in materia di proprietà fotografica*, cit., pp.481-494.

²⁰⁵Il caso è il seguente: il fotografo Mauri di Napoli fu autore di un'immagine che rappresentava il teatro San Carlo durante uno spettacolo di ballo. L'opera fu da costui composta e ritoccata con attenzione alla luce, ai soggetti e alle loro pose. Considerando il successo dell'opera l'autore volle tutelarsi espletando le formalità richieste dalla legge sul diritto d'autore, ma, nonostante ciò, dopo qualche anno scopri alcune contraffazioni sia a Venezia che a Napoli. La seconda sezione del Tribunale di Venezia, con sentenza 18 maggio 1900 ritenne la fotografia del Mauri un lavoro dell'ingegno poiché “*non può dubitarsi vedendo la fotografia...che si tratti nel caso di un'opera d'ingegno e che qui non vi sia soltanto il risultato della chimica e della luce. Il cav. Achille Mauri doveva aver sorpassate molteplici difficoltà per giungere al risultato di ottenere la splendida fotografia*”. Totalmente in senso opposto si pronunciò il Tribunale di Napoli con sentenza del 18 gennaio 1901. La Corte partenopea infatti affermò che “*per valutare la responsabilità [per contraffazione] il Collegio deve soffermarsi a vedere se, pur essendo indiscutibili la genialità e l'originalità, la forma con la quale egli la esternò possa annoverarsi tra le opere artistiche....La fotografia del Mauri non racchiude tali estremi, manifestandosi essa né più né meno che un lavoro di pazienza eseguito con mezzi accessibili a tutti*”.

²⁰⁶R. CRESPOLANI, *Fotografia*, cit., p.449.

afferma, sarebbe suscettibile di protezione anche questo genere di rappresentazione ed il che è inconcepibile.

A partire dagli anni Dieci, si nota che la giurisprudenza o, più precisamente, la rassegna giurisprudenziale contenuta nelle riviste specializzate, attraversa una perdita d'interesse per il tema delle fotografie. Ciò perchè un altro tema, ben più curioso ed inconsueto stava mettendo alla prova l'istituto del diritto d'autore: la fonografia e soprattutto la cinematografia²⁰⁷. La natura di un'invenzione dagli inequivocabili risvolti artistici, nonché il percorso già formatosi con i dibattiti sulla natura giuridica dell'immagine fotografica, diressero le discussioni più che altro verso le modalità con cui poter riconoscere una certa tutela all'opera cinematografica. Più interessante notare che si ripropone la dialettica infruttuosa tra dettato della legge e soluzioni audaci ed innovativa che finisce, inevitabilmente per condurre ad un intervento apposito. In questo caso però tale intervento tarda ad arrivare: a differenza di quanto visto per l'elettricità e di quanto si vedrà per l'automobile si dovranno aspettare gli anni Quaranta per una legge che estenda esplicitamente la tutela del diritto d'autore all'opera fotografica. La spiegazione risiede forse in quell'intreccio tra innovazione scientifico-tecnologica, diritto e soprattutto mercato: difatti il mutare della realtà industriale aveva colto il valore strategico delle novità tecniche e le sue potenzialità economiche²⁰⁸. Tuttavia, per alcune invenzioni, quale quella della fotografia, queste potenzialità emersero solo

²⁰⁷Esemplari: "La rappresentazione mediante proiezione di films cinematografici non può essere considerata come una riproduzione ai sensi dell'art 9 della legge federale svizzera sui diritti d'autore", Tribunale d'Appello di Basilea 28 giugno 1910, in «Monitore dei tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del contenzioso amministrativo», 1911, p.474. "Le opere cinematografiche possono essere registrate per la riserva di ogni eventuale diritto d'autore, quando siano edite ossia riprodotte e diffuse in più esemplari e per la riserva del solo diritto esclusivo di rappresentazione, quando siano ancora inedite. Nell'una caso come nell'altro il dichiarante (autore o sua avente causa) ha facoltà di chiedere pagando i relativi diritti che in applicazione dell'art 14 della legge sia proibita la rappresentazione del lavoro a chiunque non presenti o non rilasci alla prefettura la prova del suo consenso". Estratto della circolare emanata dal Ministro dell'agricoltura, industria e commercio in Anonimo, *La riserva dei diritti d'autore sulle opere cinematografiche*, in «Monitore dei tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del contenzioso amministrativo», 1912, p.580. "Le films cinematografiche costituiscono opera dell'ingegno ai sensi e per gli effetti della legge Testo Unico 19 settembre 1882 sui diritti d'autore. Sono protette in Italia ai sensi della convenzione di Berna 9 settembre 1886 e dell'atto addizionale di Parigi 4 maggio 1896 sui diritti d'autore, le films cinematografiche le quali, per quanto prodotte in uno Stato straniero, di cui non risulti la partecipazione o adesione alla dette convenzioni siano state tuttavia per la prima volta pubblicate in Italia" Cassazione di Napoli 14 gennaio 1914, in «Monitore dei Tribunali», 1914, p.406. Dello stesso avviso Cassazione di Torino 23 marzo 1917 in «Il Filangieri: rivista periodica mensile di scienze giuridiche e politico-amministrative», 1917, p.541.

²⁰⁸ E. FUSAR POLI, *Dall' "ingegnoso artificio" al patrimonio intellettuale. I giuristi e il processo inventivo fra proprietà e impresa*, in A. SCIUMÉ, E. FUSAR POLI, «Afferrare l'Inafferrabile». *I giuristi e il diritto della nuova economia industriale fra Otto e Novecento*, cit., pp.143-169.

più tardi in quanto relegate all'ambito di intrattenimento che prenderà piede solamente dopo la Prima Guerra Mondiale²⁰⁹.

2.4 Verso nuovi limiti al diritto di proprietà: dalle sole limitazioni legislative alla *quaestio facti*

Quando Paolo Grossi conclude la sua analisi sulla costruzione paleocivilistica²¹⁰ dell'istituto della proprietà come “*dialettica tra proprietà perfetta e proprietà imperfette*“, individua il punto da cui iniziarono ad innalzarsi alcuni voci, dapprima solo rade e isolate, di “*incertezza denotante una complessa sensibilità*”e di “*crisi nello spartiacque tra vecchia e nuova scuola*”²¹¹. All'incirca intorno agli anni Ottanta del XIX secolo, la civilistica neoterica allontanò la scienza giuridica dall'esegesi per aprirla ad un nuovo metodo che si propose di ricostruire “*un vero sistema di diritto civile*”basato sulla “*parte generale*”, ovvero una “*sintesi coordinata di tutti i principi su cui i diversi istituti giuridici s'informano*”²¹². Un clima che incise anche sull'istituto della proprietà per lo più in due direzioni: l'una la teorica dell'oggetto, su cui in parte incise anche il

²⁰⁹ S. GUNDLE, *Spettacolo e merce. Consumi, industria culturale e mass media*, in S. CAVAZZA, E. SCARPELLINI (a cura di), *Il secolo dei consumi*, Roma, Carocci, 2006, pp. 175-178.

²¹⁰P. GROSSI, *Il Dominio e le Cose*, Milano, Giuffrè, 1976-77; Ibidem, *Un altro modo di possedere, l'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano, Giuffrè Editore, 1977. Cfr. anche G. ALPA, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma, 2009, Laterza; G. SPECIALE, *Antologia Giuridica. Laboratori e rifondazioni di fine Ottocento*, Milano, Giuffrè Editore, 2001; M. SABBIONETI, *Democrazia sociale e diritto privato. La terza Repubblica di Raymond Saleilles (1855-1912)*, Milano, Giuffrè Editore, 2011; S. RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, Roma, Il Mulino, 2013.

²¹¹Già Grossi nelle ultime pagine del suo “Il Dominio e le Cose-Nuovi itinerari di Ricerca” assumeva che l'influsso della pandettistica tedesca aveva scardinato l'idea di un *dominium* frazionabile per ricondurlo invece ad un diritto unitario e compatto, “irriducibilmente opposto” alle sue limitazioni. Ivi, pp.306-330. Ancora Sordi e Mannori rilevano che la tendenza alla pubblicizzazione si riflesse anche sui beni pubblici, introducendo un nuovo tipo di proprietà speculare a quella privata. B. SORDI, L. MANNORI, *Storia del diritto amministrativo*, Roma, Laterza, 2001.

²¹²G. P. CHIRONI, *Il diritto civile nella sua ultima evoluzione*, ora in *Studi e questioni di diritto civile*, Vol. I, Parte Generale-Parte Speciale, Diritti Reali, Torino, 1915.

problema della proprietà letteraria ed industriale, nonché il diffondersi dell'elettricità²¹³, e l'altra, la teorica dei limiti.²¹⁴

Rimanendo in linea con lo specifico tema di questo scritto, emerge l'esigenza di capire se ed in che modo e misura il diffondersi accelerato di specifiche innovazioni tecniche, in particolare le macchine industriali e l'elettricità, abbia contribuito ad erodere quest'ultimo profilo inerente all'istituto proprietario.

A partire dalla fine dell'Ottocento, la proprietà privata si intrecciò inevitabilmente con il “*colossale accrescimento della macchine*”²¹⁵ in ragione dell'emersione di una nuova “*esplicazione*” dell'*unum dominium*, asservita sia all'interesse individuale che, come riconosciuto da alcuni, all'interesse sociale: “*il diritto all'esercizio dell'industria*. L'attrito tra questa nuova componente, la “*difesa dell'igiene del cittadino e del diritto della collettività*” “e la proprietà confinante, soprattutto in riguardo ad alcune innovazioni tecniche quali le macchine industriali, l'elettricità e gli aereomobili, rappresentò per alcuni giuristi l'occasione ideale per tornare sul tema della proprietà e dei suoi limiti.

Già alcuni nomi noti, quali Giovanni Lomonaco, Emidio Pacifici Mazzoni, Francesco Saverio Bianchi, Enrico Cimbali e Emanuele Gianturco, si erano soffermati a riflettere sul tema dei limiti in relazione ad fenomeni nuovi (proprietà industriale, del diritto d'autore e delle scoperte ed invenzioni) che sembravano inevitabilmente inseriti nell'istituto della proprietà: dagli ultimi decenni dell'Ottocento si elaborarono i concetti di “proprietà sui generis”, di “dominio imperfetto”, di “proprietà inferiore”, spostando il baricentro concettuale dal diritto al suo oggetto²¹⁶.

²¹³Con “*Teorica dell'oggetto*” Paolo Grossi si riferisce a “*La natura dell'oggetto-sia che si tratti di una res incorporalis, sia di una res corporalis dal particolare significato politico economico tecnico-diventa infatti sempre più un elemento condizionante della sopraordinata struttura giuridica*” P. GROSSI, *Il Dominio e le Cose*, cit., p.324.

²¹⁴Ivi, p.166. In particolare la sentenza afferma che “*il diritto individuale all'esercizio di un'industria in sostanza non è che un'estrinsecazione, una esplicazione del diritto complesso ed assoluto di proprietà che ad ognuno compete in forza della stessa sua personalità, per la quale esso ha pieno, intero, assoluto diritto a valersi delle proprie facoltà [...]per cui applicando i principi di questa in astratto considerata, a quello in concreto esercitato ne discende che come ognuno ha il diritto di usare e godere nel modo più assoluto e il più ampio di ciò che gli appartiene, così ha la facoltà di esercitare nel modo che crede migliore la propria industria*”.

²¹⁵I. SANTANGELO SPOTO, *Macchine*, cit., p.4.

²¹⁶E. FUSAR POLI, *Dall' "ingegnoso artificio" al patrimonio intellettuale*, cit., in A. SCIUMÉ, E. FUSAR POLI, «*Afferrare l'Inafferrabile*», cit., pp. 155-156.

A differenza delle immissioni immateriali prodotte dai macchinari, la diffusione delle condutture elettriche²¹⁷ e delle funicolari aeree²¹⁸ insieme con tutto ciò che riguardava lo sfruttamento dello spazio aereo²¹⁹ furono oggetto, abbastanza presto, di una copertura legislativa *ad hoc* (la legge 7 giugno 1894 per le condutture elettriche e quella del 13 giugno 1907 per le funicolari) con la quale poter giustificare, nell'interesse generale oltre che individuale, delle restrizioni alla proprietà.

Tuttavia, in sede di discussione dei disegni delle dette leggi si sollevarono numerose obiezioni circa la loro eccessiva ingerenza in un siffatto istituto fondamentale. Alla seduta della Camera del 28 aprile 1894²²⁰ gli onorevoli Rubini e Nigra riconobbero la legge sulle condutture elettriche come “*una limitazione al diritto di proprietà, che è giustissima solo quando non vi sia altro modo*”²²¹ proponendo l'uno il criterio della “*necessità impellente*” di limitare la proprietà privata e l'altro la non perpetuità del vincolo²²². Allo stesso modo durante le sedute della Camera del 29 giugno e del 1° luglio 1906, gli onorevoli Cassuto, Torrigiani, Venditti e Cavagni contestarono il progetto sulle funicolari aeree in quanto, tra l'altro, “*imponente limitazioni alla proprietà*”²²³.

Nonostante ciò, anche i dissenzienti ammisero l'utilità pubblica e i “*bisogni assoluti*”²²⁴ che si potevano soddisfare con tali disposizioni. La stessa dottrina riconobbe il proposito di entrambe le leggi speciali nell' “*assicurare i progressi*

²¹⁷C. PAGANI, *Condutture elettriche concorrenti*, in «Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. II, 1911, pp.254-258; V. SACERDOTI, *Sulla competenza dell'autorità giudiziaria in tema di servitù di passaggio delle condutture elettriche*, in «Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. II, 1910, pp.691-701; A. ASCOLI, *La trasmissione a distanza dell'energia elettrica e la servitù legale di condutture elettriche*, in «Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. II, 1903, pp.216-220.

²¹⁸V. SACERDOTI, *La servitù di passaggio delle funicolari aeree (Legge 13 giugno 1907 n. 403)*, in «Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. I, 1908, pp.329-331.

²¹⁹G. BRUNETTI, *Recensione a Meili, l'aviazione nel diritto interno ed internazionale*, in «Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. I, 1909, pp.463-464; M. D'AMELIO, *Appunti di giurisprudenza sull'aviazione*, in «Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. I, 1910, pp.300-310.

²²⁰XVIII Legislatura del Regno d'Italia, Assemblea tornata di sabato 28 aprile, <<http://storia.camera.it/regno/lavori/leg18/sed214.pdf>>, febbraio 2018.

²²¹XVIII Legislatura del Regno d'Italia, Assemblea tornata di sabato 28 aprile, <<http://storia.camera.it/regno/lavori/leg18/sed214.pdf>>, febbraio 2018, p.17.

²²²Ivi pp.17-22.

²²³A. CAVAGNARI, XXII Legislatura del Regno d'Italia. Assemblea tornata 29 giugno 1906, in <<http://storia.camera.it/regno/lavori/leg22/sed238.pdf>>, febbraio 2018, p.33. Ma anche Dario Cassuto: “*Non sarà mai sufficiente la prudenza e la cautela con cui si deve considerare un disegno di legge come questo, non tanto perché si tratta di toccare al codice civile, quanto perché si tratta di toccare uno dei diritti fondamentali, nel modo col quale nella società moderna è costituita, la proprietà*”, ivi p.32.

²²⁴Ibidem.

dell'industria”²²⁵ con l'introduzione di una nuova tipologia di servitù legale a carico della proprietà privata “per rendere possibili nell'interesse pubblico le nuove applicazioni”²²⁶. Alcuni giuristi giunsero addirittura a giudicarle eccessivamente vincolate in “limiti troppo angusti”²²⁷ determinati dalla temporaneità delle servitù e dalla esclusione, per quanto riguarda le funicolari aeree, del soggetto pubblico.

Diversamente, il fenomeno delle immissioni industriali, pur non essendo un tema nuovo, risultava sprovvisto, in Italia di una regolamentazione specifica. Già tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo, si diffuse una certa consapevolezza del degrado dell'habitat cittadino cagionato dal passaggio da un'economia artigianale ad una industriale mossa da carbone e vapore²²⁸. Specialmente in Francia una certa sensibilità per la “science de la salubrité” indusse il Ministro dell'Interno Chapal a sollecitare l'intervento tecnico dell'Institut, base per il decreto imperiale 15 ottobre 1810 “relatif aux manufactures qui répandent une odeur insalubre et incommode”²²⁹. In Italia con l'espressione “Polizia del Lavoro” si indicavano quell'insieme di disposizioni che, fin dalla seconda metà dell'Ottocento, furono approntate per garantire la coesistenza tra industrie e pubblica igiene, sicurezza e salubrità²³⁰. Si trattava, tuttavia di regolamenti amministrativi che, seppur rispettati, erano suscettibili di provocare ugualmente disturbo ai fondi finitimi. Nonostante qualche rara ma “autorevole voce francese”²³¹ secondo la

²²⁵C. PAGANI, *Condutture elettriche concorrenti*, in «Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. II, 1911, p.255.

²²⁶V. SACERDOTI, *Sulla competenza dell'autorità giudiziaria in tema di servitù di passaggio delle condutture elettriche*, in «Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. II, 1910, pp.691-701.

²²⁷Ivi, pp.691-692.

²²⁸L. LACCHÉ, *A proposito della legislazione sugli “Ateliers dangereux, insalubres ou incommodes”*. *Scienza giuridica, industrialismo e conflitti di vicinato nella Francia del primo Ottocento*, in «Quaderni Fiorentini. Per al Storia del Pensiero giuridico moderno», Vol. XXXIII, 1994, pp.195-246.

²²⁹Ibidem.

²³⁰Innanzitutto la legge di pubblica sicurezza del 13 novembre 1859 e 20 marzo 1865 dichiarava quali stabilimenti industriali, limitatamente ad ogni Comune dovessero ritenersi insalubri, pericolosi e incomodi. Di poi con la legge sanitaria del 22 dicembre 1888 si diedero disposizioni proibitive per lacune industrie urbane e rustiche nocive all'igiene e al suolo dell'abitato. Solo in seguito con una nuova legge di pubblica sicurezza del 30 giugno 1889, si modificò il sistema precedente conferendo ad Autorità differenti poteri esecutivi per la stessa materia: se difatti erano la Giunta comunale ed i regolamenti locali a dover eventualmente autorizzare o sopprimere un impianto, al Prefetto spettava il compito di vigilare per l'osservanza della legge, mentre al Consiglio Superiore di sanità era deputata la formazione degli elenchi delle industrie di prima classe (insalubri o pericolose da impiantarsi lontano dai centri abitati) e di seconda classe (stabilimenti che esigevano speciali cautele per l'incolumità del vicinato). M. BATTISTA, *Industria*, in «Il Digesto Italiano», Vol. XIII, Parte I, pp.641-642.

²³¹J.B. DUVERGIER, *De l'étendue du droit de propriété, plus spécialement des droits des propriétaires d'établissements industriels relativement aux propriétaires voisins*, en «Revue étrangère et française de législation et de jurisprudence», 1843, p.425.

quale “*lorsqu'un établissement fonctionne en respectant les lois et les dispositions des règlements, soit généraux soit spéciaux, celui qui l'exploite ne franchit point les limites assignées à l'exercice du droit de propriété. Personne ne peut donc réclamer la réparation du préjudice qu'il cause, car l'exercice d'un droit ne peut jamais donner naissance à une action en dommages-in-térêts*”²³², dottrina e giurisprudenza maggioritarie²³³, sia francesi che italiane, ritenevano che l'autorizzazione amministrativa non avrebbe risparmiato gli stabilimenti da un'eventuale responsabilità verso terzi²³⁴. La legislazione italiana taceva in merito ai rapporti tra privati: solo l'art. 574 del codice civile del 1865 si riferiva, ancorché debolmente, ai pregiudizi eventualmente derivanti da un rapporto di vicinanza. Difatti, Borsari²³⁵ nel suo commentario allude alla disposizione come ad un “*precetto utile per il nostro bene affinché non facciano danno a noi e agli altri*” così che “*l'esercizio della proprietà viene ristretto a comodo e vantaggio di un'altra*”²³⁶. Tuttavia la norma dettava per lo più una generale esigenza di mantenere le distanze e non si riferiva esplicitamente al tema delle immissioni industriali. Fino agli inizi del Novecento, come sottolineato da Sorge-Vadalà²³⁷, il tema

²³²Ivi, p.437.

²³³Ibidem.

²³⁴A titolo esemplificativo: Corte di Cassazione di Roma Sezioni Unite 19 dicembre 1893 in «Giurisprudenza italiana», Vol. I, p.420. F.S. BIANCHI, *Corso di diritto civile*, cit., Vol. IX, Parte I, p.1210. G. SAREDO, *Della responsabilità civile dei proprietari di stabilimenti industriali insalubri, incomodi e pericolosi*, in «Archivio Giuridico Filippo Serafini», Vol. 3, pp.31-60. G. SORGE-VADALÀ, *I rapporti di vicinato*, in «Nuova Collezione di Opere Giuridiche», n. 153, Milano, Torino, Roma, Fratelli Bocca Editori, 1909, p.203. Su Saredo: L. SINISI, *Saredo, Giuseppe*, in Dizionario Biografico degli Italiani, Vol. 90, 2017, <[²³⁵Luigi Borsari \(1804-1887\) svolse a Ferrara la carriera forense e dal 1845 al 1849 insegnò “Testo Civile” nella facoltà legale pontificia. La partecipazione agli eventi politici del 1848-49 ed un opuscolo sulla *Quistione israelica* determinarono nel 1850 il suo allontanamento dall'insegnamento. Tenendo costantemente un'ideologia cattolico-liberale, fu deputato nella VII legislatura ma già nel 1859 tornò a dedicarsi all'insegnamento e all'attività di magistrato, come consigliere di Corte d'Appello a Bologna e di Cassazione a Torino e a Firenze. In riferimento al suo Commentario al Codice civile, è stato, con giudizi contrastanti, considerato esegeta e pedissequo imitatore della letteratura giuridica francese. In realtà il suo biasimo verso la dipendenza dalla letteratura giuridica francese propose di fondere la pratica alla teoria il metodo storico al dogmatico per ricomporre la giurisprudenza patria. Il Borsari parla infatti della necessità di una “*salutare reazione del genio italiano*” contro “*il bisogno tirannico \[...\] dei libri francesi*”. Viene considerato da Paolo Grossi come un giurista pratico rigoroso nell'apportare un impianto di discorso tecnico. Chiave di lettura delle proprie opere ed opinioni risiede nella familiarità con i principi del diritto comune che, se da una parte lo portarono ad avere un rispetto di tipo “esegetico” per il testo, dall'altra vennero usati al fine di interpretarlo secondo l’*“immutabile ed eterna ragione delle cose”*. G. CAZZETTA, *Borsari Luigi*, in I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M. N. MILETTI \(a cura di\), *Dizionario Biografico dei giuristi italiani \(XII-XX secolo\)*, Vol. I, pp.504-505.](http://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-saredo_(Dizionario-Biografico)/>.</p>
</div>
<div data-bbox=)

²³⁶L. BORSARI, *Commentario del Codice Civile Italiano*, Torino, Napoli, Dalla società l'unione tipografica editrice, 1871, pp.635-636.

²³⁷“*Anche in Italia notiamo un sensibile risveglio nello studio dell'argomento; e mentre prima solo pochi trattatisti di diritto civile vi si indugiavano, poco e spesso male curando di stabilire un principio generale che avesse potuto governare l'intricata materia, fermandosi appena a descrivere qualche caso particolare*”

delle immissioni era stato trattato raramente e in maniera insufficiente. Solamente le complicità determinate dagli esercizi industriali moltiplicarono le controversie giudiziarie e, di conseguenza, risvegliarono gli studi sull'argomento.

Gran parte delle Corti, interfacciatesi con la questione delle immissioni, rimasero fedeli al proprio ruolo di giudicanti e si sforzarono di trarre da leggi e regolamenti quei criteri²³⁸ su cui dipanare la matassa tra illimitatezza della proprietà privata, *neminem laedere* e autorizzazione amministrativa circa la salubrità e sicurezza di uno stabilimento²³⁹. Ne costituisce esempio su tutti la sentenza, spesso citata da pronunce successive, emessa il 19 dicembre 1893 dalla Cassazione di Roma a Sezioni Unite²⁴⁰ la quale statuì che, “*indipendentemente dai regolamenti amministrativi circa l'industria esercitata, l'autorità giudiziaria può ordinare la rimozione di uno stabilimento incomodo o insalubre che impedisca ai vicini il libero godimento della loro proprietà qualora costituisca una violazione dell'art. 1151 del codice civile*”.

Secondo la dottrina, l'intento della magistratura era quello di non contravvenire al postulato, caro anche ad “*un numero sparutissimo di scrittori*”²⁴¹, secondo cui la proprietà poteva essere limitata solo da leggi e regolamenti. La dottrina trovò il modo di

e a destinarvi speciale soluzione giuridica, oggi invece maggiormente si è sentita la gravità del problema, e si è cercato di coglierne e coordinare alcune manifestazioni”. G. SORGE-VADALÀ, *I rapporti di vicinato*, in «Nuova Collezione di Opere Giuridiche», n. 153, Milano, Torino, Roma, Fratelli Bocca Editori, 1909, pp.8-9.

²³⁸Pietro Cogliolo elenca sommariamente questi criteri discretivi tra immissione legittima ed illegittima: le decisioni si basavano su di una asserita distinzione tra “incomodo” e “danno”, o sul riconoscimento del pregiudizio delle sole “*immissio gravis*”, oppure ancora su di un non meglio definito superamento della “normalità della vita”, criteri questi ricavati ora dall'art. 574 cc ora dal *neminem laedere* ex art. 1151 cc. P. COGLIOLO, *Appendice*, in «Il diritto commerciale: rivista periodica e critica di giurisprudenza e legislazione», Vol. I, 1912, p.301.

²³⁹“*Ciascuno ha diritto che anche l'aria del proprio fondo non venga disturbata da immissioni e fumi...Ciò trova conferma non solo in molti articoli del Codice Civile quali l'art. 574, 1151 ed il 436 a anche nella legge di Pubblica Sicurezza*” Corte di Cassazione di Torino 8 febbraio 1902, in «Monitore dei tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del contenzioso amministrativo», 1902, p.536-538. Dello stesso tenore: Corte di Cassazione di Napoli 27 giugno 1901 in «Monitore dei tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del contenzioso amministrativo», 1902, Vol. I, p.456-458; Cassazione di Torino 20 aprile 1907 in «Monitore dei tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del contenzioso amministrativo», 1907, p.56-61; Corte di Venezia 17 febbraio 1910, in «Il diritto commerciale: rivista periodica e critica di giurisprudenza e legislazione», Vol. II, 1910, p.254-271; Corte di Perugia, 24 novembre 1910, in «Foro italiano», 1911, pp.118-129.

²⁴⁰Cassazione di Roma Sezioni Unite 19 dicembre 1893, in «Giurisprudenza Italiana», Vol. I, pp.420-421.

²⁴¹Sorge Vadalà nomina Venzi ma a questo possiamo aggiungere anche Francesco Degni e Ricca-Barberis. F. DEGNI, *I limiti del diritto di proprietà*, in «Il Filangieri: rivista periodica mensile di scienze giuridiche e politico-amministrative», Anno XXVI, 1901, pp.721-839; M. RICCA-BARBERIS, *Il preventivo pagamento per l'indennità per la servitù di passaggio delle condutture elettriche*, in «Il diritto commerciale: rivista periodica e critica di giurisprudenza e legislazione», Vol. unico, 1911, pp.361-368; G. SORGE-VADALÀ, *I rapporti di vicinato*, cit., p.95.

dialogare con tali pronunce giurisprudenziali attraverso il commento. Tra le altre, innanzitutto spicca la voce del romanista Brugi²⁴² il quale, attraverso il recupero della dimensione storicista del diritto, mutuò la definizione che il diritto romano attribuiva della proprietà “*dove il limite quatenus iuris ratio patitur presupponeva una valutazione casistica di questa ratio*”, risolvendo l'interferenza tra proprietà nell'ampio principio del *neminem laedere*²⁴³.

Il giurista toscano ammoniva²⁴⁴ quei giudici che, pur di non cadere nell’*inelegantia iuris*” presentavano “ineleganze ancora maggiori” poiché si rifiutavano di lasciare l'art.574 tra “*i ferrivecchi*” come suggerito addirittura dalla giurisprudenza francese. Il giurista ammise espressamente il carattere chimerico dei limiti solamente legali e regolamentari prescritti dall'art. 436 del codice civile ed invitò i giudici a valutare i rapporti di vicinanza come una *quaestio facti*, limitandosi ad un arbitrio basato sulla perizia e sulla testimonianza. Su tali basi il giurista tessette le lodi di una sentenza della Corte d'Appello di Genova che, riconoscendo finalmente il proprio ruolo di “forza rinnovatrice”, stabilì di tener conto oltre che dei limiti imposti da leggi e regolamenti anche del “*civile consorzio e dello sviluppo incessante e meraviglioso dello stato sociale [i quali] non possono portare all'ostracismo di tutti gli opifizzii [si trattava della tipografia del più diffuso giornale genovese] che recando tanti pubblici vantaggi recano anche qualche disturbo*”²⁴⁵. Tuttavia questa coraggiosa soluzione, tanto

²⁴²Biagio Brugi (1855-1934) allievo di Filippo Serafini, dopo un periodo di perfezionamento in Germania iniziò la carriera universitaria come docente di istituzioni di diritto romano dapprima ad Urbino, poi a Catania e infine a Padova, dove fu presidente della facoltà giuridica. A. COLETTI, *Brugi Biagio*, in «Dizionario Biografico degli italiani», Vol. 14, 1972, <[http://www.treccani.it/enciclopedia/biagio-brugi_\(Dizionario-Biografico\)/>](http://www.treccani.it/enciclopedia/biagio-brugi_(Dizionario-Biografico)/>), febbraio 2018. Il giurista rispecchiò fedelmente il pensiero giuridico italiano dell'Ottocento, spaziando tra diversi livelli scientifici ed ambiti, come denota la sua vasta produzione scientifica. Dai suoi scritti si evince che il Brugi fu molto attento alle trasformazioni giuridiche in corso e quindi “*aperto alle innovazioni, ma al contempo comprovato in alcune sue posizioni e opzioni fondamentali*”. Egli si lasciò “*affascinare dalla riscoperta di un diverso senso giuridico*” e recuperando la dimensione storica del diritto, in particolare del diritto romano, la sfruttò come strumento di lettura del diritto concepito come prodotto storico. Calzante con la soluzione che egli propose per il problema delle immissioni industriali è la sua tendenza a “*curare che il rapporto giuridico come immagine rispecchi la realtà*” così da poter permettere al diritto di declinarsi a seconda delle esigenze sociali. Questo per impedire che la scienza giuridica, avvolta nel formalismo, si evolva solo in base ad astratte norme logiche. M. MECCARELLI, *Un senso moderno di legalità. Il diritto e la sua evoluzione nel pensiero di Biagio Brugi*, in «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico», 2001, Vol. XXX, 2001, pp.361-476.

²⁴³B. BRUGI, *Immissione di fumo da battelli a vapore negli edifici adiacenti*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. V, 1907, p.171.

²⁴⁴Ivi, p.169.

²⁴⁵Corte d'Appello di Genova 28 dicembre 1906, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. II, 1910, p.875-892.

decantata dalla dottrina non ebbe alcun seguito. Due anni dopo la Corte di Torino²⁴⁶ cassò la coraggiosa pronuncia genovese alludendo all'“*inutilità delle sue divagazioni sulla missione della stampa*” e facendo, secondo alcuni, “*violenza alla legge scritta*”²⁴⁷, reimmise la questione dentro i limiti dell'art. 574 del Codice Civile. Come spiegato un anno prima dalla stessa Corte, nell'ordinamento giuridico italiano non esisteva una norma simile a quella disposta dal decreto francese del 1810 che, ad alcune condizioni, consacrava l'intangibilità delle industrie²⁴⁸.

Anche Cogliolo²⁴⁹, citandolo, si associa al Brugi dalle pagine della propria rivista²⁵⁰ e lancia un sentito appello ai giudici. E' infatti inutile, a suo parere, che gli operatori più avveduti del diritto proponano di tenere il passo con il progredire incessante dell'attività umana se i giudici “*par che tremino ad uscir fuori dalle rotaie tradizionali*”²⁵¹. A differenza del collega però, propone una soluzione più temperata che, se da una parte si sgancia dal formalismo per guardare maggiormente alla realtà, dall'altra recupera quella parte finale dell'art 578 del codice civile²⁵², innalzandola come

²⁴⁶“*Fra le cause di danno di cui all'art. 574 cc può essere compreso l'impianto di macchine per l'esercizio di una tipografia quando turbi di continuo e gravemente il riposo notturno degli abitanti della casa vicina, con rumore intollerabile e con vibrazioni continue del fabbricato*”. Corte di Cassazione di Torino 19 giugno 1908, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. II, 1908, pp.518-525 e in «Il Filangieri: rivista periodica mensile di scienze giuridiche e politico-amministrative», 1908, p.799-802.

²⁴⁷B. DUSI, *Sulle immissioni immateriali*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. II, 1908, p.523.

²⁴⁸Corte di Cassazione di Torino 20 aprile 1907, in «Monitore dei tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del contenzioso amministrativo», 1907, p.56-61.

²⁴⁹Pietro Cogliolo (1859-1940) vinse nel 1880 la cattedra di pandette all'università di Camerino ove insegnò fino al 1883 per poi trasferirsi presso l'Università di Modena e, infine Genova. Tra le sue opere si ricordano “Trattato teorico-pratico della eccezione di cosa giudicata secondo il diritto romano e il codice civile italiano”, “*Quaestiones vexatae de dotibus*” e “Trattato della gestione di affari altrui secondo il diritto romano e civile”. Inoltre a partire dal 1883 fondò la rivista «Il diritto commerciale: rivista periodica e critica di giurisprudenza e legislazione», la quale si poteva pregiare di essere un periodico sicuramente attento ai cambiamenti sociali e aggiornato sulle questioni giuridiche di maggiore attualità. La sua attività è idealmente divisa in due fasi: la prima prettamente romanista durante la quale dialogò con personaggi quali Fadda, Brugi e Scialoja. In una seconda fase, coincidente con il periodo Genovese dal 1889 si caratterizzò invece per una maggiore attenzione al diritto attuale ed in particolare al diritto commerciale. Ai nostri fini è interessante ricordare che nell'ambito del diritto commerciale individuò come vere e proprie branche dotate di autonomia, il diritto ferroviario, il diritto dei tramways e dei telefoni, nonché il diritto aeronautico. F. FABBRINI, *Cogliolo Pietro*, in «Dizionario biografico degli italiani», Vol. 26, 1982, <[²⁵⁰P. COGLIOLO, *Diritti di vicinato*, in «Il diritto commerciale: rivista periodica e critica di giurisprudenza e legislazione», Vol. unico, 1911, pp.183-189.](http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-cogliolo_(Dizionario-Biografico)/>, febbraio 2018.</p></div><div data-bbox=)

²⁵¹Ivi, p.183.

²⁵²Il secondo comma dell'art. 578 del codice civile del 1865 afferma “*Sorgendo contestazioni fra i due proprietari l'autorità giudiziaria deve conciliare nel modo più equo i riguardi dovuti ai diritti di proprietà, ai maggiori vantaggi che possono derivare all'agricoltura od all'industria dall'uso a cui*

principio generale. Sebbene scritta per la materia delle acque infatti, la disposizione riconosceva al giudice la possibilità di “*conciliare nel modo più equo*” le controversie tra proprietari in ragione dell'agricoltura e dell'industria. In questo modo, secondo Cogliolo, il giudice, senza scostarsi dal precetto legislativo, avrebbe potuto comunque valutare caso per caso e tenere in conto quella nuova componente caratterizzata dai benefici privati e soprattutto sociali dell'industria.

Diversamente da Cogliolo, Brugi e Dusi²⁵³; Sorge-Vadalà²⁵⁴ propose in una monografia una soluzione completamente opposta, volta a ricercare sulla base del diritto romano e delle teorie dello Jhering²⁵⁵ una “*formula*”²⁵⁶ per non lasciare eccessiva arbitrarietà ai giudici. Il giurista, pur mostrando in bibliografia di aver appreso le lezioni di neoterici quali Brugi, Cimbali e Gianturco, presenta un criterio di distinzione tra immissioni basato sul concetto di “*normale uso*”. È particolarmente interessante la parte in cui l'autore tenta di verificare la sua “*formula*” sugli inconvenienti cagionati dagli usi industriali: questi sono difatti considerati sempre “*per se stessi anormali*”, in guisa che solo raramente l'industriale non potrà essere riconosciuto responsabile di immissione sul fondo del vicino²⁵⁷.

l'acqua è destinata o vuoi destinare, assegnando, ove sia d'uopo, all'uno od all'altro dei proprietari quelle indennità che loro possono essere dovute”.

²⁵³B. DUSI, *Sulle immissioni immateriali*, cit., pp.518-522. Bartolomeo Dusi (1866-1923) Fu professore di diritto civile presso l'Università di Camerino, Urbino, Siena, divenne professore ordinario a Modena e a Torino. Tra le sue opere maggiori si annoverano “*Della filiazione e della adozione*” e “*Cenni intorno al diritto alla propria immagine dal punto di vista sistematico legislativo*”. E. ALBERTARIO, *Dusi Bartolomeo*, in «Enciclopedia Italiana», I Appendice, 1938, <http://www.treccani.it/enciclopedia/bartolomeo-dusi_%28Enciclopedia-Italiana%29/>, febbraio 2018.

²⁵⁴Si sa poco di Giuseppe Sorge-Vadalà, solo Brugi nella sua recensione si riferisce a lui come ad “*un giovane uscito appena ieri dall'Università di Catania*”. B. BRUGI, *Recensione a G. Sorge-Vadalà, I rapporti di vicinato*, in «*Rivista italiana per le scienze giuridiche*», Vol. XLIII, 1910 pp.276-279.

²⁵⁵R. VON JHERING, *Zur Lehre von den Beschränkungen des Grundeigentümers im Interesse der Nachbarn*, in «*Jahrbuch für Dogmatik*», Vol. VI, 1863. Trad. O. De Meulenaère, Paris, Oeuvres choisies de Jhering, 1893.

²⁵⁶“*E così crediamo di aver determinato nella maniera migliore possibile la formula generale[...]: «Chi non usa ella sua proprietà nel modo ordinario di coltivazione secondo le condizioni normali della situazione dell'immobile e gli usi del tempo e del luogo, è responsabile dei danni e delle molestie che produce alle persone o alle cose vicine, o non ha diritto ad alcuna riparazione per i danni e per le molestie che subisce nella sua persona o nella sua cosa»*”. G. SORGE-VADALÀ, *I rapporti di vicinato*, in «*Nuova Collezione di Opere Giuridiche*», n. 153, Milano, Torino, Roma, Fratelli Bocca Editori, 1909, p.230.

²⁵⁷Sorge-Vadalà partendo dal presupposto che l'uso industriale della proprietà è sempre “*anormale*”, ipotizza che le immissioni prodotte da uno stabilimento non comporteranno responsabilità solo quando tale uso divenga normale o perché il fondo vicinale esercita la stessa attività o perché l'uso industriale della proprietà cagiona gli stessi danni di un uso non industriale. Più nello specifico afferma: “*il proprietario di un'officina che sparge una gran quantità di fumo non sarà certamente danneggiato dal fumo che sparge lo stabilimento contiguo, utilizzato conformemente al suo: dunque, non essendoci pregiudizio, non vi è fatto anormale, e quindi neanche responsabilità. Come pure fatto anormale non vi*

I riferimenti e le recensioni, per lo più critiche, non tardarono ad arrivare. L'opera di Sorge-Vadalà infatti, venne spesso citata in alcuni periodici²⁵⁸ per la sua sistematicità e completezza. D'altro canto fu criticamente recensita almeno due volte. Luzzatto²⁵⁹ dalle pagine dell'«Archivio Giuridico Filippo Serafini»²⁶⁰ e soprattutto Brugi dalla «La Rivista italiana per le scienze giuridiche»²⁶¹ commentano la monografia di Sorge-Vadalà osservando, entrambi, che nonostante sia interessante, la teoria risulta eccessivamente astratta per l'ordinamento giuridico italiano. Brugi, sostanzialmente approva l'opera: il recensore infatti comprende “*l'indole di teorici del diritto, di adoratori di formule*” per prevenire “*il dispotismo dei giudici*”²⁶², ma non ha fiducia nel ragionamento dell'autore fondato su di un criterio (quello dell'anormalità) relativo ed inconciliabile con il concetto di rischio professionale. Luzzatto sembra molto più critico: non solo perché non tollera che una soluzione possa fondarsi su “*la norma dell'autore*”²⁶³, trascurando leggi, regolamenti e ruolo dell'interprete, ma soprattutto perché il collega commette il grave errore di riconoscere anormalità e, dunque, responsabilità nell'esercizio di un diritto quale è quello di condurre un'industria.

sarebbe nel caso di uno stabilimento industriale causi dei pregiudizi, ma questi pregiudizi siano identici a quelli che causerebbe l'uso del fondo nelle condizioni normali: e nemmeno in questa evenienza si potrebbe parlare di responsabilità”. Ivi, p.234.

²⁵⁸ P. BONFANTE, *Criterio fondamentale dei rapporti di vicinanza*, in «Rivista di diritto civile», 1911, Vol. III, p.533. *Suggerimenti bibliografici*, in «La legge repertorio analitico generale di giurisprudenza italiana civile, penale e commerciale», Vol. 1911, p.1031.

²⁵⁹ Luzzatto Ruggero (1878-1957), veneziano, assunse la carica di magistrato per circa un decennio per poi insediarsi presso la cattedra genovese che fu di Paolo Emilio Bensa fino a quando nel 1938 a causa delle sue origine ebraiche dovette abbandonare il proprio ruolo a causa dei RR.DD. LL. 15 e 17 novembre 1938 n. 1728, 1729. L'esilio coatto tuttavia non lo indusse ad abbandonare gli studi e, finita la Seconda Guerra Mondiale, riprese la cattedra presso l'Ateneo genovese fino alla sua morte. Fu profondamente influenzato nella sua formazione dalla Scuola superiore di commercio, istituita nel 1868 nella città lagunare, la prima istituzione italiana di livello universitario in ambito commerciale ed economico. La frequentazione di tali luoghi dediti alla “*natura delle cose*” e alla prassi indusse il giurista a coniugare impegno dogmatico e indagini dalle chiare innovazioni ricostruttive sempre attente “*ai risvolti valoriali oltre che tecnici insiti nell'oggetto di analisi*”. La sua crescita intellettuale fu segnata anche da Vittorio Polacco, grazie al quale si inserì a pieno titolo tra i *novatores* della “*Rivista di diritto civile*” da poco fondata da Alfredo Ascoli. Interessante anche la sua ammirazione per Biagio Brugi al quale dedica il suo volume “*Nuovi studi*” con i quali analizza l'istituto della comproprietà. Del collega toscano afferma essere “*inclino a vedere il diritto romano nel diritto odierno ed a giovare di questo per intendere quello*”. M. ROBLES, *Ruggero Luzzatto ovvero della prassi 'gius-valoriale'*, in «Teoria e Storia del diritto Privato», Num. VI, 2013, p.1-12.

²⁶⁰ R. LUZZATTO, *Recensione a Sorge-Vadalà. I rapporti di vicinato*, in «Archivio Giuridico Filippo Serafini», Vol. 82, 1909, p.342-346.

²⁶¹ B. BRUGI, *Recensione a G. Sorge-Vadalà, I rapporti di vicinato*, cit., pp.276-279.

²⁶² Ivi, p.279.

²⁶³ R. LUZZATTO, *Recensione a Sorge-Vadalà. I rapporti di vicinato*, cit., p.345.

Negli anni Dieci del Novecento i giudici e i giuristi ritornarono spesso sul tema delle immissioni industriali in quanto, a detta di Cogliolo²⁶⁴ e come confermato dalle riviste di giurisprudenza quali «Il Monitore dei Tribunali»²⁶⁵, e «Foro Italiano»²⁶⁶ “*le sentenze sotto l'impulso della necessità e dei bisogni della vita sono diventate più frequenti*”. Nel valutare queste numerose pronunce²⁶⁷, Cogliolo²⁶⁸ approvò la nuova direzione seguita dalla giurisprudenza che, abbandonati gli inutili sforzi di formulare un unico “*ius in hypothesis*”²⁶⁹, si indirizzò verso l'analisi della fattualità di ciascun caso. Gli operatori pratici compresero che le teorie dell'*immissio in alienum* romana, della responsabilità senza colpa determinata dal rischio professionale, dell'uso anormale o del *neminem laedere* non erano sufficienti²⁷⁰ a coprire l'intera casistica delle immissioni industriali. Più corretto dunque, ispirarsi al concetto kantiano della coesistenza delle libertà e dare al magistrato il potere di creare una formula pratica che tenga conto non solo del fatto concreto ma soprattutto “*dei bisogni sociali, delle necessità di tempo e di luogo a render possibile la coesistenza tra la casa privata e l'opificio industriale*”²⁷¹.

In definitiva, l'intreccio tra il tema delle immissioni industriali e la proprietà vide confrontarsi fino al primo decennio del Novecento dottrina e giurisprudenza, complicando la già affrontata questione dei rapporti vicinali di un'altra componente insita nel diritto di proprietà: il diritto ad esercitare l'industria. Una nuova componente limitativa della proprietà, slegata da qualsiasi precetto legislativo che, per i più accorti, non apparteneva solamente ad una dimensione individuale ma era intimamente connessa

²⁶⁴P. COGLIOLO, *I danni arrecati dagli stabilimenti industriali alle case vicine*, in «Il diritto commerciale: rivista periodica e critica di giurisprudenza e legislazione», Vol. II, 1914, pp.581-588.

²⁶⁵A titolo esemplificativo: Corte di Cassazione di Roma a Sezioni Unite 14 giugno 1911, in «Monitore dei Tribunali», 1911, p.702-703; Corte di Cassazione di Torino 20 luglio 1912 in «Monitore dei Tribunali», 1912, p.450-452.

²⁶⁶Corte d'Appello di Perugia 24 novembre 1910, in «Foro Italiano», 1911, p.118.

²⁶⁷Ibidem; Corte di Cassazione di Firenze 18 maggio 1914, in «Rivista del diritto commerciale», 1914, Vol. II, p.694; Corte d'Appello di Bologna 13 febbraio 1914 in «Rivista del diritto commerciale», 1914, Vol. II, p.705.

²⁶⁸P. COGLIOLO, *I danni arrecati dagli stabilimenti industriali alle case vicine*, cit., pp.581-588.

²⁶⁹Cioè una “*norma generale*”. Ivi p.583.

²⁷⁰Secondo Cogliolo: l'*immissio in alienum* poteva applicarsi solo alle ingerenze materiali quali scintille o *fumus gravis*, ai danni arrecati da un esercizio industriale che non avesse posto in essere tutte le cautele, invece, poteva applicarsi l'art. 1151, in via sussidiaria poteva estendersi la portata dell'art. 574 cc come enumerazione non tassativa o ancora poteva teorizzarsi un “*rischio professionale*” insito nell'esercizio di ogni industria. Ivi, p.386.

²⁷¹Ibidem.

con un progresso collettivo trainato dal mercato, dall' economia e dall'impresa²⁷² che non poteva più essere fermato.

2.5 La “fobia automobilistica”²⁷³ ed il ripensamento sull'istituto della responsabilità penale e civile

Si è già precisato che intorno agli anni Settanta e Ottanta dell'Ottocento si assistette ad una “crisi” nell'ambito giuridico: insufficienza dei tradizionali strumenti dell'interprete esegetico, emersione sociale di diseguaglianze ed ingiustizie che i paraocchi individual-borghesi avevano coperto, comparsa di esigenze nuove connesse con l'industrializzazione. Questo movimento coinvolse altresì l'istituto della responsabilità fino ad allora indiscutibilmente concepito come un “unità indiscussa, garantita dalla supremazia civilistica, del diritto comune civilistico[...]. Un diritto comune per il quale la responsabilità costituiva un meccanismo di equilibrio uguale per tutti”²⁷⁴. La responsabilità costituiva infatti il banco di prova ideale una dottrina dotata di nuova consapevolezza di sé, desiderosa di applicare nuovi metodi ermeneutici e di edificare un nuovo sistema civilistico consono alla dimensione fattuale²⁷⁵.

I due tentativi più ambiziosi di ripensare alla responsabilità²⁷⁶ si spiegano proprio nell'esigenza di conservare questa unitarietà dinnanzi al rischio di un suo smembramento e di una sua frammentazione corrispondenti alla varietà delle diseguaglianze. Tra gli altri Tartufari²⁷⁷, Filomusi Guelfi²⁷⁸, Polacco²⁷⁹, a ragione temevano le “ragioni di differenza in ordine al diritto civile” poiché “sarebbe lo stesso

²⁷² F. MAZZARELLA, “Afferrare” l'economia, percezioni e proiezioni dell'impresa nel diritto dell'età industriale, in A. SCIUMÉ, E. FUSAR POLI (a cura di), «Afferrare l'Inafferrabile». I giuristi e il diritto della nuova economia industriale fra Otto e Novecento, Milano, Giuffrè Editore, 2013, pp.171-194.

²⁷³ M. D' AMELIO, Il disegno di legge sulla circolazione degli automobili e la responsabilità civile dei danni, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. I, 1911, p.661.

²⁷⁴ G. CAZZETTA, Responsabilità Aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico (1865-1914), Milano, Giuffrè Editore, 1991.

²⁷⁵ Ivi, p.236.

²⁷⁶ Si tratta delle ricostruzioni del modello della responsabilità proposte da Coviello e da Chironi. Ivi, p.152.

²⁷⁷ A. TARTUFARI, Recensione a Enrico Cimballi, La Nuova Fase del diritto civile, in «Archivio Giuridico Filippo Serafini», XXXVI, 1886, p.158.

²⁷⁸ F. FILOMUSI GUELFY, La codificazione civile e le idee moderne che a essa si riferiscono, in G. DEL VECCHIO (a cura di), Lezioni e saggi di filosofia del diritto, Milano, Giuffrè, 1919, pp.205-206.

²⁷⁹ V. POLACCO, Prelezione al corso di istituzioni di diritto civile letta nella R. Università di Padova il giorno 26 novembre 1884, Padova, Tip.Del Seminario, 1885.

che rendere impossibile un Codice civile, e assoggettare i rapporti giuridici ad una pedantesca e insopportabile disciplina”²⁸⁰.

Ne costituisce un chiaro esempio, al fianco delle questioni in tema di infortuni sul lavoro e di responsabilità della Pubblica Amministrazione²⁸¹, il dibattito sorto con l'introduzione dell'autovettura. Tale dibattito si differenzia e risalta all'attenzione perché mosso dalla diffidenza e dalla mancanza di conoscenza sul nuovo strumento di locomozione. Più precisamente, un timore verso lo strumento automobilistico che se da un lato suscitò, soprattutto nel legislatore, un sentimento di “*urgenza*”²⁸², dall'altro indusse parte della dottrina a proporre il sacrificio dell'unitarietà della disciplina ex art. 1151 del codice civile del 1865.

La nuova invenzione, come altre, rappresentava infatti una di quelle “*varietà ed ampliamenti dell'ordine economico*”²⁸³, che spinsero alcuni alla decostruzione della responsabilità di diritto comune per attagliarla alle pieghe e alla inaffidabilità suscitata dalla novità.

Nelle enciclopedie giuridiche precedenti agli anni Venti del Novecento, le autovetture non hanno una voce a parte, bensì sono annoverate tra i veicoli a trazione meccanica, e sono pertanto definite come “*quei veicoli autonomi a motore meccanico di propulsione, oppure il veicolo ad intera libertà di direzione che trova in sé stesso l'energia necessaria al suo movimento*”²⁸⁴. Tali veicoli iniziarono a diffondersi in Italia già prima del 1900, ma fu agli inizi del XX secolo che sorsero le prime grandi fabbriche di automobili italiane tra cui la F.I.A.T e si iniziò a riflettere sulle peculiarità di questa novità²⁸⁵. Come si evince da riviste giuridiche, atti parlamentari e sentenze, la loro introduzione intaccò ed arricchì inevitabilmente quel sistema di norme cucito su di una circolazione limitata a carrozze e tranvie.

²⁸⁰A. TARTUFARI, *Recensione a Enrico Cimballi*, cit., p.158.

²⁸¹G. CAZZETTA, *Responsabilità Aquiliana*, cit.

²⁸²Il deputato Crespi Silvio, durante la discussione sulla legge per la circolazione delle automobili del 2 marzo 1912 afferma: “*Credo di aver dimostrato l'assoluta necessità di legiferare in materia, l'assoluta urgenza anzi di questa legge, la quale viene a modificare il diritto comune, come hanno già notato diversi colleghi; viene a dare delle norme speciali per i conducenti d' automobili e per il traffico automobilistico in genere, rese assolutamente necessarie dalla specialità e dalla grande frequenza del traffico stesso*”. *Assemblea della Camera, Tornata di Sabato 2 marzo 1912*, p.27, <<http://storia.camera.it/regno/lavori/leg23/sed392.pdf>>, marzo 2018.

²⁸³A. TARTUFARI, *Recensione a Enrico Cimballi*, cit., p.158.

²⁸⁴Q. MIRTI DELLA VALLE, *Veicoli a trazione*, «Il Digesto Italiano», Vol. 24, 1914, p.273.

²⁸⁵Ibidem.

Si diffuse la percezione che l'automobile, benché positivamente considerata “*una delle più utili conquiste della civiltà contemporanea*”²⁸⁶, fosse un mezzo di trasporto diverso dagli altri: sicuramente più rischioso ed inaffidabile e, in ogni caso, limitativo del diritto di circolazione di tutti. Lo spiegò²⁸⁷ bene D'Amelio²⁸⁸: se i sostenitori delle industrie automobilistiche si riparavano dietro alla sostanziale parità del numero delle vittime²⁸⁹ cagionate dalle automobili rispetto a quelle degli altri mezzi, dall'altro era innegabile che “*questi ultimi [gli altri mezzi] sono in numero dieci volte maggiore degli altri, e quindi l'automobile è dieci volte più pericoloso di ogni altro veicolo; e che il conducente ogni altro veicolo non si sottrae alle responsabilità cagionate con la stessa facilità con cui si sottrae l'automobilista*”²⁹⁰. I risultati statistici convinsero molti, tra giuristi ed amministrativi, che le autovetture, con il solo circolare in ambienti urbani, esponevano il pubblico ad un rischio suscettibile, se non altro, di alterare le, allora, normali condizioni di viabilità. Wahl²⁹¹, giurista francese, arrivò persino ad ipotizzare una “*libertà di circolazione menomata*” in quanto “*la circulation des automobiles*

²⁸⁶Ivi p.245.

²⁸⁷M. D'AMELIO, *Il disegno di legge sulla circolazione*, cit., pp.661-668.

²⁸⁸Mariano D'Amelio (1871-1943), fu magistrato nella colonia Eritrea, ove tra l'altro fu chiamato a presiedere la commissione per l'elaborazione dei codici eritrei. Rientrò in Italia nel 1905, insediandosi come consigliere presso la Corte d'Appello di Milano. Nell'ambiente milanese D'Amelio si mise in contatto con giuristi del calibro di Fadda, Sraffa, Vivante, Carnelutti e Ferrara, con i quali collaborò alla «Rivista del diritto commerciale». Data l'assidua frequentazione dei redattori di tale rivista diede alle stampe il “Commentario al codice di commercio”, Milano, 1907. Dal 1906 al 1923 ricoprì i più alti ruoli dell'amministrazione passando da capo di gabinetto dei ministri guardasigilli Orlando (1906-1909), Scialoja (1909-1910) e Fani (fino al 1911), a direttore generale del Ministero delle colonie, a capo dell'ufficio legislativo della Presidenza del consiglio durante la Guerra Mondiale, a delegato alla Conferenza di Pace di Parigi nonché rappresentante dell'Italia nella Commissione delle riparazioni, creata dal Trattato di Versailles. Fino al 1923 ricoprì seppur per brevi periodi ruoli apicali nella magistratura requirente tra cui il ruolo, dopo Mortara di Presidente della Corte di Cassazione del Regno. Interessante notare che durante la sua carriera come pubblicista, si occupò spesso di temi di grande attualità. Si ricorda la monografia “La fotografia come mezzo di prova”, Napoli, 1894; l'articolo “Presupposti giuridici per il regolamento della navigazione aerea” in «Rivista di diritto pubblico», Fasc. I, 1909, 11, pp.502-506. e “Le servitù amministrative”, Torino, 1897. V. CLEMENTE, *D'Amelio Mariano*, in Dizionario biografico degli Italiani, Vol. 32, 1986, <[²⁸⁹D'Amelio riporta i dati statistici afferenti alla Francia e alla Germania. Quelli francesi, relativi alla sola città di Parigi riguardano un periodo che va dal 1902 al 1906. Quelli tedeschi invece consistono in una statistica generale di tutto lo Stato e sono relativi ad un solo periodo di sei mesi \(dal 1° aprile al 30 settembre 1906\). M. D'AMELIO, *Il disegno di legge sulla circolazione*, cit.](http://www.treccani.it/enciclopedia/mariano-d-amelio_(Dizionario-Biografico)/>, marzo 2018; A. MENICONI, <i>Storia della magistratura italiana</i>, cit., in particolare p.112 nota 50 sulla sua carriera coloniale, sul suo ruolo di Presidente della Corte di Cassazione pp.156-157.</p></div><div data-bbox=)

²⁹⁰M. D'AMELIO, *Il disegno di legge sulla circolazione*, cit., p.664.

²⁹¹A. WAHL, *La responsabilité civile relative aux accidents d'automobiles*, en «Revue trimestrelle de droit civil», Fasc. I, 1908, p.1.

*constitue un danger nouveau, les routes n'ont pas ete faites pur cette circulation, les piétons et les voitures avainet jusqu'à présent l'usage exclusif de la voirie*²⁹².

Insomma si diffuse una vera e propria “*fobia automobilistica*”²⁹³ che spinse addirittura alcuni Comuni²⁹⁴, a cui la legge conferiva potestà regolamentare in materia di circolazione, a proibire il transito di automobili nel loro territorio o a limitarne la velocità “*in misura risibile*”²⁹⁵. Per questi motivi, “*come è nuova l'invenzione dell'automobile, taluno volle che la teoria della responsabilità per il medesimo dovesse essere diversa*”²⁹⁶ sia in ambito penale che civile.

In Italia, la responsabilità penale derivante da investimenti o urti era regolata dai normali meccanismi volti all'accertamento e alla sanzione dei delitti colposi, quali l'omicidio e le lesioni personali, ogniqualevolta il reo veniva individuato. Tuttavia, guardando alla legge francese 17 luglio 1908²⁹⁷, i giuristi nostrani rifletterono intorno alla possibilità di completare il sistema di tutela penalistica con l'introduzione di una nuova fattispecie di reato: il “*délit de fuite*”. Ercole Vidari, si augurò che tale normativa fosse presto adottata anche in Italia²⁹⁸. Ma tale ipotesi delittuosa non era priva di punti critici. L'articolo che Brunetti²⁹⁹ pubblicò su «Il Filangieri»³⁰⁰ è da questo punto di vista particolarmente veemente. Il giurista, contestando Vidari, interpreta la nuova ipotesi delittuosa come “*un'eresia giuridica*” prodotto di un “*parossismo giuridico,*

²⁹²“*La circulation des automobiles constitue un danger nouveau, que les routes n'ont pas ete faites pur cette circulation, que les piétons et les voitures avainet jusqu'à présent l'usage exclusif de la voirie, il est juste que ceux qui revendiquent cet usage pour des véhicules nouveaux et particulièrement dangereux, soient tenus de réparer le dommage résultant des faits contre les quels personne n'avait jusqu'alors à se prémunir*”, Ibidem.

²⁹³ M. D' AMELIO, *Il disegno di legge sulla circolazione*, cit., p.661.

²⁹⁴Questo dettaglio ci è riportato da D' Amelio il quale però non precisa a quali Comuni si riferisca. In ogni caso il dato trova conferma nei lavori parlamentari per l'approvazione della legge 30 giugno 1912 allorquando Cotugno afferma “*La legge che è innanzi alla Camera, trova nella relazione i suoi motivi fondamentali nei ripari che invano si è creduto di mettere agli abusi dei quali gli automobilisti si sentivano vittime, all'opera di agenti poco corretti o di comuni avversi a queste innovazioni della scienza*”. *Assemblea della Camera*, seduta 2 marzo 1912.

²⁹⁵M. D' AMELIO, *Il disegno di legge sulla circolazione*, cit., p.661.

²⁹⁶Q. MIRTI DELLA VALLE, *Veicoli a trazione*, cit., p.335.

²⁹⁷Legge francese del 17 luglio 1908 introdusse il “*délit de fuite*” che si configurava allorquando “*ogni conduttore di qualunque veicolo, automobile, motocicletta e bicicletta, che sarà stato causa od occasione di un accidente stradale dovrà arrestarsi e non abbandonare il luogo dell'incidente, sotto pena da 6 a 60 giorni di prigione e da 16 a 500 franchi*”. Ibidem.

²⁹⁸Sia Carlo Maria Brunetti che Quintilio Mirti Della Valle fecero cenno a questa opinione del Vidari senza però indicare ove questa sia stata manifestata.

²⁹⁹Esponente dell'avvocatura genovese, è per lo più ricordato dalla storiografia per le sue pubblicazioni in tema di sfide e duelli. P. ALATRI, *L'Italia di Giolitti*, Milano, Teti, 1918, p.452; S. LANARO, *Retorica e politica: alle origini dell'Italia contemporanea*, Roma, Donzelli Editore, 2011, p.172.

³⁰⁰C. M. BRUNETTI, *Il reato di fuga?*, in «Il Filangieri: rivista periodica mensile di scienze giuridiche e politico-amministrative», 1910, p.836-838.

volteggiante in un acrobatismo di dialettica meravigliosa”in quanto non tiene conto del *”senso reale della vita”*e di *“uno dei più sacri diritti della persona umana, il diritto alla propria libertà”*. A sua opinione, l'atto di chi si dilegua per sottrarsi alle proprie responsabilità costituisce la naturale risposta dell'istinto di conservazione e non reca alcun danno sociale, elemento essenziale per poter parlare di reato³⁰¹. Inoltre, l'introduzione del reato di fuga punirebbe i soli conduttori di veicoli, avvantaggiando *“i veri delinquenti con un privilegio”*³⁰². Più corretto evitare di imitare la legislazione francese e lasciare al giudice l'equo apprezzamento della pena tenendo conto anche dell'eventuale allontanamento dal luogo del crimine.

L'augurio di Vidari venne accolto dal disegno di legge approvato alla Camera il 6 marzo 1912: l'art. 7³⁰³ introdusse il “reato di fuga”declinandolo in varie ipotesi³⁰⁴ tutte punite con l'ammenda.

Ancora più partecipato il dibattito sulla responsabilità civile. Per la materia degli incidenti automobilistici, in Italia, fino alla legge 30 giugno 1912, valse ancora il modello della responsabilità così detta *“di diritto comune”*che, retta dal malleabile art. 1151 cc., sorgeva solo dinnanzi ad un *“fatto ingiurioso imputabile, salvo le eccezioni legittime”*³⁰⁵. In pratica, per aversi diritto al risarcimento era necessario dimostrare il

³⁰¹Brunetti affermò *“Per definizione scientifica di reato è necessaria sempre la constatazione di un danno sociale (il ver-erechen dei tedeschi, che significa rompere); e non si ha reato quando non vi sia l'atto nocivo del Romagnosi, o la Violation d'un devoir envers la société del Rossi, o l'infrazione dell'ordine giuridico del Bucellati, o l'azione che turba le condizioni di vita...del Ferri, Berenini, Colaiani, Alimena”* Ibidem.

³⁰²Ancora Brunetti *“Ed è un assurdo il pretendere di ritenere che non possa commettere reato di fuga e non debba quindi essere punito, il vero delinquente che, con brutalità efferata, volontariamente, dolosamente abbia colpito a morte un uomo e possa commettere invece reato di fuga e debba venirne quindi punito, l'onesto conduttore di un automobile, che, per sventura e senza colpa alcuna, possa aver travolto e forse anche schiacciato...una gallina”*. Ibidem.

³⁰³Art. 7: *“Senza pregiudizio sulle leggi stabilite dal codice penale e dalle leggi finanziarie, è punibile: 1) Con l'ammenda da 300 a 1000 lire e con l'arresto fino a due mesi e con entrambe le pene chi abbandona senza soccorso la persona la lui investita che ne abbia bisogno. 2) Con l'ammenda da 100 a 300 lire chi senza incorrere nel caso di cui al n. 1) si dà alla fuga in seguito all'investimento di persona. Non incorre in tal pena se entro due giorni successivi dell'investimento di presenti ad un ufficio Comunale o di polizia.. Chi nei casi di cui ai numeri 1 e 2 si fermi immediatamente dopo l'investimento non è soggetto all'arresto preventivo commissionato per la fragranza del reato dalle vigenti leggi”*. Legge 30 giugno 1912, n. 739.

³⁰⁴Il reato di fuga dell'art. 7 comprendeva dal mero reato di disobbedienza, ai veri delitti con abbandono senza soccorso della persona investita, che ne abbia bisogno o con la semplice fuga in seguito all'investimento di una persona determinata dalla paura della folla o dell'arresto preventivo. L'art 10 inoltre completa il quadro disponendo che *“è responsabile dell'ammenda per contravvenzioni, in cui sia incorso il conducente, anche il proprietario, qualora si trovi sul veicolo, e questo circoli per suo ordine o permesso”*. A. NEGRI, Nota a Cassazione di Roma Sez. I, 23 Aprile 1912, in «La Giustizia Penale», Vol. 18, 1912, pp.1163-1168.

³⁰⁵M. D' AMELIO, *Il disegno di legge sulla circolazione degli automobili*, cit., p.663.

fatto colposo dell'automobilista con conseguente dovere di risarcimento solidale tra il proprietario e il conduttore come previsto dalla legge³⁰⁶.

Inizialmente, dinnanzi ai nuovi pericoli prodotti dalle autovetture, il legislatore italiano si limitò solamente ad introdurre alcune disposizioni amministrative tendenti a garantire la pubblica incolumità, quali l'attestazione della capacità alla guida, le imposizioni fiscali e alcune contravvenzioni in caso di velocità. Intorno al 1907-1908, la dottrina italiana iniziò a manifestare segni di insofferenza verso un sistema reputato insufficiente e, stante la scarsità di giurisprudenza nostrana, si affacciò curiosamente al mondo d'Oltralpe³⁰⁷. Quindi, il dibattito dei giuristi italiani, questa volta, non si costruisce come l'opposizione tra più voci, bensì come un dialogo che ruota intorno ad un perno comune: le teorica francese in materia automobilistica.

Significativo il contenuto del discorso inaugurale pronunciato da Oronzo Quarta³⁰⁸ davanti alla Corte di Cassazione all'Assemblea generale del 3 gennaio 1908: il

³⁰⁶La prima legge promulgata in materia di veicoli a trazione meccanica è stata quella del 22 luglio 1897 n. 318 relativa alla tassa ed alla circolazione dei velocipedi, attribuendo ai Comuni metà dei proventi (Cfr § 5). Tale legge venne abrogata e da questa si avvicendarono numerosi provvedimenti legislativi volti ad introdurre imposte più o meno gravi sui velocipedi, gli automobili ed in generale su tutti i veicoli guidati da privati. Il regio decreto 16 dicembre 1897 n.540 introdusse il primo regolamento contenente le norme generali per la circolazione dei veicoli e l'imposizione di una nuova tassa. Tale legge dava anche l'opportunità all'Autorità municipale di limitare temporaneamente o vietare in casi eccezionali la circolazione di tutti i veicoli. Il primo regolamento dedicato specificatamente agli automobili fu adottato con il R.D. 10 gennaio 1901 n. 28 che durò pochissimo in quanto sostituito dal R.D. 28 luglio 1901 n. 416. Quest'ultimo disciplinò la circolazione delle automobili sulle strade ordinarie, impose controlli alle automobili e l'obbligo di prendere la licenza per la guida, inserendo anche disposizioni speciali da rispettare nella costruzione e manutenzione del veicolo per garantirne la sicurezza. Tale regolamento venne poi abrogato dall'art 2 del R.D. 8 gennaio 1905 n. 24 col quale fu approvato il regolamento di polizia stradale per garantire la libertà della circolazione e la sicurezza del transito nelle strade. Il R.D. 29 luglio 1909 n. 710 approvò il regolamento per i veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie abrogando le altre disposizioni concernenti gli automobili ed i motocicli contenuti nel regolamento di Polizia Stradale. Il primo disegno di legge in materia di responsabilità specifica per le automobili fu presentato alla Camera dall'Onorevole Sacchi l'11 marzo 1911. Dopo numerosi emendamenti tra cui la necessità che il danneggiato dimostrasse la colpa del danneggiante secondo le norme del diritto comune, la Camera approvò il testo e, dopo l'approvazione del Senato divenne la legge 30 giugno 1912 n. 739 resa esecutiva dal R.D. 2 luglio 1914 n. 811. Q. MIRTÌ DELLA VALLE, *Veicoli a trazione*, cit., pp.276-282.

³⁰⁷Questo paragrafo è principalmente dedicato al dibattito italiano per cui si tratterà del diritto francese solo attraverso gli occhi dei giuristi italiani, rimandando al capitolo V per un approfondimento proprio sui dibattiti stranieri comparati, in particolare al dibattito spagnolo.

³⁰⁸Oronzo Quarta (1840-1934), divenne magistrato nel 1863 per poi passare all'avvocatura generale nel 1876. Ritornato nuovamente alla magistratura divenne primo sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione dal 1890 al 1904 poi procuratore generale e infine primo presidente dal 1911 al 1915. Nel 1904 venne nominato Senatore del Regno e in tale qualità partecipò ai lavori parlamentari tra l'altro, come vicepresidente della Commissione d'inchiesta sull'organizzazione ed amministrazione della Regia Marina, e quale presidente della commissione speciale per il nuovo codice di procedura penale del 1912. Nello stesso anno fu presidente della Commissione ministeriale per lo studio dei provvedimenti a favore della viabilità vicinale. G. FRANSONI, *Quarta Oronzo*, in I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M. N. MILETTI (a cura di), *Dizionario Biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Vol. II, p.1643.

Senatore invitò con urgenza la Commissione reale di riforma del diritto privato a porre l'attenzione sulla “*natura propria di questa nuova situazione giuridica*”³⁰⁹ ispirandosi in particolar modo alle discussioni francesi in materia, di cui citò alcuni stralci³¹⁰. Apprendiamo da un articolo di Boeri³¹¹ dedicato alla giurisprudenza francese³¹² che, sebbene le Corti d'Oltralpe applicassero rigorosamente l'art.1382 del Code Civil³¹³ prendendo a modello le massime in tema di “*tramways*”, in assenza di una legge speciale, la dottrina maggioritaria³¹⁴ francese avvertiva le limitazioni di siffatto sistema ed si adoperò per proporre soluzioni differenti³¹⁵.

Wahl è tra i più citati autori francesi, soprattutto per l'originalità del proprio pensiero. Lo traduce e commenta Perelli-Cippo³¹⁶ che decanta la sua “*autorevole opinione e il suo brillante studio*” nonché, “*la viva e convincente soluzione*”. Tuttavia, analizzando i commenti e le critiche avanzati da altri alla proposta dell'autore francese, appare che Perelli-Cippo abbia rappresentato in maniera eccessivamente blanda la teorica del “*rischio automobilistico*”, evitando di porre l'accento sulla effettiva singolarità di una responsabilità, non solo senza colpa ma anche senza neppure un

³⁰⁹Anche il Senatore Quarta appartiene a coloro che guardano all'automobile come ad “*una nuova situazione giuridica, che sorge da una nuova creazione e operazione industriale, la quale si allarga e progredisce con vertiginosa rapidità*” e che “*è nello interesse di tutti, io stimo, nello interesse, cioè, degli automobilisti e nello interesse del pubblico, che lo esercizio delle automobili sia ben disciplinato così nel suo funzionamento, come nei suoi rapporti giuridici; poiché in tal modo soltanto potrà avere quello ulteriore e rapido sviluppo a cui è destinato. Non attendiamo che gli inconvenienti già deplorati si abbiano ad accrescere e divenire più gravi, per poi affrettarci a riparare con provvedimenti intempestivi o, peggio ancora, tolti da legislazioni forestiere, spesso non corrispondenti o disadatti alle nostre peculiari condizioni e perciò inefficaci a raggiungere lo scopo*”. O. QUARTA, *Studi e questioni. Gli infortuni nell'esercizio delle automobili e la relativa responsabilità penale e civile*, in «Cassazione Unica. Parte Penale», Vol. XIX, n.17, 1918, p.513 e p.515.

³¹⁰Tra i quali A. COLIN, *Bullettin de la Société d'études législatives*, a. VI, n. 4., nonché il disegno di legge proposto alla Camera dei deputati francese il 5 e 7 luglio 1906.

³¹¹Avvocato ligure di ideologia liberale, trasferitosi a Milano, dopo la sua scomparsa viene ricordato dal Senatore Cornaggia Medici come “*il capo di tutti gli avvocati d'Italia [...] principe dell'ingegno, principe della cultura, principe della dirittura, per lui l'avvocatura fu una affermazione di verità, un anelito di libertà, servizio per tutta l'umanità*”. Senato della Repubblica, II legislatura 486° seduta, 2 gennaio 1957, in «Discussioni», p.19855. G. GALLI, *Giovanni Maria Cornaggia Medici in Parlamento*, Tarquinia, Nuove Edizioni Ebe, 2004, p.52. Boeri viene menzionato anche da Francesca Tacchi poiché durante le elezioni politiche del 1924 fra tra quegli avvocati che fecero il grande salto nel mondo della politica candidandosi nel listone nazionale in Lombardia. F. TACCHI, *Gli avvocati dall'Unità alla Repubblica*, Bologna, Il Mulino, 2002, p.396.

³¹²G.B. BOERI, *L'automobile nella giurisprudenza francese*, in «Monitore dei Tribunali», 1908, p.841-844.

³¹³Corrispondente dell'art. 1151 del Codice Civile italiano.

³¹⁴La dottrina italiana cita ROLIN, *De la responsabilité san faute*, en «Revue de droit international et de Législation comparée», Vol. VIII, 1906; A. COLIN, *Bullettin de la Société d'études législatives*, a. VI, n.4.

³¹⁵G.B. BOERI, *L'automobile nella giurisprudenza francese*, cit., p.841-844.

³¹⁶A. PERELLI-CIPPO, *Giudicati esteri. Commento alla sentenza della Cassazione francese 25 luglio 1905*, in «Monitore dei Tribunali», 1908, p.536.

danno. Difatti, così come riportato da Carnelutti³¹⁷ e soprattutto, dal più imparziale Perrone, il “*rischio automobilistico*” rappresentava l'autovettura come un pericolo inevitabile ed anormale per il pubblico, suscettibile di menomare a priori il diritto di circolazione degli altri mezzi, indipendentemente da un effettivo investimento o urto. Da questo punto di vista, Wahl, riteneva le strade non adatte ad un mezzo che superasse l'andamento normale della circolazione ed i regolamenti amministrativi non apparivano sufficienti ad impedire ciò che “*un minuto di disattenzione e un po' di sordità*”³¹⁸ potevano produrre. Un rischio ineludibile, inerente al vantaggio di utilizzare l'automobile, che imponeva in capo a tutti i fruitori del mezzo un indennizzo preventivo, così che il rischio, che inevitabilmente poteva tramutarsi in danno per qualcuno, potesse essere ripartito tra tutti. Ed ecco, dunque, la proposta di un fondo di garanzia o di un'assicurazione obbligatoria per automobilisti. Questa posizione venne condivisa anche da alcune pronunce francesi³¹⁹ di carattere “*misoneistico*”³²⁰, nonché dai deputati Besnard e Dauthie in un disegno di legge proposto alla Camera nel dicembre 1906³²¹ e del deputato Messimy³²².

Carnelutti, ma anche Perrone seppur manifestandolo in maniera più lieve, non condivisero il detto giudizio fobico, osservando che in tal modo si attribuiva al “*meraviglioso mezzo di circolazione*”³²³ torti da riconoscersi, invece alle “*corse pazzesche dei conducenti*”³²⁴ e alle sempre più ardite progettazioni industriali. Attraverso questa luce, l'autovettura diveniva un mezzo di trasporto equiparabile a tutti

³¹⁷F. CARNELUTTI, *La responsabilità civile per gli accidenti in Automobile*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. I, 1908, pp.401-404.

³¹⁸Ivi, p.403.

³¹⁹*Tribunal de pix de Paris in Gazette des Tribunaux* secondo le quali “*des concessions en partageant les routes avec les automobiles*”. Ivi, p.841.

³²⁰G.B. BOERI, *L'automobile nella giurisprudenza francese*, cit., p.841.

³²¹Secondo costoro si dovevano aggiungere due paragrafi all'art. 1386 cc l'uno per dichiarare il proprietario di un immobile responsabile del danno cagionato dal suo veicolo, indipendente da ogni colpa personale, l'altro per permettergli di liberarsi provando la colpa grave della vittima. F. CARNELUTTI, *La responsabilità civile per gli accidenti*, cit., pp.401-404.

³²²Costui invece propose la creazione di un fondo di garanzia alimentato in ogni dipartimento da un'imposta a carico dei proprietari degli automobili, che servirebbero a risarcire le vittime degli infortuni, di cui l'autore fosse rimasto sconosciuto. E con altro tendente alla creazione di un privilegio sul valore dell'automobile che dovrebbe venir sequestrato e venduto “*par autoritè de justice*” a favore del credito di risarcimento del danno dipendente dall'infortunio. Ibidem.

³²³F. PERRONE, *La responsabilità Civile per gli accidenti automobilistici nel diritto comparato*, in «Diritto e Giurisprudenza», Vol. XXIV, p.407.

³²⁴Ibidem.

gli altri e, pertanto, insuscettibile di diminuire “*la libera circolazione del pedone*”³²⁵ coesistente in equilibrio con quella degli automobilisti.

Se non che, la radicata diffidenza verso il nuovo veicolo, alimentata in mancanza di dati certi, dalle “*constatazioni individuali mosse da criteri pessimistici*”³²⁶ e dalle statistiche estere, diede adito ad una ulteriore prospettiva, riportata per completezza dal Perrone ed ipotizzata dal D'Amelio³²⁷ solo a condizione di statistiche più precise: la teoria “*differenziale*”³²⁸. Secondo questa, ferma la responsabilità di diritto comune come regola generale, si sarebbe dovuto introdurre una “*responsabilità speciale o aggravata*” solamente per le automobili più potenti, “*amo' d' esempio con velocità superiore ai 20-25 ehm all'ora*”³²⁹. Un siffatto criterio differenziale si prestava, secondo Perrone, a tutte le obiezioni avanzate alle idee del Wahl, nonché al pericolo di bloccare o limitare il progresso industriale.

Con lo “*scopo precipuo di una maggior tutela dei danneggiati*”³³⁰, un altro modello, detto “*dell'inversione della prova*”³³¹ con presunzione legale di colpa, fu concepito come una sorta di compromesso tra la responsabilità di diritto comune e la responsabilità obbiettiva. Questo modello venne presentato da Perrone come quello che più stava prendendo piede in Europa, seppur fino ad allora solamente oggetto di un deludente disegno di legge francese³³². Se da un lato costituiva una facilitazione per la ricerca del vero, dall'altro il giurista ne rilevò il carattere insensato, in quanto tale

³²⁵Ibidem.

³²⁶F. PERRONE, *La responsabilità Civile per gli accidenti automobilistici*, cit., p.410.

³²⁷M. D' AMELIO, *Il Disegno di legge sulla circolazione degli automobili e la responsabilità civile e penale*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. I, 1911, p.663.

³²⁸Ibidem.

³²⁹Ibidem.

³³⁰Le parole di Polacco sono da questo punto di vista eloquenti: in relazione all'introduzione dell'inversione dell'onere della prova egli afferma che fu “*animata da quella idea di stringere cioè un po' i freni a certe corse pazze, vertiginose, che costituiscono un continuo attentato all'incolumità dei cittadini e che fanno quasi quotidianamente, nel nostro Paese innocenti, lacrimevoli vittime*”. V. POLACCO, *Sulla circolazione delle automobili. Parole del Senatore Vittorio Polacco pronunziate nella tornata 20 giugno 1912*, Roma, Tip. Del Senato, 1912. Anche il Deputato Treves era dello stesso avviso. Durante la seduta della Camera del 2 marzo 1912 ove era in discussione un disegno di legge che voleva introdurre proprio l'inversione della prova disse: “*C'è una lotta per la strada...Questa lotta non è mai stata grave...invece si è fatta asprissima quando è intervenuto questo veicolo insolente e potente che si chiama automobile*”. *Atti parlamentari*, Seduta della Camera 2 marzo 1912, p.16, in <<http://storia.camera.it/regno/lavori/leg23/sed392.pdf>>, marzo 2018.

³³¹F. PERRONE, *La responsabilità Civile per gli accidenti automobilistici*, cit., p.417.

³³²Si tratta del disegno del progetto Colin della *Société d'études législatives* sottoposto al referendum dei Consigli generali francesi sotto forma di questionario dal Ministero. Il risultato, afferma il Perrone, fu disastroso perché 65 consigli generali respinsero il progetto, pochi accettarono e meno ancora ammisero il principio dell'inversione. Ibidem, nota 2.

meccanismo avrebbe addossato all'automobilista tutti gli “*infortuni dovuti a fatti dubbi o sconosciuti*”, rendendo in questi casi più desiderabile l'introduzione di correttivi attenuanti della responsabilità. Altrimenti non vi si sarebbe potuta riconoscere alcuna differenza con il più giustificato sistema oggettivo³³³. Nonostante le sue imperfezioni, Perrone notò che, in prospettiva europea, “*sia le leggi nuove e vigenti, sia i progetti degli Stati per regolarla, volentieri aderiscono alla teorica presente*”³³⁴.

Infatti, in Italia, il disegno di legge presentato da Sacchi alla Camera l'11 marzo 1911, commentato positivamente da D'Amelio³³⁵, in accordo con la sua visione “*autoritaria e sociale*” della legge³³⁶, introdusse proprio questo principio di inversione³³⁷. Se non che, come illustrò il deputato Treves durante la discussione parlamentare del 2 marzo 1912³³⁸, la Commissione nominata dalla Camera introdusse una limitazione³³⁹ all' art. 5 del progetto, vanificando di fatto il beneficio dell'inversione, perché “*non si potrebbe ipotizzare un accadimento che non produca danni sia all'investitore che all'investito*”. Sulla “*linea di principio [volta] a non*

³³³La responsabilità oggettiva è un altro modello che si vorrebbe applicare alla materia automobilistica. Denominata “*della responsabilità oggettiva*” o “*responsabilità senza colpa*” o ancora “*della causalità obbiettiva*”, era stata già introdotta anche in Italia da, tra gli altri, Coviello, Minnozzi, Gabba e Pepere. Secondo questa teoria, applicata al settore automobilistico, il profitto o vantaggio derivante dalla circolazione costituisce la base per giustificare che, verificatosi un danno l'automobilista, il proprietario o il esercente del traffico sono obbligati senz'altro a riparare il torto subito dall'altrui patrimonio, senza alcuna dimostrazione di colpa. Il meccanismo si fonda su di una presunzione di parità tra danneggiante e danneggiato che viene squilibrata dal sopraggiungere del danno e che dunque obbliga il primo a ripristinare lo status quo ante del secondo “*onde la mera materialità dell'accaduto deve sull'autore ripercuotere le conseguenze*”. F. PERRONE, *La responsabilità Civile per gli accidenti automobilistici nel diritto comparato*, in «Diritto e Giurisprudenza», Vol. XXIV, p.407-419.

³³⁴Ivi, p.408.

³³⁵M. D'AMELIO, *Il disegno di legge sulla circolazione*, cit., p.661.

³³⁶Il pensiero di D'Amelio si caratterizzava in senso autoritario e sociale come una sorta di liberal-paternalismo nazionalista tipico di un grand commis d'Etat. F. AULETTA, *D' Amelio Mariano*, in I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M. N. MILETTI (a cura di), *Dizionario Biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Vol. I, p.637.

³³⁷Si legge all'art.5: “*Il proprietario ed il conducente di un veicolo a trazione meccanica sono obbligati solidariamente a risarcire i danni prodotti a persone o cose dalla circolazione del veicolo, quando non provino che da parte loro si è avuta ogni cura nell'evitare che il danno si verificasse. Non possono in nessun caso considerarsi come danni per forza maggiore quelli cagionati da difetti di costruzione e di manutenzione del veicolo*”. Legge 30 giugno 1912, n. 739.

³³⁸*Atti parlamentari*, Seduta della Camera 2 marzo 1912, p.16, in <<http://storia.camera.it/regno/lavori/leg23/sed392.pdf>>, marzo 2018.

³³⁹“*In caso di azioni reciproche per danni derivanti da un medesimo avvenimento, ciascuna delle parti dovrà provare la colpa della controparte, secondo le norme del diritto comune*”. *Atti parlamentari*, Seduta della Camera 2 marzo 1912, pp.1-48, in <<http://storia.camera.it/regno/lavori/leg23/sed392.pdf>>, marzo 2018.

*scostarsi dai classici e tradizionali principi*³⁴⁰, sull'art.5, sorse un'accesa discussione anche in Senato ove intervenne tra gli altri, Chironi³⁴¹ in qualità di giurista e Senatore.

Costui aveva infatti lucida consapevolezza del tema della responsabilità in quanto ne aveva compiuto un'approfondita rilettura nel suo *“La colpa nel diritto civile”* fondato sui principi cardine dell'unitarietà; del triplice grado di colpa, compresa la *culpa levissima* e soprattutto dell'imprescindibilità della colpa ai fini della responsabilità³⁴². Sullo specifico tema degli incidenti automobilistici aveva, altresì, già espresso la propria opinione in un aspro commento ad una sentenza della Corte d'Appello di Milano³⁴³. In pieno accordo con la sua tendenza a favorire *“l'evoluzione feconda delle idee”* senza imbrigliature nel *“congegno di una formula”*, ma d'altra parte con i piedi ben piantati nella tradizionale, Chironi si disse favorevole alla formulazione della disposizione, in quanto applicativa degli artt. 1153 e 1156 del Codice Civile e negò che vi potesse essere contenuto il principio dell'inversione della prova. Secondo il suo pensiero *“non è necessario di ricorrere [...] alla teoria così cara ai giuristi belgi e francesi”*³⁴⁴.

Al blocco dei “neofobici”, si oppose fortemente quella dottrina che, come già anticipato, non vedeva perché l'automobile non potesse considerarsi alla stregua di ogni mezzo di trasporto la cui iniziale diffusione crea scompiglio in ogni caso, se non

³⁴⁰ G. BRUNETTI, *La responsabilità civile degli automobili e la legge 30 giugno 1912*, in «Il Filangieri: rivista periodica mensile di scienze giuridiche e politico-amministrative», Fasc. III, 1915, pp. 369-398.

³⁴¹ Gian Pietro Chironi (1855-1918), Professore di diritto Civile presso l'Università di Siena dal 1881 e poi dal 1885 a Torino, divenne deputato per la sola XVIII legislatura e poi senatore dal 1908. Benché annoverato tra coloro che *“ con fervore parteciparono all' abbandono della gretta casistica e all' affermazione di un sistema attento ai problemi agitando la massa sociale nei bisogni nuovi ”*, apparteneva alla generazione di giuristi nutriti da miti e valori risorgimentali. Difatti, il tratto caratteristico delle opere del giurista sardo è proprio quello di essere dotate di diverse polarità. Nel ricostruire il tema della responsabilità non ha alcun dubbio nel difendere la purezza della ricostruzione sistematica, rifiutando qualsiasi eccezione al diritto comune. Nella seconda edizione de *“ La Colpa contrattuale ”* le sue determinazioni appaiono più sfumate in quanto si cruccia sulla compatibilità tra il giuridico e le trasformazioni sociali: se da una parte avversava i *“puristi del diritto privato”* dall' altra contrasta ogni ipotesi di interpretazione sociale. Così in un suo aspro commento alla sentenza della Corte d'Appello di Milano. G. CAZZETTA, *Chironi Gian Pietro*, in I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M. N. MILETTI (a cura di), *Dizionario Biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Vol. I, pp.529-531.

³⁴² G. CAZZETTA, *Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico (1865-1914)*, Milano, Giuffrè Editore, 1991, pp.221-242.

³⁴³ In questa pronuncia il giudice della Corte d'Appello di Milano aveva riconosciuto la responsabilità dell' investitore, parlando tuttavia anche di una *“ responsabilità comune ”* in quanto la colpa dell'investito doveva considerarsi un *“ nonnulla ”*. Ed è proprio su questo concetto di *“ nonnulla ”* che Chironi si infervora come se *“ il fatto di aver investito inducesse una non confessabile presunzione di colpa ”*. G.P. CHIRONI, *Criteri giuridici sulla responsabilità in caso di urto tra automobili, a proposito della sentenza 2 dicembre 1908 della Corte d'Appello di Milano in causa Nannetti e Raggio contro Dellani. Parere per la Verità*, Torino, Vincenzo Bona, 1908.

³⁴⁴ *Atti del Parlamento italiano*, Senato del Regno, dal 18 giugno al 1° luglio 1912, pp.8880-8897.

guardando la questione “*attraverso gli occhi di Niobe o di Noè*”³⁴⁵. Tra questi, Carnelutti si inserisce nel dibattito attratto dal panorama francese, scontrandosi in particolare con la posizione del Wahl. Il giurista nostrano ammise che la maggior importanza della materia automobilistica potesse comprensibilmente spingere verso un bisogno più pronunciato di riforma in questo ambito. Tuttavia, ciò si fonderebbe solamente su di una “*ragione di convenienza pratica, non affatto per una questione di principio*”³⁴⁶. Dacché, a suo avviso, non vi doveva essere motivo per elaborare una disciplina diversa e, così come per tutti i conduttori, doveva valere la responsabilità per colpa così come dettata dall'art.1151 del codice italiano, corrispondente al 1382 del *Code Civil*.

Boeri fu dello stesso parere, anzi egli difendette strenuamente la disciplina generale affermando che “*la [sua] modificazione non rappresenterebbe un progresso*”. Tutte le ipotesi di riforma, infatti, per il giurista, difettavano nel voler costruire una legislazione apposita per gli automobilisti senza invece comprendere, andando alla radice del problema, che semmai sarebbe stata da invocare una riforma dell'intero sistema, introducendo, al più, l'ipotesi della responsabilità oggettiva³⁴⁷.

Interessante rilevare che alcuni esponenti di entrambi i “blocchi” confrontarono la questione degli incidenti automobilistici con quella degli infortuni sul lavoro.

concordavano, benché per ragioni diverse, sul fatto che, in ogni caso, la responsabilità per gli incidenti automobilistici non potesse ragionevolmente essere

³⁴⁵G. B. BOERI, *Studi e Questioni. L'Automobile*, in «Monitore dei tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del contenzioso amministrativo», 1909, pp.341-345.

³⁴⁶F. CARNELUTTI, *La responsabilità civile per gli accidenti in Automobile*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. I, 1908, pp.401-404.

³⁴⁷Quello della responsabilità oggettiva è un altro modello che si vorrebbe applicare alla materia automobilistica. Denominata della “*responsabilità oggettiva*” o “*responsabilità senza colpa*” o ancora della “*causalità obbiettiva*”, era stata già introdotta anche in Italia da, tra gli altri, Coviello, Minnozzi, Gabba e Pepere. Il principio generale viene riportato da Perrone nel modo seguente: “*Chi esercita un diritto o un'attività lecita deve sopportare le conseguenze dannose che ricadono sul patrimonio altrui, allo stesso modo che le avrebbe sopportate se avessero colpito direttamente il proprio*”. Secondo questa teoria, applicata al settore automobilistico, il profitto o vantaggio derivante dalla circolazione costituisce la base per giustificare che, verificatosi un danno l'automobilista, il proprietario o il esercente del traffico sono obbligati senz'altro a riparare il torto subito dall'altrui patrimonio, senza alcuna dimostrazione di colpa. Il meccanismo si fonda su di una presunzione di parità tra danneggiante e danneggiato che viene squilibrata dal sopraggiungere del danno e che dunque obbliga il primo a ripristinare lo status quo ante del secondo “*onde la mera materialità dell'accaduto deve sull'autore ripercuotere le conseguenze*”. Non si inserisce nel dibattito italiano fuorché per Perrone che, per mera completezza, la cita attribuendola ad un disegno di legge belga. F. PERRONE, *La responsabilità Civile per gli accidenti automobilistici nel diritto comparato*, in «Diritto e Giurisprudenza», Vol. XXIV, p.407-419.

allineata alla normativa in tema di infortuni sul lavoro³⁴⁸. La differenza tra le due situazioni è abissale. Non reggeva per il sistema della presunzione del rischio presunto perché l'esercizio dell'industria, a differenza di quello automobilistico, andava a vantaggio non solo dell'imprenditore ma anche dell'operaio che ne ricavava il salario³⁴⁹. Né tale paragone era ammissibile dalla prospettiva di chi invece riteneva che l'automobile fosse un veicolo come tanti: la disciplina degli infortuni sul lavoro era e doveva essere speciale proprio perché contrattualmente l'assunzione del rischio industriale da parte dell'imprenditore era considerata una forma di corrispettivo del lavoro, un elemento del salario³⁵⁰. In conclusione tra i diversi modelli prospettati ed a seguito di una lunga evoluzione legislativa, il Parlamento approvò il testo della legge 30 giugno 1912 n. 739 resa esecutiva dal R.D. 2 luglio 1914 n. 811 che, ritornando nel sicuro alveo del diritto comune, sancì in definitiva la necessità che il danneggiato dimostrasse la colpa del danneggiante³⁵¹.

Una volta individuato il modello su cui costruire la responsabilità da infortunio automobilistico, ovviamente la questione venne complicata da ulteriori aspetti come, ad esempio la ripartizione della responsabilità tra proprietario, eventualmente locatore, e conducente del mezzo o il caso del danno prodotto dal difetto di costruzione, ovvero ancora l'ipotesi di scontro tra veicoli. Ma queste peculiari questioni, al netto del modello della responsabilità, vennero risolte in un modo o nell'altro in ragione di criteri comunque estranei alla peculiarità del mezzo automobilistico che qui interessa.

A questo punto può risultare utile riassumere brevemente le conclusioni tratte fino a questo punto. In definitiva, tra le numerose questioni che l'incidenza del diritto sul progresso tecnico ha prodotto se ne sono volute selezionare solo alcune seguendo differenti criteri, in modo da poter fornire una panoramica il più completa possibile della portata innovativa delle nuove strumentazioni sul progresso tecnico. Si passa dunque da quei dibattiti tali da riuscire ad intrecciare numerose voci di giuristi noti come quello relativo all'energia elettrica e alla qualificazione giuridica dei macchinari;

³⁴⁸Sul tema, tra altri, G. CAZZETTA, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto del lavoro in Italia tra Ottocento e Novecento*, Milano, Giuffrè Editore, 2007.

³⁴⁹F. CARNELUTTI, *La responsabilità civile per gli accidenti in Automobile*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. I, 1908, p.404.

³⁵⁰F. PERRONE, *La responsabilità Civile per gli accidenti automobilistici nel diritto comparato*, in «Diritto e Giurisprudenza», Vol. XXIV, p.410-411.

³⁵¹Q. MIRTI DELLA VALLE, *Veicoli a trazione*, cit., pp.276-282.

alle diverse tesi scaturite dalla riflessione sulla possibile estensione del diritto d'autore alla fotografia, per finire poi ad osservare sulle necessarie trasformazioni subite da istituti come la proprietà privata e la responsabilità civile, apparsi fino a quel momento come dotati di una certa stabilità.

Capitolo III

Il progresso tecnico come matrice di un nuovo diritto: dalle forzature interpretative alla emersione di nuove branche giuridiche

3.1 Il diritto nel progresso e il progresso del diritto: il problema delle lacune e gli sviluppi giuridici

Si è già detto¹ che il concetto di “progresso” ha radici lontane e che il significato esatto da attribuire a tale lemma è stato oggetto di numerose riflessioni storiche e filosofiche ma anche giuridiche. In realtà, è da precisare che la consapevolezza di ricadute del “mito del progresso” nel diritto era già penetrata in alcune scuole giuridiche “non ufficiali” e in alcuni periodici giuridici locali² all’indomani della Restaurazione. Obiettivo di questi rari laboratori era, innanzitutto, quello di non limitarsi al passivo ruolo di riportare pronunce giurisprudenziali e leggi, ma di avvicinare la scienza giuridica alla prassi quotidiana, alla realtà fattuale, così da poter formare una classe forense preparata e consapevole del mondo nel quale sarebbe andata ad operare³. Si trattava, tuttavia, di alcune tracce relative ad un fenomeno che acquistò una dimensione rilevante solo sul finire dell’Ottocento quando, per richiamare un’efficace immagine, si “*dischiusero le porte della cittadelle giuridica a*

¹ Cfr. Cap. I.

² Tra questi periodici Claudia Storti Storchi annovera il “*Giornale per le scienze politico legali*”, pubblicato a Milano dal 1850. Si trattava di uno dei primi periodici che, allontanandosi dal modello tradizionale di rivista limitata a riportare le pronunce e le legislazioni più attuali, propose al suo vasto pubblico approfondimenti giuridici ispirati all’esigenza di “*contribuire con il ‘progresso’ del diritto al generale ‘miglioramento’ della vita sociale*”. L’intento della redazione era quello di stimolare lo studio continuo della materia giuridica e di avvicinarla il più possibile alla realtà dei fatti così da contribuire alla formazione di una categoria forense preparata e sensibile ai cambiamenti sociali. All’indomani della liberazione dall’Austria, uscì a Milano il ben noto “*Monitore dei Tribunali*”, considerato l’erede del “*Giornale*” per l’esplicita e completa adesione ai suoi propositi nonché per l’identità delle collaborazioni. Questo nuovo periodico aggiunse tra i suoi obiettivi quello di educare e di sponare il nuovo legislatore italiano ad elaborare una legislazione unitaria. C. STORTI STORCHI, *Preparare in ogni modo alla pratica. Il programma dei periodici giuridici milanesi dal decennio di Resistenza all’Unificazione legislativa (1850-1865)*, in M. G. DI RENZO VILLATA (a cura di), *Formare il Giurista. Esperienze nell’area lombarda tra Sette e Ottocento*, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 459-479.

³ Ibidem; R. BRACCIA, *Alla ricerca di uno ius commune italiano ed europeo: Pietro Cogliolo (1859-1940) tra Codici e diritto romano*, in R. BRACCIA, R. FERRANTE, M. FORTUNATI, R. SAVELLI, L. SINISI (a cura di), *Itinerari in comune. Ricerche di storia del diritto per Vito Piergiovanni*, Milano, Giuffrè, 2011, p. 37, nota 124.

quell'invadente positivismo filosofico che dalle scienze mediche e naturali era penetrato con facile conquista nelle scienze sociali"⁴.

Fu allora che la moda del progresso, finì inevitabilmente per intrecciarsi doppiamente con la scienza giuridica. Invero, se da una parte il progresso della scienza, della tecnica, della società umana incise sul diritto, dando impulso al suo divenire, dall'altro gli stessi studi giuridici iniziarono ad essere annoverati, al fianco delle discipline fisiche e naturalistiche, tra le scienze in via di progresso.

Riguardo al primo profilo, nell'insieme delle componenti che, progredendo, complicarono la realtà fattuale⁵ rendendola sempre più discordante rispetto alla visione borghese di un diritto legicentrico e che, conseguentemente, contribuirono al conformarsi della scienza giuridica dottrinale e del diritto giurisprudenziale, ci si concentra sulla componente dello sviluppo tecnico, intesa come la rilevante diffusione di strumenti tecnico-meccanici, generatori di nuove relazioni ed esigenze meritevoli di attenzione giuridica. Uno dei più significativi punti di osservazione dal quale analizzare

⁴ Parlando dei fertili anni Ottanta, Paolo Grossi riporta le "ventate sconvolgenti" che a distanza di pochi giorni iniziarono a presentare lo stesso messaggio, la stessa esigenza di svecchiamento, di rifiuto del passato e tensione verso il futuro. Si tratta delle prolusioni di Enrico Ferri e di Enrico Cimbali le quali, in due città (Bologna e Roma) ed in due branche diversissime del diritto, aprirono il diritto al positivismo, darwinismo e spencerismo. Un "minestrone ideologico" che, pur peccando di "imitazione prona" alle scienze naturali, indusse il giurista a riscoprire il proprio ruolo attivo, dando la possibilità al diritto di staccarsi dalla legge e di guardare maggiormente alla dimensione fattuale. P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico (1860-1950)*, Milano, 2000, Giuffrè, p.14.

⁵ Numerose sono le componenti che hanno contribuito a far emergere la discordanza tra sistema codice e realtà fattuale: tra queste, Paolo Grossi nel suo "Scienza giuridica italiana", ne individua tre, ovvero quella sociale, quella economica e quella tecnologica ("[...] una società di fine Ottocento che si fa socialmente economicamente tecnologicamente assai più complicata"), le quali inevitabilmente finirono, talvolta, per intrecciarsi nelle dimensioni della "macro-impresa" e nel "maturo capitalismo". P. GROSSI, *Scienza giuridica*, cit., p.17, Ibidem, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2008, pp.189-197. Lo sviluppo di queste tre componenti, ebbe notevoli ricadute in numerosi ambiti del diritto, dal diritto dell'impresa alla disciplina sulle invenzioni e sulle scoperte, dall'ambito giuslavoristico a quello solidaristico verso le componenti non borghesi, così come già rilevato dalla storiografia: Cfr sul diritto d'impresa G. CAZZETTA, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2007; V. FRANCESCHELLI, P. ALDROVANDI, *Brevetti, marchio ditta, insegna*, Vol. 1, Torino, UTET, 2003; F. MAZZARELLA, *Nel segno dei tempi: marchi persone e cose dalla corporazione medievale all'impresa globale; inerente all'ambito giuslavoristico*, Milano, Giuffrè, 2005; B. SORDI, 'La mano visibile del diritto': mercato, impresa, istituzioni. Uno sguardo d'insieme, in A. SCIUME' e E. FUSAR POLI, «Afferrare l'Inafferrabile». I giuristi e il diritto della nuova economia industriale fra Otto e Novecento, Milano, Giuffrè editore, 2013, pp.1-18; sulla proprietà intellettuale E. FUSAR POLI, *Centro dinamico di forze. I giuristi e l'innovazione scientifico-tecnologica fra liberismo e autarchia*, Milano, Giuffrè, 2012; L. MOSCATI, *Alle radici del droit d'auteur*, in F.LIOTTA (a cura di), *Studi di storia del diritto medievale e moderno*, II, Bologna, Monduzzi, 2007; M. VEC, *Recht und Normierung in der Industriellen Revolution*, Frankfurt am Main, 2006, Vittorio Klostermann; Ibidem, *Sources of international law in the Nineteenth-century european tradition. The Myth of positivism*, in J. D'ASPREMONT, S. BESSON, *The Oxford Handbook on the Sources of International Law*, Oxford, OUP, 2017.

l'influsso del progresso tecnologico sul diritto è rappresentato dalle sempre più partecipate "accademie"⁶, finalizzate proprio a "giovare ai progressi, ed alla diffusione delle scienze, e delle loro utili applicazioni"⁷. Non è infatti un caso che in seno a queste particolari associazioni, sovente, spiccarono i temi della completezza del diritto e della "lacuna giuridica"⁸, spesso, posti in relazione proprio alle innovazioni tecniche.

Fu dinnanzi all'Adunanza Solenne del Regio Istituto Veneto di scienze lettere ed arti⁹ che Polacco, nel noto discorso¹⁰ "Le cabale del mondo legale"¹¹, riconobbe come

⁶ Così come era avvenuto in altri Stati europei unitari e non come la Gran Bretagna ("*Physical Society*") e la Francia ("*Société Chimique*") e la Germania ("*Chemische Gesellschaft*"), anche in Italia sul finire della prima metà dell'Ottocento i tempi furono maturi per il sorgere di associazioni organizzate di scienziati, generalmente definite dalla storiografia non giuridica come "accademie". Ne costituiscono un esempio la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, avviata nel 1839 sotto impulso del fiorentino Granducato di Toscana ed il Regio Istituto Veneto di scienze lettere ed arti. *La Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Le Riunioni, gli organi direttivi e le pubblicazioni del secolo XIX e del secolo XX*, in «Scienze e Tecnica. Mensile a carattere politico-culturale e scientifico-tecnico della SIPS», n.321, giugno 1997; G.B. MARINI BETTOLO, R. CAPASSO, *Gli scienziati italiani e le loro riunioni 1839-1847: attraverso i documenti degli archivi dell'Accademia nazionale delle scienze detta dei 40 e della Società Italiana per il progresso delle scienze*, Roma, Edigrafica aldina, 1991.

⁷ *Regolamento Generale per le riunioni italiane dei cultori delle scienze naturali*, Vol. I, in «Atti della Riunione degli scienziati italiani», 1839, Vol. I, p. LII. Tale regolamento rimase valido fino alla riunione del 1847, l'ultima prima dell'Unità d'Italia. Nel 1907, con la ricostituzione della S.I.P.S. il regolamento generale venne sostituito da un vero e proprio Statuto le cui disposizioni furono sostanzialmente copiate dalle precedenti prescrizioni. L'art. 1 dello Statuto prescriveva infatti che scopo della società era "promuovere il progresso, la coordinazione e la diffusione delle Scienze e delle loro applicazioni e di stabilire rapporti tra i cultori di esse". *Statuto della Società Italiana per il Progresso delle Scienze*, in «Atti della Società Italiana per il Progresso delle Scienze», 1907, Vol. I, p. XXVII.

⁸ La questione delle lacune dell'ordinamento giuridico, benché già molto discussa nella letteratura giuridica francese e tedesca, divenne d'attualità in Italia solo a partire dai primi del Novecento. E' Donato Donati che nella sua monografia presenta il problema della completezza del diritto come una "questione d'attualità [che] presso di noi, fino ad ora non solo è stata quasi completamente trascurata, ma, a prescindere da qualche rarissimo cenno, può dirsi sia poco meno che ignorata". Ciò salvo le eccezioni costituite dallo scritto di Fadda e Bensa "Note alle Pandette di Windscheid", nonché da "Il delitto civile" di Brunetti. D. DONATI, *Il problema delle lacune dell'ordinamento giuridico*, Milano, Società Editrice Libreria, 1910.

⁹ L'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti rappresenta il punto d'arrivo di un modello accademico originario dell'Illuminismo della Repubblica di Venezia il cui scopo, era quello di fornire collaborazione al Governo con studi e pareri di stampo agrario ed economico. Il primo accenno all'Istituto lo si ritrova nell'art. 297 della Costituzione della Cisalpina, promulgata a Milano da Napoleone Bonaparte, ove si accennava ad un "Istituto nazionale incaricato di raccogliere le scoperte e perfezionarle arti e le scienze". La sua realizzazione effettiva risale però al 1802 quando, con il Corpo legislativo 17 agosto 1802, il nuovo Istituto fu attivato, diviso in tre sezioni comprendenti anche le scienze morali. Il suo regolamento fissò le sue funzioni principali nel dare premi, istituire esperimenti, pronunciarsi sul merito delle scoperte agricole e meccaniche nonché dare suggerimenti al Governo per incentivare il progresso. Per una storia completa dell'Istituto cfr. G. GULLINO, *L'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Dalla Rifondazione alla Seconda Guerra Mondiale (1838-1946)*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1996.

¹⁰ Come rilevato da Paolo Grossi, per la storiografia, Vittorio Polacco non è un personaggio unilineare, ma è contraddistinto da un pensiero sempre moderato ma disposto alla modificazione. Le "cabale" rappresentano un punto cruciale e maturo del suo percorso, in quanto fu in quel discorso che, distaccandosi dal metodo storico promosso nei suoi primi anni da docente, insistette sull'esigenza di armonizzare scienza giuridica e realtà fattuale. In quel discorso Polacco si dimostra pienamente consapevole della disillusione del civilista verso un diritto semplice e verso una legge idonea a rispondere

“lacune della legge” quelle “inevitabili dal momento in cui la si emana [la legge] e quelle che vi aggiunge di poi il moto della vita che mai si arresta”¹², adducendone quale esempio, tra gli altri, la questione sul furto dell’energia elettrica¹³. Nel pensiero dell’oratore, spettava alla giurisprudenza e ad una dottrina progressista colmarle, servendosi dei principi generali forniti dalla stessa legge, nonché delle “logomachie dei filosofi”¹⁴. Lo stesso tema venne poi riproposto presso la “scientificamente democratica”¹⁵ Società Italiana per il Progresso Scientifico¹⁶ (S.I.P.S.): Pietro Cogliolo,

alle esigenze sociali. Ma ancor di più, il giurista manifesta il suo sconcerto per il florilegio di leggi speciali formulate in modo “*affrettato, incoerente, irrazionale*”, un “*arruffo di norme*”. La soluzione non risiede certo nell’“*anacronistica evocazione del pretore romano*”, né nel pericoloso particolarismo affrontato dai giuridici, piuttosto è da ricercare in quei principi generali che fanno respirare l’ordinamento giuridico e nei dettami filosofici, senza minare l’unitarietà del diritto. Questo atteggiamento di rifiuto verso le leggi speciali è ritenuto da Cazzetta come sintomo, non già di uno spirito eccessivamente conservatore, ma di una profonda fiducia nella elasticità dell’ordinamento giuridico e negli strumenti ermeneutici dello studioso di diritto. Ciò, trova del resto, conferma nella proficua attività di Polacco presso le accademie ed i circoli votati al progresso ed allo sviluppo futuro delle scienze, anche giuridiche. G. CAZZETTA, *Scienza Giuridica e trasformazioni sociali*, cit., pp. 91-95; P. GROSSI, *Nobiltà del Diritto. Profili di giuristi*, Milano, Giuffrè Editore, 2008, pp. 131-188.

¹¹ V. POLACCO, *Le cabale del mondo legale. Discorso letto nell’adunanza solenne del R. Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti il 24 maggio 1908 in Palazzo Ducale*, in «Atti del Reale Istituto Veneto di scienze lettere ed arti», Vol. LXVII, parte I, pp. 155-178.

¹² Ivi, p.172.

¹³ Ivi, p. 175. Il Polacco accenna in nota all’opera di U. PIPIA, *L’elettricità nel diritto*, Milano, Hoepli, 1900.

¹⁴ Ivi, p. 175.

¹⁵ Con i termini “*aperta*” e “*scientificamente democratica*” la storiografia intende connotare la peculiarità che distinse la Società dalle Accademie. Non si trattava di un esclusivo circolo di intellettuali eletti, bensì uno strumento di divulgazione scientifica aperta, appunto, anche ai giovani studiosi ed ai cultori. A. CASELLA, A. FERRARESI, G. GIULIANI, E. SIGNORI (a cura di), *Una difficile modernità. Tradizioni di ricerca e comunità scientifiche in Italia (1890-1940)*, Pavia, Università degli Studi di Pavia, 2000, pp.44-45.

¹⁶La Società Italiana per il Progresso delle Scienze nacque nel Granducato di Toscana su iniziativa di alcuni professori e scienziati di tutta la penisola, con il benestare di Leopoldo II. La “Prima Riunione”, che si tenne nel 1839 a Pisa, manifestò subito i caratteri di democraticità e di apertura che la futura Società avrebbe poi fatto propri. Inizialmente il controllo politico, soprattutto austriaco, indusse a minimizzare le tematiche afferenti alle scienze sociali dalle quali, potevano emergere fermenti unitari ed indipendentisti. Solo nel 1873, ad unificazione avvenuta, venne introdotta una classe di “Scienze morali”. A partire dalla XII Riunione tenutasi a Palermo nel 1875, venne introdotta anche una specifica classe IX dedicata alle “Scienze legali” sotto la presidenza di Terenzio Mamiani. A questo si aggiunsero poi nomi noti del mondo giuridico: Vittorio Polacco, in qualità di Presidente del Comitato Ordinatore nel 1909; Vittorio Scialoja, nominato Presidente della Società per gli anni 1912 e 1913; Cesare Vivante che fu segretario della Società nel 1917 e nel 1919, Pietro Bonfante, anch’egli come Presidente nel 1924, nonché Pasquale Stanislao Mancini e Pietro Cogliolo. Trattando del conte Michelini, membro attivo della S.I.P.S. e Presidente della sezione di scienze morali e sociali durante la X Riunione senese del 1862, Elisabetta Fusar Poli si riferisce alla Società Italiana per il progresso delle scienze sottolineando il contributo che questa diede, in anni di frammentazione politico-istituzionale della penisola, alla omogenea diffusione di una comune piattaforma culturale nazionale. Cfr R. CAPASSO, *Gli scienziati italiani e le loro riunioni 1839-1847 attraverso i documenti degli Archivi dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL e della Società Italiana per il Progresso delle Scienze*, Roma, Accademia Nazionale delle Scienze, 1991; E. FUSAR POLI, “*La causa della conservazione del bello*”. *Modelli teorici e statuti giuridici per il*

sempre particolarmente attento alle novità della scienza e della tecnica¹⁷, nell'illustrare i progressi compiuti dal diritto privato nell'ultimo cinquantennio¹⁸, prese le mosse dal "gran chiasso" provocato dal problema delle "lacune nel diritto" in tutti quei casi in cui "grandi fatti sono sorti senza ancora una legge che li regoli". All'uopo, giuristi e giudici avevano operato un riavvicinamento del diritto al fatto, elaborando teorie dottrinali e soluzioni giurisprudenziali eque "circa la colpa, circa i diritti di vicinato, circa la proprietà dello spazio aereo". Tuttavia, il giurista riteneva che il campo della legislazione fosse il preminente punto dal quale il diritto si era e si sarebbe potuto ulteriormente sviluppare, come già dimostrato dalle norme nuove per i fatti nuovi quali "le servitù elettriche, i rapporti di vicinanza tra case ed industrie"¹⁹.

La ricostruzione di Cogliolo, relativa ad un sistema giuridico in cui i "tre centri di "lavorazione" delle norme" erano stati e sarebbero stati adeguatamente in grado di confrontarsi con la questione delle lacune, non smorzò, sia dentro che fuori dalle accademie, l'analisi sulla completezza del diritto e sulla possibilità o meno, di concepire vuoti giuridici nell'ordinamento in relazione al progresso delle applicazioni tecniche. Difatti, nel 1913 Giovanni Brunetti, propose di discutere approfonditamente, con altri colleghi giuristi della S.I.P.S., tra cui Scialoja, Rocco, Ferrara e Baviera, del valore della lacuna, pubblicandone i risultati nella rivista "Il diritto commerciale"²⁰. Nello specifico, la riflessione si focalizzò sul concetto di "completezza dell'ordinamento giuridico", e indusse Brunetti a concludere che aveva senso parlare di lacunosità solo se intesa, "de iure condendo", come "manchevolezza" di qualche istituto giuridico corrispondente alle

patrimonio storico-artistico italiano nel secondo Ottocento, Milano, Giuffrè Editore, 2006, p.238, nota 88.

¹⁷ Per un approfondimento su Cogliolo e sulle sue riflessioni in punto di metodologia giuridica Cfr G. ALPA, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari, Laterza, 2000, pp.174-178; R. BRACCIA, *Alla ricerca di uno ius commune italiano ed europeo: Pietro Cogliolo (1859-1940) tra Codici e diritto romano*, in R. BRACCIA, R. FERRANTE, M. FORTUNATI, R. SAVELLI, L. SINISI (a cura di), *Itinerari in comune*, cit., pp.1-45.

¹⁸ P. COGLIOLO, *Il progresso del diritto privato nell'ultimo cinquantennio (1861-1911)*, in «Atti della Società Italiana per il Progresso delle Scienze», V Riunione, Ottobre 1911, pp. 581-583.

¹⁹ Più precisamente Cogliolo affermò: "E' nel campo della legislazione che l'avvenire può renderci grandi: se è vero che il diritto non sorge che quando è sorto il fatto, è pur vero che grandi fatti sono sorti senza che ancora sia sorta una legge che li regoli". A tal proposito "Dove ci sono fatti nuovi ci devono pur essere norme nuove: le forme recenti di contratti, i sindacati industriali". Ibidem.

²⁰ Scialoja Vittorio Presidente, in «Scienza e Tecnica. Mensile di Informazione della Società Italiana per il Progresso delle Scienze», Anno LXVIII, n.422, pp.1-12; G. BRUNETTI, *Il senso del problema delle lacune dell'ordinamento giuridico*, in «Il Diritto commerciale. Rivista periodica e critica di giurisprudenza e legislazione», Vol. IX, 1917, pp.17-34 e pp. 380-391.

esigenze di giustizia²¹. Da precisare che, nonostante la notevole diffusione delle argomentazioni di Brunetti²², in dottrina continuò a non esserci accordo sulla idoneità della legge ad applicarsi ad ogni possibile fattispecie concreta²³. Fuori dalle accademie, l'indagine sul carattere eventualmente disfunzionale del diritto, benché non sempre associato al progresso tecnico, fu oggetto specifico di molte opere,

quali la monografia di Donati²⁴, gli scritti di Santi Romano²⁵, gli articoli di Biagio Brugi²⁶ e molti altri²⁷, rappresentati un insieme molto variegato di soluzioni²⁸.

²¹ La discussione di Brunetti dinnanzi alla Società Italiana per il Progresso delle Scienze venne pubblicata nel volume de "Il Diritto Commerciale" del 1913. Il giurista sosteneva che la dottrina attribuiva troppa importanza al problema delle lacune in quanto lo legava inscindibilmente con la questione delle fonti del diritto. Ciò si verificava, secondo il giurista, sia nel pensiero di coloro che negavano la sussistenza di lacune, sia in coloro che le ammettevano finendo per teorizzare la "giurisprudenza degli interessi" e il "diritto libero". Brunetti si propose di confutare entrambe queste linee di pensiero, giungendo alla conclusione, riportata nella stessa rivista qualche anno più tardi, secondo la quale ha senso solamente parlare di lacune di diritto "de iure condendo". Questo perché se l'ordinamento giuridico viene considerato "de iure condito", ovvero così come appare, questo non apparterebbe a quei concetti che sono suscettibili di dirsi completi o meno, in quanto non avrebbe un termine di paragone con cui rapportarsi. Al più, secondo il giurista si sarebbe potuta adottare un'ottica ancora più ristretta considerando solamente l'ordinamento legislativo che può dirsi completo in riferimento alla volontà del legislatore. Ibidem; G. BRUNETTI, *Sul valore del problema delle lacune*, in «Il Diritto Commerciale. Rivista periodica e critica di giurisprudenza e legislazione», Vol. V, 1913, pp.517-521.

²² Le pubblicazioni di Brunetti sulle lacune, oltre che pubblicate ne "Atti della Società Italiana per il Progresso delle Scienze" e ne "Il Diritto Commerciale", vengono citate in «Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche», 1917, pp. 209-210; in «Giurisprudenza italiana e La legge riunite», Vol. LXXVII, 1915, p.673; in «Giurisprudenza Italiana», Vol. LXXV, 1923, pp.1-16.

²³ Giovanni Brunetti continuò a ragionare sulle teorie elaborate in tema di lacune, pubblicando un altro articolo sempre ne "Il Diritto commerciale". Nel suo scritto illustrò le varie concezioni partendo dalla teoria che riteneva il diritto "disseminato" di lacune, passando per la concezione dello Zitelmann secondo il quale la lacuna esiste solo in via eccezionale, fino a confrontarsi con Santi Romano ed il suo "L'ordinamento Giuridico". Oltre a G. BRUNETTI, *Sulle dottrine che affermano l'esistenza di lacune nell'ordinamento giuridico*, in «Il Diritto commerciale. Rivista periodica e critica di giurisprudenza e legislazione», Vol. X, 1918, pp.42-63; N. BOBBIO, *Analoga nella logica del diritto*, Torino, Collegio degli Artigianelli, 1938; D. DONATI, *Il problema delle lacune giuridiche*, Milano, Società Editrice Libreria, 1910; S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico: studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto*, Pisa, Mariotti, 1917; Ibidem, *Osservazioni sulla completezza dell'ordinamento statale*, Modena, Università degli studi di Modena, 1925.

²⁴ D. DONATI, *Il problema delle lacune dell'ordinamento giuridico*, cit.

²⁵ Santi Romano rilevò l'insufficienza di una concezione del diritto limitata a "regola di condotta" e la necessità di distinguerla dal concetto di ordinamento giuridico, inteso non come la mera somma delle sue parti come "un' entità che si muove in parte secondo le norme, ma, soprattutto, muove, quasi come pedine in uno scacchiere, le norme medesime che così rappresentano piuttosto l'oggetto e anche il mezzo della sua attività" ed identificato con il concetto di istituzione. L'applicazione dell'equivalenza tra ordinamento giuridico e istituzione è applicata dal giurista in diverse fattispecie: dal rapporto Stato-cittadino al diritto di famiglia. Questi sono i presupposti su cui esplicitamente ("Il presente scritto si riannoda alle idee da me svolte ne "L'Ordinamento giuridico", Pisa, 1918") Santi Romano basò la sua riflessione sulla completezza dell'ordinamento giuridico. Egli ritenne che si potesse parlare di lacuna dal punto di vista di un ordinamento giuridico quale istituzione solo se fosse mancata una sua parte integrante, giuridicamente necessaria per esso. E' importante precisare che per Santi Romano l'applicazione dell' art 3 delle Disposizioni preliminari non aveva nulla a che fare con la questione delle "lacune". Questo perché si trattava solamente di interpretare norme espandendole, vuoi tramite l' analogia legis, vuoi tramite l' analogia iuris, a casi non esplicitamente previsti. La lacuna si aveva, secondo il

Le teorizzazioni sul concetto di lacuna e il suo frequente allineamento con il fenomeno del progresso tecnico, permettono di individuare il tema dell'interrelazione tra questi due termini in molti di quegli scritti dedicati ora a l'una ora all'altra innovazione. Così Ricca-Barberis, nel presentare la nuova figura giuridica del “*diritto*

giurista, “*in quei casi che, da una parte sono giuridicamente rilevanti [...] che dall'altra parte, non sono da questa [la legge] regolati compiutamente*”. Ipotesi che il Santi Romano ritiene soltanto “*apparente e rimediabile*” attraverso l'interpretazione. S. ROMANO, *Osservazioni sulla completezza dell'ordinamento statale*, Modena, Università degli Studi di Modena, 1925. Per una storiografia di S. Romano: P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, cit.; M. FOTIA, *Il liberalismo incompiuto: Gaetano Mosca, Vittorio Emanuele Orlando, Santi Romano tra pensiero europeo e cultura meridionale*, Milano, Guerini, 2001; G. AZZARITI, *Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale*, Roma-Bari, Laterza, 2010; S. LARICCIA, *Santi Romano: l'ordinamento giuridico*, in «Ritorno al diritto», 2008, Vol. 7, pp. 82-109; E. RIPEPE, *La teoria dell'ordinamento giuridico: Santi Romano*, in «Il Contributo italiano alla storia del Pensiero-Diritto», 2012, <http://www.treccani.it/enciclopedia/la-teoria-dell-ordinamento-giuridico-santi-romano_%28II-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto%29/>; A. ROMANO, *Nota bibliografica su Santi Romano*, in P. GROSSI, A. ROMANO (a cura di), *Ricordando Santi Romani in occasione dell'inaugurazione dei corsi dell'a.a. 2010-2011 nella Facoltà di Giurisprudenza della facoltà di Pisa*, Pisa, University Press, 2013, pp.80-87.

²⁶ Nel suo articolo “*L'analogia di diritto e il cosiddetto giudice legislatore*” Brugi si propose di individuare il metodo di ricerca e di uso dei principi generali di diritto specialmente in ambito commerciale, confrontando, dunque, la portata estensiva analogica dell'ambito civilistico con quello commerciale. Nella sua analisi il giurista rifletté sull' art 3, considerandolo norma non troppo diversa dal clamoroso art. 1 del Codice Svizzero in quanto, entrambi si limitavano a disciplinare le regole di logica giuridica che il giudice avrebbe dovuto applicare dinanzi ad una lacuna. Nel pensiero di Brugi, queste regole, reperibili già negli insegnamenti romani, permettevano all'interprete, in particolare al giudice, di trarre ulteriori conseguenze rispetto a quelle già positivizzate dal legislatore, così atteggiandosi a “*cooperatore ed ausiliario*” di quest'ultimo. Come sarà specificato nel paragrafo successivo, tra gli esempi di analogia di legge, Brugi addusse proprio l'applicazione dell' art. 1151 del Codice Civile in tema di “*emissione di eccessivo fumo da un fondo all'altro*”, riferendosi così, seppur non esplicitamente, alla questione delle immissioni industriali. B. BRUGI, *L'analogia del diritto e il cosiddetto giudice legislatore*, in «Il Diritto Commerciale. Rivista periodica e critica di giurisprudenza e legislazione», Vol.VIII, 1916, pp.262-273. Di Brugi si menziona anche: Ibidem, *Eguaglianza di diritto e diseguaglianze di fatto*, in «Rivista Italiana di Sociologia», Vol. XII, 1908, pp.49-55 sull'importanza delle scienze sociali per individuare le diseguaglianze concrete nell'applicazione dei principi generali di diritto; Ibidem, *I principi generali del diritto e il diritto naturale*, in «Archivio Giuridico Filippo Serafini», Vol. XC, 1923, pp. 160-166. Su Brugi: M. MECCARELLI, *Un senso moderno di legalità. Il diritto e la sua evoluzione nel pensiero di Biagio Brugi*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», Vol. 30, 2001, pp.361-476.

²⁷ Santi Romano ci suggerisce una classificazione: tra coloro che negarono l'esistenza di lacune confidando nell'interpretazione: N. COVIELLO, *Manuale di diritto civile*, Milano, Società Editrice Libreria, 1915; F. DEGNI, *L'interpretazione della legge, con prefazione di Biagio Brugi*, Napoli, Jovene, 1909; F.C. GABBA, *Teoria della irretroattività delle leggi*, Torino, Unione tipografico Editrice, 1891. In particolare Degni apporta gli esempi della fotografia e del fonografo. Tra coloro che negarono l'esistenza delle lacune, sul presupposto di una norma conclusiva che contemplava tutti i casi non disciplinati espressamente o come vietati o come sempre ammissibili: D. DONATI, *Il problema delle lacune*, cit.; E. DI CARLO, *Dei nuovi metodi di interpretazione del diritto*, Palermo, Stab. E. Priula, 1919. Invece tra coloro che ammisero l' esistenza di lacune si ricordano: G. BRUNETTI, *Scritti giuridici vari*, Vol. I, Torino, Unione tipografico editrice torinese, 1915; A. LEVI, *Contributo ad una teoria filosofica dell'ordine giuridico*, Genova, Formiggini, 1914; R. LUZZATTO, *Su l'asserita completezza dell'ordinamento giuridico*, Ferrara, Taddei, 1922; V. MICELI, *La completezza dell'ordinamento giuridico*, Roma, Soc. an. Poligrafica Italiana, 1925.

²⁸ Cfr. M. MECCARELLI, *Diritto giurisprudenziale e autonomia del diritto nelle strategie discorsive della scienza giuridica tra Otto e Novecento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», Vol. 40, 2011, pp. 721-746.

alla propria immagine” come frutto dell’incontro tra *“il più vivo e più geloso senso della rispettabilità individuale”* ed *“i mirabili progressi dell’arte fotografia e la grandissima facilità della riproduzione”*, vi riconobbe un nuovo problema per il quale *“si ammette la necessità logica di una nuova entità giuridica”*. Anche Camerano, nel decantare gli straordinari e inarrestabili progressi della fotografia appare consapevole dei *“casi complicati e nuovi che la legge non aveva previsto, e dei quali i magistrati invano cercarono la soluzione nelle Pandette”*²⁹. Si riconosce la stessa consapevolezza in materia di energia elettrica allorquando Frassati, rilevò che non sempre la legislazione, sebbene sintetica e comprensiva, appariva in grado di *“contenere nella lettera e nello spirito delle sue disposizioni i nuovi casi”* generati dalle nuove scoperte. Per contro, l’associazione tra i due fenomeni – progresso tecnico e lacuna giuridica- si rinviene, in chiave negativa, in altra dottrina che, strenua sostenitrice della indiscutibile completezza della legge, ne spezzò il legame, sul presupposto dell’impossibilità di manchevolezze nel diritto codificato. Emblematico D’Amelio, il quale aprì i propri articoli sullo spazio aereo criticando chi vi riconosceva in potenza un *“diritto nuovo”* senza accorgersi, invece, che non vi era bisogno di una legislazione speciale a carattere autonomo, in quanto sarebbe bastato *“estendere quella attuale anche in via di semplice analogia, ai casi giuridici creati dall’aviazione”*. Anzi, nel suo pensiero, la navigazione aerea rappresentava un’ulteriore conferma della tesi sostenuta dal Donati³⁰: anche volendo affinare le norme già esistenti per meglio adattare al nuovo fenomeno, si sarebbe trattato sempre del diritto *“antico più completo e più vantaggiosamente applicato”*³¹.

Comunque, le voci discordanti della scienza giuridica trovarono un punto d’accordo nell’osservare che la causa di queste, per qualcuno solo apparenti, manchevolezze legislative, risiedeva nell’avvento di sconosciuti ed imprevisi rapporti sociali, come tali bisognosi di un preciso inquadramento giuridico. E’ ancora Frassati ad

²⁹ C. CAMERANO, *Dottrina, critica e legislazione. Se la legge sui diritti d'autore possa applicarsi alla fotografia*, in «Il consulente commerciale e tributario», Anno XIX, n.10, pp.145.

³⁰ *“La recente dimostrazione che nell’ordinamento giuridico non esistono lacune (cfr DONATO DONATI, Il problema delle lacune dell’ordinamento giuridico, Milano, Hoepli, 1910), trova qui una notevole conferma”*, M. D’AMELIO, *Appunti di giurisprudenza sull’aviazione*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. I, 1910, p.301.

³¹ *Ivi*, pp.300-310; *Ibidem*, *Sul regime giuridico della navigazione aerea*, in «Rivista di diritto pubblico», Vol. I, 1909, pp. 502-514.

ammettere che i “*nuovi fatti a loro volta danno origine a nuovi rapporti di diritto*”³². Anche Santangelo Spoto, riferendosi alle macchine industriali, riconobbe che oltre ad imprimere “*un aspetto speciale al lavoro, costituiscono una fonte nuova di rapporti giuridici, così per l’inventore, che per l’industriale o imprenditore, come per il salariato, lo Stato e la società stessa*”³³ e così molti altri. Quando ciò non è esplicitato³⁴, lo si desume dalle modalità con cui vennero organizzate le trattazioni afferenti a ciascuna specifica novità tecnica. È il caso delle voci enciclopediche³⁵ relative alle “*macchine industriali*” e alla “*fotografia*”, ove le molteplici implicazioni giuridiche di questi strumenti sono sistemate in relazione alle diverse tipologie di rapporti che generavano. Si vedrà poi che dall’accettazione o meno della lacunosità dell’ordinamento giuridico, dipese la diversa modalità con cui la scienza giuridica si confrontò con dette nuove situazioni socio-economiche o, meglio, ne dipese la differente accelerazione con cui, alla fine, si giunse ad ammettere l’esigenza di legislazioni speciali *ad hoc*.

Queste sono solo alcune delle numerose tracce da cui emerge la piena cognizione dello stretto rapporto tra il vuoto giuridico e lo sviluppo tecnico. Le rappresentazioni di una legislazione, almeno in apparenza, insufficiente, di un magistrato disorientato e di interessi meritevoli di tutela, fino ad allora sconosciuti, non appaiono, però, sempre connotate da un’accezione negativa. Talvolta la lacunosità in relazione ad una specifica innovazione poteva apportare anche dei vantaggi: è ciò che sostennero i giuristi Catellani e Polacco dedicandosi agli aspetti giuridici della navigazione aerea. Secondo il primo³⁶, la codificazione di un diritto aereo sarebbe riuscita molto più agevole e rapida rispetto a quella inerente ad altri mezzi, per i quali

³² A. FRASSATI, *L’Energia elettrica e il furto*, in «Supplemento alla Rivista Penale», Vol. VI, 1897, pp.252-257.

³³ I. SANTANGELO SPOTO, *Macchine*, in «Il Digesto italiano», Vol. XV, Parte I, 1927, Parte 1°, p.11.

³⁴ Esemplici: “[...] e specialmente con il progresso nelle industrie e nei commerci si presentano ogni giorno nella pratica rapporti giuridici nuovi e sempre più complessi”. G. CAPITANI, *Analogia*, in «Digesto Italiano», Vol. III, Parte I, 1895, p.164; e ancora “*L’aeronavigazione [...] è recente ed i rapporti giuridici da essa creati sono del tutto nuovi*”. G. SABINI, *Cronache di Giurisprudenza*, in «Rassegna pugliese di scienze, lettere ed arti», Vol. XXV, n.11, Anno XXVII, p.384 e ancora “[...] non si accorgono che per regolare codesti nuovi rapporti” M. D’AMELIO, *Appunti di giurisprudenza*, cit. p.301.

³⁵ Ivi, pp.1-31; R. CRESPOLANI, *Fotografia*, in «Enciclopedia Giuridica italiana», Vol. VI, Parte III, pp.449-487; A.G. FONTANIVE, *Macchine*, in «Enciclopedia Giuridica italiana», Vol. IX, Parte 2°, 1904, pp.392-399.

³⁶ E. CATELLANI, *Le vie del mare e dell’aria ed il diritto internazionale*, in «Rivista di diritto internazionale», 1918, pp.157-179.

era stato “*necessario vincere la resistenza degli ordinamenti singolari e delle singolari tradizioni*”³⁷. Catellani addusse un parallelismo tra il fenomeno della navigazione aerea ed il telegrafo. Quest’ultima invenzione, data l’inesistenza di strumenti simili, era stata disciplinata in breve tempo da un unico trattato già nel 1865. Cosa che invece non era accaduta per la legislazione postale la quale, dovendo scontrarsi con norme tradizionali preesistenti “*ha potuto essere governata da analoghe stipulazioni che dieci anni più tardi*”³⁸.

Giunse a conclusioni simili anche Polacco durante il discorso inaugurale della VI Riunione della S.I.P.S., pronunciato in qualità di Presidente³⁹: l’assenza o, al più, la frammentarietà delle norme in materia di spazio aereo, avevano spinto la scienza giuridica a maturare una coscienza universale e transnazionale, tale da poter elaborare per la navigazione aerea, una disciplina comune a tutti gli Stati europei. Polacco, sedicente “*convinto apostolo della ricostituzione del diritto comune privato*”, riconobbe in questa “*prima collaborazione scientifica universale*”, una ragione di speranza per la ricostituzione di un “*diritto umano comune in cui i conflitti più non esistano*”.

La consapevolezza di un ordinamento legislativo, anche solo apparentemente, “*manchevole*” (nel senso sopra specificato di nuovi rapporti ed interessi sprovvisti di disciplina giuridica), rispetto alle nuove conquiste del progresso tecnico -oltre che sociale ed economico-, non solo spinse il giurista neoterico ad assumere il ruolo di mediatore “*tra legge immobile e società in corsa*”⁴⁰, sfruttando, talvolta, gli stessi

³⁷ “*La codificazione dovrebbe riuscire per il diritto aereo così di pace come di guerra, molto più facile e più rapida. La disciplina dei mezzi nuovi di comunicazione, trasporto, d’offesa e di difesa e il suo coordinamento internazionale incontrano naturalmente minori impedimenti che non il regime dei mezzi più vecchi, rispetto ai quali per arrivare ad un ordinamento uniforme è necessario vincere la resistenza degli ordinamenti singolari e delle singolari tradizioni. Il telegrafo elettrico appena nato, ha potuto essere argomentato da un Trattato d’Unione stipulato nel 1865. La posta, tanto più antica, non ha potuto essere governata da analoghe stipulazioni che dieci anni più tardi*”. Ivi, p.176.

³⁸ Ibidem.

³⁹ V. POLACCO, *Discorso inaugurale. Dello spazio aereo e dei rapporti giuridici sorgenti dalle nuove conquiste della navigazione aerea*, in «Atti della Società Italiana per il Progresso della Scienza», Riunione VI, 1912, pp.21-32. Non è un pensiero del solo Polacco, anche Meili nell’illustrare i primordi del diritto aereo parla dei dirigibili come dei “*più grandi amici della pace, appunto perché possono arrecare molti ed infiniti danni*”. F. MEILI, *I problemi giuridici dell’aviazione*, in «Rivista delle comunicazioni», 1910, p.118.

⁴⁰ Paolo Grossi parla di una “*complessità del sociale*” di un “*mondo dei soggetti di diritto che si estende*” e che “*si fa socialmente economicamente tecnologicamente assai più complicato*” [...] “*che mette in crisi la visione borghese di un diritto che si esaurisce in un corpo di leggi, cioè in una silloge di testi normativi, giacché i testi nella loro aridità non potranno mai riflettere appieno la ricchezza di una realtà vivente, che continua a vivere*.” Dunque “*demitizzati il Codice e il diritto romano, resta una sola salvaguardia per l’ordine giuridico, ed è l’interpretazione; e il vecchio servo della legge, l’interprete, il*

canoni metodici delle “*scienze novissime*”⁴¹ dal cui sviluppo si era, in parte, avviato il processo di svecchiamento del diritto; ma innalzò la scienza giuridica stessa al fianco delle discipline fisiche e naturalistiche come sapere in progredire⁴².

Infatti, la consapevolezza del diritto come scienza e del giurista come scienziato della società, costituisce uno dei punti comuni nel variegato panorama neoterico, nonostante si sia declinato diversamente nel pensiero di ciascun giurista. Si pensi all’ingenua sovrapposizione delle scienze naturali a quelle giuridiche del Cimbali⁴³, alla scientificità di Chironi nel ricostruire un metodo giuridico rimanendo comunque ancorato al legalismo e al romanismo, o ancora alla “*sociologia evoluzionista*” nel pensiero di Ferri⁴⁴. Il presupposto era quello di una scienza giuridica che, distinguendosi dall’ondivaga prassi forense⁴⁵, si ergeva a “*vera scienza*”⁴⁶ tesa ad osservare, ora in ossequio al positivismo filosofico, ora con metodo storico-comparato, i fatti naturali e sociali, tra cui la legge, rivelando il “*vero giuridico*”, così come lo scienziato scopre le verità naturali⁴⁷.

Così come fu per tutte le scienze, anche per il diritto, si iniziò a porre l’attenzione sul suo “*progresso*”, inteso come il processo di sviluppo e di evoluzione che gli studi giuridici stavano subendo. A questo proposito, è significativo ritornare ancora⁴⁸

giurista, scrolla la cenere dal suo capo e lo risollewa”. P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, cit., pp. 17-19.

⁴¹ Ivi, p. 18.

⁴² Ibidem.

⁴³ Grossi parla dell’*“ingenuo materialismo evoluzionista di Enrico Cimbali”* consistente nell’*“emulazione delle scienze della natura e l’attenzione per le straordinarie esplorazioni rilevanti la complessità degli organismi naturali”*. Illuminante a tal proposito un’espressione del Cimbali che, nel descrivere la società parla di *“combinazioni quotidiane, nelle quali l’individualità umana entra come semplice atomo, come molecola elementare”*. Ivi, p.16-17; E. CIMBALI, *La nuova fase del diritto civile nei rapporti economici e sociali con proposte di riforma della legislazione vigente*, 1884, ora in *Opere complete*, Vol. I, Torino, Utet, 1895, p.11.

⁴⁴ P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, cit. Ma anche Vadalà Papale, Francesco Gabba, Vincenzo Simoncelli, Filomusi Guelfi. Cfr. P. GROSSI, *“La scienza del diritto privato”*. *Una rivista-progetto nella Firenze di fine secolo 1893-1896*, Milano, Giuffrè Editore, 1988, pp. 31-71.

⁴⁵ C. LESSONA, *Il diritto come scienza. Discorso inaugurale della sezione XV*, in «Atti della Società per il Progresso delle Scienze», Riunione II, 1908, pp.215-221.

⁴⁶ Ibidem.

⁴⁷ Ivi, p. 216.

⁴⁸ In questa sede ci si limiterà ad effettuare solo alcuni rilievi in ordine al coinvolgimento della scienza giuridica in due accademie di stampo scientifico-artistico, rimanendo su di un piano puramente ipotetico, senza poter adeguatamente approfondire la portata del fenomeno, in relazione al panorama giuridico ottonevicesco, con particolare riguardo alle tematiche giuridiche dibattute in tali luoghi e soprattutto alla rilevanza dei risultati giuridici raggiunti, al di fuori dell’ambito accademico. Basti qui la consapevolezza del dato storico circa l’introduzione o, quanto meno, la maggior rilevanza che la scienza giuridica assunse, in alcune di queste accademie, come indizio dello spessore tematico che iniziò ad acquisire il progresso, nel particolare, quello del diritto.

a quei luoghi⁴⁹ d'elezione per “*promuovere il progresso, la coordinazione e la diffusione delle scienze*”⁵⁰, i quali si aprirono anche allo studio delle scienze giuridiche, accogliendo tra le proprie fila giuristi di notevole importanza quali Vittorio Polacco, Vittorio Scialoja, Biagio Brugi, Enrico Catellani. E' il caso della S.I.P.S. che, dopo l'assorbimento della classe dedicata alle “*scienze legali*”, introdotta nel 1875, nella generale sezione “*Antropologia, Entnografia e Paleoetnografia*”, nel 1908 ridiede dignità di disciplina autonoma alla scienza giuridica su impulso di Domenico Zanichelli⁵¹. Anche presso l'Istituto Veneto di scienze lettere ed arti, ove, fin dalla fondazione, la “*giurisprudenza*” era stata considerata tra “*le scienze che tendono a promuovere l'agricoltura, le arti, il commercio*”⁵², il numero di “*letture*” giurisprudenziali aumentò del triplo a partire dagli anni Sessanta del XIX secolo, e continuò a crescere fino ad arrivare a 42 sedute nei decenni dal 1900 al 1909 e dal 1910 al 1919.⁵³ Oltre la dimensione accademica, il “*progresso del diritto*” ritornò spesso quale oggetto di notevoli contributi⁵⁴.

⁴⁹ A partire dal primo Ottocento, istituzioni di tal genere, di matrice illuminista, prosperarono e si allontanarono dalla precedente natura elitaria, in risposta al crescente interesse verso lo sviluppo scientifico ed industriale, nonché come riflesso del comune sentimento di italianità degli intellettuali. La loro attività consisteva nell'intavolare dibattiti interdisciplinari e nel pubblicarne i risultati, allo scopo statutario di “*promuovere quegli studi che hanno influenza sulla prosperità e sulla cultura scientifica*”. G.B. MARINI BETTOLO, R. CAPASSO (a cura di), *Gli scienziati italiani e le loro riunioni 1839-1847, attraverso i documenti degli Archivi dell'Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL e della Società Italiana per il Progresso delle Scienze*, Roma, Accademia Nazionale delle Scienze, 1991, p. 4. Cfr. anche G. GULLINO, *L'Istituto Veneto di scienze lettere ed arti*, Venezia, Canal Stamperia Editrice, 1996, p.215.

⁵⁰ Si tratta dello scopo prescritto nello Statuto della S.I.P.S., dizione molto simile, nei contenuti alle finalità statuarie dell'Istituto Veneto di Scienze lettere ed arti (“*promuovere quegli studi che hanno influenza sulla prosperità e sulla cultura scientifica*”) e dell'Accademia Nazionale delle Scienze detta degli XL (“*Scopo precipuo dell'accademia è di dare impulso al progresso della Scienza ed alla diffusione delle conoscenze scientifiche*”).

⁵¹ Dalle pagine de “*Il Corriere della Sera*” del 23 settembre 1907, Domenico Zanichelli criticò aspramente l'assenza tra le sezioni della S.I.P.S. delle “*scienze storiche in senso largo, le filologiche e le letterarie*”, tra le quali non possono essere “*obliate le scienze giuridiche*”. Le critiche di Zanichelli non furono formulate invano poiché dalla terza Riunione padovana del 1909, la S.I.P.S. si strutturò in 3 classi generali e 14 sezioni tra cui quella di “*scienze sociali e giuridiche*”. Domenico Zanichelli (1958-1908) fu professore di diritto costituzionale presso le Università di Siena e di Pisa e presso l'istituto “*Cesare Alfieri*” di Firenze ove insegnò anche storia delle costituzioni. Le sue osservazioni riguardo alla S.I.P.S., appartengono al suo periodo da cronista: Zanichelli curò per diversi anni le cronache relative all'Italia trattando i temi politici e giuridici di maggior attualità quali lo sciopero nei servizi pubblici e la questione meridionale. L. BORSI, *Nazione Democrazia, Stato. Zanichelli e Arangio-Ruiz*, Milano, Giuffrè Editore, 2009, pp.1-214; A. CASELLA, A. FERRARESI, G. GIULIANI, E.SIGNORI (a cura di), *Una difficile modernità. Tradizioni di ricerca e comunità scientifiche in Italia (1890-1940)*, Pavia, Università degli Studi di Pavia, 2000, pp.46-47.

⁵²G. GULLINO, *L'Istituto Veneto di scienze lettere ed arti*, Venezia, Canal Stamperia Editrice, 1996, p.19.

⁵³Ivi, p. 361. In appendice sono pubblicate alcune tavole statistiche dalle quali emerge che, se negli anni tra il 1850 ed il 1859 non furono effettuate complessivamente più di tre così definite “*letture*”

Ecco dunque che il progresso della scienza, anche giuridica, immaginato da Cogliolo come un “*cammino faticoso ma trionfante percorso in questi cinquant’anni dagli altri scienziati che ha veduto in compagnia di costoro anche i giuristi*”⁵⁵, divenne esso stesso specifico oggetto di studio ed osservazione⁵⁶.

E’ proprio il nodo tematico della “*fortunata ascensione*”⁵⁷ del diritto che, sia negli scritti di metodo giuridico sia in quelli relativi alle specifiche innovazioni, rivela quali vie si sono percorse per ovviare alle inefficienze legislative (nel senso sopra specificato) determinate dalle innovazioni tecniche: la portata estensiva dei casi analogici, il ricorso ai principi generali ed , infine, la legislazione speciale.

giurisprudenziali, queste aumentarono a nove nel decennio dal 1860 al 1869, per poi arrivare a 42 sia nel decennio 1900-1909, sia nel decennio 1910-1919.

⁵⁴ Tra questi si possono menzionare: G. DEL VECCHIO, *Il progresso Giuridico*, Roma, Tipografia Edit. Degli Olmi, 1911; V. MICELI, *Les éléments vivants du droit*, Bologna, Nicola Zanichelli, 1910; Ibidem, *Il concetto sociologico del progresso*, Roma, Tipografia Edit. Degli Olmi, 1911; F. GÉNY, *Science et technique en droit privé positif*, Nancy, Sirey, 1913. Quest’ultima opera, con la quale Gény si propone di approfondire la metodologia giuridica appare interessante ai nostri fini per il termine scelto dall’autore per il titolo. Egli precisò: “*Et si d’autre part, en parlant de «technique» du droit, nous semblons introduire ici une notion de métier, voire de mécanisme appliqué, je n’aperçois pas, pourtant, de terme capable de mieux désigner l’effort spécial, et, en quelque sorte, professionnel, qu’il s’agit par là de spécifier, et qui prend, dans l’ordre juridique, un relief saisissant autant qu’une importance considérable*”, Ivi, p.99. Su Gény cfr. «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», Vol.20, 1991, in particolare P. GROSSI, *Pagina introduttiva. Ripensare Gény*, in ivi, pp.1-53, ora in *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1998, pp.143-193; P. COSTA, *L’interpretazione della legge: François Gény e la scienza giuridica del Novecento*, in ivi pp.429-438; N. HAKIM, *Gény François*, en J. L. HALPÉRIN, J. KRYNEN, P. ARABEYRE, *Dictionnaire historique des juristes français, XII-XX siècle*, Paris, 2007, Puf, pp.360-362.

⁵⁵P. COGLIOLO, *Il progresso del diritto privato nell’ultimo cinquantennio* (1861-1911), in «Atti della Società Italiana per il Progresso delle Scienze», V Riunione, Ottobre 1911, p.583.

⁵⁶P. COGLIOLO, *Sunto della relazione detta sopra “Il progresso del diritto privato nell’ultimo cinquantennio” al Congresso per il progresso delle scienze*, in «Il diritto commerciale: rivista periodica e critica di giurisprudenza e legislazione», Vol. unico, 1911, pp.329-336; G. DEL VECCHIO, *Moderne concezioni del diritto*, in «Atti della Società Italiana per il Progresso delle Scienze», Riunione XI, 1921, pp. 486-496; E. OLLANDINI, *Truffa e frode nell’energia elettrica*, in «Il diritto commerciale: rivista periodica e critica di giurisprudenza e legislazione», Vol. unico, 1911, pp. 127-138; A. ROCCO, *Lo sviluppo del diritto commerciale nell’ultimo cinquantennio*, in «Atti della Società Italiana per il Progresso delle Scienze», Riunione V, 1911, pp. 645-655.

⁵⁷ A. ROCCO, *Lo sviluppo del diritto commerciale*, cit., p. 655.

3.2 Strategie argomentative della dottrina e della giurisprudenza: *analogia legis* nell'innovazione tecnica

Il percorso di codificazione civile, snodatosi attraverso i progetti di Cassinis, Miglietti e Pisanelli⁵⁸, compose le diverse tesi intorno alle regole ermeneutiche nell'art.3 delle *“Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione”*. Questa norma aveva rappresentato una sorta di raccordo tra *“l’ipostatica razionalità del legislatore”* ed il ruolo interpretativo del giudice che, per la sua funzione istituzionale, era chiamato a parteciparvi⁵⁹. Se non che, sul finire dell'Ottocento, la frattura tra assetto codicistico e spinte sociali, economico-industriali e tecniche, indusse la scienza giuridica, non più schiava della lettera della legge, a recuperare e ripensare i canoni interpretativi predisposti dal legislatore. Ciò spiega il florilegio di studi dottrinali sui meccanismi applicativi del diritto, ermeneutici o equitativi, da impiegare rispetto alle

⁵⁸Coerentemente con la coscienza, tipicamente ottocentesca e risorgimentale, di una legislazione articolata in una geometria monista in cui ciascun titolo costituisse parte funzionale del tutto, la presenza di regole ermeneutiche nella codificazione appariva un necessario complemento ai Senatori a cui nel 1861 fu sottoposto il primo progetto Cassinis. Con il passaggio da Cassinis a Miglietti, il testo progettuale - nel quale l'art. 6 introduceva gerarchicamente ordinati i canoni dell'analogia legis e dell'analogia iuris - passò al vaglio di una commissione composta da magistrati napoletani i quali, invece, proposero la soppressione del Titolo preliminare, in quanto strenui difensori dell'intervento di dottrina e giurisprudenza come valvole evolutive del codice. Sotto il ministero Pisanelli, l'espunzione del Titolo preliminare fu spiegata con la volontà di escludere dal codice civile disposizioni che, in realtà, riguardavano ogni legge. Tuttavia, una tale impostazione non ricevette l'approvazione della Commissione presieduta da Vigliani in virtù dei caratteri di centralità e preminenza attribuiti al codice civile. Nel pronunciarsi la commissione dette una valutazione, a detta di Sciumè, molto sbrigativa, limitandosi ad esporre l'esigenza che *“il titolo preliminare non dovesse contenere che le poche norme più essenziali ed inconcuse che si leggono in altri codici”* aggiungendo che le regole interpretative *“sancite nel Codice Albertino ed in altri codici parvero le più semplici”*. Un'ultima discussione in merito alla collocazione dei canoni ermeneutici si tenne in seno alla Commissione di coordinamento, nella quale si decise di mantenere il titolo preliminare racchiudendolo, però, in una parte autonoma rispetto al codice denominata *“Disposizioni preliminari del Codice del Regno d'Italia”*. Il finale art. 3 racchiuso nelle *“Disposizioni”*, rappresenta dunque i due aspetti preminenti della prima opera di codificazione italiana: da una parte l'*“inevitabile e generale attitudine del legislatore a soluzioni transattive”*, dall'altra la continuità con la tradizione sabauda rappresentata dalla sostanziale identità del detto articolo con l'analoga disposizione del Codice Albertino. A. SCIUMÈ, *I principi generali del diritto nell'ordine giuridico contemporaneo (1837-1942)*, Torino, Giappichelli, 2013, pp.107-138. Cfr. anche M. MECCARELLI, *Le Corti di Cassazione nell'Italia Unita. Profili sistematici e costituzionali della giurisdizione in una prospettiva comparata (1865-1923)*, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 2005; S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste: diritto e politica nella formazione del Codice civile unitario: i progetti Cassinis (1860-1861)*, Milano, Giuffrè Editore, 2003.

⁵⁹ *“La formula [dell'art.3] ci è apparsa esprimere l'ipostatica razionalità del legislatore (per quanto realizzata, forse, secondo dinamiche nelle quali prevalse una forte carica preterintenzionale) cui il giudice, per natura compito e funzione suoi, è chiamato a partecipare”*. Si riportano alcuni lampanti esempi adottati da Sciumè: Precerutti scrisse *“in nessun caso deve l'interpretazione limitarsi a ricercare il senso della legge dalla significazione propria delle parole; sempre fa d'uopo risalire alla mente del legislatore”*, e ancora Cogliolo *“perciò il giudice non è più quello che deve creare ma applicare il diritto preesistente al caso pratico”*. A. SCIUMÈ, *I principi generali del diritto*, cit., pp. 160-161.

lacune giuridiche, quali l'analogia legis⁶⁰, i principi generali⁶¹ o analogia iuris⁶² e l'equità⁶³. Emblematiche, la riflessione metodologica di Saleilles, finalizzata in via prioritaria ad elaborare una teoria interpretativa capace di assicurare l'esigenza evolutiva del sistema⁶⁴; l'“*attacco formidabile al vezzo formalista-esegetico*”⁶⁵ di Gén⁶⁶, la “scuola storica” delle ultime sistemazioni savignane⁶⁷.

⁶⁰Cfr. F. BENOIT, *Le sens de lois: histoire de l'interprétation et la raison juridique*, Bruxelles, LGDJ, 2005; R. GUASTINI, *Completezza ed analogia. Studi sulla teoria generale italiana del diritto del primo Novecento*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», Vol.6, 1976, pp.511-591; G. NALETTO, *Analogia ed equità nel diritto del lavoro: profili storici*, Padova, CEDAM, 1991; A. PALCHY, *La teoria dell'interpretazione: genesi e storia dell'ermeneutica*, Milano, Giuffrè Editore, 1974; U. PETRONIO, *L'analogia tra induzione e interpretazione prima e dopo i codici giusnaturalistici*, in C. STORTI (a cura di), *Il ragionamento analogico. Convegno Como, 17-18 novembre 2006*, Napoli, Jovene Editore, 2010, pp.183-294.

⁶¹A. SCIUMÉ, *I principi generali del diritto*, cit.

⁶²Sull'origine della distinzione tra analogia legis e l'analogia iuris: A. ERRERA, *Tra analogia legis e analogia iuris: Bologna contro Orléans*, in C. STORTI (a cura di), *Il ragionamento analogico*, cit., pp.133-182; G. PENE VIDARI, *Nota sull'«analogia iuris». L'art. 15 del tit. prel. Cc. Albertino e la sua formazione*, in «Rivista di Storia del diritto italiano», Vol. L, 1977, pp.342-355.

⁶³C. LATINI, «*L'Araba Fenice*». *Specialità delle giurisdizioni ed equità giudiziale nella riflessione dottrinale italiana tra Otto e Novecento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», Vol. 35, Tomo II, Milano, Giuffrè Editore, 2006, pp.595-719.

⁶⁴Sabbioneti dedica gran parte della propria monografia alle ricadute del *méthode historique* di Saleilles sul versante ermeneutico: Saleilles è considerato un neoterico profondamente francese, in quanto non ammette rinnegare la centralità della *loi*, per cui la sua indagine metodologica si sforza di contemperare l'individualizzazione del diritto con la salvaguardia del formalismo. Per raggiungere questo scopo Saleilles, a differenza di Geny, sostiene la necessità di riscrivere il Codice conformandolo alla realtà sociale alla quale è profondamente sensibile. Nel frattempo sono la dottrina, come comunità, e la giurisprudenza che sono chiamate a “*tessere il sistema e a gestire l'ordinaria amministrazione, colmando lacune, adeguando le disposizioni esistenti, preparando il terreno delle riforme*”, elaborando oggettivi canoni ermeneutici per assicurare la certezza del diritto e, in caso di lacuna, servendosi degli strumenti approntati dall' art 4 del titolo preliminare i quali permettono di completare il sistema al suo interno, ricostruendo la volontà fittizia del legislatore. In pratica, per Saleilles, “*la soluzione è dunque necessariamente presente nel sistema, aleggia nell'ordinamento, di cui si postula la completezza e deve essere cercata dall'interprete a partire dai dati normativi esistenti*”. M. SABBIONETI, *Democrazia sociale e diritto privato. La Terza Repubblica di Raymond Saleilles (1855-1912)*, Milano, Giuffrè, 2011, pp.295-317. Cfr. anche G. ALPA, *La Cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari, Laterza Editore, 2000, p. 239.

⁶⁵Ibidem.

⁶⁶Cfr. «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», Vol. XX, 1991, in particolare P.COSTA, *L'interpretazione della legge: François Gén⁶⁶ e la cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento*, in *ivi*, pp.367-496; J.L. DE LOS MOZOS, *Algunas reflexiones a propósito de la teoría de la interpretación en la obra de François Gén⁶⁶*, in *ivi*, pp.119-148; P. KAYSER, *La vie et l'œuvre de François Gén⁶⁶*, in *ivi*, pp.53-76.

⁶⁷Sia Savigny che la Pandettistica successiva, come corrente di pensiero che, sulla base delle Pandette di Giustiniano, elabora un sapere giuridico fortemente attratto e concettualizzato, consolidano un metodo volto a “*ragionar per modelli, disegnare soggetti e rapporti metastorici*” fino a creare una sistematizzazione giuridica dalla quale derivare il diritto per via logica e concettuale. P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, cit., pp.8-12, ma anche G. ALPA, *La cultura delle regole*, cit., pp. 170-171.

Guardando all'Italia, tracce dallo “*spirito innovativo*”⁶⁸, pur sempre moderato⁶⁹, si ritrovano, seppur secondo orientamenti differenti, in Miceli, Asquini e Coviello⁷⁰, ma anche Romano, Rocco, Bellavista⁷¹. Tuttavia, a parere di Bobbio⁷², questi ultimi avevano rappresentato solamente delle eccezioni, in quanto un effettivo fervido rinnovamento nell'ermeneutica è da collocarsi solo successivamente, come si evince, soprattutto, dall'opera di Degni⁷³, considerata dal giurista la monografia più completa sul tema⁷⁴.

Benché le riflessioni sulla metodologia interpretativa si estendano oltre la portata dell'art.3 (punto di riferimento del “*metodo tradizionale*”⁷⁵, a detta di Degni⁷⁶, quello maggiormente prevalente in Italia), dispiegandosi attraverso il “*metodo storico-evolutivo*” e la *scuola del diritto libero*⁷⁷, il carattere “*piuttosto elastico*”⁷⁸ della disposizione preliminare, permise di concepirla, non più in chiave esegetica, come strumento per realizzare pienamente l'unificazione tra volontà del legislatore ed attività dell'interprete giurisdizionale⁷⁹, ma come escamotage per dar modo a dottrina e giurisprudenza di “*completare la legge a scoprire quel ch'è latente in essa, o meglio quel che in essa si rattrova in potenza*”, così da svelare la soluzione del caso concreto “*come lo stesso legislatore avrebbe [ma non ha ancora, e forse mai dirà⁸⁰] detto*”⁸¹. In

⁶⁸ N. BOBBIO, *Analogia nella logica del diritto*, Torino, Istituto Giuridico della R. Università, 1938, p.71.

⁶⁹ P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, cit., pp. 13-117; M. MECCARELLI, *Le Corti di Cassazione*, cit., p.206.

⁷⁰ Vedi *Ibidem*, *Diritto Giurisprudenziale*, cit., pp. 731-732;

⁷¹ N. BOBBIO, *Analogia nella logica del diritto*, cit., pp.71-72.

⁷² *Ivi*, p.72.

⁷³ F. DEGNI, *L'interpretazione della legge*, cit.

⁷⁴ *Ibidem*.

⁷⁵ Per una fonte che espliciti il “*metodo tradizionale*” cfr. F. DEGNI, *L'interpretazione della legge*, cit. pp. 155-160, nonché N. BOBBIO, *Analogia*, cit., p. 73-75.

⁷⁶ F. DEGNI, *L'interpretazione della legge*, cit., p.167.

⁷⁷ *Ivi*, pp.160-180 e 181-200.

⁷⁸ G. PENE VIDARI, *Nota sull'«analogy iuris»*, cit. p.354.

⁷⁹ “*Dottrina e giurisprudenza intenderanno quindi il dettato del nuovo art. 3 del c.c. unitario rivolto più all'interprete in genere che al giudice in specie*”. *Ibidem*, p.354; A. SCIUMÉ, *I principî generali del diritto*, cit., p.139, pp.186-187.

⁸⁰ Ci si riferisce alle parole di Mortara: “*Non importa se, chiamato a determinare la norma regolatrice di un particolare rapporto, il giudice ne dichiarerà una effettivamente diversa da quella che il legislatore aveva per esso destinata*”. L. MORTARA, *Commentario del Codice e delle leggi di procedura civile*, Milano, Vallardi, terza edizione, Vol. I, n. 62, 1905, p. 73. Cfr. M. MECCARELLI, *Le Corti di Cassazione*, cit., pp.204-206.

⁸¹ V. SIMONCELLI, *Le presenti difficoltà della scienza del diritto civile*, Camerino, 1890, ora in *Scritti giuridici*, Vol. II, Roma, Società Editrice del Foro Italiano, 1938, pp. 415-421. Cfr. su questo profilo della prolusione di Simoncelli M. MECCARELLI, *Un senso moderno di legalità*, cit., pp.369-370. Nonostante vengano qui richiamate le parole di Simoncelli, ritroviamo pensieri inerenti al ruolo di interprete e

altre parole, la disposizione non rappresentava più solo un limite esegetico del giudice, ma, con l'analogia, forniva un vero e proprio canone d'interpretazione a cui la scienza giuridica poteva far riferimento al fine di sopperire alle sempre più frequenti mancanze del diritto⁸².

Nello specifico, l'ambito afferente alle innovazioni tecniche costituì un laboratorio ideale per saggiare il ragionamento analogico: se da un lato tale strumento rappresentò la via prioritaria per sopperire ai patologici vuoti giuridici generati dai nuovi rapporti ed interessi, in assenza di una formulazione legislativa più precisa; dall'altra costituì la soluzione prediletta dai propugnatori della completezza dell'ordinamento, per comprovare la bontà delle proprie asserzioni⁸³. Difatti, in tale campo si potevano individuare tutti i presupposti applicativi dello strumento analogico, a partire dalla sua prima articolazione in *analogia legis*: la mancanza di una disciplina positiva del caso concreto, l'involontarietà della lacuna ed, infine, l'esistenza di leggi relative a casi simili o materie analoghe, "*considerata ratione legis*"⁸⁴.

mediatore del giurista anche nella riflessione di Majetti che nella tradurre Kantorowicz, palesò la sua insofferenza verso la legge "*messa in bottiglia*". Cfr. M. STRONATI, *Un'idea di giustizia solidale, il buon giudice Majetti e il caso della giurisprudenza "minorile" nel primo Novecento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», Vol. 40, 2011, pp.814-867. E ancora in Brugi, secondo il quale, l'interprete "*deve trar fuori dalla legge quanto esplicitamente e latentemente racchiude*". Il pensiero brugiano dell'interpretazione mantenne sempre "*un margine di compatibilità con le teorie più ortodosse dell'interpretazione*" conservando però un potenziale innovativo non trascurabile in quanto l'interprete poteva anche andar "*oltre a quella [la via] fissata dal legislatore*". M. MECCARELLI, *Un senso moderno di legalità*, cit. 436-450. Il tema del ruolo del giurista nell'interpretazione è affrontato anche da Mortara, Fiore e Leonardo Coviello (Cfr. Ivi, pp.370 -373 e pp.441-442; C. LATINI, *«L'Araba Fenice»*, cit., p.610, nota 33; A. SCIUMÉ, *I principî generali del diritto*, cit., pp. 185-189.

⁸² "*Se la formula adottata in tema di lacune era molto lata, e poteva essere piegata a vari significati, nel corso del tempo le caratteristiche delle dottrine giuridiche prevalenti, tese ad analizzarla come canone d'interpretazione più che come limite del giudice*". G. S. PENE VIDARI, *Nota sull'«analogia iuris»*, cit. pp.354-355. Tale riflessione di Pene Vidari trova, tra l'altro, piena conferma nella voce enciclopedica dedicata all'interpretazione della legge ed in particolare alla voce "Analogia", redatta da Guido Capitani: "*quando il legislatore crede di aver preveduto tutto ed a tutto provveduto, la vita, colle sue vicende sempre varie ed incessanti, si incarica di disilluderlo[...]. Sicchè saranno pur sempre frequenti i casi, ai quali non si potrà precisamente applicare un testo positivo di legge; donde la necessità di norme per giungere alla soluzione di quelle controversie che non si possono decidere con una precisa disposizione di legge*". G. CAPITANI, *Analogia*, in «Digesto Italiano», cit., p.164.

⁸³ Appare che queste due posizioni in qualche misura afferiscono alle due polarizzazioni di innovazione ed implementazione. A queste se ne aggiunge una più complessa che è quella che si crea in relazione al principio di legalità. In realtà, se ci si associa alla considerazione secondo la quale solo per la *Freirechtsbewegung*, è possibile individuare un allontanamento dalla concezione monistica di un diritto pur sempre ancorato alla legge, allora ci si accorge come, ancorché vengano individuati spazi interpretativi extra-legislativi (dagli "organi respiratori del diritto" all'equità) questi sono pur sempre in qualche misura raccordati in posizione sub-gerarchica alla legge. M. MECCARELLI, *Diritto giurisprudenziale*, cit.

⁸⁴ Questa schematica articolazione dei tre presupposti applicativi dell'analogia legis è proposta da Capitani nella voce enciclopedica dedicata all'"Analogia". Secondo l'autore, oltre alla "*mancanza, nel*

In questa riscoperta della funzionalità dell'analogia legis, ed in generale degli strumenti ermeneutici per raccordare il diritto alla realtà fattuale, anche la giurisprudenza venne chiamata in causa. E' da premettere che dopo l'Unità, il sistema pluralistico delle Corti di Cassazione aveva trovato la propria ragione, oltre che nel favorire l'assimilazione del diritto codificato, nell'esigenza di stemperare un'unificazione legislativa "violenta ed irrazionale"⁸⁵, permettendo alle articolazioni giudiziali regionali di "recuperare quel respiro pluralistico negato dalla codificazione"⁸⁶. Sul finire dell'Ottocento, con le trasformazioni socio-economiche nonché tecniche, la giurisprudenza divenne, come notato da Piola Caselli⁸⁷, una sede sperimentale per saggiare la compatibilità della legge con la nuova realtà sociale, uno specchio attraverso il quale individuare i nuovi rapporti ed interessi giuridicamente rilevanti per orientare l'attività del legislatore⁸⁸. Ma c'è di più. L'esitazione di quest'ultimo nel dare pronta risposta al cambiamento, indusse la dottrina ad attribuire un altro ruolo alla giurisprudenza, soprattutto a quella delle Corti Supreme, per la loro originale articolazione territoriale⁸⁹: cooperare con la scienza giuridica alla modernizzazione del diritto attraverso una maggior attenzione verso la giustizia del caso concreto, -seppur inscindibilmente connessa al controllo sulla corretta applicazione della legge- con uno sciolto ricorso agli "organi respiratori del diritto"⁹⁰ ed ai canoni ermeneutici, così come erano stati ripensati⁹¹. Dal canto suo, la giurisprudenza stessa, seppur caratterizzata dalla generale tendenza ad adottare i criteri più rigorosi e formali⁹²,

diritto positivo, di un preciso disposto per decidere una particolare controversia" e l'involontarietà della stessa, occorre una legge di casi simili o materie analoghe da riconoscere in virtù della comune *ratio*, sottostante alla legge. G. CAPITANI, *Analogia*, cit., p.176. Oltre a Capitani, molti altri giuristi si concentrarono specificatamente sul tema dell' analogia: B. BRUGI, *L'analogia del diritto*, cit.; F. DEGNI, *L'interpretazione della legge*, cit.; V. SCIALOJA, *Sulla teoria dell'interpretazione delle leggi*, in *Scritti giuridici e di scienze economiche*, Vol. III, Torino, Bocca, 1906, pp. 46-49 e più tardi N. BOBBIO, *Analogia*, cit. Tra le diverse teorie sull'analogia si sceglie di prendere come riferimento quella di Capitani sia per la sua portata enciclopedica sia per la sua schematicità.

⁸⁵ E. PIOLA CASELLI, *La magistratura, Studio sull'ordinamento giudiziario nella storia, nelle leggi straniere, nella legge italiana e nei progetti di riforma*, Torino, UTET, 1907, pp.235.

⁸⁶ M. MECCARELLI, *Le Corti di Cassazione*, cit., p. 190.

⁸⁷ E. PIOLA CASELLI, *Giurisprudenza*, in «Digesto Italiano», Vol. XII, 1900-1904, pp.831-845. Cfr. G. ALPA, *La cultura delle regole*, cit.

⁸⁸ G. ALPA, *La cultura delle regole*, cit., pp.204-207.

⁸⁹ M. MECCARELLI, *Diritto giurisprudenziale*, cit., p.740.

⁹⁰ Sul punto Brugi e Polacco. Cfr. M. MECCARELLI, *Diritto giurisprudenziale*, cit.

⁹¹ Per approfondire M. MECCARELLI, *Le Corti di Cassazione*, cit.

⁹² G. ALPA, *La cultura delle regole*, cit., p.209. In particolare Alpa precisa che tra le massime in tema di art. 3 delle preleggi emerge preminente quella che " *impone l'osservanza rigorosa della legge, non essendo permesso al giudice di ricusare l'applicazione per ragione d'equità o di altro motivo qualunque*".

non mancò di rispondere a tali stimoli con significative eccezioni rappresentate da Mortara⁹³, Majetti⁹⁴, dall'uso dei notori “*organi respiratori del diritto*”, del diritto romano⁹⁵, del diritto comparato⁹⁶.

3.2.1 Uno sguardo sul caso della navigazione aerea

Queste condizioni, si declinarono perfettamente nel campo della navigazione aerea, ove l'analogia di legge apparve a molti, come il rimedio più opportuno, in attesa che dall'esperienza fattuale emergessero tutte le particolarità dell'innovativo mezzo⁹⁷. Innanzitutto, era evidente il carattere di novità di tutte le questioni sollevate dall'aviazione: dalla sovranità sullo spazio atmosferico, alle regole sulla circolazione aerea, passando per le assicurazioni, la responsabilità in caso di delitti o quasi delitti, i brevetti di invenzione⁹⁸. Anche se i primi aeromobili erano apparsi già dalla fine del XVIII secolo, gli operatori del diritto ne avevano trascurato la regolamentazione generale, o quanto meno la riflessione, e si erano limitati a considerare solamente gli aspetti più pericolosi della mobilità aerea⁹⁹, producendo una disciplina fortemente frammentaria¹⁰⁰. Solo le minacce di Bismarck contro i palloni aerostatici utilizzati durante l'assedio di Parigi del 1870 e le invenzioni del dirigibile e dell'aeroplano¹⁰¹,

⁹³ A. SCIUMÉ, *I principî generali del diritto*, cit. pp.149-155; M. MECCARELLI, *Le Corti di Cassazione*, cit., pp.197-201; Ibidem, *Diritto giurisprudenziale*, cit., pp.726-728.

⁹⁴ M. STRONATI, *Un'idea di giustizia solidale*, cit.

⁹⁵ Ivi, pp. 209-210.

⁹⁶ G. ALPA, *La cultura delle regole*, cit., pp.209-210; P. MONATERI e A. SOMMA, «*Alien in Rome*», *L'uso del diritto comparato come interpretazione analogica ex art. 12 delle preleggi*, in «*Il Foro Italiano*», Vol. 122, n.2, Febbraio 1999, pp.47-56.

⁹⁷ Esemplici, a tal proposito le parole di Sabini: “[...] non è necessario creare tutto ex-novo, e prima ancora che l'opera legislativa sia compiuta secondo i bisogni che l'esperienza farà notare, non dovrebbe riuscire impossibile alle norme dell'analogia, trovare nella vigente legislazione marittima quei principî atti a risolvere i problemi”. G. SABINI, *Cronache*, cit., p.384.

⁹⁸ Queste sono solo alcune delle questioni che vennero discusse durante il Primo Congresso giuridico internazionale sulla locomozione aerea. *Municipio di Verona. Primo Congresso Giuridico Internazionale per il regolamento della locomozione aerea. Atti e Relazioni*, Verona, Società Tipografica Cooperativa, 1910, p.1.

⁹⁹ V. SCIALOJA, *Dello spazio aereo e dei rapporti giuridici sorgenti dalle nuove conquiste della navigazione aerea*, in «*Atti della Società Italiana per il Progresso delle Scienze*», VI Riunione, 1912, pp.21-32.

¹⁰⁰ Per un elenco di queste prime frammentarie legislazioni vedi M. D'AMELIO, *Sul regime giuridico della navigazione aerea*, in «*Rivista di Diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia*», Vol.I, 1909, pp. 502-503.

¹⁰¹ Fino alla fine dell'Ottocento era conosciuto solo il pallone, a questo poi si aggiunsero il dirigibile e l'aereo. Sulla differenza tra quei tre mezzi di trasporto Cfr. F. MEILI, *I problemi giuridici*, cit., pp. 109-110. Sul rapporto causale tra i palloni aerostatici utilizzati durante l'assedio di Parigi e l'invenzione dell'aereo sono concordi sia D'Amelio che Scialoja. Ibidem; V. SCIALOJA, *Dello spazio aereo e dei rapporti giuridici*, cit.

trasformando l'aeronautica da incredibile scoperta a normale mezzo di attività umana¹⁰², risvegliarono, finalmente, la “*juristisches Gewissen*”¹⁰³, soprattutto sovranazionale. Il fattore di “novità”, la contezza di una scoperta scientifica creatrice di “*nuovi rapporti tra gli uomini*”¹⁰⁴ emerge da tutti gli scritti in materia di aeronavigazione, seppur conducendo a conclusioni differenti: per qualcuno l'aviazione era “*da troppo scarso tempo un problema suscettibile di larghe e svariate applicazioni*” perché la scienza giuridica potesse già giungere a sicure conclusioni¹⁰⁵, per altri si prospettava al giurista l'esigenza di intervenire al più presto con gli strumenti dell'ermeneutica, prima della ineluttabile diffusione del mezzo¹⁰⁶. Oltre alla consapevolezza del “nuovo”, chiunque non poteva non riconoscervi una certa somiglianza fattuale e funzionale con il diritto marittimo, specialmente nelle questioni di diritto pubblico ed internazionale¹⁰⁷. Così come il mare, anche lo spazio aereo poteva considerarsi, “*un'unità distinta che ha valore d'utilità*”¹⁰⁸ sulla quale poter esercitare sia il potere positivo di dominio che quello negativo di inibizione verso terzi. La somiglianza, fece notare Sabini, funzionava anche per il sistema classificatorio della navi, adattabile a quello degli aerostati; nonché per le vicende giuridicamente rilevanti per le quali sarebbe stata opportuna una parificazione tra piloti e capitani di nave quali pubblici ufficiali¹⁰⁹.

Tali similitudini con la navigazione marittima incisero sul piano letterale, determinando l'importazione nell'ambito aeronautico, dei termini tecnico-giuridici propri del diritto marittimo (“*navigazione aerea*”, “*oceani aereo*”, “*flottiglia di*

¹⁰² G. SABINI, *Cronache di Giurisprudenza*, cit., p.383.

¹⁰³ “*Und als vollends am 1 Juli 1908 das lenkbare Luftschiff von Zeppelin in Zürich in den Lüften erschienen war, fand ich gleiche einem Appell an mein juristisches Gewissen, ich musste ihm folgen*” F. MEILI, *Das Luftschiff im internen Recht und Völkerrecht*, Zürich, Verlag: Art.Institut Orell Füssli, 1908, p.17.

¹⁰⁴ A. ZOCCO-ROSA, *Il primo Congresso giuridico internazionale per il regolamento della locomozione aerea*, in «*Rivista Italiana per le scienze giuridiche*», Vol. XLIX, Fasc. II-III, 1911, p.295. Espressioni simili in E. CATELLANI, *Il diritto aereo*, Torino, Fratelli Bocca, 1911, p.4; F. MEILI, *I problemi giuridici*, cit., pp. 109-110; G. SABINI, *Cronache di Giurisprudenza*, cit., p.300.

¹⁰⁵ A. CAVAGLIERI, *Recensione a E. CATELLANI, Il Diritto Aereo*, Torino, Bocca, 1911, in «*Rivista Italiana per le scienze giuridiche*», Vol. XLIX, Fasc. II-III, 1911, pp.298-300.

¹⁰⁶ M. D'AMELIO, *Sul regime giuridico*, cit. p.503. Ma anche Meili: “*i problemi enunciati rientrano nel campo del diritto ed è compito del giurista il cercare di risolverli con l' aiuto di schemi giuridici e di formule tolti dall'arsenale della scienza*” prima che questi nuovi mezzi formino “*oggetto di impresa a scopo di lucro*”. F. MEILI, *I problemi giuridici*, cit., pp.110-111.

¹⁰⁷ Cfr. P. GRECO, *Recensioni varie di diritto marittimo (M. D'Amelio, A. Scialoja, A. Brunetti, G. Manara, O. Huetter, G.B. Moraglia, G. Russo)*, Roma, Istituto di studi legislativi, 1931.

¹⁰⁸ E. CATELLANI, *Il diritto aereo*, cit. p.30.

¹⁰⁹ G. SABINI, *Cronache di Giurisprudenza*, cit., pp. 384-385.

dirigibili”)¹¹⁰. Sul piano oggettivo, indussero all’applicazione del regolamento della nave all’aerostato in punto di nazionalità, iscrizione ad un ufficio pubblico, documentazione¹¹¹, di rispetto delle norme igieniche e di norme processuali in caso di collisione¹¹². Il parallelismo più importante, ma anche più contestato, si ebbe in materia di sovranità sullo spazio aereo: ad una certa altezza¹¹³, l’irraggiungibilità dell’atmosfera annullava qualsiasi interesse dello Stato, sicché ben poteva distinguersi, mutuando il regime giuridico marittimo, tra aria libera ed aria territoriale. Presto, l’acritica estensione analogica in punto di sovranità sull’aria, non resse alle obiezioni che gli vennero mosse: la distinzione tra mare territoriale e mare libero trovava ragione nella effettiva indifferenza dello Stato per ciò che avveniva ad una certa distanza dai propri confini territoriali. Non così per lo spazio atmosferico, ove le attività, a qualsiasi altezza svolte, non potevano non avere una qualche ripercussione sul suolo sottostante¹¹⁴. Veniva dunque meno la comunanza di *ratio legis* tra le due fattispecie, portando a riconoscere la necessità di una disciplina propria della sovranità aerea¹¹⁵. Emersero analogie anche con il diritto ferroviario¹¹⁶ e con l’istituto della proprietà. Quest’ultimo, se per alcuni¹¹⁷ rafforzava la teoria della sovranità statale sull’aria, in ragione dell’estensione -ai rapporti privati e pubblici- del broccardo medievale “*usque ad infero*

¹¹⁰D’AMELIO, *Sul regime giuridico*, cit., p.508. Sul problema terminologico cfr. anche E. CATELLANI, *Il diritto aereo*, cit., p.3, in nota.

¹¹¹ P. FAUCHILLE, *Project de règlement sur le régime juridique des aérostats*, in F. MEILI, *Das Luftschiff im internen Recht*, cit. pp. 55-70.

¹¹² M. D’AMELIO, *Sul regime giuridico*, cit. pp.510-511.

¹¹³ L’altezza doveva esser tale da annullare qualsiasi interesse dello Stato a preservare la propria sovranità, in particolare al fine di difenderla. Dunque se alcuno ravvedeva tale limite oltre lo spazio “*que peuvent atteindre les moyens de défense installés sur le territoire maritime ou terrestre*”, A. CHÉRETIEN, *Principes du droit International public*, Nancy, Chevalier-Marescq et cie, 1893, Vol. I, n.119; altri come il River ed il Bluntschli lo collocavano in base alla gittata massima o dei cannoni o dei fucili. D’Amelio e Catellani criticarono fortemente tali asserzioni per la loro indeterminatezza, data dal continuo sviluppo dell’ingegneria militare e per la loro illogicità in quanto alcuni cannoni potevano arrivare ben oltre alla quota massima fino ad allora raggiunta da un aeromobile.

¹¹⁴ Tali critiche sono mosse sia da E. CATELLANI, *Il diritto aereo*, cit., pp.7-10 e da V. SCIALOJA, *Dello spazio aereo*, cit., pp.23-25.

¹¹⁵ Tre le tesi che vennero sviluppate in punto di sovranità sullo spazio aereo: la teoria della libertà dello spazio aereo, con qualche limitazione a favore dei singoli Stati (Risoluzione accolta dall’*Institut de droit International* nel settembre 1906), l’illimitata sovranità territoriale di ciascuno Stato sullo spazio aereo sovrastante il proprio territorio (Zitelmann, Scialoja), ovvero la teoria, basata sull’analogia con il diritto marittimo, secondo cui occorre distinguere una zona di sovranità più vicina al suolo da una superiore (Chéretien, River, Bluntschli, Cavaglieri, D’Amelio). A queste si aggiunge il particolare pensiero di Catellani, secondo il quale l’individuazione della zona di sovranità deve essere demandata alla discrezionalità di ciascuno Stato.

¹¹⁶ F. MEILI, *I problemi giuridici*, cit., pp.111-112. In particolare il diritto ferroviario potrà, secondo il Meili, essere applicato in punto di collaudo.

¹¹⁷E. CATELLANI, *Il diritto aereo*, cit.

set usque ad superos”, per altri¹¹⁸ –in relazione alla sola sfera privatistica- si arrestava ai confini raggiungibili dal proprietario, così come già consacrato nel BGB (§906)¹¹⁹ e nel Codice svizzero (art. 667)¹²⁰. Un procedimento di applicazione analogica molto simile caratterizzò altresì le invenzioni del telefono e delle tramvie in rapporto rispettivamente al telegrafo e alla ferrovia.

3.2.2 Il telegrafo come il telefono, i tramways come le ferrovie

Come per l'aviazione anche per il telefono ritroviamo parole molto simili a quelle spese da Sabini¹²¹ : Alfredo Foligno aprì la voce enciclopedica¹²² dedicata al termine “telefono” osservando che, come per ogni invenzione ai primordi, anche per i “nuovi rapporti sociali” generati dall’ apparecchio telefonico “*bastano generalmente o si fanno bastare le norme giuridiche esistenti o di per sé o applicate estensivamente*”, fintanto che il perfezionamento dello strumento e la sua diffusione non generino l’esigenza di apposite regole. Il ritardo dell’Italia spinse la compagine giuridica a riflettere sulla regolamentazione della nuova invenzione solo a partire dal 1880¹²³, applicandogli analogicamente, in una prima fase¹²⁴, le poche e frammentarie norme sul servizio telegrafico. L’introduzione e la sempre maggiore diffusione del telefono apriva

¹¹⁸ V. SCIALOJA, *Dello spazio aereo*, cit.; M. D’AMELIO, *Appunti di giurisprudenza*, cit.; G. SABINI, *Cronache di Giurisprudenza*, cit.

¹¹⁹ Il BGB al §906, dopo aver affermato in via di principio il diritto del proprietario sul soprassuolo e sul sottosuolo, aggiungeva un criterio di limitazione negativo. Vedi, per il BGB, P. GROSSI, *L’ Europa del diritto*, cit., pp.213-220; A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all’età contemporanea*, Bologna, Il Mulino, 2007, pp.502-503; A. HESPANHA, *Introduzione alla storia del diritto europeo*, Milano, Il Mulino, 2003, pp. 245-250; P. CARONI, *Recensione a G. MARINI, A.F.J. Thibaut -F.C.Savigny. La polemica sulla codificazione*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», Vol. XIII, 1984, pp. 540-542.

¹²⁰ Ugualmente l’art. 667 del Codice Svizzero disponeva che la proprietà si estende fin dove sussiste per il proprietario l’interesse ad esercitarla. Sul codice ZGB: P. CARONI, *Saggi sulla storia della codificazione*, Milano, Giuffrè Editore, 1998; Ibidem, *Quando Saleilles dialogava con Eugen Huber (1895-1911)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», Vol. XL, 2011, pp.265-302.

¹²¹ G. SABINI, *Cronache di Giurisprudenza*, cit., p.384.

¹²² A. FOLIGNO, *Telefono*, in «Digesto Italiano», Vol. XXIII, Parte I, 1912-1916, p.589-603.

¹²³ Foligno affermò “*In Italia soltanto nel 1880 si sentì il bisogno di regolare i rapporti nascenti dall’ esercizio telefonico, non già ammezzo di norme separate, ma con qualche applicazione di quelle che già regolavano il servizio telegrafico*” Ibidem, p.291. Lo stesso F. SERAFINI, *Il telegrafo in relazione alla giurisprudenza civile e commerciale*, Pavia, Tipografia Fusi, 1862, non accenna mai al telefono.

¹²⁴ “*E tale regolamento si ebbe in tre distinti periodi: applicazione alle comunicazioni telefoniche delle norme e delle leggi regolanti le comunicazioni telegrafiche; norme regolanti le comunicazioni telefoniche affidate all’industria privata; norme regolanti l’esercizio telefonico di Stato*”. A. FOLIGNO, *Telefono*, in «Digesto Italiano», cit., p.590.

spazi giuridici del tutto indisciplinati “*nella loro essenza e struttura*”¹²⁵. Non solo, il dato innovativo emergeva soprattutto dalle trasformazioni che lo strumento telefonico avrebbe imposto in diritti ultrasecolari quali quello contrattuale¹²⁶ e marittimo¹²⁷. Tuttavia la legislazione telegrafica italiana, che ben avrebbe potuto, almeno inizialmente, colmare tali lacune, era scarna e frammentaria, e non era in grado di estendersi a tutte le problematiche generate dal telefono: fatta eccezione per le due Convenzioni internazionali di Parigi del 1865 e di Pietroburgo del 1876, i provvedimenti adottati in materia dagli Stati preunitari –in particolare la legge Piemontese n.1563 del 1853-, pure incompleti, non furono mai estesi al Regno¹²⁸ e ancora sul finire dell’Ottocento, l’Italia, a differenza di altri Paesi europei, poteva vantare in materia solamente una disciplina del 1878 di carattere tributario¹²⁹. Perciò l’applicazione in via analogica del diritto telegrafico a quello telefonico fu molto puntuale ed afferì soltanto ad alcune specifiche questioni. Tra queste spicca la qualificazione delle comunicazioni telefoniche come monopolio pubblico, per la quale, in attesa di un disegno di legge dedicato, venne sfruttata la similitudine tra telefono e telegrafo. In proposito Francesco Nitti, in una valutazione dottrinale ed oggettiva del tema¹³⁰, scriveva che “*le affinità tra l’uno e l’altro sono così grandi, la loro origine e il loro scopo sono così identici, che è grave errore considerarli in modo diverso*”¹³¹. Addirittura, una corrente di pensiero,¹³² fondandosi su di un non meglio precisato “*punto di vista scientifico*”, riteneva che il telefono non fosse altro che un ramo del telegrafo. Queste somiglianze permisero di allineare i due strumenti anche da un punto di vista funzionale: sebbene il telefono non potesse ancora dirsi diffuso, in entrambi il servizio pubblico poteva essere giustificato da ragioni di utilità generale ed amministrativa. Dunque, per tornare alle parole di Nitti “*non si può logicamente*

¹²⁵ T. C. GIANNINI, *Prefazione*, in G. CAVALIERI, G. PERSICO, *Il telefono nelle leggi nella dottrina e nella giurisprudenza*, Roma, G.Scotti, 1908, p. II.

¹²⁶ G. CAFFARATTI, *Contratto tra persone lontane*, in «Il diritto commerciale rivista periodica e critica di legislazione e giurisprudenza», Vol. unico, 1912, pp.174-817. F.C. FADDA, *Il telefono e la giurisprudenza*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. I, 1913, pp.177-189.

¹²⁷ T. C. GIANNINI, *Prefazione*, cit., pp. I-XIV.

¹²⁸ R. SABATO, *Telegrafo*, in «Digesto Italiano», Vol. XXIII, Parte I, 1912-1916, p.634.

¹²⁹ Ivi, p. 591.

¹³⁰ E’ lo stesso Nitti a chiarire che la sua è una valutazione dottrinale oggettiva, slegata da qualsiasi connotazione politica. F. S NITTI, *I telefoni e l’ esercizio di Stato*, in «Rassegna di scienza politiche e sociali», Anno VIII, Vol. II, 1890-1891, p.109.

¹³¹ F. S NITTI, *I telefoni e l’ esercizio di Stato*, cit., p.113.

¹³² L’ On. Marchiori, *Ibidem*.

ammettere che il telegrafo sia un servizio pubblico quando si voglia dare al telefono carattere industriale”¹³³. La “stretta analogia col servizio telegrafico”¹³⁴ venne altresì impiegata in altri temi quali la qualifica giuridica dei telefonisti come impiegati e non operai e l’autorizzazione pubblica per l’apposizione di fili telefonici¹³⁵.

Per le restanti questioni, si richiese con urgenza al legislatore una disciplina unitaria dedicata principalmente, se non esclusivamente, al telefono¹³⁶. La disciplina in questione, una volta promulgata, attraverso un fenomeno inverso rispetto a quello precedentemente descritto, venne estesa per legge o per interpretazione estensiva, ad alcune questioni controverse inerenti al telegrafo, divenute più rare ed eccezionali, trascinandole in un “cammino a ritroso”¹³⁷. E’ il caso della responsabilità dello Stato per i danni arrecati agli utenti in occasione del servizio la quale, sebbene fosse stata esclusa dal regolamento telegrafico, fu reintrodotta a seguito di un annoso dibattito, nel Testo Unico in materia telefonica del 1903 ed estesa espressamente ex art. 32 al servizio telegrafico¹³⁸. Così come in materia di concessioni governative per esercizio telefonico ove la relazione al disegno di legge Pascolano suggeriva “di estendere altresì alla telegrafia la facoltà che ha il governo di dare concessioni telefoniche ad uso privato”¹³⁹, come pure in tema di servitù di linee telegrafiche¹⁴⁰. In pratica, le elaborazioni legislative sul telefono divennero una vera e propria “occasione, che la lacuna si riempia e che gli ordinamenti di questa materia [il telegrafo] acquistino l’autorità e l’efficacia che finora non ebbero”¹⁴¹.

¹³³ F. S NITTI, *I telefoni e l’ esercizio di Stato*, cit., p.110.

¹³⁴ G. CAVALIERI, G. PERSICO, *Il telefono nelle leggi*, cit., p.166.

¹³⁵ Tuttavia qui l’analogia venne ammessa solamente nelle zone italiane alle quali era stata estesa la legge piemontese sui telegrafi del 23 giugno 1853 che disciplinava la questione. Per le altre aree, non potendo operare l’analogia in assenza di una legge sul simile caso del telegrafo, ci si doveva riferire agli art. 1 e 8 della legge sulle opere pubbliche. *Parere della R. Avvocatura erariale*, estratto dalla *Relazione sul servizio pel 1883, Notizie Varie*, in «*Monitore dei Tribunali*», Vol. XXV, 1884, p.1191.

¹³⁶ Per una ricostruzione dei numerosi progetti di legge elaborati in materia telefonica a partire dal progetto Baccarini fino alla prima legge italiana esclusivamente dedicata al telefono (legge 12 aprile 1892.95) cfr. A. FOLIGNO, *Telefono*, in «*Digesto Italiano*», cit.; T. C. GIANNINI, *Prefazione*, cit.

¹³⁷ Ivi, p.XI.

¹³⁸ T.C. GIANNINI, *Prefazione*, cit. pp.XI-XII.

¹³⁹ *Atti Parlamentari Senato*, Legislazione XXI, 1° sessione 1900, Disegni di legge e relazionali n. 24, p.74, nota 6, p. 2. Citato anche in G. CAVALIERI, G. PERSICO, *Il telefono nelle leggi*, cit., p.78.

¹⁴⁰ Ivi, p.136.

¹⁴¹ Ibidem.

L'analogia legis venne spesso tirata in ballo anche in relazione al “fenomeno tramviario”¹⁴², poiché vi si ripresentavano, almeno in apparenza, i presupposti dello schema interpretativo estensivo. In particolare, fu in una fase iniziale¹⁴³ che “per analogia si regolarono con le disposizioni vigenti per le ferrovie”¹⁴⁴ sia i rapporti pubblici che quelli privati discendenti dall'impianto dei tramways. Fin da subito fu, infatti, riconosciuta come una novità venuta a chiedere “il suo regime, ossia il suo diritto di cittadinanza nel regno”¹⁴⁵. A tal proposito possono essere qui richiamate anche le parole del Vidari, riprese dal Benvenuti nelle sue “Note Giuridiche”: “dove [...] i tramways vanno insinuandosi nelle abitudini e nei gusti delle nostre popolazioni,[...], anche in Italia, diciamo, sarebbe assai opportuno che la materia fosse regolata”. Queste espressioni dimostrano che, anche per la tramvia, fu generalmente avvertita la “presenza di una lacuna nella vigente legge sulle opere pubbliche [del 20 novembre 1859]”¹⁴⁶ e la conseguente possibilità di colmarla, almeno inizialmente, con la consimile disciplina sulle ferrovie ordinarie, già regolate dalla legge del 20 marzo 1865¹⁴⁷; tutto ciò con l'iniziale beneplacito del Consiglio di Stato¹⁴⁸. Tuttavia non era possibile trascurare le numerose incongruenze tra i due mezzi di

¹⁴² Il termine utilizzato per riferirsi al nuovo mezzo di locomozione varia da trattazione a trattazione. Esso trae origine dall'inglese “Tramways”, talvolta utilizzato direttamente da alcuni giuristi italiani come G. BATTISTA BENVENUTI, *I Tramways: note giuridiche*, Firenze, G. Pellas, 1884. Come illustra Battista Benvenuti, la parola è stata variamente tradotta come “Ippoferrovia”, “Tranvia”, “Tranvai” ed infine “Tramvia”, parola utilizzata nelle note enciclopediche dei primi del Novecento. I. SANTANGELO SPOTO, *Tramvie*, in «Digesto Italiano», Vol. XXIII, Parte I, 1912-1916, p.1626. Meno frequentemente si utilizzano termini afferenti alle ferrovie come “Ferrovie secondarie” o “Ferrovie economiche” proprio per sottolineare la somiglianza tra i due trasporti. Cfr. anche A. ALIBERTI, *I tramways e le ferrovie sulle strade ordinarie*, in «Rivista amministrativa del Regno giornale ufficiale delle amministrazioni centrali e provinciali, dei comuni e degli istituti di beneficenza», Vol. unico, 1878, pp.257-276.

¹⁴³ Santangelo Spoto divide l'elaborazione legislativa sulle tramvie in tre fasi: una prima fase iniziale caratterizzata dall'applicazione analogica del diritto ferroviario, una di elaborazione caratterizzata dal diffondersi del principio del libero esercizio della tramvia e una terza di “usurpazione” durante la quale si cercò di articolare e restringere maggiormente la regolamentazione dell'innovativo mezzo. In relazione al tema dell'analogia qui interessa solamente la prima fase. I. SANTANGELO SPOTO, *Tramvie*, cit., p.1626.

¹⁴⁴ I. SANTANGELO SPOTO, *Tramvie*, cit., pp.1617-1665.

¹⁴⁵ A. ALIBERTI, *I tramways e le ferrovie sulle strade ordinarie*, cit., p.256.

¹⁴⁶ G. BATTISTA BENVENUTI, *I Tramways: note Giuridiche*, cit. p.266.

¹⁴⁷ A riprova di tale asserzione si nota che il meccanismo analogico tra tramvie e ferrovie venne frequentemente tirato in ballo: S. FADDA (a cura di), *Costruzione ed esercizio delle strade ferrate e delle tramvie*, Torino, Unione Tipografico Editrice, 1902, pp. 45-50; G. RUSCONI CLERICI e E. RADICE, *La trazione elettrica sulle ferrovie e tramvie*, Milano, Stab. Tip. Lit. Zanaboni e Gabuzzi, 1895, p. 23; *Bollettino Ufficiale del Ministero dei lavori pubblici*, Roma, Libreria dello Stato, 1916, p.127.

¹⁴⁸ Ciò fu rafforzato da due pareri (24 aprile 1866, 8 e 30 agosto 1871) con i quali il Consiglio di Stato “ritenne applicabili alle medesime le disposizioni della legge 20 marzo 1865” A. ALIBERTI, *I tramways e le ferrovie sulle strade ordinarie*, cit., p.262.

trasporto. Non è un caso che, in molte delle esposizioni dottrinali (articoli¹⁴⁹ o monografie¹⁵⁰) sui tramways, l'elencazione e valutazione di questi tratti distintivi costituisce un tema centrale al quale si dedicano interi capitoli o paragrafi: dal loro rilievo, come ebbe a precisare Benvenuti, dipendeva l'applicabilità del ragionamento analogico. Si trattava non solo di divergenze fattuali¹⁵¹, per qualcuno ininfluenti¹⁵², ma anche di connotazioni economiche¹⁵³ e funzionali¹⁵⁴ profondamente diverse.

La conclusione generalmente accolta dalla dottrina fu dunque quella di escludere l'applicazione analogica, oltre che in ragione delle dette differenze, anche di un cambio di opinione del Consiglio di Stato¹⁵⁵ e della giurisprudenza¹⁵⁶, nonché del tenore letterale delle leggi ferroviarie che mal si applicavano alle caratteristiche proprie delle tramvie. Ciò aprì la strada a quella seconda fase che Santangelo Spoto definì “*di elaborazione*”¹⁵⁷, caratterizzata dalla centralità del libero esercizio della tramvia, la quale preparò il terreno alla legislazione espressamente dedicata alla nuova forma di trasporto.

3.2.3 La disciplina degli acquedotti per le condutture elettriche

Sull'utilizzo, in particolar modo, dell'analogia legis da parte della giurisprudenza nell'ambito del progresso tecnico, sono significative le molteplici

¹⁴⁹ A. ALIBERTI, *I tramways e le ferrovie sulle strade ordinarie*, cit., IV Conclusioni, pp.273-276; I. SANTANGELO SPOTO, *Tramvie*, cit., Capo IV, Principi comuni alle tramvie urbane ed extraurbane, pp.1547-1548.

¹⁵⁰ G. BATTISTA BENVENUTI, *I Tramways*, cit., cap. IV.

¹⁵¹ Un interessante elenco ci è fornito da Battista Benvenuti: 1) la larghezza del binario; 2) la velocità di corsa; 3) il numero dei vagoni; 4) la natura della sede, chiamandosi ferrovia quella che ha un fondo stradale proprio ed esclusivo e tramvia quella che percorre o utilizza una strada aperta al carreggio pubblico; 5) la separazione tra le due zone stradali, classificandosi come ferrovia quella che occupa una parte della strada ordinaria divisa nella restante zona e come tramvia quella la cui sede serve all'uso promiscuo del carreggio ordinario e dei treni; 6) il modo d' esercizio a seconda che ci siano fermate stabilite, come nella ferrovia, o no. G. BATTISTA BENVENUTI, *I Tramways*, cit., pp.31-33.

¹⁵² Ivi, p.33.

¹⁵³ I minori profitti economici che sarebbero derivati dalle tramways rispetto alle ferrovie attese l'esigua utilità di trasporti locali rispetto a quelli regionali. A. ALIBERTI, *I tramways e le ferrovie sulle strade ordinarie*, cit.

¹⁵⁴ Guardando infatti all'essenza economica dei due mezzi Battista Benvenuti rilevò che le tramways “*servono alle brevi e facili comunicazioni, soddisfano i bisogni del piccolo traffico, sono impiantati ed esercitati sotto l'influenza di un interesse puramente locale. Servono invece le ferrovie a congiungere fra loro paesi remoti, giovano al vero e proprio commercio e sotto ogni riguardo dipende la loro esistenza e la loro attività da un interesse generale*”. G. BATTISTA BENVENUTI, *I Tramways*, cit., p.29.

¹⁵⁵ Consiglio di Stato Parere 28 agosto 1889. I. SANTANGELO SPOTO, *Tramvie*, cit., p.1630.

¹⁵⁶ Tribunale di Roma 17 febbraio 1879, in «*Foro Italiano*», Parte I, 1879, pp.262-264; Corte d'Appello di Milano in «*Giornale del genio civile*», Parte II, 1886; Cassazione di Roma 1 giugno 1888, in «*Giurisprudenza Italiana*», 1889, Parte VI, p.21.

¹⁵⁷ I. SANTANGELO SPOTO, *Tramvie*, cit., pp.1630-1632.

pronunce con le quali le Corti si confrontarono con il tema delle servitù elettriche al fine di colmare le lacune generate dalla relativa legge 7 giugno 1894 n.232 in punto di competenza dell'autorità giudiziaria per le controversie; di autorizzazioni amministrative a cui è sottoposta la realizzazione di condutture; di requisiti del diritto alla servitù¹⁵⁸. In merito, accanto ad un acceso dibattito dottrinale, di cui si è in parte detto¹⁵⁹, si prospettò innanzi all'Autorità giurisdizionale, la possibilità di sopperire alle lacune giuridiche in materia di condutture elettriche, estendendo analogicamente la già roduta legislazione sull'acquedotto in relazione alle sue “*affinità di forma e di sostanza*”¹⁶⁰.

Inizialmente, almeno tra le sentenze pubblicate¹⁶¹, le Corti non ricorsero all'analogia¹⁶² ma, al più, si riferirono agli articoli del codice sulla servitù d'acquedotto e alla legge del 1892 sull'esercizio dei telefoni, quali esempi giustificativi della limitazione delle facoltà proprietarie “*sia nell'interesse pubblico, sia nel reciproco vantaggio dei privati*”¹⁶³. Piuttosto furono le note a sentenza¹⁶⁴ a rilevare, in primo luogo, la forte somiglianza delle espressioni letterali utilizzate nella legge del 1894 con le disposizioni codicistiche dall'art.598 al 604. Questa fedele riproduzione letterale (in luogo di un unico articolo che richiamasse direttamente la normativa sull'acquedotto)

¹⁵⁸ Sul punto la questione riguardava la corretta interpretazione degli artt. 1 e 5 della legge del 1894. In particolare alla giurisprudenza fu chiesto se il requisito di “necessità” dovesse essere inteso in senso assoluto (ovvero potesse essere impiantata una conduttura elettrica sul fondo privato solo in caso di assoluta necessità, determinata dall'impossibilità di passare altrove, ancorché con spesa maggiore) o in senso relativo. L'applicazione analogica degli articoli sugli acquedotti fondati sulla preminenza dell'interesse generale a sviluppare l'industria e l'agricoltura, fece propendere parte della giurisprudenza per la necessità relativa. Corte d'Appello di Roma, 28 febbraio 1898, in «Il Foro italiano», Vol. XXIII, 1898, pp.1357-1363.

¹⁵⁹ Cfr. Paragrafo §2.3.

¹⁶⁰ Corte d'Appello di Roma, 28 febbraio 1898, in «Il Foro italiano», Vol. XXIII, 1898, p.1358.

¹⁶¹ Tra queste si ricordano in particolare: Tribunale di Voghera 29 luglio 1899, in «Il Monitore dei Tribunali», Vol. XLI, 1900, pp. 254-257; Corte di Cassazione di Torino 28 febbraio 1889, in «Il Monitore dei Tribunali», Vol. XXX, 1889, pp.396-397; Corte di Cassazione di Roma Sezioni Unite 28 maggio 1901, n.537, in «La Corte Suprema di Roma raccolta periodica delle sentenze della Corte di cassazione di Roma», 1901, pp. 145-152.

¹⁶² Fa eccezione la Corte d'Appello di Roma 28 febbraio 1898, la cui massima riporta “*La legge 7 giugno 1894 riproduce le disposizioni degli artt. 598 e 602 cod. civ., relativi alle servitù di acquedotto, per quanto concerne l'obbligo di dar passaggio alle condutture elettriche sospese o sotterranee. Quindi al modo stesso che nelle servitù d'acquedotto [...] la necessità deve essere intesa in senso relativo non assoluto*”. Corte d'Appello di Roma, 28 febbraio 1898, in «Il Foro italiano», Vol. XXIII, 1898, pp.1357-1363.

¹⁶³ Corte d'Appello di Milano, 7 marzo 1900, in «Il Monitore dei Tribunali», Vol. XLI, 1900, p.429.

¹⁶⁴ Anonimo, *Nota* a Corte di Cassazione di Roma, Sezioni Unite, 28 maggio 1901 n.537, in «La Corte Suprema di Roma raccolta periodica delle sentenze della Corte di cassazione di Roma», 1901, pp. 145-152; A. ASCOLI, *Nota* a Corte di Cassazione di Torino, 25 aprile 1903, in «Rivista di diritto commerciale industriale e marittimo», Vol II, 1903, pp.216 - 225.

veniva spiegata¹⁶⁵ con la scelta del legislatore di non lasciare alla giurisprudenza l'elaborazione del necessario adattamento dell'una all'altra normativa, cosa che, tuttavia non poté essere evitata quando emerse la lacunosità della detta legge speciale.

I primi cenni espliciti all'estensione analogica della normativa sull'acquedotto si ritrovano in alcune sentenze d'appello quali la pronuncia romana del 28 febbraio 1898¹⁶⁶, quella bolognese del 1 maggio 1903 (corredata dal commento di Venezian)¹⁶⁷, nonché quella bresciana del 18 ottobre 1909¹⁶⁸ (commentata dal Sacerdoti). Le argomentazioni addotte a sostegno del ragionamento analogico sono sostanzialmente simili. Tutte le dette pronunce notarono che i termini utilizzati nei primi articoli della legge erano stati “*calcati*” ovvero “*riprodotti*” da quelli della codificazione civilistica. Questa identità terminologica era poi accompagnata dai contenuti della discussione parlamentare intorno alla legge del 1894, dai quali si poteva esplicitamente desumere l'intenzione del legislatore di allineare le due normative. A tal proposito la Corte d'Appello di Roma, precisò che seppur solitamente “*vane*”¹⁶⁹, le parole degli oratori parlamentari, se combinate con il dato letterale, costituivano un valido strumento per una corretta interpretazione. Si rilevò inoltre una certa affinità nello scopo: entrambe le disposizioni miravano a favorire il trasporto di quei due preziosi elementi di progresso per realizzare l'interesse pubblico al miglioramento dell'agricoltura e dell'industria. Questi argomenti valsero alla Corte d'appello di Brescia la scelta, di escludere l'applicazione della legge 7 aprile 1892 sulle linee telefoniche che deferiva all'Autorità amministrativa (e non a quella giudiziaria) tutte le questioni controverse salvo quelle sull'indennità¹⁷⁰.

¹⁶⁵ “[...] di modo che forse avrebbero potuto essere compendiate in un solo articolo, [...]. Il legislatore, però, in vece di affidare alla giurisprudenza la elaborazione del necessario adattamento, seguì il saggio consiglio di statuire legislativamente, senza tuttavia allontanarsi dai criteri del codice comune”. Corte di Cassazione di Roma, Sezioni Unite, 28 maggio 1901 n.537, cit., p. 146.

¹⁶⁶ Corte d'Appello di Roma, 28 febbraio 1898, in «Il Foro italiano», Vol. XXIII, 1898, pp.1357-1363.

¹⁶⁷ G. VENEZIAN, *Nota* a Corte d'Appello di Bologna, 1 maggio 1903, in «Temi Veneta», 1903, pp.361-363.

¹⁶⁸ Corte d'appello di Brescia 18 ottobre 1909, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. 2, 1910, pp.691-705.

¹⁶⁹ La Corte d' Appello romana sposa la regola interpretativa giurisprudenziale per cui “ *quando la lettera della legge è chiara, invano si ricorre alla discussione su di essa fatta in Parlamento e tanto meno alle parole di taluni degli oratori*”. Corte d'Appello di Roma, 28 febbraio 1898, cit., p. 1358.

¹⁷⁰ Corte d'Appello di Brescia 28 ottobre 1909, cit., p. 696.

La giurisprudenza, più “autorevole”¹⁷¹, ovvero tendenzialmente di legittimità, appariva invece contraria, in quanto affermava che, al di là della “pariformità di formula legislativa [...] la prima diversifica sostanzialmente dalla seconda tanto per la sua natura e per i suoi caratteri distintivi, quanto per la sua costituzione ed esercizio”¹⁷². Fatta eccezione per la sentenza della Cassazione torinese del 25 aprile 1903¹⁷³, che si limitò ad un breve cenno¹⁷⁴, da Firenze¹⁷⁵ e Roma¹⁷⁶ si levarono contro-argomentazioni¹⁷⁷ che esclusero una comunanza di *rationes* tra le due discipline, dimostrando invece come la legge sulle condutture fosse “*esplicazione e complemento della legge di espropriazione*”¹⁷⁸.

Il ricorso alla “analogia”¹⁷⁹ con l’acquedotto, sempre più frequente nelle sentenze dopo gli anni Dieci¹⁸⁰, più che rappresentare un significativo esempio della

¹⁷¹ E’ la Corte d’ Appello di Bologna 1 maggio 1903 a qualificare come più autorevole la giurisprudenza contraria, forse intendendo che, in effetti, la tesi contraria era più diffusa nella giurisprudenza di legittimità che non in quella di merito. Corte d’Appello di Bologna 1 maggio 1903, in «Temi veneta», Anno XXVIII, 1903, pp. 361-362;

¹⁷² Cassazione di Firenze 30 giugno 1902, in «Temi veneta», Anno XXVII, 1902, p. 525-530. Dello stesso tenore anche Cassazione di Torino, 7 agosto 1901, in «Giurisprudenza Italiana», 1901, pp. 402-408.

¹⁷³ Cassazione di Torino, 7 agosto 1901, in «La Giurisprudenza: collezione di sentenze della corte d’appello di Torino e di altre corti», 1901, pp.1115-1123. In tale sentenza si legge un breve e prudente cenno al fatto che “*La legge 7 giugno 1894, prendendo anche norma dalle disposizioni del cod. civ. In ordine alla servitù coattiva di passaggio e di acquedotto, dispose all’ art. 1 quanto segue*”. Tale asserzione, non essendo sfruttata per fondare il disposto finale, lascia pensare all’intenzione della Corte di non sbilanciarsi in merito.

¹⁷⁴ Le detta sentenza riconobbe che la legge in questione “*prese anche norma dalle disposizioni del cod. civ. in ordine della servitù coattiva di passaggio e di acquedotto*”.

¹⁷⁵ Corte di Cassazione di Firenze 30 giugno 1902, in «Temi veneta», Anno XXVII,1902, p. 525-530.

¹⁷⁶ Corte di Cassazione di Roma Sezioni Unite 16 dicembre 1903, in «Monitore dei Tribunali», 1903, pp.225-228. Quest’ultima nonostante sostenga l’affinità tra la legge 7 giugno del 1894 e la legge in materia di espropriazione, senza menzionare affatto la sua possibile analogia con l’acquedotto.

¹⁷⁷Tra queste: la servitù di condutture elettriche presupponeva solamente alcuni requisiti in capo alla persona dell’utente e non richiedeva, come per l’acquedotto la necessaria sussistenza di due fondi in rapporto servile tra loro. Ciò poteva essere spiegato nel fatto che mentre la legge sulla servitù elettrica era appannaggio dell’interesse pubblico, quella d’acquedotto serviva a soddisfare una necessità meramente individuale. Ciò spiegava altresì il fatto che la servitù di condutture elettriche, a differenza di quella d’acquedotto era in gran parte “*autorizzata, disciplinata e vigilata dall’Autorità Governativa*” piuttosto che giudiziaria. I lavori parlamentari non potevano essere rilevanti anche in quanto contrastanti con il regolamento esecutivo del 1895 dalla chiara estensione pubblicistica. Corte di Cassazione di Firenze 30 giugno 1902, in «Temi veneta», Anno XXVII,1902, pp. 525-530.

¹⁷⁸ Cassazione di Firenze 30 giugno 1902, in «Temi veneta», Anno XXVII,1902, pp. 525-530.

¹⁷⁹“[...]la servitù stabilita dalla legge del 7 giugno 1894 è simile a quella stabilita dalle leggi civili per l’acquedotto [...] agevole è la risoluzione della controversia” Corte d’Appello di Roma, 28 febbraio 1898, cit., p.1358.

“[...]se può esservi una qualche analogia fra di loro in base d una quasi pariformità di formula legislativa” Corte di Cassazione di Firenze 30 giugno 1912, cit. p. 527.

“[...]vi era analogia e convessità di obietto per deferire all’autorità stessa, anche per le condutture elettriche, quella suprema tutela e vigilanza che essa ha sulle acque pubbliche” Corte di Cassazione di Roma 24 gennaio 1912, in «Il diritto commerciale rivista periodica e critica di giurisprudenza e legislazione», 1912, pp. 391-404.

forza innovativa del diritto giurisprudenziale, si rivelò la naturale conclusione di una tendenza comunque afferente alla legge come baricentro di riferimento¹⁸¹. Lo dimostrano le argomentazioni giustificative che, in luogo di riferirsi al costrutto dottrinale dell'analogia (individuazione della lacuna non intenzionale e applicazione della disciplina del caso simile caratterizzata dalla stessa ratio legis), si fondano sul dato letterale, contenutistico e genetico della legge: dalla formale trasposizione nella legge 7 giugno 1894 delle stesse espressioni codicistiche, agli atti preparatori¹⁸², finanche alla previsione dei medesimi requisiti, forme e procedimenti richiesti per l'acquedotto¹⁸³. In effetti sembra che solo in una fase successiva all'esito positivo di tale analisi del contenuto legislativo, dal sapore esegetico, il giudice dedusse i caratteri della somiglianza tra le due disposizioni e di comunanza di ratio legis.

Quelli della navigazione aerea, del telefono, delle tramvie e delle condutture elettriche rappresentano solo i casi più macroscopici di applicazione dello strumento analogico al progresso tecnico. In realtà, il ragionamento estensivo di norme afferenti a casi simili o materie analoghe venne implicato in moltissime questioni giuridiche concernenti il progresso tecnico, soprattutto come prima soluzione da adottare in attesa di specifici interventi legislativi. Ciò è dimostrabile guardando ad alcuni di quegli scritti giuridici dedicati al metodo interpretativo i quali adducono come esempio, tra gli altri, proprio le lacune cagionate dallo sviluppo delle strumentazioni tecniche: si pensi a Brugi che, discutendo dell'applicazione analogica dell' art. 1151 del Codice Civile in tema di "*emissione di eccessivo fumo da un fondo all'altro*", si riferì alla questione delle immissioni industriali¹⁸⁴; Donati che in un brevissimo e implicito cenno richiamò il

¹⁸⁰ Corte di Cassazione di Roma 24 gennaio 1912, in «Il diritto commerciale rivista periodica e critica di giurisprudenza e legislazione», Vol. unico, 1912, pp.391-404; Corte di Cassazione di Napoli 11 maggio 1916, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. 2, 1916, pp.745-752.

¹⁸¹ Cfr. M. MECCARELLI, *Diritto giurisprudenziale*, cit.

¹⁸² *Atti Parlamentari*, Legislatura XVIII, 1° sessione, 28 aprile 1894. In particolare le parole del relatore Giovanelli "[...] l'articolo 5 del disegno di legge che discutiamo è foggiato sopra l'identica disposizione del Codice civile in materia di servitù e di servitù d'acquedotto". Ivi, p.8206.

¹⁸³ Adduce alcuni emblematici parallelismi: "Così per l'uno e per l'altro istituto sussistono le condizioni secondarie per le quali il passaggio deve essere il più conveniente e il meno pregiudizievole per i fondi intermedi (art. 602 cod. civ., art. 5 legge cit.) e per le quali il passaggio è subordinato al pagamento di un'adeguata indennità (art. 603 cod. civ.), art. 6 legge cit.), diminuita nel caso che il passaggio stesso non superi i nove anni (art. 601 cod. civ., art. 7 legge cit.)". A. SOLMI, *Sulla natura dei diritti di passaggio delle condutture elettriche e delle funicolari aeree*, in «Il Filangieri», 1911, pp.481-498.

¹⁸⁴ B. BRUGI, *L'analogia del diritto e il cosiddetto giudice legislatore*, in «Il Diritto Commerciale. Rivista periodica e critica di giurisprudenza e legislazione», Vol. VIII, 1916, pp.262-273.

telegrafo¹⁸⁵. Soprattutto Degni, nel suo “*L’interpretazione della legge*” dedicò un paragrafo all’estensione analogica della legge speciale del 1882 sul diritto d’autore sia alle fotografie che alle riproduzioni fonografiche. Nel suo pensiero queste dovrebbero essere considerate come ogni altra opera d’ingegno in quanto mezzi caratterizzati dalla “*virtù di riprodurre immagini, suoni e qualsiasi estrinsecazione del pensiero che possa fissarsi con segni che abbiano l’attitudine di essere riprodotti*”¹⁸⁶. Nella sua monografia Degni inserisce qua e là altri casi di fenomeni tecnici che necessitano di interpretazioni analogiche: il telegramma¹⁸⁷, il furto di elettricità¹⁸⁸ e le immissioni industriali¹⁸⁹. Infine, benché più tardo, è da menzionare Bobbio il quale, in un suo saggio degli anni Trenta, non solo rielaborò le precedenti dottrine in tema d’analogia richiamando, tra gli altri, gli autori summenzionati ma sperimentò il meccanismo dell’analogia legis per induzione sulla guerra aerea, estendendovi le norme di guerra terrestre e marittime, muovendo dalla constatazione che lo stesso pericolo di contrabbando che interessava le navi, inerisce anche i velivoli¹⁹⁰.

3.3 L’analogia iuris: una “*via spianata*”¹⁹¹ per il legislatore. Verso autonome branche giuridiche

L’inidoneità dell’analogia legis non esauriva il “*sistema delle costruzioni giuridiche*”¹⁹², in quanto era pur sempre possibile ricavare, sempre rimanendo nell’alveo della legge, “*un principio, un’idea generale, una categoria pura*”¹⁹³ dalla quale trarre logicamente la soluzione che il legislatore avrebbe dato al caso concreto¹⁹⁴. L’analogia iuris, come secondaria articolazione del meccanismo ermeneutico, consisteva nell’“*integrazione del diritto positivo attraverso principi generali di diritto, desunti*

¹⁸⁵ D. DONATI, *Il problema delle lacune dell’ordinamento giuridico*, cit., p.242. Più che di un esempio si tratta della citazione dalla quale emerge la consapevolezza di Donati circa l’ineluttabilità del progresso tecnico.

¹⁸⁶ F. DEGNI, *L’interpretazione della legge*, cit., pp.31-41

¹⁸⁷ Ivi, p.66.

¹⁸⁸ Ivi, p.270.

¹⁸⁹ Ivi, p.126.

¹⁹⁰ N. BOBBIO, *Analogia nella logica*, cit. p.103.

¹⁹¹ G. CAPITANI, *Analogia*, cit. p.193.

¹⁹² F. DEGNI, *L’interpretazione della legge*, cit., p.159.

¹⁹³ Ibidem.

¹⁹⁴ F. DEGNI, *L’interpretazione della legge*, cit., p.154-157.

dall'intero complesso giuridico"¹⁹⁵. Insomma, questo procedimento, che rimaneva relegato al ruolo di derivazione logico-formalistica dai testi legislativi, costituiva "il punto più avanzato"¹⁹⁶ del metodo tradizionale e la sfida, per la dottrina, era capire che cosa si intendesse per "principi generali" e se il ricorso ad essi non costituisse, di per sé, una vera e propria creazione giuridica. La considerazione dell'analogia iuris¹⁹⁷ divenne ancora più preminente ed essenziale con il volgere del nuovo secolo: la storiografia¹⁹⁸ ha già rilevato come i nuovi ruoli attribuiti alla giurisprudenza e alla scienza giuridica - consistenti rispettivamente nella "retta interpretazione del diritto vigente"¹⁹⁹ e nella "indagine sui rapporti sociali ed economici che la legge si è proposto di conseguire"²⁰⁰ - , rimisero in discussione il rapporto tra il giurista e i principi generali del diritto. Il progredire di un passaggio dai "principi generali di diritto" ai "principi generali dell'ordinamento giuridico", emergeva chiaramente dal pensiero di giuristi del calibro di Stolfi, Scialoja, Fiore e Brugi²⁰¹. Esclusa l'idea di coincidenza tra diritto e leggi, fallito, per alcuni, il ricorso all'analogia legis come tentativo estremo di dimostrare la assoluta completezza del sistema legislativo, i principi divennero "il crocevia di un metodo di costruzione del sistema giuridico"²⁰² ma anche, almeno nell'ambito del progresso tecnico, della legislazione speciale.

Si è infatti visto che i vari tentativi della dottrina e della giurisprudenza di colmare le lacune giuridiche originate dal progresso tecnico mediante l'analogia legis non ebbero molta fortuna. Fatto salvo il caso delle condutture elettriche, per le quali però vi era già una legislazione espressa, la funzionalità dell'estensione analogica di norme preesistenti all'aviazione, al telefono, alle tramvie, ma anche alla fotografia e

¹⁹⁵ G. CAPITANI, *Analogia*, cit., pp. 191-194. Sul punto scrissero moltissimi altri giuristi tra i quali si menzionano L. BORSARI, *Commentario al Codice Civile*, Vol. I, Torino, Unione Tipografica Editrice, 1871; V. MICELI, *Sul principio d'equità*, in *Studi di diritto romano, di diritto moderno e di storia del diritto pubblicati in onore di Vittorio Scialoja nel XXV anniversario del suo insegnamento*, Milano, Hoepli, 1905.

¹⁹⁶ Ivi, p.159.

¹⁹⁷ Bobbio nega che la regolamentazione della fattispecie concreta con un principio generale abbia qualcosa a che fare con l'analogia. Nella sua visione infatti l'analogia presuppone un termine di riferimento simile che, nella individuazione del principio generale, non c'è. N. BOBBIO, *Analogia nella logica*, cit., pp.151-152.

¹⁹⁸ A. SCIUMÉ, *Principi generali del diritto*, cit.

¹⁹⁹ N. STOLFI, *Diritto Civile*, Vol. Primo-Parte Generale, I, Fonti disposizioni preliminari e transitorie, Torino, Unione tipografico editrice torinese, 1918, p. 62. Cfr. A. SCIUMÉ, *Principi generali del diritto*, cit., pp.181-182.

²⁰⁰ Ivi, p.69.

²⁰¹ A. SCIUMÉ, *Principi generali del diritto*, cit., p.184-190.

²⁰² Ivi, p.196.

fonografia, si arrestò innanzi alle peculiarità di ciascuna innovazione tecnica²⁰³, facendo maturare il desiderio, per ciascuno di questi strumenti, di una legislazione dedicata. Nell'attesa dell'intervento legislativo, stante la consapevolezza dell'inefficacia dell'estensione analogica di altre discipline, parte della dottrina si premurò di individuare i principi generali di diritto propri dello spazio giuridico generato da ciascuna innovazione tecnica. Ciò non tanto come metodo interpretativo per risolvere le problematiche sorte intorno ai nuovi rapporti ed interessi, quanto piuttosto per suggerire al legislatore i criteri fondati su cui elaborare, al più presto, una normativa ad hoc.

Numerosi sono gli esempi di tale fenomeno. In ragione del carattere "*universale, costante, eterno*"²⁰⁴ del principio, elaborato già nel diritto romano, secondo il quale sono insuscettibili di contrattazione solo due categorie di "cose" (ovvero i quid non commerciabili ovvero quelli non idonei al consenso), Cattaneo²⁰⁵ credette di dimostrare la deducibilità in contratto dell'elettricità. Pur convinto delle proprie asserzioni, il giurista chiuse l'articolo auspicando una "*soluzione stabile*" che, ponendosi dinnanzi ai fatti, applicasse alla questione i concetti giuridici che più le si adattano. Ancora Dusi sulle immissioni industriali si sforzò di "*risarlire a un principio generale*"²⁰⁶, in attesa che il codice civile italiano si arricchisse di una disposizione in materia, analoga a quella dei codici germanico e svizzero. Vittorio Scialoja, state la "*falsità*" o meglio il fallimento dell'analogia legis, non vide altra soluzione che "*l'analogia dei principi generali di diritto*" per proporre soluzioni alla questione sulla sovranità degli spazi aerei. Il principio di un diritto territoriale sovrano soggetto alla limitazione del diritto di passaggio a favore degli Stati stranieri, formulato dal giurista nel 1910, venne felicemente accolto durante il Primo Congresso sulla locomozione aerea di Verona. Addirittura sulla protezione delle opere fotografiche gli avvocati Ferrari e Zambellini

²⁰³ Sul punto è molto chiaro Cogliolo in relazione all' aereo: "*Ma indubbiamente i fatti che con l'aereoplano si svolgeranno nell'aria libera non possono sottoporsi tutti allo ius commune, ed una legge speciale dovrà certamente farsi*". P. COGLIOLO, *Il Diritto e l'Aviazione*, in 1° Congresso giuridico internazionale per il regolamento della locomozione aerea, 31 maggio, 1-2 giugno 1910, Verona, Soc. Tip. Cooperativ., 1910, pp. 209-211.

²⁰⁴ P. CATTANEO, *Sul contratto di distribuzione dell'energia elettrica*, in «Archivio Giuridico Filippo Serafini», Vol. 64, 1901, p.99.

²⁰⁵ "*I principi supremi del diritto corrispondono a verità intrinseche per sé stanti, che furono sviscerate e ridotte in formule dai giureconsulti romani [...]. Stabiliti così i principii, applichiamoli al caso nostro*". Ivi, pp.99-103.

²⁰⁶ B. DUSI, *Sulle immissioni immateriali*, in «Rivista del diritto commerciale, industriale e marittimo», Vol. II, 1908, pp. 518-525.

elaborarono una “*formula positiva*”²⁰⁷ in base alla quale proposero una bozza di disegno di legge in nove articoli. Chiamando in causa il diritto naturale, costoro vi individuaron quel principio per cui “*tutte le cose [che] soddisfano un bisogno o procacciano un piacere sono beni e fanno parte del patrimonio umano. [Pertanto] l’uomo che ne sarà autore o produttore dovrà riconoscersi proprietario*”. L’intuitiva estensione di tale massima anche alle opere fotografiche non solo permetteva di salvaguardare la giustizia dell’interesse privato, bensì anche quello generale: se la collettività traeva beneficio dalla fotografia, diveniva conveniente anche per quest’ultima incentivare lo sviluppo del nuovo apparecchio attraverso un’ampia tutela. Ancora Serafini che, dopo aver lamentato la mancanza di una legge sui telegrafi, chiamò in causa i principi generali del diritto (al fianco delle leggi romane e del diritto comparato) per individuare gli obblighi dell’amministrazione telegrafica²⁰⁸ e per disciplinare la stipulazione dei contratti per telegramma²⁰⁹.

In questi scritti, la compresenza dell’elaborazione di un principio generale della materia e dell’auspicio di un pronto intervento legislativo, inducono a pensare che l’analogia iuris negli spazi aperti dal progresso tecnico, non fosse concepita, almeno da una parte della dottrina, come soluzione definitiva alle lacune generate dalle innovazioni tecniche, bensì come suggerimento per imprescindibili legislazioni future. In effetti questa concezione calza perfettamente con quanto osservato dal Capitani: “*quando nella deduzione del principio da applicare regna soverchia incertezza* “ si rendeva necessaria l’opera legislativa la quale, “*sarà efficace solo quando avrà trovata la via già spianata dalla scienza e dalla giurisprudenza*”²¹⁰.

Ci si potrebbe poi chiedere se questi principi generali, dottrinalmente elaborati, siano poi stati recepiti dalla legislazione speciale. Si tratta di una questione di difficile risoluzione, in primo luogo perché ogni giurista costruì una propria formula, a seconda del proprio pensiero, delle proprie concezioni metodologiche e del proprio modo di guardare la fattualità. In secondo luogo perché le legislazioni speciali, infine adottate, spesso rappresentarono il frutto di un’accesa dialettica politica, di anni di progetti

²⁰⁷A. FERRARI e M. ZAMBELLINI, *Principi e limiti della protezione legale dovuta ai prodotti fotografici*, in «Rivista Scientifico artistica di fotografia. Bollettino mensile del circolo fotografico lombardo», Dicembre 1892, Fascicolo 6, p.182.

²⁰⁸F. SERAFINI, *Il telegrafo*, cit., p.159.

²⁰⁹Ivi, p.44. Per un’analisi storiografica sulla prospettiva assunta da Serafini Cfr. G. CAZZETTA, *Nell’età delle macchine. Artefici, operai, telegrafisti*, cit.

²¹⁰G. CAPITANI, *Analogia*, cit., p.193.

elaborati poi abbandonati, di contingenze che indussero la promulgazione di norme mal pensate, spesso foriere esse stesse di numerose lacune, considerando anche la crescita esponenziale del progresso. Si pensi alla prima legislazione speciale sul telefono del 21 aprile 1892 n. 95 che, a causa dell'imprevista diffusione del nuovo apparecchio, dovette prima essere modificata dal Testo Unico approvato con decreto 3 maggio 1903 ed infine ancora rimodernata con l'introduzione del monopolio di Stato il 22 maggio 1907²¹¹. Ovvero a tutto il percorso compiuto dalla legislazione automobilistica, inizialmente improntata ad un certo timore, poi sfruttata a favore dello Stato con l'introduzione dei tributi e di linee automobilistiche pubbliche²¹².

In questo quadro, l'ordine giudiziario impiegava i principi generali per soddisfare la propria funzione di integrazione e continuazione della attività legislativa, poiché questi dovevano essere desunti dal solco del Codice. Tuttavia la concezione di un legame strettissimo con il diritto romano induceva la magistratura ad utilizzare i broccardi romani alla stregua di formule operative²¹³, fino a confondere gli uni con le altre²¹⁴.

Tra le altre si possono citare alcune sentenze che, direttamente o indirettamente afferenti al piano del progresso tecnico²¹⁵, sfruttarono la seconda parte dell'art. 3 delle preleggi per fondare la responsabilità della società di tramways sul "*principio generale di diritto riguardante la colpa contrattuale*"²¹⁶, per riconoscere il risarcimento del danno ad un'industria municipalizzata sul presupposto che nessuno " possa essere privato dei diritti di cui è legittimamente titolare [...] senza indennizzo"²¹⁷, per disciplinare l'azione di danno del privato contro la ferrovia in ragione del "*principio generale sancito dagli artt. 25 e 26 dello Statuto Albertino e dall'art. 46 della legge sulla espropriazione*"²¹⁸.

²¹¹ A. FOLIGNO, *Telefono*, cit.

²¹² Q. MIRTI DELLA VALLE, *Veicoli a trazione*, «Il Digesto Italiano», Vol.24, 1914, pp.273-294.

²¹³ A. SCIUMÉ, *I principi generali del diritto*, pp.186-187, nota 59.

²¹⁴ Lo rileva Alpa: G. ALPA, *La cultura delle regole*, cit., p.210.

²¹⁵ L'utilizzo dei principi generali al di fuori dello specifico ambito connesso al progresso tecnico si riviene in: Sezioni Unite Cassazione di Roma 23 gennaio 1904, in «Monitore dei Tribunali», 1904, pp.364-367; Cassazione di Napoli 2 gennaio 1915, in Ivi, 1915, pp.224-226; Cassazione penale 8 novembre 1904, in Ivi, 1905, pp. 458-462.

²¹⁶ Cassazione di Napoli 2 gennaio 1915, in «Monitore dei Tribunali»,1915, pp.224-233.

²¹⁷ Cassazione di Roma 15 maggio 1909, in «Monitore dei Tribunali», 1909, pp. 665-668.

²¹⁸ Sezioni Unite Corte di Cassazione di Roma 14 giugno 1911, in «Monitore dei Tribunali», 1911, p.702.

I principi generali individuati, le numerose elaborazioni dottrinali e le prime legislazioni dedicate²¹⁹, colmarono i vergini spazi giuridici aperti da ciascuna innovazione tecnica. Alcuni giuristi, alzando lo sguardo dal particolarismo delle singole questioni, notarono che tali spazi erano contraddistinti da un'autosufficienza tale da potervi riconoscere autonomi rami del diritto. Allora il focus di alcune trattazioni dottrinali si spostò su quali fossero i connotati essenziali delle branche giuridiche e sulla possibilità di ritrovarli nel diritto dedicato ai nuovi mezzi di trasporto e di comunicazione, come era avvenuto per il diritto industriale e ferroviario. Come rilevato dai giuristi nostrani²²⁰, citando Laude²²¹, Meili²²², Schroeder²²³ e Bonnefoy²²⁴, ma anche il *Code de l'air*²²⁵ e la "*Revue de la locomotion aérienne*", le dizioni "*droit de l'air*", "*verkehrsrecht*" o "*telephonerecht*" attecchirono primariamente all'estero in relazione a quelle innovazioni tecniche la cui disciplina, per le sue peculiarità, non poteva inserirsi all'interno di preesistenti ambiti giuridici. In Italia l'utilizzo di queste formule, non come espressioni di comodo, bensì per riferirsi a specifiche categorie giuridiche fu molto discussa, soprattutto in relazione al diritto aeronautico e telefonico.

La formula "*diritto aereo*"²²⁶, "*diritto aeronautico*"²²⁷ o "*diritto dell'aria*"²²⁸ comprendeva "*l'insieme delle norme di diritto pubblico e privato che regolano la navigazione aerea, ed in genere il movimento dei velivoli ed altri apparecchi che si muovono nell'aria, nei rapporti con le cose con le persone e con la terra*"; allargandosi, per Catellani²²⁹ finanche alla radiotelegrafia quale mezzo di comunicazione eterea al pari dell'aereo. L'autonomia dell'espressione veniva giustificata dal "*fattore di*

²¹⁹ Si è fatto cenno nel capitolo secondo ad alcune innovazioni tecniche e ad alcune delle legislazioni speciali su cui infine sfociarono i dibattiti giuridici intorno alle questioni generate dal progresso tecnico.

²²⁰ T.C. GIANNINI, *Prefazione*, cit., p.VIII; M. D'AMELIO, *Appunti*, cit., p.301

²²¹ E. LAUDE, *Questions Pratiques*, en «Revue juridique internationale de la locomotion aérienne», Fasc. 1, gennaio 1910, pp. 16-18.

²²² F. MEILI, *Das Telephonrecht: eine rechtsvergleichende abhandlung*, Leipzig, Duncker & Humblot, 1885.

²²³ F. SCHROEDER, *Der Luftflug Geschichte und Recht*, Berlin, Vahlen, 1911, pp.31-36.

²²⁴ G. BONNEFOY, *Le code de l'air*, Paris, Rivière, 1909, pp.17-19.

²²⁵ L'idea di elaborare un codice italo-francese sui rapporti obbligatori relativi all'aviazione maturò in seno al *Comité juridique International de l'aviation* (C.J.I.A.), tenutosi a Parigi nel 1909. Vi parteciparono quali rappresentanti dell'Italia proprio P. Cogliolo e V. Scialoja. Cfr. R. BRACCIA, *Alla ricerca di uno Ius Commune*, cit., p. 45-62.

²²⁶ E. CATELLANI, *Il diritto aereo*, cit.

²²⁷ P. COGLIOLO, *Principi generali del diritto aeronautico con speciale riguardo alla legge italiana*, Modena, Pubblicazioni della facoltà di giurisprudenza della R. Università di Modena, 1927.

²²⁸ V. SCIALOJA, *Dello spazio aereo*, cit.

²²⁹ E. CATELLANI, *Il diritto aereo*, cit., p.3.

*novità*²³⁰ che contraddistingueva i rapporti da essa ricompresi: tutti quegli elementi specifici o differenziali esclusivamente propri della navigazione aerea, ponevano degli ostacoli all'applicazione diretta o analogica del diritto comune e, pertanto, generavano la necessità di un "*diritto del tutto peculiare*"²³¹, caratterizzato da una "*struttura fondamentale unica*"²³² al pari del diritto commerciale o marittimo. L'indiscusso fondamento costituito dal diritto comune privato o pubblico, al quale il giurista doveva sempre far riferimento, non impediva che ogni particolare ambito giuridico potesse avere "*alcune deviazioni dai principi o alcune norme sue proprie*"²³³, tali da formare una branca giuridica autonoma. Cogliolo addusse come esempio l'istituto dell'ipoteca aeronautica che, nonostante innovasse rispetto alle norme codicistiche, traeva spunto ed origine proprio da queste ultime. Sulla stessa linea, Scialoja²³⁴ propose una diversa lettura, riconoscendo l'identità del "*diritto dell'aria*" in un diritto nuovo, privo di una formazione storica, in quanto traeva origine nella coeva collaborazione scientifica universale. Un ambito giuridico dunque che si differenziava da tutti gli altri, acquistando individualità sia per la sua dimensione spaziale sovranazionale, che per la sua dimensione temporale priva di radici. A questa idea di autonomia si opponevano quanti, come D' Amelio e Sabini, ritenevano superflua l'elaborazione di un diritto ad hoc, essendo sufficiente l'estensione di norme già rodiate in tema di diritto marittimo, di proprietà, di pegno ed ipoteca, di infortuni sul lavoro.

Meno dibattute furono invece le espressioni "*diritto telegrafico*" e "*diritto telefonico*", per taluno riunite insieme con il meno recente "*diritto postale*" in un generale "*diritto delle comunicazioni*"²³⁵ (mutuato dal tedesco "*Verkehrsrecht*"²³⁶) in

²³⁰ Ibidem.

²³¹ Ivi, p.4.

²³² P. COGLIOLO, *Principi generali del diritto aeronautico*, cit.

²³³ Ivi, p.2.

²³⁴ "*Qui toccando a noi di costituirle [le norme giuridiche sul diritto aereo], noi sentiamo in che consiste la storica formazione delle norme di questo diritto dell'aria. [...] E' la prima volta che tutti gli Stati hanno subito sentito il dovere di riunirsi per risolvere d'accordo, costituendo un diritto comune [...] Sia quindi il benvenuto il diritto aereo non solo come diritto a sé, ma come esempio di diritto comune degli Stati*". V. SCIALOJA, *Dello spazio aereo*, cit., pp. 30-31.

²³⁵ T. C. GIANNINI, *Prefazione*, cit., p. VIII; *Passaggio dei fili telefonici*, in «Rivista tecnica dell'elettricità pubblicazione settimanale illustrata», 1915, p.176.

²³⁶ Sul punto: M. VEC, *Recht und Normierung in der Industriellen Revolution*, cit.; Ibidem, *Standardization Takes Command-Recht und Normierung in der Indusytriellen Revolution*, in M. KLOEPFER (herausgegeben von), *Technikentwicklung und Tachnikrechtsentwicklung. Unter besonderer Berücksichtigung des Kommunikationsrechts*, Berlin, Duncker und Humblot, 2000, pp. 45- 55.

ragione della comune funzione di “*imprese di trasmissione del pensiero*”²³⁷. Nel “*Verkehrsrecht*” era talvolta compreso anche il “*diritto dei trasporti*”, in quanto vi dovevano rientravano le discipline di tutti i mezzi volti al “*trasporto di notizie, insieme a quello di persone o cose*”²³⁸. Probabilmente il primo ad utilizzare l’espressione “*diritto telegrafico*” in senso monosemico fu Filippo Serafini nel suo “*Il telegrafo in relazione alla giurisprudenza*”²³⁹. A suo dire, già Bosellini²⁴⁰ e Panattoni²⁴¹ avevano scritto su questa nuova forma di comunicazione ma, guardando ai loro contributi, le questioni connesse al telegrafo sono trattate separatamente senza alcun tentativo di sistematizzazione. Invece nella sua monografia, Serafini lamenta esplicitamente l’assenza di una legge sul “*diritto telegrafico*” che possa disciplinare il “*mondo di concludere i contratti per telegrafo, rispetto all’interpretazione dei medesimi, alla loro validità, rispetto alla fede giuridica dei dispacci, insomma per quelle questioni tutte che il nuovo trovato può far nascere*”²⁴². Da allora, la detta terminologia venne spesso utilizzata nelle recensioni ai giuristi Meili e Wolcke come traduzione di “*Telegraphenrecht*”, nonché in alcuni scritti che riguardavano incidentalmente il tema²⁴³. A questa espressione si aggiunse quella di “*diritto telefonico*” il quale “*creando rapporti giuridici nuovi nella loro essenza e struttura*” era considerato come una parte importante dei diritti relativi ai mezzi di comunicazione²⁴⁴. Anche in questo caso non mancarono critiche all’idea di una branca propriamente afferente ai rapporti generati dal telefono²⁴⁵ perchè considerata “*giuridicamente non corretta*”²⁴⁶. Veniva infatti qualificata come un “*vezzo*” e una “*degenerazione*” della tendenza classificatoria della

²³⁷ T. C. GIANNINI, *Prefazione*, cit. , p. VIII.

²³⁸ P. GIAMPIETRO, *Studi e questioni di diritto postale*, Torino, Unione tipografica torinese, 1918, p.99.

²³⁹ F. SERAFINI, *Il telegrafo in relazione alla giurisprudenza civile e commerciale*, Pavia, Tipografia Fusi, 1862; poi tradotto in francese da LAVAILLE DE LAMEILLÉRE, *Le Télégraphe dans ses relations avec la jurisprudence civile et commerciale*, Paris, Durand, 1863.

²⁴⁰ L. BOSELLINI, *Dei telegrafi in relazione alla giurisprudenza*, in «La Temi giornale di legislazione e giurisprudenza», Vol. IV, 1854, pp.449-452.

²⁴¹ PANATTONI, *Appendice sull’utilità giuridica del telegrafo elettrico*, in *ivi*, pp.452-455.

²⁴² “*Ma se abbiamo di che meravigliarci che il diritto telegrafico non trovi ancora la sua formula nella legge scritta*”. F. SERAFINI, *Il telegrafo*, cit., pp.18-19.

²⁴³ G. GIORGI, *La dottrina delle persone giuridiche o corpi morali esposta con speciale considerazione del diritto moderno italiano*, Firenze, Fratelli Cammelli, 1900, p.78; S. ROMANO, *Principii di diritto amministrativo italiano*, Milano, Società Editrice Libreria, 1906, p.407.

²⁴⁴ A. M., *Note legali, Passaggio di fili telefonici sopra le proprietà private*, in «L’elettricista rivista mensile di elettrotecnica», Vol. unico, 1915, pp.95-96.

²⁴⁵ T.C. GIANNINI, *Il Telefono*, in «Rivista del contenzioso postale, telegrafico e telefonico», Vol. III, 1908, pp.150-154.

²⁴⁶ *Ibidem*.

scienza giuridica, che, se solo fine a sé stessa senza alcuna ragione funzionale, non avrebbe apportato altro che danni²⁴⁷. Al massimo i detrattori di tali espressioni potevano tollerare la raccolta di tutte le norme afferenti ai vari mezzi di comunicazione “*sotto una sola denominazione*”, con funzione meramente formale: il “*diritto delle comunicazioni*”²⁴⁸.

Accanto a queste, troviamo altre espressioni meno diffuse che, sebbene siano comunque rappresentative dell’esistenza di questi nuovi ed autonomi spazi giuridici, sembrano essere utilizzate più per comodo che non come termini giuridici tecnici: ci si riferisce al “*diritto cinematografico*”²⁴⁹ e al “*diritto fotografico*”²⁵⁰.

²⁴⁷ C. DEL BUE, *Note di Giurisprudenza*, in «Rivista delle comunicazioni», Vol. unico, 1910, p.269.

²⁴⁸ T. C. GIANNINI, *Prefazione*, cit., p.VIII.

²⁴⁹ *Notizie* in «Giornale della libreria, della tipografia e delle arti ed industrie», Vol. 29, 1917, p.267; nonché in «Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie», Vol. 63, 1913, p.252.

²⁵⁰ Anonimo, *Nota a Corte d’Appello di Trani 15 marzo 1904, La riproduzione abusiva di un’opera d’arte come violazione della proprietà materiale*, in «La legge: monitore giudiziario e amministrativo del Regno», Vol. I, 1904, p.2025.

Capitolo IV

Il rilievo dello sviluppo tecnico nella dimensione urbana: l'emersione del diritto municipale

4.1 Reti ed infrastrutture nella dimensione urbana: il fenomeno dei “*monopoli comunali*”¹

“Chi passava verso le due di questa notte per la piazza del Duomo fu ferita la vista dall'erompere d'una luce bianchissima fulgente”²: così fu commentato il primo esperimento di illuminazione pubblica in Italia, realizzato a Milano, la notte tra il 17 e il 18 marzo del 1877. L'immagine della città ambrosiana, illuminata per la prima volta da luce artificiale, dà l'idea del rapporto tra diritto e progresso tecnico calato nella dimensione urbana, luogo che nei secoli a cavallo tra Otto e Novecento, subì notevoli trasformazioni³, generando un fenomeno definito “*municipalismo*”. Questo termine venne impiegato nel dibattito dell'epoca in Italia, ma soprattutto, in Inghilterra e Francia con diverse accezioni⁴. Ai fini della presente trattazione, interessa in particolare l'uso di

¹ A. BRUNIALTI, *Monopoli*, in «Enciclopedia Giuridica Italiana», Vol. X, Parte III, 1901, p. 223.

² *L'emulatrice del sole*, in «Corriere della sera», 18 marzo 1877 in S. RIGHI, *La città illuminata, L'intuizione di Giuseppe Colombo, la Edison e l'elettrificazione dell'Italia*, Milano, Rizzoli, 2013, p. 126.

³ Per una storiografia non giuridica tra altri cfr: D. CALABI, *Storia della città. L'età moderna*, Venezia, Marsilio Editore, 2012; E. MUMFORD, *La città nella storia*, New York, Harcourt, Brace and World, 1961; E. SOLZANO, *Fondamenti di urbanistica*, Roma, Editori Laterza, 2016; P. SICA, *Storia dell'urbanistica. L'Ottocento*, Vol. I, Roma, Laterza, 1992.

⁴ Il termine “municipalismo” assume anche altri significati, spesso molto vicini a quello di “municipalizzazione”: A. G., *Recensione a A. MATER, Socialisme conservateur au municipal*, in «La Riforma sociale: rassegna di scienze sociali e politiche», Vol. 21, 1910, p. 480; Anonimo, *Recensione a D. BELLET, Journal des économistes 15 novembre 1902*, in «Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie pubblicazione periodica dell'Unione cattolica», Vol.30, 1902, pp. 578-580. Per approfondire il significato di “municipalismo” cfr. P. DOGLIANI e O. GASPARI, *L'Europa dei comuni dalla fine dell'Ottocento al secondo dopoguerra*, Roma, Donzelli Editore, 2003, pp. 8-9. Il termine “municipalismo” viene inoltre spesso associato al “socialismo”. A tal proposito è fortemente esplicativo Borsi nell'affermare che “*sebbene l'assunzione diretta dei servizi pubblici da parte dei Comuni sia cosa vecchia, tuttavia la tendenza municipalizzatrice si è affermata e si è diffusa principalmente per opera dei socialisti, i quali hanno procurato di lumeggiare quegli aspetti e quegli atteggiamenti che potevano in qualche modo conformarsi alle loro idee [...] tantoché al Ministro che propose la legge oggi vigente in materia fu fatto rimprovero di aver voluto con essa propiziarsi i rappresentanti del socialismo in Parlamento*”, sebbene tale autore ritenga l'idea di affiancare municipalizzazione e socialismo “*troppo vaga*”. U. BORSI, *Municipalizzazione e socialismo municipale*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1910, pp.5-14.

questa espressione per descrivere quella generale tendenza all' "iniziativa comunale"⁵, ad "exalt and expand the city's function"⁶ dal punto di vista giuridico, politico, economico e sociale, con tutte le conseguenze che ciò comportava in punto di "Home rule"⁷. Sul finire dell'Ottocento, infatti, l'incalzare di alcuni fenomeni di derivazione industriale, quali la crescita urbana, la congestione, l'inquinamento delle acque, nonché le deprecabili condizioni sanitarie, sollevarono il bisogno di risposte tanto immediate quanto concrete. Queste nuove esigenze e necessità⁸ che, a differenza di quanto era accaduto nel passato, non rispondevano più a meri interessi della pubblica amministrazione⁹, né trovavano adeguata soddisfazione, come apparve inizialmente, nell'attività di soggetti privati¹⁰, non potevano che essere demandate alla più particolare ed idonea dimensione del Comune¹¹. A tal proposito Tartufari parlò molto

⁵ G. ARIAS, *Storia del diritto medievale*, in «Rivista italiana di sociologia», Vol. unico, 1905, pp.67-68. L'autore si sofferma sul municipalismo odierno per porlo a confronto con quello medievale sulla base dell'idea che "Né solo l'esame dei fatti, si anche nella critica delle idee contemporanee può esserci la storia del diritto medievale di inestimabile aiuto".

⁶ W. BLISS, R. BINDER, E PAGE GASTON (edit by), *Municipalism*, in «Encyclopedia of Social Reform», London and New York, Funk & Wagnalls Company, 1908, pp. 801-802.

⁷ Il concetto di "Home rule" è ben spiegato dall'economista Giovanni Montemartini come la "determinazione dei rapporti tra Stato e Municipi, enlla delimitazione della sfera d'azione delle corporazioni politiche minori". G. MONTEMARTINI, *Municipalizzazione del pubblici servizi*, Milano, Società Editrice libraria, 1902, pp.368-370.

⁸ I termini "esigenza" e "necessità" sono volutamente molto generici, questo perché le istanze sociali proposte alle autorità locali rappresentano una categoria non precisamente definibile e mutevole a seconda della grandezza e del livello di industrializzazione raggiunto dalle città italiane. Tuttavia si possono per lo più riferire all'ambito dell'igiene, dell'elettricità, dei trasporti e della trasformazione urbana. Un lista, considerata dalla dottrina di allora, non esaustiva relativa ai "servizi pubblici" viene riportata nell'art. 1 della legge 20 marzo 1903. F. LUCARINI, *Scienze comunali e pratiche di governo in Italia (1890-1915)*, Milano, Giuffrè, 2003, p.273; L. MANNORI, B. SORDI, *Storia del diritto amministrativo*, Roma-Bari, Editore Laterza, 2001, p. 403.

⁹ L. MANNORI, B. SORDI, *Storia del diritto amministrativo*, cit., p. 392.

¹⁰ Ivi, p. 435. A partire dall'ultimo ventennio dell'Ottocento la logica dell'esercizio di alcuni servizi da parte di alcuni soggetti private rivelò tutta la sua inefficienza dinnanzi a bisogni che crescevano in continuazione. E. OTTOLENGHI, *Il nuovo ordinamento delle ferrovie dello Stato*, in «Rivista di diritto commerciale, industriale e marittimo», Vol. I, 1907, pp. 327-329; A. SACCHI, *Municipalizzazione*, in «Digesto Italiano», Vol. XV, Parte II, 1904, pp. 1061-1062. Anche all'estero, in particolare in Inghilterra: S.B. WEBB, *English Local Government*, in «The Story of the King's Highway», Vol. V, 1963, pp. 114-128. A tal proposito è lampante l'affermazione di Brunialti: "Quelli relativi alla pubblica illuminazione, alla condotta delle acque potabili, alla locomozione con tramvie, specie se elettriche [...] trattasi in parte di veri servizi pubblici, i quali non possono essere affidati ad imprese private senza restrizioni o condizioni nell'interesse pubblico". A. BRUNIALTI, *Monopoli municipali*, in «Enciclopedia Giuridica Italiana», Vol. X, Parte III, 1901, pp. 222-224.

¹¹ G. ZUCCONI, *Il municipio, nuovo soggetto urbanistico: la svolta di fine Ottocento*, in P. DOGLIANI e O. GASPARRI, *L'Europa dei comuni*, cit., pp.63-75. Il fenomeno è ben descritto da Cammeo: "quando la produzione industriale è sorta [...], esso [il comune] si è confuso colla organizzazione delle industrie nei corpi d'arte e mestieri: distint e separato dallo Stato mentre in questo si accentrava la funzione politica di difesa esterna e di tutela giuridica, esso conservò quelle funzioni sociali ed economiche che i tempi di volta a volta comportavano. [...] esso ha la conoscenza immediata e diretta dei bisogni pubblici

efficacemente di un “meraviglioso e promettente risveglio di vita [...] dai maggiori centri delle regioni più fiorenti [...] alle più modeste cittadine e alle più umili borgate”¹², tale da influenzare l’apertura di un significativo dibattito sull’opportunità di un decentramento amministrativo. Dagli anni Sessanta dell’Ottocento si susseguirono numerose proposte di diversi modelli di decentramento¹³ compresi tra gli estremi, da un lato, del Comune come soggetto pubblico naturalmente dotato di funzioni proprie¹⁴ (*dicentrato autarchico*¹⁵) e, dall’altro, invece, come mero delegato di poteri che comunque spettavano allo Stato¹⁶ (*dicentrato gerarchico*¹⁷). Nel mezzo erano ricomprese numerose sfumature grigie, figlie di “un’enorme massa di interessi configgenti, situazioni cieche e di posizioni ottuse”¹⁸, tra cui emergevano le posizioni antipiemontesi in netto contrasto con la legge Rattazzi, i liberali napoletani e siciliani anelanti l’autonomia locale come indennizzo per le regioni più deboli e coloro che confondevano l’autonomia con il mero spostamento di servizi pubblici dallo Stato alla dimensione territoriale¹⁹.

In ogni caso, le diverse posizioni convergevano sulla necessità di una “sfera d’azione”²⁰ municipale. Questo perché “quasi tutte le funzioni amministrative dello Stato assumono [...] un carattere locale” ed anzi molte tra queste venivano considerate “connaturate alla vita locale, che questa senza di essi non potrebbe neppure

e dei principali bisogni individuali generali, la necessaria capacità ad adattarsi alle variabili locali”. F. CAMMEO, *I monopoli comunali*, in «Archivio Giuridico», Vol. LIV, 1895, p.313.

¹²L. TARTUFARI, *Sulla servitù di passaggio delle condutture elettriche*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. II, 1904, p. 31.

¹³E. GENTA e G. S. PENE VIDARI, *Storia del diritto contemporaneo. Lezioni a cura di Claudia De Benedetti*, Torino, Giappichelli Editore, 2005, pp.164-166; F. LUCARINI, *Scienze comunali e pratiche di governo in Italia (1890-1915)*, Milano, Giuffrè, 2003; L. MANNORI, B. SORDI, *Storia del diritto amministrativo*, cit.

¹⁴Tra le dottrine più vicine a questa polarità si annoverano: E. PRESUTTI, *Il comune e gli altri enti locali amministrativi*, Roma, E. Loescher, 1892, pp.213-227. Nonché da un punto di vista legislativo le funzioni “naturali” del comune vennero riconosciute dall’ art. 31 della Costituzione belga e dalla legge austriaca del 17 marzo 1849 la quale distingueva tra funzioni proprie e funzioni delegate. Su Enrico Presutti cfr. M. BONESCHI, *Le libertà locali*, Milano, Francoangeli, 1998, pp. 298-299, in nota.

¹⁵C. FERRARIS, *Teoria del decentramento amministrativo*, Milano-Palermo, Remo Sandron Editore, 1899, pp.20-33. Una definizione analoga in S. ROMANO, *Decentramento amministrativo*, in «Enciclopedia giuridica italiana», Vol. 4, Parte I, 1897, pp. 1455-1463.

¹⁶Tra le dottrine invece più vicine a quest’altro estremo C. F. FERRARIS, *Teoria del decentramento amministrativo*, cit.; F.J. GOODNOW, *Municipal Home-Rule. A Study in Administration*, New York, The Macmillan Company, 1895, pp.99-251.

¹⁷C. F. FERRARIS, *Teoria del decentramento amministrativo*, cit., pp.13-19.

¹⁸E. GENTA e G.S. PENE VIDARI, *Storia del diritto*, cit., pp.164.

¹⁹C. FERRARIS, *Teoria del decentramento amministrativo*, cit., pp.164-166.

²⁰Ivi, p.38.

concepirsi”²¹. Perciò era opinione generale che il miglior modo per raggiungere “*esigenze di buon ordinamento e di retta gestione*”, fosse quello di riconoscere tali compiti alle autorità locali, in quanto migliori garanti della “*somma cura del servizio*”, in termini di maggiori “*introiti per il comune, [...] vantaggi igienici e di sicurezza per tutti i cittadini, [...], benefizi fisici, intellettuali, economici [per] le classi meno agiate*”²².

In questo quadro di rafforzamento e di riscoperta di una dimensione locale, lo sviluppo tecnico, declinato nella diffusione di apparati ed infrastrutture a rete, indispensabili al funzionamento dei nuovi apparecchi, si inserì come uno dei fattori che contribuirono alla moltiplicazione di istanze e bisogni prima di allora sconosciuti a livello comunale²³. In altre parole, la possibilità o la necessità di utilizzare strumenti quali telefoni, telegrafi, tramvie, illuminazione ed elettricità, soprattutto in ambito industriale, rese imprescindibile l'intervento, pubblico e privato, delle autorità locali, finalizzato alla costruzione dei relativi impianti. Ciò instaurò una sorta di circolo virtuoso, in quanto la continua espansione della città accrebbe, in via direttamente proporzionale, il bisogno di ulteriori infrastrutture anche di tipo tecnico.

Poiché il progresso tecnico ebbe una certa influenza nell'ammmodernamento della città, ci si chiede se abbia avuto delle ricadute anche nell'ambito giuridico afferente alla dimensione urbana ed in particolare se la diffusione dei detti impianti a rete abbia eventualmente incentivato l'introduzione di nuovi strumenti giuridici, oltre a quelli tipici dell'“*edilizia*”²⁴, se abbia spinto alla rivisitazione dei vecchi istituti o, ancora, se abbia in qualche modo inciso sui metodi dell'interpretazione giuridica. In definitiva, rimanendo nell'alveo dell'interrelazione tra il progresso tecnico ed il diritto, si tratta di approfondire se e in quale maniera l'impatto delle innovazioni tecniche sulla

²¹ Ibidem. Una simile affermazione fu fatta anche da Cammeo: “[...] *di queste industrie solo alcune interessano lo Stato e le altre tutte esauriscono la loro sfera di azione nell'ambito di determinati comuni*”. F. CAMMEO, *I monopoli*, cit. p.312.

²² Ivi, p. 41.

²³ Sul punto cfr per la storiografia non giuridica: D. CALABI, *Storia dell'urbanistica europea*, Milano, Bruno Mondadori, 2004; E. SALZANO, *Fondamenti di urbanistica*, Roma, Editori Laterza, 2016; P. SICA, *Storia dell'Urbanistica, L'Ottocento*, Vol. I, cit. Per la storiografia giuridica: F. LUCARINI, *Scienze comunali e pratiche di governo*, cit., pp. 271-290; B. SORDI, *Dall'attività sociale ai pubblici servizi: alle radici ottocentesche dello stato sociale*, in «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», Vol. 46, Tomo I, 2017, pp.192-194.

²⁴ P. FIORE, *Edilizia*, in «Il Digesto Italiano», Vol. 22, Parte II, 1895, pp. 402-432.

dimensione urbana abbia inciso su quel diritto, afferente all'ambito pubblico, generalmente denominato come "*diritto municipale*"²⁵.

Si tratta di un ambito giuridico che i giuristi del tempo percepivano come autonomo e definivano come "*diritto proprio [del municipio], esclusivo per la natura sua organica, per le finalità per cui si costituisce, o per la sua natura politica e per gli scopi per cui funziona*"²⁶. Detta nozione ricomprendeva certamente anche i servizi pubblici comunali, ovvero quel "*complesso di prestazioni che per la loro importanza e generalità*" facevano sorgere in un ente pubblico "*la ragione di provvedere al soddisfacimento dei bisogni che vi corrispond[evano]*"²⁷ e che, proprio come stava accadendo per gli istituti della proprietà e del bene giuridico, vennero profondamente incisi dai "*continui progressi tecnici nelle applicazioni della energia elettrica*"²⁸, soprattutto in punto dei "*rapporti e limiti che intercedono tra codesti servizi e le libere esplicazioni dell'attività industriale*"²⁹.

Normalmente, tra le prestazioni erogate dagli enti pubblici, la dottrina di fine Ottocento, distingueva tra quelle che richiedevano inevitabilmente l'intervento di un'autorità pubblica³⁰, ed altre suscettibili di essere ottenute in modo identico o molto simile tramite l'attività di soggetti privati, instaurandosi così tra servizio pubblico ed esercizio privato, un rapporto assorbente, suppletivo o condizionato³¹. Inizialmente le attività gestionali degli impianti tecnici a rete e la somministrazione dei relativi servizi come quelli di illuminazione, di comunicazione e di trasporto, erano annoverate nella seconda tipologia di prestazioni³². Il caso più emblematico, in tal senso, era rappresentato dal servizio di illuminazione³³: in molti Comuni italiani, le prime imprese private esercenti tale industria (inizialmente servendosi della forza illuminante del gas)

²⁵ R. DRAGO, *Municipale (diritto)*, in «Il Digesto Italiano», Vol. XV, Parte II, 1904, pp.1023-1031.

²⁶ Ivi, p.1024.

²⁷ G. VACCHELLI, *I servizi pubblici comunali e l'industria per l'illuminazione elettrica*, in «Rivista del diritto commerciale, industriale e marittimo», Vol. I, 1906, pp. 209–221. Si è scelta questa definizione di servizio pubblico poiché Vacchelli si concentra per lo più sugli impianti a rete, ma in realtà la questione definitoria fu tutt'altro che scontata come rileva Lucarini. La dottrina non riusciva infatti ad uscire da un concetto meramente tautologico di "servizio pubblico" che ravvisava come unico carattere certo, appunto la "*pubblica utilità*" o "*utilità generale*". F. LUCARINI, *Scienze comunali*, cit., pp.392-402.

²⁸ G. VACCHELLI, *I servizi pubblici comunali e l'industria per l'illuminazione elettrica*, in «Rivista del diritto commerciale, industriale e marittimo», Vol. I, 1906, pp. 209–221.

²⁹ Ibidem.

³⁰ A. BRUNIALTI, *Monopolii*, cit., pp. 222-224.

³¹ Ibidem.

³² Ibidem.

³³ C. MEZZANOTTE, *La municipalizzazione dei servizi pubblici: legge e regolamento riguardanti l'assunzione diretta dei servizi municipali*, Milano, Hoepli, 1905, pp. 97-98.

stipularono con l'autorità pubblica convenzioni di lunga durata per assicurarsene l'esclusivo esercizio in tutto o parte del territorio urbano, giovandosene per "l'ignominioso sfruttamento"³⁴ del pubblico. Quando la domanda di energia aumentò e si palesarono sulla scena economica nuovi soggetti privati, tali imprese si dovettero fare attrici nei confronti di questi ultimi (per lo più di distribuzione di elettricità, più sicura ed efficace del gas³⁵) e del Comune, al fine di preservare i privilegi così ottenuti³⁶. Le riviste di giurisprudenza pubblicate nel ventennio a cavallo tra Otto e Novecento, ricche di sentenze di questo tenore³⁷, testimoniano quanto siffatta situazione si sia diffusa in tutto il Regno e quale ne sia stato il peso per l'opinione pubblica³⁸. Il punto, inizialmente rilevato solo dai giudici più lungimiranti³⁹, non era tanto nell'individuare un escamotage giuridico per permettere ai Comuni di svincolarsi dai propri obblighi, incentivando così il progresso verso una fonte energetica migliore⁴⁰, quanto piuttosto

³⁴G. FARRAGGIANA, *La municipalizzazione dei Pubblici Servizi. Studio economico sociale con commento alla legge 29 marzo 1903 n. 103*, Torino, S. Lattes, 1906, p.95.

³⁵O. RANELLETTI, *Recensione a A. CODACCI PISANELLI, Scritti di diritto pubblico*, in «Archivio Giuridico Filippo Serafini», Vol. LXIV, 1900, pp.559-565.

³⁶Chiarificatrici le parole di Vacchelli: "*In molti comuni italiani erano in vigore concessioni per l'illuminazione a gaz contenenti speciali condizioni e patti, così per la illuminazione delle vie pubbliche, come delle illuminazioni private [...]. Non appena sorsero altre imprese per distribuire l'energia elettrica a scopo di illuminazione, creando così una concorrenza alla illuminazione a gaz, le società che esercitavano codesta speculazione, per sottrarsi al pericolo che minacciava i loro lauti proventi per la detta concorrenza [...] si accinsero a difendere vigorosamente il loro privilegio*". G. VACCHELLI, *I servizi*, cit., p. 213. Per un approfondimento sul passaggio dalla illuminazione a gas all'illuminazione elettrica in alcune città italiane vedi: G. GREGORINI, *L'illuminazione pubblica a Brescia nell'Ottocento: economia di servizio e sviluppo urbano*, Brescia, Grafo Editore, 1998; L. MANNORI e B. SORDI, *Storia del diritto*, cit., pp.391-392.

³⁷ A titolo esemplificativo: Corte di Cassazione di Torino giugno 1899 in «Il Monitore dei Tribunali», Vol. 40, 1899, pp.1098-1099; Corte di Cassazione di Firenze 30 giugno 1902, in «Il Monitore dei Tribunali», Vol. 43, 1902, pp. 966-967; Corte d'Appello di Lucca 7 giugno 1903, in «Il Monitore dei Tribunali», Vol. 44, 1903, pp.713-714. Esempio la massima della Corte di Cassazione di Firenze: "*Il Comune che abbia appaltato in modo esclusivo ad una Società il servizio della pubblica illuminazione a gas per un determinato periodo di tempo e con determinati sistemi non può, senza il consenso della società appaltatrice stipulare con altra società la modificazione di detti sistemi adducendo il semplice motivo che la modificazione importi un miglioramento del pubblico servizio*" Corte di Cassazione di Firenze 22 dicembre 1902 in «Il Monitore dei Tribunali», Vol. 44, 1903, pp.247-249, per un commento a detta sentenza G. VACCHELLI, *Cassazione di Firenze 22 dicembre 1902*, in «Temi Veneta. Eco dei Tribunali», Serie II, Vol. III, 1903, pp.119-124.

³⁸ "*Codeste cause impressionarono giustamente la opinione pubblica e sembravano contrastare, come effettivamente contrastavano, alle ragioni del progresso e della civiltà*". Così G. VACCHELLI, *I servizi*, cit., ma anche F. CAMMEO, *I monopoli*, cit.

³⁹ Esempio IV Sezione del Consiglio di Stato, 29 settembre 1892, in U. PIPIA, *L'elettricità nel diritto*, Milano, Ulrico Hoepli, 1900, pp.63-64.

⁴⁰ Ad esempio è lo stesso Pipia ad escludere la vincolatività del privilegio accordato alle imprese produttrici di gas utilizzando l'escamotage della perfetta compatibilità, ai fini della concorrenza, di gas ed elettricità, auspicando il riconoscimento legislativo della libertà industria in favore dell'elettricità. U. PIPIA, *L'elettricità nel diritto*, cit., pp.100-108. Vacchelli propose invece l'applicazione del noto principio del "*rebus sic stantibus*" per escludere l'estensione dei contratti di lunga durata alle sole

nelle circostanze economiche e giuridiche che rendevano i servizi pubblici inerenti all'elettricità, naturalmente insuscettibili di ammettere la compresenza dell'esercizio privato in concorrenza e di quello pubblico⁴¹.

Come ben evidenziato da Vacchelli⁴² e Pipia⁴³, oltre a ragioni materiali valevoli per qualsiasi tipo di infrastruttura a rete, quali la necessaria unità di gestione per garantire un accesso omogeneo agli stessi servizi⁴⁴ e l'impossibilità di installare un numero indeterminato di impianti nel limitato spazio urbano, anche per evitare il rischio di esporre i cittadini⁴⁵ *“ad essere tiranneggiati e a pagare l'energia e la luce dalle cinque alle dieci volte tanto”*⁴⁶; si aggiunsero altre argomentazioni inerenti alle caratteristiche proprie delle condutture elettriche. In primo luogo, a differenza degli altri impianti a rete, la naturale ed evidente pericolosità della nuova fonte di energia avrebbe *“determinato gravi inconvenienti”*⁴⁷ se fosse stata ammessa la libertà di installare più fili elettrici contigui. Proprio per questo, qualche giorno dopo l'emanazione del regolamento del 1 giugno 1892 sugli impianti per il trasporto di energia elettrica, il Ministro delle Poste e dei Telegrafi (Camillo Finocchiaro Aprile) emanò un decreto avente ad oggetto proprio le norme precauzionali finalizzate a prevenire quei *“danni gravi, irreparabili alle persone e agli apparati, per garantire il sicuro e libero esercizio del telegrafo e del telefono, pubblici servizi affidati alla privativa del Governo”*⁴⁸. A questo seguì poi un altro regolamento del 2 ottobre 1895 che, accanto ad altre norme di ordine precauzionale, riconobbe espressamente alle amministrazioni locali il potere di *“ordinare lo spostamento di condutture elettriche, per ragioni imprescindibili di*

“situazioni prevedute e prevedibili”. G. VACCHELLI, *I servizi*, cit., p.214. La giurisprudenza invece argomentò fondandosi sulla portata della legge 7 giugno 1894 che spogliava il Comune di qualsiasi facoltà di autorizzare l'attraversamento di elettrodotti sul demanio comunale, attribuendo tale competenza al prefetto o al più al Ministro dell'agricoltura. Ibidem.

⁴¹ Al di là delle sentenze particolari, per un quadro generale sulla giurisprudenza relativa alla questione dei privilegi accordati dal Comune al primo concessionario Cfr. U. PIPIA, *L'elettricità*, cit., pp.63-67.

⁴² Ibidem.

⁴³ U. PIPIA, *L'elettricità nel diritto*, cit., pp.37-112.

⁴⁴ F. CAMMEO, *I monopoli*, cit., p.307.

⁴⁵ Questo o perché le poche imprese esercenti il servizio sarebbero state portate a costituire un cartello tra di loro per massimizzare i profitti, come successo a Parigi nel 1855 oppure perché lo spazio cittadino si sarebbe diviso in tanti quartieri quanti erano i monopoli, come avvenuto a Londra tra le sei imprese del gas. F. CAMMEO, *I monopoli*, cit., pp. 308-309.

⁴⁶ Ibidem.

⁴⁷ U. PIPIA, *L'elettricità*, cit., p.40.

⁴⁸ Dalla relazione del Ministro delle Poste e dei Telegrafi al decreto 24 giugno 1892 in U. PIPIA, *L'elettricità*, cit., p.41.

*pubblico servizio*⁴⁹. In secondo luogo si trattava di impianti e di industrie per la realizzazione dei quali, erano necessari “*ragguardevoli capitali*” tali da scoraggiare chiunque “*osasse intraprenderli qualora si potesse temere che la concorrenza rendesse un domani l’impresa rovinosa*”⁵⁰. Dunque anche volendo ossequiare il principio della libertà dell’industria e del commercio, la concorrenza sarebbe stata comunque falsata. Si aggiunga a tutto ciò il progressivo emergere della importanza pubblica dello sfruttamento di questa nuova forma di energia: già i telegrafi erano stati sottoposti a monopolio governativo con la legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, ma solo più tardi ci si accorse che la gestione dell’energia elettrica nella sua interezza, oltre ad essere fonte di pubblica utilità, poteva liberare l’Italia dalla necessità di importare il carbone dall’estero, “*facilitando l’esplicazione e lo sfruttamento di quelle forze naturali che da noi abbondano [...] conservandosi nello stato di energie latenti*”⁵¹.

Sicché l’impossibilità di una concorrenza leale tra imprese private o la sua dannosità in termini economici e sociali⁵², il sorgere di un bisogno che diveniva sempre più “*generale ed uniforme*”, nonché le peculiarità inerenti alla nuova forma di energia, rivelarono che “*l’istituzione di un servizio pubblico, sia esercitato direttamente, sia in concessione, [veniva] ad imporsi*”, poiché in tal modo “*non solo [si] può garantire la regolare misurazione dell’energia ed impedire i pericoli tutelando la sicurezza dei cittadini, ma altresì fissare tariffe stabili [...] e sorvegliare sul buon andamento del servizio elettrico*”⁵³. Anche Cammeo giunse alla medesima conclusione, osservando che, fatta salva l’eccezione delle cooperative tra produttori e consumatori⁵⁴, “*migliore è parso e migliore sembra a noi il sistema dello esercizio diretto*”⁵⁵. Il carattere “*naturale*” o “*di fatto*” di questi monopoli comunali, “*poco meno che ignoti alle*

⁴⁹ Regolamento 2 ottobre 1895 art. 9, in <<http://augusto.agid.gov.it/>>

⁵⁰ A. BRUNIALTI, *Monopoli*, cit., p.223; ma anche F. CAMMEO, *I monopoli comunali*, in «Archivio Giuridico», Vol. LIV, 1895, p.304. Dello stesso avviso in relazione all’industria del gas C. MEZZANOTTE, *La municipalizzazione*, cit., p.162.

⁵¹ U. PIPIA, *L’elettricità*, cit., p.39.

⁵² Cammeo porta ad esempio le vicende delle città di Birmingham e di Manchester dove la costruzione di due linee ferroviarie aveva comportato un impiego eccessivo di capitali a fronte di una insufficiente utilizzazione degli stessi perché una impresa era sufficiente a soddisfare l’intera domanda di trasporto. F. CAMMEO, *I monopoli*, cit., p.306.

⁵³ A. BRUNIALTI, *Monopoli*, cit., p.223.

⁵⁴ Il sistema delle cooperative di produzione venne realizzato con successo solo a Torino e nel circondario esterno di Milano per il gas. Per Cammeo siffatto sistema è il migliore poiché “*quando produttore e consumatore si confondono nella stessa persona spariscono gli effetti malefici del monopolio relativamente ai prezzi*”. F. CAMMEO, *I monopoli*, cit., Vol. LV, p.101.

⁵⁵ A. BRUNIALTI, *Monopoli*, cit., p.223.

precedenti generazioni”⁵⁶, influì necessariamente sull’ampiezza del diritto municipale, estendendolo da una limitata ingerenza nella “*polizia municipale, salubrità ed igiene pubblica ad un campo di funzioni attinenti all’industria elettrica*”⁵⁷, comprensiva dunque dei servizi di pubblica illuminazione e di trasporto urbano nonché “*ad altri somiglianti [quali] il riscaldamento e la distribuzione della forza motrice*”⁵⁸.

La necessaria concentrazione di queste industrie in capo alla pubblica autorità locale ottenne un largo consenso, arrivato persino, si dice, dagli “*economisti più liberali*”⁵⁹. Ma la generale percezione del monopolio come un fenomeno negativo perché limitativo della libera iniziativa industriale⁶⁰, spinse molti giuristi ad arricchire il ventaglio delle giustificazioni a sostegno di un tale assetto monopolistico. Innanzitutto la dottrina si profuse nell’individuare i vantaggi prodotti dai monopoli comunali e, più in generale, dalla municipalizzazione. Un esercizio diretto dei servizi implicanti l’elettricità, per qualsiasi utilizzo fossero stati destinati, non solo, come già rilevato, “*evitava la coalizione dei concessionari*” e dava un’unica direzione al servizio “*nell’interesse vero e sentito dei cittadini*”, ma soprattutto, rilevò Cammeo⁶¹, permetteva un triplo vantaggio economico: forniva ai Comuni una propria entrata economica (le così dette “*tariffe*”⁶²), permetteva un efficace contenimento dei prezzi per il consumatore ed inoltre consentiva al Comune notevoli risparmi di spesa, cumulando la gestione di alcune prestazioni funzionalmente connesse come l’acqua e l’elettricità⁶³. Al fine di dimostrare la bontà di tali argomentazioni Cammeo pubblicò alcuni dati economico-finanziari di città inglesi e tedesche come Glasgow, Nottingham, Londra e Berlino. Esempi italiani, più rari prima della legge sulle municipalizzazioni del 1903,

⁵⁶ Ibidem.

⁵⁷ A. RAMELLA, *La municipalizzazione ed il riscatto delle concessioni di pubblici servizi*, in «Il diritto commerciale rivista periodica e critica di legislazione e giurisprudenza», Vol. unico, 1911, pp.267-278.

⁵⁸ Ibidem.

⁵⁹ Così G. VACCHELLI, *I servizi*, cit., p. 211.

⁶⁰ Lo riporta anche Santi Romano che nella voce enciclopedia dedicata al Comune, fa un breve cenno della questione sui monopoli comunali affermando che “[...] *la dottrina e la giurisprudenza non procedono, così in Italia come altrove, completamente d’accordo, cosicché, mentre la prima tenderebbe a negare la legalità di tali monopoli, trovando eco nell’opinione pubblica che li crede dannosi agli interessi dei cittadini, la seconda, si può dire quasi unanimemente, si è dichiarata per la loro legittimità*”. S. ROMANO, *Comune (II) (Diritto amministrativo)*, in «Il Digesto Italiano», Vol. VII, Parte III, 1925, pp.724-725. Sul punto Santi Romano richiama anche F. CAMMEO, *I Monopoli*, cit. e O. LUCHINI, *Questioni di diritto*, Firenze, Niccolai, 1898. Cfr. S. ROMANO, *Il Comune. Parte generale*, Milano, Società Editrice Libreria, 1908.

⁶¹ F. CAMMEO, *I monopoli comunali*, cit. Vol. V, p.103.

⁶² L. NINA, *Tributi locali*, in «Digesto italiano», Vol XXIII, Parte II, 1914, pp.709-711. Per la distinzione con le imposte cfr. capitolo III.

⁶³ Ibidem.

furono portati alla pubblica attenzione da Pipia, che decantava i “risultati soddisfacentissimi”⁶⁴ dell’industria pubblica dell’illuminazione a Narni e a Firenze. Anche Mezzanotte dedicò ampio spazio all’”effetto [...] generalmente buono”⁶⁵ della municipalizzazione, osservando che aveva apportato ovunque un abbassamento dei prezzi ed un aumento del consumo, a tutto vantaggio delle classi lavoratrici che potevano così accedere ai benefici della luce elettrica⁶⁶.

A questi vantaggi si accompagnavano però anche alcune note negative, come l’aumento dei debiti locali⁶⁷ causati dalle migliori condizioni della produzione municipale rispetto a quella privata⁶⁸, ed il rischio delle “gare di partito politico”⁶⁹ per poter avere un’influenza “talvolta funesta” sui servizi pubblici. Entrambi gli inconvenienti, tuttavia, venivano giustificati dalla decisiva superiorità dei vantaggi e dalla consapevolezza che sarebbero, comunque, occorsi alcuni anni per “giudicare l’esito finanziario della loro gestione”⁷⁰. In definitiva, la dottrina si sforzò molto nel tentativo di dimostrare che non si trattava di monopoli creati artificialmente dai Comuni *sine causa*, al solo scopo di impedire l’iniziativa industriale, bensì di una “natura stessa delle cose” che da un lato, rendeva insostenibile o addirittura impossibile lasciare l’esecuzione di tali attività alla libera concorrenza delle imprese private e che, dall’altro, appariva molto vantaggiosa sotto plurimi profili. La municipalizzazione, pertanto, “si imponeva alle deliberazioni dei Comuni”⁷¹, determinando, per utilizzare le limpide parole di Giolitti, uno “stato di fatto che si può definire come una tacita municipalizzazione”⁷², ma che, senza delle precise disposizioni legislative “trova ostacoli ed inciampi che ormai è desiderio generale vedere rimossi”⁷³.

⁶⁴ In particolare egli riporta i dati della città di Narni ove il prezzo di una lampadina ad incandescenza di 16 candele è di 2 cent, mentre nel resto del Regno il prezzo medio era di 6. U. PIPIA, *L’elettricità*, cit., p.156.

⁶⁵ C. MEZZANOTTE, *La municipalizzazione*, cit., pp. 96-97.

⁶⁶ Ibidem.

⁶⁷ F. CAMMEO, *I monopoli comunali*, cit., Vol. LV, p.107. L’autore allega una tabella nella quale vengono riportati gli aumenti del debito nelle città di Birmingham, Manchester e Liverpool, sottolineando però che sono dovuti a cause diverse dall’esercizio diretto dei servizi pubblici ed in particolare all’aumento della popolazione nei grandi centri.

⁶⁸ C. MEZZANOTTE, *La municipalizzazione*, cit., p.97.

⁶⁹ U. PIPIA, *L’elettricità*, cit., p.156.

⁷⁰ C. MEZZANOTTE, *La municipalizzazione*, cit., p.97.

⁷¹ Così G. VACCHELLI, *I servizi*, cit., p. 219.

⁷² Quando si parla di municipalizzazione tacita ci si riferisce a dei dati statistici ben precisi, presentati presso la Camera dei Deputati l’11 marzo 1902 e poi inseriti nell’allegato A alla legge Giolitti. Da tali statistiche emerge che alla fine del 1901 erano municipalizzati i servizi di gazometri in undici capoluoghi (tra cui Ascoli Piceno, Bologna, Como, Livorno, Reggio Calabria), di elettricità in quattro capoluoghi

Su questo presupposto si instaurò la legge sulle municipalizzazioni del 29 marzo del 1903⁷⁴, elogiata per essere stata la prima legislazione in Europa a disciplinare il nuovo fenomeno⁷⁵, nonostante il suo carattere “*facoltativo e di tutela*”: difatti, piuttosto che innovare, questa si proponeva di “*circondare le nuove «aziende» delle maggiori cautele e delle garanzie più minute*”⁷⁶, senza obbligare i Comuni ad assumere direttamente i servizi pubblici.

All’indomani della legge sulle municipalizzazioni, le trattazioni dottrinali sull’argomento si moltiplicarono coinvolgendo personalità di diverse vedute⁷⁷: dalla opinione liberista di Betocchi volta a preservare l’esercizio privato di qualsiasi tipologia di industria, all’atteggiamento conservatore ma consapevole del progressivo emergere delle “*moltitudini operaie*”⁷⁸ di Avarna, duca di Gualtieri, fino alla “*Municipalizzazione dei pubblici servizi*”⁷⁹ di Montemartini, considerata “*uno dei più vasti e sistematici tentativi di interpretazione teorica del fenomeno*”⁸⁰. Costoro si soffermarono sull’analisi particolareggiata dei servizi disciplinati dalla detta legge, evidenziando le peculiarità di ciascuno. Per ciò che qui interessa, tra l’enumerazione, non tassativa⁸¹, dei servizi municipalizzabili, vi erano ricompresi esplicitamente “*l’impianto ed esercizio*

(Como, Firenze, Teramo e Verona) e di tramvie elettriche nella sola Milano. Per un approfondimento dottrinale sul punto F. LUCARINI, *Scienze comunali*, cit., pp.151-153. Per un elenco ancora più particolareggiato sia dei gazometri che delle officine elettriche cfr. C. MEZZANOTTE, *La municipalizzazione*, cit., pp.161-167.

⁷³ Così Giolitti sulla legge 29 marzo 1903, n. 103 sulla municipalizzazione: “*Si ha così oggi in Italia [...] una condizione di cose che richiede ormai l’opera del legislatore, cioè uno stato di fatto [...] che si può definire come una tacita municipalizzazione*” G. GIOLITTI, *Relazione del disegno di legge Giolitti*, in «Atti parlamentari, Camera dei Deputati», legislazione XXI, sess.1902, doc.n.1, p. 2.

⁷⁴ Per la dottrina: F. LUCARINI, *Scienze comunali*, cit., pp.107-178 e pp.359-458; L. MANNORI e B. SORDI, *Storia del diritto amministrativo*, cit., pp.389-391.

⁷⁵ F. SAGGIOTTI, *Municipalizzazione dei pubblici servizi*, in «Il diritto commerciale: rivista periodica e critica di giurisprudenza e legislazione», Vol. unico, 1911, pp. 67-72.

⁷⁶ A. MAIORANA, *Relazione al Progetto di legge Giolitti*, in «Socialismo», Vol. unico, 1902, pp. 307-308; commentata e criticata da G. MONTEMARTINI, *Municipalizzazione dei pubblici servizi*, in «Giornale degli economisti organo dell’Associazione per il progresso degli studi economici», Vol. II, 1902, pp.173-175.

⁷⁷ Si tratta di alcuni esempi di trattazioni già analizzate dalla dottrina ed in particolare da F. LUCARINI, *Scienze comunali*, cit., pp.404-427. Tuttavia a queste se ne possono aggiungere molte altre: U. BORSI, *Municipalizzazione*, cit., opera che si propone di analizzare il rapporto tra compagini politiche, soprattutto socialiste, e municipalizzazione; G. FARRAGGIA, *La municipalizzazione dei pubblici servizi*, cit., che si sforza di dedicare all’argomento una trattazione completa passando da un’analisi generale del fenomeno fino ad un particolareggiato commento alla legge e ancora C. MEZZANOTTE, *Municipalizzazione dei servizi pubblici*, cit. che concentra la sua analisi sulla definizione di “*servizio pubblico municipalizzato*”, approfondendo una per una tutte le tipologie di servizi.

⁷⁸ DUCA DI GUALTIERI, *Sulla municipalizzazione. Studio economico-sociale*, Napoli, Detken & Rocholl, 1904, pp.11-17.

⁷⁹ G. MONTEMARTINI, *Municipalizzazione dei pubblici servizi*, Milano, S.E.L., 1902.

⁸⁰ F. LUCARINI, *Scienze comunali*, cit., p.419.

⁸¹ I. SANTANGELO SPOTO, *Municipalizzazione*, cit., p.1067.

dell'illuminazione pubblica e privata”, la “costruzione e l'esercizio delle tranvie a trazione animale o meccanica”, la “costruzione ed esercizio di reti telefoniche nel territorio comunale”, nonché l’”impianto ed esercizio di omnibus, automobili e di altro simile mezzo, diretto a provvedere alle pubbliche comunicazioni”⁸². La municipalizzazione di quest'ultima però, non rappresentando, a differenza delle precedenti, un'industria tendente al monopolio poteva essere giustificata solo nel caso in cui “l'iniziativa privata non possa trovare un tornaconto all'esercizio di esse”⁸³.

4.2 La “capacità regolamentare”⁸⁴ dei Comuni come strumento di normazione

Oltre al fenomeno dei monopoli comunali, il progresso tecnico applicato alla dimensione urbana contribuì ad estendere e rafforzare la portata del diritto municipale anche dal punto di vista degli strumenti normativi riconosciuti al Comune. La dottrina del tempo concordava sulla legittimità della potestà normativa comunale⁸⁵ che, anzi, rappresentava uno degli elementi costitutivi essenziali del carattere autarchico dell'ente locale⁸⁶, al fianco del carattere collettivo e della necessaria personalità pubblica e privata. In particolare Ferraris alluse alla “potestà di prescrivere”⁸⁷ intesa come il potere di emanare ordini e formulare regolamenti, tali da divenire permanenti ed obbligatori per i cittadini e quindi, tali da vincolare la loro libertà per “l'utilità comune”⁸⁸. Era dello stesso avviso Cammeo secondo il quale l'esercizio della facoltà regolamentare rappresentava “garanzia di libertà, di eguaglianza e di giustizia per i cittadini”⁸⁹ e per questo “in nessun paese ed in nessun tempo”⁹⁰ era mai mancata la potestà regolamentare. Tra l'altro, il regolamento municipale trovava anche una

⁸² Art. 1 legge 29 marzo 1903 n. 103 in <<http://augusto.agid.gov.it/>>.

⁸³ I. SANTANGELO SPOTO, *Municipalizzazione*, cit., p. 1065.

⁸⁴ L. FREZZINI, *Regolamenti municipali*, in «Digesto italiano», Vol. XX, Parte I, 1925, pp. 917-926.

⁸⁵ Ibidem.

⁸⁶ Sul concetto di autarchia cfr. G. CIANFEROTTI, *La nozione di autarchia nella storia della dottrina amministrativistica italiana*, in «Rivista storica italiana», 1994, p. 735; S. CASSESE, *Autarchia*, in «Enciclopedia del diritto», Vol. IV, Milano, 1959; F. LUCARINI, *Scienze comunali*, cit.; L. MANNORI, B. SORDI, *Storia del diritto amministrativo*, cit.; F. RUGGE, *Autonomia e autarchia degli enti locali: all'origine dello Stato amministrativo*, in A. MAZZACANE (a cura di), *I giuristi e la crisi dello stato liberale in Italia tra Otto e Novecento*, Napoli, Liguori, 1986, p. 275.

⁸⁷ C. FERRARIS, *Teoria del decentramento*, cit., pp. 76-77.

⁸⁸ Ivi, p.76.

⁸⁹ F. CAMMEO, *Della manifestazione della volontà dello Stato nel campo del diritto amministrativo*, in V. E. ORLANDO, *Primo trattato completo di diritto amministrativo*, Vol. III, Milano, Società editrice Libreria, 1897, p.129.

⁹⁰ F. CAMMEO, *Della manifestazione della volontà dello Stato*, cit., p. 127.

legittimazione esplicita nell'art.111 della legge comunale e provinciale, che ammetteva le autorità locali ad emanare “*regolamenti sui modi di usare i beni comunali e sulle istituzioni che appartengono ai comuni, come pure i regolamenti d'igiene, di polizia, di edilizia, attribuiti dalla legge ai comuni*”.

Tuttavia, con il moltiplicarsi dei bisogni locali inerenti alla dimensione comunale, cui si è già accennato⁹¹, anche la concezione della capacità normativa municipale subì un certo adattamento ai nuovi tempi, per lo più in chiave estensiva. In effetti, a fronte di un quadro generale legislativo lacunoso ed incerto in punto di sviluppo urbanistico⁹², il regolamento municipale rappresentò lo strumento più idoneo per adattarsi “*alla coscienza nuova della comunanza*”⁹³. In altre parole, se al Comune doveva essere riconosciuta una “*naturale attitudine a vegliare sulle necessità locali*”⁹⁴, allora abbisognava, necessariamente, di strumenti più ampi per poter esplicare tali nuove funzioni, ed è qui che trovavano fondamento il dibattito dottrinale sulla potestà regolamentare del Municipio⁹⁵. Difatti, l'esigenza, di rafforzare gli strumenti pubblici a disposizione dei Comuni incrementò le discussioni sulla portata e sui limiti di tale potestà ravvisandosi nella legge ora un vero e proprio ostacolo negativo⁹⁶, ora solamente un'eccezione alle generali funzioni comunali⁹⁷, nel senso che al di là di quanto previsto dalla legge, l'ente locale poteva “*provvedere ad altri oggetti consimili che non siano già regolati dalla legge e dai regolamenti generali*”⁹⁸. Le “*possibili discrasie*”⁹⁹ tra legge e regolamento attirarono l'interesse dei pratici¹⁰⁰ e non solo: le

⁹¹ Cfr. paragrafo 4.1.

⁹² G. FRAGOLA, *Teoria delle limitazioni al diritto di proprietà con speciale riferimento ai regolamenti comunali*, Napoli, Società editrice libraria, 1910, p.207.

⁹³ Ivi, p.119.

⁹⁴ Ibidem.

⁹⁵ Il collegamento funzionale tra il ruolo del Comune a provvedere ai bisogni locali e l'autonomia della potestà regolamentare si trova in moltissime trattazioni: U. BORSI, *Natura giuridica dei regolamenti comunali e delle provincie sulle pensioni degli impiegati*, Torino, Fratelli Bocca, 1904, p.66; A. BRUNIALTI, *Monopoli*, cit., p. 222; G. FRAGOLA, *Teoria delle limitazioni*, cit., pp.117-124; L. FREZZINI, *Regolamenti municipali*, in «Digesto Italiano», Vol. XX, Parte I, 1925, pp.924-927. Su detta opera cfr. E. FUSAR POLI, «*La causa della conservazione del bello*». *Modelli teorici e statuti giuridici per il patrimonio storico-artistico italiano nel secondo Ottocento*, Brescia, Giuffrè, 2006, p.172 in nota.

⁹⁶ E. PRESUTTI, *Polizia di pubblica sicurezza e polizia amministrativa, scopi, organizzazione e mezzi di azione*, Modena, Direzione dell'Archivio Giuridico, 1900, estratto da «Archivio Giuridico Filippo Serafini», Vol. LXXII, fasc. 1, 1904, pp.71-78.

⁹⁷ Di questo avviso Ferraris e Cammeo. C. FERRARIS, *Teoria del decentramento*, cit., pp. 76-77; F. CAMMEO, *Della manifestazione della volontà*, cit., pp.120-133.

⁹⁸ Art. 81 n. 11 Regolamento 10 giugno 1889, in <<http://augusto.agid.gov.it/>>.

⁹⁹ F. LUCARINI, *Scienze comunali*, cit., p. 153.

¹⁰⁰ Ibidem.

opere di Cammeo¹⁰¹, Ferraris¹⁰², Fragola¹⁰³ e Orlando¹⁰⁴, sono solo alcuni esempi dei studi dottrinali sulla natura e classificazione dei regolamenti comunali¹⁰⁵. È proprio da queste trattazioni che emergono ulteriori punti di contatto tra le innovazioni tecniche con una connotazione urbana e il diritto municipale, in quanto le prime rappresentavano proprio uno dei settori di maggior intervento del potere regolamentare comunale.

Ad incrementare il diritto municipale incorsero innanzitutto i regolamenti relativi alla circolazione stradale. Con l'incremento dell'uso dei veicoli a trazione meccanica di qualsiasi genere nelle aree urbane, la tutela della pubblica incolumità e dell'ordine nelle vie cittadine e in quelle fuori dall'abitato richiamarono, innanzitutto, le autorità municipali in quanto "*organi di interesse locale*"¹⁰⁶. A parte la generica disposizione dell'art.83¹⁰⁷ della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, non vi era nessuna altra norma che potesse legittimare gli interventi diretti del Comune. La disposizione si limitava ad estendere ai veicoli il contenuto dell'art. 77 che garantiva, "*per via di regolamento approvato con decreto reale [...] le norme necessarie per garantire la libertà della circolazione e la materiale sicurezza del passaggio*" senza far cenno alcuno ai regolamenti comunali. Tuttavia, trovando un ancoraggio nell'articolo 62 n.6¹⁰⁸ del regolamento esecutivo della legge comunale e provinciale, dottrina e giurisprudenza erano solite giustificare l'appannaggio comunale sulla circolazione urbana con il recupero delle categorie dello *ius imperii* e dello *ius dominii*¹⁰⁹. In forza delle stesse, l'autorità comunale aveva la facoltà di imporre tutte le norme che credeva

¹⁰¹ F. CAMMEO, *Della manifestazione della volontà*, cit.

¹⁰² C. FERRARIS, *Teoria del decentramento amministrativo*, cit.

¹⁰³ G. FRAGOLA, *Teoria delle limitazioni al diritto di proprietà*, cit., p. 352.

¹⁰⁴ V. E. ORLANDO, *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano*, cit.

¹⁰⁵ Sono diverse le classificazioni proposte. Ad esempio Cammeo divide i regolamenti comunali tra: a) l'organizzazione degli uffici comunali, nella triplice forma di creazione d'ufficio, distribuzione di funzioni e stato degli impiegati; b) le imposte comunali; c) l'uso dei beni comunali; d) l'igiene, l'edilizia, l'ornato e la polizia locale. Fragola invece li suddivide seguendo un criterio per lo più finalistico con cui organizza anche l'indice della sua pubblicazione. Un'ulteriore tipologia di distinzione, proposta anche questa da Cammeo è quella di discernere tra: a) regolamenti indipendenti che derivano direttamente dal diritto costituzionale; b) regolamenti delegati, che si fondano su di una autorizzazione legislativa; c) regolamenti di esecuzione, che stabiliscono le norme secondarie di esecuzione. F. CAMMEO, *Della manifestazione della volontà*, cit., pp. 71-74; G. FRAGOLA, *Teoria delle limitazioni*, cit., pp. 351-356.

¹⁰⁶ Q. MIRTI DELLA VALLE, *Veicoli a trazione*, «Il Digesto Italiano», Vol.24, 1914, pp.273.

¹⁰⁷ Art. 83 della legge sui lavori pubblici del 1865: "*In ordine ai veicoli saranno anche per le strade comunali stabilite nel regolamento citato al precedente art. 77 le discipline convenienti nell'interesse pubblico*".

¹⁰⁸ La disposizione deferiva esplicitamente al potere locale le norme per "*mantenere la libera circolazione nei luoghi pubblici, per regolare il corso pubblico [...]*", intendendosi con corso pubblico proprio la circolazione stradale. G. FRAGOLA, *Teoria delle limitazioni*, cit., p.159-160.

¹⁰⁹ A. BRUNIALTI, *Monopolii*, cit., p. 222.

funzionali a rimuovere gli ostacoli alla libertà di transito e a preservare persone e cose dai danni, stabilendo, altresì, delle sanzioni per le relative violazioni.

Al di là delle teorizzazioni dottrinali sul suo fondamento giuridico, la regolamentazione del “*corso pubblico*”¹¹⁰, “*si era sempre detto spett[asse] all’autorità comunale*”¹¹¹, e, difatti, all’atto pratico, i regolamenti municipali erano soliti disciplinare la numerazione e l’identificazione dei veicoli, l’illuminazione degli stessi, il loro peso¹¹², nonché tutte le norme necessarie ad evitare “*sulle vie principali un ingombro tale da rendere difficile e pericolosa la circolazione*”¹¹³. In special modo per le “temute”automobili, le cautele si moltiplicavano e, con riferimento in via esemplificativa al regolamento di polizia urbana della città di Roma del 1905, prescrivevano la necessaria autorizzazione del Prefetto e la presenza delle condizioni individuate dall’autorità pubblica quali i freni, la numerazione ed i fanali, la targa. Norme simili e addirittura più severe erano invece previste per le automobili con funzioni pubbliche e per i motocicli¹¹⁴.

Lo stimolo dato al diritto municipale in materia di regolamentazione stradale portò, infine, il legislatore, così come era stato per le municipalizzazioni, a legalizzare a posteriori una situazione che già era ben evidente nella pratica. Infatti, la legge 30 giugno 1912, nel dettare la disciplina degli interessi pubblici e privati connessi alla circolazione stradale, concesse al Comune la facoltà di emanare regolamenti per il transito dei veicoli a trazione meccanica nell’abitato e nelle vie adiacenti e suburbane, sempre nel rispetto di eventuali disposizioni contrarie o già comprese nella legge e nei regolamenti governativi, dietro approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici. Inoltre, alla luce della clausola generale ex art. 3, venne generalizzata la facoltà di emanare regolamenti comunali qualora ciò fosse stato suggerito da esigenze di sicurezza

¹¹⁰ Con tale espressione ripresa al diritto della navigazione ci si riferiva alle disposizioni “*riferenti alla integrità personale dipendente dalla polizia di navigazione e di bordo*”, quindi una materia molto diversa rispetto a quella di polizia stradale concernente, invece, la pulizia e l’efficienza delle strade. G. FRAGOLA, *Teoria delle limitazioni*, cit., p.159.

¹¹¹ Ibidem.

¹¹² Ibidem. L’autore prende come riferimento il Regolamento di polizia urbana di Roma che, ad esempio disciplinava, all’art. 39 che “*dopo l’Ave Maria alcun veicolo potrà transitare sul suolo comunale che non sia munito di due lumi laterali o di un lume posto al centro*”. O ancora che agli artt. 40 e 42 prescriveva che “*è vietato trasportare a forza di uomo alcun veicolo che non sia destinato unicamente a tirarsi a mano*”. Disposizioni ritenute perfettamente legittime dalla giurisprudenza di Cassazione (Cassazione di Roma 3 aprile 1902), salvo che non fossero restrizioni volte, invece che a salvaguardare la pubblica incolumità, a scopi fiscali, come per gli artt. 40 e 49.

¹¹³ A. BRUNIALTI, *Monopoli*, cit., p. 223.

¹¹⁴ G. FRAGOLA, *Teoria delle limitazioni*, cit., p.159-160.

pubblica. Con tale intervento legislativo si era finalmente legalizzata la potestà dei comuni di imporre divieti di transito e limiti di velocità¹¹⁵.

In alcune classificazioni di regolamenti, la materia della circolazione stradale era generalmente ricompresa nella macrocategoria delle “*comunicazioni*”¹¹⁶, concepita come l’insieme di “*tutti i mezzi più moderni per lo spostamento di persone, di beni e di notizie*”. Non stupisce, dunque, che la polizia stradale e quella ferroviaria, la polizia marittima, la polizia “*a tutela dei servizi postali, telegrafici e telefonici*”, rispondessero tutte alla stessa *ratio*: “*una grande organizzazione amministrativa [volta] a spiegare un’attività che è tra le più importanti [...], l’attività dei mezzi di comunicazione [...] con l’obbiettivo di prevenire ed evitare il perturbamento in questa funzione collettiva*”¹¹⁷. Sulla comune ragione di prevenire qualsiasi perturbamento della attività dei mezzi di comunicazione, il diritto municipale si arricchì, questa volta attraverso un intervento legittimante della normativa statale, di uno “*ius novum*”. Con tale significativa espressione, la Corte d’Appello di Venezia si riferiva alle leggi 3 maggio 1903, testo unico sulle comunicazioni telefoniche e 7 giugno 1894 per la trasmissione delle correnti elettriche con le quali si “*ebbe il proposito di imporre una nuova servitù legale a carico della proprietà privata e delle vie pubbliche per rendere possibili nell’interesse pubblico le nuove applicazioni delle industrie*”¹¹⁸. Entrambe, infatti, chiamavano in causa le autorità locali competenti e le loro funzioni normative. La prima legislazione, nonostante avesse lasciato appannaggio del Governo lo stabilimento, l’esercizio e la concessione delle linee telefoniche, ammetteva i Municipi sia al sub-ingresso nella concessione governativa; sia, dietro autorizzazione, al diritto di riscatto verso i privati concessionari una volta scaduto il termine legislativamente previsto (art. 14). Inoltre permetteva alle Province e ai Comuni che ne avessero interesse di procedere alla pronta costruzione di linee di comunicazione urbane ed interurbane, dietro anticipazione delle spese (art.29). La seconda nel prevedere la possibilità che le condutture elettriche attraversassero “*strade pubbliche, ovvero fiumi, o torrenti, o toccare la facciata esteriore di case verso le vie o piazze pubbliche*”, imponeva l’osservanza, delle “*prescrizioni delle autorità competenti*”(art. 4), chiudendosi con una

¹¹⁵ A. BRUNIALTI, *Monopoli*, cit., p. 223.

¹¹⁶ Cfr Capitolo I; G. FRAGOLA, *Teoria delle limitazioni*, p.209.

¹¹⁷ *Ibidem*.

¹¹⁸ C. PAGANI, *Condutture elettriche concorrenti*, cit., p. 257.

ampia disposizione per cui il proprietario della condotta elettrica avrebbe dovuto “*in ogni tempo osservare quanto è o sarà disposto dalle speciali prescrizioni che sono o saranno stabilite per il regolare esercizio delle comunicazioni*”(art. 9). Si tratta, come rilevato dalla dottrina¹¹⁹, di chiari riferimenti alla potestà municipale alla quale era, appunto demandata, la “*polizia amministrativa dei mezzi di comunicazione*”.

Lo sviluppo tecnico oltre ad incentivare la produzione regolamentare locale volta al progresso e al benessere civile, stimolò altresì, il perseguimento di fini preventivi e di protezione verso la pubblica incolumità. Garantire l'integrità della vita umana, con una efficiente “*polizia di sicurezza*”¹²⁰ aveva sempre rappresentato, ad opinione di Fragola¹²¹, uno degli originari e più importanti compiti di una corretta amministrazione. La pericolosità insita nelle nuove applicazioni tecniche, dunque, non poteva sfuggire all'ombrello protettivo, non solo della legge ma soprattutto della normativa comunale. È nell'ambito delle norme sulla polizia di sicurezza che vanno, quindi, collocate la legge di pubblica sicurezza del 30 giugno 1889 e la legge sull'igiene e la sanità pubblica del 1° agosto 1907, allorquando demandano ai regolamenti comunali “*le località e le condizioni per lo stabilirsi di manifatture, fabbriche o depositi insalubri o pericolosi*”¹²². In particolare, entrambe le legislazioni, rispettivamente agli articoli dal 32 al 36 e all'articolo 68 e 93, demandarono ai regolamenti di polizia locale, tutte le norme e le condizioni per “*consentire, approvare, autorizzare l' istituzione di stabilimenti e depositi pericolosi*”¹²³ nonché, “*le prescrizioni per evitare o rimuovere le cause d'insalubrità*”¹²⁴. Queste problematiche sorgevano soprattutto riguardo a quegli

¹¹⁹ G. FRAGOLA, *Teoria delle limitazioni*, cit., p. 209 e pp. 217-218.

¹²⁰ Ivi; E. PRESUTTI, *Polizia di pubblica sicurezza*, cit. La definizione di polizia di pubblica sicurezza non trovava consensi unanimi nella dottrina: Presutti la definisce come “*il complesso delle norme restrittive della libertà personale dei singoli, raccomandate a sanzioni penali legislativamente o per delegazione legislativa emanate, e quell'attività, sotto il rispetto giuridico multiforme, dell'amministrazione, quando le norme e l'attività sono dirette allo scopo di ottenere una maggiore osservanza ed una più facile, efficace, sicura reintegrazione, in caso di violazione, di quella parte dell'ordinamento giuridico che è costituito dalle norme emanate, per raggiungere il fine della sicurezza*”. E. PRESUTTI, *Polizia di pubblica sicurezza*, cit., p.41. Cfr E. PRESUTTI, *Il comune e gli altri enti locali amministrativi*, Roma, E. Loescher, 1892, pp.213-227. Mentre Ranelletti era “*quella maniera di polizia che ha per iscopo la difesa dell'esistenza, integrità e funzione delle cose, come tali, contro attacchi illeciti dei singoli, al solo fine che queste cose malamente esistendo o funzionando, non danneggiano l'ordine giuridico esistente*”. O. RANELLETTI, *Concetto di polizia di sicurezza*, Modena, Direzione dell'Archivio Giuridico, 1898, p.55 estratto da «Archivio giuridico Filippo Serafini», Vol. I, fasc. 3, 1897; Vol. II, fasc. 1, 1898.

¹²¹ G. FRAGOLA, *Teoria delle limitazioni*, cit., p.155.

¹²² G. FRAGOLA, *Teoria delle limitazioni*, cit., p.155.

¹²³ Ivi, p.157.

¹²⁴ Ibidem.

stabilimenti che facevano uso delle macchine industriali a vapore o elettriche, ovvero di materiale esplosivo. Calzante a tal proposito è il regolamento d'igiene di Milano che, indipendentemente dalla licenza governativa, disponeva che l'autorità comunale avrebbe potuto pretendere il proprio *nulla osta*, “*dovendosi stabilire se l'esercizio potesse produrre pericolo*”¹²⁵. L'autorità municipale ambrosiana pretendeva altresì che presso tutte le industrie giudicate pericolose per gli operai, dovessero essere applicate tutte le misure “*di cui la scienza e l'esperienza hanno dimostrato l'opportunità, per proteggere la salute di chi lavora*” e che in tutti i locali industriali ci sarebbe dovuto essere “*tutto il necessario per i primi soccorsi d'urgenza*”¹²⁶.

Per completezza è bene accennare altresì, alla legge giugno 1874 n.1961, di cui si è già detto, che deferì ai Comuni la facoltà di imporre una tassa anche sulle fotografie. Ebbene anche tale normativa contribuì ad estendere l'ambito del diritto municipale, demandando esplicitamente ai regolamenti delle Autorità comunali la fissazione di tale nuovo tributo nell'ammontare entro i limiti legislativi, nelle modalità di riscossione e nei criteri di graduazione in relazione alla qualità, al numero, alla pigione dei locali e del personale sottoposti a contribuzione, anche predisponendo una divisione in categorie e liste dei contribuenti¹²⁷.

Guardando alle materie oggetto dei regolamenti comunali, spesso prese a riferimento per la loro classificazione¹²⁸, tra tutte spicca uno specifico ambito che, sia in relazione alla dimensione comunale che statale, merita una trattazione a sé stante, in quanto rappresenta un ambito veramente considerevole dal quale trarre ulteriori tracce per arricchire l'indagine sul legame tra lo sviluppo tecnico ed il diritto: si tratta della materia dei “*tributi comunali*”¹²⁹.

¹²⁵ Art. 86 del regolamento di polizia di Milano 14 gennaio 1894.

¹²⁶ Art. 112 del regolamento di polizia di Milano 14 gennaio 1894.

¹²⁷ G. BORTOLOTTI, *Insegne (Tassa sulle)*, in «Digesto Italiano», Vol. XIII, Parte I, 1902, p.1201.

¹²⁸ F. CAMMEO, *Della manifestazione*, cit., pp.162-165.

¹²⁹ Questa generica espressione viene infatti utilizzata dalla voce enciclopedica proprio per riferirsi ad un ambito più vasto rispetto a quello limitato alle sole imposte comunali. Si tratta infatti di comprendervi anche i “*contributi di miglioria*” e le “*tariffe*” o “*tasse*”. L. NINA, *Tributi*, cit., pp. 709-711.

4.3 Il rilievo delle innovazioni tecniche nello sviluppo del sistema tributario locale

Dopo l'Unità d'Italia, la mancanza, tra le spinte unitarie, di quella economica, tesa alla creazione di un mercato unico¹³⁰, rese il percorso per giungere ad una stabilizzazione del sistema tributario particolarmente tortuoso e caratterizzato da sistemi d'amministrazione e di contabilità diversi addirittura fra province limitrofe, dall'incessante alternarsi di regimi provvisori e dalla necessità continua di provvedimenti eccezionali¹³¹. Non si trattava di una questione di poco conto, dato che, come si evince dal bilancio presentato al Parlamento nel 1861¹³², la finanza italiana presentò, fin dagli inizi, un importante disavanzo, frutto di quegli eventi che avevano portato all'unificazione, a cui, inizialmente, si confidava di poter far fronte tramite le "virtù della libertà, unità ed indipendenza"¹³³. In realtà il debito pubblico risultante dall'unificazione delle passività, disposta dalla legge 10 luglio 1861, la diminuzione delle entrate determinata dalla soppressione delle dogane interne e di alcune imposte, nonché l'aumento delle spese, soprattutto per le grandi opere pubbliche di collegamento, avevano alimentato negli Stati esteri, il sospetto dell'instabilità e debolezza del Regno italiano¹³⁴.

Nel generale quadro di riordino delle finanze si inserirono anche numerosi progetti per la definizione della finanza locale i quali però, non trovarono inizialmente omogeneità di vedute: se da una parte prevaleva l'esigenza di dare alla finanza locale

¹³⁰ G. MARONGIU, *Alle radici dell'ordinamento tributario italiano*, Padova, CEDAM, 1988.

¹³¹ A. PLEBANO, *Storia della finanza italiana nei primi quarantenni dell'unificazione*, Torino, Roux Frassati, 1899, pp. 42-43.

¹³² Si tratta di un disavanzo di 314.271.858 lire ripartito tra l'Italia settentrionale, le province napoletane e la Sicilia come si evince dalle cifre del primitivo bilancio presentato al Parlamento dal Ministro delle Finanze Bastogi nell'aprile 1861.

¹³³ G. MARONGIU, *Alle radici*, cit.,

¹³⁴ Dinanzi a tale situazione, tra il mantenimento di un sistema tributario frammentato, in cui ciascun territorio preunitario avrebbe mantenuto la propria autonomia e la creazione di un ordinamento unico, i primi ministri del Regno, Bastogi e Sella, optarono per la seconda soluzione prospettando negli anni dal 1861 al 1863 diversi disegni di legge. Il riordino delle finanze si costituì, quindi, a poco a poco, partendo dalle imposte indirette, rispetto alle quali le legislazioni preunitarie apparivano molto simili poiché ispirate alle leggi francesi del 13 brumaio e del 22 frimaio anno settimo, fino all'approvazione di diverse altre imposte sui trasferimenti di ricchezza, della tassa ipotecaria e di bollo. Ivi, p.34. Marongiu ritiene che l'inizio di una vera e propria unificazione si ebbe proprio con il disegno di legge Bastogi volto a uniformare, relativamente alle tasse sul registro, sul bollo e sulle successioni, il peso fiscale tra le varie aree e soprattutto ad aumentare i proventi dell'erario. Perciò tale progetto seguì molto di più la rigidità e l'asprezza fiscale che sussisteva al Nord piuttosto che la maggior leggerezza del Sud. G. MARONGIU, *Alle radici*, cit., pp.37-40. Per approfondire sulle varie forme di tributi con cui si costituì l'ordinamento tributario unificato vedi G. MARONGIU, *Alle radici*, cit. e A. PLEBANO, *Storia della finanza italiana nei primi quarant'anni*, cit.

delle basi distinte e separate rispetto a quelle nazionali, anche in ragione del “*riflesso di quel sentimento di autonomia che fu in ogni tempo vigoroso in Italia*”¹³⁵; dall’altra alcuni ritenevano impensabile¹³⁶ che l’autonomia fosse tale da permettere al Governo di ritenere completamente per sé i proventi dei propri tributi, senza ammettere il diritto dei Comuni e delle Province alla compartecipazione¹³⁷. Così, il primo trentennio di riforme tributarie parve a taluno “*piuttosto rivolto a disorganizzare e ad aggravare le finanze locali che non a dare loro sollievo ed assetto giusto e definitivo*”, anche perché vi era la tendenza a colmare le deficienze economiche, al contrario, “*strappando qualche provento ai Comuni e concedendo loro compensi sempre più magri ed illusori*”¹³⁸.

Al di là di ogni dibattito sul suo specifico rapporto con lo Stato e sui principi applicabili ad un generale riordino della finanza locale, il Comune rappresentava un ente pubblico, dunque, un soggetto di diritto tributario, titolare di propri interessi e, come tale, bisognoso dei mezzi, specialmente finanziari, per corrispondere alle funzioni cui era chiamato. Il potere di tassazione non gli spettava per “*derivazione o per concessione dello Stato*”, ma doveva ritenersi “*conseguenza necessaria ed indipendente della sua natura giuridica di organo pubblico*”, “*per il solo fatto che la legge, emanazione dello Stato, li ha investiti di funzioni pubbliche*”¹³⁹.

Su questi presupposti, come ben illustrato da Ceresedo¹⁴⁰, le municipalità ovviarono ai bisogni locali attraverso diverse fonti tributarie: dallo sfruttamento dei propri “*possedimenti*”, per trarne un certo reddito al pari di qualsiasi privato¹⁴¹; alla municipalizzazione, così da avere “*essi solo il diritto di trarre profitto da certi rami*

¹³⁵ A. PLEBANO, *Storia della finanza*, cit., p.220.

¹³⁶ Nina parla a tal proposito di un’impossibilità di “*rompere alcuni indispensabili ed infrangibili legami tra le finanze dello Stato e quelle dei Comuni, tra il sistema tributario generale e quello locale.[...] un separazione di cespiti in modo assoluto, ripugnerebbe eziandio alla giustizia*”. L. NINA, *Tributi locali*, in «Digesto Italiano», Vol. XXIII, Parte II, 1914, p.680.

¹³⁷ M. PESCATORE, *Rendiconti del Parlamento italiano, sessione del 1869-1870, Discussione alla Camera dei deputati*, Vol. III, p.2711.

¹³⁸ L. NINA, *I tributi locali*, cit., p. 684. A conferma di ciò si può menzionare A. PLEBANO, *Storia della finanza*, cit. p. 215-218.

¹³⁹ Ne derivava che tali poteri e il reperimento dei mezzi per esercitarli, non potevano subire alcuna limitazione statale se non dettata dalla necessità di coordinamento: solamente per tale motivo “*si giustifica l’intervento dello Stato che per considerazioni di interesse pubblico si manifesta e si esplica in una serie di freni e di norme limitatrici del potere locale di tassazione che di per sé sarebbe illimitato*” non solo nell’an e nel quantum, ma anche nelle forme. L. NINA, *I tributi locali*, cit., p. 685.

¹⁴⁰ G.B. CERESETO, *Il Comune nel diritto tributario*, Vol. I, Torino, Unione tipografico torinese, 1889, pp. 4-5. Si tratta del primo volume di un’opera completa in tre volumi nei quali sono analizzati tutti i profili tributari inerenti al Comune.

¹⁴¹ I Comuni concepiti “*in condizioni analoghe a quelle i cui si trova un ricco privato, il quale abbia beni, fondi o un capitale*”, traevano da questi loro “*possedimento*” un certo reddito personale. Ivi, p.17. Ma cfr. anche L. NINA, *Tributi locali*, cit., p.686.

della produzione”¹⁴² tramite le “tariffe”¹⁴³; fino alle vere e proprie imposte comunali o “tributi”¹⁴⁴, spesso connessi al progresso tecnico. In effetti, guardando allo sviluppo di questo complesso sistema tributario locale a cavallo tra i due secoli considerati, emergono alcuni gravami fiscali che, essendo giustificati proprio dai caratteri peculiari delle nuove strumentazioni tecniche, non solo rientrano pienamente in quel rapporto di interazione tra il diritto municipale e progresso tecnico, ma, ponendosi spesso in conflitto con il sistema fiscale nazionale, permettono di allungare lo sguardo anche sulla specifica branca del diritto tributario generale italiano.

Si è già trattato dei “monopoli comunali” e dei vantaggi che comportarono in termini di risorse economiche. L’emersione della municipalizzazione e, rimanendo entro il tema analizzato, la necessità per i Comuni di gestire alcuni impianti tecnici a rete in regime di monopolio, produssero una nuova tipologia di entrata finanziaria che allargò il dibattito giuridico inerente al diritto municipale, dubbioso su quale qualifica giuridica attribuirgli.

Secondo una parte della dottrina, ben rappresentata da Santi Romano, i profitti ricavati dai Comuni mediante l’esercizio diretto ed esclusivo di attività economiche, seppur compresi tra le entrate finanziarie municipali, non potevano considerarsi delle imposte in senso stretto, ma costituivano dei “diritti di privativa o monopoli”¹⁴⁵ del Comune come soggetto economico privato, oltre che pubblico. Pertanto, in ragione di tale ottica, favorevole all’autarchia comunale¹⁴⁶, l’ambito delle tariffe ben poteva estendersi oltre i soli monopoli imposti dalla natura delle cose, e quindi oltre ai “relativi ai servizi di illuminazione e dei trasporti”¹⁴⁷. Per altri autori¹⁴⁸ invece, la distinzione doveva essere più netta: nonostante la superiorità dei guadagni ottenibili dal Comune rispetto all’impresa in regime di concorrenza, si dovevano riconoscere come profitti solo quelli afferenti al mercato monopolistico di fatto che, in quanto tale, era “ristretto

¹⁴² Ivi, p.4.

¹⁴³ L. NINA, *Tributi locali*, cit., pp.709-711. Nina le chiama altresì “tasse” o “diritti”, ivi, p. 707.

¹⁴⁴ Ibidem.

¹⁴⁵ S. ROMANO, *Comune (II)*, cit., p.724.

¹⁴⁶ Santi Romano considera il Comune come “*un proprio organismo [...] una fisionomia sua propria [che] ha presso tutte le epoche e presso tutti i popoli, quel che basta per farne un tipo a sé [...] non solo dal lato giuridico ma anche dal lato politico e sociologico*”. S. ROMANO, *Il Comune. Parte generale*, Milano, Società Editrice Libreria, 1908, pp.6-7.

¹⁴⁷ Ivi, p.725.

¹⁴⁸ F. CAMMEO, *Illuminazione pubblica*, in «Enciclopedia Giuridica», Vol. VIII, Parte I, 1902, p. 64.

nei limiti della necessità”¹⁴⁹. Da questo punto di vista, qualsiasi “sopra-reddito” che avesse ecceduto “la media dei guadagni fatti da uguali industrie monopolistiche”, si sarebbe tramutato in un’ “imposta illegale”¹⁵⁰.

Questi interventi chiarificatori della dottrina, rivelano tutta la difficoltà che i giuristi del tempo ebbero nel discernere il labile confine tra l’ “extra-profitto” monopolistico e i tributi comunali nonché, di conseguenza, nel valutare la loro conformità ai limiti e ai vincoli che la legge imponeva alla Autorità Comunale. Questa tipologia d’entrate, emersa anche grazie alla diffusione degli impianti tecnici, rispecchiava “tutti i difetti propri del sistema tributario locale”¹⁵¹, che era quanto di più lontano da un sistema semplice e produttivo. Il quadro tributario derivante dalla municipalizzazione dei servizi pubblici, soprattutto se gestiti in regime monopolistico, era rappresentato in termini di incertezza e di imprecisione tali da farlo sembrare, piuttosto, una “lunga litania di materie imponibili”¹⁵². Benché numerose, però, ad opinione di alcuni¹⁵³, si trattava di voci finanziarie che avevano un peso veramente irrisorio sui bilanci comunali e di cui si doveva tener conto solo per ragioni di completezza¹⁵⁴.

Relativamente, invece, ai veri e propri “tributi”, autonomi o addizionali che fossero¹⁵⁵, le autorità locali profittarono della prescrizione contenuta nell’art.164 della legge comunale e provinciale¹⁵⁶ per fondare giuridicamente il proprio potere impositivo¹⁵⁷, come manifestazione di autarchia¹⁵⁸, finalizzato a prescrivere nuove

¹⁴⁹ Ibidem.

¹⁵⁰ F. CAMMEO, *I monopoli comunali*, cit.

¹⁵¹ Ibidem.

¹⁵² L. NINA, *Tributi*, cit., p. 708.

¹⁵³ Ibidem.

¹⁵⁴ Ibidem.

¹⁵⁵ Si tratta di una importante distinzione tra le entrate che si aggiungono a quelle imposte dallo Stato e quelle che invece hanno una natura autonoma. L. NINA, *Tributi*, cit., p.686.

¹⁵⁶ Secondo tale articolo: “I Comuni hanno la facoltà, nel caso di insufficienza delle rendite loro, di istituire dazi, da riscuotersi per esercizio per abbonamento, sui combustibili, ed imporre una soprattassa sui generi colpiti da dazio di consumo a pro dello Stato, nei limiti delle leggi vigenti”. Se per parte della dottrina, come per Santi Romano, tale disposizione era sufficiente per fondare un potere impositivo in capo ai Comuni senza la necessità che il Parlamento approvi ogni singolo tributo, per altri, come Pipia, doveva essere interpretata in maniera molto più ristretta in quanto solo avendo una previa legge dello Stato (considerando l’elenco contenuto nella legge comunale e provinciale tassativo) poteva ammettere il comune ad esercitare le proprie facoltà.

¹⁵⁷ Il tema delle modalità di esercizio del potere impositivo da parte del Comune è complesso è complesso e dipende dalla tipologia dell’imposta (diretta o indiretta, reale o personale, soprattassa o meno). In ogni caso ci si può riferire alla sintetica analisi proposta da Santi Romano, rimandando a Cereseto per uno studio più completo. Il primo momento dell’attività finanziaria comunale, ovvero lo stanziamento, era, secondo parte della dottrina sottratto al Comune, in quanto consisteva nella enumerazione, da parte della

imposte nei limiti della legge. Tra queste, ai nostri fini, rilevano quella sulle vetture, sulle fotografie, quella sull'elettricità ed il loro intrecciarsi e talvolta, confondersi, con il potere impositivo esercitato dallo Stato, tanto da indurre taluno ad auspicare un “*Codice tributario dei Comuni e delle Provincie*”¹⁵⁹. Tuttavia, detto auspicio venne completamente disatteso da “*altre leggi speciali [...] colle quali si continuava a battere la tortuosa via dei piccoli espedienti del momento*”¹⁶⁰.

Ne costituisce un esempio lampante la legge 14 giugno 1874 n. 1961 che ammise i Comuni ad imporre una tassa speciale sulle fotografie e sulle insegne¹⁶¹. In sede di approvazione legislativa, riportò Cereseto, erano stato vagliato un ampio repertorio di tributi locali (ad esempio sui pianoforti e sugli spettacoli) per individuare nuovi cespiti che non fossero già sottoposti a tributi governativi. La tassa sulle fotografie¹⁶², sebbene considerata anche dal suo stesso proponente poco produttiva, specialmente per i piccoli Comuni, si considerava foriera di numerosi vantaggi, non meglio specificati¹⁶³. In particolare consisteva in una “*specie di tassa di bollo*”, le cui marche speciali sarebbero state fabbricate e vendute dai Municipi per le sole fotografie poste in vendita, così da colpire non tanto la fotografia in sé quanto piuttosto il suo commercio, ancora piuttosto esiguo. La scarsa importanza e produttività di detto tributo spiega perché fu applicata in pochissimi Comuni¹⁶⁴. In realtà, questa imposta più che apportare benefici finanziari, aveva subito la stessa sorte delle altre “*forme speciali di*

legge statale, delle imposte che il Comune poteva imporre. Tuttavia, per altri (quale Santi Romano) “*resta sempre salva la competenza del Consiglio il quale può stabilire una nuova imposta senza altro controllo che quello giuridico e legale*”. Seguono la determinazione del tributo, appannaggio del Consiglio con regolamento soggetto ad approvazione ministeriale; l'accertamento e l'esazione. S. ROMANO, *Comune (II)*, cit., pp. 725-726.

¹⁵⁸ Ivi, pp. 720-723.

¹⁵⁹ G.B. CERSETO, *Il Comune*, cit., p.35-36.

¹⁶⁰ Ibidem. Ma dello stesso avviso F. CARONNA, *I tributi comunali in Italia*, Palermo, Reber, 1900, pp.4-7.

¹⁶¹ Ibidem. Ma anche G. BORTOLOTTI, *Insegne (tassa sulle)*, in «Digesto Italiano», Vol. XIII, Parte I, 1902, p. 1201.

¹⁶² Questa tributo poteva essere imposto dai Comuni in tutti quei casi in cui le loro rendite non fossero state sufficienti, ma solo entro i limiti stabiliti dalla legge (ovvero tramite la vendita di bolli da 5 a 50 cent). Ibidem.

¹⁶³ Si tratta dell'onorevole Boselli il quale affermò che “*per conto mio non ho alcuna predilezione per le piccole tasse. Io credo che, generalmente parlando, le tasse a larga base, producendo di più, molestando di meno [...]. Ma questo concetto che io applico alle imposte, quando si tratta dello Stato, mi pare che può ammettere eccezioni, quando si tratta delle tasse comunali. In ordine alle tasse comunali, le piccole tasse hanno invece dei vantaggi che bastano per meritare loro l'ospitalità in un sistema tributario come il nostro*” P. BOSELLI, *Atti Ufficiali*, Camera dei Deputati, tornate maggio e giugno 1874, p. 3628.

¹⁶⁴ G.B. CERSETO, *Il Comune*, cit., pp.511-517.

tassazione¹⁶⁵“che, invece di integrare il sistema tributario delle sovrimposte e dei dazi di consumo, stavano “l’una accanto all’altra, senza che le unisca nesso logico o criterio organico di sorta”, aumentando “le insufficienze e la confusione”, giacché “dove si cercava di mettere l’equilibrio, si fecero invece più gravi gli esquilibri”¹⁶⁶.

Più tarda è invece la generale tendenza dei Comuni ad emanare regolamenti impositivi sul consumo d’energia elettrica. Inizialmente la loro legittimità appariva molto dubbia, se non veniva del tutto esclusa¹⁶⁷ ma, con lo stabilirsi di una tassa governativa sul consumo di elettricità, la legge 8 agosto 1895 riconobbe definitivamente al Comune il potere di imporre, nei limiti dell’art.164 della legge provinciale e comunale, una sovrattassa sullo stesso bene, ovvero su componenti comunque afferenti all’utilizzo di questa nuova forma di energia.¹⁶⁸ . Ciò non vuol dire che alcune autorità locali non avessero approfittato fin da subito della possibilità di ottenere dei ricavi dalla novità applicativa di cui si discute, imponendo anche molto prima della suddetta legge delle proprie imposte sull’energia elettrica. Ma fu solo con la summenzionata normativa che il dibattito, soprattutto quello istituzionale, inerente al diritto municipale tributario, si arricchì dell’ulteriore questione relativa alla legittimità della coesistenza di tributi nazionali e tributi locali sullo stesso oggetto imponibile.

A tal riguardo, il dibattito camerale sul primo disegno di legge presentato dal Ministro Boselli, finalizzato all’introduzione di una tassa sull’energia elettrica e sul gas luce fu molto acceso, e vide opporsi due netti schieramenti. Da una parte vi erano coloro¹⁶⁹ che si opposero completamente alla proposta di tassare un’attività giovane che, al contrario, si sarebbe dovuta incentivare, anche per ripagare “le industrie che con gravi sacrifici adottarono il sistema di illuminazione elettrica che è garanzia di sicurezza”¹⁷⁰. Peraltro a molti questa nuova tassazione apparve come un’ulteriore limitazione alla materia imponibile del Comune il quale, si rilevava alla Camera,

¹⁶⁵ F. CARONNA, *I tributi*, cit., pp. 168-169.

¹⁶⁶ Ibidem.

¹⁶⁷ Così U. PIPIA, *L’elettricità*, cit., p.292, secondo il quale l’elettricità non poteva rientrare nella dizione dell’art. 164 poiché non poteva in alcun modo equipararsi ad un combustibile e non era colpita già da un dazio statale, dunque nemmeno il Comune avrebbe potuto colpirla.

¹⁶⁸ U. PIPIA, *L’elettricità*, cit., p.292.

¹⁶⁹ G. MARCORA, G. COLOMBO, *Atti Parlamentari*, 1°sessione, discussioni, 2°tornata del 17 luglio 1895, pp. 1281-1309.

¹⁷⁰ G. MARCORA, *Atti Parlamentari*, cit., p.1298.

necessitava invece di risorse finanziarie aggiuntive¹⁷¹. Dall'altra, il Ministro delle Finanze Boselli specificò che non si trattava di una “scelta [effettuata] arbitrariamente e a caso”, poiché si dovevano trovare nuove fonti per le imposte ed “era giusto che se i consumatori del petrolio pagano per questo prodotto un'imposta elevatissima, si dovesse chiedere qualche sacrificio anche a quelli dal gaz e della luce elettrica”¹⁷². Oltre a controbattere le obiezioni sollevate dagli esponenti della minoranza, la maggioranza politica osservò, in particolare, che il nuovo dazio di consumo non avrebbe leso in alcun modo la “facoltà di imporre dei Comuni” perché ciò che si sarebbe colpito non era “il costo di produzione [bensì] l'effetto utile della potenza”¹⁷³. In ogni caso, per non inasprire ulteriormente una situazione che i Comuni percepivano come un'erosione delle proprie prerogative, la legge esentò gli enti locali da qualsiasi imposizione sull'illuminazione delle aree urbane¹⁷⁴.

Dopo la promulgazione della legge 9 agosto 1895¹⁷⁵, il continuo sviluppo industriale e il sempre maggiore sfruttamento dell'elettricità rispetto al gas, fecero emergere tutti gli effetti negativi provocati da una tassazione così estesa e rivelò tutta la generalità e l'indeterminatezza del testo di legge¹⁷⁶. Ciò spinse, nel dicembre del 1911, il Ministero delle Finanze (Luigi Facta) a nominare una Commissione con l'incarico di concretare una riforma “in relazione alle moderne esigenze della industria elettrica”¹⁷⁷, fornendo l'occasione per ripresentare la questione irrisolta del rapporto tra la tassazione statale e comunale sull'elettricità. Secondo il periodico “L'industria: rivista tecnica ed

¹⁷¹ Interessanti a tal proposito le parole di Marcora: “Infine perché con questo provvedimento si limita una volta di più la materia imponibile che, a mio parere, potrebbe essere oggetto dei cosiddetti tributi locali, di cui spesso si parla in questa sede”. Ibidem.

¹⁷² P. BOSELLI, *Atti Parlamentari*, cit., p. 1309.

¹⁷³ Ivi, p. 1310.

¹⁷⁴ A. PLEBANO, *Storia della finanza italiana nei primi quarantenni dell'unificazione*, cit., pp. 292-293.

¹⁷⁵ Per un commento alla legge e del relativo regolamento del 29 settembre 1895 che stabiliva una tassa sul consumo per l'illuminazione ed il riscaldamento da energia elettrica di 60 centesimi ogni etto-watt-ora e da cui erano esenti non solo l'illuminazione municipale ma anche qualsiasi altro uso dell'elettricità diverso dall'illuminazione ed il riscaldamento cfr. U. PIPIA, *L'elettricità*, cit., pp.289-292.

¹⁷⁶ A tal riguardo è interessante un articolo firmato da Luzzati nel quale egli pone a confronto le posizioni di coloro che sostenevano l'applicabilità della tassa in tutti i casi di sfruttamento di energia elettrica a coloro che invece, reclamando l'incostituzionalità dell'art. 7 del regolamento attuativo, avendo aggiunto ipotesi non contemplate dalla legge. Questione poi risolta da una circolare del Ministro delle Finanze nel 1914 nella quale vietava agli Uffici tecnici di finanza di esigere suddetta imposizione. A. LUZZATI, *La tassa sull'energia elettrica per l'illuminazione e gli automobili*, in «Il diritto commerciale rivista periodica e critica di giurisprudenza e legislazione», Vol. I, 1913, pp. 493-497 e Anonimo, *Le dinamo delle automobili non sono soggette a tassa*, in «La società per azioni rivista pratica quindicinale», Vol. unico, 1914, p. 365.

¹⁷⁷ *Relazione per la Riforma della tassa sull'energia elettrica approvata dal Consiglio della Camera di Commercio di Milano*, in «L'elettricista rivista mensile di elettrotecnica», Vol. unico, 1912, p.106.

economica illustrata” l’“Associazione fra gli Industriali metallurgici” fu la prima che nel 1912 richiamò l’attenzione sulla necessità di prendere in esame tutto il problema della tassazione sull’energia elettrica non solo per alleviarne i costi, ma anche per regolare i molteplici oneri fiscali che vi si sovrapponevano, tra i quali quelli comunali¹⁷⁸. Nel 1914 le categorie degli industriali e dei commercianti¹⁷⁹ lamentarono specificatamente l’effetto limitante che la tassa sull’energia elettrica e sul gas aveva rispetto al sorgere di nuove iniziative imprenditoriali, spingendo così il settore industriale del Regno, “*che pure si trova in particolari condizioni favorevoli*”¹⁸⁰ ad un regresso rispetto agli altri Paesi. Questo in particolar modo per la tassa sull’elettricità utilizzata per il riscaldamento in quanto, a loro parere, era meritevole di un trattamento speciale di esenzione essendo “*al suo primo sorgere*” già distribuita “*ad un prezzo assai mite*”¹⁸¹.

Anche la tassazione sull’illuminazione elettrica appariva ingiustamente eccessiva rispetto a quella sul gas, e se ne richiedeva una perequazione, non solo a causa del fenomeno della municipalizzazione delle imprese di distribuzione elettriche, ma anche per la costante tendenza a preferire la fonte elettrica a quella gassosa¹⁸². È interessante notare che una delle proposte più diffuse era quella di spostare l’obbiettivo dell’imposizione dall’energia consumata agli apparecchi con i quali la si sfruttava, come già avveniva in Germania. Ma l’assetto che aveva caratterizzato il sistema italiano per così tanto tempo ne impediva una effettiva applicazione: in primo luogo perché una tale soluzione non sarebbe stata proporzionata ai consumi o al voltaggio dello strumento e, secondariamente, perché altrimenti si sarebbe creata una ingiusta sovrapposizione tra tale tassa e gli oneri imposti da molti Comuni sulle lampadine¹⁸³.

¹⁷⁸ Anonimo, *Per diminuire gli oneri fiscali sull’energia elettrica*, in «L’industria rivista tecnica ed economica illustrata», Vol. unico, 1912, p.484; ma anche *Relazione per la Riforma della tassa sull’energia elettrica*, cit., p.125-126 sulla simile posizione della Associazione Elettrotecnica Italiana e della Associazione Esercenti Imprese Elettriche; la sovrapposizione con gli oneri comunali sulle lampadine è evidenziata in particolare in *Relazione per la Riforma della tassa sull’energia elettrica*, cit.

¹⁷⁹ Attraverso una relazione presentata alla Camera di commercio ed industria di Bologna nel 1914 ed esplicitamente rivolta all’“*On. Commissione ministeriale incaricata di rivedere la legge fiscale del 1895*”. Anonimo, *Per l’energia elettrica a scopo di riscaldamento e di luce*, in «La società per azioni rivista pratica quindicinale», Vol. unico, 1914, pp.28-29.

¹⁸⁰ Ibidem.

¹⁸¹ Ibidem.

¹⁸² Ibidem.

¹⁸³ *Relazione per la Riforma della tassa sull’energia elettrica*, cit.

In questo quadro di tributi direttamente disposti dai Comuni, seppur dietro previo “*stanziamento statale*”¹⁸⁴, risaltava l’eccezione del tributo sui “*veicoli a trazione meccanica*”. L’imposta indiretta sui veicoli si era grandemente diffusa come “*forma speciale di tassazione*”¹⁸⁵ insieme con la tassa sulle bestie, sui cani e sui domestici, poiché reputati tutti generi di particolare comodità e di lusso, la cui imposizione avrebbe potuto essere complementare a quella sul dazio di consumo¹⁸⁶. Tuttavia, a mano che divennero strumenti “*di uso comune ed entrati a far parte del patrimonio dei cittadini e degli enti pubblici*”¹⁸⁷, divennero oggetto di una speciale disciplina giuridica, anche dal punto di vista tributario. La tassa statale sui veicoli fu istituita inizialmente dalla legge 22 luglio 1897 n. 318, che al contempo, abolì gli oneri di qualsiasi forma che i Consigli comunali avessero eventualmente già adottato per colpire direttamente o indirettamente l’uso o la circolazione dei velocipedi. Per contro, la legge assegnò alle autorità locali un “*diritto di compartecipazione*”, che prevedeva l’attribuzione della metà delle entrate ai Comuni, ai quali però era richiesto di vendere le targhette al “*preciso prezzo integrale fissato dalla legge*”. Ciò che più rileva ai nostri fini è il dibattito sulla natura, e dunque sulla *ratio* giuridica, da attribuire a tale tributo, come inerente specificamente al nuovo mezzo di locomozione o, altrimenti, come mero corrispettivo alla fruizione, da parte dei privati, delle funzioni pubbliche promotrici della circolazione¹⁸⁸. Da una parte, il fatto che metà dei proventi dovessero essere corrisposti alle Autorità locali rendeva tale tributo molto simile a quello dovuto con le concessioni governative. Dall’altra però, la proporzionalità dell’ammontare alla “*lussuosità del veicolo*”, non lasciava dubbi sulla sua natura di imposta di consumo volta a colpire la ricchezza nell’atto in cui essa viene spesa, utilizzata e messa in circolazione¹⁸⁹.

In relazione al tema di questa trattazione, meritano un’analisi il “*Contributo di miglioria*”, -già conosciuto in Inghilterra e negli Stati Uniti¹⁹⁰- proprio perché si trattava di una nuova forma impositiva giustificata proprio dalla realizzazione di tutte

¹⁸⁴ G.B. CERESETO, *Il Comune*, cit., pp.511-517.

¹⁸⁵ L. NINA, *Tributi*, cit., p. 686.

¹⁸⁶ C. ASTENGO, E. MARTINO, *Dazi e imposte comunali. Commento delle leggi e dei regolamenti riguardanti i dazi*, Milano, Tip. Pirola, 1873, pp.158-159.

¹⁸⁷ Q. MIRTI DELLA VALLE, *Veicoli a trazione*, cit., pp.300-324.

¹⁸⁸ *Ibidem*.

¹⁸⁹ Q. MIRTI DELLA VALLE, *Veicoli a trazione*, cit., pp.273-294.

¹⁹⁰ Infatti si discuteva se tale particolare forma di imposizione fosse nata prima in Inghilterra con il nome di “*betterment-taxes*” o negli Stati Uniti. F. CARONNA, *I tributi comunali*, cit., pp. 119-124.

quelle opere pubbliche, indici di un “*progresso sociale*”¹⁹¹, che fossero in grado di apportare significativi e specifici benefici alla comunità sociale. Buona parte dei contemporanei appariva ben consapevole del fatto che “*i bisogni sociali aumentati, il progresso della scienza, delle industrie, lo sviluppo dei commerci*”, avevano reso impellenti gli “*importanti lavori di trasformazione dei centri urbani*”¹⁹², ora dettati dalle necessità igieniche, ora da interessi economici o, persino, artistici¹⁹³. Tra questi acquisivano, ovviamente, un rilievo non indifferente quelli connessi alla strumentazione tecnica come l’allargamento delle strade e delle piazze, anche per la realizzazione delle “*strade ferrate*” e delle “*linee tramviarie*”¹⁹⁴.

Le sole capacità finanziarie degli enti locali, però, sarebbero state insufficienti, senza il concorso “*speciale [di] coloro che dalle dette opere ne risentono diretti ed immediati vantaggi*”¹⁹⁵ perché, ad esempio, proprietari dei beni contigui alla nuova costruzione pubblica. Oltre a questa dimensione, meramente pragmatica, finalizzata alla mera copertura delle spese locali¹⁹⁶, il contributo di miglioria rappresentava anche una concreta applicazione di giustizia tributaria e, in particolare, del “*principio della controprestazione*” (così detto *Benefit* dalle teorie inglesi o *Vorteil* da quelle tedesche) secondo cui, le imposizioni potevano trovar giustificazione in virtù di un rapporto causale diretto tra il tributo ed il godimento speciale tratto da un’attività di pubblico interesse.

È proprio in ragione della sua funzionalità che questa peculiare forma di tributo venne definita, dalle enciclopedie giuridiche, come “*la diretta consacrazione del principio che le persone, la cui proprietà venga ad acquistare un sensibile incremento di valore per il fatto di una nuova opera dell’autorità locale, devono in maniera speciale concorrere al costo della medesima*”¹⁹⁷. Una definizione tanto generica e

¹⁹¹ G. LUÉ, *Sulla necessità di una legge per l’applicazione dei contributi speciali pei lavori di miglioria*, in «Il Filangieri. Rivista giuridica, dottrinale e pratica», Anno XXVI, 1901, pp.801-817.

¹⁹² *Ibidem*.

¹⁹³ *Ivi*, p.807.

¹⁹⁴ F. CARONNA, *I tributi comunali*, cit., pp. 128.

¹⁹⁵ G. LUÉ, *Sulla necessità di una legge*, cit., p.805.

¹⁹⁶ F. CARONNA, *I tributi comunali*, cit., p.129.

¹⁹⁷ *Ivi*, p.120. Più significativa, ma sempre in chiave funzionale, la definizione “*tributo introdotto allo scopo di far contribuire alle spese di un miglioramento specifico quei proprietari che avessero ottenuto dei vantaggi particolari e in proporzione di questi vantaggi*”. L. EINAUDI, *Questioni: l’imposta sulle aree edilizie*, in «La riforma sociale. Rassegna di scienze sociali e politiche», Vol. unico, 1900, pp. 905-907, citazione e traduzione di V. ROSEWATER, *Special Assessments*, New York, Columbia University, 1898.

tautologica trovava ragione nelle molteplici discussioni sulla natura giuridica dei contributi di miglioria: ai più era, in effetti, impossibile da inquadrare sia tra le imposte che tra le tasse¹⁹⁸. Si trattava, infatti, di una forma contributiva “*sui generis*”¹⁹⁹ o “*speciale*”²⁰⁰, per alcuni²⁰¹ avente dei caratteri di affinità più con le tasse che con le imposte, al di là dei numerosi tratti distintivi.

Nonostante il loro rilievo, in Italia mancava una legge che disciplinasse egualmente per tutti i Comuni le “*contribuzioni speciali di miglioria*” e, come puntualizzato da Caronna, al massimo, il loro fondamento veniva riconosciuto, in via interpretativa, nella legge sulla espropriazione di pubblica utilità del 25 giugno 1865. Difatti l’articolo 41, con il prescrivere che l’indennizzo per l’espropriazione poteva essere compensato col “*vantaggio venuto alla proprietà medesima dall’opera pubblica*”²⁰², poteva sottintendere anche il diritto dell’autorità espropriante al concorso di spesa del privato. Parte della dottrina²⁰³ desumeva, invece, il fondamento giuridico del nuovo tributo dagli articoli 78 e 79 della stessa legge i quali estendevano l’obbligo di concorrere alle spese dell’opera pubblica anche ai proprietari limitrofi o contigui al terreno espropriato. Altri²⁰⁴ negavano che dette disposizioni, data la loro determinatezza, potessero costituire la base giuridica di un principio generale. A causa del profondo disaccordo della dottrina sui limiti e sulla natura dei contributi di miglioria, neanche le molteplici disposizioni legislative ed i regolamenti relativi alle grandi opere edilizie²⁰⁵ riuscirono a colmare le insufficienze della legge del 1865 e a dare una forte base giuridica a tale forma di contribuzione.

Infatti, sulla scorta delle dottrine e della giurisprudenza anglosassoni²⁰⁶, a cui si conformò parte della dottrina italiana²⁰⁷, si evidenziò come i caratteri propri dei

¹⁹⁸ Questa rappresentava l’opinione dominante, sostenuta tra gli altri da Ricca-Salerno, Graziani e Conigliani. Tuttavia mentre Bastable e Neumann tendevano ad assimilarla alle imposte, altri come Della Volta la associavano alle tasse. Ivi, p.121.

¹⁹⁹ L. NINNA, *Tributi*, cit., p. 710.

²⁰⁰ F. CARONNA, *I tributi comunali*, cit., p.129

²⁰¹ G. LUÉ, *Sulla necessità di una legge*, cit., p.806.

²⁰² Art. 41 legge 25 giugno 1865 in < <http://augusto.agid.gov.it/> >.

²⁰³ L. NINNA, *Tributi*, cit., p. 711.

²⁰⁴ G. LUÉ, *Sulla necessità di una legge*, cit., p.807.

²⁰⁵ Ci si riferisce ad esempio alle disposizioni per l’esecuzione del piano edilizio di Genova, per il riordino e la sistemazione di Piazza Municipio a Napoli, per il piano regolatore del circondario esterno e la via Meravigli a Milano. L. NINNA, *Tributi*, cit., p. 710.

²⁰⁶ V. ROSEWATER, *Special Assessments*, cit., p.106, con particolare riferimento alle pronunce del giudice Sharswood.

²⁰⁷ L. EINAUDI, *Questioni: l’imposta*, cit., p.909.

contributi di miglioria mal si conciliavano con quelle strutture generalmente tese a “rendere più bella e più popolosa la città”²⁰⁸. Tali contributi avevano ragion d’essere solo se imposti a coloro a cui apportavano un beneficio speciale e senza poterne eccedere il valore. Strutture “dall’illuminazione alla sicurezza, dalle scuole all’innaffiamento delle strade” rendevano impossibile l’applicazione di questa forma tributaria, non tanto perché creavano un mero vantaggio generale, indefinitamente diffuso nella collettività, quanto piuttosto per il “calcolo complicatissimo” necessario per individuare “quale vantaggio misurabile abbiano arrecato le singole spese pubbliche a tutte le singole aree, a tutti gli individui, società, enti pubblici esistenti in una data circoscrizione”. Einaudi, da economista, argomentò, a contrario che, volendo invece ripartire le spese per le opere pubbliche tra tutti i consociati, magari in ragione della loro capacità contributiva, si sarebbe creata una sperequazione inaccettabile a danno di pochi, facendo gravare due volte su costoro i costi di un’opera, ad esempio, sotto forma di un più alto fitto di casa perché vicina ad una tramvia o perché situata in una zona particolarmente illuminata. Questa linea di pensiero, caratterizzata dalla tendenza a “largheggiare”²⁰⁹, avrebbe portato, sempre secondo Einaudi, a degli eccessi disfunzionali intollerabili²¹⁰, al punto da sembrare di “fare dello spirito”²¹¹.

Le incertezze applicative e la sempre maggior frequenza con cui venivano imposti i contributi di miglioria indussero la dottrina a chiedere a gran voce una legge unica che “non soltanto si limiti a rendere obbligatorio per tutti i comuni lo esperimento di questa forma di imposizione, ma determini anche le norme ed i mezzi più opportuni, perché tale imposizione non tra snaturi dal suo vero scopo”²¹², ovvero sia

²⁰⁸ Ibidem.

²⁰⁹ Questo termine, utilizzato da Einaudi per sottolineare gli eccessi disfunzionali a cui si sarebbe arrivati sposando detta linea di pensiero (L. EINAUDI, *Questioni: l'imposta sulle aree edilizie*, cit., p.909) viene riproposto peraltro anche dalla storiografia (Cfr. E. GENTA e G.S. PENE VIDARI, *Storia del diritto contemporaneo*, cit., p.164) con lo stesso significato, ovvero quello di una estensione, non solo in ambito tributario ma in generale amministrativo, priva di qualsiasi attenzione alle “concrete possibilità della realtà italiana”.

²¹⁰ Einaudi porta l’esempio degli industriali che pagherebbero due volte le spese delle scuole e delle fognature : oltre che sotto forma di imposta anche sotto forma di un salario più alto per i propri operai divenuti, a causa delle spese pubbliche, più istruiti e più sani. L. EINAUDI, *Questioni: l'imposta*, cit., p.909.

²¹¹ Ibidem.

²¹² F. CARONNA, *I tributi*, cit., p. 133. Ma in tal senso scrissero anche: G. RICCA-SALERNO, *Finanze locali*, in V. E. ORLANDO, *Trattato di Diritto Amministrativo*, Milano, Società editrice Libreria, 1899, p.319; A. GRAZIANI, *Istituzioni di Scienza delle Finanze*, Torino, F.lli Bocca, 1897, p.679; R. DALLA VOLTA, *Dei contributi speciali pei lavori di miglioria*, Firenze, Seeber, 1896 e C. CONIGLIANI, *Sulla riforma dei tributi comunali*, Modena, F.lli Bencini, 1897, p.431.

quello di riequilibrare, in ragione di giustizia, la posizione dei cittadini gratuitamente arricchitisi con le nuove opere pubbliche²¹³. Insomma, sarebbero bastate “*poche ma precise norme*” per fissare i presupposti e i criteri direttivi per l’applicazione del contributo di miglioria ed evitare così di ricorrere in ogni caso di realizzazione di una grande opera ad una legge speciale²¹⁴.

Il quadro della contribuzione locale afferente ai progressi della tecnica, inevitabilmente connesso al sistema tributario nazionale, permette dunque di evidenziare che dinnanzi, non tanto ai nuovi bisogni sociali, quanto piuttosto alle difficoltà finanziarie degli enti pubblici, Stato compreso, i caratteri delle innovazioni tecniche apparvero ideali per giustificare nuove entrate pubbliche, sia locali che statali.

In primo luogo molte delle applicazioni tecniche, in special modo quelle a rete con una connotazione urbana (tramways, illuminazione ed in generale la distribuzione di energia elettrica) erano tali per cui una loro fruizione da parte dell’utenza generava una prestazione di pubblica utilità in rapporto sinallagmatico con le così dette “*tariffe*”. In accordo con la nuova visione dell’ente locale, non più mera appendice esecutiva dello Stato, ma soggetto di diritto, senz’altro dotato di capacità giuridica privatistica, il diritto del Municipio di pretendere un corrispettivo, risultava pienamente giustificato come controprestazione di un servizio utile ed efficiente. In secondo luogo, sulla scia della tradizione anglosassone delle *betterment taxes*, alle Amministrazioni non sfuggì che la realizzazione di impianti tecnici aveva incrementato in maniera non indifferente il valore delle proprietà limitrofe e contigue a tali opere pubbliche. Pertanto ne approfittarono e, sfruttando il pretesto del “*principio di controprestazione*”, coprirono le spese necessarie alla costruzione di queste strutture con l’ introduzione dei contributi di miglioria. Ciò non in via generale, ma adottando, di volta in volta, per ogni grande opera pubblica una legge speciale *ad hoc* volta ad individuare la misura ed i presupposti dell’onere contributivo. Infine, indipendentemente dalla logica del corrispettivo, alcuni prodotti del progresso tecnico come la fotografia, i veicoli, erano in ogni caso riconosciuti come beni di lusso, significato di ricchezza e pertanto suscettibili di essere ricompresi nella materia oggetto di imposizione indiretta. L’applicazione di siffatto genere di tributi, talvolta anche in una fase precedente ad una loro significativa diffusione, ebbe come effetto quello di produrre, come nel caso della fotografia, dei

²¹³ Ivi, p.134.

²¹⁴ G. LUÉ, *Sulla necessità di una legge*, cit., p.806.

profitti abbastanza esigui, come osservato da Ninna²¹⁵; rischiando di rappresentare, in negativo, un freno per lo sviluppo e la diffusione delle stesse innovazioni, così come paventato, in riferimento all'energia elettrica, dalle minoranze nei dibattiti parlamentari²¹⁶ e confermato dalle associazioni di categoria²¹⁷.

²¹⁵ L. NINA, *Tributi*, cit., p. 708

²¹⁶ Tra gli altri G. MARCORA, *Atti Parlamentari*, cit., p.1298.

²¹⁷ Anonimo, *Per diminuire gli oneri fiscali sull'energia elettrica*, in «L'industria rivista tecnica ed economica illustrata», Vol. unico, 1912, p.484.

Capitolo V

Il dibattito italiano nel quadro delle tendenze europee: l'attenzione della dottrina spagnola

5.1 Uno sguardo al dibattito in Francia e in Germania: la peculiarità del caso spagnolo

Dopo aver illustrato le soluzioni o i tentativi di soluzioni giuridiche proposte o, finanche, adottate dal sistema italiano in tema di progresso tecnico, diviene ineluttabile chiedersi se questi modelli siano rimasti circoscritti nell'ambito geografico della penisola o se, invece, ne abbiano in qualche misura travalicato i confini per presentarsi a realtà estere. In questo secondo caso, ragioni di completezza richiederebbero di individuare l'ambito spaziale della loro diffusione e di seguirli, per analizzarne la sorte, in queste differenti contesti¹. Si anticipa fin da ora che considerando la realtà europea², questa dimensione spaziale sembra allargarsi oltre l'Italia e dirigersi in particolar modo verso la Spagna, in ragione della particolare attenzione che il diritto ispanico gli dedicò in chiave comparatistica.

Certo, non può dirsi che altra letteratura giuridica estera, come quella francese, tedesca o svizzera non guardi al diritto italiano: spesso vi si incontrano citazioni di autori, a volte traduzioni di pubblicazioni italiane³ e, in generale, alcune filtrazioni di idee giuridiche di matrice italiana, inerenti al progresso tecnico. Soprattutto in Francia, la storiografia ha già fatto emergere l'esistenza di "*liens historiques*" dalle quali ipotizzare prima e confermare poi, l'esistenza di "*réseaux franco-italiens*", in generale nel diritto commerciale⁴ e, nel particolare,

¹ In una prospettiva di "*reconstructive sense*" in cui "*it is the legal problem that determines the space of reference; hence, space has a reconstructive function*". Ma anche di "*space as a field of action for law*" nella consapevolezza, altresì, che "*the dynamism of law does not describe the movement of an object that is predefined and unchanging [...]. To the contrary, it is seen as a prime environment in which to observe law as a dynamic object*". M. MECCARELLI, M. J. SOLLA SASTRE, *Spatial and Temporal Dimensione for Legal History: A introduction*, in M. MECCARELLI, M. J. SOLLA SASTRE (Eds.), *Spatial and Temporal Dimension for Legal History. Research Experiences and Itineraries*, Frankfurt am Main, MPIeR, 2016, pp.11-12 e pp. 14-15.

² Sul concetto di "Europa" T. DUVE, *European Legal History- Concepts, Methods, Challenges*, in T. DUVE (Ed.), *Entanglements in Legal History: Conceptual Approaches*, Frankfurt Am Main, MPIeR, 2014, <http://www.rg.mpg.de/publications/entanglements_in_legal_history>, settembre 2018, pp. 29-66.

³ F. SERAFINI, *Le télégraphe dans ses relations avec la jurisprudence civile et commercial. Traduit et annoté par LAVIALLE DE LAMELLÈRE*, Paris, A. Durand, Libraire-éditeur, 1863.

⁴ A. MONTI, *La circulation de la pensée juridique dans le domaine du droit commercial (XIX-XX)*, in B. FAUVARQUE-COSSON (dir.), *Le droit comparé au XXI siècle. Enjeux et défis*, Paris, Société de législation comparée, 2015, pp. 139-150.

nel diritto di assicurazione⁵ poiché appartenente a quelle “*nouveaux domaines de la législation industrielle et du travail, du droit de sociétés commerciale set des faillites*”⁶. Adottando, quindi, una prospettiva più ampia, comprensiva di tutte le branche -dal diritto privato al diritto commerciale, fino al penale ed al municipale- in qualche misura toccate dallo sviluppo tecnico, emergerebbero sicuramente altrettanti collegamenti reciproci tra i due ambiti spaziali. Basti qui riportare alcune tracce a sommaria conferma di quanto già emerso nel *droit des assurances*, nell’insegnamento del diritto⁷ e nel diritto commerciale⁸.

Anzitutto, assumono un rilievo non indifferente le citazioni di autori italiani nelle riviste e nelle monografie dedicate alle specifiche innovazioni: da Pietro Cogliolo, il cui nome spicca di frequente nei periodici dedicati all’aviazione come “*L’air*”⁹, “*L’aéronautique*”¹⁰ e “*L’Aérophile*”¹¹, alle opere dedicate al diritto telefonico di Norsa¹², di Bianchi¹³ e di Bolaffio¹⁴ citate in “*Des contrats par correspondance du rôle de la correspondance dans l’exécution des contrats*”¹⁵.

In secondo luogo, spiccano monografie italiane tradotte, benché non numerose. Tra le più importanti sul tema del progresso tecnico si annoverano, innanzitutto “*Le télégraphe dans ses relations avec la jurisprudence civile et commerciale*” di Filippo Serafini¹⁶, opera di grande rilievo anche in Francia come dimostrano le numerose segnalazioni¹⁷ e il progetto di legge

⁵ N.HAKIM, A. MONTI, *Historie de la pensée juridique et analyse bibliométrique: l’exemple de la circulation de idées entre la France et l’Italie à la Belle Époque*, en «Clio@Thémis», n.14, 2018, pp.1-32.

⁶ Ibidem.

⁷ A. MONTI, *Enseigner le droit en Italie au début du XX siècle: les cours de législation comparée de Giovanni Pacchioni (1867-1946)*, in *Aux confins du droit. Mélanges. Hommage amical à Xavier Martin*, Paris, Librairie générale de droit et de Jurisprudence, 2015, pp. 305-314; Ibidem, “*Interdisciplinary Legal Studies and the Emergence of New Academic Teachings: A research Project on law Courses in 19th -20th Century Italy*”, in «CIAN –Revista de Historia de las Universidades», 19/1, 2016, pp. 91-113.

⁸ A. MONTI, *La circulation de la pensée juridique dans le domaine du droit commercial (XIX-XX)*, in B. FAUVARQUE-COSSON (dir.), *Le droit comparé*, cit.

⁹ Anonimo, *Nouvelles Aéronautiques, Une conférence aux vieilles tiges*, in «L’Air: revue mensuelle», n.169, Novembre 1926, p.16.

¹⁰ Anonimo, *Revue de Livres, Codice aeronautico, par P. Cogliolo*, in «L’aéronautique», Novembre 1932, n.162, p.366.

¹¹ Anonimo, *Le “Vieilles Tiges”*, in «L’aérophile», 15 novembre 1926, p.339.

¹² C. NORSA, *Il telefono e la legge: lettura fatte al Regio Istituto lombardo di scienze e lettere nell’anno 1883*, Milano, Tip. Bernardoni di C. Rebeschini e C, 1883.

¹³ F. BIANCHI, *I contratti conclusi per telefono*, Supplemento agli «Studi Senesi», Vol. V, Bologna, pubblicato pel Centenario dell’Università di Bologna, 1888.

¹⁴ L. BOLAFFIO, *L’art. 36 del nuovo Codice di Commercio ed i contratti per telefono*, in «Archivio Giuridico Filippo Serafini», Vol. XXIX, 1882, p. 505.

¹⁵ J. VALERY, *Des contrats par correspondance du rôle de la correspondance dans l’exécution des contrats*, Paris, Thorin et Fils, éditeurs, 1895, p. IV, p. XII.

¹⁶ Ibidem.

¹⁷ Se ne citano solo alcune: E. DALLOZ, *Revue bibliographique, législation française des chemins de fer*, in «Jurisprudence générale du royaume en matière civile, commerciale et criminelle», 1865, p.2; J.B.,

elaborato da Lacava sulla “*La législation des accidents du travail en Italie*”¹⁸, che in parte sfiora il tema della qualificazione delle macchine industriali. “*Les droits d’auteur sur les œuvres des arts figuratifs*” di Amar Moise¹⁹ è invece una monografia scritta direttamente in lingua francese dal giurista di Torino, notoriamente attratto dal panorama giuridico d’oltralpe²⁰.

Le citazioni ed i riferimenti alle pubblicazioni giuridiche italiane sul tema del progresso tecnico sono altresì numerose. Tra i contributi inerenti alla qualificazione giuridica dell’energia elettrica “*L’elettricità nel diritto*” di Pipia²¹, l’articolo di Frassati sul furto dell’ energia elettrica²², il “*Trattato sul furto*” di Manzini²³, corredano la bibliografia della nota di J.A. Roux alla pronuncia della *Cassation*, sezione penale, del 3 août 1912²⁴. Pressappoco sullo stesso tema, Cattaneo²⁵ viene citato nel “*Traité des obligations en généra*”l di Renè Demogue²⁶. Sorprendentemente le teorie di Armissoglio²⁷, come visto molto contestate in patria, trovano spazio sia negli “*Annales de droit commercial français, étranger et International*”²⁸ che nel “*Journal télégraphique*”²⁹. Le riviste giuridiche francesi mostrano interesse verso l’Italia altresì in relazione alla nuova interpretazione da darsi all’istituto della responsabilità extracontrattuale:

Première partie- législation- Science commerciale, Télégraphie électrique, in «Journal des banquiers», Décembre 1863, pp.277-282.

¹⁸ M. LACAVA, *Accidents du travail en Italie. Project de Loi, analyse et traduction* par E. GRUNER, Paris, Secrétariat Général du Comité, 1890.

¹⁹ M. AMAR, *Les droits d’auteur sur les œuvres des arts figuratifs*, Torino, Bocca, 1896, <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6100162w?rk=21459;2>>.

²⁰ R. ABBONDANZA, *Amar Moisé*, in Dizionario biografico degli Italiani, Vol. 2, 1960, <[²¹ U. PIPIA, *L’elettricità nel diritto*, Milano, Hoepli, 1900.](http://www.treccani.it/enciclopedia/Moisé-amar_(Dizionario-Biografico)/>, marzo 2018. Cfr. anche G. CAZZETTA, <i>Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento</i>, Milano, Giuffrè, 2007, p. 84, p. 115, p.134; V. FRANCESCHELLI, P. ALDROVANDI, <i>Brevetti, marchio ditta, insegna</i>, Vol. 1, Milano, Utet, 2003, p. XXVII.</p></div><div data-bbox=)

²² A. FRASSATI, *L’energia elettrica ed il furto, prolusione al corso di diritto e procedura penale letta alla Regia Università di Torino il 10 dicembre 1897*, in «Supplemento Rivista di diritto penale», Vol. VI, 1897, pp.34-40.

²³ V. MANZINI, *Trattato sul furto e delle varie sue specie*, Torino, Unione tipografica torinese, 1905. Su questo autore A. BERARDI, *Manzini Vincenzo*, in Dizionario Biografico degli italiani, Vol.69, <[²⁴ J.A. ROUX, *Cass. Crim 3 août 1912*, en «Recueil general de lois et des arrest: en matière civile, criminelle, commerciale», 1913, pp. 337-338.](http://www.treccani.it/enciclopedia/vincenzo-manzini_(Dizionario-Biografico)/>; Ibidem, <i>Vincenzo Manzini. Del metodo giuridico</i>, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2003.</p></div><div data-bbox=)

²⁵ P. CATTANEO, *Sul contratto di distribuzione di energia elettrica*, in «Archivio Giuridico», 1895, Vol. II, pp. 94-101.

²⁶ R. DEMOGUE, *Traité des obligations en general*. Tome 2, Paris, Librairie Arthur Rousseau, 1923, p.546.

²⁷ F. ARMISSOGLIO, *Gli impianti elettrici per l’illuminazione ed i trasporti di forza motrice*, Torino, Bocca, 1889.

²⁸ *Legislation, doctrine, Italie*, en «Annales de droit commercial français, étranger et International», 1891, Cinquième année, p.87. Nella stessa rivista viene menzionato anche S. COLABATTISTA, *Nature de contrat de distribution de l’énergie électrique*, en «Giurisprudenza Italiana», Vol. 56, Parte 4, 1904, pp.97-114, citato in *Legislation, doctrine, Italie*, en «Annales de droit commercial français, étranger et International »,1908, Vingt-Deuxième année, p. 40.

²⁹ F. MEILI, *Le travail des courants électriques et la jurisprudence*, en «Journal télégraphique», Vol.XXII, 30° année, 1899, p. 99.

i nomi di Barassi e Chironi si aggiungono alle indicazioni bibliografiche di molti articoli sul tema³⁰.

Gli scritti giuridici di provenienza tedesca, invece, fecero riferimento alla realtà italiana con meno frequenza³¹. È sufficiente sfogliare le monografie, in particolare quelle esclusivamente dedicate all'approfondimento dei profili giuridici inerenti alla specifica innovazione, per accorgersi dei limitati cenni ai contributi italiani, nonostante, talvolta, gli autori ripromettano i caratteri dell'“*universalistisch anzufassen*” poiché “*der Boden des Partikularrechtes muss bei einem solchen der ganzen Welt dienstbaren Institute aufgegeben werden*”. In alcune monografie come quella di Von Bar sul diritto telegrafico³² e quella di Beck sulla “*Technik*”³³, la letteratura italiana non viene per nulla considerata, piuttosto si guarda a quella francese ed inglese. In altre monografie spunta qualche cenno: è il caso di “*Das Telegraphen-Strafrecht*” di Dambuch³⁴, ove si fa menzione della nota monografia di Serafini sui telegrafi o di “*Deutsches Luftrecht*”³⁵ nella cui ricca bibliografia compaiono “*Il diritto aereo*” di Catellani, “*Sul regolamento giuridico della navigazione aerea*” di D'Amelio, Magnani con “*Il diritto sullo spazio aereo e l'aeronautica*”, nonché gli atti del Congresso di Verona sulla locomozione aerea³⁶.

Merita una particolare attenzione lo svizzero Meili, forse il più prolifico giurista europeo nel diritto della comunicazione, molto citato negli scritti tedeschi³⁷. Egli non accennò alla dottrina italiana, né in “*Die elektrise*”, né nel suo “*Das Luftschiff*”³⁸. Si precisa però che all'epoca della pubblicazione di queste due monografie, poi tanto diffuse, solo pochi giuristi italiani si erano già espressi sulle relative questioni: nel 1899 solo Frassati e Levi avevano già pubblicato i loro contributi inerenti la natura dell'energia elettrica e nel 1908 i principali scritti

³⁰ Ad esempio: F. GORPHE, *La responsabilité du fait des automobiles en droit compare. Jurisprudence française, lois étrangères et projet de loi*, in «Revue critique de législation et de jurisprudence», LXXV, Tome LV, 1938, pp.149-192, in particolare p. 151; *Jurisprudence française*, en «Revue de droit maritime comparé», Tome 5, Janvier-Mars 1924, p. 359; R. DEMONGUE, *Traité des obligations*, cit., Tome 5, p.197.

³¹ In tema di impresa era piuttosto il “*laboratorio austro-tedesco*” a “*lanciare un messaggio che coglieva per certi versi impreparata la scienza giuridica italiana*”. F. MAZZARELLA, *Un diritto per l'Europa industriale*, cit., p.207.

³² L. VON BAR, *Das Gesetz über das Telegraphenwesen des Deutschen Reiches*, Berlin, International Verlags-Anstalt, 1893.

³³ H. BECK, *Recht, Wirtschaft und Technik. Ein Beitrag zur Frage der Ingeniörausbildung*, Dresden, O.V. Böhmert, 1904.

³⁴ O. DAMBUCH, *Das Telegraphen nach der Deutschen Gesetzgebung*, Berlin, Berlag von Richerd Schoes, 1897.

³⁵ H. VON WECK, *Deutsches Luftrecht*, Berlin, Erscheinungsdatum, 1913.

³⁶ *Ibidem*, pp.IX-XII.

³⁷ L. VON BAR, *Das Gesetz über das Telegraphenwesen des Deutschen Reiches*, cit.; O. DAMBACH, *Das Telegraphen-Strafrecht nach der Deutschen Gesetzgebung*, cit.; G. EGER, K. GORDAN, *Post, Telegraphen und Telephonrecht*, Leipzig, Gloeckner, 1909.

³⁸ F. MEILI, *Das Luftschiff im internen Recht und Völkerrecht*, Zurich, Füssli, 1908.

italiani sul diritto aereo, quali quelli di Catellani, Scialoja e Cogliolo, dovevano ancora essere pubblicati. Tuttavia, almeno in chiave comparatistica, vennero riportati dall'autore i testi degli articoli e delle leggi italiane³⁹ più importanti, comprendendovi il Regio Decreto 1° Aprile 1883 e la legge sulla servitù di condutture elettriche del 1894. Quindi l'omissione dei contributi può ben imputarsi al ritardo dell'Italia nella produzione dottrinale in materia di diritto aereo e di elettricità rispetto alla Svizzera e alla Germania. Ne danno conferma altre due opere di Meili: *“Das telephonrecht”*⁴⁰ nella quale cita più volte⁴¹ *“Il telefono e la legge”* di Cesare Norsa⁴², e *“Das Telegraphen-Recht”* ove richiama la monografia di Serafini⁴³, *“grosse italienische jurist”*⁴⁴, come ulteriore riprova della sua originalità in Europa.

Nella filtrazione del diritto italiano inerente al progresso tecnico, la Spagna, dunque, assunse una posizione differenziata rispetto a queste realtà europee perché, contrariamente alla Francia e alla Germania⁴⁵, sperimentò i cambiamenti economici e sociali solo in un momento successivo rispetto all'Italia, così da poter attingere idee da una dottrina giuridica già solida e tutto sommato matura. Si spiega in tale modo un fenomeno di circolazione del diritto, per lo più unidirezionale, ovvero dall'Italia verso la Spagna che, oltre ad essere considerevole sotto un profilo quantitativo, lo era anche qualitativamente con articoli di comparazione tra il sistema italiano e quello spagnolo, intere rubriche di periodici dedicate alla letteratura giuridica italiana, consigli bibliografici sistematicamente rivolti alla nostra produzione giuridica. Ciò, come si legge nella *“Revista de telégrafos”*, anche perché l'*“organizacion política y administrativa [relativa à Italia] tiene màs relation”* con la Spagna, *“à fin de que se puedan hacer comparaciones y juzgar de las ventajas è inconvenites”*⁴⁶.

³⁹ F. MEILI, *Die elektrise. Stark-und Schwachstromanlagen und die Gesetzgebung*, Zurich, Verlag: Art. Institut Orell Füssli, 1899, p. 12 e pp. 30-32.

⁴⁰ F. MEILI, *Das Telephonrecht. Eine Rechtsvergleichende Abhandlung*, Leipzig, Verlag von Duncker & Humblot, 1885.

⁴¹ Ibidem, p. 10, p.36, p.136, p.166.

⁴² C. NORSA, *Il telefono e la legge: letture fatte al Regio Istituto lombardo di scienze e lettere nell'anno 1883*, Milano, Tip. Bernardoni di C. Rebeschini e C, 1883.

⁴³ F. MEILI, *Das Telegraphen-Recht. Eine civilistische Abhandlung*, Zurich, Zweite vermehrte Auflage, 1873, p.5.

⁴⁴ Ibidem, p. 2, p. 214.

⁴⁵ *“Les transformations économiques, sociale set culturelles découlant de la revolution industrielle, touchent d'abord l'Allemagne, puis la France dans la première moitié du XIX siècle et, enfin, l'Italie, dans les années 1880”*. N.HAKIM, A. MONTI, *Historie de la pensée juridique et analyse bibliométrique*, cit., p. 14.

⁴⁶ Anonimo, *Bases generales del servicio telegrafico en Francia*, en «Revista de telegrafos», Año XI, Octubre 1871, n.19, p.193. In particolare l'autore dell'articolo, prima di addentrarsi nell'analisi del sistema telegrafico francese promette *“luego publicaremos la relativa à Italia, Bèlgica y otros paises, cuya organizacion política y administrativa tiene màs relation con el nuestro, à fin de que se puedan hacer comparaciones y juzgar de las ventajas è inconvenientes de la última reform”*.

5.2 Il disincanto verso il "progreso" nel dibattito giuridico in Spagna

Prima di soffermarsi sull'analisi dei contributi italiani calati nel panorama giuridico spagnolo, appare preminente la ricostruzione di quest'ultimo e delle sue problematiche giuridiche in relazione al progresso tecnico, giustificative di questa estensione. In Spagna il concetto di "progreso"⁴⁷, dopo un lungo periodo di gestazione, conobbe un vero e proprio exploit durante la seconda metà dell'Ottocento⁴⁸: si arrivò persino a considerare il progresso "la fe del siglo XIX, la gran creencia de todos sus hijos"⁴⁹. Un'espressione "extravagante" e "casi inimaginable", che non resistette alle numerose "expresiones de decepción y malestar"⁵⁰ accumulate durante il Novecento, dimostrando come la "religión del progreso", non rappresentava altro che un'illusione "causante de toda clase de calmidades"⁵¹.

La storiografia fa notare che, sebbene in superficie il Paese si fosse modernizzato, attraverso il consolidarsi dell'industria⁵² e la creazione, a partire dal 1882 di una rete di servizi pubblici per le grandi città (gas, elettricità, illuminazione, tramvie), questi simboli della rivoluzione industriale, non si estesero oltre una piccola area geografica⁵³ e non sovvertirono le

⁴⁷ J.F. SEBASTIAN, *Progreso*, in J. F. SEBASTIÁN e J. F. FUENTES (dirs.), *Diccionario político y social del siglo XX español*, Madrid, Alianza editorial, 2008, pp.980-987.

⁴⁸ Durante la prima metà del XIX secolo "la actividad comercial se entendía además mediación speculativa en el intercambio de bienes y servicios, esto es, una actividad dirigida a la transacción de mercancías y no a la producción industrial". J. RUIZ MARTÍNEZ, *Introducción a la historia española (1808-2000)*, Padova, Libreria Rinoceronte, 2001, pp.21-31; F. MARTÍNEZ, *Derecho y sociedad civil*, in M. LORENTE y J. VALLEJO (dirs.), *Manual de historia del derecho*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2012, p.471. Cfr. anche C. PETIT, *Historia del derecho mercantil*, Madrid, Marcial Pons, 2016. Cfr. Altresí F. MAZZARELLA, *Un diritto per l'Europa industriale*, cit., pp.110-123, in particolare ove approfondisce il tema del "nuovo Codice del 1885 [le cui] logiche restavano comunque ben piantate nell'alveo di un diritto commerciale di stampo atomistico e mercantile". Ibidem, pp.113-114.

⁴⁹ E. CASTELAR, *La fórmula del progreso*, Madrid, A. de San Martín, 1870, p.65 e p. 79. Cfr. anche F. VIDA NÁJERA, *Estudios sobre le concepto y la organización del Estado en las "Utopías"*, in «Revista de Ciencias Jurídicas y sociales», Año XI, Abril-Junio 1928, n.43, p.176 ove si prospetta un'utopia realizzata con "varios descubrimientos científicos, previstos o columbrados [que] por el señor Bellamy, conspiran a este fin.El sol, la electricidad y otras energías oculata en fluido impalpables o en el éter primogenio, nos prestan calor, luz y fuerza productora y locomotora."

⁵⁰ J.F. SEBASTIAN, *Progreso*, in J. F. SEBASTIÁN e J. F. FUENTES (dirs.), cit., *Diccionario*, p.984.

⁵¹ Ibidem.

⁵² Lo "Estado liberal" spagnolo divenne un modulatore del sistema economico e, attraverso la pratica del protezionismo e l'introduzione delle "aranceles" del 1877 e 1891, svilupparono la grande industria pesante (in particolare dell'acciaio) a discapito di quella leggera, che "atrasada tecnológicamente respecto a los demás países europeos, que usan nuevas fuentes de energía, como la electricidad o el petróleo". J. RUIZ MARTÍNEZ, *Introducción a la historia española*, cit., pp.27-28. Sulla "trabajosa construcción de aparatos estatales" Cfr. C. PETIT, *Revistas Españolas y legislación extranjera el hueco del derecho comparado*, in «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico», Vol. XXXV, 2006, p.262, nota 13.

⁵³ Vi erano tre grandi aree di sviluppo industriale: la Catalogna nella quale venne prevalentemente sviluppata l'industria tessile, i Paesi Baschi ove si sviluppò l'industria pesante e la regione delle Asturia economicamente sviluppatesi grazie al suo potenziale minerario. Ivi, p. 28.

sorti “*miserabili*” della gran parte dei cittadini⁵⁴. I piccoli borghesi rimanevano commercianti bisognosi, al fianco di una popolazione disoccupata ed insolubile⁵⁵. Inoltre, l’arretratezza della industria spagnola l’aveva, a lungo andare, privata di competitività a livello europeo e, quindi, caricata di una produzione che non era in grado di assorbire per mancanza di un sufficiente mercato interno. A ciò si aggiunga l’incapacità finanziaria dello Stato di sostenere le spese infrastrutturali di cui abbisognava il processo di industrializzazione⁵⁶, aggravatasi in seguito alla crisi economica del 1917-1918⁵⁷.

Da questo punto di vista, diviene comprensibile la descrizione del concetto spagnolo novecentesco di progresso come un “*tiempo de decadencia*”⁵⁸. Insomma, un disincanto, i cui primi segnali si percepirono già a partire dall’ultima decade ottocentesca, in alcune pubblicazioni⁵⁹ ove si contestava la diseguale distribuzione dei prodotti del progresso e si metteva in discussione il cieco ottimismo delle precedenti generazioni⁶⁰. Per questa ragione, come si può evincere dal programma di alcuni partiti politici⁶¹, mutò la prospettiva dalla quale si guardava al tema: divenne preminente accantonare le inquietudini, di cui si aveva consapevolezza, e prestare attenzione alle possibilità, alle difficoltà e agli impedimenti del progresso, al fine di favorire la prosperità della nazione e di accelerarne i miglioramenti⁶², anche sul piano giuridico.

⁵⁴ G. HERMET, *Storia della Spagna nel Novecento*, Paris, Il Mulino, 1992, p. 48; M. MARTÍNEZ CUADRADO, *La burguesía conservadora (1874-1931)*, Madrid, Alianza Universidad, 1978, pp.162-199.

⁵⁵ Ibidem.

⁵⁶ J. RUIZ MARTÍNEZ, *Introducción a la historia española*, cit., p.41-42.

⁵⁷ Sulla crisi economica subita dalla Spagna al termine della Prima Guerra Mondiale cfr. M. MARTÍNEZ CUADRADO, *La burguesía conservadora (1874-1931)*, cit., pp.163-165; J. RUIZ MARTÍNEZ, *Introducción a la historia española*, cit., pp. 43-44.

⁵⁸ J.F. SEBASTIAN, *Progreso*, in J. F. SEBASTIÁN e J. F. FUENTES (dirs.), cit., p.984.

⁵⁹ Tra i quali Ganivet, Unamuno, Costa Azorín e Baroja. E. STORMI, *La perspectiva del progreso pensamiento político en la España del cambio de siglo (1890-1914)*, Madrid, Biblioteca Nueva, Sociedad Menéndez Palayo, 2001, pp.177-192. Ma anche Josè De Benito che, in relazione alla ferrovia parla di “*resolver definitivamente el viejo problema que hace más de ochenta años viene arrastrándose y agravándose [...] acaso sea este llamado problema ferroviario*” e ancora parla del “*admirable invento que tantos y tantos problemas ha creado*”. J.L. DE BENITO, *Las compañías de ferrocarriles en quiebra*, Madrid, Ed. Lib. Prieto, 1935, p. 14 e p. 18.

⁶⁰ Tuttavia, alcuni autori, come Unamuno, non abbandonarono mai la vecchia convinzione secondo cui il desiderio dell’uomo per un futuro migliore non si sarebbe mai potuto sradicare. Inoltre, nonostante ciò, diverse riviste, soprattutto repubblicane, si intitolavano, “*con orgullo*”, “*El Progreso*” o “*El amor al progreso*”. J.F. SEBASTIAN, *Progreso*, in J. F. SEBASTIÁN e J. F. FUENTES (dirs.), *Diccionario político y social*, cit., pp.983-1000.

⁶¹ Ne costituisce un esempio il “*Manifiesto-programa del Partido Liberal*” del 1903. M. ARTOLA, *Partidos y programas políticos, 1808-1936*, Madrid, Aguilar, 1974, Vol. II, p.416.

⁶² Difatti si affermava che “*incluso que el exceso de celo de ciertos sectores radicales «por el progreso de la humanidad» en abstracto podría resultar controproducente para la «prosperidad y el progreso de la nación»*”. GIMÉNEZ VALDIVIESO, *El atraso de España*, Madrid, Prometeo, 1909, p. 17.

Per quanto concerne il diritto⁶³, la concezione dell'attività commerciale ed industriale dei codici napoleonici, elevata a modello anche in Spagna⁶⁴, in poco tempo, aveva mostrato tutti i suoi inconvenienti cagionati dalla “*recuperación (o mantenimiento) de modos de entender las relaciones laborales de carácter tradicional*”⁶⁵ e soprattutto dalla “*rápida obsolescencia de las soluciones revolucionarias ocasionada por el proceso de industrialización*”⁶⁶ che interessò tutta l'Europa occidentale tardo ottocentesca. Cedettero, in particolare, l'usuale concetto del “*comerciante*”⁶⁷, non più mero intermediario tra prodotti e consumatori, ma organizzatore di “*empresa [...] productora de bienes en masa*” e i tradizionali modi di finanziamento, sostituiti dalla necessaria partecipazione di tanti “*pequeños inversores*”; sfumò altresì la proibizione delle coalizioni a fronte di una maturata “*acción colectiva*”⁶⁸.

Scaturite queste premesse dal “*proceso de industrialización*”, la trasformazione delle categorie fondamentali di diritto privato ne rappresentò la naturale conseguenza⁶⁹, tanto che, per alcuni, è divenuto ormai un “*lugar común afirmar que [...] se realizó una gran tarea legislativa*”. Ma, più che la quantità normativa, il punto focale fu costituito dall'insieme dell'ordine normativo (“*orden normativo decimonónico en su conjunto*”⁷⁰) come plasmazione e concretizzazione degli interessi economici, politici, sociali⁷¹. La storiografia⁷² ricorda specialmente il riconoscimento della responsabilità oggettiva per gli incidenti sul lavoro e per i trasporti⁷³, l'introduzione del nuovo concetto di contrattazione collettiva⁷⁴, la mutazione del

⁶³ Cfr. H. COING, *Derecho privado europeo, Vol. II, El siglo XIX*, Madrid, Fundación Cultural del Notariado, 1996; G. CAZZETTA, *Lavoro e impresa*, in M. FIORAVANTI, (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp.139-163; M. LORENTE SARIÑENA y J. VALLEJO (dirs.), *Manual de historia del derecho*, cit., pp. 363-484.

⁶⁴ F. MARTÍNEZ, in M. LORENTE SARIÑENA y J. VALLEJO (dirs.), *Manual de historia del derecho*, cit., p.471. Tra gli altri cfr. P. GÓMEZ DE LA SERNA, *Reseña de la obra de Benito Gutiérrez, Códigos o estudios fundamentales sobre el derecho civil español*, en «Revista general de Legislación y jurisprudencia», Tomo 21, 1862 (y sucesivos), pp. 648-652.

⁶⁵ M. LORENTE SARIÑENA y J. VALLEJO (dirs.), *Manual de historia del derecho*, cit., p.475.

⁶⁶ Ibidem.

⁶⁷ Cfr. Sulla definizione di “*comerciantes*” F. MAZZARELLA, *Un diritto per l'Europa industriale*, cit., pp.114-115.

⁶⁸ M. LORENTE SARIÑENA y J. VALLEJO (dirs.), *Manual de historia del derecho*, cit., p.476. Sul “*movimiento obrero*” cfr. R. CRUZ, *Clase obrera*, in J. F. SEBASTIÁN, J. F. FUENTES (dirs.), *Diccionario político y social*, cit., pp. 249-258; G. HERMET, *Storia della Spagna nel Novecento*, cit., pp.47-78.

⁶⁹ Cfr. C. GARRIGA, *Legislación y códigos*, en M. LORENTE SARIÑENA, J. VALLEJO (dirs.), *Manual de historia del derecho*, cit., pp. 410-413 e p. 444.

⁷⁰ M. LORENTE SARIÑENA, *La voz del Estado. La publicación de las normas (1810-1889)*, Madrid, Boletín Oficial del Estado, 2001, p.167.

⁷¹ Ivi, pp.167-177.

⁷² Per un approfondimento sulle riviste di storiografia giuridica spagnole cfr. M. SERNA VALLEJO (Coord.), *La historia del derecho en España a través de las revistas histórico-jurídicas impresas (1924-2008)*, Donostia-San Sebastián, Fedhav, 2009.

⁷³ Ivi pp. 476-477.

concetto di “*propiedad*”⁷⁵. Non a caso in questo contesto, le riviste giuridiche si rivelarono un prezioso genere letterario “*sincronizados con el peculiar ritmo revolucionario*”⁷⁶, volto a diffondere concetti e realtà politiche, fino a poco prima sconosciute.

Considerato il quadro di riferimento appare chiaro come, così come in Italia, anche il “*trabajo científico*” spagnolo nella sua interrelazione con il diritto, originò un’intricata rete di dibattiti, interventi legislativi e pronunce giurisprudenziali. Ma, rispetto alla situazione italiana, la Spagna subì un certo ritardo: da importante potenza politica e metropoli di un vasto impero mondiale qual era, la Spagna entrò nel XX secolo in stato di crisi, impotenza e confusione; le abilità scientifiche e in generale culturali dei suoi studiosi erano diventate estremamente deboli ed insoddisfacenti rispetto al generale livello europeo, fatta eccezione per i suoi contributi in campo sociologico⁷⁷. Da qui, la generale lentezza con la quale giungevano le innovazioni tecniche in Spagna, soprattutto durante gli anni Trenta-Sessanta del XIX secolo, gli anni di maggior dinamismo⁷⁸: si parla di quaranta o cinquanta anni di ritardo rispetto alla Gran Bretagna e quindici o venti anni rispetto agli altri Paesi europei⁷⁹.

Ne danno conferma anche le date di molte delle pubblicazioni dottrinali dedicate ai risvolti giuridici dello sviluppo tecnico, concentrate prevalentemente negli anni Venti, nonché le novità giuridiche che contraddistinsero il terzo decennio del Novecento quali, l’introduzione del monopolio per il servizio telefonico nel 1924, alcune delle opere riepilogative più importanti dedicate alla legislazione elettrica datate 1926-27, fino alla costituzione del *Ministerio de*

⁷⁴ Ivi, p.472-477; C. SARASÚA, *Trabajo y trabajadores en la España del siglo XIX*, in A. GONZÁLEZ ENCISO, J.M. MATÉS BARCO, *Historia Económica de España, siglos XIX y XX*, Barcelona, Ariel, 2006, pp.413-433.

⁷⁵ C. SERVÀN, *De la constitución al Estado (1814-1914)*, in M. LORENTE SARIÑENA, J. VALLEJO (dirs.), *Manual de historia del derecho*, cit., pp.380-384.

⁷⁶ C. PETIT, *Revistas Españolas y legislación extranjera el hueco del derecho comparado*, in «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico», Vol. XXXV, 2006, pp.255-338.

⁷⁷ Il ritardo della Spagna nella rivoluzione industriale è un punto sul quale trovano molte tesi storiografiche, tant’è che si parla di “fallimento nel campo dell’industrializzazione Spagnola [perché] il ritardo della Spagna è un suo problema. Lo si può imputare ai suoi problemi politici, alla sua struttura sociale, forse persino alle sue risorse naturali. P. MATHIAS, L. SEGRETO, *Rivoluzione industriale tra il Settecento e l’Ottocento*, Milano, Mondadori, 1984, p.209. Ma anche G. SAPELLI, *Capitalismi a confronti: Italia e Spagna, atti del secondo seminario internazionale di storia dell’impresa, Milano 11-12 novembre 1993*, Milano, Rubbettino, 1998, p.81; M. MARTÍNEZ CUADRADO, *La burguesía conservadora (1874-1931)*, cit., pp.163-165. Tuttavia da un’analisi storiografica più approfondita emergono i contributi che la scienza spagnola diede in “*materie come la sociologia, l’economia, la filosofia politica, l’etica e l’antropologia sociale*”. S. GINER e M. PÉREZ YRUELA, *L’evoluzione della teoria sociale in Spagna: una prospettiva*, in «Sociologia: Rivista quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali», Anno XLII, n.2, 2008, p.8.

⁷⁸ G. SAPELLI, *Capitalismi a confronti: Italia e Spagna*, cit., p.81.

⁷⁹ Ibidem.

Comunicaciones nel 1931 che si sarebbe, però, occupato solo dei servizi di posta, telegrafi e telefoni, escludendo la radio tra le forme circolazione informativa fino al secondo dopoguerra⁸⁰.

Dagli sforzi definitivi della letteratura giuridica spagnola, è possibile, innanzitutto, ricostruire un primo comparto unitario ed omogeneo⁸¹, espresso dal termine “*comunicación*”⁸², comprensivo di tutte “*las técnicas que desarrollan la función de transportar cosas, personas o palabras*”⁸³, tra cui, come indicato esplicitamente, “*carreteras, vehículos, buques, ferrocarriles, telégrafos y teléfonos*”⁸⁴. Ciò spiega la tendenza di alcuni autori⁸⁵ spagnoli ad iscrivere entro gli stessi principi sia le criticità relative alle “*comunicación interpersonal*” sia quelle delle “*vías de comunicación*”⁸⁶.

⁸⁰ C. SERVÀN, *De la constitución al Estado (1814-1914)*, in M. LORENTE SARIÑENA, J. VALLEJO (dirs.), *Manual de historia del derecho*, cit., pp.380-384.

⁸¹ S. DE PABLO, *Comunicación*, in J. F. SEBASTIÁN e J. F. FUENTES (dirs.), *Diccionario político y social*, cit. pp.258-267.

⁸² *Comunicación*, in S.A. ESPASA CALPE, «Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana», Tomo XII, Barcelona, José Espasa e hijos Editores, 1922, pp. 700-729. Sulle enciclopedie giuridiche spagnole cfr. C. PETIT, *Revistas Españolas y legislación*, cit., p. 265, nota 19. Sulla definizione di *comunicación* cfr. anche E. BRAVO MOLTÓ, *Legislación de comunicaciones*, Madrid, Tip. Pedro Núñez, 1891, Vol. 1, pp. 4-7. In quest'ultima opera, in due volumi, sono infatti raccolte legislazioni e regolamenti relativi ai telegrafi, telefoni e ferrovie. Il termine “*comunicación*” lo si trova con la stessa accezione in VIPEGON, *Los desilfarros de la justicia*, in «El Foro Español. Revista jurídico administrativa», Año VI, n.188, 1903, p.2.

⁸³ *Comunicación* in «Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana», Tomo XII, Barcelona, José Espasa e hijos Editores, 1922, p. 700. Dal settore della comunicazione, formalmente individuato con la selezione delle competenze attribuite al Ministero della comunicazione, si individua per sottrazione l'ambito della “*comunicación informativa*” comprensiva di tutta la materia relativa agli strumenti informativi e di intrattenimento come la fotografia, la fonografia e la cinematografia, fatta eccezione per la radio perché questa innovazione era concepita come “*un medio de comunicación en el sentido moderno del término, sino a que, desde el punto de vista de la técnica, se suponía que la radiodifusión era asimilable a una Telegrafía sin Hilos, hasta el punto de que los radioyentes eran denominados sinhilistas*”. DE PABLO, *Comunicación*, cit. p.259.

⁸⁴ *Ibidem*.

⁸⁵ Si tratta di pubblicazioni giuridiche e non suggerite da S. DE PABLO, *Comunicación*, in J. F. SEBASTIÁN, J. F. FUENTES (dirs.), *Diccionario político y social*, cit. p.262. A titolo esemplificativo: J. AYATS SURRIBAS, *Notas para el estudio del problema telefonico de España*, Madrid, s.n., 1930; I. DE IBERO, *Los medios de comunicación entre España y Marruecos*, s.n. 1922; V. GAY, traduzione a E. SCHEEL *La explotación de las riquezas por el Estado y por el municipio*, Madrid, La España Moderna, 1910, pp.49-59, pp.76-97; A. GUIDINI, *Pro América-Latina: datos inherentes al estudio de mayores y más directos medios de comunicación entre la América latina y Europa*, Montevideo, Tip. O. Bertani, 1912; E. ORTUÑO, *El problema ferroviario. Algunas consideraciones acerca del nuevo regime para la explotación de los ferrocarriles*, Madrid, Suc. de Rivadeneira, 1920; VELLEJO, *Guía de comunicación*, 1927-1928, Sevilla. Una delle più esemplificative da questo punto di vista è il già citato E. BRAVO MOLTÓ, *Legislación de comunicaciones*, cit., che raccoglie in un'unica opera dedicata alle “*comunicaciones*”, tra le altre, le seguenti leggi: sul *telégrafo eléctrico* il Real decreto 18 Julio 1876 e il Real decreto 22 Abril 1881; sulla “*legislación de teléfonos*” il Real orden 17 Junio 1890, e il Real orden 1º Febrero 1891; sulle “*ferrocarriles*” la legge del 1855. Ma anche E. SCHEEL, *La explotación de las riquezas por el Estado y por el Municipio*, cit.

⁸⁶ S. DE PABLO, *Comunicación*, cit., p. 259.

In questo settore, la Spagna iniziò ad accumulare il proprio ritardo fin dall'introduzione della locomotiva, risultando, nel 1848, il dodicesimo⁸⁷ Paese nel mondo ad aver costruito delle linee ferroviarie⁸⁸. Al di là degli innumerevoli lati positivi apportati dal nuovo mezzo di locomozione in punto di “*abastecimiento seguro y regular de los mercados*”, di “*traslado de viajeros*”, di “*defensa nacional*” e fondamentalmente di “*prosperidad económica del país*”, alcuni⁸⁹ intravidero un contraltare negativo nel, così generalmente definito, “*problema ferroviario*”⁹⁰. L'espressione ricomprendeva in sé tutte quelle “*perturbaciones gravísimas*” e quel “*desequilibrio y inestabilidad*”⁹¹ che avrebbero richiesto, fin dagli inizi, costanti ed efficienti interventi statali per evitare gli abusi dell'oligopolio di pochi⁹². Pertanto, l'entusiasmo per quella vera e propria “*revolución en los hábitos comerciales y políticos*”⁹³, fu smorzato dagli esigui interventi legislativi di uno Stato che, per qualcuno⁹⁴, non aveva saputo o non aveva voluto gestire questa innovazione in ragione degli interessi nazionali. Il cuore delle principali trattazioni dottrinali in merito riguardava, dunque, l'analisi, anche in chiave comparatistica, dei “*sistemas tipo*”⁹⁵ di relazione tra lo Stato e l'impresa ferroviaria, ricompresi tra il liberalismo economico inglese, la gestione statale tedesca ed italiana e il modello intermedio francese⁹⁶.

Le stesse implicazioni critiche afflissero anche i servizi di comunicazione telegrafica e telefonica⁹⁷. Il primo fu oggetto di studio giuridico fin dall'inizio della seconda metà dell'Ottocento, come dimostrano gli articoli contenuti nelle riviste propriamente dedicate a

⁸⁷ Nonostante le affermazioni di De Benito, la Spagna, in realtà, risultava al quattordicesimo posto. G. ROBERT, *Le ferrovie nel Mondo*, Milano, Vallardi, 1964, pp.104-105. Cfr. M. MARTÍNEZ CUADRADO, *La burguesía conservadora (1874-1931)*, cit., pp.165-172.

⁸⁸ La Spagna nel 1848, fu la dodicesima nazione nel mondo ad introdurre la ferrovia, anche dopo la Russia, Cuba (entrambe nel 1838) e la Giamaica (1845) J. L. DE BENITO, *Las compañías de ferrocarriles en quiebra*, cit., p.18.

⁸⁹ Ivi; E. ORTUÑO, *El problema ferroviario*, cit.

⁹⁰ “*El problema ferroviario*” è da entrambi gli autori individuato nel tipo di rapporto che doveva intercorrere tra lo Stato e la gestione delle linee ferroviarie. J. L. DE BENITO, *Las compañías de ferrocarriles*, cit., Prologo, pp. 9-11; E. ORTUÑO, *El problema ferroviario*, cit., p.7.

⁹¹ Ivi, pp. 13-14.

⁹² Tra i vari interventi statali: “*las limitaciones impuestas a las tarifas, las autorizaciones del Estado para el establecimiento de nuevos trazados [...] y sobre todo la obligatoriedad por parte de las empresas de aceptar todo transporte*”. Ivi, p.20.

⁹³ Ivi, p. 22.

⁹⁴ “*Una verdadera revolución en los hábitos comerciales y políticos de los pueblos, la aparición del ferrocarril: y más aun la explotación de sus líneas en aquellos países que, como el nuestro, no han sabido o no han querido tener una política ferroviaria inspirada en los verdaderos intereses nacionales*”. Ibidem.

⁹⁵ Ibidem.

⁹⁶ Ibidem e E. ORTUÑO, *El problema ferroviario*, cit.

⁹⁷ A differenza di quanto era accaduto per le ferrovie e per il telegrafo, la Spagna si dotò delle linee telefoniche con una certa celerità, senza conoscere però, la stessa accelerazione degli altri Paesi. À. CALVO, *Historia de telefonía: 1924-1975. Primeras décadas: tecnología, economía y política*, Ariel, p.30 e p.34. Cfr. anche M. MARTÍNEZ CUADRADO, *La burguesía conservadora (1874-1931)*, cit., p.174.

questa innovazione quali “*Revista de telégrafos*” pubblicato dal 1856; “*La semana télégrafico-postal*”, pubblicato tra il 1869 e il 1871; “*El telégrafo español*” pubblicato tra il 1891 e il 1892 ma anche “*El telegrafista español*”, “*El telegrama*” e “*La semana télégrafica*”⁹⁸. Si trattava di miscellanee comprensive di notizie d’attualità, di articoli scientifico-ingegneristici sul funzionamento dei nuovi apparecchi e di spazi appositi per dare voce al personale telegrafista⁹⁹ prima e telefonista poi. Tra le loro pagine, ospitavano anche sezioni giuridiche nelle quali erano pubblicati i “*Reales órdenes*”, i “*Reales Decretos*” e i regolamenti¹⁰⁰ reputati “*de sumo interés*” per “*las peronas à quiete concierne*”¹⁰¹, talvolta commentati dalla redazione¹⁰² o preceduti dalla relativa discussione parlamentare¹⁰³. Queste rubriche venivano inoltre arricchite da recensioni di monografie giuridiche tra le più note¹⁰⁴ e da articoli dottrinali originali dedicati a varie questioni giuridiche¹⁰⁵.

Con il successivo avvento del telefono, gli studi giuridici o si spostarono sul nuovo apparecchio oppure, se rivolti alla comunicazione telegrafica, divennero sempre più funzionali ad una eventuale equiparazione con il telefono. Lo dimostrano diverse pubblicazioni¹⁰⁶, ove

⁹⁸Per un archivio di riviste storiche relative all’ambito della comunicazione, cfr. *Colegio officia asociación española ingenieros de telecomunicación, foro histórico de las telecomunicaciones archivo digital* <<http://archivodigital.coit.es/index.php/mod.articulos/mem.catalogos>>, Settembre 2018.

⁹⁹ G. CAZZETTA, *Nell’età delle macchine. Artefici, operai, telegrafisti*, cit. Nel suo articolo Cazzetta intreccia nella figura del telegrafista due profili che rappresentano due tra le più rilevanti questioni giuridiche in tema di rapporti tra diritto e tecnica. Si tratta da una parte della qualificazione giuridica dell’operaio e dall’altra dell’avvento delle comunicazioni senza fili.

¹⁰⁰ Esempari: N.MARÍA RIVERO, *Ministero del la Gobernación*, in «*Revista de Telégrafos. Periódico científico è industrial*», Año V, Diciembre 1870, n.24, pp. 1-4; F. M. SAGASTA, *Ministro de la Gobernación*, in Ivi, Año XI, Febrero 1871, pp.17-21; Anonimo, *Noticias*, in «*Revista de Telégrafos*», Año XII, Junio 1872, n.11, pp. 117-118; *Nuevo Reglamento de servicio interior*, in «*Revista de Telégrafos*», Año XII, Setiembre 1872, n.18, pp. 205-206; ma anche *Proyecto de ley sobre reforma y ampliacion de nuestra red telegrafica*, in «*Revista de Telégrafos*», Año XIII, Febrero 1873, n.4 pp.43-44; Anonimo, *Disposicion Importantisima*, in «*El telégrafo Español. Revista de comunicación*», Año I, 1891, pp.8-9; Anonimo, *Lineas Telefónicas interurbanas. Ministerio de la Gobernacion Real Orden*, in «*El telégrafo Español. Revista de comunicación*», Año I, n.12, 1891, p. 214; Anonimo, *Disposiciones Oficiales, Ministerio de la Gobernación, Real decreto*, in «*El telégrafo Español. Revista de comunicaciones*», Año II, n.13, 1892, pp.199-201.

¹⁰¹ *D.M. Reglamento organico del cuerpo y servicios de telégrafos, comentado*, in «*Revista de Telégrafos. Periódico científico è industrial*», Diciembre 1856, n.2, p. 3.

¹⁰² Esempari: *D.M. Reglamento organico del cuerpo y servicios de telégrafo, comentado*, in «*Revista de Telégrafos. Periódico científico è industrial*», Diciembre 1856, n.2, pp. 3-7.

¹⁰³ *Documentos parlamentarios*, in «*El telégrafo Español. Revista de comunicaciones*», Año II, n.16, 1892, pp. 241-255.

¹⁰⁴ Esempare: Anonimo, *Recensione a F. MEILI, Das Telegraphen-Recht (el derecho telegrafico), Tratado de Derecho civil*, Zurich, imprenta de Zürcher y Furrer, 1871, in «*Revista de Telegrafos*», Año XI, Julio 1871, n.14, p.146.

¹⁰⁵ J. U., *Descentralizacion telegrafica*, in «*Revista de Telegrafos*», Año XI, Setiembre 1871, n.18, pp.189-192; Anonimo, *Bases Generales del servicio telegrafico en Francia*, in «*Revista de Telegrafos*», Año XI, Octubre, 1871, n.19, pp.193-194; Anonimo, *Establecimiento de la lineas para el servicio internacional en la conferencias telegráficas internacionales de Paris y Viena*, in «*Revista de Telegrafos*», Año XI, Diciembre 1871, n.24, pp. 241-243.

¹⁰⁶ F. CANELLA SECADES, B. ACEVEDO HUELVES, *Nociones de derecho usual español*, Oviedo, Impr. Pardo, 1894, p. 86; J. VILA SERRA, *Manual con la legislación referente a correos, telégrafos*,

accanto all'approfondimento di specifiche questioni giuridiche, si aprirono delle parentesi sulla plausibilità di un confronto diretto tra i due mezzi di comunicazione. A tale proposito è significativo lo scambio di battute¹⁰⁷ tra i giuristi Edoardo Quintana Pérez e Eugenio Zubia Marill, iniziato con la domanda “*El error de trasmisión telegráfica, ¿ a quién corresponde?*”, sfociò infatti nel tema “*Se quiparán los telegramas a los telefonemas?*”. I due giuristi non concordavano su tale punto, attesa l'aspra replica del primo alle argomentazioni di Marill sull'assenza di differenze essenziali tra i due mezzi di comunicazione. Per Pérez, infatti, la dottrina doveva mantenere un carattere “*anticientífico*” ed accorgersi che “*por su carácter restrictivo y prohibitivo*”, la legislazione telegrafica non poteva che essere limitata al “*sólo caso que estudia*”, rimanendo così, come notò in chiave critica Marill nella sua contro-risposta, “*sin solución*”¹⁰⁸. Ciò spiega la pubblicazione di proposte di riforma del Còdigo de Comercio in grado di disciplinare unitariamente “*teléfono, telégrafo u otro medio analogo de comunicaciòn*”¹⁰⁹.

Per quanto riguarda il servizio telefonico, fu molto discussa, la modalità di gestione, così come era accaduto per il sistema ferroviario. Infatti, il servizio venne inizialmente lasciato alla gestione frammentata dell'iniziativa privata fino al 1924, con l'introduzione, ex R.D. del 25 agosto, di un sistema monopolistico a favore della *Compañia Telefònica Naciònal de España*¹¹⁰. I profili di maggiore criticità, dunque si spostarono lungo tutta l'evoluzione del servizio telefonico spagnolo, in chiave sempre più interventista¹¹¹: dalle anomalie di una gestione completamente appannaggio dei privati, come il costo eccessivo imposto dalle poche compagnie telefoniche private¹¹², responsabili, quindi, dei “*pocos progresos en los años quel leva*”¹¹³; fino

radiotelegrafia y telefono, España, Imp. Del Autor, 1913; Per quanto riguarda la rivista “*El telégrafo Español. Revista de comunicaciòn*” nonostante il titolo, dedicò la gran parte dei propri articoli al telefono piuttosto che al telegrafo: ad esempio T. DELVILLE, *Conferencias sobre el teléfono y sus aplicaciones*, in «*El telégrafo Español. Revista de comunicaciòn*», Año I, n.29, 1891, p.450; Anonimo, *Disposiciones Oficiales subasta de lineas telefónicas*, in «*El telégrafo Español. Revista de comunicaciòn*», Año I, n.25, 1891, p. 388. Esemplare: E. QUINTANA PÉREZ y E. ZUBIA MARILL, *Trabajos praticos de derecho mercantil. El error de trasmisión telegráfica, ¿ a quién corresponde?*, in «*Revista de ciencias juridicas y socialies*», Año XI, Julio-Septiembre 1928, n.44, pp.447-458.

¹⁰⁷ E. QUINTANA PÉREZ, E. ZUBIA MARILL, *Trabajos praticos de derechi mercantil*. cit., pp.447-458. Questo strumento di comunicazione giuridica inserito nella *Revista de ciencias juridicas y socialies* è molto particolare e non trova equivalenti nelle riviste giuridiche italiane dello stesso periodo. Si tratta di un unico scritto nel quale viene riportato, in sintesi, il botta e risposta tra due giuristi in merito ad una questione.

¹⁰⁸ Ivi, p.454. La discussione prosegue toccando poi anche le questioni relative alla “*naturaleza y efectos de los contratos celebrados por teléfono*”. Ivi, p. 455.

¹⁰⁹ Anonimo, *Reforma del Còdigo de Comercio*, in «*El Foro Español. Revista Jurídico-administrativa*», Año XXII, Septiembre 1919, n.755, pp. 135-136. Si tratta del progetto del progetto di legge presentato al Senado dal Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid D. José María González de Echevèrri.

¹¹⁰ Per la storiografia: À. CALVO, *Historia de telefonica*, cit., pp.30-149.

¹¹¹ Ibidem.

¹¹² Anonimo, *A la Compañia de Teléfonos de Madrid*, in «*El foro Español*», Año IV, n.11, 1901, pp. 6-7.

al “*problema telefonico*” legato al monopolio pubblico¹¹⁴. Non mancavano, altresì, scritti sulle altre questioni giuridiche sorte con la diffusione del telefono, come la stipulazione dei contratti a distanza¹¹⁵ o il profilo delle imposte sulla comunicazione telefonica¹¹⁶.

Come precisato, la “*comunicación*” comprendeva anche le “*carreteras*” e, di conseguenza, tutti i “*vehículos*” dotati di un “*motor mecánico de propulsión que serva para el transporte de personas o de mercancías y que circule por las vías públicas sin la intervención de carriles*”¹¹⁷. Infatti, anche in Spagna l’automobilismo, si stava espandendo oltre la sola dimensione sportiva e stava acquistando “*un aspecto industrial tan importantísimo que suscita en el campo del derecho problemas tan varios que no ha de causar extrañeza que aparezcan libros dedicados especialmente al estudio jurídico del automobilismo*”¹¹⁸. L’attenzione del diritto in questo campo veniva, per lo più, rivolta alle mancanze della normativa che, a mano a mano che il fenomeno dell’automobilismo si diffondeva e sviluppava, la rendevano obsoleta, svuotandola d’utilità¹¹⁹. Nella stessa direzione, spingevano anche, secondo le “*instrucciones*”¹²⁰ del Real Automòvil Club de España¹²¹, le stesse autorità che non ne garantivano la corretta osservanza.

¹¹³ Ibidem.

¹¹⁴ Anonimo, *El deplorable servicio telefonico*, in «Electra», Vol. II, n.11, Febrero 1924, p.220; J. CRESPO SALAZAR, *Las nuevas doctrinas acerca de la naturaleza y organización de los servicios públicos*, in «Electra», Vol. II, Febrero 1924, pp.191-194, n.12, pp. 227-230; D. J. AYATS SURRIBAS, *Notas para el estudio del problema telefónico de España*, cit. Su J. Crespo Salazar cfr. C. PETIT, E TORIJANO, *Crespo Salazar, José (1888-1930)*, in C. PETIT (dirs), *Diccionario de catedráticos españoles*, cit., <http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/lcatdraticos/jcrespo>, settembre 2018.

¹¹⁵ P. ESTASÉN, *Instituciones de derecho mercantil: Derecho industrial de España*, Madrid, Imprenta de la Revista de Legislación, 1894, Tomo VI, pp.300-301; J. GIORGI, *Teoría de las obligaciones en el derecho moderno expuesta conforme a la doctrina y a la jurisprudencia*, Madrid, Imprenta de la Revista de Legislación, 1910, Vol. 3, pp. 173-175; F. SÀNCHEZ ROMÀN, *Estudios de derecho civil*, Madrid, Sucesores de Rivadeneira, 1889, Vol. III, p. 223. Su Felipe Sánchez Romàn cfr. C. PETIT, Sánchez Romàn Felipe, in C. PETIT (dirs), *Diccionario de catedráticos españoles*, cit., <http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/lcatdraticos/sroman>, settembre, 2018.

¹¹⁶ Anonimo, *Los impuestos municipales*, in «Electra», Vol. II, n.11, Febrero 1924, p.220.

¹¹⁷ Exposición Presidencia del Consejo de Ministros, *Circulación de automóviles, Reglamento aprobado por R.d. de 16 giugno 1926*, s.n., 1926, p.2.

¹¹⁸ J. GASCON MARÍN, *Circulación de automóviles*, in «Revista de legislación y jurisprudencia», Tomo 108, Año Quincuagésimo cuarto, 1906, pp.295-303.

¹¹⁹ È da questo punto di vista che venne giustificato sia il Regolamento del 23 Julio 1918, a completamento della prima legislazione in materia risalente al Real Decreto del 17 settembre 1900, sia le numerose “*resoluciones oficiales*” tra il 1918 e il 1919. Queste spinsero ad un nuovo rinnovamento della disciplina con l’introduzione del *Reglamento* approvato con il *Real Decreto* del 1 luglio 1926. Ivi, pp. 1-2.

¹²⁰ Real Automòvil Club de España, *Automòviles. Reglamento de 23 de Julio de 1918. Instrucciones del Real Automòvil Club de España, aprobadas por R.O. de 10 de Junio de 1923*, Madrid, Editado de la Revista Técnica de la guardia civil, 1921, Preambulo, p.3.

¹²¹ La Real Automòvil Club de España rappresentava un organo consultivo tecnico per il Governo come si evince dall’Exposición tenuta dalla Presidencia del Consejo de Ministros nel 1926. Ivi si precisa infatti

Rimane, infine, il settore relativo alle “*nuevas fuentes de energia*”¹²² che, dopo lo sviluppo dell’industria mineraria e del carbone, conobbe un “*impulso extraordinario*”¹²³ grazie all’introduzione del gas e, soprattutto dell’energia elettrica. Quest’ultima, definita come un “*màgico flùido, misterioso elemento, descubrimirnto el màs notable civilizaciòn*”¹²⁴, era stata in grado di invadere “*con paso arrollador*”¹²⁵ tutti i settori della vita umana, dalle più importanti industrie ai più umili lavori domestici, dal campo della medicina alla regolamentazione del traffico cittadino¹²⁶. La diffusione dell’elettricità in Spagna, oltre ad attrarre l’attenzione dei tecnici e delle “*corporaciones científicas*”¹²⁷, stimolò una consistente e frammentata attività normativa, volta a disciplinare i vari aspetti giuridici coinvolti da questa innovazione. Non si trattava di una “*legislaciòn eléctrica regular ni uniforme*”¹²⁸, ma di una stratificazione di norme, iniziata con la legge del 1900 sulla “*servidumbre forzosa de paso*” e proseguita con “*múltiples disposiciones complementarias, a veces incongruentes o contradictorias entre si y siempre incompletas*”¹²⁹. Ne derivò una “*dispersa y aun dispar*”¹³⁰ legislazione in materia¹³¹, che, se risultava “*de difícil estudio y coordinaciòn [...] incluso para profesionales del derecho*”, a maggior ragione, era, ancora nel 1927, praticamente sconosciuta alle *Compañias*, alle *Empresas* e alla “*generalidad de abonados o consumidores*”. Per porvi rimedio, in attesa di un intervento

che quando si iniziò a “*sentir con màs intensidad la necesidad de proceder a un estudio de las disposiciones que regulan la circulaciòn de vehìculos [...] estudio que realizò, con el detenimiento y método que en él son peculiares, El Real Automòvil Club de España, y cuyo trabajo sirviò de base a los que posteriormente se realizaron*”. Ivi, p.3. Nella sua stessa pubblicazione precisa che il Real Automòvil Club è “*entina officia cuya autorizada opiniòn en la materia ha merecido siempre la atenciòn de los Gobiernos, redactò e imprimiò a sus expensas unas Instrucciones complementarias del mentado Reglamento*”. *Real Automòvil Club de España, Automòviles. Reglamento de 23 de Julio de 1918*, cit., p.3.

¹²² Sulla importanza dell’introduzione della “*exploitaciòn de nuevas fuentes de energia*” M. MARTÍNEZ CUADRADO, *La burguesia conservadora*, cit., pp. 180-193.

¹²³ G. LA IGLESIA Y GARCIA, *Legislaciòn eléctrica vigente. Compilada y anotada*, Madrid, Libreria Editorial de bàilly-bailliere è hijos, 1906, Introducciòn, p.I.

¹²⁴ C. M. GARCIA-RODRIGO, *Legislaciòn eléctrica. Recompilaciòn de todas las disposiciones legales dictatas sobre la materia, concordadas, anotadas y relacionadas con la jurisprudenzia acaratoria, seguidas de un minucioso indice alfabético*, Vendrell, Gòngora, 1927, Pròlogo, pp. I-II.

¹²⁵ Ivi, p. II.

¹²⁶ “[...] desde su aplicaciòn como fuerza motriz, a grandes expresos y màs importantes industrias, hasta los màs sencillos y humildes usos domèsticos; desde el campo de la medicina en donde hoy se presenta como medio terapéutico y de exploraciòn clínica de no poca seguridad, hasta laa regulaciòn del transito ciudadano en las màs populosas urbes; desde la elaboraciòn minera en las extrañas de la tierra, hasta el màs variado y atrayente medio de propaganda industrial; desde la fecundizaciòn del suelo que produce el alimento quotidiano [...]”. Ibidem.

¹²⁷ G. LA IGLESIA Y GARCIA, *Legislaciòn eléctrica vigente*, cit., p.1.

¹²⁸ C. M. GARCIA-RODRIGO, *Legislaciòn eléctrica*, cit., Pròlogo, p. III.

¹²⁹ Ibidem.

¹³⁰ Ivi, p. I.

¹³¹ Si parla di un “*gran nùmero de leyes, Reales decretos, Reales òrdenes, reglamentos, instrucciones, circulares, etc*” ma non solo: sono frequenti le pubblicazioni volte a raccogliere e a dare un ordine sistematico alla legislazione in materia elettrica. A titolo esemplificativo: G. LA IGLESIA Y GARCIA, *Legislaciòn eléctrica vigente*, cit.; C. M. GARCIA-RODRIGO, *Legislaciòn eléctrica*. cit .

della *Comisión española permanente de electricidad* contro la dispersività della legge¹³², i giuristi più avveduti produssero delle opere di raccolta legislativa¹³³, talvolta arricchite da commenti dottrinali. Così come nella realtà italiana, il dibattito sulle implicazioni giuridiche dell'energia elettrica aveva guardato, in via preliminare, alla “*naturaleza jurídica de la electricidad*” come fondamento di tutte le altre questioni in materia. In merito erano fiorite “*a gran cantidad de teorías*” sfociate, secondo Ruiz-Funes¹³⁴, in un punto di arrivo, solo nel 1925 con la definizione presentata dal Professor Candil alla Academia de Jurisprudencia¹³⁵: “*la electricidad es una cosa en sentido técnico, ya que es susceptible de ser reconocible como material y debe merecer la regulación jurídica de las cosas muebles*”¹³⁶.

Da questa nozione si dipanavano altre problematiche e questioni accomunate tutte dallo *fil rouge* dell’“*interés común*”¹³⁷. Per una loro individuazione appare di grande utilità l’opera di Gustavo la Iglesia y Garcia che nella *introducción*¹³⁸, ne riportò un utile elenco, comprendendovi la prevenzione dei pericoli e degli incidenti che possono derivare dalla natura del fenomeno elettrico, la regolamentazione dei modi di utilizzo più convenienti, la qualificazione del contratto di somministrazione dell’energia elettrica¹³⁹, l’insegnamento e l’esercizio delle professioni tecniche inerenti a questa fonte, la sua applicazione all’illuminazione, ai mezzi di trasporto e alle comunicazioni, nonché, relativamente all’ambito pubblico, la disciplina fiscale, quella delle concessioni; concludendo con la gestione da parte dei “*Municipios*”¹⁴⁰, delle “*Diputaciones provinciales*” e dello Stato stesso.

¹³² C. M. GARCIA-RODRIGO, *Legislación eléctrica*, cit., Prólogo, p. III.

¹³³ Oltre alle già menzionate C. M. GARCIA-RODRIGO, *Legislación eléctrica*, cit.; G. LA IGLESIA Y GARCIA, *Legislación eléctrica vigente*, cit.; M. RUIZ-FUNES, *La protección penal de la electricidad*, Madrid, Librería General de Victoriano Scàrez, 1926.

¹³⁴ Su Ruiz-Funes Garcia Mariano cfr. E. E. MARTÍNEZ CHÀVEZ, *Ruiz-Funes Garcia Mariano (1889-1953)*, in C. PETIT (dirs), *Diccionario de catedráticos españoles de derecho (1847-1943)*, <http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/lcatedraticos/rfunes#exilio>, settembre 2018.

¹³⁵ M. RUIZ-FUNES, *La protección penal de la electricidad*, Madrid, Librería General de Victoriano Scàrez, 1926, p. 1. Cfr. anche F. CANDIL CALVO, *La electricidad como objeto del derecho, extracto de la Revista de derecho Privado*, Madrid, Imp. Cosano, 1925. Su questo autore cfr. N. ARAQUE HONTANGAS, *Candil Calvo Francisco, (1887-1959)*, in C. PETIT (dirs), *Diccionario de catedráticos españoles*, cit., <http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/lcatedraticos/ccalvo>, settembre 2018.

¹³⁶ Ivi, p. 81.

¹³⁷ LA IGLESIA Y GARCIA, *Legislación eléctrica vigente*, cit., p. 451.

¹³⁸ Ivi, p. 1.

¹³⁹ M. LEZON, *Contratos de su ministro y aprovechamiento de fluido eléctrico*, in «*Revista general de Legislación y jurisprudencia*», Tomo 125, 1914, pp. 97-100.

¹⁴⁰ Ivi, p.3. Sulla figura dei “*municipios*” cfr. J. A. SÀNCHEZ DE JUAN, *Il movimento di riforma municipale in Spagna e i rapporti con le reti municipali europee (1900-36)*, in P. DOGLIANI e O. GASPARRI, *L’Europa dei comuni: origini e sviluppo del movimento comunale europeo dalla fine dell’Ottocento al secondo dopoguerra*, cit., pp.123-149.

Quanto presentato costituisce un quadro sommario e tutt'altro che esaustivo dell'intricata serie di studi, pubblicazioni e dialoghi che si sono sviluppati in ambito spagnolo sul tema trattato. In ogni caso, fornisce gli elementi essenziali per comprovare che il rapporto tra il diritto e la tecnica esisteva, ed era sentito anche in Spagna, facendo emergere dei punti critici simili a quelli oggetto dei dibattiti italiani. Non si tratta solo della rappresentazione di una cornice entro la quale collocare l'analisi dei canali comunicativi con la Spagna, ma, nella prospettiva di porre lo sguardo sulle idee italiane presentate al contesto ispanico, di una ricostruzione delle particolari, ancorché dinamiche, coordinate di spazio- temporalità tipiche del panorama spagnolo, attraverso le quali vennero lette le influenze giuridiche italiane.

5.3 Giuristi, strumenti e adattamenti del diritto italiano nel contesto ispanico

Come già anticipato, in un discorso dedicato alle soluzioni giuridiche italiane sul tema dell'interrelazione tra progresso tecnico e diritto, esistono diverse ragioni giustificative per concentrare lo sguardo sul panorama spagnolo più che sugli altri Paesi europei. Tuttavia, seguire quel processo “*of mutual observation, imitation and transaltions*”, fortemente caratteristico della formazione dei diritti nazionali ed internazionali tra il XIX ed il XX secolo¹⁴¹, e quindi quel movimento di idee, da un contesto geografico ad un altro e da un lasso temporale ad uno, seppur minimamente, più tardo, richiede una serie di accortezze di cui è opportuno dar conto. La lezione di Pietro Costa insegna che dare rilievo alla specifica “*spatiotemporality*“ potrebbe sembrare un “*appeal to reinvent the wheel*”¹⁴², ma in realtà si rivela un'essenziale chiave di lettura, innanzitutto, per avere contezza che lo spazio, nell'età moderna, non è né impermeabile né inconsistente¹⁴³ ed i confini sono “*porous walls*“, “*sponges, which rejected something, but absorbed something else and poured it inside*”¹⁴⁴. Ne consegue che seguire dei “*legal texts*” nell'attraversamento dei confini dal contesto di origine a quello di destinazione, richiede la consapevolezza che in questo passaggio, questi acquistano “*new roots in a different interpretative community*”¹⁴⁵ secondo le coordinate spazio-temporali.

¹⁴¹ T. DUVE (Ed.), *Entanglements in Legal History: Conceptual Approaches*, Frankfurt Am Main, MPIeR, 2014, <http://www.rg.mpg.de/publications/entanglements_in_legal_history>, settembre 2018, pp.13-19.

¹⁴² Sarebbe così se ci si fermasse a quel “*lived space*” che, fin dall'alba della modernità, poneva in corrispondenza lo spazio newtoniano e lo Stato, entrambi considerati “*as “natural” ahistoric phenomena*”. P. COSTA, *A “Spatial Turn” for Legal History? A Tentative Assessment*, in M. MECCARELLI, M. J. SOLLA SASTRE (Eds.), *Spatial and Temporal* cit., p.27.

¹⁴³ Si tratta di due estremi che Laura Beck Valeria qualifica come “*unrealistic*”. L. BECK VALERIA, *The diffusion of Law Books in Early Modern Europe: A Methodological Approach*, in M. MECCARELLI, M. J. SOLLA SASTRE (Eds.), *Spatial and Temporal*, cit., pp. 195-196.

¹⁴⁴ Ivi, p.42.

¹⁴⁵ Ibidem.

Date queste premesse, una riflessione che si incentri sui canali comunicativi tra la Spagna e l'Italia si impone, innanzitutto, di spiegare le cause per cui i contenuti nostrani siano fluiti verso la realtà spagnola¹⁴⁶. È chiaro che le pubblicazioni spagnole – dalle traduzioni di opere straniere, alle citazioni in nota- non diedero conto solo degli scritti e degli autori italiani. Emerge infatti, anche una certa considerazione per la Francia e la Germania, nonché sguardi più o meno accentuati alla letteratura giuridica inglese e statunitense¹⁴⁷; per non parlare, poi, della speciale attenzione verso la realtà dell'Ibero-america¹⁴⁸. Rispetto a ciascuna di queste realtà, esiste una varietà di fattori causali tale da meritare un'analisi appropriata per ogni ambito tematico interessato dal fenomeno del “*derecho en movimiento*”¹⁴⁹ nello spazio, ma anche nel tempo.

Ciò premesso, in una riflessione che si propone di seguire le soluzioni giuridiche italiane sul progresso tecnico, il punto focale si restringe ad individuare le specifiche peculiarità causali che possono aver indotto alcuni giuristi spagnoli, alcune riviste¹⁵⁰, alcune case editrici, a

¹⁴⁶ M. MECCARELLI, P. PALCHETTI, *Derecho en movimiento: una cuestión teórica nada convencional*, in M. MECCARELLI, P. PALCHETTI (Eds.), *Derecho en movimiento. Personas, derechos y derecho en la dinámica global*, Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, Editorial Dykinson, 2015, pp.11-13.

¹⁴⁷ Tra gli altri: A. PADOA SCHIOPPA, *La comparazione giuridica tra Otto e Novecento*, Milano, Istituto Lomabrdo, 2001; C. PETIT, *Revistas Españolas y legislación extranjera el hueco del derecho comparado*, cit., pp.255-338; E. AUGUSTI, *Quale storia del diritto? Vecchi e nuovi scenari narrativi tra comparazione e globalizzazione*, in M. BRUTTI, A SOMMA (Eds.), *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*, Frankfurt Am Main, Max Plank Institute for European Legal History, 2018, pp.31-47; L. LACCHÉ, *History & Constitution. Developments in European Constitutionalism: the comparative experience of Italy, France, Switzerland and Belgium (19th-20th centuries)*, Frankfurt Am Main, Klostermann, 2016.

¹⁴⁸ Sull'ibero-america, ad esempio: A. AGÜERO, *Local law and Localization of Law. Hispanic Legal Tradition and Colonial Culture (16th-18 th Centuries)*, in M. MECCARELLI, M. J SOLLA SASTRE, *Spatial and Temporal*, cit., pp.101-131; M. ROSARIO POLOTTO, T. KEISER, T DUVE (Eds), *Derecho privado y modernización. América Latina y Europa en la primera mitad del siglo XX*, Frankfurt am Main, Max Plank Institute for European Legal History, 2015; M. J. SOLLA SASTRE, *El gobierno de la especialidad. Personas y cuerpos en movimiento entre España y Ultramar (1850-1885)*, in MECCARELLI, P. PALCHETTI (Eds.), *Derecho en movimiento*, cit., pp.21-72; M. C. VITUCCI, *Some considerations on the two-way circulation of legal concepts and experiences between colonies and motherland*, in MECCARELLI, P. PALCHETTI (Eds.), *Derecho en movimiento*, cit., pp.97-107.

¹⁴⁹ P. CAPPELLINI, *Storie di concetti giuridici*, Torino, Giappichelli Editore, 2010; M. MECCARELLI, M. J. SOLLA SASTRE, *Spatial and Temporal Dimension*, cit.; M. MECCARELLI, P. PALCHETTI (Eds.), *Derecho en movimiento*, cit.

¹⁵⁰ A. SERRANO GONZÁLEZ, *Revistas jurídicas en España: una cuestión de esilo*, in V. TAU ANZOÁGUI (ed.), *Revista jurídica en la cultura contemporánea*, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1997, n.51, pp. 95-117; P. GROSSI, *Las revistas jurídicas: un vacío historiográfico que es necesario colmar*, in *Ibidem*, n.14, pp.21-27; C. PETIT, *Revistas Españolas y legislación extranjera el hueco del derecho comparado* cit., pp.255-338. Petit si sofferma in particolare modo sulla “*Escuela del Derecho, revista jurídica dirigida por Don Cayetano de Estér, con la colaboración de eminentes jurisconsultos nacionales y extranjeros*”, la quale, essendo cessata nel 1865, non rientra nella periodizzazione prescelta in questa trattazione che parte almeno dagli anni Ottanta del XIX secolo. Tuttavia merita un cenno per la sua “*obsesión comparatística*”. Per quanto concerne le riviste, tra le molte che furono pubblicate si è operata una selezione tra le più rilevanti e diffuse: tra quelle giuridiche sono state esaminate “*El Foro Español*”, “*La Reforma. Revista notarial*”, “*Revista de derecho privado*”,

guardare ai modelli italiani. Come già rilevato dalla storiografia, la forma letteraria del “*tratado in folio*” aveva perso la sua “*misiòn cultural*” e aveva lasciato lo spazio per lo più alle riviste, strumenti più dinamici e più adatti al veloce scambio di opinioni¹⁵¹. In effetti, agli occhi del mondo giuridico spagnolo, il sistema italiano presentava più di un fattore d’interesse: lo si rileva allorché, gli stessi autori spagnoli ammettono che l’“*organizaciòn política y administrativa [relativa à Italia] tiene màs relation con el nuestro*”, in misura tale da poter “*hacer comparaciones y juzgar de las ventajas è inconvenites*”¹⁵². Per questo non è raro che l’Italia sia appellata come “*hermana*”¹⁵³ o “*península hermana*”¹⁵⁴, date le “*grandes analogias*”¹⁵⁵ che legavano molte delle disposizioni dei due diritti¹⁵⁶.

“*Revista de ciencias Jurídicas y Sociales*”, “*Revista de los Tribunales*”, “*Revista de derecho internacional y política exterior*”, “*Revista General de Legislaciòn y Jurisprudencia*”. Su la “*Revista de ciencias Jurídicas y Sociales*” Cfr. C. PETIT, *La prensa en la Universidad. Rafael de Ureña y Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales (1918-1936)*, en «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», Vol 24, pp.199-302. Sulla “*Revista General de Legislaciòn y Jurisprudencia*”, cfr. C. PETIT, *Revistas Españolas y legislaciòn extranjera el hueco del derecho comparado* cit., pp.270-291, secondo il quale “*de smentirà esos buenos propòsitos, que en nada quedaron, al menos durante los primeros treinta años de su larga vida*”. Sulla “*Revista de los Tribunales*”, Ivi, pp. 291-338. Tra le riviste non giuridiche relative alle nuove invenzioni si è tenuto in considerazione l’elenco riportato in *Colegio officia asociaciòn española ingenieros de telecomunicaciòn, foro històrico de las telecomunicaciones* archivio digital <<http://archivodigital.coit.es/index.php/mod.articulos/mem.catalogos>>, Settembre 2018.

¹⁵¹Le riviste come un “*terreno natural al ensayo y al experimento. Era la palestra intelectual para luchar por una obra todavìa inacabada que habìa de resistir la prueba de la prensa periodica antes de merecer la dignidad reservada al volumen autònomo*”. C. PETIT, *Revistas Españolas y legislaciòn*, cit., pp.256. Cfr. anche M. DE LARRA, *Un periòdico nuevo (1835)*, en M. DE LARRA, *Articulos varios, ediciòn, introducciòn y notas de E. CORREA CALDERÓN*, Madrid, Lásicos Castalia, 1976, Vol. 70, pp. 441-446. Sulla “*prensa jurídica*” cfr. anche F. MARTÍNEZ, *La prensa jurídica y de leas corporaciones jurídicas*, en J.J. FERNÁNDEZ SANZ (coord.), *Doce calas en la historia de la prensa especializada española*, Gadalajara, Asociaciòn de la Prensa, 2004.

¹⁵²Anonimo, *Bases generales del servicio telegrafico en Francia*, en «*Revista de telegrafos*», Año XI, Octubre 1871, n.19, p.193. Di grande interesse lo studio, pubblicato periodicamente di L. MOUTÓN Y OCAMPO, dedicato al “*Derecho consuetudinario español y europeo*”, en «*El Foro Español*», Numeri dell’Año VIII. In chiave comparatistica anche S. ALVÁREZ GENDÍN, *Teoria general de las fuentes de Derecho*, en «*Revista de ciencias Jurídicas y sociales*», Año VII, 1924, n.27-28.

¹⁵³Nel tracciare il quadro delle possibili alleanze spagnole l’autore afferma con rammarico che “*déjese de un lado à Italia, màs atraida por los imperios del centro de Europa, en su política internacional, que por la Península [española], su hermana*” D. ISERN, *Las alianzas de España*, en «*Revista de derecho internacional y política exterior*», T. 1, n.1, 1905, p. 179.

¹⁵⁴J. PÉREZ DE GUZMÁN, *Las relaciones políticas de España*, en «*Revista de derecho internacional y política exterior*», T. II, n.1, 1906, p.379.

¹⁵⁵“*Añadase à eso que la traducciòn ha sido primorosamente hecha, que los traductores la han anotado con las disposiciones pertinentes de la legislaciòn española y de las americanas, y que estas disposiciones presentan grandes analogias con las de Italia*”. Anonimo, *Bibliografía jurídica, Teoria de las obligaciones en el derecho moderno, expuesta conforme à la doctrina y à la jurisprudencia italiana, francesa, alemana, etc, por Jorge Giorgi; Traducciòn de la 7ª ediciòn italiana, anotada con arreglo à las legislaciones española y americanas por la Redacciòn de la Revista General de Legislaciòn y Jurisprudencia, Volumen 3º*, en «*El Foro Español*», Año XIV, Junio 1911, n.485, p.153.

¹⁵⁶Un conferma di questo profilo per quanto concerne la *Revista General de Legislaciòn y Jurisprudencia* en C. PETIT, *Revistas Españolas y legislaciòn extranjera el hueco del derecho comparado*, cit., pp.319-320 ove si specifica che “*en esos tomos de los años 1880 encontramos elementos que orientan la atenciòn inespecifica por el derecho extranjero hacia la recepciòn masiva de autores y titulos italianos*”. Adrittura si parla di una “*italianizaciòn*» de la ciencia jurídica española”.

Al di là della somiglianza tra gli ordinamenti, nelle rubriche dedicate ai suggerimenti bibliografici, le redazioni riconoscevano che le “*pequeñas monografías ó estudios parziales de la legislación vigente [...] que resulta ventajoso, comodo, utilísimo sobre todo economico*” venivano pubblicate “*principalmente en Italia*” e, pertanto, ne auspicavano l’emulazione in terra spagnola¹⁵⁷. Le parole di Dorado Montero, riportate anche da Petit¹⁵⁸, sono a tal proposito illuminanti: “*viene Italia desplegando una sorprendente actividad en el cultivo de la ciencia, singularmente en algunos ramos de la jurídica, hasta al punto de haberse caso adelantado à las demás naciones y dondole la norma; ha producido grandissimo número de obras, algunas de reconocido mèrito; ha visto encenderse y multiplicarse en su seno fuertes luchas en el orden del pensamiento [...] ha centuplicado, puede decirse, tda su vida intelectual*”¹⁵⁹. Tant’è che in un articolo dedicato allo studio del diritto spagnolo, si suggerì, per ovviare al “*deplorable [...] falta de preparaciòn jurídica*” determinata da un diritto “*verdaderamente labirintico*”, di dotare ciascun Ministero di una commissione da inviare frequentemente all’estero, “*à Italia muy especialmente*”, al fine di “*conocer de cerca los estudios jurídicos de los grandes maestros de Derecho que hoy brillan en esas naciones [Alemania ó à Italia], que van à la cabeza en este movimiento*”¹⁶⁰. La stessa Italia, si precisa nello scritto, “*conservando en ello su antiquísimo abolengo*”, aveva tratto molteplici vantaggi dall’osservazione delle istituzioni straniere, “*viéndoles funciona*”. L’articolo, dunque, conchiude suggerendo che “*poniéndose al hala con las primeras mentalidades jurídicas extranjerias para poder trasplantar à nuestro país lo que de bueno se hallare ó corregir los males que suframos, semejantes quizá à los que en otras tierras padecieron y supieron remediar antes que nosotros*”¹⁶¹.

¹⁵⁷ “*No se aprecian, certamente, entre nosotros quanto se merce esas pequeñas monografías ó estudios parciales de la legislación vigente*”. J. GARCÍA ROMERO DE TEJADEA, *Bibliografía Jurídica, Leyes y reglamentos que rigen el impuesto sobre carruajes y caballerías de Lujo, por D. Vicente Belliure y Viciano, Madrid, imprenta de Lo Judicial y lo Justiciable*, in «El Foro Español. Revista Juridico-Administrativa», Año I, Septiembre 1898, n.26, p.312.

¹⁵⁸ C. PETIT, *Revistas Españolas y legislación*, cit., p.324.

¹⁵⁹ P. DORADO MONTERO, *El Positivismo en la ciencia jurídica y social italiana*, Madrid, Impreta de la Revista de Legislación, 1891, p.9.

¹⁶⁰ “*No hay Ministerio, ni casi ramo especial dentro de cada uno de ellos, que no goce de una Comsiòn que con frecuencia suele enviarse à los riccones màs apartados de Europa y Amèrica à estudiar tal ó cual cosa, algunas que podriamos citar verdaderamente peregrinas, [...] à Alemania ó à Italia muy especialmente à conocer de cerca los estudios jurídicos*”. Anonimo, *El estudio del Derecho en España*, in «El Foro Español», Año XIV, Agosto 1911, n.490, p.197. Sullo studio e sull’insegnamento del diritto in Spagna M. PESET, *Cuestiones sobre la investigaciòn de las Facultades de Derecho durante la segunda mitad del siglo XIX*, in J. CERDA, P. SALVADOR (eds.), *Seminario de Historia del Derecho y Derecho Privado: Nuevas técnicas de investigaciòn*, Bellaterra, Universidad Autònoma de Barcelona, 1985, pp.327-397; C. PETIT, *La prensa en la Universidad: Rafael de Ureña y Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales*, cit., pp.199-302.

¹⁶¹ Ibidem. Di interesse anche J. CASTÀN, *Sobre eseñanza del derecho*, in «Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales», Año II, Octubre- Diciembre 1919, n.18, p.512, sul recupero dello studio dei casi pratici nelle università italiane, con la menzione di E. GIANTURCO, *Crestomazia di casi giuridici in uso accademico*, Napoli, Salvati, 1885, p. 50.

Inoltre, è da considerare l'ulteriore fattore della circolazione di giuristi, o dei loro scritti, tra le due realtà considerate. La sussistenza di dinamiche circolatorie relative alle persone sono desumibili, anzitutto dalla enumerazione dei "collaboradores" di alcune riviste. Queste vantano nomi di professori di diritto italiani e giuristi già incontrati lungo il discorso sulle innovazioni tecniche, quali Enrico Catellani, Carlo Francesco Gabba; Pasquale Fiore¹⁶², attivi collaboratori della "Revista de derecho internacional y politica exterior". Analogamente, cercando tra gli autori della "Revista General de Legislación y Jurisprudencia"¹⁶³, si ritrovano Giorgio Del Vecchio¹⁶⁴, Torquato Giannini¹⁶⁵, Carlo Lessona¹⁶⁶, Ippolito Santangelo Spoto¹⁶⁷, Angelo Sraffa¹⁶⁸. Ugualmente, spiccano dei personaggi noti anche scorrendo la lista della "redacción y colaboradores" della "Revista de los tribunales y de legislación Universal", come Giorgio del Vecchio.

Invece, dai trascorsi dei giuristi spagnoli, in particolare i "catedráticos" che scrissero sulle conclusioni giuridiche italiane, emerge che alcuni, in qualche modo, gravitarono intorno alla realtà nostrana di inizio Novecento. È il caso di Adolfo Gònzalez-Posada, nome ricorrente tra i traduttori delle monografie di provenienza italiana, anche perché, durante la sua carriera "tuvo dimensión internacional", fu più volte "delegado" prima dell'Universidad de Oviedo e poi "Delegado de España" a Bologna e a Milano¹⁶⁹. Pubblicò, altresì, un'opera in lingua italiana sul diritto pubblico spagnolo comparato, corredata dalle note di Guido Pardo¹⁷⁰. Anche Francisco Candil Calvo, che si occupò delle questioni giuridiche legate all'elettricità, ebbe profondi legami con l'Italia, ove studiò diritto presso l'ateneo di Napoli e presso quello romano

¹⁶² Collaboradores elencati in «Revista de derecho internacional y politica exterior», ed esempio in T. II, n.1, 1906. Pasquale Fiore scrisse anche sulla "Revista General de Legislación y Jurisprudencia".

¹⁶³ Reperibile in https://dialnet.unirioja.es/servlet/listaautores?tipo_busqueda=REVISTA&clave_busqueda=1235&numero_autores_por_pagina=20&inicio=1, ottobre 2018.

¹⁶⁴ G. DEL VECCHIO, *La ciencia del derecho universal comparado*, in «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Vol. 59, n.119, 1911, pp. 112-140.

¹⁶⁵ T. C. GIANNINI, *Defecto de técnica jurídica en la redacción de los tratados internacionales, especialmente en las convenciones y acuerdos en la Unión Postal Internacional*, in «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Vol. 62, n.125, 1914, pp. 420-427.

¹⁶⁶ Esemplicativo: C. LESSONA, *El duel en los nuevos estudios y en las nuevas ideas*, in «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Vol.54, n.109, 1906, pp.417-449.

¹⁶⁷ I. SANTANGELO SPOTO, *El fidecomiso democratico*, in «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Vol. 43, n.87, 1895, pp. 651-661.

¹⁶⁸ Esemplicativo: A. SRAFFA, *La suspensión de pagos de las sociedades mercantiles*, in «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Vol. 46, n.93, 1898, pp. 264-296.

¹⁶⁹ In particolare: il 4 giugno del 1888 fu inviato come delegato de la Universidad de Oviedo alla celebrazione per l'ottavo centenario dell'Università di Bologna; nel 1906 fu delegato de España al Congreso de Mutualidades tenuto a Milano. C. PETIT, *Gònzalez-Posada y Biesca, Adolfo (1860-1944)*, in C. PETIT (dirs), *Diccionario de catedráticos españoles*, cit., http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/lcatedraticos/gposada, settembre 2018.

¹⁷⁰ A. POSADA, *Il diritto pubblico spagnuolo comparato; traduzione italiana con note di Guido Pardo*, Torino, Unione Tipografico Torinese, 1921.

con i professori Filomusi, Gianturco e Gabba¹⁷¹. Ancora, Gustavo La Iglesia y Garcia, avvocato madrilenò, figurò come membro dell'Istituto giuridico internazionale di Milano¹⁷², un'associazione di avvocati, giureconsulti, pubblicisti, magistrati, professori di diritto e uomini di Stato provenienti da varie nazioni¹⁷³, fondata proprio con il proposito di “*promuovere il progressivo sviluppo del diritto internazionale e facilitare a chiunque il mezzo di esercitare e difendere i propri diritti ovunque sono leggi ed istituzioni civili*”¹⁷⁴. In tale contesto il giurista ebbe, con tutta probabilità, modo di confrontarsi con gli altri collaboratori dell'Istituto come Adolfo Sacerdoti e Pietro Esperson¹⁷⁵. Tracce di collegamenti con l'Italia si trovano anche nella biografia di Josè Crespo Salazar¹⁷⁶ e nella bibliografia di Ruiz-Funes le cui monografie “*La pena de muerte en Italia*”, “*L'imputabilità parziale*” e “*Psicologia e critica della testimonianza*”, comprovano tutto il suo interesse per l'Italia¹⁷⁷. Il giurista collaborò anche con alcune testate giuridiche nostrane come “*La Giustizia Penale*” di Roma e “*Archivio di Antropologia Criminale*” di Torino¹⁷⁸.

In definitiva, osservando dagli angoli di visuale del movimento di persone e di istituti, si individuano diverse linee di connessione dall'Italia verso l'ordinamento spagnolo, tali da spiegare una certa interazione tra le due realtà e, soprattutto, da giustificare un ulteriore approfondimento sulle caratteristiche e le peculiarità di questo contatto tra diritti, specialmente in punto di progresso tecnico, considerato il riproporsi, in questi legami, di alcuni dei personaggi e delle situazioni coinvolte proprio nello studio delle questioni ad esso connesse.

¹⁷¹ N.ARAQUE HONTANGAS, *Candil Calvo Francisco*, (1887-1959), en C. PETIT (dirs), *Diccionario de catedráticos españoles*, cit., <http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/lcatedraticos/ccalvo>, settembre 2018.

¹⁷² G. LA IGLESIA Y GARCIA, *Legislación eléctrica vigente. Compilada y anotada*, Madrid, Librería Editorial de Bailly-Baillière e hijos, 1906, Introduzione, p.I.

¹⁷³ Accademia roveretana degli Agiati, *Memorie dell'I. R. Accademia di scienze, lettere ed arti degli Agiati in Rovereto: pubblicate per commemorare il suo cinquantesimo anno di vita*, Rovereto, Stab. Grigoletti, 1901, p.887.

¹⁷⁴ Ne dà conto C. MANSUINO (a cura di), *Periodici italiani (1850-1900). Repertorio*, Milano, Giuffrè Editore, 1994, p.236, poiché l'Istituto produsse una rivista (“La Rivista dell'Istituto giuridico internazionale”) in un unico volume nel 1879.

¹⁷⁵ Ibidem.

¹⁷⁶ C. PETIT, E TORIJANO, *Crespo Salazar, José (1888-1930)*, en C. PETIT (dirs), *Diccionario de catedráticos españoles*, cit., <http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/lcatedraticos/jcrespo>, settembre 2018.

¹⁷⁷ Infatti Ruiz-Funes Garcia visitò spesso l'Italia per motivi accademici. E. E. MARTÍNEZ CHÀVEZ, *Ruiz-Funes Garcia Mariano (1889-1953)*, en C. PETIT (dirs), *Diccionario de catedráticos españoles de derecho (1847-1943)*, <http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/lcatedraticos/rfunes#exilio>, settembre 2018.

¹⁷⁸ Ibidem.

Come precipitati di queste linee di collegamento, nelle pubblicazioni spagnole, vennero introdotti richiami alle iniziative normative italiane più rilevanti o utili¹⁷⁹ e, soprattutto, ai contributi dottrinali nostrani di maggior interesse. In questo modo, entrarono nel dibattito spagnolo il tema della responsabilità senza colpa trattato nelle opere di Orlando, Coviello e Venezian¹⁸⁰; le concezioni sul riparto di competenze amministrative, anche in punto di servizio pubblico, di Orlando, Romagnosi e Santi Romano¹⁸¹; le prese di cognizione sull'evoluzione e sul ruolo "sociale" del diritto emerse in Vadalà-Papale, Polacco e Cogliolo¹⁸²; le meravigliate esplicazioni di Giorgi sulla possibilità di stipulare obbligazioni mediante il telefono elettrico¹⁸³; la legge italiana del 1903 sulla municipalizzazione¹⁸⁴ quale spunto per il legislatore spagnolo¹⁸⁵; nonché i diversi profili del dibattito italiano sulla natura della corrente elettrica ai fini del diritto penale¹⁸⁶.

Nondimeno, come già noto alla storiografia¹⁸⁷, si deve considerare che questi modelli italiani, collocati in un contesto spaziale diverso, cronologicamente differito di almeno un decennio, subirono un certo lavoro di citazione, annotazione, commento, rivisitazione o rielaborazione, subendo ineluttabilmente dei condizionamenti o adattamenti alla nuova realtà di

¹⁷⁹ Anonimo, *Servicio semafórico de Italia*, in «Revista de Telégrafos», Año XII, Marzo 1872, n.5, p. 42-43; Anonimo, *Condiciones de la concesion de puestos semafóricos en Italia*, en «Revista de Telégrafos», Año XIII, Octubre 1873, p.227. Anonimo, *Tranvia eléctrico en Roma*, en «El Telégrafo Español. Revista de Comunicaciones», Año I, n.7, Marzo 1891, p.119.

¹⁸⁰ L. JÍMÉNEZ DE ASÚA, *La responsabilidad sin culpa*, en «Revista de ciencias jurídicas y sociales», Año III, 1920, n.10 y 16, pp. 200-210. Ma anche E. MIÑANA, *La responsabilidad sin culpa*, en «Revista de ciencias jurídicas y sociales», Año II, Abril-Junio 1919, n.6, p.210, che riprende le teorie di Coviello.

¹⁸¹ A. POSADA, *El derecho administrativo según las doctrinas. Evolución del concepto*, en «Revista de ciencias jurídicas y sociales», Año I, Junio 1918, n.2 pp.166-186.

¹⁸² *Apertuna de tribunales. Discurso Don Manuel de Burgos y Mazo. Ministro de Gracia y Justicia*, en «La Refoma. Revista notarial», Año XI, Noviembre 1915, n.541, p.252.

¹⁸³ Oltre alla traduzione J. GIORGI, *Teoría de las obligaciones en el derecho moderno, traducción de la 7ª edición italiana, anotada con arreglo a las legislaciones española y americanas por la Redacción de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, Madrid, Hijos de Reus editores, 1910; anche Anonimo, *Bibliografía, Teoría de las obligaciones en el derecho moderno, traducción de la 7ª edición italiana, anotada con arreglo a las legislaciones española y americanas por la Redacción de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, en «La Reforma . Revista notarial», Año VII, Febrero 1911, n.295, p.68.

¹⁸⁴ S. ALVAREZ Y BLANCO GENDÍN, *Las mancomunidades municipales, Segunda parte Antecedentes y evolución legislativa sobre las mancomunidades municipales*, en «Revista de ciencias jurídicas y sociales», Año IV, Abril-Junio 1921, n.14, p. 186.

¹⁸⁵ J. GASCÓN MARÍN, *Posibilidad Legal de municipalizar servicios públicos*, en «Revista de ciencias Jurídicas y sociales», Año I, Octubre Diciembre 1918, n.4, p. 461.

¹⁸⁶ M. RUIZ-FUNES, *La protección penal de la electricidad*, Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1926. L'autore nell'opera si dimostra ben consapevole di tutti i profili problematici sollevati dalla penalistica italiana sul punto: in bibliografia (p. 75) cita, tra gli altri: PALAZZO, *Energia elettrica e Codice penale*, Supplemento della «Rivista Penale», 1920, p. 209; LUCCA, *Il furto dell'energia elettrica e genetica*, Catania, 1905; BOCELLI, *La sottrazione di elettricità nel diritto vigente*, Roma, 1900.

¹⁸⁷ E. AUGUSTI, *Un diritto possibile. Storie, teorie e prassi di modernità tra comparazione e globalizzazione*, in «Forum Historiae Iuris», Giugno 2016, p.1-37; T. DUVE (Ed.), *Entanglements in Legal History* cit.; M. MECCARELLI, M. J SOLLA SASTRE, *Spatial and Temporal Dimension*, cit., in M. MECCARELLI, M. J. SOLLA SASTRE (Eds.), *Spatial and Temporal Dimension for Legal History*, cit., p. 15.

inserimento. Pertanto lo studio della dinamicità del flusso del diritto, richiede necessariamente l'acquisizione di “*an epistemic constellation of references*” che possano “*captured the original meaning of the interconnection*” quali ad esempio “*transaltion, hibridisation, appropriation*”¹⁸⁸, “*interpretation, adaptation, etc*”¹⁸⁹.

Di riflesso, un'analisi sulle tipologie di strumenti quali canali comunicativi che connessero tra loro diversi spazio-tempi, potrebbe costituire una valida chiave di lettura per individuare la misura e la modalità di filtrazione del diritto da un ordinamento all'altro, in questo caso, dall'Italia post-unitaria in piena rivoluzione industriale verso la “ritardataria” Spagna, nella quale il disorientamento giuridico provocato del progresso tecnico si prolungò oltre gli anni Venti. Questo, se si ritiene che la scelta del mezzo attraverso il quale far fluire il diritto straniero verso il contesto di destinazione, possa annoverarsi tra “*los procesos y los factores que forman parte del juego de la dinamización del derecho*”¹⁹⁰ e che, quindi, possa contribuire allo studio del fenomeno.

Esistono, dunque, forme di mezzi comunicativi, diverse tra di loro in ragione non solo della configurazione materiale, ma anche dell'obbiettivo a cui mirano e dello spazio di elaborazione che lasciano all'autore, traduttore o recensore che sia. Evidentemente la forma più sterile di introduzione del diritto italiano nel sapere giuridico spagnolo si ha nel suggerimento bibliografico *tout court*¹⁹¹. La mera menzione libraria di opere italiane, priva di note a commento o di una recensione, non è certo rara nelle riviste giuridiche spagnole ed è la modalità di adesione allo stesso tempo più vicina e più lontana alle soluzioni giuridiche nostrane. In questa tecnica informativa, infatti, se da una parte non viene lasciato alcun margine di interposizione per i giuristi spagnoli, dall'altra, vi è la possibilità che si tratti della semplice elencazione dei “*libros recibidos*”¹⁹².

La traduzione rappresenta uno strumento gradatamente più soggetto ai condizionamenti: il “*legal transplants*” può subire significative manipolazioni, anche nella sola “*legal transplantation of terminology*” nella quale il sistema giuridico di destinazione rischia di applicare un'epistemologia sbagliata proprio al fine di adattare i termini al proprio contesto

¹⁸⁸ Ivi, p. 15.

¹⁸⁹ Ivi, p.10.

¹⁹⁰ Ibidem.

¹⁹¹ Esempolari: G. DEL VECCHIO, *La Giustizia*, in «Revista de los Tribunales», Obras de fondo, p. 29; W. ROCES, *Notas bibliograficas, Barassi L., Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, in «Revista de derecho privado», Tomo VII, 1920, p.383; Anonimo, *Revista de Revistas en idioma extranjero*, L. Raggi, *Sopra la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato*, in «Revista de derecho privado», Tomo II, 1915, p.223.

¹⁹² Esempiare: *Libros recibidos*, in «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Tomo 134, 1919.

economico, sociale e politico¹⁹³. Alcune delle traduzioni giuridiche dall'italiano, toccando il tema del progresso tecnico, costituiscono utili osservatori per individuare le eventuali modulazioni subite dai modelli importati dall'Italia¹⁹⁴. Così è per la “*Teoría de las obligaciones en el derecho moderno*”, tradotta dall'opera in nove volumi di Giorgio Giorgi¹⁹⁵, su iniziativa della redazione di “*Revista general de Legislación y Jurisprudencia*”. Già dalla traduzione del titolo emerge qualche incongruenza: a differenza dell'originale, dedicato esclusivamente al “*diritto moderno italiano*” e sottotitolato con la locuzione “*con la scorta della dottrina e della giurisprudenza*”; la traduzione spagnola si estende a tutto il “*derecho moderno [...] conforme à la doctrine y à la jurisprudencia italiana, francesa, alemana etc.*”. La monografia, dunque, non costituisce una semplice riproposizione in spagnolo -fedele, entro i limiti dettati dalla linguistica- di un'opera straniera, ma una versione, oltre che tradotta, soprattutto “*anotada con arreglo à las legislaciones pertinentes española y americanas*”¹⁹⁶. Un ibridismo tra una traduzione, una raccolta di disposizioni e un commentario, funzionale, come spiegato dai suoi recensori¹⁹⁷, non solo a chi, in Spagna e in Ibero-America si occupava di obbligazioni, data l'analogia con il diritto italiano, ma anche per chi è “*llamado à contribuir poderosamente al progreso de la cultura jurídica*”¹⁹⁸. Focalizzandosi, in particolare, sul terzo volume che dedica un ampio paragrafo al “*telegrafo elettrico*”¹⁹⁹, la traduzione ripropone il testo di Giorgi, limitandosi a correggere alcune espressioni²⁰⁰, senza intaccare gli enfatici parallelismi

¹⁹³ Sul tema dei “*legal transfers*”: P. BURKE, *Cultura popolare nell'Europa moderna*, Milano, A. Mondadori, 1980; E. ÖRÜCÜ, *Law as Transposition*, in «*International and Comparative Law Quarterly*», 2002, pp. 205-224; A. WATSON, *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law*, Athens, University of Georgia Press, 1993.

¹⁹⁴ Sull'attenzione per la penalistica italiana V. ROMERO Y A. GIRÓN GARCIA MORENO, (eds.), *Colección de las instituciones políticas y jurídicas de los pueblos modernos*, Vol. I-XIII, 1882-1895. cfr. C. PETIT, *Revistas Españolas y legislación extranjera el hueco del derecho comparado* cit., pp.294-295. In particolare: “*Si el interés de Romero y Girón por el debate con juristas europeos, en particular un nutrido grupo de penalistas italianos (cuyas obras además tradujo: Francesco Carrara, Pasquale S. Mancini, Filippo Gramatica, Enrico Ferri...), le llevó a editar la más ambiciosa colección de materiales jurídicos foraneo jamás publicados en lengua española, ese mismo espíritu abierto y comparatista habría comenzado a rendir sus frutos algo antes, precisamente desde la dirección de nuestra Revista de los tribunales.*”

¹⁹⁵ G. GIORGI, *Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano esposta colla scorta della dottrina e della giurisprudenza*, Vol. I-IX, Firenze, Casa Ed. Fratelli Cammelli, 1904-1911.

¹⁹⁶ Per le recensioni a questa pubblicazione, in particolare al Vol. III che è quello più interessante ai nostri fini: Anonimo, *Bibliografía jurídica, Teoría de las obligaciones en el derecho moderno, expuesta conforme à la doctrina y à la jurisprudencia italiana, francesa, alemana, etc, por Jorge Giorgi; Traducción de la 7ª edición italiana, anotada con arreglo à las legislaciones española y americanas por la Redacción de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Volumen 3º*, in «*El Foro Español*», Año XIV, Junio 1911, n.485, p.153; cfr. anche Anonimo, *Bibliografía, Teoría de las obligaciones en el derecho moderno*, in «*La Reforma*», Año VII, Febrero 1911, n.295, p.68.

¹⁹⁷ Ibidem.

¹⁹⁸ Anonimo, *Bibliografía jurídica, Teoría de las obligaciones en el derecho moderno*, in «*El Foro Español*», cit., p.153

¹⁹⁹ G. GIORGI, *Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano*, cit., pp.171-173.

²⁰⁰ Per esempio si parla di “*Telégrafo*” e non di “*Telegrafo elettrico*”.

dell'autore tra l'elettricità e i “*relampagos y truenos [de] Júpiter tonante*”²⁰¹ né la sostanza delle teorie di Giorgi. L'arricchimento proviene dall'annotazione di leggi spagnole e ibero-americane, nonché dalla revisione degli elenchi bibliografici a cui vengono aggiunte anche pubblicazioni o traduzioni spagnole.

Lo stesso metodo additivo fu utilizzato per la traduzione in spagnolo del “*Trattato sulla corrispondenza*” di Agostino Ramella²⁰², “*seguido de un estudio referente à la legislación española*”, così come sottotitolato²⁰³. Ciò che qui interessa confrontare sono le poche pagine dedicate rispettivamente alla corrispondenza telegrafica²⁰⁴, telefonica²⁰⁵ e alla corrispondenza fonografica²⁰⁶: la traduzione appare molto precisa e segue fedelmente l'originale. Il dato innovativo è racchiuso interamente in una appendice intitolata “*La legislación española sobre la correspondencia*”²⁰⁷ ove, limitatamente al tema di interesse, l'autore lascia interamente alle parole di Ramella, le questioni relative alla corrispondenza telefonica e fonografica, soffermandosi solo brevemente sull'art. 51 del *Código de comercio* 1892 in punto di validità dei soli contratti telegrafici, “*previamente convenido por escrito*”²⁰⁸.

Adolfo Posada²⁰⁹ tradusse “*con la autorización del autor*”, “*La culpa nel diritto civile odierno*” di Chironi, il quale, come già rilevato, si concentrò molto sulla responsabilità in caso di incidenti automobilistici. Anche questa opera è immancabilmente corredata da un “*catálogo de la biblioteca jurídica de autores españoles y extranjeros*”, comprensiva, in primis, di una lista di opere spagnole²¹⁰. Ritroviamo, poi Posada anche come traduttore delle “*Questioni di diritto*

²⁰¹ J. GIORGI, *Teoría de las obligaciones en el derecho moderno*, cit., p.167.

²⁰² A. RAMELLA, *Trattato sulla corrispondenza*, Torino, Fratelli Bocca, 1896. Di Ramella venne altresì tradotto il suo “Trattato della proprietà industriale”: A. RAMELLA, *Tratado de la propiedad industrial traducción por la Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, Madrid, Biblioteca Jurídica de autores españoles y extranjeros, 1914.

²⁰³ A. RAMELLA, *Tratado de la Correspondencia en materia civil y mercantil, seguido de un estudio referente à la legislación española pro L. BENITO*, Madrid, Biblioteca Jurídica de autores españoles y extranjeros, 1898.

²⁰⁴ A. RAMELLA, *Trattato sulla corrispondenza*, cit., pp.200-219; A. RAMELLA, *Tratado de la Correspondencia*, cit., pp. 230-251.

²⁰⁵ A. RAMELLA, *Trattato sulla corrispondenza*, cit., pp. 219-229; A. RAMELLA, *Tratado de la Correspondencia*, cit., pp. 251-263.

²⁰⁶ A. RAMELLA, *Trattato sulla corrispondenza*, cit., pp. 230-232; A. RAMELLA, *Tratado de la Correspondencia*, cit., pp. 263-265.

²⁰⁷ L. BENITO, *La legislación española sobre la correspondencia*, en A. RAMELLA, *Tratado de la Correspondencia*, cit. pp.555-621.

²⁰⁸ Ivi, p.589.

²⁰⁹ Sul traduttore Adolfo Posada cfr. C. PETIT, *Gonzalez-Posada y Biesca, Adolfo (1860-1944)*, en C. PETIT (dirs), *Diccionario de catedráticos españoles*, cit., <http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/leatdraticos/gposada>, settembre 2018.

²¹⁰ G.P. CHIRONI, *La culpa en el derecho civil moderno, traducción con la autorización del autor por A. Posada*, Madrid, Hijos de Reus, 1898, pp.837-838.

civile” di Gabba²¹¹, nella pubblicazione “*Cuestiones practicas de derecho civil moderno*”²¹² che, analogamente, tocca le problematiche giuridiche determinate dai nuovi mezzi di comunicazione, in particolare il telegrafo ed telefono²¹³ -ma anche il fonografo²¹⁴ -.

Talvolta vennero tradotti e ripresentati sulle pagine delle riviste spagnole anche articoli provenienti dai periodici italiani più conosciuti²¹⁵. Ne è un esempio la riproposizione tradotta e sostanzialmente accorciata²¹⁶, dell’articolo di Giordano “*La demanialità delle ferrovie pubbliche*”²¹⁷ pubblicato su “Il Filangieri” un anno prima. Oltre alla traduzione, la revisione dell’articolo originale mediante l’espunzione di intere preposizioni e dell’intero paragrafo della conclusione²¹⁸, sostituito da poche righe riassuntive, nonché l’omissione fonti bibliografiche indicate da Giordano, danno il polso di come e quanto il materiale giuridico italiano, anche se solamente tradotto, possa essere stato rivisto dai giuristi spagnoli. Nella “*Revista General de Legislación y Jurisprudencia*”, tra l’altro, si ritrova pubblicata la traduzione - abbastanza precisa perché pare ne sia autore lo stesso Campogrande- di un articolo del giurista italiano sui diritti alla propria immagine²¹⁹, già in “La Legge”²²⁰ e molto citato o riproposto in altri periodici giuridici italiani, come “*Antologia giuridica*”²²¹ o “*Rivista italiana per le scienze giuridiche*”²²².

Ciò che è opportuno sottolineare in relazione a queste pubblicazioni “ibride” –un po’ traduzioni, un po’ raccolte di leggi o di bibliografia e talvolta anche un po’ contenuti originali- è che i “traduttori”, mantenendo talvolta tutta la bibliografia consultata dall’autore originale,

²¹¹ C.F. GABBA, *Quistioni di diritto civile, Diritto ereditario e diritto delle obbligazioni*, Vol. II, Torino, Fratelli Bocca, 1897.

²¹² C. F. GABBA, *Cuestiones practicas de derecho civil moderno, traducido por A. POSADA*, Madrid, La España moderna, 1899.

²¹³ C.F. GABBA, *Quistioni di diritto civile, Diritto ereditario e diritto delle obbligazioni*, cit., pp.166-199.

²¹⁴ Ivi, p. 287.

²¹⁵ Ritroviamo ad esempio: G. DEL VECCHIO, *Il comunismo giuridico in Fichte*, in «Rivista Italiana di Sociologia», Gennaio-Febbraio 1906, in F. GARCÍA DE CÁCERES, *G. Del Vecchio, El comunismo jurídico de Fichte*, in «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Tomo 107, 1905, pp. 172-173; U. GUIDA, *Le assicurazioni e i sussidi operai in Europa*, in «Rivista di diritto internazionale», Novembre 1911, tradotta e pubblicata in F. GARCÍA DE CÁCERES, *U. Guida, Los seguros y subsidios obreros en Europa*, in «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Tomo 120, 1912, pp.115-124; G. DEL VECCHIO, *La scienza del diritto universale comparato*, pubblicato in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 1909, tradotto in J. DEL VECCHIO, *La ciencia del derecho universal comparado*, in «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Tomo 119, pp. 112-120.

²¹⁶ N.ALCALÀ, *G. Giordano, La propiedad de los ferrocarriles de uso público*, in «Revista de derecho privado», Tomo II, Diciembre, 1915, pp. 122-126.

²¹⁷ G. GIORDANO, *La demanialità delle ferrovie pubbliche*, in «Il Filangieri», 1914, pp. 642-673.

²¹⁸ Ibidem, *Capo VIII, Conclusione*, ivi, p. 671-673.

²¹⁹ V. CAMPOGRANDE, *El “Ius in se ipsum» en relación con la naturaleza del derecho sobre la images propia*, in «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Tomo 107, 1905, pp.495-511.

²²⁰ V. CAMPOGRANDE, *Il «jus in se ipsum» in rapporto alla natura del diritto sulla propria immagine*, in «La Legge», 1904, pp. 811-828, pp.915-924.

²²¹ V. CAMPOGRANDE, *I diritti sulla propria persona*, in «Antologia giuridica», n.9, fasc. 2, Febbraio 1896, pp.65 e fasc. 3, Marzo 1896, pp. 155-185.

²²² Anonimo, *Suggerimenti bibliografici*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 1904, p.240.

annessero al sapere giuridico spagnolo anche molte altre opere italiane – e non solo italiane – anche solo sotto forma di nota o di suggerimento bibliografico. Nella sua monografia, ad esempio, Gabba raccolse un lungo elenco di scritti sulla questione del contratto stipulato per telefono, comprendendovi Fiore, Serafini, Pacifici-Mazzoni, Borsari ma anche Laurent, Durantou, Lyon Caen e Renault. Sul telefono, Ramella citò in nota Giorgi, Lomonaco e Bianchi; Campogrande riportò Ferrara, Ravà, Chironi e Kohler.

Sul livello successivo si pongono le recensioni, uno strumento di comunicazione perfetto per presentare un'opera straniera al mondo giuridico spagnolo, lasciando, al contempo, un adeguato margine di opinione ed interpretazione al recensore. La ragione fondativa dell'estrema rilevanza di questo mezzo comunicativo per la realtà giuridica spagnola viene ben esplicito nella “*Revista de Ciencias Jurídicas y sociales*”, all'atto di inaugurare una nuova rubrica di “*Bibliografía Crítica*”²²³: “*por desgracia, podría hacerse en una cuartilla el balance de las obras jurídicas [españolas]*”, in quanto la produzione giuridica non ha mai dovuto affrontare tante difficoltà “*de orden material y moral*”²²⁴ come in quel tempo. Giusto le tesi di dottorato rappresentavano ancora una luce nella generale “*apatía literaria*”²²⁵. Quindi, l'osservazione della bibliografia straniera, in particolare dei classici giuridici francesi ed italiani, era divenuta indispensabile al fine di “*satisfacer nuestra apetencia cultural*”²²⁶. In tono critico, la presentazione si conclude auspicando un allontanamento dal deleterio “*estar uncidos al carro extranjero*” suscettibile di “*impedir que nuestra espontaneidad literaria y jurídica*”²²⁷.

Con particolare riguardo alle pubblicazioni italiane, lo strumento informativo della recensione venne frequentemente adoperato, fino al punto che alcune riviste, come la “*Revista de los tribunales*” e la “*Revista General de Legislación y Jurisprudencia*” dedicarono intere rubriche allo spoglio delle riviste e delle ultime pubblicazioni italiane. La prima, in particolare si corredeva di una “*Revista de revistas*”, nella quale venivano segnalati articoli francesi ed italiani provenienti da “*Bulletin de la Société de législation comparée*”, “*Monitore dei Tribuni*”, “*Rivista Penale*”, “*Circolo Giuridico*”, “*Rivista delle discipline carcerarie*”²²⁸. Da notare come la “*Revista General de Legislación y Jurisprudencia*”, destinando un'intera sezione alle “*Italianas*”, segnò un significativo spostamento dalla precedente indifferenza del periodico verso la scienza comparativa. Difatti, nei suoi primi trenta anni di pubblicazione, dunque fino agli anni Ottanta del XIX secolo, la redazione del periodico aveva smentito completamente la

²²³ J. CASTÀN, *Bibliografía Crítica, El momento actual en la literatura del Derecho civil*, in «*Revista de Ciencias Jurídicas y sociales*», Año I, 1918, n.3, pp. 279-291.

²²⁴ Ivi, p. 279.

²²⁵ Ivi, p. 282.

²²⁶ Ivi, p. 288.

²²⁷ Ivi, p. 291.

²²⁸ C. PETIT, *Revistas Españolas y legislación extranjera el hueco del derecho comparado* cit., p.296, nota 104.

sua preannunciata vocazione giuridico comparatistica, così come era stata promessa nella *introduccìon* da Miquel e Reus²²⁹. Inizialmente la “*legislaciòn y la jurisprudencia*” apparivano completamente “*desvinculadas de cualquier debate internacional enytre juristas*”²³⁰.

Attraverso lo strumento dei resoconti bibliografici entrarono nel sapere giuridico spagnolo, misti ai commenti dei recensori, opere rilevanti sul rapporto tra il diritto e l’innovazione come “*Il problema delle lacune giuridiche*” di Donato Donati²³¹, “*Das Telegraphen-Recht*” di Meili²³², autore svizzero che partecipò attivamente al dibattito italiano, “*Norme e regole finali nel diritto*”, monografia nella quale Brunetti racchiuse le proprie conclusioni sulle lacune giuridiche, già illustrate dinanzi alla S.I.P.S.²³³. Tali recensioni sono accomunate dalla stima e dall’ammirazione verso gli autori di letteratura giuridica italiana “*docta, fina y delicata*”²³⁴, studiata con “*gran concisiòn y claridad*”²³⁵. Non mancano neanche interventi critici e, a volte, persino taglienti: l’illustrazione delle teorie di Donati, ad esempio, diede la stura all’anonimo recensore per concludere sarcasticamente con la domanda “*siendo así, comò es posible sostener la presencia de casos que no encuentren en el orden jurìdico ninguna norma que los resuelva?*”²³⁶.

Ma la modalità di riferimento al diritto italiano più ricorrente si presentava sotto forma di citazione all’interno di un contributo originale spagnolo. A guardar bene, gli articoli, le monografie e persino i discorsi vennero spesso, se non sempre, arricchiti da riferimenti alla letteratura giuridica italiana. Questa rappresentava, innanzitutto, un modello da seguire nella costruzione, non più rinviabile, di un effettivo rapporto tra il diritto, la società ed il progresso: si raccomandava, dunque, lo studio della “*verdadera y fecundìsima literatura*” nella quale venivano annoverati, tra gli altri, “*La nuova tendenza del diritto civile in Italia*” di Vadalà

²²⁹ I. MIQUEL, J. REUS, *Introduccìon*, in «Revista General de Legislaciòn y Jurisprudencia», Vol. I, 1853, pp. V-XI; C. PETIT, *Revistas Españolas y legislaciòn extranjera el hueco del derecho comparado* cit., pp.270-272.

²³⁰ Ibidem, p. 270.

²³¹ Anonimo, *Il problema delle lacune dell’ordinamento giuridico, per Donato Donati-Milano, Società Editrice Librari, 1910*, in «Revista general de Legislaciòn y Jurisprudencia», Tomo 120, 1912, pp.128-130.

²³² Anonimo, *Recensione a F. MEILI, Das Telegraphen-Recht (el derecho telegrafico), Tratado de Derecho civil, Zurich, imprenta de Zürcher y Furrer, 1871*, in «Revista de Telegrafos», Año XI, Julio 1871, n.14, p.146.

²³³ P. DORADO, *Norme e regole finali nel diritto, per Giovanni Brunetti- Torino, Unione Tipografica editrice tornese, 1914*, in «Revista General de Legislaciòn y Jurisprudencia», Tomo 124, Madrid, 1914, pp.406-407.

²³⁴ Ivi, pp.406-407. Termini simili (“*Trabajo bien pensado, docto y sintético*”) sono utilizzati da F.GARCÍA DE CÀCERES, *Il primo studio della letteratura giuridica amministrativa italiana por Humberto Borsi*, in «Revista general de Legislaciòn y Jurisprudencia», Tomo 127, 1915, pp.160-164.

²³⁵ A. RAMELLA, *Tratado de la propiedad industrial por A. Ramella*, in «Revista general de Legislaciòn y Jurisprudencia», Tomo 124, 1914, pp. 206-207.

²³⁶ Anonimo, *Il problema delle lacune dell’ordinamento giuridico, per Donato Donati-Milano, Società Editrice Librari, 1910*, in «Revista general de Legislaciòn y Jurisprudencia», Tomo 120, 1912, pp.128-130.

Papale; “*La funzione sociale*” di Polacco, “*L’evoluzione del diritto privato*” di Cogliolo²³⁷. Questi erano modelli a cui ispirarsi per risvegliare “*tradiciones y genio [español]*”²³⁸, ma anche da cui trarre materiale di discussione in caso di lacune dottrinali: ad esempio nei diversi articoli pubblicati sulla responsabilità aquiliana senza colpa, spesso determinata dalla fruizione di veicoli meccanici, si faceva per lo più riferimento alla “*literatura acerca del particular en el extranjero*”, perché si trattava di un argomento “*poco estudiado en España*”²³⁹. Ecco dunque che si citavano gli studi di Coviello e di Gabba²⁴⁰ in materia, alla luce dei quali, leggere le disposizioni legislative spagnole in maniera conforme alle nuove esigenze.

Gli spunti tratti dal lavoro dottrinale italiano potevano avere una funzione arricchente in senso contenutistico ma anche in senso metodologico, per “*hacer un sistema [que] es algo más que clasificar y agrupar; es dar precisión y límite a los distintos conceptos y fijar el valor y la potencia de cada norma*”. Un obiettivo raggiungibile solo tramite l’analisi delle “*monografías doctas*” di Cogliolo²⁴¹ o Piola Caselli²⁴², senza contare “*las dificultades derivadas de la imperfección estrinseca de nuestra actual legislación civil*”²⁴³.

La produzione italiana rappresentava anche un punto di partenza dal quale trarre idee inedite o attraverso il quale confermare le proprie teorie. Il primo fenomeno è ben evidente, in relazione al tema dell’elettricità, in Ruiz-Funes²⁴⁴ che dopo aver ricostruito parte del dibattito sulla natura giuridica dell’energia elettrica, citando tra gli altri anche Frassati e Carrara, diede conto, tra altre soluzioni, dell’ipotesi, supportata da alcuni penalisti spagnoli, di elaborare un concetto giuridico di “cosa” “*para los elusivos fines penales*”, addirittura fino “*al tratar de definir el particular contenido de cada una de las especies de los delitos*”²⁴⁵. Il secondo si

²³⁷ *Apertura de tribunales. Discurso por el eximo señor Don Manuel de Burgos y Mazo. Ministro de Gracia y Justicia*, in «La Reforma. Revista notarial», Año XI, Octubre 1915, n.538, pp.489-490.

²³⁸ J. CASTÀN, *Bibliografía Crítica, El momento actual en la literatura*, cit., p.291.

²³⁹ E. MIÑANA, *La Responsabilidad sin culpa*, in «Revista de ciencias jurídica y sociales», T. 4, 1919, n.6, p.210.

²⁴⁰ Di Gabba si menziona il suo articolo “*Contributo alla teoria del danno e del risarcimento in materia di danno incolpevole*” pubblicato in «Giurisprudenza Italiana»; di Coviello, “*La responsabilità senza colpa*”, contributo in «La Rivista italiana per le scienze giuridiche». Ibidem.

²⁴¹ P. COGLIOLO, *Scritti varii di Diritto privato*, Vol. I e II, Torino, Unione tipografica editrice torinese, 1913.

²⁴² E. PIOLA CASELLI, *Diritto civile*, in «Digesto italiano», Vol. IX, Parte II, 1925, pp. 867-868.

²⁴³ J. CASTÀN, *Bibliografía Crítica, El momento actual en la literatura del Derecho civil*, cit., p.282.

²⁴⁴ M. RUIZ-FUNES, *La protección penal*, cit.

²⁴⁵ Ivi, p.6-8. Infatti, alcuni giuristi preferivano creare sistematicità riferendosi, nella definizione di “cosa”, all’art. 335 del Codice Civile del 1889. Ma “*no piensasn así todos los penalistas. Algunos quiete elaborar un concepto de cosa para los exclusivos fines de nuestra ciencia, pero no con carácter general, sino al tratar de definir al particular contenido de cada una de las especies de los delitos contra la propiedad*”.

presenta allorquando Carlos García Oviedo richiama Presutti a conforto della necessaria pubblicità di alcuni servizi pubblici, tra cui la tramvia²⁴⁶.

Per completezza, è bene segnalare che talvolta le riviste spagnole proposero anche degli articoli esclusivamente dedicati all'Italia o perché redatti direttamente da noti giuristi nostrani, collaboratori del periodico, come in “*La reforma de los Códigos de Derecho privado en Italia*” firmato da Scialoja²⁴⁷, ovvero perché riferibili a questioni “*à la orden del dia [...] tan importantissimo que, tiene una transcendencia social*” come “*El automobilismo*”²⁴⁸, rispetto al quale si osservano le leggi e le statistiche nostrane.

In definitiva, il ritardo della Spagna nella rivoluzione industriale e nella diffusione delle innovazioni tecniche tipiche del periodo tra Otto e Novecento, nonché la sua vicinanza culturale oltre che giuridica all'Italia, la collocano rispetto a quest'ultima, in una posizione differenziata, che si distingue da quella degli altri Paesi europei e che, dunque, merita un approfondimento sui legami che vi si instaurarono. In effetti, l'analisi di alcune delle principali riviste giuridiche e non, nonché di alcune monografie originali, mostra che vi furono dei movimenti di circolazione di giuristi, di istituti giuridici ed in generale di diritto, di grande rilevanza, suscettibili di influenzare le soluzioni giuridiche che vennero adottate in questo differente contesto.

²⁴⁶C. GARCÍA OVIEDO, *La teoría del servicio público*, en «Revista general de Legislación y Jurisprudencia», Tomo 142, Madrid, 1923, pp. 118-153.

²⁴⁷V. SCIALOJA, *La reforma de los Códigos de Derecho privado en Italia*, en «Revista de Derecho Privado», Tomo X, Enero-Diciembre 1923, pp. 354-360.

²⁴⁸J. GASCON MARÍN, *Circulación de automóviles*, cit., pp.295-303.

Dati relativi alle pubblicazioni spagnole che traducono o citano i contributi italiani in tema di progresso tecnico

Per completare l'analisi della trasposizione dei contributi giuridici italiani relativi al progresso tecnico nel contesto spagnolo, sembra utile riportare in una serie di schede, i numerosi dati bibliografici raccolti che segnano i punti di collegamento tra i due ordinamenti giuridici. L'elencazione di queste fonti spagnole, comunque connesse al tema dello sviluppo tecnico, corredate dall'indicazione dell'opera o dell'articolo giuridico italiano citato o tradotto, permette di capire quali siano le riviste giuridiche spagnole più attente alle pubblicazioni italiane, i giuristi italiani più conosciuti in terra spagnola, le monografie e gli articoli italiani di maggior diffusione, tanto da essere talvolta tradotti.

Per quanto concerne le riviste sono state prescelte quelle che, secondo la storiografia¹ sembrano aver avuto una maggiore rilevanza nel panorama giuridico spagnolo, considerandone tutti i fascicoli dagli anni Ottanta del XIX secolo, fino agli inizi degli anni Trenta²: si tratta de "El Foro Español", "La Reforma. Revista notarial", "Revista de derecho privado", "Revista de ciencias Jurídicas y Sociales", "Revista General de Legislación y Jurisprudencia".

Seguiranno, dunque, quattro allegati: il primo riporterà le traduzioni in spagnolo delle monografie e degli articoli italiani relativi al progresso tecnico; nel secondo si elencheranno i saggi di giuristi italiani pubblicati nelle riviste spagnole; il terzo ed il quarto elencheranno rispettivamente i lavori di giuristi italiani citati nelle riviste giuridiche spagnole e le recensioni di pubblicazioni italiane.

Elenco delle traduzioni spagnole di saggi di autori italiani in tema di progresso tecnico

CHIRONI G.P., *La culpa en el derecho civil moderno, traducción con la autorización del autor por A. Posada*, Madrid, s.n., 1898;

DEL VECCHIO G., *La ciencia del derecho universal comparado*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Vol. 59, n.119, 1911, pp. 112-140;

¹ Cfr. C. PETIT, *La prensa en la Universidad : Rafael de Ureña y Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales (1918-1936)*, en «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», Vol 24, pp.199-302. Sulla "Revista General de Legislación y Jurisprudencia", cfr. C. PETIT, *Revistas Españolas y legislación extranjera el hueco del derecho comparado* cit., pp.270-291, secondo il quale "de smentirà esos buenos propósitos, que en nada quedaron , al menos durante los primeros treinta años de su larga vida".

² La giustificazione alla estensione dell'arco cronologico all'inizio degli anni Trenta confronta paragrafo 5.2.

GABBA C.F., *Cuestiones practicas de derecho civil moderno, traducido por A. Posada*, Madrid, La España moderna, 1899;

GIORDANO G., *La propiedad de los ferrocarriles de uso público*, trad. por N. Alcalà, en «Revista de derecho privado», Tomo II, Diciembre 1915, pp. 122-126;

GIORGI J., *Teoria de las obligaciones en el derecho moderno, traducción de la 7º edición italiana, anotada con arreglo à las legislaciones española y americanas por la Redacción de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, Madrid, Hijos de Reus editores, 1910;

MONTEMARTINI G., *Municipalización de los Servicios Públicos*, Hay trad. española por A. Via, Barcelona, Imp. de Bayer hermanos y Compañía, 1909;

RAMELLA A., *Tratado de la Corespondencia en materia civil y mercantil, seguido de un estudio referente à la legislación española pro L. Benito*, Madrid, Biblioteca Jurídica de autores españoles y extranjeros, 1898.

Saggi di giuristi italiani pubblicati in riviste giuridiche spagnole

BIONDI C., *¿Puede ser nombrada heredera fiduciaria una persona moral ?*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Vol. 41, n.83, 1893, pp.408-409;

BORTOLOTTO D., *El sistema de la prueba en Europa*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Vol. 57, n.115, 1909, pp.51-72;

BRUNI G., *La libertad de imprenta en las legislaciones y en la práctica. (I-II-III)*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Vol. 48, n.96, 1900, pp.296-305; Vol. 48, n.97, 1900, pp.91-101; Vol. 50, n.101, 1902, pp.240-240;

-, *¿Libertad ó derecho de imprenta ?*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Vol. 47, n.95, 1899, pp.292-301;

-, *Pensamientos sobre el hurto*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Vol. 45, n.90, 1897, pp.705-718;

BRUSA E., *El instituto de derecho internacional en Venecia*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Vol. 45, n.90, 1897, pp.307-322;

-, *Asociación para la reforma y codificación del derecho internacional*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Vol. 32, n.64, 1884, pp.5-6;

-, *Los caracteres de la escuela criminalista italiana y especialmente respecto a algunas modernas cuestiones teóricas y prácticas sobre la pena. (I-II)*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Vol. 29, n.59, 1881, pp.417-500; Vol. 30, n.60, 1882, pp.58-58;

CAMPOGRANDE V., *El "Ius in se ipsum" en relación con la naturaleza del derecho sobre la images propia*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Tomo 107, 1905, pp.495-511;

-, *Los derechos sobre la persona propia (I-II)*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Vol. 44, n.88, 1896, pp.514-545; Vol. 44, n.89, 1896, pp.18-34;

DEL VECCHIO J., *El sentimiento jurídico*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Vol. 57, n.115, 1909, pagine 73-88;

- FIORE P., *De la ley que, según los principios del Derecho internacional, debe regular las obligaciones que nacen sin contrato (I-II-III)*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Vol. 47, n.95, 1899, pp.256-256; Vol. 48, n.96, 1900, pp.324-331; Vol. 48, n.97, 1900, pp.40-44;
- , *Sobre la aplicación é interpretación de las leyes*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Vol. 40, n. 80, 1892, p.100;
- , *Consideraciones sobre el movimiento jurídico internacional moderno*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Vol. 30, n. 61, 1882, pp.337-350;
- , *El individualismo y el socialismo ó la lucha entre los derechos del individuo y los de la sociedad en la vida política, económica é internacional*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Vol. 28, n. 57, 1880, pp.85-101;
- GIANNINI T.C., *Defecto de técnica jurídica en la redacción de los tratados internacionales, especialmente en las convenciones y acuerdos en la Unión Postal Internacional*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», T. 62, n.125, 1914, pp. 420-427;
- LESSONA C., *La institución de los hombres buenos*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Vol. 44, n. 89, 1896, pp.362-388;
- MANZINI V., *La labor legislativa italiana de los tres últimos años (I-II)*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Vol. 46, n. 93, 1898, pp.413-425; Vol. 47, n. 94, 1899, pp.301-313;
- MORTARA A., *Mosca, Tommaso: "Nuovi studi e nuove dottrine sulla colpa " - Roma, 1896. (Recensión)*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Vol. 45, n. 91, 1897, pp. 165-166;
- PAPPAFAVA V., *Jurisdicción y procedimiento en el derecho aviatorio*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Vol. 60, n. 120, 1912, pp. 39-63;
- PRAZANTARO U., *Concepto fundamental y límites de un reglamento internacional de la navegación aérea*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Vol. 62, n. 125, 1914, pp. 239-250;
- SCIALOJA V., *La reforma de los Códigos de Derecho privado en Italia*, en «Revista de Derecho Privado», Tomo X, Enero-Diciembre 1923, pp. 354-360;
- SRAFFA A., *La suspensión de pagos de las sociedades mercantiles*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Vol. 46, n.93, 1898, pp. 264-296;
- VITALEVI M., *La separación entre el derecho mercantil y el civil*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Vol. 36, n. 72, 1888, pp.458-467;
- , *Los actos de comercio en el nuevo Código italiano*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Vol. 36, n. 72, 1888, pp.458-467.

Saggi di giuristi italiani citati nelle riviste giuridiche spagnole

- BARASSI L., *Ancora sulla natura del contratto di distribuzione dell'energia elettrica*, in «Monitore del tribunali», Anno 41°, Serie II, Vol. III, 1900, pp.321-322. citado in S. ALVAREZ GEDÍN, *Teoría general de las fuentes de Derecho*, en «Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales», Año VII, n.25, 1924, pp. 67-100;

- , *Istituzioni di diritto civile*, Milano, Vallardi, 1914, citato in L. JIMÉNEZ DE ASÚA, *Bibliografía Crítica. El momento actual en la literatura del Derecho civil*, en «Revista de ciencias Jurídicas y sociales », Año I, n.2, April-Junio 1918, pp. 279-294;
- BONFANTE P., *Natura del contratto di somministrazione di energia elettrica*, in «Foro Italiano», Vol. unico, 1901, pp. 497-502, citato in S. ALVÀREZ GEDÍN, *Teoria general de las fuentes de Derecho*, en «Revista de ciencias Jurídicas y sociales », Año VII, n.26, 1924, pp. 137-194;
- BORSI U., *La funzione del Comune Italiano*, in ORLANDO V.E. (a cura di), *Trattato completo di diritto amministrativo, cit.*, citato in J. GASCÓN MARÍN, *Posibilidad Legal de municipalizar servicios públicos*, en «Revista de ciencias Jurídicas y sociales », Año I, n.4, Octubre Diciembre 1918, pp. 461- 506;
- BRUGI B., *Della proprietà*, Napoli, Marghieri, Torino, Utet, 1923, citato in J. ESCOBEDO GONZÀLEZ ALBERÜ, *Las Nuevas orientaciones del derecho. Socializaciòn, espiritualizaciòn, interpretaciòn y abuso del Derecho*, en «Revista de ciencias Jurídicas y sociales », Año VIII, n.30, Abril-Junio 1925, pp.176-201;
- , *Istituzioni di diritto civile italiano*, Milano, Società Editrice Libreria, 1914, citato in J. CASTÀN, *Bibliografía Crítica, El momento actual en la literatura del Derecho civil*, en «Revista de ciencias Jurídicas y sociales », Año I, n.3 1918, pp. 279-291;
- BRUNIALTI G., *Il Diritto Amministrativo italiano e comparato*, Torino, Unione tipografico torinese, 1912-1914, citato in A. POSADA, *El derecho administrativo segùn las doctrinas. Evoluciòn del concepto*, en «Revista de ciencias jurídicas y sociales », Año I, n.2, Junio 1918, pp.164-186;
- CARBONI F., *Delle obbligazioni nel Diritto odierno*, Torino, Fratelli Bocca, 1912, citato in S. ALVAREZ GEDÍN, *Teoria general de las fuentes de Derecho*, en «Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales», Año VII, n.25, 1924, pp. 67-100;
- CATELLANI E., *Le Droit Aérien*, Paris, Rousseau, 1915, citato in J. RAMÓN DE ORÚE, *Desconocimiento de las leyes guerreras durante el conflicto mundial*, en «Revista de ciencias Jurídicas y sociales », Año VIII, n.32, Octubre-Diciembre 1925, pp. 507-515;
- CHIRONI G.P., *Istituzioni di diritto civile italiano*, Torino, F.lli Bocca, 1912, citato in L. JIMÉNEZ DE ASÚA, *Bibliografía Crítica. El momento actual en la literatura del Derecho civil*, en «Revista de ciencias Jurídicas y sociales », Año I, n.2, April-Junio, 1918, pp. 279-294;
- , *La culpa en el Derecho Civil moderno. Culpa no contractual*, Madrid, Reus, 1887, citato in J. ESCOBEDO GONZÀLEZ ALBERÜ, *Las Nuevas orientaciones del derecho. Socializaciòn, espiritualizaciòn, interpretaciòn y abuso del Derecho*, en «Revista de ciencias Jurídicas y sociales », Año VIII, n.30, Abril-Junio 1925, pp.176-201;
- COGLIOLO P., *Il progresso del diritto privato nell'ultimo cinquantennio (1861-1911)*, in «Atti della Società Italiana per il Progresso delle Scienze», V Riunione, Ottobre 1911, pp. 581-583, citato in M. (Don) DE BURGOS Y MAZO, *Apertura de tribunales. Discurso Don Manuel de Burgos y Mazo. Ministro de Gracia y Justicia*, en «La Refoma. Revista notarial », Año XI, n.538, Octubre 1915, pp.489-490; Año XI, n.541, Noviembre 1915, pp.252-261;
- , *Scritti varii di Diritto privato*, Torino, Utet, 1910, Vol. I-II, citato in J. CASTÀN, *Bibliografía Crítica, El momento actual en la literatura del Derecho civil*, en «Revista de ciencias Jurídicas y sociales », Año I, n.3, 1918, pp. 279-291;

- , *Scritti varii di Diritto privato*, Torino, Utet, 1910, citato in J. CASTÀN, *Sobre enseñanza del derecho*, en «Revista de ciencias Jurídicas y sociales », Año II, n.5, Enero-Marzo, 1919, pp. 1-19;
- COVIELLO N, *Manuale di Diritto civile italiano*, Milano, Società Editrice Libreria, 1915, citato in J. CASTÀN, *Sobre enseñanza del derecho*, en «Revista de ciencias Jurídicas y sociales », Año II, n.5, Enero-Marzo, 1919, pp. 1-19;
- , *La responsabilit  senza colpa: prolusione al corso ordinario di diritto civile nella Universit  di Catania*, Torino, F.lli Bocca, 1897, citato in L. JIMENEZ DE AS A, *La responsabilidad sin culpa*, en «Revista de ciencias jur dicas y sociales», Año III, n.10, 1920, pp. 200-210;
- , *La responsabilit  senza colpa: prolusione al corso ordinario di diritto civile nella Universit  di Catania*, Torino, F.lli Bocca, 1897, citato in E. MI ANA, *La responsabilidad sin culpa*, en «Revista de ciencias jur dicas y sociales», Año II, n.6, Abril-Junio 1919, p.210;
- , *Manuale di Diritto civile italiano*, Milano, Societ  Editrice Libreria, 1915, citato in S. ALV REZ GED N, *Teoria general de las fuentes de Derecho*, en «Revista de ciencias Jur dicas y sociales», Año VII, n.26, 1924, pp. 137-194;
- DE RUGGIERO R., *Istituzioni di Diritto Civile*, Napoli, Alvano, 1915, citato in S. ALV REZ GED N, *Teoria general de las fuentes de Derecho*, en «Revista de ciencias Jur dicas y sociales », Año VII, n.26, 1924, pp. 137-194;
- DONATI, D., *Il problema delle lacune giuridiche nell'ordinamento giuridico*, Milano, Societ  Editrice Libreria, 1910, citato in R. RIAZA MARTINEZ-OSORIO, *La interpretaci n de las leyes y la doctrina de Francisco Su rez*, en «Revista de ciencias Jur dicas y sociales», Ano VII, n.28, Octubre-Diciembre, pp.391-414;
- FAGIOLARI G., PRESUTTI E. *Commento sistematico de la nuova legge comunale e provinciale*, Roma, Atheneum, 1914, citato in S. ALVAREZ GED N, *Las mancomunidades municipales, Segunda parte Antecedentes y evoluci n legislativa sobre las mancomunidades municipales*, en «Revista de ciencias jur dicas y sociales », Año IV, n.14, Abril-Junio 1921, pp. 162-233;
- GABBA C.F., *Contributo alla teoria del danno e del risarcimento in materia di danno incolpevole*, in «Giurisprudenza Italiana», Vol. I, 1904, pp.237-249, citato in E. MI ANA, *La responsabilidad sin culpa*, en «Revista de ciencias jur dicas y sociales », Año II, n.6, Abril-Junio 1919, p.210;
- GIANTURCO E., *Crestomazia di casi giuridici in uso accademico*, Napoli, Salvati, 1885, citato in J. CAST N, *Sobre ense anza del derecho*, en «Revista de Ciencias Jur dicas y Sociales», Año II, n.18, Octubre- Diciembre 1919, pp.512-526;
- , *Sistema di diritto civile italiano*, Napoli, Pierro, 1910, citato in J. CAST N, *Sobre ense anza del derecho*, en «Revista de ciencias Jur dicas y sociales », Año II, n.5, Enero-Marzo, 1919, pp. 1-19;
- Legge 29 marzo 1903 sulle municipalizzazioni*, citata in S. ALVAREZ GED N, *Las mancomunidades municipales, Segunda parte Antecedentes y evoluci n legislativa sobre las mancomunidades municipales*, en «Revista de ciencias jur dicas y sociales », Año IV, n.14, Abril-Junio 1921, pp. 162-233;
- , legge citata in J.GASC N MAR N, *Posibilidad Legal de municipalizar servicios p blicos*, en «Revista de ciencias Jur dicas y sociales», Año I, n.4, Octubre Diciembre 1918, pp. 461-506;

- LEVI A., *Programma di Filosofia del diritto*, Torino, Bocca, 1905, citato in M. SÀENZ, *Lecciones de Filosofia del derecho*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Año VIII, n.31, Julio-Septiembre, 1925, pp. 361-382;
- MICELI V., *Diritto Costituzionale e la biologia: discorso per l'inaugurazione dell'anno accademico 1891-92*, Perugia, Santucci, 1892; citato in S. ALVÀREZ GEDÍN, *Teoria general de las fuentes de Derecho*, en «Revista de ciencias Jurídicas y sociales », Año VII, n.26, 1924, pp. 137-194;
- MORELLI F., *La Municipalizzazione dei servizi pubblici: studio economico sociale*, Torino, F.lli Bocca, 1901, citato in J.GASCÓN MARÍN, *Posibilidad Legal de municipalizar servicios públicos*, en «Revista de ciencias Jurídicas y sociales », Año I, n.4, Octubre Diciembre 1918, pp. 461-506;
- ORLANDO V.E., *Principi di diritto Amministrativo*, Firenze, Barbera, 1912, citato in A. POSADA, *El derecho administrativo según las doctrinas. Evolución del concepto*, en «Revista de ciencias jurídicas y sociales », Año I, n.2, Junio 1918, pp.164-186;
- , *Principi di diritto amministrativo*, Firenze, Barbera, 1912, citato in C. GARCIA OVIEDO, *La teoría del servicio público*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Tomo 142, 1923, pp. 118-153;
- , *Saggio di una nuova teorica sui fondamenti della responsabilità civile*, Palermo, Amministrazione dell'archivio di diritto pubblico, 1894, citato in L. JIMENEZ DE ASÚA, *La responsabilidad sin culpa*, en «Revista de ciencias jurídicas y sociales», Año III, n.10, 1920, pp. 200-210;
- , *Trattato completo di diritto amministrativo*, Milano, Società editrice Libreria, 1903, citato in S. ALVAREZ GEDÍN, *Las mancomunidades municipales, Segunda parte Antecedentes y evolución legislativa sobre las mancomunidades municipales*, en «Revista de ciencias jurídicas y sociales », Año IV, n.14, Abril-Junio 1921, pp. 162-233;
- PACCHIONI G., *Elementi di diritto civile*, Torino, Unione tipografica torinese, 1916, citato in L. JIMÉNEZ DE ASÚA, *Bibliografía Crítica. El momento actual en la literatura del Derecho civil*, en «Revista de ciencias Jurídicas y sociales », Año I, n.2, April-Junio, 1918, pp. 279-294;
- PIOLA CASELLI E., *Diritto civile*, in «*Digesto italiano*», Vol. IX, Parte II, 1909, pp. 867-878, citato in J. CASTÀN, *Bibliografía Crítica, El momento actual en la literatura del Derecho civil*, en «Revista de ciencias Jurídicas y sociales », Año I, n.3, 1918, pp. 279-291;
- POLACCO V., *La funzione sociale dell'odierna legislazione*, Camerino, Savini, 1885, citato in M. (Don) DE BURGOS Y MAZO, *Apertuna de tribunales. Discurso Don Manuel de Burgos y Mazo. Ministro de Gracia y Justicia*, en «La Refoma. Revista notarial », Año XI, n.538, Octubre 1915, pp.489-490; Año XI, n.541, Noviembre 1915, pp.252-261;
- PRESUTTI E. , *Istituzioni di Diritto amministrativo italiano*, Messina, Principato, 1920, citato in C. GARCIA OVIEDO, *La teoría del servicio público*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Tomo 142, 1923, pp. 118-153;
- R.D. 10 Marzo 1881 sulle strade; R.D. 13 Aprile 1890 sulla circolazione delle locomotive, citati in J. GASCON MARTÍN, *Circolación de autòviles*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Tomo 108, Año Quincuagésimocuarto, 1906, pp.295-303;

- RANELLETTI O., *Principi di Diritto amministrativo*, Napoli, Pierro, 1912-1914, citato in S. ALVAREZ GEDÍN, *Teoría general de las fuentes de Derecho*, en «Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales», Año VII, n.25, 1924, pp. 67-100;
- , *Principi di Diritto amministrativo*, Napoli, Pierro, 1912-1914, citato in A. POSADA, *El derecho administrativo según las doctrinas. Evolución del concepto*, en «Revista de ciencias jurídicas y sociales », Año I, n.2, Junio 1918, pp.164-186;
- ROMANO S., *Principii di diritto amministrativo italiano*, Milano, Società editrice Libreria, 1906, in S. ALVAREZ GEDÍN, *Teoría general de las fuentes de Derecho*, en «Revista de ciencias Jurídicas y sociales», Año VII, n.28, 1924, pp. 445-471;
- SAREDO G., *La Legge sulla Amministrazione comunale e provinciale*, Torino, Unione tipografico torinese, 1906, citato in S. ALVAREZ GEDÍN, *Las mancomunidades municipales, Segunda parte Antecedentes y evolución legislativa sobre las mancomunidades municipales*, en «Revista de ciencias jurídicas y sociales », Año IV, n.14, Abril-Junio 1921, pp. 162-233;
- , *Trattato delle leggi dei loro conflitti nella loro applicazione*, in S. ALVAREZ GEDÍN, *Teoría general de las fuentes de Derecho*, en «Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales», Año VII, n.25, 1924, pp. 67-100;
- SIMONCELLI V., *Istituzioni di diritto privato italiano*, Roma, Athenaeum, 1914, citato in L. JIMÉNEZ DE ASÚA, *Bibliografía Crítica. El momento actual en la literatura del Derecho civil*, en «Revista de ciencias Jurídicas y sociales », Año I, n.2, April-Junio, 1918, pp. 279-294;
- VADALÀ PAPALE G., *La nuova tendenza del diritto civile in Italia*, in «Rivista di Giurisprudenza di Trani», Vol. VIII, 1883, poi Trani, Giovinazzo, 1883, citato in M. (Don) DE BURGOS Y MAZO, *Apertura de tribunales. Discurso Don Manuel de Burgos y Mazo. Ministro de Gracia y Justicia*, en «La Refoma. Revista notarial », Año XI, n.538, Octubre 1915, pp.489-490; Año XI, n.541, Noviembre 1915, pp.252-261;
- VENEZIAN G., *Danno e risarcimento fuori dai contratti*, Roma, Athenaeum, 1918, citato in L. JIMENEZ DE ASÚA, *La responsabilidad sin culpa*, en «Revista de ciencias jurídicas y sociales», Año III, n.10, 1920, pp. 200-210.

Recensiones di saggi di giuristi italiani nelle riviste giuridiche spagnole

- Anonimo, *A. Sraffa: "La suspensión de pagos de las sociedades mercantiles colectivas y sus efectos respecto de los socios ". (Recensión)*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia », Vol. 42, n.84, 1894, pp. 189-191;
- Anonimo, *A. Sraffa: "Jurisprudencia controvertida sobre las sociedades mercantiles y sobre las quiebras ". (Recensión)*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia », Vol. 42, n.85, 1894, pp. 625-629;
- Anonimo, *Bibliografía jurídica, Teoría de las obligaciones en el derecho moderno, expuesta conforme à la doctrina y à la jurisprudencia italiana, francesa, alemana, etc, por Jorge Giorgi; Traducción de la 7ª edición italiana, anotada*, en «El Foro Español. Revista Jurídico-Administrativa», Año XIV, n.485, Junio 1911, p.153;

- Anonimo, *Bibliografia, Teoria de las obligaciones en el derecho moderno, traducción de la 7º edición italiana, anotada con arreglo a las legislaciones española y americanas*, en «La Reforma. Revista notarial », Año VII, n.295, Febrero 1911, p.68;
- Anonimo, *E. Vidari, "Los administradores de sociedades anónimas y su responsabilidad". (Recensión)*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia », Vol. 42, n. 84, 1894, pp. 191-192;
- Anonimo, *Luigi Lucchini: "El derecho penal y las nuevas teorías (Recensión)"*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia », Vol. 40, n. 81, 1892, pp. 203-211;
- Anonimo, *Il problema delle lacune dell'ordinamento giuridico per Donato Donati-Milano, Società*, en «Revista general de Legislación y Jurisprudencia», Tomo 120, 1912, pp.128-130;
- Anonimo, *Los monopolios de naturaleza comercial de L. Bolaffio (Recensión)*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia », Vol. 41, n.83, 1893, pp. 410-412;
- Anonimo, *Recensión a F. Meili, Das Telegraphen-Recht (el derecho telegrafico), Tratado de Derecho civil*, en «Revista de Telegrafos », Año XI, n.14, Julio 1871, p.146;
- Anonimo, *Revista de Revistas en idioma extranjero, L. Raggi, Sopra la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato*, en «Revista de derecho privado», Tomo II, 1915, p.223;
- Anonimo, *Tratado de la propiedad industrial por A. Ramella*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Tomo 124, 1914, pp. 206-207;
- DORADO P., *Norme e regole finali nel diritto, per Giovanni Brunetti- Torino,Unione Tipografica editrice tornese, 1914*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Tomo 124, 1914, pp.406-407;
- GARCIA DE CÁCERES F., *G. Del Vecchio, El comunismo jurídico de Fichte*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia », Tomo 107, 1905, pp. 172-173;
- , *Il primo studio della letteratura giuridica amministrativa italiana por Humberto Borsi*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Tomo 127, 1915, pp.160-164;
- , *U. Guida, Los seguros y subsidios obreros en Europa*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia », Tomo 120, 1912, pp.115-124;
- MORALES y ACEVEDO M., *Bibliografía Jurídica. La culpa en el derecho civil moderno . Culpa Contractual por G.P. Chironi*, en «El Foro Español. Revista Jurídico-Administrativa», Año II, n.44, Marzo 1899, pp. 94-95;
- POSADA A., *Anzilotti, Dionisio: "La scuola del diritto naturale nella filosofia giuridica contemporanea ". - Firenze, 1892. (Recensión)*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia », Vol. 40, n.81, 1892, pp. 213-213;
- , *Bonelli, La Via: " Cuestiones sistemáticas de derecho administrativo" / Orlando: "Derecho y política". (Recensión)*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia », Vol. 41, n. 83, 1893, pp. 144-145;
- , *Corrado Biondi: "Proposte di riforma al Codice de Comercio". - Nápoles, 1892. (Recensión)*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Vol. 41, n. 82, 1893, pp. 222-223;
- ROCES W., *Notas bibliograficas, Barassi L., Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, en «Revista de derecho privado», Tomo VII, 1920, p.383.

Bibliografia

Storiografia

- ABBONDANZA R., *Amar Moisé*, in «Dizionario biografico degli Italiani», Vol. 2, 1960, <[, febbraio 2018;](http://www.treccani.it/enciclopedia/Moisé-amar_(Dizionario-Biografico)/>, marzo 2018;</p><p>AGÜERO A., <i>Local law and Localization of Law. Hispanic Legal Tradition and Colonial Culture (16th-18 th Centuries)</i>, in M. MECCARELLI, M. J. SOLLA SASTRE, <i>Spatial and Temporal</i>, cit., pp.101-131;</p><p>ALATRI P., <i>L'Italia di Giolitti</i>, Milano, Teti, 1918;</p><p>ALBERTARIO E., <i>Dusi Bartolomeo</i>, in «Enciclopedia Italiana», I Appendice, 1938, <<a href=)
- ALPA G., *La cultura delle regole, Storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari, Laterza, 2002;
-, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma, Laterza, 2009;
- ARAGONESES A., *Un jurista del modernismo, Raymond Saleilles y los orígenes del derecho comparado*, Madrid, Biblioteca dell'Istituto Antonio De Nebrija, 2009;
- ARAQUE HONTANGAS N., *Candil Calvo Francisco, (1887-1959)*, in C. PETIT (dirs), *Diccionario de catedráticos españoles*, <http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/leatedraticos/ccalvo>, settembre 2018;
- ARTOLA M., *Partidos y programas políticos, 1808-1936*, Vol. II, Madrid, Aguilar, 1974;
- AUGUSTI E., *Un diritto possibile. Storie, teorie e prassi di modernità tra comparazione e globalizzazione*, in «Forum Historiae Iuris», 23 Giugno 2016, pp.1-37;
-, *Quale storia del diritto? Vecchi e nuovi scenari narrativi tra comparazione e globalizzazione*, in M. BRUTTI, A SOMMA (Eds.), *Diritto: storia e comparazione*, cit. pp.31-47;
- AULETTA F., *D' Amelio Mariano*, in I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M. N. MILETTI (a cura di), *Dizionario Biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, cit., Vol. I, pp. 637-645;
- BARACCA A., S. RUFFO, A. RUSSO, *Scienza e industria 1848-1915*, Roma-Bari, Edizioni Laterza, 1979;
- BECK VALERIA L., *The diffusion of Law Books in Early Modern Europe: A Methodological Approach*, in M. MECCARELLI, M. J. SOLLA SASTRE (Eds.), *Spatial and Temporal*, cit., pp. 195-241;
- BENOIT F., *Le sens de lois: histoire de l'interprétation et la raison juridique*, Bruxelles, LGDJ, 2005;
- BIROCCHI I., *Alla ricerca dell'ordine: fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, Giappichelli editore, 2002;
-, E. CORTESE, A. MATTONE, M. N. MILETTI (a cura di), *Dizionario Biografico dei giuristi italiani (12-20. Secolo)*, Bologna, Il Mulino, 2013;
- BONESCHI M., *Le libertà locali*, Milano, Francoangeli, 1998;
- BONI M., *Il figlio del rabbino. Lodovico Mortara, storia di un ebreo ai vertici del Regno d'Italia*, Roma, Viella, 2018;
- BONINI R., *Disegno storico del diritto privato italiano (dal codice civile del 1865 al codice civile del 1942)*, Bologna, Patron Editore, 1990;
- BORSACCHI S., G.S. PENE VIDARI, *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, Bologna, Il Mulino, 2011;

- BORSI L., *Nazione Democrazia, Stato. Zanichelli e Arangio-Ruiz*, Milano, 2009, Giuffrè Editore pp.1-214;
 -, *Storia nazione costituzione. Palma e i "Preorlandiani"*, Milano, Giuffrè editore, 2007;
- BRACCIA R., *Alla ricerca di uno Ius Commune italiano ed europeo: Pietro Cogliolo (1859-1940) tra codici e diritto romano*, in R. BRACCIA, R. FERRANTE, M. FORTUNATI, R. SAVELLI, L. SINISI, *Itinerari in comune. Ricerche di storia del diritto per Vito Piergiovanni*, Genova, Giuffrè editore, 2011, pp.1-62;
 -, *Un avvocato nelle istituzioni: Stefano Castagnola giurista e politico dell'Italia liberale*, Milano, Giuffrè, 2008;
- BRUTTI M., A SOMMA (Eds.), *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*, Frankfurt Am Main, MPRI, 2018, pp.31-47;
- BURKE P., *Cultura popolare nell'Europa moderna*, Milano, A. Mondadori, 1980;
- CALABI D., *Storia dell'urbanistica europea*, Milano, Bruno Mondadori, 2004;
- CALVO À., *Historia de telefonica: 1924-1975. Primeras decada: tecnologia, economia y politica*, Ariel, 2010;
- CAPASSO R., *Gli scienziati italiani e le loro riunioni 1839-1847 attraverso i documenti degli Archivi dell'Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL e della Società Italiana per il Progresso delle Scienze*, Roma, Accademia Nazionale delle Scienze, 1991;
- CAPPELLINI P., *Storie di concetti giuridici*, Torino, Giappichelli Editore, 2010;
- CARVALE M., *Storia del diritto nell'Europa moderna e contemporanea*, Roma-Bari, Laterza, 2012;
- CARONI P., *Quando Saleilles dialogava con Eugen Huber (1895-1911)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», Vol. XL, 2011, pp.265 -302;
 -, *Recensione a G. MARINI, A.F.J. Thibaut -F.C.Savigny. La polemica sulla codificazione*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», Vol. XIII, 1984, pp.540-542;
 -, *Saggi sulla storia della codificazione*, Milano, Giuffrè Editore, 1998;
- CASELLA A., A. FERRARESI, G. GIULIANI, E. SIGNORI (a cura di), *Una difficile modernità. Tradizioni di ricerca e comunità scientifiche in Italia (1890-1940)*, Pavia, Università degli Studi di Pavia, 2000;
- CASMIRRI S., *Frassati Alfredo*, in «Dizionario Biografico degli italiani», Vol. 50, 1998, <[http://www.treccani.it/enciclopedia/alfredo-frassati_\(Dizionario-Biografico\)/>](http://www.treccani.it/enciclopedia/alfredo-frassati_(Dizionario-Biografico)/>), marzo 2018;
- CASSESE S., *Autarchia*, in «Enciclopedia del diritto», Vol. IV, Milano, Giuffrè, 1959, pp.324-337;
- CASTRONOVO V., *La rivoluzione industriale*, Milano, Sansoni, 1996;
- CAVAZZA S., E. SCARPELLINI (a cura di), *Il secolo dei consumi: dinamiche sociali nell'Europa del Novecento*, Roma, Carocci, 2006;
- CAZZETTA G., *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2007;
 -, *Borsari Luigi*, in I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M. N. MILETTI (a cura di), *Dizionario Biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Vol. I, cit., pp.308-309;
 -, *Chironi Gian Pietro*, in I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M. N. MILETTI (a cura di), *Dizionario Biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Vol. I, cit. pp.529-531;
 -, *Chironi, Gian Pietro*, in «Il Contributo italiano alla storia del Pensiero- Diritto», Vol. 2, <http://www.treccani.it/enciclopedia/gian-pietro-chironi_%28Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto%29/>, maggio 2018;
 -, *Codice civile ed identità giuridica nazionale: percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Torino, Giappichelli, 2011;

- , *Lavoro e impresa*, in M. FIORAVANTI, (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2002;
- , *Nell'età delle macchine. Artefici, operai, telegrafisti: diritto codificato e incertezze classificatorie dei giuristi*, in «Lavoro e Diritto», Vol. 3, 2018, in corso di stampa;
- , *Responsabilità Aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico (1865-1914)*, Milano, Giuffrè editore, 1991;
- CIANFEROTTI G., *Il pensiero di V.E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento*, Milano, Giuffrè, 1980;
- , *La nozione di autarchia nella storia della dottrina amministrativistica italiana*, in «Rivista storica italiana», Vol. III, 1994, pp. 735-776;
- CIPRIANI F., *Le "poche cose" e la lunga vita di Lodovico Mortara*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», Vol. 19, 1990, pp. 85-105;
- , *Scritti in onore dei patres*, Milano, Giuffrè editore, 2006;
- , N. CARRATA, *Bibliografia di Lodovico Mortara*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», Vol. 19, 1990, pp.121-143;
- CIRIACONO S., *La rivoluzione industriale. Dalla proto industrializzazione alla produzione flessibile*, Milano, Bruno Mondadori, 2000;
- CLEMENTE V., *D'Amelio Mariano*, in «Dizionario biografico degli Italiani», Vol. 32, 1986, [<http://www.treccani.it/enciclopedia/mariano-d-amelio_\(Dizionario-Biografico\)/>](http://www.treccani.it/enciclopedia/mariano-d-amelio_(Dizionario-Biografico)/>), marzo 2018;
- COING H., *Derecho privado europeo, Vol. II, El siglo XIX*, Madrid, Fundación Cultural del Notariado, 1996;
- Colegio officia asociación española ingenieros de telecomunicación, foro histórico de las telecomunicaciones archivo digital*, <http://archivodigital.coit.es/index.php/mod.articulos/mem.catalogos>, settembre 2018;
- COLETTI A., *Brugi Biagio*, in «Dizionario Biografico degli italiani», Vol. 14, 1972, [http://www.treccani.it/enciclopedia/biagio-brugi_\(Dizionario-Biografico\)/>](http://www.treccani.it/enciclopedia/biagio-brugi_(Dizionario-Biografico)/>), febbraio 2018;
- COSTA P., *A "Spatial Turn" for Legal History? A Tentative Assessment*, in M. MECCARELLI, M. J. SOLLA SASTRE (Eds.), *Spatial and Temporal*, cit., pp.27-63;
- , *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, Vol. 2: L'età delle rivoluzioni*, Roma-Bari, Laterza, 2000;
- , *L'interpretazione della legge: François Géný e la cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», Vol. XX, 1991, pp.367-496;
- CRUZ R., *Clase obrera*, en J. F. SEBASTIÁN e J. F. FUENTES (dirs.), *Diccionario político y social*, cit., pp. 249-258;
- DE LOS MOZOS J.L., *Algunas reflexiones a propósito de la teoría de la interpretación en la obra de François Géný*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», Vol. XX, 1991, pp.119-148;
- DE PABLO S., *Comunicación*, en J. F. SEBASTIÁN e J. F. FUENTES (dirs.), *Diccionario político y social*, cit. pp.258-267;
- DE SALVO P., *La cultura delle riviste giuridiche siciliane dell'Ottocento*, Milano, Giuffrè, 2002;
- DEZEUSE G., *Il positivismo di Auguste Comte e il diritto*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», Vol. 1, 2005, pp.85-108;
- DOGLIANI P. e O. GASPARI, *L'Europa dei comuni dalla fine dell'Ottocento al secondo dopoguerra*, Roma, Donzelli Editore, 2003;

- DUVE T. (Ed.), *Entanglements in Legal History: Conceptual Approaches*, Frankfurt Am Main, MPIeR, 2014, <http://www.rg.mpg.de/publications/entanglements_in_legal_history>, settembre 2018;
- , *European Legal History- Concepts, Methods, Challenges*, in T. DUVE (Ed.), *Entanglements in Legal History: Conceptual Approaches*, cit., pp. 29-66;
- ERRERA A., *Tra analogia legis e analogia iuris: Bologna contro Orléans*, in C. STORTI (a cura di), *Il ragionamento analogico*, cit., pp.133-182;
- FABBRINI F., *Cogliolo Pietro*, in «Dizionario biografico degli italiani», Vol. 26, 1982, <[http://www.storiadeldiritto.org/uploads/5/9/4/8/5948821/fortunati_pridaes.pdf](http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-cogliolo_(Dizionario-Biografico)/>, febbraio 2018;</p>
<p>FERRANTE R., <i>Dans l'ordre établi par le code civil. La scienza del diritto al tramonto dell'illuminismo giuridico</i>, Genova, Giuffrè, 2002;</p>
<p>FIORAVANTI M., <i>La scienza del diritto pubblico: dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento</i>, Milano, Giuffrè, 2001;</p>
<p>FORTUNATI M., <i>Paolo Boselli e «Le droit maritime en Italie»</i>, in M. ORTOLANI, O. VERNIER, M. BOTTIN (par des), <i>Commerce et communications maritimes et terrestres dans les États de Savoie. Actes du colloque international d'Imperia 9-10 janvier 2009</i>, <, febbraio 2018;
- FOTIA M., *Il liberalismo incompiuto: Gaetano Mosca, Vittorio Emanuele Orlando, Santi Romano tra pensiero europeo e cultura meridionale*, Milano, Guerini, 2001;
- FRANCESCHELLI V., P. ALDROVANDI, *Brevetti, marchio ditta, insegna*, Vol. 1, Torino, Utet, 2003;
- FRANSONI G., *Quarta Oronzo*, in I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M. N. MILETTI (a cura di), *Dizionario Biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Vol. II, cit., pp.1643-1645;
- FROSINI V., *Del Vecchio Giorgio*, in «Dizionario Biografico degli Italiani», Vol. 38, 1990, <[202](http://www.treccani.it/enciclopedia/giorgio-del-vecchio_(Dizionario-Biografico)/>, giugno 2018;</p>
<p>FUGAZZA E., <i>Tra liberismo e solidarismo: il lungo percorso scientifico di Ercole Vidari</i>, Padova, CEDAM, 2018;</p>
<p>FUSAR POLI E., <i>«La causa della conservazione del bello». Modelli teorici e statuti giuridici per il patrimonio storico-artistico italiano nel secondo Ottocento</i>, Brescia, Giuffrè editore, 2006;</p>
<p>-, <i>Centro dinamico di forze. I giuristi e l'innovazione scientifico-tecnologica fra liberismo e autarchia</i>, Milano, Giuffrè, 2012;</p>
<p>-, <i>Dall'«ingegnoso artificio» al patrimonio intellettuale. I giuristi e il processo inventivo fra proprietà e impresa</i>, in A. SCIUMÉ, E. FUSAR POLI, <i>«Afferrare l'Inafferrabile». I giuristi e il diritto della nuova economia industriale fra Otto e Novecento</i>, cit., pp.143-169;</p>
<p>G. DEZEUSE, <i>Il positivismo di Auguste Comte e il diritto</i>, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», Vol. 1, 2005, pp.85-108;</p>
<p>GALLI G., <i>Giovanni Maria Cornaggia Medici in Parlamento</i>, Tarquinia, Nuove Edizioni Ebe, 2004;</p>
<p>GALGANO, <i>Storia del diritto commerciale</i>, Bologna, Società editrice il Mulino, 1976;</p>
<p>GARRIGA C., <i>Legislación y códigos</i>, en M. LORENTE SARIÑENA y J. VALLEJO (dirs.), <i>Manual de historia del derecho</i>, cit., pp. 410-444;</p>
<p>GENTA E., G. S. PENE VIDARI, <i>Storia del diritto contemporaneo. Lezioni a cura di Claudia De Benedetti</i>, Torino, Giappichelli editore, 2005;</p>
</div>
<div data-bbox=)

- GHISALBERTI A.M. M. PAVAN, (a cura di), *Dizionario biografico degli italiani*, Vol. 12, 1971, <[http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-bonfante_\(Dizionario-Biografico\)/>](http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-bonfante_(Dizionario-Biografico)/>), giugno 2018;
- GINER S., M PÉREZ YRUELA, *L'evoluzione della teoria sociale in Spagna: una prospettiva*, in «Sociologia: Rivista quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali», Anno XLII, n.2, 2008, pp.8-26;
- GREGORINI G., *L'illuminazione pubblica a Brescia nell'Ottocento: economia di servizio e sviluppo urbano*, Brescia, Grafo Editore, 1998;
- GROSSI P., *“La scienza del diritto privato”. Una rivista-progetto nella Firenze di fine secolo 1893-1896*, Milano, Giuffrè Editore, 1988;
- , *Elementi per una bibliografia del socialismo giuridico italiano*, Milano, Giuffrè, 1976;
 - , *Il Dominio e le Cose*, Milano, Giuffrè Editore, 1976-77;
 - , *L'Europa del diritto*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2008;
 - , *L'insegnamento della storia del diritto medievale e moderno. Strumenti, destinatari, prospettive. Firenze 6-7 novembre 1992*, Milano, Giuffrè Editore, 1993;
 - , *La cultura del civilista italiano. Uno profilo storico (1860-1950)*, Milano, Giuffrè, 2000;
 - , *La “cultura” delle riviste giuridiche italiane. Atti del primo incontro di studio, Firenze, Aprile 1983*, Milano, Giuffrè, 1988;
 - , *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, Milano, Giuffrè, 2008;
 - , *Pagina introduttiva*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», Vol. 3 / 4, 1974-75, pp.1-2;
 - , *Pagina introduttiva. Ripensare Gény*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», Vol.20, 1991, pp.1-53, ora in *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1998, pp.143-193;
 - , *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico (1860-1950)*, Milano, Giuffrè, 2000;
 - , *Un altro modo di possedere, l'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano, Giuffrè, 1977;
- GUASTINI R., *Completezza ed analogia. Studi sulla teoria generale italiana del diritto del primo Novecento*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», Vol.6, 1976, pp.511-591;
- GULLINO G., *L'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Dalla Rifondazione alla Seconda Guerra Mondiale (1838-1946)*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1996;
- GUNDLE S., *Spettacolo e merce. Consumi, industria culturale e mass media*, in S. CAVAZZA, E. SCARPELLINI (a cura di), *Il secolo dei consumi*, cit., pp. 175-178;
- HAKIM N., *Gény François*, en J. L. HALPÉRIN, J. KRYNEN, P. ARABEYRE, *Dictionnaire historique des juristes français, XII-XX siècle*, Paris, 2007, Puf, pp.360-362;
- , A. MONTI, *Historie de la pensée juridique et analyse bibliométrique: l'exemple de la circulation de idées entre la France et l'Italie à la Belle Époque*, en «Clio@Thémis», n.14, 2018, pp.1-32;
- HERMET G., *Storia della Spagna nel Novecento*, Paris, Il Mulino, 1992;
- HESPANHA A., *Introduzione alla storia del diritto europeo*, Milano, Il Mulino, 2003;
- KAYSER P., *La vie et l'œuvre de François Gény*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», Vol.XX, 1991, pp.53-76;
- LACCHÉ L., «Personalmente contrario giuridicamente favorevole». *La “sentenza Mortara” e il voto politico delle donne (25 luglio 1906)*, in N. SBANO (a cura di), «*Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocata italiana*», Bologna, Il Mulino, 2004, pp.99-151;
- , *A proposito della legislazione sugli “Ateliers dangereux, insalubres ou incommodes”*. *Scienza giuridica, industrialismo e conflitti di vicinato nella Francia del primo Ottocento*, in «Quaderni Fiorentini. Per la Storia del Pensiero giuridico moderno», Vol. XXXIII, 1994, pp.195-246;
 - , *History & Constitution. Developments in European Constitutionalism: the comparative experience of Italy, France, Switzerland and Belgium (19th-20th centuries)*, Frankfurt Am Main, Vittorio Klostermann, 2016;

- , M. STRONATI (a cura di), *Una "tribuna per le scienze criminali. La cultura delle Riviste nel dibattito penalistico tra Otto e Novecento*, Macerata, Eum edizioni, 2012;
- LANCHESTER F., *Palma Luigi*, in «Dizionario Biografico degli italiani», Vol. 80, 2014, <http://www.treccani.it/enciclopedia/luigi-palma_%28Dizionario-Biografico%29/>, giugno 2018;
- LATINI C., «*L'Araba Fenice*». *Specialità delle giurisdizioni ed equità giudiziale nella riflessione dottrinale italiana tra Otto e Novecento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», Vol.35, Tomo II, Milano, Giuffrè Editore, 2006, pp.595-719;
- LAVAGNA K., *La trasformazione istituzionale nell'Italia liberale: il contributo di Luigi Palma*, Roma, Aracne, 2011;
- LIBONATI B., *La Rivista del diritto commerciale (1903-1922)*, in «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», Vol. XVI, 1987, pp.343-348;
- LORENTE SARIÑENA M., *La voz del Estado. La publicación de las normas (1810-1889)*, Madrid, Boletín Oficial del Estado, 2001;
- , J. VALLEJO (dirs.), *Manual de historia del derecho*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2012;
- LUCARINI F., *Scienze comunali e pratiche di governo in Italia (1890-1915)*, Milano, Giuffrè, 2003;
- MANNORI L., B. SORDI, *Storia del diritto amministrativo*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2001;
- MANSUINO C. (a cura di), *Periodici italiani (1850-1900). Repertorio*, Milano, Giuffrè Editore, 1994;
- MARINI BETTOLO G.B., R. CAPASSO (a cura di), *Gli scienziati italiani e le loro riunioni 1839-1847, attraverso i documenti degli Archivi dell'Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL e della Società Italiana per il Progresso delle Scienze*, Roma, Accademia Nazionale delle Scienze, 1991;
- MARONGIU G., *Alle radici dell'ordinamento tributario italiano*, Padova, CEDAM, 1988;
- MARTÍNEZ CHÀVEZ E.E., *Ruiz-Funes García Mariano (1889-1953)*, en C. PETIT (dirs), *Diccionario de catedráticos españoles de derecho (1847-1943)*, <http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/leatdraticos/rfunes#exilio>, settembre 2018;
- MARTÍNEZ CUADRADO M., *La burguesía conservadora (1874-1931)*, Madrid, Alianza Universidad, 1978;
- MARTÍNEZ F., *Derecho y sociedad civil*, en M. LORENTE y J. VALLEJO (dirs.), *Manual de historia del derecho*, cit., pp.471-498;
- MATHIAS P., L. SEGRETO, *Rivoluzione industriale tra il Settecento e l'Ottocento*, Milano, Mondadori, 1984;
- MAZZANTI PEPE F., *Il personale burocratico e il funzionamento della pubblica amministrazione, Raffaele Drago segretario del comune di Genova (1879-1907)*, Genova, Recco: Microlito, 1984;
- MAZZARELLA F., «*Afferrare*» *l'economia, percezioni e proiezioni dell'impresa nel diritto dell'età industriale*, in A. SCIUMÉ, E. FUSAR POLI (a cura di), «*Afferrare l'Inafferrabile*». *I giuristi e il diritto della nuova economia industriale*, cit., pp.171-194;
- , *Dialoghi a distanza in tema di socialità e storicità del diritto. Italia, Francia e Germania tra fine Ottocento e primo Novecento*, in «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», Vol. XLIV, 2015, pp.381-424;
- , *Fatto e diritto. Tradizione e progetto. «Territori di confine»*, in «Annali del seminario giuridico dell'Università degli Studi di Palermo», Vol. LIV, 2010-2011, pp.183-187; pp.192-196;

- , *Nel segno dei tempi: marchi persone e cose dalla corporazione medievale all'impresa globale; inerente all'ambito giuslavoristico*, Milano, Giuffrè, 2005;
- , *Un diritto per l'Europa industriale. Cultura giuridica ed economia dalla rivoluzione francese al secondo dopoguerra*, Milano, Giuffrè, 2016;
- , *Una crisi annunciata. Aporie e incrinature dello Stato liberale di diritto*, in «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico», Vol. XLI, 2012, pp.329-399;

MECCARELLI M., *Diritto giurisprudenziale e autonomia del diritto nelle strategie discorsive della scienza giuridica tra Otto e Novecento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», Vol.40, 2011, pp. 721-746;

- , *Le Corti di Cassazione nell'Italia Unita. Profili sistematici e costituzionali della giurisdizione in una prospettiva comparata (1865-1923)*, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 2005;
- , *Mortara, Lodovico*, in «Il Contributo italiano alla storia del pensiero –Diritto», 2012, <http://www.treccani.it/enciclopedia/lodovico-mortara_%28Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto%29/>, febbraio 2018;
- , *Paradigmi dell'eccezione nella parabola della modernità penale. Una prospettiva storico-giuridica*, in «Quaderni storici», Fasc. 2, agosto 2009, pp.493-521;
- , *Un senso moderno di legalità. Il diritto e la sua evoluzione nel pensiero di Biagio Brugi*, in «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico», Vol. XXX, 2001, pp.361-476;
- , M. J. SOLLA SASTRE, *Spatial and Temporal Dimension for Legal History: A introduction*, in M. MECCARELLI, M. J. SOLLA SASTRE (Eds.), *Spatial and Temporal Dimension for Legal History. Research Experiences and Itineraries*, Frankfurt am Main, MPIeR, 2016, pp. 3-26;
- , P. PALCHETTI, *Derecho en movimiento: una cuestión teórica nada convencional*, en M. MECCARELLI, P. PALCHETTI (Eds.), *Derecho en movimiento. Personas, derechos y derecho en la dinámica global*, Madrid, Universidad Carlos III de Madrid Editorial Dykinson, 2015, pp.9-20;

MENICONI A., *Storia della magistratura italiana*, Bologna, Il Mulino, 2012, stampa 2013;

MOKYR J., *Leggere la rivoluzione industriale: un bilancio storiografico*, Bologna, Il Mulino, 2002;

MONATERI P. e A. SOMMA, «*Alien in Rome*», *L'uso del diritto comparato come interpretazione analogica ex art. 12 delle preleggi*, in «Il Foro Italiano», Vol. 122, n.2, Febbraio 1999, pp.47-56;

MONTI A., «*Interdisciplinary Legal Studies and the Emergence of New Academic Teachings: A research Project on law Courses in 19th -20th Century Italy*», in «CIAN –Revista de Historia de las Universidades», Vol. 19/1, 2016, pp. 91-113;

- , *Angelo Sraffa. Un "antiteorico" del diritto*, Milano, Egea, 2011;
- , *Enseigner le droit en Italie au début du XX siècle: les cours de législation comparée de Giovanni Pacchioni (1867-1946)*, in *Aux confins du droit. Mélanges. Hommage amical à Xavier Martin*, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2015;
- , *La circulation de la pensée juridique dans le domaine du droit commercial (XIX-XX)*, in B. FAUVARQUE-COSSON (dir.), *Le droit comparé au XXI siècle. Enjeux et défis*, Paris, Société de législation comparée, 2015, pp. 139-150;

MOSCA G., *Bianchi Francesco Saverio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Vol.10, 1968, <http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-saverio-bianchi_%28Dizionario-Biografico%29/>, marzo 2018;

MOSCATI L., *Alle radici del droit d'auteur*, in F. LIOTTA (a cura di), *Studi di storia del diritto medievale e moderno*, Vol. II, Bologna, Monduzzi, 2007;

- , *I giuristi e la tutela degli autori nell'Italia Unita: tra storia e diritto*, in A. SCIUMÉ, E. FUSAR POLI, (a cura di), «*Afferrare l'inafferrabile*», cit., pp.94-103;
- , *Il Code Civil e il destino della proprietà intellettuale in Europa*, in «Rivista di diritto civile», n. 4, Luglio-Agosto 2008, pp.429-447;

- NALETTO G., *Analogia ed equità nel diritto del lavoro: profili storici*, Padova, CEDAM, 1991;
- ORLANDI M., *Carnelutti Francesco*, in I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M. N. MILETTI (a cura di), *Dizionario Biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, cit., Vol. I, pp.455-459;
- ÖRÜCÜ E., *Law as Transposition*, in «International and Comparative Law Quarterly», Vol. 51, 2002, pp. 205-224;
- PADOA SCHIOPPA P., *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna, Società editrice Il Mulino, 2007;
- , *La comparazione giuridica tra Otto e Novecento: in memoria di Mario Rotondi*, Milano, Istituto Lombardo, 2001;
- PALCHY A., *La teoria dell'interpretazione: genesi e storia dell'ermeneutica*, Milano, Giuffrè, 1974;
- PAPA E. (a cura di), *Il positivismo e la cultura italiana*, Milano, Franco Angeli, 1985;
- PASSANITI P., *Lodovico Barassi*, in «Il Contributo italiano alla storia del Pensiero-Diritto», 2012, <http://www.treccani.it/enciclopedia/lodovico-barassi_%28Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto%29/>, marzo 2018;
- , *Storia del diritto del lavoro. Il contratto di lavoro nell'Italia liberale*, Milano, Giuffrè Editore, 2006;
- PENE VIDARI G., *Nota sull'«analogia iuris». L'art. 15 del tit. prel. Cc. Albertino e la sua formazione*, in «Rivista di Storia del diritto italiano», Vol. L, 1977, pp.342-355;
- PETIT C. (dirs), *Diccionario de catedráticos españoles*, <http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/>, marzo 2018;
- , *Gonzalez-Posada y Biesca, Adolfo (1860-1944)*, en C. PETIT (dirs), *Diccionario de catedráticos españoles*, cit., <http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/leatedraticos/gposada/>, settembre 2018;
- , *Historia del derecho mercantil*, Madrid, Marcial Pons, 2016;
- , *La prensa en la Universidad: Rafael de Ureña y Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales (1918-1936)*, en «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», Vol 24, 1995, pp.199-302;
- , *Revistas Españolas y legislación extranjera el hueco del derecho comparado*, in «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico», Vol. XXXV, 2006, pp.255-338;
- , *Sánchez Román Felipe*, en C. PETIT (dirs), *Diccionario de catedráticos españoles*, cit., <http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/leatedraticos/sroman/>, settembre, 2018;
- , E TORIJANO, *Crespo Salazar, José (1888-1930)*, en C. PETIT (dirs), *Diccionario de catedráticos españoles*, cit., <http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/leatedraticos/jcrespo/>, settembre 2018;
- PETRONIO U., *L'analogia tra induzione e interpretazione prima e dopo i codici giusnaturalistici*, in C. STORTI (a cura di), *Il ragionamento analogico*, cit., pp.183-294;
- PICARDI N., *Mortara Lodovico*, in «Dizionario Biografico degli italiani», Vol. 77, 2012, <[http://www.treccani.it/enciclopedia/lodovico-mortara_\(Dizionario-Biografico\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/lodovico-mortara_(Dizionario-Biografico))>, marzo 2018;
- PUORRTO E., *Fotografia tra arte e storia: il Bulletino della Società Fotografica Italiana (1889-1914)*, Napoli, Alfredo Guida Editore, 1996;
- REBUFFA G., *La formazione del diritto amministrativo in Italia. Profili di amministrativi preorlandiani*, Bologna, Il Mulino, 1981;

- RIGHI S., *La città illuminata, L'intuizione di Giuseppe Colombo, la Edison e l'elettrificazione dell'Italia*, Milano, Rizzoli, 2013;
- ROBLES M., *Ruggero Luzzatto ovvero della prassi 'gius-valoriale'*, in «Teoria e Storia del diritto Privato», Num. VI, 2013, p.1-12;
- RODOTÀ S., *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, Roma, Il Mulino, 2013;
- ROMAGNOLI U., *Il lavoro in Italia. Un giurista racconta*, Bologna, Il Mulino, 1995;
- ROSARIO POLOTTO M., T. KEISER, T DUVE (Eds), *Derecho privado y modernización. América Latina y Europa en la primera mitad del siglo XX*, Frankfurt am Main, Max Plank Institute for European Legal History, 2015;
- RUGGE F., *Autonomia e autarchia degli enti locali: all'origine dello Stato amministrativo*, in A. MAZZACANE (a cura di), *I giuristi e la crisi dello stato liberale in Italia tra Otto e Novecento*, Napoli, Liguori, 1986, pp. 275-294;
- RUIZ MARTÍNEZ J., *Introducción a la historia española (1808-2000)*, Padova, Libreria Rinoceronte, 2001;
- SABBIONETI M., *Democrazia sociale e diritto privato. La terza Repubblica di Raymond Saleilles (1855-1912)*, Milano, Giuffrè Editore, 2011;
- , *Le metamorfosi dell'illecito civile: interpretazione e creazione del diritto nella giurisprudenza della Cour de Cassation tra Ottocento e Novecento*, in «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», Vol. 40, 2011, pp.397-468;
- SALZANO E., *Fondamenti di urbanistica*, Roma, Editori Laterza, 2016;
- SÀNCHEZ DE JUAN J. A., *Il movimento di riforma municipale in Spagna e i rapporti con le reti municipali europee (1900-36)*, in P. DOGLIANI e O. GASPARRI, *L'Europa dei comuni: origini e sviluppo del movimento comunale europeo dalla fine dell'Ottocento al secondo dopoguerra*, cit., pp.123-149;
- SAPELLI G., *Capitalismi a confronto: Italia e Spagna, atti del secondo seminario internazionale di storia dell'impresa, Milano 11-12 novembre 1993*, Milano, Rubbettino, 1998;
- SARASÚA C., *“Trabajo y trabajadores en la España del siglo XIX”*, en A. GONZÁLEZ ENCISO y J.M. MATÉS BARCO, *Historia Econòmica de España, siglos XIX y XX*, Barcelona, Ariel, 2006, pp.413-433;
- SASSO G., *Progresso*, in «Enciclopedia del Novecento», Vol.V, Roma, 1980, pp.632-638;
- , *Tramonto di un mito. L'idea di “progresso” tra Ottocento e Novecento*, Bologna, Il Mulino, 1984;
- Anonimo, *Scialoja Vittorio Presidente*, in «Scienza e Tecnica. Mensile di Informazione della Società Italiana per il Progresso delle Scienze», Anno LXVIII, n.422, 2005, pp.1-12;
- SCIUMÉ A., *Principi generali del diritto nell'ordine giuridico contemporaneo (1837-1942)*, Torino, Giappichelli, 2013;
- , E. FUSAR POLI (a cura di), *«Afferrare l'Inafferrabile». I giuristi e il diritto della nuova economia industriale fra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè Editore, 2013;
- SEBASTIÁN J.F. e J. F. FUENTES (dirs.), *Diccionario político y social del siglo XX español*, Madrid, Alianza editorial, 2008, pp.980-987;
- SERNA VALLEJO M. (Coord.), *La historia del derecho en España a través de las revistas histórico-jurídicas impresas (1924-2008)*, Donostia-San Sebastián, Fedhav, 2009;
- SERVÀN C., *De la constitución al Estado (1814-1914)*, en M. LORENTE SARIÑENA y J. VALLEJO (dirs.), *Manual de historia del derecho*, cit., pp.363-406;

- SICA P., *Storia dell'Urbanistica, L'Ottocento*, Vol. I, Roma, Laterza, 1980;
- SINISI L., *Saredo Giuseppe*, in «Dizionario Biografico degli Italiani», Vol. 90, 2017, <[http://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-saredo_\(Dizionario-Biografico\)/>](http://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-saredo_(Dizionario-Biografico)/>), settembre 2018;
- SOLIMANO S., *Il letto di Procuste: diritto e politica nella formazione del Codice civile unitario: i progetti Cassinis (1860-1861)*, Milano, Giuffrè, 2003;
- , *L'edificazione del diritto privato italiano. Dalla Restaurazione all'Unità*, in «Il bicentenario del Codice Napoleonico. Atti dei convegni lincei», Roma, Bardi, 2004;
- , *Tendenze della civilistica postunitaria*, in «Il Contributo italiano alla storia del Pensiero-Diritto», 2012, <http://www.treccani.it/enciclopedia/tendenze-della-civilistica-postunitaria_%28II-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto%29/>, settembre 2018;
- , *Tra esegesi e sistema? Cultura giuridica e metodo scientifico di Francesco Saverio Bianchi (1872-1908)*, in «Jus. Rivista di scienze giuridiche», Vol. LVII, 2010, pp. 203-248;
- SOLLA SASTRE M. J., *El gobierno de la especialidad. Personas y cuerpos en movimiento entre España y Ultramar (1850-1885)*, in MECCARELLI, P. PALCHETTI (Eds.), *Derecho en movimiento*, cit., pp.21-72;
- SORDI B., 'La mano visibile del diritto': mercato, impresa, istituzioni. Uno sguardo d'insieme, in A. SCIUME' e E. FUSAR POLI (a cura di), «Afferrare l'Inafferrabile». *I giuristi e il diritto della nuova economia industriale*, cit;
- , *Dall'attività sociale ai pubblici servizi: alle radici ottocentesche dello stato sociale*, in «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», Vol. 46, Tomo I, 2017, pp.175-199;
- , L. MANNORI, *Storia del diritto amministrativo*, Roma, Laterza Editore, 2001;
- SPECIALE G., *Antologia Giuridica. Laboratori e rifondazioni di fine Ottocento*, Milano, Giuffrè, 2001;
- STORMI E., *La perspectiva del progreso pensamiento político en la España del cambio de siglo (1890-1914)*, Madrid, Biblioteca Nueva, Sociedad Menéndez Palayo, 2001;
- STORTI STORCHI C., 'Preparare in ogni modo alla pratica'. *Il programma dei periodici giuridici milanesi dal decennio di Resistenza all'Unificazione legislativa (1850-1865)*, in M. G. DI RENZO VILLATA (a cura di), *Formare il Giurista. Esperienze nell'area lombarda tra Sette e Ottocento*, Milano, Giuffrè Editore, 2004, pp. 459-479;
- , (a cura di), *Il ragionamento analogico. Convegno Como, 17-18 novembre 2006*, Napoli, Jovene Editore, 2010, pp.133-182;
- STRONATI M., *Il governo della 'grazia'. Giustizia sovrana ed ordine giuridico nell'esperienza italiana (1848-1913)*, Milano, Giuffrè Editore, 2009;
- , *Un'idea di giustizia solidale, il buon giudice Majetti e il caso della giurisprudenza "minorile" nel primo Novecento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», Vol. 40, 2011, pp.814-867;
- TACCHI F., *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, Bologna, Il Mulino, 2002;
- TARELLO G., *Profili di giuristi italiani contemporanei: Francesco Carnelutti e il progetto del 1926*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», Vol. IV, 1974, pp.497-524;
- TESSITORE F., *Contributi alla storia e alla teoria dello storicismo*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2000;
- TESTONI S., *Progresso*, in N. BOBBIO, N. MATTEUCCI (a cura di), *Dizionario di politica*, Torino, Utet, 1976, pp.794-799;
- TRIFONE G.P., *Rappresentanza 'armonica' e crisi del 'mandato politico' in Vincenzo Miceli*, in «Giornale di storia costituzionale», Vol. II, n.16, 2008, pp. 129-153;

- TURELLI G., *'Res Incorporales' e beni immateriali, categorie affini, ma non congruenti*, in A. SCIUME' e E. FUSAR POLI (a cura di), "«Afferare l'inafferrabile»". I giuristi e il diritto della nuova economia industriale, cit., pp.71-88;
- VEC M., *Recht und Normierung in der Industriellen Revolution*, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2006;
- , *Sources of international law in the Ninteenth-century european tradition. The Myth of positivism*, in J. D'ASPREMONT, S. BESSON, *The Oxford Handbook on the Sources of International Law*, 2017, OUP;
- , *Standardization Takes Command-Recht und Normierung in der Indusytriellen Revolution*, in M. KLOEPFER (herausgegeben von), *Technikentwicklung und Tachnikrechtsentwicklung. Unter besonderer Berücksichtigung des Kommunikationsrechts*, Berlin, Duncker und Humblot, 2000, pp. 45- 55;
- VITUCCI M. C., *Some considerations on the two-way circulation of legal concepts and experiences between colonies and motherland*, in MECCARELLI, P. PALCHETTI (Eds.), *Derecho en movimiento*, cit., pp.97-107;
- WATSON A. , *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law*, Athens, University of Georgia Press, 1993;
- ZARRO M., *Luigi Ferrara*, in I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M. N. MILETTI (a cura di), *Dizionario Biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, cit., Vol. I, pp.842 -851;
- ZUCCONI G., *Il municipio, nuovo soggetto urbanistico: la svolta di fine Ottocento*, in P. DOGLIANI e O. GASPARRI, *L'Europa dei comuni*, cit., pp.63-75.

Fonti

- A. G., *Recensione a A. MATER, Socialisme conservateur au municipal*, in «La Riforma sociale: rassegna di scienze sociali e politiche», Vol. 21, 1910, p. 480;
- A. M., *Note legali, Passaggio di fili telefonici sopra le proprietà private*, in «L'elettricista rivista mensile di elettrotecnica», Vol. unico, 1915, pp.95-96;
- Accademia roveretana degli Agiati, *Memorie dell'I. R. Accademia di scienze, lettere ed arti degli Agiati in Rovereto: pubblicate per commemorare il suo cinquantesimo anno di vita*, Rovereto, Stab. Grigoletti, 1901;
- Anonimo, *A la Compañia de Teléfonos de Madrid*, en «El foro Español», Año IV, n.11, 1901, pp. 6-7;
- ALCALÀ N., *G. Giordano, La propiedad de los ferrocarriles de uso público*, en «Revista de derecho privado», Tomo II, Diciembre 1915, pp. 122-126;
- ALIBERTI A., *I tramways e le ferrovie sulle strade ordinarie*, in «Rivista amministrativa del Regno giornale ufficiale delle amministrazioni centrali e provinciali, dei comuni e degli istituti di beneficenza», Vol. unico, 1878, pp.257-276;
- ALVÀREZ Y BLANCO GENDÍN S., *Teoria general de las fuentes de Derecho*, en «Revista de ciencias Jurídicas y sociales», Año VII, n.27, 1924, pp.348-372; n.28, 1924, pp.445-480;
- , *Las mancomunidades municipales, Segunda parte Antecedentes y evolución legislativa sobre las mancomunidades municipales*, en «Revista de ciencias jurídicas y sociales», Año IV, Abril-Junio 1921, n.14, pp. 20-56;
- AMAR M., *Dei diritti degli autori di opere d'ingegno: studi teorico-pratici sulla legislazione italiana in rapporto colle leggi delle altre nazioni, coi trattati internazionali e colle decisioni dei magistrati italiani e stranieri*, Torino, F.lli Bocca, 1874;
- ANFOSSI E., *Il contratto di somministrazione dell'energia elettrica*, in «Monitore dei tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del contenzioso amministrativo», Vol. unico, 1916, pp.121-123;
- ARIAS G., *Storia del diritto medievale*, in «Rivista italiana di sociologia», Vol. unico, 1905, pp.67-68;
- ARMISSOGLIO F., *Quale sia la figura giuridica del contratto di somministrazione dell'energia elettrica*, in «La Legge», Anno XXXIX, Vol. II, n. 11, pp.391-392;
- ASCOLI A., *La trasmissione a distanza dell'energia elettrica e la servitù legale di condutture elettriche*, in «Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. II, 1903, pp.216-220;

- , *Nota* a Corte di Cassazione di Torino 25 aprile 1903, in «Rivista di diritto commerciale industriale e marittimo», Vol II, 1903, p.216 e p.225;
- ASTENGO C., E. MARTINO, *Dazi e imposte comunali. Commento delle leggi e dei regolamenti riguardanti i dazi*, Milano, Tip. Pirola, 1873;
- AUBRY C., C.RAU, *Trattato storico-teorico-pratico di diritto civile francese ed italiano*, Vol. I, n. 11, Torino, Unione tipografico torinese, 1900;
- AYATS SURRIBAS D. J., *Notas para el estudio del problema telefónico de España*, Madrid, s.n., 1930;
- BAR von L., *Das Gesetz über das Telegraphenwesen des Deutschen Reiches*, Berlin, International Verlags-Anstalt, 1893;
- BARASSI L., *Ancora sulla natura del contratto di distribuzione dell'energia elettrica*, in «Monitore del tribunali», Anno 41, Serie II, Vol. III, 1900, pp.321-322;
- Anonimo, *Bases Generales del servicio telegrafico en Francia*, en «Revista de Telegrafos», Año XI, Octubre 1871, n.19, pp.193-194;
- BATTISTA BENVENUTI G., *I Tramways: note giuridiche*, Firenze, G. Pellas, 1884;
- BATTISTA M., *Industria*, in «Il Digesto Italiano», Vol. XIII, Parte I, 1902, pp.641-642;
- BECK H., *Recht, Wirtschaft und Technik. Ein Beitrag zur Frage der Ingeniörausbildung*, Dresden, O.V. Böhmert, 1904;
- BENITO L., *La legislación española sobre la correspondencia*, en A. RAMELLA, *Tratado de la Correspondencia*, cit. pp.555-621;
- BIANCHI F. S., *I contratti conclusi per telefono*, in Supplemento agli «Studi Senesi», Vol. V, pubblicato pel Centenario dell'Università di Bologna, Bologna, Università di Bologna, 1888;
- , *Corso del Codice Civile Italiano*, Torino, Unione tipografico torinese, 1890;
- Anonimo, *Bibliografía jurídica, Teoría de las obligaciones en el derecho moderno, expuesta conforme à la doctrina y à la jurisprudencia italiana, francesa, alemana, etc, por Jorge Giorgi; Traducción de la 7ª edición italiana, anotada con arreglo à las legislaciones española y americanas por la Redacción de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Volumen 3º*, en «El Foro Español», Año XIV, n.485, Junio 1911, p.153;
- Anonimo, *Bibliografía, Teoría de las obligaciones en el derecho moderno, traducción de la 7ª edición italiana, anotada con arreglo à las legislaciones española y americanas por la Redacción de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, en «La Reforma . Revista notarial», Año VII, Febrero 1911, n.295, p.68;
- BLISS W., R. BINDER, E PAGE GASTON (edit by), *Municipalism*, in «Encyclopedia of Social Reform», London and New York, Funk & Wagnalls Company, 1908, pp. 801-802;
- BOBBIO N., *Analogia nella logica del diritto*, Torino, Collegio degli Artigianelli, 1938;
- BOCELLI, *La sottrazione di elettricità nel diritto vigente*, Roma, 1900;
- BOERI G.B., *L'automobile nella giurisprudenza francese*, in «Monitore dei Tribunali», Vol. 49, 1908, p.841-844;
- , *Recensione a O. De Mita. La trasmissione a distanza delle correnti elettriche*, in «Monitore dei tribunali», 1910, p.879;
- , *Studi e Questioni. L'Automobile*, in «Monitore dei tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del contenzioso amministrativo», 1909, pp.341-345;
- BOLAFFIO L., *L'art. 36 del nuovo Codice di Commercio ed i contratti per telefono*, in «Archivio Giuridico Filippo Serafini», Vol. XXIX, 1882, p. 505;
- Bollettino Ufficiale del Ministero dei lavori pubblici*, Roma, Librerie dello Stato, 1916, p.127;
- BONFANTE P., *Criterio fondamentale dei rapporti di vicinanza*, in «Rivista di diritto civile», Vol. III, 1911, pp.533-537;
- , *Filosofia del diritto e scienza del diritto*, Pavia, Fusi, 1924, pp.65-66;
- , *Natura del contratto di somministrazione dell'elettricità*, in «Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. II, 1904, pp. 497-502;
- BONNEFOY G., *Le code de l'air*, Paris, Riviére, 1909;
- BORSARI L., *Commentario al Codice Civile*, Vol. I, Torino, Unione tipografico torinese, 1871;
- , *Commentario del Codice Civile Italiano*, Torino, Napoli, Dalla società l'unione tipografica editrice, 1871;
- BORSI U., *Municipalizzazione e socialismo municipale*, Torino, Fratelli Bocca Editore, 1910;
- , *Natura giuridica dei regolamenti comunali e delle provincie sulle pensioni degli impiegati*, Torino, Fratelli Bocca Editore, 1904;
- BORTOLOTTO G., *Insegne (Tassa sulle)*, in «Digesto Italiano», Vol. XIII, Parte I, 1902, pp.1201-1202;

- BOSELLINI L., *Appendice II. Sulla natura filosofica dei telegrafi. Lettera di Lodovico Bosellini all'autore*, in F. SERAFINI, *Il telegrafo in relazione alla giurisprudenza civile e commerciale*, Pavia, Tipografia dei Fratelli Fusi, 1862, pp.204-227;
- , *Dei telegrafi in relazione alla giurisprudenza*, in «La Temi giornale di legislazione e giurisprudenza», Vol. IV, 1854, pp.449-452;
- BOUCHEZ C., *Conférence des Avocats*, en «Revue pratique de Droit français», tom. XVII, p.44, <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5488614r/f45.image.r=photographie>>, febbraio 2018;
- BRAVO MOLTO E., *Legislación de comunicaciones*, Madrid, Tip. Pedro Núñez, 1891, Vol. 1, pp. 4-7;
- BRUGI B., *I principi generali del diritto e il diritto naturale*, in «Archivio Giuridico Filippo Serafini», Vol. XC, 1923, pp.160-166;
- , *Eguaglianza di diritto e diseguaglianze di fatto*, in «Rivista Italiana di Sociologia», Vol. XII, 1908, pp.49-55;
- , *Immissione di fumo da battelli a vapore negli edifici adiacenti*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. V, 1907, p.171;
- , *L'analogia del diritto e il cosiddetto giudice legislatore*, in «Il Diritto Commerciale. Rivista periodica e critica di giurisprudenza e legislazione», Vol. VIII, 1916, pp.262-273;
- , *Recensione a G. Sorge-Vadalà, I rapporti di vicinato*, in «Rivista italiana per la scienze giuridiche», Vol. XLIII, 1910 pp.276-279;
- BRUNETTI C.M., *Il reato di fuga?*, in «Il Filangieri: rivista periodica mensile di scienze giuridiche e politico-amministrative», Vol. unico, 1910, p.836-838;
- BRUNETTI G., *Il senso del problema delle lacune dell'ordinamento giuridico*, in «Il Diritto commerciale. Rivista periodica e critica di giurisprudenza e legislazione», Vol. IX, 1917, pp.17-34 e pp. 380-391;
- , *La responsabilità civile degli automobili e la legge 30 giugno 1912*, in «Il Filangieri: rivista periodica mensile di scienze giuridiche e politico-amministrative», Fasc. III, 1915, pp. 369-398;
- , *Recensione a F. MEILL, Das Luftschiff im internen Recht und Völkerrecht*, in «Rivista di diritto commerciale, industriale e marittimo», Vol. I, 1909, pp.463-464;
- , *Scritti giuridici varii*, Vol. I, Torino, Utet, 1915;
- , *Sul valore del problema delle lacune*, in «Giurisprudenza Italiana», Vol. LXXV, 1923, pp.1-16;
- , *Sul valore del problema delle lacune*, in «Il Diritto Commerciale. Rivista periodica e critica di giurisprudenza e legislazione», Vol. V, 1913, pp.517-521;
- , *Sul valore del problema delle lacune*, in «Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche», 1917, pp. 209-213;
- , *Sulle dottrine che affermano l'esistenza di lacune nell'ordinamento giuridico*, in «Il Diritto commerciale. Rivista periodica e critica di giurisprudenza e legislazione», Vol. X, 1918, pp.42-63;
- BRUNIALTI A., *Monopoli municipali*, in «Enciclopedia Giuridica Italiana», Vol. X, Parte III, pp. 222-224;
- BRUNO T., *Diritti d'autore*, in «Digesto Italiano», Vol. IX, Parte II, 1898-1901, pp.629-643;
- CAFFARATTI G., *Contratto tra persone lontane*, in «Il diritto commerciale rivista periodica e critica di legislazione e giurisprudenza», 1912, pp.774-817;
- , *Della perfezione dei contratti tra persone lontane*, in «Il diritto commerciale: rivista periodica e critica di giurisprudenza e legislazione», Vol. I, 1912, p. 174;
- CALMELS E., *De la propriété et de la contrefaçon*, Paris, Cosse, 1856;
- CAMERANO C., *Dottrina, critica e legislazione. Se la legge sui diritti d'autore possa applicarsi alla fotografia*, in «Il consulente commerciale e tributario», Anno XIX, n.10, 1902, pp.145-147;
- CAMMEO F., *Della manifestazione della volontà dello Stato nel campo del diritto amministrativo*, in V. E. ORLANDO, *Primo trattato completo di diritto amministrativo*, Vol. III, Milano, Società editrice Libreria, 1897;
- , *I monopoli comunali*, in «Archivio Giuridico Filippo Serafini», Vol. LIV, 1910, pp. 304-313;
- , *Illuminazione pubblica*, in «Enciclopedia Giuridica», Vol. VIII, Parte I, 1902, pp. 64-72;
- CAMPOGRANDE V., *El «Ius in se ipsum» en relación con la naturaleza del derecho sobre la images propia*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Tomo 107, 1905, pp.495-511;
- , *I diritti sulla propria persona*, in «Antologia giuridica», n.9, fasc. 2, Febbraio 1896, pp.65 e fasc. 3, Marzo 1896, pp. 155-185;
- , *Il «Ius in se ipsum» in rapporto alla natura del diritto sulla propria immagine*, in «La Legge», 1904, pp. 811-828, pp.915-924;
- CANDIL CALVO F., *La electricidad como objeto del derecho, extracto de la Revista de derecho Privado*, Madrid, Imp. Cosano, 1925;
- CANELLA SECADES F., B. ACEVEDO HUELVES, *Nociones de derecho usual español*, Oviedo, Impr. Pardo, 1894;
- CAPITANI G., *Analogia*, in «Digesto Italiano», Vol. III, Parte I, 1927, pp.164-191;

- CARNELUTTI F., *La responsabilità civile per gli accidenti in Automobile*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. I, 1908, pp.401-404;
- , *Studi sulle energie come oggetto di rapporti giuridici*, in «Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. I, 1913, pp.354-382;
- CARONNA F., *I tributi comunali in Italia*, Palermo, Reber, 1900;
- CASTÀN J., *Bibliografía Crítica, El momento actual en la literatura del Derecho civil*, en «Revista de Ciencias Jurídicas y sociales», Año I, n.3, 1918, pp. 279-291;
- , *Sobre enseñanza del derecho*, en «Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales», Año II, n.8, Octubre- Diciembre 1919, pp.504-515;
- CASTELAR E., *La fórmula del progreso*, Madrid, A. de San Martin, 1870;
- CATELLANI E. *Il diritto aereo*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1911;
- , *Le vie del mare e dell'aria ed il diritto internazionale*, in «Rivista di diritto internazionale», Vol. Unico, 1918, pp.157-179;
- CATTANEO P., *Recensione a U. PIPIA, L'elettricità nel diritto*, in «Archivio giuridico Filippo Serafini», Vol. LXV, 1900, pp. 570- 575;
- , *Sul contratto di distribuzione dell'energia elettrica*, in «Archivio Giuridico Filippo Serafini», Vol. LXIV, 1900, pp.94-99;
- CAVAGLIERI A., *Recensione a E. CATELLANI, Il Diritto Aereo, Torino, Bocca, 1911*, in «Rivista Italiana per le scienze giuridiche», Vol. XLIX, Fasc. II-III, 1911, pp.298-300;
- CAVALIERI G., G. PERSICO, *Il telefono nelle leggi nella dottrina e nella giurisprudenza*, Roma, G.Scotti, 1908;
- CERESETO G.B., *Il Comune nel diritto tributario*, Vol. I, Torino, Unione tipografico torinese, 1889;
- CHRÉTIEN A., P. NACHBAUR, *Principes du droit International public*, Vol. I, Paris, Chevalier-Marescq et cie, 1893;
- CHIRONI C.P., *Il diritto civile nella sua ultima evoluzione*, ora in *Studi e questioni di diritto civile*, Vol. I, Parte Generale-Parte Speciale, Diritti Reali, Torino, Unione tipografico torinese, 1915;
- , *Criteri giuridici sulla responsabilità in caso di urto tra automobili, a proposito della sentenza 2 dicembre 1908 della Corte d'Appello di Milano in causa Nannetti e Raggio contro Dellani. Parere per la Verità*, Torino, Vincenzo Bona, 1908;
- , *Il darwinismo nel diritto. Discorso pronunciato per la commemorazione di C. Darwin tenuta nella R. Università di Siena il 2 maggio 1882*, Siena, Tip. Sordo-Muti di L. Lazzeri, 1882;
- , *La culpa en el derecho civil moderno, traducción con la autorización del autor por A. Posada*, Madrid, s.n., 1898;
- , *Sociologia e diritto civile: Prolusione al Corso di diritto civile nella Regia Università di Torino, 25 novembre 1885*, Torino, Fratelli Bocca, 1886;
- CIMBALI E., *La nuova fase del diritto civile nei rapporti economici e sociali*, Torino, Utet, 1885;
- , *La nuova fase del diritto civile nei rapporti economici e sociali con proposte di riforma della legislazione civile vigente (1884)*, in «Opere complete», I, Torino, Utet, 1895;
- COGLIOLO P., *Appendice*, in «Il diritto commerciale: rivista periodica e critica di giurisprudenza e legislazione», Vol. I, 1912, p.301;
- , *Diritti di vicinato*, in «Il diritto commerciale: rivista periodica e critica di giurisprudenza e legislazione», Vol. unico, 1911, pp.183-189;
- , *Filosofia del diritto privato*, Firenze, Barbera Editore, 1891;
- , *I danni arrecati dagli stabilimenti industriali alle case vicine*, in «Il diritto commerciale: rivista periodica e critica di giurisprudenza e legislazione», Vol. II, 1914, pp.581-588;
- , *I principi fondamentali del diritto aeronautico*, in «Scritti vari di diritto privato», Vol. II, Torino, Unione tipografico torinese, 1917, pp.10-14;
- , *Il Diritto e l'Aviazione*, in *1° Congresso giuridico internazionale per il regolamento della locomozione aerea, 31 maggio, 1-2 giugno 1910*, Verona, Soc. Tip. Cooperativ, 1910;
- , *Il progresso del diritto privato nell'ultimo cinquantennio (1861-1911)*, in «Atti della Società Italiana per il Progresso delle Scienze», V Riunione, Ottobre 1911, pp. 581-583;
- , *Il progresso del diritto privato nell'ultimo cinquantennio*, in «Scritti vari di diritto privato», Vol. I, Torino, Unione tipografico torinese, 1917, pp.21-27;
- , *La teoria dell'evoluzione nel diritto privato. Prelezione al corso di diritto romano*, Camerino, Tipografia Savini, 1882;
- , *Principi generali del diritto aeronautico con speciale riguardo alla legge italiana*, Modena, Pubblicazioni della facoltà di giurisprudenza della R. Università di Modena, 1927;
- , *Scritti varii di Diritto privato*, Torino, Unione tipografico editrice torinese, 1913, Vol. I e II;
- , *Sunto della relazione detta sopra "Il progresso del diritto privato nell'ultimo cinquantennio" al Congresso per il progresso delle scienze*, in «Il diritto commerciale: rivista periodica e critica di giurisprudenza e legislazione», Vol. unico, 1911, pp.329-336;

- COLABATTISTA S., *Natura del contratto di distribuzione dell'energia elettrica*, in «Giurisprudenza italiana», Vol. I, Sez. IV, 1904, pp.109-115;
- Anonimo, *Comunicación* in «Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana», Tomo XII, Barcelona, José Espasa è hijos Editores, 1922, pp. 700-729;
- Anonimo, *Condiciones de la concesion de puestos semaforicos en Italia*, en «Revista de Telégrafos», Año XIII, Octubre 1873, p.227;
- Anonimo, *Congresso internazionale sulle malattie del lavoro*, in « Bollettino dell'ufficio del lavoro», Vol. 6, 1906, pp.480-481;
- CONIGLIANI C., *Sulla riforma dei tributi comunali*, Modena, Flli Bencini, 1897;
- COVIELLO N., *Manuale di diritto civile*, Milano, Società Editrice Libreria, 1915;
- CRESPO SALAZAR J., *Las nuevas doctrinas acerca de la naturaleza y organizacion de los servicios públicos*, en «Electra», Vol. II, n.12, Febrero 1924, pp.191-194, pp. 227-230;
- CRESPOLANI R., *Fotografia*, in «Enciclopedia Giuridica italiana», Vol. VI, Parte III, 1916, pp. 449-487;
- D' AMELIO M., *Il disegno di legge sulla circolazione degli automobili e la responsabilità civile dei danni*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. I, 1911, pp.661-672;
- , *Appunti di giurisprudenza sull'aviazione*, in «Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. I, 1910, pp.300-310;
- , *Sul regime giuridico della navigazione aerea*, in «Rivista di diritto pubblico», Vol. I, 1909, pp. 502-514;
- D.M. *Reglamento organico del cuerpo y servicios de telégrafos, comentado*, en «Revista de Telégrafos. Periódico científico è industrial», Diciembre 1856, n.2, p.3;
- DALLA VOLTA R., *Dei contributi speciali pei lavori di miglioria*, Firenze, Seeber, 1896;
- DAMBUCH O., *Das Telegraphen nach der Deutschen Gesetzgebung*, Berlin, Berlag von Richerd Schoes, 1897;
- DE BENITO J., *Las companias de ferrocarriles en quiebra*, Madrid, Ed. Lib. Prieto, 1935;
- DE BURGOS M. *Apertuna de tribunales. Discurso Don Manuel de Burgos y Mazo. Ministro de Gracia y Justicia*, en «La Refoma. Revista notarial», Año XI, n.541, Noviembre 1915, pp.252-254;
- DE IBERO I., *Los medios de comunicacion entre España y Marruecos*, Cahors, s.n., 1922;
- DE MITA O., *La trasmissione a distanza delle correnti elettriche*, Milano, Società Editrice Libreria, 1909;
- DEGNI F., *I limiti del diritto di proprietà*, in «Il Filangieri: rivista periodica mensile di scienze giuridiche e politico-amministrative», Anno XXVI, 1901, pp.721-839;
- , *L'interpretazione della legge, con prefazione di Biagio Brugi*, Napoli, Jovene, 1909;
- DEL BUE C., *Note di Giurisprudenza*, in «Rivista delle comunicazioni», Vol. unico, 1910, p.269;
- DEL VECCHIO G., *Il comunismo giuridico in Fichte*, in «Rivista Italiana di Sociologia», Vol. unico, 1905, pp.92-96;
- , *Il progresso giuridico*, estratto dalla «Rivista italiana di sociologia», Anno XV, Fascicolo V, settembre-ottobre 1911, pp. 3-6;
- , *Il progresso Giuridico*, Roma, Tipografia Edit. Degli Olmi, 1911;
- , *La Giustizia*, en «Revista de los Tribunales», 1921, Obras de fondo, p. 29;
- , *Sulla idea di una scienza del diritto universale comparato*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», Vol.I, fasc.I, 1909, pp.173-178;
- , *Moderne concezioni del diritto*, in «Atti della Società Italiana per il Progresso delle Scienze», Riunione XI, 1921, pp. 486-496;
- , *La ciencia del derecho universal comparado*, en «Revista General de Legislacion y Jurisprudencia», Vol. 59, n.119, 1911, pp. 112-140;
- DELVILLE T., *Conferencias sobre el teléfono y sus aplicaciones*, en «El telégrafo Español. Revista de comunicacion», Año I, n.29, p.450;
- DEMOLOMBE C., *Cours de Code civil*, Vol.I, IX, Paris, Durant et Hachette, 1868;
- DI CARLO E., *Dei nuovi metodi di interpretazione del diritto*, Palermo, Stab. E. Priula, 1919;
- Anonimo, *Disposicion Importantisima*, en «El telégrafo Español. Revista de comunicacion», Año I, 1891, pp.8-9;
- Disposiciones Oficiales, Ministerio de la Gobernacion, Real decreto*, en «El telégrafo Español. Revista de comunicaciones», Año II, n.13, pp.199-201;

- Anonimo, *Disposiciones Oficiales subasta de lineas telefónicas*, en «El telégrafo Español. Revista de comunicaciòn», Año I, 1891, n.25, p. 388;
- Anonimo, *Disturbi nervosi funzionali nelle telefoniste*, in «Bollettino dell'ufficio del lavoro», Vol. II, 1904, pp. 977-979;
- Documentos parlamentarios*, en «El telégrafo Español. Revista de comunicaciones», Año II, n.16, pp. 241-255;
- DONATI D., *Il problema delle lacune dell'ordinamento giuridico*, Milano, Società Editrice Libreria, 1910;
- DORADO P., *Norme e regole finali nel diritto, per Giovanni Brunetti- Torino, Unione Tipografica editrice tornese*, 1914, en «Revista General de Legislaciòn y Jurisprudencia», Tomo 124, 1914, pp.406-407;
- DRAGO R., *Annotazioni alla legge 25 giugno 1865 che guarentisce i diritti spettanti agli autori sulle opere del loro ingegno*, Genova, Genova coi tipi della gazzetta dei tribunali, 1865;
- , *Municipale (diritto)*, in «Il Digesto Italiano», Vol. XV, Parte II, 1904, pp.1023-1031;
- DUCA DI GUALTIERI, *Sulla municipalizzazione. Studio economico-sociale*, Napoli, Detken & Rocholl, 1904, pp.11-17;
- DURANTON A., *Corso di diritto civile secondo il codice francese*, Napoli, Domenico Capasso libraio, 1841-1847, Vol. I, IV;
- DUSI B., *Sulle immissioni immateriali*, in «Rivista del diritto commerciale, industriale e marittimo», Vol. II, 1908, pp.518-525;
- DUVERGIER J.B., *De l'etendue du droit de propriété, plus spécialement des droits des propriétaires d'établissements industriels relativement aux propriétaires voisins*, en «Revue étrangère et française de législation et de jurisprudence», 1843, p.425;
- EGER G., K. GORDAN, *Post, Telegraphen und Telephonrecht*, Leipzig, Gloeckner, 1909;
- Anonimo, *El deplorable servicio telefonico*, en «Electra», Vol. II, n.11, p.220;
- Anonimo, *El estudio del Derecho en España*, en «El Foro Español», Año XIV, n.490, agosto 1911, p.197;
- EINAUDI L., *Questioni: l'imposta sulle aree edilizie*, in «La riforma sociale. Rassegna di scienze sociali e politiche», Vol. unico, 1900, pp. 905-907;
- ESTASÉN P., *Instituciones de derecho mercantil: Derecho industrial de España*, Madrid, Imprenta de la Revista de Legislaciòn, 1894, Tomo VI;
- Anonimo, *Establecimiento de la lineas para el servicio internacional en la conferencias telegráficas internacionales de Paris y Viena*, en «Revista de Telegrafos», Año XI, n.24, Diciembre 1871, pp. 241-243;
- Exposiciòn Presidencia del Consejo de Ministros, *Circulaciòn de automòviles, Reglamento aprobado por R.d. de 16 giugno 1926*;
- FADDA F.C., *Il telefono e la giurisprudenza*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. I, 1913, pp.177-189;
- FADDA S. (a cura di), *Costruzione ed esercizio delle strade ferrate e delle tramvie*, Torino, Unione Tipografico Editrice, 1902, pp. 45-50;
- FARRAGGIANA G., *La municipalizzazione dei Pubblici Servizi. Studio economico sociale con commento alla legge 29 marzo 1903 n. 103*, Torino, S. Lattes, 1906;
- FAUCHILLE P., *Project de règlement sur le régime juridique des aérostats*, en F. MEILI, *Das Luftschiss im internen Recht*, cit. pp. 55-70;
- FERRARA L., *Caso tipico in materia di proprietà fotografica*, in «Il Filangieri: rivista periodica mensile di scienze giuridiche e politico-amministrative», Vol. unico, 1901, pp.481-502;
- , *Memorie Originali. Le Riserve dei Diritti D'Autore sulle fotografie*, in «Il Filangieri: rivista periodica mensile di scienze giuridiche e politico-amministrative», Agosto 1902, pp.561-580;
- FERRARI A. e M. ZAMBELLINI, *Principi e limiti della protezione legale dovuta ai prodotti fotografici*, in «Rivista Scientifica artistica di fotografia. Bollettino mensile del circolo fotografico lombardo», Dicembre 1892, Fascicolo 6, p.182;
- , *Principi e limiti della protezione legale dovuta ai prodotti fotografici*, in «Rivista scientifico-Artistica di Fotografia. Bollettino Mensile del Circolo Fotografico Lombardo», Fasc. II, Anno I, Agosto 1892, p.57-61, <http://emeroteca.braidense.it/eva/scheda_testata.php?IDTestata=88&CodScheda=182&Alpha=R&OB=titolo&OM=&SearchString=EVA&SearchField=progetto&PageRec=50&PageSel=1&PB=1>, febbraio 2018;
- FERRARIS C., *Teoria del dicentrato amministrativo*, Milano-Palermo, Remo Sandron Editore, 1899;

- FILOMUSI GUELFY F., *La codificazione civile e le idee moderne che a essa si riferiscono*, in G. DEL VECCHIO (a cura di), *Lezioni e saggi di filosofia del diritto*, Milano, Giuffrè, 1919, pp.205-206;
- FIORE P., *Edilizia*, in «Il Digesto Italiano», Vol. 22, Parte II, 1895, pp. 402-432;
- FOÀ C., *La natura giuridica dell'energia elettrica e il relativo contratto di somministrazione*, Torino, tip.F. Gilli, 1904;
- FOLIGNO A., *Telefono*, in «Digesto Italiano», Vol. XXIII, Parte I, 1912, pp. 589-634;
- FONTANIVE A.G., *Macchine*, in «Enciclopedia Giuridica italiana», Vol. IX, Parte II, 1925, pp.392-399;
- FRAGOLA G., *Teoria delle limitazioni al diritto di proprietà con speciale riferimento ai regolamenti comunali*, Napoli, SOCIETÀ Editrice Libreria, 1910;
- FRASSATI A., *L'Energia elettrica e il furto*, in «Supplemento alla Rivista Penale», Vol. VI, 1897, pp. 252-257;
 -, *L'energia elettrica ed il furto, prolusione al corso di diritto e procedura penale letta alla Regia Università di Torino il 10 dicembre 1897*, in «Supplemento Rivista di diritto penale», Vol. VI, 1897, pp.34-40;
- FREUNDENTHAL W., *Der Diebstahl an Elektrizität*, in «Zeitschrift für die gesammte Strafrechtswissenschaft», Vol.XVII, 1896, pp.488-492;
 -, *Ist die Entwendung von Elektrizität strafbar?*, in *ivi*, pp.881-886;
- FREZZINI L., *Regolamenti municipali*, in «Digesto italiano», Vol. XX, Parte I, 1925, pp. 917-926;
- GABBA F.C., *Cuestiones practicas de derecho civil moderno, traducido por A. POSADA*, Madrid, La España moderna, 1899;
 -, *Il telefono e la giurisprudenza*, in «Il Monitore dei Tribunali», Vol. unico, 1882, pp. 969-975;
 -, *Quistioni di diritto civile, Diritto ereditario e diritto delle obbligazioni*, Vol. II, Torino, Fratelli Bocca, 1897;
 -, *Teoria della irretroattività delle leggi*, Torino, Unione tipografica editrice, 1891;
- GARCÍA DE CÀCERES F., *G. Del Vecchio, El comunismo juridico de Fichte*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Tomo 107, 1905, pp. 172-173;
 -, *Il primo studio della letteratura giuridica amministrativa italiana por Humberto Borsi*, en «Revista general de Legislación y Jurisprudencia», Tomo 127, 1915, pp.160-164;
 -, *U. Guida, Los seguros y subsidios obreros en Europa*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Tomo 120, 1912, pp.115-124;
- GARCÍA OVIEDO C., *La teoría del servicio público*, en «Revista general de Legislación y Jurisprudencia», Tomo 142, Madrid, 1923, pp. 118-153;
- GARCÍA ROMERO DE TEJADEA J., *Bibliografía Jurídica, Leyes y reglamentos que rigen el impuesto sobre carruajes y caballerías de Lujo, por D. Vicente Belliure y Viciano*, Madrid, imprenta de Lo Judicial y lo Justiciable, en «El Foro Español. Revista Juridico-Administrativa», Año I, n.26, Septiembre 1898, p.312;
- GARCIA-RODRIGO C.M., *Legislación eléctrica. Recopilación de todas las disposiciones legales dictadas sobre la materia, concordadas, anotadas y relacionadas con la jurisprudencia acaratoria, seguidas de un minucioso indice alfabético*, Vendrell, 1927;
- GASCON MARÍN J., *Circulación de automóviles*, en «Revista de legislación y jurisprudencia», Tomo 108, Año Quincuagésimocuarto, 1906, pp.295-303;
 -, *Posibilidad Legal de municipalizar servicios públicos*, en «Revista de ciencias Jurídicas y sociales», Año I, Octubre Diciembre 1918, n.4, p. 461;
- GAY V., traducción de E. SCHEEL *La explotación de las riquezas por el Estado y por el municipio*, Madrid, La España moderna, 1910;
- GÉNY F., *Science et technique en droit privé positif*, Nancy, Sirey, 1913;
- GIAMPIETRO P., *Studi e questioni di diritto postale*, Torino, Unione tipografica torinese, 1918;
- GIANNINI T.C., *Defecto de técnica jurídica en la redacción de los tratados internacionales, especialmente en las convenciones y acuerdos en la Unión Postal Internacional*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Vol.62, n.125, 1914, pp. 420-427;
 -, *Il Telefono*, in «Rivista del contenzioso postale, telegrafico e telefonico», Vol. III, 1908, pp. 150-154;
 -, *Prefazione*, in G. CAVALIERI, G. PERSICO, *Il telefono nelle leggi nella dottrina e nella giurisprudenza*, Roma, G.Scotti, 1908;
- GIANTURCO E., *Crestomazia di casi giuridici in uso accademico*, Napoli, Salvati, 1885;
- GIMÉNEZ VALDIVIESO T., *El atraso de España*, Madrid, Prometeo, 1909;
- GIOLITTI G., *Relazione del disegno di legge Giolitti*, in «Atti parlamentari, Camera dei Deputati», legislazione XXI, sess.1902, doc.n.1, p. 2;

- GIORDANO G., *La demanialità delle ferrovie pubbliche*, in «Il Filangieri Rivista giuridica, dottrinale e pratica», Vol. unico, 1914, pp. 642-673;
- GIORGI G., *La dottrina delle persone giuridiche o corpi morali esposta con speciale considerazione del diritto moderno italiano*, Firenze, Fratelli Cammelli, 1900;
- , *Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano esposta colla scorta della dottrina e della giurisprudenza*, Vol. I-IX, Firenze, Casa Ed. Fratelli Cammelli, 1904-1911;
- , *Teoria de las obligaciones en el derecho moderno, traducción de la 7ª edición italiana, anotada con arreglo a las legislaciones española y americanas por la Redacción de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, Madrid, Hijos de Reus editores, 1910;
- GOODNOW F.J., *Municipal Home-Rule. A Study in Administration*, New York, The Macmillan Company, 1895;
- GRAZIANI A., *Istituzioni di Scienza delle Finanze*, Torino, Unione tipografica torinese, 1897;
- GUIDA U., *Le assicurazioni e i sussidi operai in Europa*, in «Rivista di diritto internazionale», Vol. unico, Novembre 1911;
- GUIDINI A., *Pro América-Latina: datos inherentes al estudio de mayores y más directos medios de comunicación entre la América latina y Europa*, Montevideo, Tip. O. Bertani, 1912;
- HENNEQUIN M., *Traité de législation et de la jurisprudence*, Vol. I, Paris, Librairie de Videcoq, 1841;
- HÉROLD M., *Annales de la propriété littéraire., artistique, industrielle*, Paris, 1862;
- Anonimo, *Il problema delle lacune dell'ordinamento giuridico, per Donato Donati-Milano, Società Editrice Librari, 1910*, in «Revista general de Legislación y Jurisprudencia», Tomo 120, 1912, pp.128-130;
- ISERN D., *Las alianzas de España*, in «Revista de derecho internacional y politica exterior», T. 1, n.1, 1905, p. 179;
- J. U., *Descentralizacion telegrafica*, in «Revista de Telegrafos», Año XI, n.18, Setiembre 1871, pp. 189-192;
- JHERING VON R., *Zur Lehre von den Beschränkungen des Grundeigentümers im Interesse der Nachbarn*, Trad. O. De Meulenaère, Oeuvres choisies de Jhering, Paris, 1893, in «Jahrbuch für Dogmatik», Vol. VI, 1863, pp.85-92;
- JÍMÉNEZ DE ASÚA L., *La responsabilidad sin culpa*, in «Revista de ciencias jurídicas y sociales», Año III, n.10, 1920, pp. 200-210;
- LA IGLESIA Y GARCIA G., *Legislación eléctrica vigente. Compilada y anotada*, Madrid, Librería Editorial de báilly-baillière è hijos, 1906;
- Anonimo, *La nevrosi delle telefoniste*, in «Bollettino dell'ufficio del lavoro», Vol. 20, 1913, pp. 440-443;
- Anonimo, *La riserva dei diritti d'autore sulle opere cinematografiche*, in «Monitore dei tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del contenzioso amministrativo», 1912, p.580;
- LACAVA M., *Accidents du travail en Italie. Project de Loi, analyse et traduction par E. Gruner*, Paris, Secrétariat Général du Comité, 1890;
- LAUDE E., *Questions Pratiques*, in «Revue juridique internationale de la locomotion aérienne», Fasc. 1, gennaio 1910, pp. 16-18;
- LAURENT, *Principi di diritto civile*, Vol.I, Milano, Vallardi, 1895;
- Anonimo, *Le dinamo delle automobili non sono soggette a tassa*, in «La società per azioni rivista pratica quindicinale», Vol. unico, 1914, p. 365;
- LEDIG G., *Was ist bei Sogenannten Diebstahl von Elektrizität Gegenstand der wegnahme und Aneignungsabsicht?*, in «Der Gerichtssaal», B 54, Heft 1-2, pp.144-150, <http://dlib-zs.mpijg.de/mj/kleioc/0010/exec/bigpage/%222173686_5400%2b1897_0152%22>, febbraio 2018;
- LESSONA C., *El duel en los nuevos estudios y en las nuevas ideas*, in «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Vol.54, n.109, pp.417-449;
- , *Il diritto come scienza. Discorso inaugurale della sezione XV*, in «Atti della Società per il Progresso delle Scienze», Riunione II, 1908, pp.215-221;
- LEVI A., *Contributo ad una teoria filosofica dell'ordine giuridico*, Genova, Formiggini, 1914;
- , *Il furto di energia elettrica*, in «Giurisprudenza Penale. Collezione di decisioni e massime in materia penale», 20 agosto 1898, n. 33;
- Anonimo, *Le "Vielles Tiges"*, in «L'aérophile», 15 novembre 1926, p.339;
- LEZON M., *Contratos de su ministro y aprovechamiento de fluido eléctrico*, in «Revista general de Legislación y jurisprudencia», Tomo 125, 1914, pp. 97-100;

- Lineas Telefónicas interurbanas. Ministerio de la Gobernacion Real Orden*, en «El telégrafo Español. Revista de comunicaciòn», Año I, n.12, p. 214;
- LOEBEL, *Elektrizität im Civil und Strafrecht*, in «Deutsche Juristen Zeitung», n. 2, Vol. II, 15 gennaio 1897, pp.36-37;
- LOLLINI S., *Macchina a vapore*, in «Il Digesto italiano», Vol. XV, Parte I, 1903, pp.32-37;
- Anonimo, *Los impuestos municipales*, en «Electra», Vol. II, n.11, p.220;
- LUCCA, *Il furto dell'energia elettrica e genetica*, Catania, Monaco e Mollica, 1905;
- LUCHINI O., *Questioni di diritto*, Firenze, Niccolai, 1898;
- LUÉ G., *Sulla necessità di una legge per l'applicazione dei contributi speciali pei lavori di miglioria*, in «Il Filangieri. Rivista giuridica, dottrinale e pratica», Anno XXVI, 1901, pp.801-817;
- LUZZATI A., *La tassa sull' energia elettrica per l'illuminazione e gli automobili*, in «Il diritto commerciale rivista periodica e critica di giurisprudenza e legislazione», Vol. I, 1913, pp. 493-497;
- LUZZATTO R., *Recensione a Sorge-Vadalà. I rapporti di vicinato*, in «Archivio Giuridico Filippo Serafini», Vol. 82, 1909, p.342-346;
- , *Su l'asserita completezza dell'ordinamento giuridico*, Ferrara, Taddei, 1922;
- MAIORANA A., *Relazione al Progetto di legge Giolitti*, in «Socialismo», Vol. unico, 1902, pp. 307-308;
- MARCORA G., G. COLOMBO, *Atti Parlamentari*, 1ª sessione, discussioni, 2º tornata del 17 luglio 1895, pp. 1281-1309;
- MARÍA RIVERO N., *Ministero del la Gobernaciòn*, en «Revista de Telégrafos. Periòdico científico è industrial», Año V, Diciembre 1870, n.24, pp.1-4;
- Massime sull'elettricità* in «Monitore dei Tribunali», Vol. unico, 1916, p.640;
- MEILI F., *Le travail des courants électriques et la jurisprudence*, en «Journal Télégraphique. Publié par le Bureau International des Administrations Télégraphiques», Vol. XXII, 30ª année, 25 Mai 1898, pp. 97-104;
- , *Das Luftschiiff im internen Recht und Völkerrecht*, Zurich, Füssli, 1908;
- , *Das Telephonrecht. Eine Rechtsvergleichende Abhandlung*, Leipzig, Verlag von Duncker & Humblot, 1885;
- , *Die elektrise. Stark-und Schwachstromanlagen und die Gesetzgebung*, Zurich, Verlag: Art. Institut Orell Füssli, 1899;
- , *I problemi giuridici dell'aviazione*, in «Rivista delle comunicazioni», Vol. unico, 1910, pp.109-118;
- MEZZANOTTE C., *La municipalizzazione dei servizi pubblici: legge e regolamento riguardanti l'assunzione diretta dei servizi municipali*, Milano, Hoepli, 1905;
- MICELI V., *Il concetto sociologico del progresso*, estratto da «Rivista italiana di sociologia», Anno XV, Fascicolo V, settembre-ottobre 1911, pp.607-615;
- , *Il concetto sociologico del progresso*, Roma, Tipografia Edit. Degli Olmi, 1911;
- , *La completezza dell'ordinamento giuridico*, Roma, Soc. an. Poligrafica Italiana, 1925;
- , *Les éléments vivants du droit*, Bologna, Nicola Zanichelli, 1910;
- , *Sul principio d'equità*, in *Studi di diritto romano, di diritto moderno e di storia del diritto pubblicati in onore di Vittorio Scialoja nel XXV anniversario del suo insegnamento*, Milano, Hoepli, 1905;
- MIÑANA E., *La Responsabilidad sin culpa*, en «Revista de ciencias juridica y sociales», T. 4, 1919, n.6, pp.210-212;
- MIRTI DELLA VALLE Q., *Veicoli a trazione*, «Il Digesto Italiano», Vol.24, 1914, pp.273-294;
- MONTEMARTINI G., *Municipalizzazione dei pubblici servizi*, in «Giornale degli economisti organo dell'Associazione per il progresso degli studi economici», Vol. II, 1902, pp.173-175;
- , *Municipalizzazione dei pubblici servizi*, Milano, Società Editrice libraria, 1902;
- MORILLOT, *Protectiòn accordée aux œuvres d'art aux photographies, aux dessins eet modèles industriels et aux brevets d'inventions*, Paris Berlin, Cotillon Puttkammer & Mühlbrecht, 1878;
- MORTARA L., *Commentario del Codice e delle leggi di procedura civile*, Milano, Vallardi, terza edizione, Vol. I;
- MOTTA G., *Il telefono*, Milano, Hoepli, 1904;
- MOUTÓN Y OCAMPO L., *Derecho consuetudinario español y europeo*, en « El Foro Español», Año VIII, 1898, pp.107-109;
- Municipio di Verona. Primo Congresso Giuridico Internazionale per il regolamento della locomozione aerea. Atti e Relazioni*, Verona, Società Tipografica Cooperativa, 1910;
- NEGRI A., *Nota a Cassazione di Roma Sez. I, 23 Aprile 1912*, in «La Giustizia Penale», Vol. 18, 1912, pp.1163-1168;
- NINA L., *Tributi locali*, in «Digesto italiano», Vol XXIII, Parte II, 1914, pp.709-711;

- NITTI F.S., *I telefoni e l' esercizio di Stato*, in «Rassegna di scienza politiche e sociali», Anno VIII, Vol. II, 1890-1891, p.109;
- NORSA C., *Il telefono e la legge: letture fatte al Regio Istituto lombardo di scienze e lettere nell'anno 1883*, Milano, Tip. Bernardoni di C. Rebeschini e C, 1883;
- Anonimo, *Nota a Corte d'Appello di Trani 15 marzo 1904, La riproduzione abusiva di un'opera d'arte come violazione della proprietà materiale*, in «La legge: monitore giudiziario e amministrativo del Regno», Vol. I, 1904, p.2025;
- Anonimo, *Nota a Corte di Cassazione di Roma, Sezioni Unite, 28 maggio 1901*, in «La Corte Suprema di Roma raccolta periodica delle sentenze della Corte di cassazione di Roma», 1901, pp. 145-152;
- Anonimo, *Noticias*, in «Revista de Telégrafos», Año XII, n.11, Junio 1872, pp. 117-118;
- Anonimo, *Notizie* in «Giornale della libreria, della tipografia e delle arti ed industrie», Vol. 29, 1917, p.267;
- Anonimo, *Notizie* in «Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie», Vol. 63, 1913, p.252;
- Anonimo, *Nouvelles Aéronautiques, Une conférence aux vieilles tiges*, in «L'Air: revue mensuelle», n.169 Novembre 1926, p.16;
- Nuevo Reglamento de servicio interior*, in «Revista de Telégrafos», Año XII, n.18, Setiembre 1872, pp. 205-206;
- OLLANDINI E., *Truffa e frode nell'energia elettrica*, in «Il diritto commerciale: rivista periodica e critica di giurisprudenza e legislazione», Vol. unico, 1911, pp. 127-138;
- ORTUÑO E., *El problema ferroviario. Algunas consideraciones acerca del nuevo regime para la explotación de los ferrocarriles*, Madrid, Suc. de Rivadeneira, 1920;
- OTTOLENGHI E., *Il nuovo ordinamento delle ferrovie dello Stato*, in «Rivista di diritto commerciale, industriale e marittimo», Vol. I, 1907, pp. 327-329;
- PAGANI C., *Condutture elettriche concorrenti*, in «Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. II, 1911, pp.254-257;
- PALAZZO G.A., *Energia elettrica e Codice penale*, Supplemento della «Rivista Penale», Roma, Pirola, 1920;
- PALMA L., *Il progresso e lo spirito rivoluzionario*, in «Rassegna di scienze sociali e politiche», Vol. I, 1885, pp.136-140;
- PANATTONI A., *Appendice sull'utilità giuridica del telegrafo elettrico*, in «La Temi giornale di legislazione e giurisprudenza», Vol. IV, 1854, pp.452-455;
- Parere della R. Avvocatura erariale*, estratto dalla Relazione sul servizio pel 1883, *Notizie Varie*, in «Monitore dei Tribunali», Vol. XXV, 1884, p.1191;
- Anonimo, *Passaggio dei fili telefonici*, in «Rivista tecnica dell'elettricità pubblicazione settimanale illustrata», Vol. unico, 1915, p.176;
- Anonimo, *Per diminuire gli oneri fiscali sull'energia elettrica*, in «L'industria rivista tecnica ed economica illustrata», Vol. unico, 1912, p.484;
- Anonimo, *Per l'energia elettrica a scopo di riscaldamento e di luce*, in «La società per azioni rivista pratica quindicinale», Vol. unico, 1914, pp.28-29;
- Anonimo, *Per la tutela dei diritti d'autore*, in «Giornale della Libreria», Vol. 20,1907, p.28;
- PERELLI-CIPPO A., *Giudicati esteri. Commento alla sentenza della Cassazione francese 25 luglio 1905*, in «Monitore dei Tribunali», 1908, p.536;
- PÉREZ DE GUZMÁN J., *Las relaciones políticas de España*, en «Revista de derecho internacional y política exterior», T. II, n.1 , 1906, p.379;
- PERRONE F., *La responsabilità Civile per gli accidenti automobilistici nel diritto comparato*, in «Diritto e Giurisprudenza», Vol. XXIV, 1914, p.407-419;
- PESCATORE M., *Rendiconti del Parlamento italiano, sessione del 1869-1870, Discussione alla Camera dei deputati*, Vol. III, p.2711;
- PICCOLI V., *Il telefono*, Milano, Hoepli, 1904;
- PILON E., *Le problèm juridique de l'électricité*, en «Revue trimestrielle de droit civil», 1904, pp.5-19;
- PIOLA CASELLI E., *Diritto civile*, in «Digesto italiano», Vol. IX, Parte II, 1925, pp. 867-868;
- , *Giurisprudenza*, in «Digesto Italiano», Vol. XII, 1900-1904, pp.831-845;
- , *La magistratura, Studio sull'ordinamento giudiziario nella storia, nelle leggi straniere, nella legge italiana e nei progetti di riforma*, Torino, Utet, 1907, pp.235-236;

- PIPIA U., *Ancora sul contratto di somministrazione dell'energia elettrica*, in «Giurisprudenza Italiana», 1900, parte IV, p.352;
- , *L'elettricità nel diritto*, Milano, Hoepli, 1900;
- PLEBANO A., *Storia della finanza italiana nei primi quarantenni dell'unificazione*, Torino, Roux Frassati, 1899;
- POLACCO V., *Discorso inaugurale. Dello spazio aereo e dei rapporti giuridici sorgenti dalle nuove conquiste della navigazione aerea*, in «Atti della Società Italiana per il Progresso della Scienza», Riunione VI, 1912, pp.21-32;
- , *Le cabale del mondo legale. Discorso letto nell'adunanza solenne del R. Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti il 24 maggio 1908 in Palazzo Ducale*, in «Atti del Reale Istituto Veneto di scienze lettere ed arti», Vol. LXVII, parte I, pp.155-178;
- , *Prelezione al corso di istituzioni di diritto civile letta nella R. Università di Padova il giorno 26 novembre 1884*, Padova, Tip.Del Seminario, 1885;
- , *Sulla circolazione delle automobili. Parole del Senatore Vittorio Polacco pronunziate nella tornata 20 giugno 1912*, Roma, Tip. Del Senato, 1912;
- POSADA A., *El derecho administrativo según las doctrinas. Evolución del concepto*, en «Revista de ciencias jurídicas y sociales», Año I, Junio 1918, n.2 pp.166-186;
- , *Il diritto pubblico spagnolo comparato; traduzione italiana con note di Guido Pardo*, Torino, Unione tipografico torinese, 1921;
- PRESUTTI E., *Il comune e gli altri enti locali amministrativi*, Roma, E. Loescher, 1892;
- , *Polizia di pubblica sicurezza e polizia amministrativa, scopi, organizzazione e mezzi di azione*, Modena, Direzione dell'Archivio Giuridico, 1900;
- Proyecto de ley sobre reforma y ampliacion de nuestra red telegrafica*, en «Revista de Telégrafos», Año XIII, Febrero 1873, n.4, pp.43-44;
- QUARTA O., *Studi e questioni. Gli infortuni nell'esercizio delle automobili e la relativa responsabilità penale e civile*, in «Cassazione Unica. Parte Penale», Vol. XIX, n.17, 1918, pp.513-515;
- QUINTABA PÉREZ E. y E. ZUBIA MARILL, *Trabajos praticos de derechi mercantil. El error de trasmisión telegrafica, a¿ quién corresponde?*, en «Revista de ciencias jurídicas y socialies», Año XI, Julio-Septiembre 1928, n.44, pp.447-458;
- RAMELLA A., *La municipalizzazione ed il riscatto delle concessioni di pubblici servizi*, in «Il diritto commerciale rivista periodica e critica di legislazione e giurisprudenza», Vol. unico, 1911, pp.267-278;
- , *Tratado de la propiedad industrial por A. Ramella*, en «Revista general de Legislación y Jurisprudencia», Tomo 124, 1914, pp. 206-207;
- , *Trattato sulla corrispondenza*, Torino, Fratelli Bocca, 1896;
- RANELLETTI O., *Concetto di polizia di sicurezza*, Modena, estratto da «Archivio giuridico Filippo Serafini», 1898, Vol.I, fasc. 3, Vol. II, fasc. 1, p.55;
- , *Recensione a A. CODACCI PISANELLI, Scritti di diritto pubblico*, in «Archivio Giuridico Filippo Serafini», 1900, Vol. LXIV, pp.559-565;
- Real Automòvil Club de España, *Automòviles. Reglamento de 23 de Julio de 1918. Instrucciones del Real Automòvil Club de España, aprobadas por R.O. de 10 de Junio de 1923*, Madrid, Editado de la Revista Técnica de la guardia civil, 1921;
- Anonimo, *Recensione a D. BELLET, Journal des économistes 15 novembre 1902*, in «Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie pubblicazione periodica dell'Unione cattolica», Vol.30, 1902, pp. 578-580;
- Anonimo, *Recensione a F. MEILI, Das Telegraphen-Recht (el derecho telegrafico), Tratado de Derecho civil, Zurich, 1871, imprenta de Zürcher y Furrer* en «Revista de Telegrafos», Año XI, n.14, Julio 1871, p.146;
- Redazione, «Il Bollettino dell'Associazione amatori di fotografia in Roma e i dilettanti fotografi di Napoli», Vol. III, 1891, pp.3-4;
- Anonimo, *Reforma del Còdigo de Comercio*, en «El Foro Español. Revista Juridico-administrativa», Año XXII, n.755, Septiembre 1919, pp. 135-136;
- Relazione per la Riforma della tassa sull'energia elettrica approvata dal Consiglio della Camera di Commercio di Milano*, in «L'elettricista rivista mensile di elettrotecnica», 1912, p.106;
- Anonimo, *Revista de Revistas en idioma extranjero, L. Raggi, Sopra la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato*, in «Revista de derecho privado», Tomo II, 1915, p.223;
- Anonimo, *Revue de Livres, Codice aeronautico, par P. Cogliolo*, en «L'aéronatique», Novembre 1932, n.162, p.366;
- RICCA-BARBERIS M., *Il diritto alla propria figura*, in «Rivista del diritto commerciale, industriale e marittimo», Vol. I, 1903, pp. 192-201;

- , *Il preventivo pagamento per l'indennità per la servitù di passaggio delle condutture elettriche*, in «Il diritto commerciale: rivista periodica e critica di giurisprudenza e legislazione», Vol. unico, 1911, pp.361-368;
- RICCA-SALERNO G., *Finanze locali*, in V. E. ORLANDO, *Trattato di Diritto Amministrativo*, Milano, sOCEITà Editrice Libreria, 1899;
- RICCI F., *Corso teorico-pratico di diritto civile*, Torino, Unione tipografico torinese, 1916;
- ROCCO A., *Lo sviluppo del diritto commerciale nell'ultimo cinquantennio*, in «Atti della Società Italiana per il Progresso delle Scienze», Riunione V, 1911, pp. 645-655;
- ROCES W., *Notas bibliograficas, Barassi L., Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, in «Revista de derecho privado», Tomo VII, 1920, p.383;
- ROLIN A., *De la responsabilité san faute*, in «Revue de droit international et de Législation comparée», Vol. VIII, 1906, pp.64-92;
- ROMANO S., *Comune (Il) (Diritto amministrativo)*, in «Il Digesto Italiano», Vol. VII, Parte Terza, 1925, pp.724-725;
- , *Decentramento amministrativo*, in «Enciclopedia giuridica italiana», Vol. 4, Parte I, 1897, pp. 1455-1467;
- , *Il Comune. Parte generale*, Milano, Società Editrice Libreria, 1908;
- , *L'ordinamento giuridico: studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto*, Pisa, Mariotti, 1917;
- , *Osservazioni sulla completezza dell'ordinamento statale*, Modena, 1925, Università degli Studi;
- , *Principii di diritto amministrativo italiano*, Milano, 1906, Società Editrice Libreria;
- ROSEWATER V., *Special Assessments*, New York, Columbia University, 1898;
- ROSMINI E., *Legislazione e Giurisprudenza sui diritti d'autore: trattato dei rapporti fra autori ed editori, impresari, direttori teatrali e col pubblico contenente leggi, regolamenti, decreti, note ministeriali, pareri del Consiglio di Stato, decisioni dei tribunali, delle Corti d'Appello e Cassazione italiane e straniere coi trattati internazionali*, Milano, Hoepli, 1890;
- RUIZ-FUNES M., *La proteccion penal de la electricidad*, Madrid, Libreria General de Victoriano Scàrez, 1926;
- RUSCONI CLERICI G. e E. RADICE, *La trazione elettrica sulle ferrovie e tramvie*, Milano, Stab. Tip. Lit. Zanaboni e Gabuzzi, 1895;
- SABATO R., *Telegrafo*, in «Digesto Italiano», Vol. XXIII, Parte I, 1912, pp.634-702;
- SABINI G., *Cronache di Giurisprudenza*, in «Rassegna pugliese di scienze, lettere ed arti», Vol. XXV, n.11, Anno XXVII, 1910, pp.380-384;
- SACCHI A., *Cosa*, in «Il Digesto italiano», Vol. VII, 1899, pp.215-222;
- , *Municipalizzazione*, in «Digesto Italiano», Vol. XV, Parte II, 1904, pp. 1061-1062;
- SACERDOTI V., *La servitù di passaggio delle funicolari aeree (Legge 13 giugno 1907 n. 403)*, in «Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. I, 1908, pp.329-331;
- , *Sulla competenza dell'autorità giudiziaria in tema di servitù di passaggio delle condutture elettriche*, in «Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. II, 1910, pp.691-701;
- SAGASTA F.M., *Ministro de la Gobernacion*, en «Revista de Telégrafos. Periódico científico è industrial», Año XI, Febrero 1871, pp.17-21;
- SAGGIOTTI F., *Municipalizzazione dei pubblici servizi*, in «Il diritto commerciale: rivista periodica e critica di giurisprudenza e legislazione», Vol. unico, 1911, pp. 67-72;
- SALVIOLI G., *Il metodo storico nello studio del diritto civile italiano: prolusione letta il 20 dicembre 1884 da Giuseppe Salvioli*, Palermo, Virzì, 1885;
- SÀNCHEZ ROMÀN F., *Estudios de derecho civil*, Vol. III, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1889;
- SANTANGELO SPOTO I., *El fidecomiso democratico*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Vol. 43, n.87, pp. 651-661;
- , *Macchine*, in «Il Digesto italiano», Vol. XV, Parte 1°, 1904, pp.1-31;
- , *Tramvie*, in «Digesto Italiano», Vol. XXIII, Parte I, 1912, pp.1626-1629;
- SAREDO G., *Della responsabilità civile dei proprietari di stabilimenti industriali insalubri, incomodi e pericolosi*, in «Archivio Giuridico Filippo Serafini», Vol. 3, 1899, pp.31-60;
- SCHEEL E., *La explotación de las riquezas por el Estado y por el Municipio*, Madrid, La España moderna, 1910;
- SCHROEDER F., *Der Luftflug Geschichte und Recht*, Berlin, Vahlen, 1911;
- SCIALOJA V., *Dello spazio aereo e dei rapporti giuridici sorgenti dalle nuove conquiste della navigazione aerea*, in «Atti della Società Italiana per il Progresso delle Scienze», VI Riunione, 1912, pp.21-32;

- , *La riforma de los Còdigos de Derecho privado en Italia*, en «Revista de Derecho Privado», Tomo X, Enero-Diciembre 1923, pp. 354-360;
- , *Sulla teoria dell'interpretazione delle leggi*, in *Scritti e discorsi giuridici*, Vol. III, Roma, Anonima romana editoriale, pp. 46-49;
- SERAFINI F., *Il telegrafo in relazione alla giurisprudenza civile e commerciale*, Pavia, 1862, Tipografia Fusi;
- , *Le télégraphe dans ses relations avec la jurisprudence civile et commercial. Traduit et annoté par LAVIALLE DE LAMELLÈRE*, Paris, 1863, A. Durand, Libraire-éditeur;
- Anonimo, *Servicio semafòrico de Italia*, en «Revista de Telégrafos», Año XII, n.5, Marzo 1872, p. 42-43;
- SIMONCELLI V., *Le presenti difficoltà della scienza del diritto civile. Discorso letto il giorno 17 novembre 1889 per l'inaugurazione degli studi nella Università di Camerino dal Dott. Vincenzo Simoncelli*, Camerino, Tipografia Savini, 1890;
- , *Le presenti difficoltà della scienza del diritto Civile*, in D. SIMONELLI (a cura di), *Scritti Giuridici*, Roma, Soc. Ed del «Foro Italiano», 1938, pp.418-420;
- SOLMI A., *Sulla natura dei diritti di passaggio delle condutture elettriche e delle funicolari aeree*, in «Il Filangieri. Rivista periodica mensile di scienze giuridiche e politico-amministrative», 1911, pp.481-492;
- SORGE-VADALÀ G., *I rapporti di vicinato*, in «Nuova Collezione di Opere Giuridiche», n. 153, Milano, Torino, Roma, Fratelli Bocca Editori, 1909;
- SRAFFA A., *La suspensión de pagos de las sociedades mercantiles*, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», Vol. 46, n.93, 1898, pp. 264-296;
- Statuto della Società Italiana per il Progresso delle Scienze*, in «Atti della Società Italiana per il Progresso delle Scienze», 1907, Vol. I, p. XXVII;
- STOLFI N., *Diritto Civile*, Volume Primo-Parte Generale, I, Fonti disposizioni preliminari e transitorie, Torino, Utet, 1918;
- Anonimo, *Suggerimento bibliografici*, in «La legge repertorio analitico generale di giurisprudenza italiana civile, penale e commerciale», Vol. 1911, p.1031;
- Anonimo, *Suggerimenti bibliografici*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», Vol. unico, 1904, p.240;
- TARTUFARI A., *Recensione a Enrico Cimbali, La Nuova Fase del diritto civile*, in «Archivio Giuridico Filippo Serafini», XXXVI, 1886, p.158;
- TARTUFARI L., *Sulla servitù di passaggio delle condutture elettriche*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. II, 1904, pp. 31-32;
- Anonimo, *Tranvia eléctrica en Roma*, en «El Telégrafo Español. Revista de Comunicaciones», Año I, n.7, Marzo 1891, p.119;
- VACCHELLI G., *Cassazione di Firenze 22 dicembre 1902*, in «Temi Veneta. Eco dei Tribunali», Serie II, Vol. III, 1903, pp.119-124;
- , *I servizi pubblici comunali e l'industria per l'illuminazione elettrica*, in «Rivista del diritto commerciale, industriale e marittimo», Vol. I, 1906, pp. 209-221;
- VALERY J., *Des contrats par correspondance du rôle de la correspondance dans l'exécution des contrats*, Paris, Thorin et Fils éditeurs, 1895;
- VELLEJO, *Guía de comunicaciòn*, Sevilla, s.n., 1927-1928;
- VENEZIAN G., *Nota a Corte d'Appello di Bologna, 1 maggio 1903*, in «Temi Veneta», 1903, pp. 361-363;
- VIDA NÀJERA F., *Estudios sobre le concepto y la organizaciòn del Estado en las "Utopias"*, en «Revista de Ciencias Juridicas y sociales», Año XI, Abril-Junio 1928, n.43, p.176;
- VIDARI E., *Il privilegio concesso al venditore sul prezzo di macchine d'importante valore*, in «Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. II, 1910, pp.376-382;
- VIGNALI G., *Commentario del codice civile italiano*, Napoli, Federico Corrado, 1899;
- VILA SERRA J., *Manual con la legislaciòn referente a correos, telégrafos, radiotelegrafia y telefono*, España, Imp. Del Autor, 1913;
- VIPEGON, *Los desilfarros de la justicia*, en «El Foro Español. Revista juridico administrativa», Año VI, n.188, 1903, p.2;
- VIVANTE C., *L'imposta fabbricati e gli opifici generatori di energia elettrica*, in «Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. II, 1908, pp.107-111;

- VON WECK H., *Deutsches Luftrecht*, Berlin, Erscheinungsdatum, 1913;
- WAHL A., *La responsabilité civile relative aux accidents d'automobiles*, en «Revue trimestrelle de droit civil», Fasc. I, 1908, pp.1-9;
- WEBB S.B., *English Local Government*, in «The Story of the King's Highway», London, 1963, Vol. V, pp. 114-122;
- ZACHARIAE C.S., *Cours de droit civil français*, Paris, Marchal, Billard & co, 1869;
- ZOCCO-ROSA A., *Il primo Congresso giuridico internazionale per il regolamento della locomozione aerea*, in «Rivista Italiana per le scienze giuridiche», Vol. XLIX, Fasc. II-III, pp.295-299.

Giurisprudenza

- Consiglio di Stato Parere 28 agosto 1889 in «La legge: monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia», Vol. unico, 1890, pp.462-467;
- Consiglio di Stato, 29 settembre 1892, in U. PIPIA, *L'elettricità nel diritto*, Milano, 1900, Ulrico Hoepli, pp.63-64;
- Corte d' Appello di Napoli, 2 settembre 1897, in «Riforma giuridica di Messina», Fasc. VI, col. 176, pp.43-45;
- Corte d' Appello di Milano 30 novembre 1885, in «Giornale del genio civile», Parte seconda, 1886, pp.89-91;
- Corte d'Appello di Bologna 1 maggio 1903, in «Rivista tecnico legale», Anno VIII, Parte II, pp.26-28;
- Corte d' Appello di Bologna 1 maggio 1903, in «Temi Veneta», Vol. unico, 1903, pp.361-362;
- Corte d' Appello di Bologna 13 febbraio 1914 in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», 1914, Vol. II, pp.705-709;
- Corte d'appello di Brescia 18 ottobre 1909, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. 2, 1910, pp.691-705;
- Corte d'Appello di Genova 28 dicembre 1906, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. II, 1910, p.875-892;
- Corte d'Appello di Lucca 7 giugno 1903, in «Il Monitore dei Tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del contenzioso amministrativo », Vol XLIV, 1903, pp.713-714;
- Corte d' Appello di Milano, 7 marzo 1900, in «Il Monitore dei Tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del contenzioso amministrativo », Vol. XLI, 1900, p.429;
- Corte d' Appello di Roma, 28 febbraio 1898, in «Il Foro italiano», Vol. XXIII, 1898, pp.1357-1363;
- Corte d'appello di Bologna, 2 settembre, 1882, in «Giurisprudenza italiana», Vol. II, 1882, p.581;
- Corte d'Appello di Brescia 18 ottobre 1909, in «Monitore dei tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del contenzioso amministrativo », L, 1909, pp.30-34;
- Corte d'appello di Brescia 20 febbraio 1905, in «Monitore dei tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del contenzioso amministrativo », Vol. XLVI, 1905, pp.836-841;
- Corte d'Appello di Casale del 23 aprile 1901, in «Giurisprudenza di Torino», Vol. unico, 1901, pp.559-563;
- Corte d'Appello di Genova 28 dicembre 1898, in «Temi genovese», n.22, 1899, p.32-39;
- Corte d'Appello di Perugia 24 novembre 1910, in «Il Foro Italiano», Vol. XXXVI, 1911, pp.118-123;
- Corte d'appello di Torino 31 dicembre 1897, in «Giurisprudenza italiana», Vol. II, Parte I, 1898, pp.198-209;
- Corte di Appello di Perugia, 24 novembre 1910, in «Foro italiano», Vol. unico, 1911, pp.118-129;
- Corte di Appello di Venezia 17 febbraio 1910, in «Il diritto commerciale: rivista periodica e critica di giurisprudenza e legislazione», Vol. II, 1910, p.254-271;
- Corte di Bordeaux 2 aprile 1908, in «Monitore dei Tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del contenzioso amministrativo », Vol. XLIX, 1908, pp.177-179;
- Corte di Cassazione di Firenze 18 maggio 1914, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. II, 1914, pp.694-696;
- Corte di Cassazione di Firenze 22 dicembre 1902 in «Il Monitore dei Tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del contenzioso amministrativo», Vol. 44, 1903, pp.247-249;
- Corte di Cassazione di Firenze 30 giugno 1902, in «Il Monitore dei Tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del contenzioso amministrativo», Vol 43, 1902, pp. 966-967;

Corte di Cassazione di Firenze 30 giugno 1902, in «Temi veneta», Anno XXVII,1902, p. 525-530;

Corte di Cassazione di Firenze, 27 marzo 1884, in «Giurisprudenza italiana», Vol. I, sez 4, 1884, pp.359-364;

Corte di Cassazione di Napoli 11 maggio 1916, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. II, 1916, pp.745-752;

Corte di Cassazione di Napoli 14 gennaio 1914, in «Monitore dei Tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del contenzioso amministrativo », 1914, p.406;

Corte di Cassazione di Napoli 2 gennaio 1915, in «Monitore dei Tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del contenzioso amministrativo», Vol. unico, 1915, pp.224-233;

Corte di Cassazione di Napoli 23 dicembre 1896, in «Rivista universale di giurisprudenza», Vol. IX, Sez I, 1895, pp.497-503;

Corte di Cassazione di Napoli 27 giugno 1901 in «Monitore dei tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del contenzioso amministrativo», Vol. I, 1902, pp.456-458;

Corte di Cassazione di Roma 1 giugno 1888, in «Giurisprudenza Italiana», Vol. I, Parte VI, 1889, pp.21-27;

Corte di Cassazione di Roma 12 marzo 1891, in «Foro italiano», Vol. II, 1891, pp.198-204;

Corte di Cassazione di Roma 14 gennaio 1908, in «Monitore dei tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del contenzioso amministrativo», Vol. XLIX, 1908, pp.529-533;

Corte di Cassazione di Roma 15 maggio 1909, in «Monitore dei Tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del contenzioso amministrativo», Vol. L, 1909, pp. 665-668;

Corte di Cassazione di Roma 16 gennaio 1892, in «Giurisprudenza italiana», Vol. II, 1892, pp.153-158;

Corte di Cassazione di Roma 16 giugno 1876 in «Corte Suprema», Vol. unico, 1876, pp.113-116;

Corte di Cassazione di Roma 24 gennaio 1912, in «Il diritto commerciale rivista periodica e critica di giurisprudenza e legislazione», Vol. unico, 1912, pp. 391-404;

Corte di Cassazione di Roma 28 gennaio 1908, in «Monitore dei tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del contenzioso amministrativo», Vol. XLVIII, 1907, pp.685-691;

Corte di Cassazione di Roma 31 dicembre 1906, in «Monitore dei tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del contenzioso amministrativo», Vol. XLVIII, 1907, pp.504-508;

Corte di Cassazione di Roma 5 febbraio 1910, in «Monitore dei tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del contenzioso amministrativo », Vol. L, 1909, pp.685-689;

Corte di Cassazione di Roma 6 dicembre 1900, in «Giurisprudenza di Torino», Vol. unico, 1901, pp.501-506;

Corte di Cassazione di Roma 7 agosto 1905, in «Monitore dei tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del contenzioso amministrativo», Vol. XLVI, 1905, pp.866 -874;

Corte di Cassazione di Roma del 16 agosto 1899, in «Giurisprudenza italiana», Vol.LI, 1899, Parte I, pp. 841-843;

Corte di Cassazione di Roma del 22 agosto 1899, in «Giurisprudenza italiana», Vol. LI, 1899, Parte I, pp.918-924;

Corte di Cassazione di Roma del 24 marzo 1904, in «Giurisprudenza italiana», Vol. LVI, Parte I, pp.601-604;

Corte di Cassazione di Roma, 20 giugno 1890, in «Giurisprudenza italiana», Vol. XLII, Parte II, 1890, pp.653-659;

Corte di Cassazione di Torino 19 giugno 1908 in «Il Filangieri. Rivista periodica mensile di scienze giuridiche e politico-amministrative», Vol. unico, 1908, pp.799-802;

Corte di Cassazione di Torino 19 giugno 1908, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. II, 1908, pp.518-525;

Corte di Cassazione di Torino 20 aprile 1907 in «Monitore dei tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del contenzioso amministrativo», Vol.XLVIII, 1907, pp.56-61;

Corte di Cassazione di Torino 20 luglio 1912 in «Monitore dei Tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del contenzioso amministrativo», Vol. LIII, 1912, pp.450-452;

Corte di Cassazione di Torino 23 marzo 1917 in «Il Filangieri: rivista periodica mensile di scienze giuridiche e politico-amministrative», Vol. unico, 1917, pp.541-542;

Corte di Cassazione di Torino 28 febbraio 1889, in «Il Monitore dei Tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del contenzioso amministrativo», Vol. XXX, 1889, pp.396-397;

Corte di Cassazione di Torino 3 giugno 1899 in «Il Monitore dei Tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del contenzioso amministrativo», Vol. XL, 1899, pp.1098-1099;

Corte di Cassazione di Torino 8 febbraio 1902, in «Monitore dei tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del contenzioso amministrativo», Vol. XLIII, 1902, pp.536-538;

Corte di Cassazione di Torino, 4 febbraio 1880, in «Giurisprudenza italiana», Vol. XXXII, Parte I, 1880, p.749;

Corte di Cassazione di Torino, 7 agosto 1901, in «Giurisprudenza Italiana», Vol. LIII, 1901, pp. 402-408;

Corte di Cassazione di Torino, 7 agosto 1901, in «La giurisprudenza: collezione di sentenze della corte d'appello di Torino e di altre corti», Vol. unico, 1901, pp.1115-1123;

Corte di Cassazione penale 20 maggio 1905, in «Monitore dei Tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del contenzioso amministrativo», Vol.LVII, 1905, pp.206-207;

Corte di Cassazione Penale 31 luglio 1898 in «Giurisprudenza Penale. Collezione di decisioni e massime in materia penale», fascicolo 20 agosto, 1898, pp. 33-37;

Corte di Cassazione penale 8 novembre 1904, in «Monitore dei Tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del contenzioso amministrativo», Vol. LVI, 1904, pp.458-461;

Reichsgericht, 15 marzo 1897, in «Rivista Penale di dottrina legislazione e giurisprudenza», Vol. XLV, 1897, pp. 565-566;

Reichsgericht, 20 ottobre 1896, in «Rivista Penale di dottrina legislazione e giurisprudenza », Vol. XLV, 1897, pp.567-568;

Sezioni Unite Cassazione di Roma a Sezioni Unite 14 giugno 1911, in «Monitore dei Tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del contenzioso amministrativo», Vol. LII, 1911, pp.702-703;

Sezioni Unite Cassazione di Roma 16 dicembre 1903, in «Monitore dei Tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del contenzioso amministrativo», Vol. XLIV, 1903, pp.225-228;

Sezioni Unite Cassazione di Roma 19 dicembre 1893, in «Giurisprudenza Italiana», Vol. XLVI, 1894, pp.420-421;

Sezioni Unite Cassazione di Roma 28 maggio 1901, in «La Corte Suprema di Roma raccolta periodica delle sentenze della Corte di cassazione di Roma», Vol. unico, 1901, n.537, pp. 145-152;

Sezioni Unite Cassazione di Roma 14 gennaio 1902, in «Giurisprudenza italiana», Vol. LIV, Parte I, 1902, p.341;

Sezioni Unite Cassazione di Roma 14 giugno 1911, in «Monitore dei Tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del contenzioso amministrativo», Vol. LII, 1911, pp. 702-703;

Sezioni Unite Cassazione di Roma 23 gennaio 1904, in «Monitore dei Tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del contenzioso amministrativo», Vol. XLV, 1904, pp. 364-367;

Sezioni Unite Cassazione di Roma 28 maggio 1901, in «Foro italiano», Vol. unico, n.5, 1901, pp. 146-151;

Tribunale d'Appello di Basilea 28 giugno 1910, in «Monitore dei tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del contenzioso amministrativo», Vol. LII, 1911, p.474;

Tribunale di Genova 31 dicembre 1897, in «Temi genovese», 1898, pp.317-318;

Tribunale di Napoli 12 luglio 1901, citata e commentata da C. CAMERANO, *Dottrina, critica e legislazione*, cit., p.145;

Tribunale di Napoli 18 gennaio 1901, in C. CAMERANO, *Dottrina, critica e legislazione*, cit., p.146;

Tribunale di Roma 17 febbraio 1879, in «Foro Italiano», 1879, Parte I, pp.262-264;

Tribunale di Roma 3 novembre 1902 (ditta Cocanari contro ditta Modiano), in «Tribuna giudiziaria», 1903, p.83;

Tribunale di Venezia 18 maggio 1900 in «Bullettino della società fotografica italiana», Appendice, 1903, pp.480-484;

Tribunale di Voghera 29 luglio 1899, in «Il Monitore dei Tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del contenzioso amministrativo », Vol. XLI, 1900, pp. 254-257;

Tribunale Federale Svizzero 28 giugno 1901 riportata ne «Monitore dei tribunali: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale e del contenzioso amministrativo», 1903, pp.338-339.

Legislazione e Atti Parlamentari

Atti Parlamentari Senato, Legislazione XXI, 1° sessione 1900, Disegni di legge e relazionali;

Atti Parlamentari Senato, 1° sessione, discussioni, 2° tornata del 17 luglio 1895, pp. 1281-1309;

- Rendiconti del Parlamento italiano, sessione del 1869-1870, Discussione alla Camera dei deputati, Vol. III;*
- Atti parlamentari Camera, XVIII Legislatura del Regno d'Italia, Assemblea tornata di sabato 28 aprile, <<http://storia.camera.it/regno/lavori/leg18/sed214.pdf>>, febbraio 2018;*
- Atti Ufficiali, Camera dei Deputati, tornate maggio e giugno 1873-1874, in <<https://storia.camera.it/regno/lavori/leg11/sed546.pdf>>;*
- Atti Parlamentari Senato, Legislatura XVIII, 1° sessione, 28 aprile 1894, Roma, Senato della Repubblica, 1894;*
- Assemblea della Camera, Seduta della Camera 2 marzo 1912, p.16, in <<http://storia.camera.it/regno/lavori/leg23/sed392.pdf>>, marzo 2018;*
- Assemblea della Camera, Seduta della Camera 2 marzo 1912, pp.1-48, in <<http://storia.camera.it/regno/lavori/leg23/sed392.pdf>>, marzo 2018;*
- Assemblea della Camera, Tornata di Sabato 2 marzo 1912, p.27, <<http://storia.camera.it/regno/lavori/leg23/sed392.pdf>>, marzo 2018;*
- Atti del Parlamento Senato, dal 18 giugno al 1° luglio 1912, Roma, Senato della Repubblica, 1912;*
- Atti parlamentari Camera, XXII Legislatura del Regno d'Italia. Assemblea tornata 29 giugno 1906, in <<http://storia.camera.it/regno/lavori/leg22/sed238.pdf>>, febbraio 2018;*
- Legge 13 novembre 1859 n.3720, di pubblica sicurezza, in Gazzetta piemontese 15 novembre 1859, <http://www.dircost.unito.it/root_subalp/docs/1859/1859-3720.pdf>, settembre 2018;*
- Legge 20 marzo 1865 n.2248, per la unificazione amministrativa del Regno di Italia, in G.U. 27 aprile 1865, <<http://augusto.agid.gov.it/#giorno=27&mese=04&anno=1865>>, ottobre 2018;*
- Testo Unico 19 settembre 1882 n.1012, sui diritti d'autore, in G.U. 6 ottobre 1882, <<http://augusto.agid.gov.it/#giorno=06&mese=10&anno=1882>>, settembre 2018;*
- Legge 22 dicembre 1888 n.5849, prima legge sanitaria organica per lo Stato, in G.U. 24 dicembre 1888, <<http://augusto.agid.gov.it/#giorno=24&mese=12&anno=1888>>, settembre 2018;*
- Legge 25 giugno 1889 n. 153, sulla espropriazione per pubblica utilità, in G.U. 30 giugno 1889, <<http://augusto.agid.gov.it/#giorno=30&mese=06&anno=1889>>, settembre 2018;*
- Legge 7 giugno 1894 n.232, sulle condutture elettriche, in G.U. 16 giugno 1894, <<http://augusto.agid.gov.it/#giorno=16&mese=06&anno=1894>>, settembre 2018;*
- Legge 8 agosto 1895 n. 486, sulla tassa sul consumo di energia elettrica e gas, in G.U. 12 settembre 1895, <<http://augusto.agid.gov.it/#giorno=12&mese=09&anno=1895>>, ottobre 2018;*
- R. D. 29 settembre 1895 n. 624, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge che stabilisce una tassa sul consumo del gas-lucio e dell'energia elettrica, in G.U. 22 ottobre 1895, <<http://augusto.agid.gov.it/#giorno=22&mese=10&anno=1895>>, settembre 2018;*
- R.D. 25 ottobre 1895, n. 642, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 7 giugno 1894 n.232, sulla trasmissione a distanza per mezzo della energia di correnti elettriche, in G.U. 12 novembre 1895, in <<http://augusto.agid.gov.it/#giorno=12&mese=11&anno=1895>>, ottobre 2018;*

- R.D. 16 dicembre 1897 n.540 regolamento sulla circolazione dei veicoli e l'imposizione di una nuova tassa, in G.U. 8 gennaio 1898, <<http://augusto.agid.gov.it/#giorno=08&mese=01&anno=1898>>, settembre 2018;
- R.D. 10 gennaio 1901 n.28 regolamento sulla circolazione dei veicoli, in G.U. 9 febbraio 1901, <<http://augusto.agid.gov.it/#giorno=09&mese=02&anno=1901>>, settembre 2018;
- R.D. 28 luglio 1901 n. 416 regolamento sulla circolazione dei veicoli, in G.U. 16 settembre 1901, <<http://augusto.agid.gov.it/#giorno=16&mese=09&anno=1901>>, settembre 2018;
- Legge del 29 marzo 1903 n.103 sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, in G.U. 3 aprile 1903, <<http://augusto.agid.gov.it/#giorno=03&mese=04&anno=1903>>, settembre 2018;
- R.D. 8 gennaio 1905 n. 24 regolamento di polizia stradale, in G.U. 21 febbraio 1905, <<http://augusto.agid.gov.it/#giorno=1&mese=1&anno=1905>>, settembre 2018;
- Legge 13 giugno 1907 n. 403, concernente l'impianto di vie funiolari aeree in G.U. 8 luglio 1907, <<http://augusto.agid.gov.it/#giorno=08&mese=07&anno=1907>>, settembre 2018;
- R.D. 29 luglio 1909 n. 710 R. D. che approva il regolamento per i veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie, in G.U. 16 novembre 1909, <<http://augusto.agid.gov.it/#giorno=16&mese=11&anno=1909>>, settembre 2018;
- Legge 30 giugno 1912 n. 739, concernente la circolazione degli automobili, in G.U. 1 agosto 1912, <<http://augusto.agid.gov.it/#giorno=1&mese=8&anno=1912>>, settembre 2018;
- R. D. 20 novembre 1912, n.1172, col quale vengono stabiliti i contrassegni per le tasse sui velocipedi, motocicli ed automobili per l'anno 1913, in G.U. 23 novembre 1912, <<http://augusto.agid.gov.it/#giorno=23&mese=11&anno=1912>>, settembre 2018;
- R.D. 2 luglio 1914 n. 811 ohe approva il regolamento per i veicoli a trazione meccanica genza guida di rotaie, legge 30 giugno 1912, in G.U. 10 settembre 1914, <http://augusto.agid.gov.it/#giorno=10&mese=09&anno=1914>, settembre 2018.